

Progetto Manuzio



Vincenzo Tommaso Pani

**Della punizione degli Eretici e del Tribunale
della S. Inquisizione Lettere apologetiche**



www.liberliber.it

Questo e-book è stato realizzato anche grazie al sostegno di:

E-text

Editoria, Web design, Multimedia

<http://www.e-text.it/>

QUESTO E-BOOK:

TITOLO: Della punizione degli Eretici e del Tribunale della S. Inquisizione
Lettere apologetiche

AUTORE: Pani, Tommaso Vincenzo

TRADUTTORE:

CURATORE:

NOTE: Si ringrazia la Biblioteca Comunale Sormani di Milano che ha gentilmente
fornito copia in formato immagine dell'opera

DIRITTI D'AUTORE: no

LICENZA: questo testo è distribuito con la licenza
specificata al seguente indirizzo Internet:
<http://www.liberliber.it/biblioteca/licenze/>

TRATTO DA: "Della punizione degli Eretici e del Tribunale della S. Inquisizione
Lettere apologetiche",
di P. Pani Tommaso Vincenzo O.P.;
MDCXCXV

CODICE ISBN: informazione non disponibile

1a EDIZIONE ELETTRONICA DEL: 24 gennaio 2007

INDICE DI AFFIDABILITA': 1

- 0: affidabilità bassa
- 1: affidabilità media
- 2: affidabilità buona
- 3: affidabilità ottima

ALLA EDIZIONE ELETTRONICA HANNO CONTRIBUITO:

Derossi Roberto, derossir40@yahoo.it

REVISIONE:

Claudio Paganelli, paganelli@mclink.it

PUBBLICATO DA:

Claudio Paganelli, paganelli@mclink.it

Informazioni sul "progetto Manuzio"

Il "progetto Manuzio" è una iniziativa dell'associazione culturale Liber Liber. Aperto a chiunque voglia collaborare, si pone come scopo la pubblicazione e la diffusione gratuita di opere letterarie in formato elettronico. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet: <http://www.liberliber.it/>

Aiuta anche tu il "progetto Manuzio"

Se questo "libro elettronico" è stato di tuo gradimento, o se condividi le finalità del "progetto Manuzio", invia una donazione a Liber Liber. Il tuo sostegno ci aiuterà a far crescere ulteriormente la nostra biblioteca. Qui le istruzioni: <http://www.liberliber.it/sostieni/>

DELLA PUNIZIONE
DEGLI ERETICI

E DEL TRIBUNALE

DELLA S. INQUISIZIONE

LETTERE APOLOGÉTICHE

In questa seconda Edizione aumentate notabilmente e corrette
dall'Autore a maggiore schiarimento di alcune verità
spettanti ai diritti della Chiesa e del Principato



DCCXCV

CON PUBBLICA APPROVAZIONE

NOTA INTRODUTTIVA

(A cura del Redattore del Progetto Manuzio)

L'Opera, uscita anonima, ha come sicuro autore Padre Tommaso Vincenzo Pani O. P.

Poco o nulla si sa di questo Religioso domenicano. Negli anni 80 del Settecento è Inquisitore per la Diocesi e Città di Faenza ed è qui che, nel 1789, pubblica la prima edizione del suo lavoro: *"Della punizione degli Eretici e del Tribunale della S. Inquisizione, Lettere apologetiche"*.

L'Opera, che rientra nella vivace polemica anti-inquisitoriale del secolo⁽¹⁾, è accolta con ironia e distacco dalla cultura emergente.

Sul *Nuovo Giornale letterario d'Italia*, pubblicato a Venezia da P. Andrea Rubbi (già gesuita prima della soppressione dell'Ordine), appare, nel vol. II del 1789, la seguente recensione:

.. "Ecco un reverendissimo Inquisitore che riproduce dottrine, falsi argomenti e cento volte ribattuti sofismi, per provare che senza un frate inquisitore, la fede vacilla, cadono le città, cadono i regni.

Si dice nella prefazione, che il P. Inquisitore combatte quei soli novatori, ridicoli filosofi senza senno, eruditi alla moda ed ignoranti politici, i quali con vane ciance e menzogne e senza autorità e ragione, fanno ogni sforzo per iscreditare il tribunale della Fede. Non crediamo perciò di fare l'analisi di queste lettere, in cui si trovano cose ripetute mille volte e mille volte confutate. Non vi è di nuovo che lo stile asiatico e fastidioso e degno della materia. "⁽²⁾

Tra le alte Gerarchie vaticane, invece, la realizzazione e la pubblicazione del libro devono essere state particolarmente apprezzate perchè l'anno dopo ritroviamo il nostro autore a Roma coinvolto nel celebre e drammatico processo contro il *disgraziato*⁽³⁾ Cagliostro. Papa Pio VI, nell'ambito della procedura inquisitoriale, affida infatti al Domenicano, promosso alla carica di Commissario Generale dell'Inquisizione, ed al Consultore P. Francesco Contarini, la disamina e la valutazione del manoscritto di Cagliostro contenente le teorie, le tesi e i rituali della sua massoneria egiziana.

Le infinite citazioni patristiche, conciliari e pontificie, l'utilizzo scrupoloso dei manuali ufficiali, dall'Eymerich al Pegna, dal Simanca al Masini, l'esaltazione assoluta del ruolo Papale come unica, assoluta e indiscutibile fonte di Verità, lasciano adito alla presunzione che l'Opera del Pani sia stata commissionata, visionata e autorizzata, nell'ambito più elevato della Curia o della stessa Congregazione della S. Inquisizione.

⁽¹⁾ Sull'argomento: Michaela Valente, *La polemica anti-inquisitoriale tra Sei e Settecento in I tribunali della fede: continuità e discontinuità dal medioevo all'età contemporanea*, Atti del XLV Convegno di studi sulla Riforma e sui movimenti religiosi in Italia, Torre Pellice, 2005. (In corso di stampa)

⁽²⁾ Cfr. *Giornali veneziani del settecento* a cura di Marino Berengo, Milano, Feltrinelli, 1962. (Ringrazio la Prof. Michaela Valente dell'Università del Molise per la cortese segnalazione.)

⁽³⁾ Così lo definisce il Pani, citandolo nella Lettera Nona.

Gratificato dall'apprezzamento ottenuto, il Pani si sente stimolato a pubblicare nel 1795 una nuova edizione del libro, ampliandolo e portando le sue Lettere apologetiche da 28 a 41.

Nell'*Avviso dell'Editore*, che scrive egli stesso, il Pani informa i lettori sull'ampliamento apportato all'opera: *"... accennerò soltanto alcuni argomenti più importanti delle lettere che sono state aggiunte: e sono una giustificazione sodissima delle condanne, che si fanno degli Eretici formali anche dopo morte; una più diffusa risposta data alle testimonianze de' Padri, che si sogliono portare per distruggere la pratica di castigare gli Eretici: nuove prove e conferme del dritto che ha la Chiesa d'infliger pene anche temporali, senza che punto ne soffra o la spirituale sua condizione o la dignità de' Vescovi e de' sovrani; una più accurata dilucidazione sull'origine, propagazione e decadimento del tribunale del S. Officio; ed una sufficiente difesa di que' Patentati e di que' Regolari, che hanno nel medesimo qualch'ingerenza, e che il commentatore della Bolla di Paolo III. che comincia Licet ab initio ha presi a maltrattare con tropp'indecenza ed ardire."*

L'Opera del Pani, tuttavia, nasce ormai inutile e stantia, rivelandosi una patetica battaglia di retroguardia. Non solo i suoi Tribunali, ma l'Inquisizione stessa è ormai da circa un secolo in una crisi profonda ed irreversibile⁽⁴⁾. Contestata da ogni parte, essa viene progressivamente abolita nei principali Stati della penisola. Ancora formalmente presente nel Regno di Sardegna e nelle Repubbliche di Genova e Venezia, oltre che a Parma, come è anche precisato nella Lettera Ventisettesima, essa è in realtà inattiva e agonizzante. Solo nello Stato della Chiesa è ancora pienamente attiva con il suo Tribunale, tortura compresa, ma è ormai prossimo l'arrivo dei francesi che ne decreteranno, almeno provvisoriamente, la fine.

Il taglio eccessivamente polemico, la chiusura ad ogni dialogo con le culture emergenti, gli insulti gratuiti riservati ad ogni avversario e alle rispettive tesi, il rifiuto di tentare di comprendere qualsiasi opinione non allineata, rende talvolta la lettura del libro particolarmente fastidiosa.

Si cita massoneria, giansenismo, giurisdizionalismo, opere storiche critiche nei confronti dell'Inquisizione, di autori cattolici e acattolici, teorie e istanze dei nuovi tempi, ma non si cerca, realmente, nè di approfondire nè di capire le loro motivazioni e ciò che le ha originate.

Per il Pani, qualsiasi tesi sostenuta dagli avversari, non è *"... una nuova scoperta del secolo illuminato, ma un'antica invenzione, colla quale sin dal nascere della Chiesa presente procurarono gli Eretici di scansare il meritato castigo"*⁽⁵⁾ e quindi, inevitabilmente, è un dottrina già nota e già condannata e confutata vittoriosamente dai Ss. Padri, dai Concili o dal Papa.

In un cieco conservatorismo si condanna tutto senza appello. È il frutto della mentalità inquisitoriale che non permette all'autore di dialogare: gli avversari sono solo dei nemici... da combattere ed annientare.

Pani, nella Lettera Terza, puntigliosamente evidenzia: *"È l'eresia un'errore contrario alle verità rivelate da Dio e proposte da credersi dalla Chiesa..."*. È la norma

⁽⁴⁾ Cfr. Giovanni Romeo, *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, Laterza, 2002

⁽⁵⁾ Cfr. Lettera Settima.

fondamentale degli Inquisitori, da quando è stato fondato il loro tribunale: non è permesso cercare di comprendere i motivi del dissenso o le sue cause, il compito degli Inquisitori consiste *esclusivamente* nell'accertare se e quando il *reo* è caduto nell'errore, intendendosi per *Verità*, l'obbedienza al Vertice della Chiesa⁽⁶⁾, poichè esso detiene il monopolio della verità e la chiave della salvezza.

Il tribunale dell'Inquisizione ha la sua ragion d'essere, come fa notare Lorenzo Paolini⁽⁷⁾, «*dalla sua doppia finalità e funzionalità, cioè la conversione degli eretici o la loro condanna al rogo, come ci ricorda con fredda lucidità l'autore del De auctoritate*⁽⁸⁾: "Il fine dell'ufficio dell'inquisizione è la distruzione dell'eresia, che non può distruggersi se non si annientano gli eretici... Ma gli eretici si distruggono o con la loro conversione... o con il rogo" (*vel cum convertuntur... vel cum corporaliter concremantur*) ».

Da convinto ed inflessibile inquisitore il Pani, nelle sue Lettere, si erge a strenuo difensore dei metodi e degli strumenti usati da sempre dal Tribunale Ma i nuovi tempi lo costringono, quanto meno, all'aggettivazione e pertanto: l'intolleranza è *discreta*, la tortura è *discreta*, la carcerazione perpetua o immurata è *discreta*, la condanna al rogo è *discreta*...

Ignora ogni tensione per i Diritti fondamentali dell'uomo, che tanta parte hanno nella cultura del suo tempo e negli avvenimenti che stanno drammaticamente accadendo sotto i suoi occhi, perchè nella battaglia per la difesa di una ideologia, come quella inquisitoriale, non vi è spazio per l'uomo.

Cerca di dipingere un'immagine del mondo e della Chiesa Cattolica fuori da ogni realtà e presente solo nei suoi sogni, sospirando poi, con profondo dolore per non poter più disporre del fedele braccio secolare, "... *come la Chiesa sia sfornita, al presente di varj e molto opportuni temporalj sussidj, de' quali con tanto vantaggio fu adorna in tempi meno infelici di questi, e resi gl'increduli dal loro stesso numero più ostinati e fermi nella loro empietà, non ci resta altro mezzo, onde cooperare al loro disinganno, che quello di raccomandarli al Signore, perchè li illumini, e colla forza della sua Grazia... li affezioni a quelle verità, che ricusano con pertinacia di venerare*⁽⁹⁾".

Alla fine, consapevole sulla reale situazione della battaglia ingaggiata, non può che sperare a che giunga "... *un tempo, e non è forse lontano, che moltiplicati i disordini e scosso il mondo da una più lunga sperienza di tanti guai, conoscerà finalmente che si sono questi accresciuti a misura che si è scostato dagli utili insegnamenti e pratiche de' suoi primi istitutori e maestri, e volendo somministrare qualche riparo ai suoi mali, non troverà altro miglior mezzo che quello di richiamare l'antico abbandonato sistema: e sarà bene allora che si vegga raccolto in queste lettere ciò, che i nostri Maggiori hanno praticato e prescritto in difesa della cattolica Religione*".

Ed è questo il pregio che possiamo riconoscere all'opera: la fedele, completa e ben riuscita esposizione, che piaccia o no, della Dottrina ufficiale della Chiesa Cattolica

⁽⁶⁾ Cfr. Grado Giovanni Merlo, *Il senso delle opere dei frati Predicatori in quanto inquisitores haeretichae pravitatis*, in *Le scritture e le opere degli inquisitori*, CIERRE, Sommacampagna, 2002.

⁽⁷⁾ Lorenzo Paolini, *Il Modello italiano della manualistica inquisitoriale*, pag. 111, in *L'Inquisizione*, Atti del Simposio internazionale, 29-31 ottobre 1998, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica, 2003

⁽⁸⁾ *De auctoritate et forma inquisitionis*. Scritto da un anonimo neoinquisitore intorno al 1298, BAV, Vat. Lat. 2648, cc. 55rb-59.

⁽⁹⁾ Nell'*Avviso della Prima Edizione*. Cfr. pag. XIII della Seconda Edizione.

sull'Inquisizione e sugli "eretici", nel suo drammatico excursus storico.

Roberto Derossi

Avviso redazionale:

I numeri in grassetto blu tra parentesi quadre, presenti nel testo, rappresentano le pagine originali e sono state inseriti per poter utilizzare l'*Indice alfabetico delle cose più notabili* predisposto dall'autore.

Gli errori ortografici rilevati sono stati evidenziati in nota.

In alcuni casi le citazioni di S. Agostino o di altri autori sono state verificate con l'edizione critica o con l'originale e ne sono state segnalate le eventuali difformità.

Le note aggiunte dal redattore sono indicate con (N. d. R.).



Si recte persequor occulte proximo detrahentem, non rectius persequar⁽¹⁰⁾ Dei Ecclesiam publice blasphemantem, quando dicit non est ipsa; quando dicit, nostra est quæ in parte est; quando dicit, illa meretrix est? Ergo blasphemantem Ecclesiam non persequar? Persequar plane, quia membrum sum Ecclesiæ. Persequar plane, quia filius sum Ecclesiæ. Ipsius voce Ecclesiæ utor. Ipsa Ecclesia per me dicit in Psalmo XVII: *Persequar inimicos meos, & comprehendam illos: & non convertar donec deficiant: deficiant in malo, proficiant in bonum.*

*S. Augustinus serm. ad Caesareens. Eccles.
Plebem, Emerit. praesente num. 8.*

Aliter nobis commissos regere non possumus, nisi hos (i Manichei), qui sunt perditores & perditum zelo Fidei dominicæ persequamur, & a sanis mentibus, ne pestis hæc latius divulgetur, severitate, qua possumus, abscindamus.

*S. Leo M. Epist. 7. ad Episcopos per Italiam
tom. 1. pag. 624. edit. Venet. Ann. 1753.*

⁽¹⁰⁾ Ma nel testo agostiniano: "persequor". (N. d. R.)



AVVISO DELL'EDITORE.

L'essere stato assicurato da varie parti che l'Opera presente è riuscita tanto grata e vantaggiosa ai buoni quanto infesta e disgustosa ai malvagi, ha fatto nascere in me il pensiero di farne una seconda edizione, il quale poi in progresso di tempo si è reso tanto più risoluto quanto è stato più conforme al sentimento di varj protettori ed amici, ai quali l'ho comunicato prima d'intraprenderla. Uno di questi però di non poca autorità mi ha avvertito che l'apologia riuscirebbe assai più utile e gradevole, se ricomparisse alla luce fregiata di qualche nuovo abbigliamento ed aggiunta. Io l'ho secondato anche in questo suo onestissimo desiderio, e per meglio riuscirvi mi sono rivolto all'autore, che più d'ogni altro informato dell'Opera ed in questo genere di cognizioni versatissimo poteva meglio d'ogni altro appagare l'amico. Gradì egli, tuttocchè mal contento della prima sorpresa, la mia proposta, per avere così il mezzo di ridurre l'Opera sua a quel grado di perfezione, che egli desiderava, e che non potè avere nella furtiva prima edizione. Intraprese adunque la ricercata riforma con quella gentilezza e fervore, che è tutto proprio della sua buon'indole, e nel breve giro di pochi mesi la ridusse al suo compimento: e l'apologia così perfezionata ed abbellita dal proprio autore è questa appunto, cortese Lettore, che ora ti presento, e che [VI] per le varie aggiunte e mutazioni fatte spero che sia per riuscire assai più interessante e vantaggiosa della prima. Invece di 28. lettere, che nella prima edizione furono divise in due volumi in ottavo, ne troverai in questa seconda 41., le quali ho creduto cosa conveniente di unire in questo solo volume: che tante appunto sono state necessarie per supplire al bisogno. E senza ch'io stia qui ad indicare a minuto tutto ciò che è stato sparso in quasi tutte le lettere per renderle più convincenti e metodiche, accennerò soltanto alcuni argomenti più importanti delle lettere che sono state aggiunte: e sono una giustificazione sodissima delle condanne, che si fanno degli Eretici formali anche dopo morte; una più diffusa risposta data alle testimonianze de' Padri, che si sogliono portare per distruggere la pratica di castigare gli Eretici: nuove prove e conferme del dritto che ha la Chiesa d'infliger pene anche temporali, senza che punto ne soffra o la spirituale sua condizione o la dignità de' Vescovi e de' sovrani; una più accurata dilucidazione sull'origine, propagazione e dicadimento del tribunale del S. Ufficio; ed una sufficiente difesa di que' Patentati e di que' Regolari, che hanno nel medesimo qualch'ingerenza, e che il commentatore della Bolla di Paolo III. che comincia *Licet ab initio* ha presi a maltrattare con tropp'indecenza ed ardire. Oltre la cura dell'edizione io dopo le nuove fatiche dell'autore non ho saputo far'altro che ritoccare l'Avviso al Lettore, ed aggiungere un'indice copiosissimo delle materie, il quale facilitando il riscontro delle più interessanti notizie, che sono comprese nell'Opera, la renderà sempre più vantaggiosa. [VII]

Spero d'aver per tal modo rimediato quanto basta a qualche mancanza e difetto, che potesse essere scorso nella prima edizione, senza che alcuno possa più rinfacciare nè a me l'inesattezza della medesima, nè all'autore l'essersi ritrovato nel caso di fare una qualche mutazione e riforma. L'aver'io creduto necessario allora un riparo più sollecito che esatto, mi scusa abbastanza: e l'aver l'autore scritto da prima confidentemente ad un'amico nè lo rendeva allora responsabile di maggiore accuratezza, nè lo rende ora riprensibile per le poche e non molto rimarchevoli correzioni che ha fatte: e quand'anche state fossero di qualche rilievo, chi non sa che non è mai riuscito ad un'ingenuo scrittore di disdoro e demerito l'essersi trovato in dovere di meglio spiegarsi e correggersi? S. Agostino loda ugualmente chi scrive senza bisogno di correzione, e chi avendo errato corregge con

docilità e modestia i suoi errori. *Illius quippe scripta, dic'egli⁽¹¹⁾, summa sunt auctoritate dignissima, qui nullum verbum, non quod revocare vellet, sed quod revocare deberet, emisit. Hoc quisquis nondum est assequutus⁽¹²⁾ secundas habeat partes modestiae, quia primas non potuit habere sapientiae: quia non valuit omnia non poenitenda diligenter dixisse, poeniteat quae cognovit⁽¹³⁾ dicenda non fuisse. Poeniteat*, dice S. Agostino, di ciò che non ha saputo dire colla dovuta esattezza, e dice che il suo pentimento non dev'essere defraudato della meritata lode di docilità e modestia. Alla quale per altro non sarà difficile di [VIII] accoppiare nel caso nostro anche l'altra della sapienza, se si vorrà riflettere al poco, che è occorso di dovere emendare, e al molto di più, che è stato aggiunto di erudito e pregevole. Nè sono per verità le correzioni, che hanno accresciuta la mole di quest'apologia, ma una più abbondante copia di argomenti e ricerche, colla quale l'autore ha procurato di rendere più vantaggiose le sue fatiche. Io te le presento, Lettore cortese, colla stessa buona intenzione, che egli ha avuta nell'intraprenderle, e ti auguro ogni bene.



⁽¹¹⁾ *Epist. 143. al. 7. ad Marcellinum.* [Ovvero: *Epist. 143. al. 7. n. 1 ad Marcellinum.* (N. d. R.)]

⁽¹²⁾ Nel testo: "*assequutus*". (N. d. R.)

⁽¹³⁾ Ma nel testo agostiniano: "*cognoverit*". (N. d. R.)



A V V I S O D E L L A P R I M A E D I Z I O N E .



La tolleranza è quella voce soave, che con maggior frequenza risuona a' di nostri sulle labbra degli Amatori del Secolo: e se ne vuole tanto dilatata la pratica, che non v'è costume sì strano, non sì viziosa operazione, non sistema di vivere così sregolato ed improprio, che venga escluso dalle cortesie accoglienze di così amorevole protettrice. Deve per lei un buon Capo di casa permettere che usanze vane e dispendiosissime mode sconcertino l'economia della famiglia. Ha il padre a soffrire, che l'indocile gioventù, invece di occuparsi utilmente in lodevoli studj, si perda in viziosi amoreggiamenti e bagordi. E v'è fin'anche chi pensa, che debbano i Superiori spogliarsi per lei di quel giusto zelo, che è inseparabile dal loro carattere, e che provvede sì bene alla pubblica ed alla privata tranquillità: e chi ozioso trascura d'impiegare i talenti, che ha ricevuti da Dio, a vantaggio della famiglia e della patria; e chi si perde in giuochi viziosi; e chi sfrenato trascorre in mille eccessi, e porta per ogni dove la dissolutezza e lo scandolo, deve essere tollerato.

Quello però, in che si vuole occupata con premura maggiore questa tolleranza indiscreta, è la miscredenza: nè, a mio credere, senza grande accorgimento [X] e malizia. Permessa l'infedeltà, ch'è la più copiosa sorgente d'ogni disordine, vedono costoro qual'ampia strada si apra al loro libertinaggio, e sanno altresì che, resa questa impunibile, non vi può essere più alcun'altro eccesso, che si esponga con coerenza e ragione al rigore di quelle spade, che Dio ha posto in mano di chi presiede per atterrirli. Quindi è che a promuovere la tolleranza degl'Infedeli hanno rivolte le premure maggiori; nè li vogliono risparmiati, come fanno i prudenti Vescovi e sovrani, allora solo che una vera necessità o convincente motivo lo esiga, ma li dichiarano per loro stessi in ogni maniera impunibili, e a loro difesa propongono i sofismi più insidiosi, usano le arti più raffinate, ed alzano i più strepitosi clamori. Ed ha un bell'insegnare S. Gioanni⁽¹⁴⁾ alla virtuosa sua Eletta, che chi disprezza la dottrina di Gesù Cristo non merita amichevoli trattamenti: *Si quis venit ad vos et hanc doctrinam non affert, nolite recipere eum in domum, nec ave ei dixeritis*; ch'essi anche in affari di Religione li riconoscono tutti per confidenti e fratelli, ed ammettono all'amichevole loro corrispondenza e Luterani, e Calvinisti, e Sociniani, e Giansenisti, e quant'altri settarj ed increduli hanno saputo produrre i secoli detti da loro illuminati: e quella discreta intolleranza, che è stata in ogni tempo la fida custode ed il sostegno maggiore della Religione e del buon costume, è condannata dagli umanissimi novatori ad una perniciosa inazione, e a volgere tutta la sua attività a distruzione e ruina de' più lodevoli stabilimenti del cristianesimo. [XI]

Una perversione e disordine tanto incredibile, che a troppo vivi colori rappresenta à di nostri quell'abbominevole desolazione, che ridusse un tempo il buon profeta Ezechiele⁽¹⁵⁾ a sciogliersi in calde amarissime lagrime, è disapprovato anche adesso da que' veri dotti, che affezionati alle sode massime de' nostri antichi maestri compiangono la cecità de' moderni sedicenti illuminati e filosofi, e da que' buoni Fedeli, che non si sono lasciati sedurre dalle costumanze profane e dagli allettativi ingannevoli della dominante empietà. Ma tacciono i primi, e credono inutil cosa e pericolosa il cimentarsi con una immensa turba d'ignoranti e prezzolati scrittori, che a scredito del secol nostro si

⁽¹⁴⁾ *Epist. 2. v. 10.*

⁽¹⁵⁾ *Ezech. Cap. 8.*

moltiplicano senza fine, e scrivono senza alcun ritegno d'onestà e di ragionevolezza: ed i secondi non credono di poter giovare in altra guisa alla buona causa, che coll'esternare il loro rammarico coi sospiri e col pianto. Ma s'ingannano entrambi; ed i primi non riflettono, che le calunnie e beffe degl'insipienti meritano tutto il disprezzo, e che un libro ben fatto può screditare le sciocchezze e le ciance di mille libri perversi: gli altri non conoscono la forza e della cristiana virtù, della quale non può un'empio sostenere con intrepidezza l'aspetto, e della divina clemenza, la quale seconda talvolta il coraggio e le preghiere di pochi per condurre a' cristiani doveri le menti più cieche e le volontà più ostinate e ribelli. Io non la penso così: e sfornito come sono di quella dottrina e pietà, che ammiro in essi, non ho voluto lasciare di [XII] oppormi in qualche modo a questo torrente devastatore; e non potendo colle mie ho procurato di somministrar qualche rimedio al comune contagio colle forze altrui.

Non è molto che mi sono capitate alle mani alcune lettere scritte ad un'amico vacillante e dubbioso da uno di quelli, che la Dio mercè non sono restati attaccati dai pregiudizj dell'universale infezione, le quali sostengono con gran vigore e la podestà della Chiesa di castigare gli Eretici e la giustizia e decoro del tribunal della Fede: ed avendole credute opportune all'intento, con gran premura ne ho sollecitata l'edizione; e tanto più volentieri ho risoluto di pubblicarle, quanto le ho trovate più ben ragionate e discrete, come quelle che alle più sode dimostrazioni uniscono nella scelta delle sentenze tale moderazione e cautela, che, senz'accostarsi ad estremi viziosi, ne aprono con una connivenza colpevole troppo facile la strada all'empietà, nè la chiudono affatto con quel soverchio rigore, che può render talvolta la stessa virtù men rispettata e men bella. E gridino pure quanto vogliono e sanno i furibondi increduli, ed usino pure gl'impauriti Cattolici quella riserva e circospezione che credono; che io fra tanto strepito di malvagie opinioni e sistemi crederò sempre cosa mal sicura e nocevole il tacere, e dirò sempre con S. Agostino⁽¹⁶⁾ che la costanza e il coraggio di chi combatte per la verità maggiore esser deve dell'ardire e dell'ostinazione [XIII] degli Eretici, ed usando le stesse sue parole ripeterò sempre ad alta voce, che se *pertinacia insuperabiles vires habere conatur, quantas debet⁽¹⁷⁾ habere constantia, quae in eo bono, quod perseveranter atque infatigabiliter agit, et Deo placere se novit, et procul dubio non potest hominibus prudentibus displicere?*

Non è già ch'io creda di poter vincere colla presente apologia un solo di coloro, che se la prendono furiosamente contra chiunque si mova alla difesa del santuario e del trono, e più non sentono alcun freno di Religione e di onestà. Impresa ell'è questa troppo superiore alle forze dell'umano magistero; e sfornita, com'è la Chiesa al presente di varj e molto opportuni temporali sussidj, de' quali con tanto vantaggio fu adorna in tempi meno infelici di questi, e resi gl'increduli dal loro stesso numero più ostinati e fermi nella loro empietà, non ci resta altro mezzo, onde cooperare al loro disinganno, che quello di raccomandarli al Signore, perchè li illumini, e colla forza della sua Grazia, la quale, come in tanti libri insegna S. Agostino, sa vincere e piegare al bene le volontà più ripugnanti e ribelli, li affezioni a quelle verità, che ricusano con pertinacia di venerare. Non succederà lo stesso con molti altri meno pregiudicati e cattivi; i quali, non essendo debitori dell'avversione che hanno a quell'intolleranza discreta e a quel santissimo tribunale, che l'autore ha avuto in animo di sostenere, alla propria malvagità, ma piuttosto all'altrui maldicenza e calunnie, è da sperarsi che meglio informati siano per ricredersi, e scoperta che abbiano al lume di una apologia ben fatta l'ingiustizia della loro alienazione, siano per [XIV] abbracciare coll'ajuto di Dio quelle verità, che non hanno abbandonate che per ignoranza e sorpresa. Che se in tempi tanto infelici, ne' quali poco resta a sperare a chi parla in difesa delle antiche massime, rimarranno anche in questo deluse le mie speranze, io non mi pentirò mai d'aver procurata la pubblicazione di quest'Opera, sicuro che non riuscirà sempre inutile egualmente. Verrà un tempo, e non è forse lontano, che moltiplicati i disordini e scosso il mondo da una più lunga sperienza di tanti guai, conoscerà finalmente che si sono questi accresciuti a misura che si è scostato dagli utili insegnamenti e pratiche de' suoi primi istitutori e maestri, e volendo somministrare qualche riparo ai

⁽¹⁶⁾ *Epist. 89. al. 176. n. 1.*

⁽¹⁷⁾ Ma nel testo agostiniano: "*debet*". (N. d. R.)

suoi mali, non troverà altro miglior mezzo che quello di richiamare l'antico abbandonato sistema: e sarà bene allora che si vegga raccolto in queste lettere ciò, che i nostri Maggiori hanno praticato e prescritto in difesa della cattolica Religione. Parmi che colla stessa fiducia S. Agostino⁽¹⁸⁾ scrivendo a Vincenzo Rogatista abbia preso a mostrare, ch'era giusta la coazione e punizione degli Eretici: ed io a chiunque avrà in mano la presente apologia ripeto con lui; *Habes Epistolam prolixiorum fortasse quam velis*⁽¹⁹⁾. *Esset autem multo brevior, si te tantum in respondendo cogitarem. Nunc vero, etiam si tibi non prosit, non puto nihil eis profuturum*⁽²⁰⁾, *qui eam legere cum Dei timore et sine personarum acceptione voluerint*⁽²¹⁾.

Le prime 23. lettere di questa apologia prendono di mira que' Tollerantisti indiscreti, che senza [XV] ragionevol motivo vogliono spogliata d'ogni difesa la cattolica Religione, e non mai soggetta ai castighi la più enorme empietà. Le altre 18. combattono alcuni altri, che, incapaci di opporsi con forza e di agire direttamente contra i diritti incontrastabili, che ha la Chiesa, di punire gli Eretici, si volgono furibondi contra quel metodo, che usa da tanti secoli, nel tribunale del S. Ufficio per castigarli, e, come i cani arrabbiati quel sasso che li percuote, così mordono costoro quel tribunale, che con gran senno ha innalzato la S. Sede per frenare la loro irreligione e baldanza, senza riflettere da qual'altro principio derivi la sua attività e vigore. Dispiacerà forse a qualcuno l'uso frequente che si fa in queste lettere di libri e proibiti e contrarj, dalla lettura de' quali vorrebbe pure l'autore distorre il suo amico; nè mancherà chi desideri in esse uno stile più elegante e bizzarro. Ma gli uni e gli altri cambieranno sentimento tosto, che quelli si faranno a riflettere con S. Ireneo⁽²²⁾, che *vera est sine contradictione probatio, quae etiam ab adversariis ipsis signa testificationis profert*; e questi considereranno, che non disdice assolutamente uno stile facile e piano ad un famigliare amichevole carteggio, e che giova anche talvolta, come riflette Minuzio Felice⁽²³⁾, alla più spedita e sicura cognizione e scorgimento del vero; *Et quo imperitior sermo, hoc illustrior est; quoniam non fucatur pompa facundiae et gratiae, sed, ut et justis regula, sustinetur*: [XVI] e l'autore, che non ha avuto altro in mente che la difesa delle cattoliche verità, potrà rispondere a quanti pedanti vorranno prendersi l'incomodo di criticarlo in questo ciò che disse S. Agostino a Cresconio grammatico⁽²⁴⁾, che *minus nos laborare debemus de regulis derivandorum nominum, quando, sive hoc sive illud dicamus, intelligitur sine ambiguitate quod dicimus, quorum non in expolitione sermonis, sed in demonstratione veritatis est major intentio*. Chiara in vero risplende la verità in queste lettere, qualunque sia lo stile che la presenta: e spero che tu, cortese Lettore, sii per ricavarne quel frutto, che ne ha riportato l'amico corrispondente, se le leggerai e senza prevenzione e acceso di quel buon desiderio d'essere illuminato, che in un'affare interessante non meno la Religione che lo Stato deve animare ogni buon cittadino e fervoroso Cristiano. Nè ti rincresca l'incontrarti talvolta in qualche espressione alquanto aspra e pungente: chè l'autore è stato incoraggiato ad usarle dallo stesso S. Agostino, fida sua scorta in quest'apologia, il quale assicura⁽²⁵⁾, che *si contagio invaserit, divinae disciplinae severa misericordia necessaria est*. Qual sia il presente contagio, e quanto radicato in tant'Infedeli già tel dissi poc'anzi; ed ora ti fo sapere con Claudiano, che

*Ulcera possessis alte suffusa medullis
Non levior manu, ferro curantur et igne.*

⁽¹⁸⁾ *Epist. 93. al. 48. n. 53. tom. 2. pag. 191.*

⁽¹⁹⁾ Ma nel testo agostiniano: "velles" (N. d. R.)

⁽²⁰⁾ Ma nel testo agostiniano: "profuturam". (N. d. R.)

⁽²¹⁾ Ma nel testo agostiniano: "curaverint". (N. d. R.)

⁽²²⁾ *Lib 4. contr. Haeres. Cap. 14.*

⁽²³⁾ *Octavius tom. 3. Bibliot. Patrum pag. 245*

⁽²⁴⁾ *Contr. Creseonium.*

⁽²⁵⁾ *Retract. Lib. 2. cap. 3.*

INDICE DELLE LETTERE.

LETTERA I.

Importanza dell'argomento, e breve critica di alcuni libri, che disapprovano la punizione degli Eretici ed il tribunale del S. Officio.

LETTERA II.

Non è cosa inconveniente, che alcuni dei libri, che impugnano il S. Officio, siano stati condannati dal supremo tribunale del S. Officio medesimo.

LETTERA III.

Chi abbandona la Religione cattolica dopo d'averla abbracciata commette un vero delitto.

LETTERA IV.

L'Eretico riesce assai pernicioso alla religiosa società de' Fedeli.

LETTERA V.

L'Eretico disturba assaissimo anche la civile società.

LETTERA VI.

Il delitto d'eresia merita severo castigo.

LETTERA VII.

Sono insussistenti e debolissimi i motivi che si adducono dai novatori per preservare gli Eretici da ogni reato e gastigo.

LETTERA VIII.

Continuazione dello stesso argomento, e vanità d'altre scuse e pretesti che vengono adottati per sostenere l'impunità degli Eretici.

LETTERA IX.

Anche i Sospetti di eresia possono essere chiamati in giudizio, e puniti.

LETTERA X.

Si danno alcuni casi, nei quali gli Eretici possono essere tollerati ragionevolmente.

LETTERA XI.

Non le sole spirituali, ma anche le pene temporali sono proporzionate ed opportune nella punizione degli Eretici.

LETTERA XII.

Niuno de' Padri e degli antichi dottori ecclesiastici si è mai opposto a quella discreta coazione temporale che difendiamo.

LETTERA XIII.

Anche la pena di morte è opportuna e giusta allorchè trattasi di Eretici impenitenti.

LETTERA XIV.

Anche dopo morte gli Eretici formali possono essere condannati senz'ingiustizia.

LETTERA XV.

Appartiene alla Chiesa il castigare gli Eretici.

LETTERA XVI.

Continua lo stesso argomento, e con nuove prove si mostra che conviene alla Chiesa la podestà d'infliger pene anche temporali ne' delitti di Fede.

LETTERA XVII.

Il diritto che ha la Chiesa di castigare gli Eretici con pene anche temporali non fa cambiare stato al suo spirituale governo.

LETTERA XVIII.

Il castigare gli Eretici non pregiudica alla mansuetudine, che conviene alla Chiesa.

LETTERA XIX.

Quale e quanto decorosa incombenza attribuisca la Chiesa alle podestà secolari nelle cause di Fede.

LETTERA XX.

L'esecuzione delle pene maggiori riservata ai sovrani nelle cause di Fede non li disonora, ma serve loro di ornamento e decoro.

LETTERA XXI.

Qual parte abbia nelle cause di Fede la suprema podestà del Romano Pontefice.

LETTERA XXII.

La suprema podestà del Papa non esclude l'ordinaria podestà ch'hanno i Vescovi di castigare gli Eretici.

LETTERA XXIII.

Si conferma quanto è stato detto colla costante pratica della Chiesa per tutto il tempo che ha preceduto l'istituzione del tribunale del S. Officio.

LETTERA XXIV.

Origine del tribunale dell'Inquisizione delegata.

LETTERA XXV.

Propagazione e favore ch'ebbe il tribunale del S. Officio nel suo incominciamento e progresso.

LETTERA XXVI.

Riforma e più commendevole sistema, che il tribunale del S. Officio acquistò verso la metà del secolo XVI.

LETTERA XXVII.

Epoca e motivi della decadenza del tribunale del S. Officio.

LETTERA XXVIII.

Confini e regole da prescriversi ai dubbj concernenti le pretese imperfezioni e difetti del Santo tribunale.

LETTERA XXIX.

Il tribunale del S. Officio non istà male in mano de' Regolari.

LETTERA XXX.

Il tribunale del S. Officio dev'essere assistito dai suoi Patentati.

LETTERA XXXI.

Il tribunale del S. Officio non è riuscito d'alcun pregiudizio ai sovrani.

LETTERA XXXII.

Neppure i Vescovi hanno sofferto alcun danno dall'istituzione del S. Officio.

LETTERA XXXIII.

A torto si dà al S. Officio la taccia di rigoroso e crudele.

LETTERA XXXIV.

Neppur nelle cause di streghe e maliardi il S. Officio è stato ingiusto e troppo severo.

LETTERA XXXV.

L'Editto del S. Officio è ragionevole e giusto.

LETTERA XXXVI.

Il metodo che usa il S. Officio non è contrario ma favorevole ai rei.

LETTERA XXXVII.

Il giuramento, che il S. Officio dà ai rei, e qualunque altra maniera che usa, scostandosi dalla pratica degli altri tribunali, non riesce loro d'aggravio.

LETTERA XXXVIII.

La religiosa segretezza dei ministri del tribunale del S. Officio, e l'occultazione delle persone e nomi de' testimonj non sono nè irragionevoli nè ingiuste.

LETTERA XXXIX.

Il tribunale del Sant'Officio non è mai stato nè avaro nè ingordo.

LETTERA XL.

Confutazione di un libro stampato in Pavia in difesa della tolleranza indiscreta.

LETTERA XLI.

Nuovi errori del Libro Pavese, e mente di S. Agostino sul soggetto del presente carteggio.

LETTERA PRIMA.

Importanza dell'argomento, e breve critica di alcuni libri, che disapprovano la punizione degli Eretici ed il tribunale del S. Officio.

Dalle bizzarre espressioni, motti pungenti ed ironiche maniere, che voi parlando del tribunale del S. Officio avete usate nell'ultime vostre lettere, parmi di dovere arguire che sia in voi scemata di molto quella venerazione, che l'educazione, le leggi e la vostr'indole istessa portata alla giustizia e pietà avevano profondamente impressa nel vostro cuore verso quel sagro tribunale, che ne' paesi d'Italia ed anche altrove veglia con tanto zelo e prudenza alla difesa e custodia della cattolica Religione. Nè mi reca grande meraviglia la mutazione. Così suol'avvenire a chi sfornito delle necessarie cognizioni si azzarda alla lettura di libri, che ad altro non mirano che a sedurre gl'incauti, ed usano ogni arte per conseguire il mal'augurato loro funestissimo intento. Voi siete debitore delle vostre perdite a quelle Novelle Letterarie, Annali, Giornali, Gazzette, Storie ed altri libercoli velenosissimi, ch'escono da gran tempo alla luce, e si spacciano con tant'impegno e premura che non possono restar nascosti neppure ai meno curiosi e meno colti: ed il piacere che dite di aver provato nel leggerli, non vi è [2] costato meno della perdita dell'ingenua vostra antica semplicità nel pensare e di quella invidiabile fermezza, colla quale siete stato in addietro veneratore ossequioso di ogni passata nostra costumanza e sistema. Allettato dalla novità di quelle notizie, che andavate acquistando nel leggerli, vi siete incautamente affezionato a queste guide infedeli, le quali ben consapevoli delle favorevoli prevenzioni, che dovevano risvegliare nell'animo vostro, hanno colla maldicenza, invettive e calunnie fatto in voi, senza che neppur vene siate avveduto, quel colpo che meditavano: e Dio non voglia che insieme col tribunale, che è destinato a difenderla, la Fede istessa, la Fede di Gesù Cristo non sia restata in qualche maniera pregiudicata ed offesa. Le molte riprove, che avete date in ogni tempo, del sommo vostro attaccamento alla cattolica Religione mi persuadono, che in questa parte vi siate conservato quello che siete stato in addietro: ma i pessimi libri, che avete letti, non lasciano di destare in me qualche timore, che non cesserà giammai, finchè non vi veda distolto affatto da così gagliarda tentazione e pericolo. Non è poco discapito a mio parere l'aver già a quest'ora sminuita la stima e venerazione verso quel tribunale, che difende la Fede, il quale siccome coll'esterior forza ed autorità, che esercita, frenar suole i trasporti dei miscredenti; così col timor salutare e colla dovuta venerazione, che ispira verso la spirituale podestà della Chiesa, riesce ai buoni di grande ajuto e riparo contro la seduzione degli empj. Comunque si sia, l'antica nostra amicizia non mi permette che io vi abbandoni a quella incertezza, nella quale confessate di essere restato involto sopra punti così rilevanti. È troppo vicino all'incertezza, il pericolo di declinar nell'errore: e la cosa di cui si tratta non è tale, che si possa sbagliare senza danno. Voi me ne date un sufficiente stimolo, cercando da me istruzione e schiarimenti in questa, come voi dite, troppo spinosa ed intralciata materia: ed io accetto volentieri l'impegno di somministrarveli, purchè mi permettiate di farlo con quell'interruzione e pausa, che esigeranno le mie gravissime occupazioni, e che vi contentiate che vi comunichi i miei sentimenti a riprese per mezzo di un'interrotto amichevole carteggio. Voi proporrete i vostri dubbj, ed io gli scioglierò colla maggiore possibile celerità e chiarezza: e riusciranno a me tanto più facili le risposte ed [3] a voi tanto più vantaggiose, quanto nel proporli vi mostrerete più preciso e metodico. Nè crediate già, che il nostro carteggio debba riuscire a me di grande applicazione e fatica. Trattandosi di difficoltà mosse contro di un tribunale tanto applaudito e rispettato dai buoni per tanti secoli, non possono essere che insussistenti e di pochissimo peso: e trovandosi ripetute sì spesso in molti libri e foglietti, niuna me ne potrete proporre, che mi riesca improvvisa e difficile. Intanto in questa prima lettera, che non ha avuto da

voi altro che un eccitamento generale a scrivere su di questo argomento, non avendo alcun dubbio particolare in che occuparmi, a scanso di quella prevenzione che potreste aver concepita a favore di quelli che ve ne hanno parlato sin'ora a sproposito, vi darò un breve dettaglio di alquanti libri ed autori, che hanno scritto contro del tribunale del S. Officio, e si vanno ricopiando con frequenza maggiore: dal quale vi sarà poi facile l'argomentare a quali guide vi siate affidato sin'ora, e quanto sia lodevole cosa e necessaria il chiamare a rigoroso esame quanto avete appreso da loro di stravagante e difforme dall'antica vostra maniera di ragionare. Dissi d'alquanti; perchè a tutti volerli descrivere con esattezza tutti dovrei accennare gli antichi Eretici ed i moderni irreligionarj ed increduli, i quali quantunque abbiano talvolta incominciata la guerra contro qualche domma o massima di morale evangelica, non l'hanno però terminata giammai senza volger l'armi contro quell'autorità, che forma la base del nostro tribunale, e le ha sempre sostenute con gran forza e valore: e quest'istessa lunghissima serie di miscredenti non sarebbe bastante a tutto adeguare il numero di quelli, che l'hanno preso a combattere ostilmente. Anche non pochi Cattolici si sono voluti distinguere in quest'obbrobriosa carriera: e a dispetto delle solenni condanne che riportarono alle prime mosse che fecero contro l'ecclesiastica podestà e Arnaldo da Brescia e Marsilio di Padova e Gianduno e Wicleffo ed Hus e Pietro di Clognieres e tant'altri pel disprezzo in cui ebbero l'autorità della Chiesa e de' tribunali ecclesiastici; pure non manca tra Cattolici chi o non ne ha scoperta abbastanza la forza, o ha procurato di declinare con raggiri e pretesti il fatal colpo per isfogare impunemente la loro bile contro quel tribunale, che non può avere altra colpa presso di loro, se pure vogliono confessare il vero, che quella d'aver difesa con efficacia la Religione santissima che [4] dicono di professare. Il solo volere scrivere con qualche precisione di tutti quelli, che nomina in un'annesso discorso il compilatore dei varj opuscoli, che sotto nome di *Storia* uscirono alla luce in Colonia nel 1759., vi stancherebbe fuori di proposito, e riuscirebbe a me molestissimo. Di tutti posso dirvi in generale, che in questa materia mostrano più odio e mal'animo che erudizione e perizia, ed hanno più arte e malizia per ingannare che autorità e ragioni per convincere: in particolare poi io non parlerò che di quelli che reputo i più perniciosi, sebbene alcuni di questi siano forse meno colpevoli e maliziosi degli altri.

In due classi divido tutti quest'infelici detrattori del tribunale. In una ripongo coloro, che ne hanno parlato per incidenza, oppure traviando dal loro scopo hanno cercato fuor di proposito motivi e pretesti per oltraggiarlo. Nell'altra, metto tutti quelli, ch'hanno trattato di proposito di questo argomento o preso in tutta la maggiore sua estensione, o considerato in qualche determinata sua parte. Della prima classe io non parlo, e perchè sono così moltiplicati e frequenti, che non è possibile di tutti accennarli, e perchè meritano quel disprezzo, ch'hanno preteso di poter fare di un tribunale così rispettabile. L'istessa affettazione, colla quale vanno mendicando pretesti per moltiplicar le ingiurie, li manifesta per appassionati e maligni. Nè credo voi sì debole, che possiate esser rimosso dall'antiche vostre massime da importune declamazioni, invenzioni maligne e racconti ridicoli, che ad ogni passo troverete in costoro. L'arte di screditare tutte le cose più serie e più rispettabili per via di derisioni ed insulti è divenuta ormai troppo nota, e non ha più forza di sedurre se non quelli, che hanno colla corruzione del loro cuore e perversità di costumi aperta un'ampia strada alla seduzione ed all'inganno. *Haud obscurum est*, direbbe di questo stile S. Cirillo⁽²⁶⁾, *sermones illos delirantis & ab omni veritate destituti esse*.

Meritano qualche maggior considerazione gli autori dell'altra classe, i quali sebbene non dissimili dai primi nell'invenzioni e menzogne, pretendono nondimeno di appoggiare gli erronei loro sentimenti a sodi principj e concludenti dimostrazioni. Non sono le loro pretensioni meno insussistenti di quelle [5] dei primi: non possono però essere disprezzate del pari per la cattiva impressione, che sogliono fare in animi meno esercitati e meno pratici anche le cavillazioni e sofismi. Darò adunque di costoro in questa istessa lettera un breve saggio; e son sicuro che dalla stessa loro condizione e carattere resteranno, per la maggior parte almeno, screditati in modo presso di voi, che vi vorrà poco più perchè vi risolviatene ben presto d'allontanarvi affatto dai loro sentimenti

⁽²⁶⁾ *Lib. 2. contra Julianum.*

e delirj.

Sono questi per lo più Protestanti, i quali condotti da quello spirito privato, indivisibile compagno della tolleranza indiscreta che si disapprova dal tribunale, ed irritati altresì dall'argine sodissimo ch'hanno in esso trovato insuperabile ne' tanti luoghi dove hanno procurato di dilatare i loro errori, tutto hanno rivolto contro di lui il veleno di quelle sacrileghe penne, che s'erano già stancate invano contro i più sacrosanti dommi della cattolica Religione; e con una incoerenza propria solo di chi ad occhi aperti si mette a combattere la verità conosciuta hanno preteso di giustificare la tolleranza più scandalosa, nel tempo stesso che accendevano roghi per abbruciare i Serveti ed i Monceri, alzavano patiboli per decapitare i Barnevalli, bandivano i Carlostadj, imprigionavano i Grozj, e nella Germania, nella Francia, nell'Inghilterra, nell'Olanda e altrove menavano quelle orribili stragi che narrano le storie. Successori ben degni anche in queste incoerenze ed eccessi degli antichi Eresiarchi, e specialmente de' perfidi Donatisti, ai quali rimprovera S. Agostino⁽²⁷⁾ le sevizie usate contro Marco, Restituto, Marciano, Massimino e tant'altri, ch'erano dichiarati pel buon partito, nel tempo istesso che non cessavano di lamentarsi di quella coazione discretissima che usavano con esso loro i Cattolici o per difendersi o per convertirli. Dopo le rivoluzioni dell'empio⁽²⁸⁾ Lutero e di que' novatori indegni, che mossi dallo strepito di sì fanatico impostore lo hanno seguito ed hanno diviso in tanto dissimili sette l'infelice Settentrione, tra quelli che con impegno maggiore e colle perverse loro produzioni hanno procurato di accreditare quelle massime che combattono il sacro tribunale dell'Inquisizione, io non trovo chi a ragione si possa [6] anteporre a Girolamo Mario autore del sedizioso ed empio libro intitolato *Tractatus de arte & modo inquirendi Haereticos*. Venne alla luce al primo urto che soffrì la nuova setta dagl'Inquisitori Tetzelio e Prierate, e fù stampato colla falsa data di Roma nel 1553. e colla mentita approvazione dello stesso Prierate e de' Cardinali della S. Inquisizione, i quali mossi da tanto ardore ne promulgarono la meritata condanna insieme coll'altr'opera intitolata *Eusebius captivus*⁽²⁹⁾, che espone già messe in pratica le false e calunniose regole fissate in quello, ed i principali dommi della cattolica Religione urta e calpesta. Ma non lasciò per questo di rinnovarne la stampa in Londra Ricardo Chiswel nel 1690. con altri opuscoli di non dissimile calibro, proibiti anch'essi dalla Congregazione suddetta con ugual forza e giustizia.

Dopo costui non vedo chi più dell'apostata Marc'Antonio de Dominis⁽³⁰⁾ abbia adottati in questa parte i pessimi sentimenti de' Protestanti, il quale ne' libri VI. e VII. della proscritta sua Repubblica Ecclesiastica non solo tenta di rovesciare i principj fondamentali, sopra de' quali si regge un così utile edificio⁽³¹⁾, ma prende ad ingiurarlo e combatterlo direttamente, con quell'armi medesime ch'erano state usate prima di lui, e ch'hanno maneggiato sì spesso quanti altri sono insorti ad oppugnarlo dappoi. Fra Paolo non ha in tutto seguito l'orme indegne di questo dichiarato nemico della cattolica Religione; non lo ha però disapprovato in tutto: e nell'infelice storia, che fa dell'Inquisizione di Venezia⁽³²⁾, toglie anch'egli alla Chiesa un tribunale sì sagrosanto per tutto ridurlo alla sola giurisdizione dei sovrani, e procura di restringerlo e debilitarlo per modo che meno conferir possa all'intento di difendere da ostili invasioni la cattolica Fede. Egli nutre così la malnata propensione che ha sempre avuto pe' sentimenti de' novatori: ed io non dubito punto che Marc'Antonio de Dominis, come della favolosa storia del Concilio di Trento⁽³³⁾, così si sarebbe fatto

⁽²⁷⁾ *Epist. 105. al. 166. ad Donatist. n. 34. tom. 2 pag. 225.*

⁽²⁸⁾ È norma del linguaggio inquisitoriale aggiungere sempre un aggettivo infamante al presunto nemico per demonizzarlo, sia esso un dissenziente ("eretico" per la Chiesa) oppure un sospettato ("reo" per l'Inquisizione). (N. d. R.)

⁽²⁹⁾ Hieronymus Marius (o Massarius), *Eusebius Captivus, siue Modus procedendi in curia Romana contra Luteranos...* per Hieronymum Marium..., Basileae, [1553]. L'opera fu condannata nell'Indice del 15 Febbraio 1559. (N. d. R.)

⁽³⁰⁾ Cfr. Eleonora Belligni, *Auctoritas et potestas. Marcantonio De Dominis fra l'Inquisizione e Giacomo I.* Franco Angeli, 2003. (N. d. R.)

⁽³¹⁾ *Lib. 6. cap. 5. num. 168 e 172.*

⁽³²⁾ Paolo Sarpi, *Discorso dell'origine, forma, leggi ed uso dell'Ufficio dell'Inquisitione nella Città, e Dominio di Venetia.* - - Testo disponibile su [\[www.liberliber.it\]](http://www.liberliber.it). (N. d. R.)

⁽³³⁾ Paolo Sarpi, "Istoria del Concilio Tridentino". - Testo disponibile su [\[www.liberliber.it\]](http://www.liberliber.it) (N. d. R.)

ben volentieri editore della storia dell'Inquisizione del suddetto Sarpi, se non fosse stata nascosta, per qualche tempo fra le mani di pochi. Non vide la luce che nel 1630. colle stampe di Ginevra, varj anni dopo la morte d'entrambi.

[7] Non meno irreligiosa ed erronea di queste, ma assai dissimile nella struttura e nello stile si è l'altra produzione, che fu pubblicata sullo stesso argomento colle stampe di Colonia nel 1681. col titolo d'*Inquisizione processata*⁽³⁴⁾, e fu condannata dal S. Ufficio di Roma i 14. aprile 1682. In quelle l'apostasia e l'irreligione degli autori unita alle aperte falsità, che spacciano arditamente, scemano di molto quel credito, ch'essi hanno procurato di conciliar loro coll'erudizione, e collo stile assai colto. In questa tutto collima a renderla deforme e dispregevole. Delle prime vi posso dire con verità, che nulla contengono che non sia favoloso e sofistico: di questa non so che vi dire, perchè nulla contiene che sia decente e soffribile. Il ridicolo autore si vanta d'aver scritto un'opera storica; e nulla dice di vero che possa appartenere alla storia dell'argomento che ha per le mani. Si vanta di voler dir cose delle quali non si potrà mai giustificare il tribunale del S. Ufficio; e nulla dice che in qualche modo al S. Ufficio appartenga, ed abbia bisogno delle nostre giustificazioni. Pretende di disingannare i lettori; e si contenta che questo capo d'opera, confessato da lui capace d'attediare chiunque colle lunghe sue dicerie e collo stile abbiatto, sia confuso cogli altri, e prima di esser letto sia condannato a quella obblivione e disprezzo, che merita per mille titoli. Ecco come parla al lettore nel presentare a' suoi sguardi questo nobil parto del suo raro talento, ed io l'espongo colle stesse sue parole, perchè bastano queste sole a scoprirne il carattere: *Che se tu stimi che l'abbassar gli occhj su questo libro sia un'avvilire il tuo merito ti prego di accumularlo*⁽³⁵⁾ *almeno con gli altri cittadini del tuo museo, affinchè col zero del suo valore, accresca il numero*⁽³⁶⁾ *alla plebe più minuta degli altri tuoi libri:* così egli. Non si può dare sciocchezza maggiore di questa meschina operetta; nè può sedurre che un'insensato.

Anche il Trattato delle leggi contro gli Eretici, che uscì alla luce in idioma inglese nel 1682. e fu poi riprodotto in lingua francese colle stampe di Ginevra nel 1725.⁽³⁷⁾, le favolose memorie della corte di Spagna e d'Inghilterra della contessa d'Aunoy, la *Relazione dell'Inquisizione di Goa*⁽³⁸⁾ attribuita al Delon e proscritta dal S. Ufficio di Roma i 29. maggio 1690., e varj altri opuscoli stampati sul declinar del secolo XVII. parlano della punizione degli Eretici con molta [8] irreligione, falsità e disprezzo: e mi duole assai di dovere annoverare tra questi l'abate Fleury, che in varie sue opere, e specialmente nei Discorsi sopra la storia, e nelle *Institutions au Droit Ecclésiastique*⁽³⁹⁾ condannate i 21. aprile 1693., non si è scostato abbastanza dalle perverse massime di sì deformati esemplari.

Quello però che con un libro di più vasta mole e con più raffinata malizia ha procurato di screditarlo è stato Filippo Limborch, il quale memore dell'ingiuste violenze che il suo partito de' Rimostranti aveva sofferto nel Conciliabolo di Dordrecht, e non ancor sazio d'averne e coll'edizione della lettera di Gaspare Barleo pubblicata da lui colle stampe d'Amsterdam nel 1684.⁽⁴⁰⁾, ed in altre maniere mostrata la sua disapprovazione, volle rinnovare i rimproveri di quella intolleranza indiscreta scrivendo contro il tribunale dell'Inquisizione, che fuor d'ogni ragione immaginò non dissimile dall'irregolari conventicole de' Gommaristi, e nella voluminosa sua storia che diede alla

⁽³⁴⁾ *L'Inquisizione processata opera storica, e curiosa. Divisa in due Tomi.* In Colonia, Appresso Paolo della Tenaglia, 1681. Uscita anonima, è stata attribuita a Gregorio Leti ma, probabilmente, si deve alla penna di Giovanni Girolamo Arconati Lamberti. All'Indice con decr. del 14 aprile 1682. (N. d. R.)

⁽³⁵⁾ Nel testo originale: "d'accumularlo". (N. d. R.)

⁽³⁶⁾ Nel testo originale: "novero". (N. d. R.)

⁽³⁷⁾ *Traité des loix civiles et ecclésiastiques faites contre les hérétiques par les papes, les empereurs, les rois, et les conciles généraux et provinciaux approuvez par l'église de Rome; avec un discours contre la persécution; traduit de l'anglois.* Fu messo all'Indice nel 1729. (N. d. R.)

⁽³⁸⁾ Delon Charles, *Relation de l'Inquisition de Goa*, chez Daniel Horthemels, Paris, MDCLXXXIII. (N. d. R.)

⁽³⁹⁾ Claude Fleury, *Institution au droit Ecclésiastique*, chez H. Baritel, Lyon, M. DC. XCII. (N. d. R.)

⁽⁴⁰⁾ *Praestant. virorum Epist. Ecclesiasticae & Theologicae &c. Fides imbellis sive Epist. Paraenetic. ad illustrissimos & potentissimos confederatarum Provinciarum Ordines pag. 582.*

luce colle medesime stampe nel 1694.⁽⁴¹⁾, scrisse contro di esso con quella prevenzione e mal'animo che è proprio di chi grondante di sangue ha a fronte il nemico dal quale viene con gran forza e vigore incalzato, con quei pregiudizj che sono proprj di un Eretico Rimostrante, e con quell'impostura in fine e malafede che esigeva la qualità della causa che aveva a trattare. Egli mostra nella sua storia così poco d'esattezza e criterio, che anche l'autore dell'altra storia del tribunale dell'Inquisizione, che uscì alla luce colle stampe di Colonia nel 1693., quantunque assai pregiudicato anch'esso e tutto intento a premer l'orme infelici di così tenebroso esemplare, non ha potuto a meno di non disapprovarlo in più luoghi: e Moshemio istesso⁽⁴²⁾ confessa, che non si è servito che di scrittori di second'ordine e di poca accuratezza. Si vanta, è vero, Limborch nella prefazione d'aver consultato l'Eimerico, il Pegna, il Simanca, il Paramo, il Zanchini e varj altri scrittori ottimi in questo genere; non lascia però d'unire a questi anche Fra Paolo, Gonsalvo Montano autore dell'opera intitolata *Inquisitionis Hispanicae Artes &c.* [9] proscritta nell'Appendice dell'Indice del Concilio di Trento, il Protestante Usserio, il Tuano ai Protestanti sì favorevole e così facile a ricopiarli, l'opera intitolata *Relazione dell'Inquisizione di Goa, le Memorie della corte di Spagna* ed altri libri o proscritti o di niun credito; e quel ch'è peggio adotta i principj e le massime di questi, e non per altro consulta i primi che per iscreditarli e combatterli.

Da queste fecciose sorgenti hanno attinto le loro acque tutti coloro che hanno scritto dappoi: e come il Limborch colle sue opere non ha fatto altro che riprodurre⁽⁴³⁾ le antiche querele degli Apelliani, dei Donatisti, dei Priscillianisti, dei Valdesi ed Hussiti, dei principali capi dell'infame riforma e di quanti altri Eretici si sono rivoltati a mordere pazzamente quel freno che li rendea meno liberi a delirare; così egli è stato seguitato o in tutto o in parte almeno da Giovanni Locke in varie lettere sulla tolleranza e nel suo Cristianesimo Ragionevole proscritto in Roma nel 1737⁽⁴⁴⁾., da Giovanni Clerch nell'infami note all'opere di S. Agostino condannate dal S. Ufficio di Roma nel 1734., da Gerardo Noodt nella condannata dissertazione *de Religione ab imperio jure gentium libera*⁽⁴⁵⁾, dal Marsollier nella *Storia dell'Inquisizione* riprovata dalla congregazione del S. Ufficio di Roma i 29. maggio 1693., dall'autore delle *Considerazioni sopra le lettere di Carlo III.* registrate fra i libri proibiti dal S. Ufficio di Roma a 7. luglio 1711.⁽⁴⁶⁾, da Pietro Bayle nel *commentario*⁽⁴⁷⁾ proibito dalla congregazione del S. Ufficio i 12. settembre 1794., da Pietro Giannone nella *Storia civile di Napoli* in modo speciale vietata il 1. luglio 1723., dall'autore delle *Memorie per servire alla storia dell'Inquisizione* condannate anch'esse dal S. Ufficio nel 1739., da Giovanni Barbeyrac nel *Trattato della Morale de' Padri*, dall'autore anonimo⁽⁴⁸⁾, che nel 1752. produsse i suoi *commentarij sopra la Bolla di Paolo III. Licet ab initio*, che riportarono da Roma la meritata esecrazione, e dal compilatore di varj opuscoli che sotto nome di *Storia dell'Inquisizione* furono pubblicati colle stampe di Colonia nel 1759., e da varj altri: e si è in tal modo continuata la serie degli impugnatori e [10] nemici della ragionevole intolleranza dai primi secoli della Chiesa, nei quali gli Eretici non hanno lasciato di alzar la voce contro le forti maniere che sin d'allora s'usavano da lei per metter freno al loro furore, sino al disgraziato Apostolo della tolleranza Voltaire, che si è voluto da tutti gli altri distinguere colla vivace e spiritosa maniera di screditare e deridere il tribunale dell'Inquisizione. Dopo le infami produzioni di costui, non più i soli tenebrosi scritti dei principali

⁽⁴¹⁾ Philippus Limborch, *Historia Inquisitionis*, H. Wetstenium, Amstelodami, 1692 (!). (N. d. R.)

⁽⁴²⁾ *Istituz. Istor. Sec. 13.*

⁽⁴³⁾ Per l'ideologia inquisitoriale, ogni dissenziente sostiene sempre e comunque errori riconducibili a "eresie" del passato. (N. d. R.)

⁽⁴⁴⁾ Locke J., *An essay concerning humane understanding* (all'Indice nel 1634) e *The reasonableness of Christianity as delivered in the Scriptures* (all'Indice nel 1637). (N. d. R.)

⁽⁴⁵⁾ *Oper. omn. tom. I.*

⁽⁴⁶⁾ "*Considerazioni, per le quali si dimostra la giustizia delle lettere della maestà del re cattolico Carlo III, che stabiliscono doversi nelle cause appartenenti alla religione procedere nella città e regno di Napoli dagli Ordinari e per la via ordinaria usata in tutti gli altri delitti e cause criminali ecclesiastiche.*" (N. d. R.)

⁽⁴⁷⁾ *Commentaire philosophique sur ces paroles de l'Evangile* Contraint les entrer.

⁽⁴⁸⁾ Si tratta di Ioannes Baptista Faure (1702-1779), professore al Collegio Romano. Il libro fu messo all'Indice nel 1757. (N. d. R.)

capi e promotori della riforma, o la sola storia di Limborch ed il commentario del Bayle, ma anche questo ateista sfacciato somministra gradito pascolo a chi desidera di segnalarsi nell'accennata obbrobriosa carriera: ed altri prendono dai primi le storte massime, i favolosi racconti ed i fallaci sofismi, coi quali procurano di spalleggiare la cattiva loro causa, come il compilatore degli accennati opuscoli, il Raynal nella sua *Storia Filosofica*, il Bartolotti, che colle stampe di Vienna promulgò la sua *Esercitazione sulla tolleranza*⁽⁴⁹⁾ l'anno 1782. e fu proibita dal S. Ufficio di Roma nel 1785., e l'autore del libro stampato nello stesso tempo in Firenze, che con un mal concertato accozzamento di fatti per lo più favolosi e sempre alterati ha preteso di dare una storia generale e particolare dell'Inquisizione di Toscana col titolo *Fatti attinenti all'Inquisizione, e sua storia generale, e particolare di Toscana*⁽⁵⁰⁾; e sarebbe stata con più di verità intitolata *Serie di calunnie e persecuzioni inventate, e promosse contro l'Inquisizione di Toscana*: altri poi copiano da Voltaire le buffonerie, i motti pungenti e le più screditate menzogne, colle quali piace loro di adornare le proprie indegne operette, e sono quelle Gazzette, Annali, Giornali, Novelle e Foglietti periodici, che tanto disonorano ai tempi nostri le stampe d'Italia e Francia, e che sono riuscite a tanti incauti di gran pregiudizio e ruina.

Per convincervi dell'infedeltà di codeste guide malnate bastar potrebbe la disapprovazione che quasi tutte hanno meritato dai tribunali di Roma; ma le scredita anche più quella impudenza incredibile, colla quale osano spacciar con franchezza o le più detestabili eresie, o le più sospette e pericolose opinioni, o le calunnie almeno le più maliziose e notorie. È vero che non tutti quelli che si sono preso finora la libertà di scrivere contro del S. Ufficio sono Eretici ed increduli: ma oh quanti ai tempi nostri infelici si chiamano Cattolici e non lo sono! oh quanti ingannati da insidiosi libri dei veri [11] Eretici hanno senz'avvedersene trascritto per ignoranza le loro massime già condannate! oh quanto v'è da riprendere ne' libri di questi sedicenti Cattolici! Io posso assicurarvi che non ne ho trovato sinora un solo (e ne ho letti moltissimi), il quale se non è infetto di qualch'errore contrario espressamente alle cattoliche verità, non si mostri almeno troppo affezionato a certe opinioni, che proibite da Roma per la loro novità ed opposizione che hanno con le più sode e comuni massime di tutti i Fedeli, appena possono pretendere d'essere tollerate in paesi cattolici. Gli Eretici hanno fatto nascere la disapprovazione del S. Ufficio da aperte eresie, negando ogni giurisdizione, podestà e visibilità alla Chiesa. I Cattolici la derivano da opinioni non sane che restringono la podestà suddetta, e non si scostano abbastanza dall'indicate eresie, o spiritualizzandola in maniera, che poco vi resti di esteriore e visibile, o caricandola d'ingiuste dipendenze e legami. E qual conto crederete voi di poter fare di simili autori che adottano sentenze non giuste, bevono ad infette sorgenti, e si vantano insomma di esser Fedeli, ma disapprovano furiosamente il tribunale della Fede? Quanto a me io li avrò sempre per autori assai pregiudicati e pericolosi: e stimerò il pericolo tanto maggiore quanto men chiaro si manifesta in essi quello spirito di novità e superbia e quel fermento d'errore, che ha sempre prodotto i maggiori disordini nel cristianesimo. Fuggiteli anche voi: e perchè una vana lusinga di trovare in loro qualche verità sconosciuta non vi seduca, a quanto ho detto sinora a loro disapprovazione e censura aggiungo adesso che parlando del tribunale del S. Ufficio nulla contengono che non ispiri grossolana ignoranza e falsità apertissima resa evidente e palpabile dalle stesse loro contraddizioni. Tutti convengono nell'obbrobrioso disegno di screditarlo; ma nella scelta de' mezzi si smentiscono a vicenda, e pochi incontransi uniti ne' sentimenti medesimi. E così appunto doveva accadere; chè non può la menzogna essere coerente, come scrisse. Lattanzio⁽⁵¹⁾; *haec mendaciorum natura est, ut cohaerere non possint*. Allorchè parlano dell'origine del tribunale, chi a Nestorio, chi ad un sinodo di Verona, chi alla politica de' romani Pontefici, chi alle crociate, chi l'attribuisce ad altre occasioni e principj, [12] come si può vedere scorrendo l'opere di Fr. Paolo, Noodt, Fleury, Mausolier e d'altri autori consimili. Quando della sua decadenza, altri ne incolpa la gelosia de' Vescovi e de' sovrani,

⁽⁴⁹⁾ Joannes Nepomucenus Bartholotti, *Exercitatio politico-theologica in qua de libertate conscientia....* (N. d. R.)

⁽⁵⁰⁾ Francesco Becattini (alias Modesto Rastrelli), *Fatti attenenti all'Inquisizione e sua Istoria Generale e Particolare di Toscana* – I Ediz. Firenze, 1782. Testo disponibile su www.liberliber.it (N. d. R.)

⁽⁵¹⁾ *Divinar. Inst. cap. 9. num. 6.*

come Fr. Paolo, altri l'essere in mano de' Regolari, come il commentatore della Bolla di Paolo III., altri la prepotenza e crudeltà de' suoi amministratori, come il Giannone, altri la sua istessa costruzione e sistema, come l'autore della Storia del dritto politico ecclesiastico francese. V'è chi lo chiama ingiusto perchè la Fede è libera: ma il Noodt ne rileva anzi l'ingiustizia dalla necessità in cui suppone che si trovino gli uomini di creder ciò che sembra loro credibile. Se ascoltate l'autore de' *Fatti attinenti*, non è mai stato il S. Ufficio in Germania e ne' Paesi bassi: e Fr. Paolo dice che faceva strage d'eretici in Lamagna anche prima che fosse introdotto in Venezia. Presso il menzionato Limborch S. Domenico è stato un missionario crudelissimo; e Voltaire lo ripete più volte nell'eseccrande sue opere. Se leggete il libro de' *Fatti &c.*, è stato un missionario dolcissimo. Il primo dice che non si devono usar cogli Eretici che l'armi della pazienza e dottrina. Il compilatore delle varie storie col suo fido Acate Fr. Paolo prova che devono essere perseguitati colla forza de' sovrani, e che è stata questa la pratica di tutti i tempi. Pietro Giannone vede la Chiesa che inflige pene temporali anche nel nono secolo⁽⁵²⁾; ma il Van-Espen lo nega espressamente, e vuole che solo nel duodecimo sia incominciata urta tal pratica⁽⁵³⁾. Guai a voi se a provare la giustizia della punizione degl'increduli portate gli esempj de' religiosissimi Re d'Isdraello; gran parte de' nemici del S. Ufficio vi spaccia per ignorante e strambo. Pietro Bayle però accorda che l'argomento ha una gran forza⁽⁵⁴⁾. Fossero almeno a se stessi conformi dopo che sono stati in questi e cent'altri punti così discordi tra loro! Ma a renderli più screditati e spregevoli si aggiunge l'essere anche ripugnanti a se stessi. Loda il Fleury nel discorso 6. §. 12. con S. Tommaso le guerre intraprese dai Cattolici contro i Pagani della Prussia e Livonia in difesa della propria Religione: le disapprova nel §. 14., dove insegna che in affari di Religione tutta la violenza dev'essere dalla parte de' suoi [13] nemici, e che i Fedeli non hanno da fare maggior resistenza di quella che fanno le pecore assalite dal lupo. Sentite Gerardo Noodt come s'avvolge bene anch'egli nel laberinto delle sue contraddizioni. Fonda egli il suo sistema di tolleranza indiscreta⁽⁵⁵⁾ sulla sfrenata libertà che ha l'uomo di regolarsi a suo modo in affari di Religione; e poco dopo, come v'ho accennato testè, spaccia l'infedeltà per un vizio inevitabile della natura, e dice che il prendersela contro gli Eretici è lo stesso che *cæco irasci, quod non videat, claudo, quod non incedat rectus, aut manco, quod non sit integer*⁽⁵⁶⁾. Anche il Bartolotti si è segnalato in questa carriera, e ammette al cap. 4. pag. 172. che i primi che inventano gli errori possano essere castigati; ma nella pagina seguente nega a chicchessia la podestà di sforzar le coscienze. La facilità poi colla quale si contraddice il Voltaire, non ha bisogno d'essere rilevata da me; che già l'hanno fatto il Nonnotte ed il Genne per modo, che non so come si trovi ancora chi abbia il coraggio di nominare su questo argomento un'autore così impudente e falsario. Ma io v'annojo di troppo seguitando la serie di sì copiose contraddizioni. Bastano le addotte sin qui, e sono più che sufficienti a farvi comprendere il pericolo, al quale vi esponete leggendoli, e il poco frutto che potete sperare da sì pericolosa lettura: e siate pur cauto in questa parte, che non lo sarete mai troppo. Aveva già predetto S. Paolo⁽⁵⁷⁾, che sarebbero venuti tempi pericolosi, nei quali erano per insorgere uomini *scipsos amantes, elati, superbi, blasphemii, proditores, voluptatum amatores magis quam Dei, semper discentes & nunquam ad scientiam veritatis pervenientes, habentes quidem speciem pietatis, virtutem autem ejus abnegantes, corrupti mente, reprobii circa fidem*. Ci avvisa l'immortal PIO SESTO⁽⁵⁸⁾, che i tempi son questi, e con sommo zelo esorta tutti i Patriarchi e Vescovi ad opporsi a tanta infezione, levando dalle mani de' Fedeli que' libri perniciosi, per mezzo de' quali procurano gli empj di sovvertirli: *A finibus vestris improbam contagionem depellite, venenatos libros ab oculis Gregis magna vi et sedulitate extorquete*. Io non sono [14] fregiato

⁽⁵²⁾ *Stor. del regno di Napoli lib. 3. e 6. cap. Ult.*

⁽⁵³⁾ *Jur. Eccl. part. 3. tit. II. cap. I.*

⁽⁵⁴⁾ *Riccinius in not. ad cap. 13 lib. s. V. P. Monetae p. 3. v. 2.*

⁽⁵⁵⁾ L'abbondante utilizzo di aggettivi mistificanti, come pure la demonizzazione e l'utilizzo abituale di titoli ingiuriosi (e alla lunga ripugnanti) imposti a chi non condivide la "verità" enunciata, rientra nello stile e metodo di un certo tipo di apologetica, quale quella intollerante. (N. d. R.)

⁽⁵⁶⁾ *Diss. de Relig. ab Imp. J. G. lib.*

⁽⁵⁷⁾ *Epist. 2. ad Timoth. cap. 3. v. 2.*

⁽⁵⁸⁾ *Epist. Encycl. sub die 25. decem. 1775.*

dell'augusto carattere di sagra Pastore; ma pure per quello zelo e spirito di cristiana carità, che deve animare tutti i Cattolici, mi credo autorizzato abbastanza per esercitare con voi lo stesso caritatevole officio: e guardatevi vi dico ad alta voce, guardatevi dalle insidie di queste ingannatrici sirene! troncate ogni commercio con loro, e fuggitene anche l'aspetto! e giacchè avete sofferto a quest'ora qualche pregiudizio in questa parte, non vi esponete al cimento di far perdite più luttuose, e risparmiatemi a me il sommo dispiacere che proverei, se dileguate quelle svantaggiose apprensioni che hanno destato in voi contro il tribunale della Fede, mi trovassi in necessità d'istruirvi in cose ancora più rilevanti e più serie. Io non pretendo che appoggiate la vostra risoluzione alle cose che ho accennato fin qui assai leggermente ed in generale. Solo desidero che vi fidiate per ora del sincero amor mio, che parla per vostro bene, e vi avvisa del grave rischio in cui siete, ma non può convincervi con una sola lettera. Non andrà molto che nello scoprimento delle nere calunnie e nella soluzione dell'artificiose fallacie, che i vostri dubbj e quesiti mi daranno campo di manifestare e di sciogliere con maggior precisione, conoscerete assai meglio quanto ragionevole sia l'impegno che ho d'allontanarvi da pascoli così contagiosi ed infetti: ed in attenzione dei pregiatissimi vostri comandi colla maggiore effusione di cuore mi dichiaro intanto

LETTERA SECONDA.

Non è cosa inconveniente, che alcuni dei libri, che impugnano il S. Officio, siano stati condannati dal supremo tribunale del S. Officio medesimo.

Vi ha recato gran meraviglia l'aver letto nell'altra mia, che la maggior parte dei libri che disapprovano il S. Officio siano stati proibiti per decreto del S. Officio medesimo: e pare a voi, che non dovendo alcuno esser giudice nella propria causa, toccava a tutt'altri il condannarli. Così la discorrevano a un dipresso i Luterani e Calvinisti, come osserva il Natale⁽⁵⁹⁾, contro le determinazioni della S. Sede e del Concilio di Trento; e non cercavano altro con tal ripiego, com'egli soggiunge, che di sottrarsi alle meritate condanne; nè ad altro tendevano i loro lamenti, che a distruggere ogni giudice delle controversie nella Chiesa di Dio, ed a confondere il Pastore colle Pecore, ed i Superiori coi loro sudditi e dipendenti. Mi guardi il cielo dal sospettare in voi idee sì stravolte e maligne. Ho però voluto di ciò avvertirvi, perchè conosciate, quanto sia facile a chi sprovvisto delle necessarie istruzioni si mette a discorrere di punti così rilevanti e difficili l'inciampare in errori già riprovati, o pensare almeno e parlare in maniera di far sospettare, che non si disapprovano quanto basta.

Per verità il vostro scrupolo non interessa molto la nostra causa, nella quale della condanna parliamo delle persone, non de' libri, tra le quali passa un gran divario. Quella non si matura che per via di giuridiche testimonianze di chi sa quello che è accaduto: questa non adopra che un'accurato diligentissimo esame del senso che o hanno per se stesse, o ricevono paragonate colle antecedenti e conseguenti e collo scopo dell'autore le parole del libro. Quella va a terminare in castigar le persone, che restano convinte d'aver esternato in qualche modo o con parole o con azioni indegne la loro incredulità: questa non ha per lo più altro [16] scopo che quello di levare dalle mani de' Fedeli un pascolo micidiale ed infetto senz'inoltrarsi a castigarne gli autori. Giacchè però avete toccato questo punto ai di nostri interessantissimo, non voglio lasciare d'istruirvi alcun poco anche su di questa materia, e vi ripeto in primo luogo, che voi non dovete stendere il vostro dubbio in guisa che abbracci ogni giudizio in materia di Fede, e giunga a negare alla Chiesa ogni podestà di condannare gli errori, che le si oppongono, e di proscrivere i libri che li difendono. Troppo vi accostereste in tal guisa alle massime testè accennate dei Protestanti: e non so qual mai lasciar potreste alla Chiesa legittima podestà, se le negaste quella di pascere il divin Gregge col pascolo salutare delle divine istruzioni, e di allontanarlo dal nocivo e venefico, che somministrano i libri cattivi, che, a parlar colla frase di S. Agostino⁽⁶⁰⁾, *minutis et subtilibus verborum stimulis animas terebrant, et tanta calliditate circumveniunt, ut deceptus quisque nec videat nec intelligat unde decipitur*. Quantunque mancasse alla Chiesa la podestà di castigare gli Eretici, non potreste mai negare ad essa quella di pascere i Fedeli. Il più impegnato regalista non ha ardire sì grande, se non è anche scopertamente Eretico; e l'autore delle Osservazioni Filosofiche stampate per la seconda volta in Londra nel 1785., quantunque dichiarato nemico d'ogni podestà ed impugnatore acerrimo anche della discreta e legittima intolleranza, pure confessa che non si può negare ai Pastori del cristianesimo questo diritto ch'è loro essenziale: *le christianisme étant un fois admis, on ne peut mènconnaître⁽⁶¹⁾ ce droit d'enseigner et de corriger ce qui lui est essentiel et qui en fait une institution utile, raisonnable⁽⁶²⁾ et nécessaire⁽⁶³⁾*. Ma per pascerci utilmente non è solo necessario d'istruirli in quelle verità che sono

⁽⁵⁹⁾ *Hist. Eccl. saecul. XVI. Dissert. 12. art. 16.*

⁽⁶⁰⁾ *Ser. 87. de Tempore.*

⁽⁶¹⁾ Nel testo: "mènconnaître"! (N. d. R.)

⁽⁶²⁾ Nel testo: "raisonnable"! (N. d. R.)

⁽⁶³⁾ *Sect. 13. pag. 59.*

state rivelate, ma conviene allontanarli altresì da que' pascoli infetti, che somministrano gli Eretici e novatori coi libri loro: e sarebbe una ripugnanza insoffribile il pretendere che la Chiesa potesse separare dal ceto de' Fedeli quelli che abbandonano la Fede, e non potesse poi levare dalle loro mani quei libri e quelle massime che si spargono per pervertirli. Che direste voi di un principe, che intento a punire tutti i rei d'omicidio, non si prendesse poi alcuna premura d'impedir lo spaccio di quel veleno, e la delazione di quell'armi, ch'esser sogliono i mezzi più efficaci e comuni [17] per eseguire un così orribile eccesso? Provvederebbe egli abbastanza al buon regolamento e alla sicurezza e tranquillità dello Stato? o, consistendo il buon'ordine d'ogni ben sistemato governo nel prevenire ed impedire i delitti piuttosto che nel punirli, non lo giudichereste voi un principe affatto sconsigliato ed improvvido? Ora sappiate che questo disordine appunto succederebbe nella Chiesa di Dio, se tutta occupata a distruggere quei nemici insidiosi, i quali colle cattive massime ed azioni procurano di danneggiarla, punto non si curasse di svellere e distruggere quell'immonde zizzanie, che spargono coi loro libri per soffogare l'eletto frumento, e sollecita a castigar quelli, che con passeggiere parole divulgano massime contrarie alla cattolica Religione, non potesse poi a chi le stampa arrecare neppur la discreta molestia di veder proscritti i proprj libri, che, a giudizio dello stesso Teofilo Raynaud, esigono più sollecito ed efficace riparo: *si parvum collocutorem, dic'egli, qui perpaucos una opera potest inficere, devitandum studiose esse in confesso est, quia corrumpunt bonos mores colloquia mala, quanto certius est, devitandum esse authorem mali operis, qui simul infinitos potest corrumpere*⁽⁶⁴⁾?

Una tolleranza così indiscreta è sempre stata alienissima dallo spirito del cristianesimo: e non sì tosto intraprese S. Paolo l'apostolico suo ministero in Efeso, che riportò il bel frutto di veder'abbruciati i libri di coloro, *qui fuerant curiosa sectati*⁽⁶⁵⁾, e furono nel Sinodo Niceno abbruciati i libri d'Ario; quelli di magia nel sesto e ottavo Sinodo, e S. Cipriano e Gelasio e Simaco e Ormisda fecero lo stesso con quelli de' Marcioniti e di quanti altri Eretici capitavano loro alle mani. Nè mai si mostrarono difficili nel secondare le giuste insinuazioni di tanti Padri e dottori que' prudenti sovrani, che ne appresero l'importanza e bisogno. E sebbene non possa convenir' ai medesimi, che l'esame de' libri satirici sediziosi ed osceni, non di quelli che trattano di dommi e massime appartenenti alla cattolica Religione⁽⁶⁶⁾, delle quali non può esser giudice che la Chiesa; pure non che permesso, ma anche plausibile e voluto dalla Chiesa istessa è il costume, che han sempre seguito i migliori sovrani di ajutare anche in questo i giudizj [18] ecclesiastici. Furono promulgati appena dai sagri Pastori i solenni anatemi e contro i rispettivi errori e contro gli autori, che il gran Costantino consegnò alle fiamme i libri di Ario, Teodosio e Valentiniano quelli di Nestorio, Valentiniano e Marciano i libri d'Eutiche e d'Apollinare; i libri superstiziosi Onorio, e Teodosio; e di tutti gli Eretici finalmente già condannati i libri tutti che riusciva loro di ritrovare Arcadio, Onorio e Giustiniano; e perchè niuno sfuggire potesse le diligenti ricerche de' loro ministri, e Costantino e varj altri imposero la pena di morte a chi avesse avuto ardimento di occultarli: e queste leggi ebbero poi tal forza presso tutti i Fedeli e furono così religiosamente osservate, che la totale mancanza, in cui siamo, di tutti i libri dei primi Eresiarchi non può attribuirsi ad altra più efficace cagione, che al timore salutare ch'esse infusero nell'animo de' Fedeli non meno che degli Eretici.

Nè mi dite che i libri, de' quali si parla, non sono tutti di Eretici, nè sono mai così perniciosi e cattivi, che non abbiano qualche cosa, che può servire ad utile e conveniente istruzione; poichè io accordandovi tutto, sebbene molti di loro nulla abbiano che non sia cattivo e dispregevole, tanto sono lungi dal concedervi che debbano essere risparmiati per questo; che anzi sono d'opinione che meritino appunto per tal cagione più sollecita riprovazione e condanna. Un leggitor' inesperto si abbandona più facilmente ad un libro cattivo di un insidioso Cattolico, che a quello di un'Eretico, e ne sugge con più avidità a pieni sorsi il veleno: e quel poco di buono, che un libro cattivo ha misto a tanto di guasto e pestifero, non è una luce che istruisce, ma un lampo che abbaglia e copre la

⁽⁶⁴⁾ *De malis & bon. libris partit. I. erot. I. num. 6.*

⁽⁶⁵⁾ *Act. 19. num. 19.*

⁽⁶⁶⁾ *Albici de Inconst. p. p. cap. 30. num. 129. e 164.*

deformità del restante per renderla meno sensibile. Con quest'arte appunto, dice S. Gregorio⁽⁶⁷⁾, gli Eretici ingannano i meno cauti, e nascondono fra le cose buone le malvaggie per far loro in tazze dorate inghiottire il veleno; *Habent hoc Haeretici proprium, ut malis bona permisceant, quatenus facile sensui audientis illudant. Si enim semper prava dicerent, citius in sua perversitate cogniti, quod vellent, minime persuaderent. Rursus si semper recta sentirent, profecto Haeretici non fuissent; sed dum fallendi arte ad utraque deserviunt, & ex malis [19] bona inficiunt, & ex bonis mala, ut recipiantur, abscondunt.* E se qualche malvagio scrittore non è eretico manifesto, non lascia per questo d'essere anch'esso perniciosissimo; e se non sono tutti del numero di que' nemici sfacciati, che colle aperte loro empietà dichiarano guerra implacabile alla Chiesa, sono almeno nel numero di que' cacciatori malvagi, che vide Geremia⁽⁶⁸⁾, e de' quali si lagnava l'Altissimo, dicendo *inventi sunt in populo meo insidiantes, quasi laqueos ponentes, & pedicas ad capiendos viros.* La forza di questi argomenti si è fatta sentire anche alle torbide menti de' Giansenisti; e non meno disposti e pronti degli altri Eretici nel combattere la podestà della Chiesa, ma di tutti i più insidiosi ed astuti, senz'opporli di fronte a quell'autorità che disapprova i libri cattivi e li condanna, hanno inventato un malizioso ripiego che la combatte di fianco, e ne rende inefficace la pratica.

Distinguono costoro il senso del libro da quello della condanna; e supponendo che sia cattivo quel senso che ha avuto in vista la Chiesa nel condannarlo, e buono quello che è contenuto nel libro, decidono francamente, che per aver dessa⁽⁶⁹⁾ traveduto toglie talvolta ai Fedeli un pascolo salutare, che apprende per nocivo e venefico, e non li allontana da tant'altri che in realtà sono tali, e meritano la comune esecrazione. Eludono per tal modo le più severe condanne, e divulgano a man salva colle perniciose loro produzioni anche gli errori nel libro già condannati. Se si trattasse di libri puramente storici e filosofici, ne' quali non suole ingerirsi il tribunale della Fede, non lascierebbe di comparir temerario il ripiego a chi sa la qualità de' personaggi che si adoperano per esaminare i libri, e le diligenze che s'usano per non prendere abbaglio; ma trattandosi di quelli che interessano la Religione e la salute dell'anime, il ripiego merita censura assai maggiore, e quelle segnatamente che ha riportate non ha molto dalla Bolla dommatica dell'immortal PIO VI. che comincia *Auctorem Fidei*⁽⁷⁰⁾. Questa maliziosa invenzione v'è a rovesciare da fondamenti quel divin magistero che Gesù Cristo ha lasciato ai Pastori della sua Chiesa, il quale non sarà mai norma sicura del nostro credere, se non è interprete infallibile di quelle frasi e parole che usa e nel proporre i suoi formularj e nell'interpretare la mente di que' dottori e Padri, che hanno [20] tramandato a noi i divini ammaestramenti, e nel rilevare il senso di que' libri che spargono con astuzia le proscritte eresie. Il dovere che hanno i Pastori di pascere il divin Gregge porta seco il carico di condurlo ai pascoli salutarì e distorlo dagl'infetti e micidiali; e ciò non si può ottenere senza poter' iscoprirne con sicurezza la qualità, e senza potere con autorità somministrar quelli e vietar questi. *Non alit haeresim sola cogitandi vis,* disse pur bene a questo proposito l'Arcivescovo di Cambray, *sed venenum spargit haeresis, & incautos seducit verbis, quae sensu percipiuntur, & verbis Ecclesia damnatis sparsi veneni contagionem sistit.* Guardatevi da queste nuove insidie se mai v'incontraste in costoro; e riputateli ne' loro maliziosi ripieghi non meno contrarii all'autorità della Chiesa di quelli che la spogliano senza alcuna riserva d'ogni podestà e diritto.

Ma tardi m'avvedo d'essermi troppo diffuso sul vasto argomento della proibizione de' libri, che è già stato trattato con molta esattezza da varj autori e antichi e moderni, i quali hanno dimostrato ad evidenza la necessità e giustizia delle medesime; e su di un'argomento inoltre, in cui abbiamo consenzienti, come accenna il Simanca⁽⁷¹⁾, tutte le colte nazioni, e che però si può dire appoggiato al buon senso ed al diritto comune delle genti più che al religioso e politico; e intorno al quale voi non avete promosso altra difficoltà che quella dell'incompetenza del giudice nel sentire condannate dal S. Officio tant'opere non d'altro forse colpevoli che del delitto d'aver maltrattato il S. Officio. A

⁽⁶⁷⁾ *Lib. 5. Moralium num. 28.*

⁽⁶⁸⁾ *Cap. 9. vers. 16.*

⁽⁶⁹⁾ Così nel testo! (N. d. R.)

⁽⁷⁰⁾ *Propos. XIV. C 2.*

⁽⁷¹⁾ *De Catholicis Institut. Tit. 38.*

questo adunque richiamo, il mio ragionare, e prendo a mostrarvi, quanto s'allontanino dal vero i vostri divisamenti, e quanto mal' a proposito li abbiate appoggiati alle provvide disposizioni del can. *Nullius*, che leggesi nel Decreto di Graziano⁽⁷²⁾. Rileggetelo di grazia; e sono certo che nulla troverete di ripugnante, e d'incongruo nella condanna di cui parliamo. Quattro persone esige il citato canone oltre il reo, perchè sia bene istituito un giudizio, il giudice, l'accusatore, i testimoni ed il difensore: e queste sono appunto quelle che intervengono nella condanna de' libri [21] suddetti. Esso viene accusato al tribunale supremo o dallo zelo di qualche divoto fedele o dall'attenzione del fiscale, che come in tant'altre cause, così anche in questa a pro del comun bene fa le veci di delatore. Il reo è l'autore o piuttosto il suo libro: e tanti sono i testimoni, che si chiamano per rilevarne il carattere, quanti sono que' valenti teologi e canonisti, che si adoperano perchè sia esaminato con ogni attenzione e premura. Havvi anche chi ne prende con grande zelo la protezione e difesa; e se non sono più che evidenti, e più che dimostrate le accuse, e se gli autori sono cattolici, e se per altri libri hanno recato qualche vantaggio alla Religione ed alle scienze, si chiamano allora gli autori istessi a discolparsi. Il giudice è il Romano Pontefice incombenzato da Gesù Cristo di confermare tutti nella vera credenza, il quale dopo d'aver sentito il parere di saviissimi consultori, ed il voto de' Cardinali più colti e più dotti, o lo assolve come immune da ogni errore, se tale lo mostrano o la qualità delle usate espressioni ovvero il contesto, o lo sospende finchè sia corretto, se pochi sono e di non molta conseguenza gli errori, o lo condanna in fine, se non merita alcuna moderazione e riguardo. Leggete la Bolla di Benedetto XIV., che comincia *Sollicita*⁽⁷³⁾, e il modo describe e la forma della condanna de' libri, e tutto troverete conforme a quanto vi ho esposto finora: e lasciate poi di ricredervi, se vi dà l'animo, del mal concepito sospetto, che vi fa dubitare che in questi giudizi qualche cosa siavi d'incoerente e vizioso. Tutto è fatto a norma delle prescritte leggi, e nulla manca di ciò che esige il rigore di un giudizio il più regolare ed esatto.

Sono è vero ne' libri che si condannano presi di mira talvolta i consultori, i Cardinali ed il Sommo Pontefice, che hanno parte e nell'esame e nel giudizio di queste cause; ma oltre che non sono per lo più codeste ingiurie il primo scopo cui son dirette le pessime loro produzioni, perchè abbonda spesso d'aperte eresie chi ha il coraggio d'oltraggiare quel tribunale che difende la Fede; fatene di meno se vi dà l'animo, e trovatemi, se vi riesce, un'altro giudice competente da sostituire in loro luogo: e se trattandosi di un tribunale supremo, non è possibile che vi riesca in tanta necessità d'agire, e dove è sì grande il pericolo della seduzione, chi può concepire in questo giudizio alcun disordine? e come avrete voi il coraggio di rinfacciarlo al tribunale della Fede? voi, che non osereste per certo di disapprovare un sovrano, che con giusta guerra prende a vendicare i suoi torti; un giudice che offeso [22] dal reo nel suo tribunale, ne ripete le dovute soddisfazioni, a tenor delle leggi⁽⁷⁴⁾; e voi stesso che assalito per istrada da ingiusto aggressore, al partito v'appigliaste di difendervi anche a costo della sua vita? o come non avranno motivo d'acquietarsi quegli stessi, che soffrono il danno di una tale condanna, al sentire dal loro prediletto Rousseau nel discorso sopra le scienze, che la situazione più vantaggiosa al buon dritto è di aver' a difendersi contro una parte integra ed illuminata che sia giudice nella sua causa? Se non che io credo d'accordarvi troppo ammettendo che il supremo sacro tribunale sia giudice e parte in queste cause. A parlare con più esattezza non si può attribuire ad esso in alcun modo codesta taccia, quantunque non riprensibile, quando è inevitabile. L'autorità che esercita il tribunale è un bene non de' soggetti che lo compongono, ma della Chiesa, che con quella si difende e conserva, e non l'interessa meno d'ogni altra sua prerogativa. Non la propria dunque, ma la causa della Chiesa fa il tribunale del S. Ufficio allorchè procede contro coloro, che colle stampe procurano di rovesciarlo. La Chiesa è la parte che resta oltraggiata: pochi prezzolati scrittori sono quelli che con libri infami la offendono: il tribunale della Fede è il giudice che li proscrive e condanna. E dov'è in questo giudizio il sognato difetto? Se

⁽⁷²⁾ *Can. I. caus. 4. quaest. 4.*

⁽⁷³⁾ Si tratta del *Methodus praescribitur in examine ac proscriptione librorum a Congregationibus Romanae Universalis Inquisitionis, et Indicis servanda, certaeque Relatoribus ac Consultoribus proponuntur Regulae, quas in examine, judicioque ferendo sequantur*. La Costituzione è del 9 luglio 1753. (N. d. R.)

⁽⁷⁴⁾ *L. addictos c. I. de Epicopali audientia.*

voi non adottate o le chimere del pessimo commentatore della Bolla di Paolo III., che a screditare siffatti giudizj, che tante volte hanno meritato le sue opere, si è figurato che tutto succeda per capricciosa disposizione di due o di tre Frati; o l'impudenza del Tosini⁽⁷⁵⁾, che finge di non sapere, che niuna di queste condanne si pubblichi senza l'approvazione del Papa, nulla ritroverete in loro di disordinato ed improprio: ed ogni retto estimator delle cose resterà sempre in forse se nelle provvidenze che in quest'incontri si prendono dal tribunale della Fede, più debba ammirarsi la diligenza che usa per non errare, o la moderazione che pratica coi delinquenti, il quale, potendo pel gran divario che passa tra l'offensore e l'offeso esigere da loro con tutta ragione per ogni minimo oltraggio la più rigorosa soddisfazione, autorizzato anche dall'esempio dell'evangelista S. Giovanni, che al dire del Fleury⁽⁷⁶⁾ depose quel prete, che [23] aveva fatta la scritta Storia de' viaggi di S. Paolo, e di S. Tecla, pago egli di preservare dalla seduzione i Fedeli altro non fa che levare dalle loro mani i libri cattivi, e perdona per lo più ogni altra pena agli autori. Leggete l'indicata Bolla di Benedetto XIV., e sono certo che svanirà tosto ogni sinistra apprensione.

Prima però di chiudere questa lettera voglio trattenermi alcun poco sopra i lamenti che movono contro del tribunale, cui è commessa la revisione de' libri prima che si stampino, alcuni scrittori indiscreti, i quali o avidi di una libertà senza freno e troppo pieni di se stessi vorrebbero potere stampare senza alcuna dipendenza e riserva, o amatori sofisticati più delle antiche cose che della Religione all'incontrare in qualche libro d'antica edizione qualche cassatura, che suppongono fatta dagl'Inquisitori, o un libro ristampato colla mancanza di qualche sproposito, che era scorso nelle prime edizioni, empiono il mondo di doglianze e clamori, e non v'è improprio che non iscagliano contro del tribunale. Quanto ai primi vi dico che o questi pretendono l'assoluta libertà delle stampe; e vengono disapprovati non che dalle salutari disposizioni del sacrosanto Concilio di Trento, che ha severamente proibite le stampe furtive, ma da molti eruditi scrittori, che anche ai di nostri l'hanno impugnata con gran valore, e da' pessimi effetti che ha prodotto dovunque è stata adottata, e dall'ottima situazione di que' luoghi, ne' quali non ha potuto essere introdotta. Quelli ce li mostra con troppo funesta rimembranza la Francia; viene questa descritta da Tommaso Barol, il quale parlando de' libri di Spagna e d'Italia scrive⁽⁷⁷⁾ così: *Rari quidem libri in Hispania, Italia, Sicilia cuduntur, sed quia sub censura prodeunt plerumque veri & docti. Alibi scribunt indocti doctique poemata, ubicumque libera sunt praela.* Nè occorre di trattenersi molto nel disapprovare una tal libertà, detestata in fine da' varj Protestanti, e da alcuni de' Giacobini medesimi. O altro non pretendono che di criticare la scelta de' revisori; e restano smentiti e dalla qualità delle persone di probità e dottrina, che vengono destinate ad un tale impiego, e dalle saviissime regole che sono loro prescritte, perchè non riescano ad alcuno d'ingiusto aggravio e molestia, e dal ricorso per ultimo, che ha sempre aperto ogni autore al [24] supremo incriticabile tribunale di Roma. Se l'essere stata accordata in qualche luogo la libertà delle stampe ha empito il mondo di produzioni infami e libri nefandi, che *passati il mare e i monti*, al dir del Valsecchi⁽⁷⁸⁾, *hanno recato una luttuosissima peste alla nostra Italia*; che non sarebbe avvenuto di più luttuoso e fatale, se la medesima libertà e licenza avesse potuto diffondersi per ogni dove? Per liberar poi da ogni rimprovero gl'Inquisitori, i quali o cassarono ne' tempi andati le cattive massime che trovarono ne' libri stampati, o correggono adesso i libri cattivi che si vogliono ristampare, può servire ciò che scrisse S. Girolamo⁽⁷⁹⁾ ai fratelli Pammacchio, ed Oceano; *cum haec rejiceritis, et quasi censoria virga separaveritis a fide Ecclesiae, tuto legam caetera, nec venena jam timebo, cum antidotum praebibero.* Fecero lo stesso nel quarto secolo S. Eusebio di Vercelli e S. Girolamo⁽⁸⁰⁾, e Cassiodoro⁽⁸¹⁾ nel sesto; nè deve rincrescere ai nostri antiquarj, che siano stati imitati talvolta esempj sì grandi e con non piccol

⁽⁷⁵⁾ *Storia, e sentimenti sopra il Giansenismo Tom. 2. §. 16.*

⁽⁷⁶⁾ *Discors. 7. §. I.*

⁽⁷⁷⁾ *Berol. Dissert. de libr. lect.*

⁽⁷⁸⁾ *De' Fondam. Lib. 3. cap. 3. §. I.*

⁽⁷⁹⁾ *Epist. 84. tom. I.*

⁽⁸⁰⁾ *Epist. 61. tom. I. & contr. Ruffin. Lib. 2. num. 12.*

⁽⁸¹⁾ *De Instit. Divin. cap. I.*

vantaggio della Religione e pietà. Credo d'aver per tal modo dileguato ogni vostro dubbio sulla proibizione, e correzione de' libri: e pronto a far lo stesso in ogni altra occorrenza di cuore mi dico

LETTERA TERZA.

*Chi abbandona la Religione cattolica dopo d'averla
abbracciata commette un vero delitto.*

O h questo sì che è un quesito degno di voi, e che merita tutta la nostra considerazione. Voi volete sapere da me se sia o no delitto l'abbandonar la Fede dopo d'averla abbracciata⁽⁸²⁾, e questa è appunto quella ricerca, che più d'ogni altra interessa il presente carteggio. Di qui prende le mosse la maggior parte degli astuti nostri contraddittori; e mettendo in dubbio la reità dell'Eretico, cerca di screditare quel tribunale, ch'è destinato a punirlo giuridicamente. Io potrei escludere l'irragionevole pretensione di costoro, e soddisfare insieme alle vostre premure col solo accennare la lunga serie dell'infinite leggi e civili e canoniche, che sono state promulgate in ogni tempo per fissare a questo abbandono il competente castigo: poichè se giusta il sentimento dei più accreditati giureconsulti e dottori quello è delitto che è soggetto a pene esteriori stabilite da legittimo podestà; chi può negare che lo sia in un Fedele l'abbandonar la Fede cattolica, se questo è di cui parlano, e contro del quale come contro a delitto di lesa divina maestà stabiliscono i più severi castighi i codici più applauditi dell'una e dell'altra legislazione? Quelle che alla civile appartengono sono state raccolte con diligenza, e vendicate con molto valore dal Tommassino⁽⁸³⁾; ed il Giannone istesso⁽⁸⁴⁾ indica sessantasei leggi penali promulgate da nove Imperatori per frenare l'ereticale perfidia, tra le quali non hanno l'ultimo luogo quelle d'Arcadio, Onorio e Teodosio, che la dichiarano delitto pubblico, perchè commesso a danno ed ingiuria di tutti; *ac primum quidem volumus [26] esse publicum crimen, quia quod in Religionem divinam committitur, in omnium fertur injuriam*⁽⁸⁵⁾; e l'altra di Federico II., che nel suo editto, che comincia *Inconsutilem*⁽⁸⁶⁾ comanda, che *crimen haereseos & damnatae sectae cujuslibet, quocumque nomine censeantur sectatores, inter publica crimina, numeretur*; e dopo d'averlo dichiarato delitto maggiore di quello di lesa maestà umana, vuole, che tutti gli Eretici impenitenti siano assoggettati alla pena di morte. Non è minore il numero delle leggi canoniche, che versano sul medesimo oggetto; e sono state con molt'accuratezza registrate dal Cardinal Brancati⁽⁸⁷⁾. Tante e sì ripetute giuridiche dichiarazioni e pene sì varie e severe stabilite ed eseguite in ogni tempo e dovunque ha riscosso la dovuta venerazione ed i maggiori riguardi l'onore di Dio, la tranquillità dello Stato e della Chiesa e la salute dell'anime bastar potrebbero, torno a ripeterlo, ad escludere il dubbio de' nostri contraddittori. Siccome però l'audacia loro li trasporta ad opporsi a tutto l'intero sistema della più venerabile antichità, ed a spacciare tutti i passati nostri legislatori per menti stupide e preoccupate da pregiudizi della più vergognosa ignoranza; così è necessario ch'io prenda a battere una strada più lunga e disastrosa, e mi prenda il grave carico di munire con nuovi ripari quelle leggi medesime, che per la loro antichità e non mai interrotta osservanza altro non si doveano aspettare da noi che venerazione e rispetto⁽⁸⁸⁾. Lo farò ben volentieri a vostro riguardo; e m'aprirà la strada a farlo la stessa definizione dell'eresia e

⁽⁸²⁾ "dopo d'averla abbracciata", la frase lascia intendere, con abile mistificazione, una scelta volontaria e responsabile di adesione alla Chiesa Cattolica. In verità avrebbe dovuto scrivere "dopo aver passivamente ricevuto da infante il battesimo..." (N. d. R.)

⁽⁸³⁾ *Traité dogmatique & historique des edits, e des autre moyens spirituels & temporels, dont on s'est servi dans tous les temps pour établir & pour maintenir l'unité de l'Eglise catholique. Part. I. chap. 30. & 31.*

⁽⁸⁴⁾ *Stor. Di Napoli lib. 15. cap. 4.*

⁽⁸⁵⁾ *L. 4. §. I. Cod. de Haeret. & Manich., & L. 4. C. Theod. de Haer.*

⁽⁸⁶⁾ *Presso l'Eimerico.*

⁽⁸⁷⁾ *Disputa 15. de Fide art. 2.*

⁽⁸⁸⁾ Il diritto alla libertà di coscienza e alla libertà religiosa, come ben espone il nostro autore, è negato dalla legislazione imperiale a far data dalla dichiarazione del cristianesimo come religione dell'Impero, avvenuta alla fine del IV sec.: parimenti lo è stato per la Chiesa Cattolica, sino al Concilio Vaticano II. (N. d. R.)

dell'Eretico, di cui non si può ben conoscere l'indole perversa e la maliziosa natura senza rilevarne la deformità e la colpa.

È l'eresia un'errore contrario alle verità rivelate da Dio e proposte da credersi dalla Chiesa⁽⁸⁹⁾: e quello a sentimento di tutti è vero Eretico, che dopo d'essere stato battezzato⁽⁹⁰⁾ abbandona la Fede che nel santo battesimo ha promesso⁽⁹¹⁾ di sempre conservar fedelmente anche a costo della vita e del sangue, e più non crede nè a Dio che parla, nè alla Chiesa che spiega e propone la divina rivelazione, ed a questi oracoli di verità infallibile preferisce pertinacemente o le proprie o le altrui capricciose invenzioni. Questa è l'azion'indegna, e questo è l'orribile [27] disordine, del quale voi desiderate sapere se abbia ragione di delitto: ed io domando a voi se ve ne sapete ideare alcun'altro, cui si possa con più ragione attribuire un tal nome. S. Agostino non soffriva che i Donatisti riputassero un piccol delitto l'idolatria; e questa loro asserzione ha sempre stimata un parto informe della viziosa loro indisposizione: *An forte, dic'egli*⁽⁹²⁾, *parva sunt crimina & parvi aestimanda? solent enim isti etiam hoc dicere pensantes ea non in statera aequa divinarum Scripturarum, sed in statera dolosa consuetudinum suarum.* E che dovremo dir noi di quello d'eresia sostituito, com'egli soggiunge⁽⁹³⁾, dal demonio in suo luogo, e giudicato da S. Tommaso di tutti i delitti d'infedeltà il peggiore⁽⁹⁴⁾, e da S. Girolamo il maggior che commetter si possa da un'empio, giacchè *nullus est impius, com'egli crede, quem Haereticus impietate non vincat?*

Ma veniamo all'intrinseche prove, e dall'addotta definizione argomentiamo più di proposito la deformità dell'eresia e la gravità del reato che l'accompagna. La gravezza del male dev'essere scandagliata non v'ha dubbio dalla quantità e qualità di quel bene al quale si oppone; che niuna cosa ha ragione di male che per questa sola opposizione: e quell'azione è di maggior reità infetta, che nata liberamente da ragionevole creatura riesce dannosa a beni maggiori. In quest'aspetto dovete voi rappresentarvi un'Eretico; e dai molti beni, ai quali dichiara guerra implacabile, dovete argomentare la gravità del suo reato; e son sicuro che non penerete molto a giudicarlo di tutti il peggiore. Poco sarebbe se egli non offendesse che se stesso, scostandosi dalla retta strada, che sola può condurlo a salvamento: chè questo è ad ogni altra colpa comune, e solo si può credere in questo d'ogni altra colpa maggiore per quel primo alimento di vita spirituale, cui abbandona, che solo può ricondurlo vegeto e sano sullo smarrito sentiero. S'avanza egli di più colla temeraria sua arditezza, e prende di mira la divina rivelazione e l'autorità della Chiesa; e tanto invanisce e delira ne' suoi pensieri, che neppure la perdona a Dio, e lo prende a combattere direttamente sul trono istesso della più sfolgorante sua gloria. Io non farò che scandagliar leggermente la profondità [28] ed ampiezza di sì vaste sorgenti: e voi sulle giuste bilance del santuario ponderate a qual segno di malvagità e reato s'inoltra chi tanto ardisce e presume.

⁽⁸⁹⁾ Questa classica definizione di "eretico" presuppone che la Chiesa sia fondata sulla Verità, intesa come un insieme di proposizioni dottrinali che si manifestano in codici di credenze e di comportamenti. È un concetto che si fonda su una visione formale e giuridica piuttosto che salvifica, e che inevitabilmente richiede o comporta la più cieca obbedienza al vertice della Chiesa, ovvero al Papa in quanto garante dell'ortodossia, secondo l'enunciazione di Gregorio VII. "catholicus non habeatur qui Romanae ecclesiae non concordat".

Nel Nuovo Testamento le fondamenta della Chiesa sono poste sull'Amore, "Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente; amerai il prossimo tuo come te stesso". È l'Amore impersonificato dal Cristo: "Io sono la Verità" (Gv. 8,31 e 14,6) e si è nella verità quando, aderendo fedelmente (*adhaerere - stare unito*, e non quindi *concordare!*) al Cristo, lo si accetta come modello assoluto per la propria vita.

Sull'argomento trattato in questa Lettera, è utile: Grado Giovanni Merlo, *Le origini dell'Inquisizione medievale*, in *L'Inquisizione*. Atti del Simposio internazionale, Città del Vaticano 29-31 ottobre 1998, Edizioni Biblioteca Apostolica Vaticana, 2003. (N. d. R.)

⁽⁹⁰⁾ Per la legge canonica e civile, il battesimo era obbligatorio per chi nasceva da genitori battezzati. L'inosservanza comportava la scomunica e pene severissime per i genitori. Il battesimo, infatti, era considerato *sacramento di stato* che, nel riconoscere alla persona alcuni diritti, la rendeva soggetta oltre che alle leggi civili dei Tribunali ordinari, anche a quelle coercitive canoniche dei Tribunali Vescovili o dell'Inquisizione. È su questa realtà che il nostro autore costruisce il tutto il suo discorso apologetico. Cfr.: Elena Brambilla, *Alle origini del Sant'Uffizio*, Il Mulino, 2000. (N. d. R.)

⁽⁹¹⁾ In realtà la promessa è manifestata dai "padrini"! (N. d. R.)

⁽⁹²⁾ *Lib. 3. contr. Parmen cap. 2. num. 9.*

⁽⁹³⁾ *De Civ. Dei lib. 18. cap. 51.*

⁽⁹⁴⁾ *2. 2. q. 10. a 4.*

È la rivelazione, di cui parliamo, al dire di S. Paolo, un raggio benefico di quell'increata Sapienza, che insinuatasi prima per bocca de' profeti, poi per quella della Sapienza istessa incarnata tra le caligini dell'intelletto dell'uomo debole per se stesso e reso anche più debole per le ferite riportate dal primo peccato, dissipò le sue tenebre, ne rassodò le incertezze, e come insegna l'Angelico⁽⁹⁵⁾, fece sì, che presto e senza mischianza d'errori, arrivasse a scoprire con certezza quel vero, che o non mai, perchè superiore in gran parte alla naturale attività d'un'intelletto creato, o sempre assai lentamente per la nostra infermità e fiacchezza giunto sarebbe a scoprire. Anche gli antichi filosofi hanno conosciuto la necessità ch'avevamo di un'ajuto superiore per investigar con profitto le più utili verità, e per essere sicuri che i timidi nostri pensieri punto non si allontanassero dal vero; ond'ebbe a dire Platone nell'Epinomide; *Neminem pietatem docere posse, nisi Deus quasi dux & magister praeiverit*; e riporta nell'Alcibiade 2. il detto di Socrate, che vuole *nihil tutius atque inconsultius esse quam quiescere & expectare, donec aliquis didicerit quo animo & erga Deos & erga proximos esse oporteat*. E tra i moderni filosofi Montesquieu⁽⁹⁶⁾ confessa essere la luce della rivelazione il maggior dono che l'uomo abbia ricevuto dal Cielo.

I molti errori che s'incontrano in tutti i sistemi di que' filosofi, ch'hanno vissuto fra le tenebre del gentilesimo, confermano a meraviglia questa medesima verità: e n'avrebbero ammesso dei più grossolani ancora e più perniciosi, se quella divina rivelazione, che fatta ai primi nostri progenitori, e rinnovata poi nel lungo volger d'anni per bocca di santi legislatori e profeti, benchè nascosta per qualche tempo tra gli angusti confini di una sola nazione, non fosse trapelata qualche poco al di fuori, e non si fosse mostrata in qualche maniera ai più lontani e stranieri per impedire quegli sbagli maggiori, nei quali sarebbero di leggieri trascorse le menti degli uomini abbandonati a se stessi. Eusebio tra gli antichi nella Preparazione e Dimostrazione [29] Evangelica e Vincenzo Lirinense nel Commonitorio, e tra moderni Uezio nella Concordia della Ragione colla Fede e l'Ansaldi nel libro *de Traditione principiorum legis naturae* hanno dimostrato assai bene quant'abbiano tutti i filosofi, e sapienti del mondo profittato in ogni tempo di questa luce divina, e quanta parte abbia avuto in ciò che trovasi di ragionevole e giusto nei loro sistemi di mitologia e morale. Ma lampi erano questi di luce imperfetta, che interrompevano, non dissipavano le loro caligini. A noi soli era riserbata quella copiosa luce divina, che illumina perfettamente, e senz'abbaglio o incertezza scopre ogni più utile verità; e compagna fedele di quelle grazie e forze superiori, colle quali non lascia la provvidenza divina di porger riparo alle deboli forze di una natura già spossata ed inferma, fa sì che l'uomo divenga di se stesso maggiore, e facile e pronto non solo a scoprire le più sublimi ed utili verità, ma anche ad eseguire le più grandi e difficili imprese: e quel perfetto sapiente, che non seppe mai produrre nè il Pecile nè il Peripato, nacque al primo spuntar di questa luce divina, e crebbe e si moltiplicò in maniera, ch'ebbe luogo non solo nelle reggie più nobili, ma anche fra le più sconosciute capanne. Ora il credereste! questa appunto è la luce, che l'Eretico non cura e disprezza; quest'è quel lume divino ch'egli pospone al lume tenuissimo della ragione; e questi sono gli ajuti ai quali si oppone con pertinacia e resiste: e potrà farlo senza colpa? e non sarà questa opposizione, in un battezzato specialmente, uno de' delitti maggiori?

Un filosofo gentile, che non conosce la divina rivelazione, se avviene che s'appigli ad un culto superstizioso, e ch'ammetta un qualch'errore contrario alla stessa naturale onestà, non si oppone che agli scarsi lumi della ragion naturale, che non è capace di preservarlo da ogni errore, ed a que' sussidj comuni, de' quali nel presente ordine di provvidenza niuno vien defraudato. Non è così dell'Eretico, che ha già gustato le dolcezze de' sovranaturali favori, ed ha scoperto quel lume superiore della divina rivelazione, che al dire di S. Paolo Apostolo⁽⁹⁷⁾ *utilis est ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, ad erudiendum in justitia, ut perfectus sit homo Dei ad omne [30] opus bonum instructus*. Egli si oppone non alla sola ragione, ma anche a questa luce divina, che scopre a lui i più reconditi arcani della Sapienza eterna; vi si oppone a ragion veduta dopo d'averne sperimentati i benefici influssi; vi si oppone con espressa malizia chiudendo gli occhj per non

⁽⁹⁵⁾ Part. I. quaest. I. art. I.

⁽⁹⁶⁾ Esprit des loix liv. 24. chap. I.

⁽⁹⁷⁾ 2. ad Timoth 3.

vederla; vi si oppone finalmente con incredibile malignità procurando d'avvilirla nella mente di quelli che di buon grado l'accolgono. Quanti mancamenti in un solo! e quante ragioni per crederli peggiori di tutti! Imperciocchè se commette un delitto chi disprezzando la luce della ragione e degli occhj studiosamente s'ubbria e s'accieca, come sarà innocente chi odia questa divina luce, la quale è tanto più pregevole di quella degli occhj e della ragione quant'è più pregevole la Sapienza increata degli incerti e timidi nostri vaneggiamenti e pensieri? Come non crescerà in infinito il suo reato ai di nostri, ne' quali si chiara risplende per ogni dove questa divina luce, e sono sì evidenti, moltiplicati e sicuri i motivi d'incontrastabile credibilità, che l'accompagnano?

Ma niun'Eretico, direte voi, disprezza con avvertenza la divina rivelazione, e si scosta a ragion veduta da' suoi divini ammaestramenti: chè pazzo e non Eretico dovrebbe chiamarsi chi non volesse ascoltare un Dio che parla, e lo riputasse capace di spargere errori e menzogne. Chi non ammette le verità rivelate, non è perchè creda Iddio bugiardo, o non voglia ascoltarlo, ma perchè non sa bene se abbia parlato, o in qual senso si debbano intendere le sue parole; ond'è che sembra doversi paragonar piuttosto a chi facendo l'uso possibile della ragione ha la disgrazia di non discernere il vero, e di giudicare per fatale necessità d'inevitabile ignoranza conforme alla rivelazione ciò che vi contraddice e ripugna, di quello che debbasi assomigliare a colui che a bella posta s'impazzisce o s'accieca. Ma voi avete ben diverso concetto da quel che meritano e la rivelazione e gli Eretici, se credete che o quella nata ad illuminare ogni uomo del mondo possa restar nascosta a chi la cerca con sincerità e premura, o questi siano incapaci di creder Dio bugiardo nelle sue istruzioni e di rispondere a lui cogli empj di Giobbe; *recede a nobis; scientiam viarum tuarum nolumus*⁽⁹⁸⁾, quanto alla forza della rivelazione ve l'ho accennata [31] testè con S. Paolo: quanto alla malvagità degli Eretici oltre agli empj, de' quali parla il sagro libro di Giobbe, non hanno avuto scrupolo di ripeterlo i Priscilianisti, i Davidiani e gli Armeni discepoli d'Eutiche e di Dioscoro, e tant'altri settarj, che potrete incontrare nelle più accreditate storie dei loro errori. Ma quand'anche niuno d'essi o pochi avessero voluto così delirar con costoro, credete voi per questo d'avere avvantaggiato molto a favore degli altri increduli, e di poterli far comparire per ciò meno colpevoli? V'ingannate di molto se così la pensate; e la vostra risposta altro non fa che scoprire in costoro una nuova sorgente di reità e malizia. Se non ricusano questi di ammettere la divina rivelazione, si mostrano almeno rivoltuosi e ribelli a quell'immancabile autorità, che Dio ha stabilita qui in terra a nostra sicura scorta e governo: e mentre cercate di liberarli dal delitto d'aver credute bugiarde le divine parole, non lasciate di condannarli come colpevoli d'aver riputate infedeli le sue promesse; col solo divario che se quello è delitto di alcuni, quest'è comune a tutti i settarj, e si può dir di tutti ciò che scrive S. Agostino a Dioscoro⁽⁹⁹⁾, *conatur ergo auctoritatem stabilissimam fundatissimae Ecclesiae quasi rationis nomine & pollicitatione superare. Omnium Haereticorum regularis est ista temeritas.*

Non ha Iddio soltanto parlato all'uomo, nè si è degnato solo di scoprire al medesimo le più utili verità e la maniera di quel culto, col quale vuol'essere onorato; ma ha anche stabilito nella Chiesa il custode ed interprete delle sue rivelazioni: e siccome a rendere nelle civili repubbliche più vantaggioso il lume della ragione ha voluto, che fosse affidato alla pubblica più illuminata podestà il diritto d'interpretarne i dettami, e di prescriverne alle soggette persone i più precisi doveri; così a rendere più vantaggiosi ai Fedeli i lumi della rivelazione ha stabilito la sacra sacerdotale podestà, cui ha commesse le parti di conservarne con gelosia il deposito, e d'interpretarne occorrendo i sensi oscuri, e di proporli e diffonderli per ogni parte dell'Universo; e quest'autorità è di quelle tanto più rispettabile e pregevole, quanto maggiori sono i privilegi, dei quali l'ha voluta arricchire. Ella nasce da Dio immediatamente, che vestito di mortale spoglia l'ha comunicata colla stessa sua voce agli [32] Apostoli, e quel rito ha istituito, pel quale doveva essere trasferita nei successori; nè è ristretta a sole cerimonie esteriori, o a certi luoghi e nazioni, nè soggetta ad umane mutazioni e vicende; ma si stende sino a cancellare i peccati, abbraccia nel vasto suo seno tutta la terra, e niuna forza o potere può prevalere contro di lei, che spalleggiata dalle divine promesse non sarà mai per cessare sino alla consumazione de' secoli. Doti tutte o quasi tutte, che mancavano al sacerdozio levitico, e

⁽⁹⁸⁾ Cap. 21. vers. 14.

⁽⁹⁹⁾ Epist. 118. al 56. cap. 5. n. 32.

mancono molto più a qualunque podestà temporale, che per quanto suppor si voglia elevata e sublime non eccederà mai l'ordine della natura, sarà sempre ristretta tra brevi confini di poche genti e nazioni, e soggetta alle umane vicende. Posto ciò, che non può essere chiamato in dubbio da chi ha letto il vangelo e scorsi i primi elementi dell'una e dell'altra storia, io non cerco che la buona fede in chi m'interroga se commette un delitto colui che si vanta d'intendere meglio della Chiesa la divina rivelazione, o di spiegarla con eguale autorità e sicurezza. Divien reo di delitto gravissimo quel suddito, che al sentir pubblicare la legge del suo sovrano ne mormora e la taccia d'irragionevole ed ingiusta; e resterà innocente un'Eretico, il quale non solo non s'acquieta alla voce della Chiesa che istruisce o spiega la divina parola ma con insoffribile temerità asserisce che più vagliono i suoi lumi di quelli ch'essa dice d'avere da Dio, e ch'egli solo non s'inganna, e travede la Chiesa? Era meritevole di riprensione e condanna quell'Ebreo, che al sorgere qualche dubbio sull'interpretazione dell'antica legge si regolava a capriccio; e molto più se dopo avere interpellato il parere del Sacerdote, come aveva prescritto Mosè, ricusava di consentirvi; e sarà innocente un Cattolico, che ne' suoi dubbj o non consulta l'oracolo infallibile della Chiesa, o lo disprezza? La cosa è così manifesta, che non merita maggiore schiarimento.

Non è però in questi incontri vilipeso il solo magistero, del quale Gesù Cristo ha voluto arricchire la sua Chiesa; ne soffre ancora quella podestà di regime e governo, della quale l'ha fornita egualmente. Ella non solo insegna le verità rivelate, ma unisce l'autorevole sua voce a quella del Redentore, e comanda ai suoi figli di crederle con ogni docilità e prontezza: ed il trasgredire questa legge con pertinacia è un non far conto della sovrana sua autorità, e tutto restringere il suo potere ad uno sterile e debolissimo magistero, So [33] che la maggior parte dei Protestanti ch'hanno scritto sul diritto e civile e canonico ricusano d'accordare il nome e valore di pubblica legge all'ecclesiastiche disposizioni, se pure non vengano confermate dall'autorità del sovrano, cui solo accordano il potere di promulgarle: ma io credo la loro opinione un'error manifesto contrario a quella suprema podestà, che Gesù Cristo medesimo ha stabilito nella sua Chiesa, allor che disse a S. Pietro di pascere il suo Gregge, e consegnò a lui le chiavi del regno de' Cieli; e credo quest'opinione non meno di tant'altre loro bestemmie parto infelice di quella miscredenza, che li accieca. Non è la Chiesa una società meno perfetta dell'altre; non è dell'altre meno ordinata, e visibile; non meno autorevoli adunque esser debbono que' superiori che la governano, pubblici e palesi que' vincoli, che la stringono esteriormente, inviolabili i doveri che l'accompagnano: ed è da credersi assai più sprezzatore di Dio e de' divini comandamenti chi disprezza i sagri Pastori ed i loro comandi, che chi disprezza il sovrano e le civili sue leggi. Si chiami pure come più loro aggrada un tale comando: chè non è questo il luogo di disputare sulla legislativa podestà della Chiesa; niuno potrà negarmi che incontrino i Fedeli un preciso dovere di obbedire alla Chiesa allorchè definisce e propone le cattoliche verità, senz'aspettare altre approvazioni e conferme. La sua voce non è che la voce di Gesù Cristo: *Qui vos audit, me audit*. Ed anche prima che i sovrani fossero in disposizione di approvare le celesti sue leggi, Dio ha intimato a tutto l'uman genere di credere sotto pena di morte eterna: e la Chiesa interprete fedele della divina volontà sotto gravi pene anche temporali ha rinnovato così utili prescrizioni a tutti i Fedeli. *Qui non crediderit, condemnabitur*; così Gesù Cristo in S. Marco⁽¹⁰⁰⁾: e si hanno poi su questo proposito tante regole conciliari, e tanti canoni apostolici, quante sono le dommatiche definizioni, che proscrivono gli errori e sotto gravissime pene proibiscono di adottarli; ed a queste proibizioni hanno sempre prestata la dovuta obbedienza tutti i buoni Fedeli, nè v'è che il solo Eretico che abbia la temerità di contraddire. Chi può dunque recare in dubbio, che costui oltre il divin magistero non ponga in non cale l'autorità della [34] Chiesa, e colla divina rivelazione anche i comandamenti di lei non vilipenda e calpesti? Ma v'è anche di più; e dopo d'avere conculcato con piè villano sì ricchi doni del cielo s'inoltra, come v'ho detto, con gigantesca temerità, per servirmi dell'espressione di S. Atanasio⁽¹⁰¹⁾, ad insultare Iddio stesso sul trono della maggiore sua gloria, e lo insulta non solo col disprezzare i suoi doni e precetti ma, collo sfigurarne la perfezione e grandezza, e di sommo bene qual'è ne fa un difforme impasto

⁽¹⁰⁰⁾ *Cap. 61. vers. 16.*

⁽¹⁰¹⁾ *Orat. 2. contr. Arianos n. 32.*

d'imperfezioni e difetti, qual sa figurarlo l'alterata sua immaginazione e capriccio. Peccano contro Dio tutti i malvagi, come si nota ne' Maccabei⁽¹⁰²⁾; ma l'incredulo se la prende contro di lui con petulanza maggiore, e lo investe e combatte direttamente nel maggior pieno di sua maestà e splendore, e, come si esprime S. Gioanni⁽¹⁰³⁾, *omnis, qui recedit & non permanet in doctrina Christi, Deum non habet*. Scorrete le storie di tutti i tempi, e vedrete la Divinità resa bersaglio del furore e deliri di tutti gl'increduli. Avevano i Gentili confuso Iddio colle mondane cose; e sembrando loro d'averlo ovunque sottocchio, lo andavano moltiplicando in tanti Dei, quanti aridi tronchi e pietre insensate capitavano loro tra le mani: ma dissipò un'errore così grossolano l'evangelica predicazione, e mostrando l'insussistenza e ripugnanza di quest'immaginazione, restituì la Divinità all'essenziale sua unità; ed ora o più non vive un vero e puro Idolatra dovunque penetrò questo raggio di celeste sapienza, o vive sepolto nel meritato disprezzo. Ma che fece egli mai a questa scossa l'irreconciliabile emulo insidioso della Divinità, che più non potè nascosto tra i sassi e delubri usurparne gli onori? Invece degl'idoli già troppo screditati e derisi moltiplicò, dice S. Agostino⁽¹⁰⁴⁾, le sette o settarj; e colle obbrobriose invenzioni di costoro recò ad essa un'ingiuria maggiore di quella, che le avesse fatto in addietro colla superstizione di tanti idolatri: *videns Diabolus templa Daemonum deseri, & in manum liberantis Mediatoris currere genus humanum, Haereticos movit, qui sub vocabulo christiano doctrinae resisterent christianae*. Negarono la Trinità delle divine Persone i Patripassiani, l'unità dell'essenza i [35] Triteiti, e le sua spiritualità gli Antropomorfiti; ed ora l'uno ora l'altro prendendo a combattere de' suoi divini attributi, chi ne impugnò la giustizia come i Marcioniti, chi la perfezione infinita come i Sociniani, chi l'immensità come i Manichei, chi l'onnipotenza come i Seleuciani, chi per ultimo la provvidenza come i Marcioniti e Priscillianisti. E se gli Ariani, i Nestoriani, gli Apollinaristi ed Eutichiani non presero di mira che il mistero dell'incarnazione, negando i primi la divinità del Verbo divino per negar quella di Gesù Cristo, impugnando i secondi la sua umanità sagrosanta, gli altri l'ammirabile unione delle due nature; e se infiniti altri Eretici e settarj hanno combattuto ostilmente la grazia, la libertà, i sacramenti e la Chiesa, non furono costoro alla Divinità meno ingiuriosi ed infesti. Sono stati anch'essi furiosi giganti, ch'hanno alzato l'ardito capo contro l'Altissimo, non solo perchè hanno diffidato della veracità e della fedeltà delle sue parole e promesse, ma anche perchè questi medesimi errori o sono nati o sono andati a parare per ultimo in molti altri, che lo ingiuriano e difformano ugualmente. Anche di questi si può dire con verità ciò che S. Agostino⁽¹⁰⁵⁾ dice di tutti gli Eretici in generale, che *de Deo falsa sentiendo ipsam Fidem violant*. Non possono essere nè corrotti nè posti in dubbio i misteri della Trinità, dell'Incarnazione e della Grazia, non può essere impugnata la necessità de' divini ajuti, l'umana libertà, le ricompense future e qualunque altra verità, che crede e professa la Fede cattolica, senza che Dio divenga crudele ed improvvido, senza che ne soffra la sua superiorità ed eminenza sopra tutto l'ordine intero delle create cose, e senza che vengano preferite alle sapientissime sue disposizioni le incerte provvidenze dell'uomo. Ed in vano distinguono alcuni gli articoli fondamentali, per dividerli dalla condizione degli altri che chiamano non fondamentali: che oltre all'ingiurie certissime che recano alla rivelazione ed alla Chiesa coll'abbandono che fanno di qualunque verità che la Chiesa proponga come rivelata da Dio, strapazzano anch'essi in qualche modo la Divinità; non essendo possibile che cada una sola delle divine parole senza che ne soffra la maestà di quel Dio, che l'ha proferita coerentemente alla sua perfezione e grandezza: ed a ben riflettere, tutto ridonda [36] in fine a suo avvilimento e disdoro; ed è verissimo ciò che insegna S. Tommaso⁽¹⁰⁶⁾, che *quicumque non est firmus in fide Dei, quantum in se est derogat gloriae Dei, vel quantum ad ejus veritatem, vel quantum ad ejus potentiam*. Da queste premesse hanno sempre dedotto i nostri Maggiori la sorprendente reità dell'Eretico, la quale, come in ogni altro misfatto, così in questo non può non essere proporzionata agli oggetti che va a ferire. Non mancano molte

⁽¹⁰²⁾ *Maccab. Cap. 7.*

⁽¹⁰³⁾ *11. Joan. v. 9. 10.*

⁽¹⁰⁴⁾ *De Civit. Dei lib. 18. cap. 51.*

⁽¹⁰⁵⁾ *De Fide & Symbolo cap. 10. num. 21.*

⁽¹⁰⁶⁾ *ad Rom. cap. 4. lect. 3.*

altre sorgenti di reità capaci di renderla sempre più grave e detestabile: siccome però niuna ve n'ha che superi l'energia e la forza dell'oltraggio fatto alla divina maestà, e in lei va a finire per ultimo ogni altr'ingiuria e strapazzo; così non mi credo in dovere di diffondermi di più su questo argomento, ben persuaso che il solo detto sin qui possa bastare a rendervi convinto che l'eresia è un delitto gravissimo, e che somma esser deve in tutti la premura di tenersi ben lontani da un mostro sì orribile. Continuatemi il piacere, de' vostri comandi, ch'io sono

LETTERA QUARTA.

*L'Eretico riesce assai pernicioso alla religiosa
società de' Fedeli.*

Sempre più chiaro si mostra, amico carissimo, il grave pregiudizio che vi ha recato la lettura de' libri cattivi. Prima di questa a farvi confessare che l'Eresia è un gran delitto sarebbe bastata la sola serie di quelle leggi civili, che vi ho accennata nell'altra mia, le quali l'hanno per tale riconosciuta. Ora più non basta; e niente commosso neppur da quelle molte e gravissime reità, che alla suddetta serie ho aggiunte nella stessa lettera, prima di confessarla tale desiderate sapere se reca o no alcun danno alla società. Avete letto su varj libri che questo solo diffonde a larga mano la ragione di reità nelle azioni umane; e pare a voi di non potervi scostare da questi principj senza far torto a gravissimi autori che li hanno adottati, e tutti non sono protestanti ed increduli. Io però credo che questi autori medesimi non si sarebbero mostrati giammai, almeno tutti, così facili nell'adottare siffatti principj, e molto meno sarebbero stati da voi approvati, se aveste riflettuto un pò meglio quanto poco si scostino dalle massime de' perfidi Donatisti. Anch'essi hanno mostrato talvolta d'avere il vostro scrupolo; e per puro amore della pubblica tranquillità e salute accordavano a S. Agostino che fosse lodevole cosa che gli adulteri, i forti e gli omicidj non andassero impuniti tra noi, ma non volevano che si occupasse l'umana giustizia in castigare gli Eretici; *si sacrilegus sum, a te occidi non debeo*, quest'era il loro generale principio; e distinguendo per tal modo dai delitti i peccati, a quelli soli estendevano l'umane coazioni, perchè infesti alla società, non a questi che riuscivano solo ingiuriosi all'Altissimo. Volete voi delirar con costoro. E perchè qualch'altro meno cauto scrittore non è stato sì facile a scoprire, o si è mostrato meno pronto a scansare insidie tanto pericolose e sospette, volete ammettere anche voi una tale distinzione, e volete di più abusarne a segno da non riconoscere alcuna colpevole reità in quelle azioni che non offendono che l'infinita maestà del Nume supremo. [38] So che anche i dottori cattolici hanno distinto talvolta dai delitti i peccati, ed hanno assoggettati i soli delitti al foro umano esteriore riservando i peccati alla sola severità del foro ulteriore e divino: ma sono assai diversi i principj, dai quali derivano essi le loro giuste massime, da quelli dai quali partono gli ereticali deliramenti. Distinguono gli Eretici dai delitti i peccati, perchè nulla valutano l'offesa di Dio e della Chiesa, ed hanno per nullo ogni disordine quando non va a ferir la civil società. Li distinguono i SS. Padri, perchè sanno che non tutti i peccati sono della medesima gravità e capaci d'essere scoperti da occhio umano: e senza lasciare impuniti i minori, che non cancellati in vita incontrano dopo la morte il proporzionato castigo, e senza trascurare i puri interni ed occulti, che soffrono anche tra noi i rigori di quel sagra tribunale interiore che è destinato a punirli, riservano il nome di delitto e l'azione, de' tribunali esteriori per que' soli più gravi e sensibili, che meritano e le divine e le umane animavversioni e vendette. In questo senso ha detto S. Agostino nel definire il delitto, *crimen est peccatum grave accusatione & damnatione dignissimum*,⁽¹⁰⁷⁾ e S. Tommaso ha soggiunto, *che aliud est crimen, aliud est peccatum. Peccatum dicitur quodcumque sive magnum sive parvum sive occultum. Crimen autem magnum est & infame*⁽¹⁰⁸⁾. Niuno però di loro ha preteso di spogliare qualunque peccato della competente reità punibile, almeno dalla divina vendetta quando o è nascosta o mal corrisponde alle forze ed abilità dell'umana legislazione, e tutti li hanno creduti punibili da questa istessa, anche senza riguardo ai danni della società, quando o per la natia loro gravità o per la loro notorietà o per altre visibili circostanze che li accompagnano esser possono di sua ispezione e diritto. Ogni altro motivo di distinzione tra delitto e peccato è vizioso: e niuno vi ha tra i SS. PP. e dottori cattolici, il quale, prescindendo ancora dai danni della società, non abbia annoverato tra le colpe meritevoli de'

⁽¹⁰⁷⁾ *In Joann. Evang. tract. 41.*

⁽¹⁰⁸⁾ *Lect. 2. comm. in epist. ad Tit.*

più gravi castighi quelle che portano seco grave scompiglio e disordine, e quelle in modo speciale che la maestà offendono del sommo Bene. Ed il volere che il diritto di quelle [39] autorità, che Dio ha disposte a reggere l'uman genere, e come si esprime S. Paolo, a punire ogni disubbidienza e ad intimorire i malvaggi dipenda dal solo danno che ne risente qualunque siasi società è lo stesso che voler loro accorciar quella spada, che non portano senza ragione, e volere spezzar quella verga che ha posto in mano de' Pastori per condurre per via di un timor salutare le Pecorelle di Gesù Cristo a salvamento, è un pensare in somma, ed un discorrere al rovescio di quello che hanno fatto tutti i nostri Maggiori. Non erano ancora nati costoro, dice S. Agostino⁽¹⁰⁹⁾ dei Donatisti infetti di quest'errore, quando Mosè sopportò pazientemente le ingiurie fatte a se stesso, ma vendicò con gran severità e riputò delitto gravissimo l'oltraggio fatto alla Divinità; *fraudata sunt tali magisterio tempora antiqua. Nondun eras natus, quando S. Moyses injurias suas lenissime pertulit, Dei vero severissime vindicavit.* E si ha da varj testi di leggi e civili e cononiche riportati da Lodovico Montalto⁽¹¹⁰⁾, che *si ea, de quibus Deus vehementer offenditur, insequi vel ulcisci differimus, ad iracundiam utique Divinitatis patientiam provocamus.* Le quali parole non solo abbracciano la reità della quale parliamo, ma accennano anche il motivo di offesa divina maestà, che abbiamo indicato per sostenerla, ed escludono la ridicola distinzione, che sulle tracce di varj Protestanti ed anche di varj Cattolici impugnatori del tribunale del S. Ufficio fa il Bartolotti⁽¹¹¹⁾, de' tempi di Mosè dai tempi nostri. Di questi parlano i canoni e S. Agostino: e se si ammette che Dio sia adesso, come lo fu ai tempi dell'antica alleanza, un sommo Bene che merita ogni culto e rispetto, fuor d'ogni ragione pretende costui, che allora solo fosse un delitto l'oltraggiarlo, e non lo sia al presente. Sogni son questi di chi ha una cattiva causa per le mani, e cerca pretesti e cavilli per sostenerla. Le addotte autorità non fanno distinzione alcuna tra questi tempi; ed io non dubito di ripeter con esse, che basta la sola gravissima ingiuria che fa l'Eretico alla divina maestà per annoverare la sua colpa tra i delitti maggiori.

Siccome però servir possono a confermare questa reità i loro [40] stessi principj; tanto sono e vani nelle loro immaginazioni ed incoerenti nelle loro deduzioni; così io non ricuso di secondarli colla fondata speranza di farli cadere da quelle stesse balze e dirupi ai quali s'arrampicano per sostenersi. Si ricerchi pure, com'essi vogliono e pare che voi pretendiate, alla ragion di delitto il danno della società; ma se questo è inevitabile, non mi si neghi poi che sia delitto l'eresia, che in tante guise lo procura e cagiona. Non mi servirò per dimostrarlo del solo pericolo, cui resta esposta una società, nella quale si soffre un sì grande eccesso, e d'essere privata di que' beneficj maggiori, che la divina bontà tien riservati pe' suoi più cari, e d'essere colpita da que' castighi esemplari che incontra spesso anche tra noi chi colle colpe si scosta dalla sorgente d'ogni bene, da cui solo si possono aspettare se amica, favori e vantaggi, e si devono temere le più severe punizioni se oltraggiata: chè ben m'avvedo quanto poco vagliono nel cuore de' miei contradditori le tremende bensì ma segrete ed invisibili disposizioni della divina provvidenza: ma que' soli danni accennerò in breve, che offendono la società direttamente.

Voi non potete negare alla Chiesa il carattere della migliore tra tutte le società. Le poche cose, le quali vi ho accennate finora, ed il solo riflettere ch'ella è stata in ispecial modo istituita da Dio, e che i fortunati suoi membri per le vie da lui segnate e disposte aspirano non ad una temporale e terrena ma ad un immortale felicità, bastano a farne concepire l'idea più vantaggiosa. Dio è capo di questo popolo in una maniera assai più perfetta e magnifica di quello lo fosse ai tempi di Mosè del popolo eletto: più sagri e preziosi sono quei nodi che uniscono le membra a questo capo, e più copiosi e sublimi i benefici influssi che in loro derivano: e tant'egli si compiace di questo nuovo suo popolo, che ne fa la sua delizia, e si è protestato di voler restare con esso in eterno. Merita dunque quest'ammirabile società il riguardo almeno, che dai contradditori s'accorda ad ogni altra che non aspira che alla mondana felicità, non è istituita e regolata che da umane disposizioni, e non ha che la

⁽¹⁰⁹⁾ *cont. Gaudentium lib. 1. cap. 19.*

⁽¹¹⁰⁾ *tom. 14. Tract. Illust. Jctor. art. 4. num. 29. & 30.*

⁽¹¹¹⁾ *Esercit. sop. la toller. cap. 2.*

general provvidenza che la spalleggi ed assista. *Nolle*, diceva S. Agostino⁽¹¹²⁾, *Ecclesiae primas dare, vel summae impietates [41] est, vel praecipitis arrogantiae*. Ma qual riguardo ha mai l'Eretico per questa nobile società, se non pago d'ingiuriarla con disprezzare, come v'ho detto nell'altra mia, le celesti sue istruzioni e comandi, in mille altre guise l'oltraggia, e ne' suoi figli ancora e nella sua giurisdizione, e nella mirabile sua economia e struttura l'insulta e danneggia assaissimo? La fatale ruina che reca a se stesso riesce a lei di non piccolo pregiudizio; che basta in una società, al dire di Seneca, il danno di un solo, perchè resti offesa: *Nefas est, dic'egli⁽¹¹³⁾, nocere patriae; ergo civi quoque; nam hic pars patriae est. Sanctae partes sunt, si universum venerabile est*. Ma che sarà poi, se tant'oltre s'avanza il suo ardire, che dopo d'averle in tal guisa trafitto il seno furibondo s'avventa contro gli altri suoi figli, e con nuovi danni irreparabili ne fa rio scempio e governo, e la Chiesa tutta, dice S. Girolamo⁽¹¹⁴⁾, quasi orribil tempesta devasta e saccheggia: *Quis enim Haereticorum, quorum princeps Diabolus est, non quasi tempestas venit contra Ecclesiam, & nube verborum suorum simplices quosque credentium opprimere, & operire non festinat?*

Ossia che gli Eretici cerchino nella molteplicità dei sedotti compagni qualche alleviamento a quei contrasti, che soffrono nella coscienza pel già fatto abbandono, o che la loro superbia, la quale, al dire anche di S. Pietro⁽¹¹⁵⁾, è la compagna indivisibile dell'empietà e dell'errore, non sia mai sazia, se non si vede intorno una folta schiera d'adulatori e seguaci; certa cosa è, che tutti gli Eretici *in eo se lucrum*, sono parole di S. Girolamo⁽¹¹⁶⁾, *putant consequuti, si alios decipiant, & ipsi perdit coeteros perdant*. Qualunque errore in materia di Religione misto alla pura farina delle cattoliche verità, che sta rinchiusa come in una fedelissima arca nel cuore dei veri credenti, è un fermento, che tutta l'altera e corrompe, come scrisse S. Paolo ai Galati⁽¹¹⁷⁾, è una schifosa cancrena, come soggiunge lo stesso a Timoteo⁽¹¹⁸⁾, che tutte guasta e corrode le vive carni che le stanno d'intorno, e scorre e serpeggia insidiosa, e porta ad ogni parte del corpo l'infezione; è una peste in somma, un contagioso malore, un fuoco desolatore, che involge nelle voraci sue [42] fiamme quanto gli si para dinanzi, e tutto incenerisce e consuma. Potrei mostrarvelo con esempj presi dalle storie degli antichi Eresiarchi, di Ario specialmente e di Nestorio, gli errori dei quali tanto si dilatarono nei primi secoli del cristianesimo, e colle a noi più vicine de' Protestanti in Germania; ma lo credo inutile e perchè sono troppo noti i funesti avvenimenti, e perchè abbiamo tuttora sotto degli occhi la dolorosa tragedia.

Nè mi dite, che consimili funeste tragedie sono da temersi se si tratta di Eretici illuminati e colti, che sanno col loro sublime talento vestire delle divise di verità le più screditate menzogne, e possono insinuarle con efficacia negli animi almeno inconsiderati e men colti; ma che non ha da temer la Chiesa alcun danno da semplici donnicciuole e gente plebea, qualora venisse loro in capo di spargere qualch'errore contrario alle cattoliche verità, e che le massime di queste restano screditate dalla loro stessa viltà, e l'ignoranza in cui vivono fa sì che non possano inventare che sistemi incoerenti, nè addur prove che affatto insussistenti e ridicole. Non lo dite di grazia, che troppo digiuno vi mostrereste di tutta la storia. Ella è cosa per verità assai umiliante per l'umana superbia, e sarebbe forse anche incredibile, se non provassimo in mill'altre guise i tristi effetti di quelle perdite, che ci sono derivate pur troppo dal fallo del primo padre; ma pure è verissima, e ce ne assicurano le più veridiche storie, che non bastano i difetti e la viltà delle persone, che hanno o inventato o adottato gli errori, per renderli meno plausibili; e la sciocchezza istessa dell'Eresie più ripugnanti e spregevoli non è stata bastevole ad impedirne lo spaccio. Simon mago padre di tutti gli Eretici non fu al dire di S. Luca⁽¹¹⁹⁾ che un vilissimo prestigiatore; eppure unito ad un'infame prostituta potè sovvertire gran parte della Samaria, della Fenicia e del Lazio, e stendere la seduzione

⁽¹¹²⁾ *de Util. Cred. Lib. 17.*

⁽¹¹³⁾ *De Ira lib. 2. cap. 31.*

⁽¹¹⁴⁾ *in Ezechielem cap. 38.*

⁽¹¹⁵⁾ *Epist. 2. cap. 2. vers. 18.*

⁽¹¹⁶⁾ *In Isa. cap. 19*

⁽¹¹⁷⁾ *cap. 5. vers. 9.*

⁽¹¹⁸⁾ *2. ad Timoth. Vers. 17.*

⁽¹¹⁹⁾ *act. 8. ver. 9.*

sino al quarto secolo, Fu incostante Cerdone, e lo attesta S. Ireneo⁽¹²⁰⁾, il quale ciò non ostante seppe sì bene ravvivare le già più volte abiurate eresie, che non vi volle di meno della vittoriosa penna del Vescovo S. Apollonio per atterrarle. Barbaro di Ponte Eusino fu Marcione, *immo et bestiis illius barbariae importunior*, come lo chiama Tertulliano⁽¹²¹⁾; ma che non fece di [43] sorprendente, esiziale e durevole a danno della cattolica Religione, se rivive anche ai dì nostri il suo primario errore in molti filosofi increduli? Montano o le lascive sue profetesse, a detta di Eusebio⁽¹²²⁾, non ispiravano che mollezza, lusso e vanità; eppure fra quest'apparato d'inezie nemiche implacabili della fortuna e del buon concetto alzò arditamente la fronte il loro errore e si dilatò ampiamente. Teodoto non fu che un vile cuojajo ed un'ingordo cambiator di moneta il suo compagno, come leggesi presso S. Epifanio⁽¹²³⁾; ma non fu per questo meno felice l'incontro ch'ebbero i loro errori nell'Egitto, nella Palestina e nella Siria. E Filumena, Margherita e Figebrida non furono vilissime prostitute? eppure a queste non meno che agli autori è da attribuirsi la propagazione delle infami sette degli Apelliani in Roma, de' Beguini in Lombardia, de' Luterani in Danimarca. Fu vile d'estrazione Giovanni Hus, e più vile di lui il mendico Roquesan suo fido discepolo, che sparsero tanta seduzione, e fecero sì grandi rumori in Boemia. E quel Besoldo, ch'ebbe l'abilità di farsi riputare uno de' capi principali degli Anabattisti corrompitori indegni di sì gran parte dell'Alemagna, che altro fu egli che un rattoppatore olandese? E quello, che il primo portò la calvinistica cena in Ginevra, non fu Guerino, uomo anch'egli vilissimo, come uno scardasciere di lana l'aveva già introdotta in Francia? Si veda Tertulliano⁽¹²⁴⁾, Selvaggio Canturano⁽¹²⁵⁾, Battaglini⁽¹²⁶⁾, il Varillas⁽¹²⁷⁾ e Renato Rapini⁽¹²⁸⁾, che ne riportano le obbrobriose memorie; e non si tema, se è possibile, la seduzione di costoro da qualunque fecciosa sorgente derivi ed in qualunque infame tugurio si asconda.

Succede lo stesso per rapporto alla qualità degli errori, che anche nauseanti e ridicoli non cessano d'ottenere talvolta favorevole incontro. Non si poteva ideare cosa più laida ed abbominevole dell'Eresia dei Gnostici e Nicolaiti; eppure questo pessimo fermento guastò gran parte del Mondo, e non mai estinto del tutto sotto mill'altre forme e divise di Manichei, di [44] Valdesi, d'Adamiti, di Turlepini e Fossarj comparve in varj tempi, e regna pur troppo anche ai dì nostri in tanti libertini ed increduli, che offuscano il bel candore del cristianesimo. Erano ridicoli e fantastici gli spropositi di Valentino; eppure trovarono tanti seguaci, che divisi in varie sette riempirono il mondo di platonici vaneggiamenti. Crediate pure, amico carissimo, che è una vana lusinga di pretendere che gli Eretici, per quanto vili e screditati essi siano, e per quanto abbominevoli siano i loro errori, restino pacifici nel loro nido senza che cerchino di dilatarsi. L'eresia di qualunque condizione ella sia, è una scintilla, che presto divampa e produce vastissimi incendj, e riesce a' buoni Fedeli e a tutta la Chiesa di gran danno e rovina; ed all'abilità di cui sono privi i vili ed ignoranti suoi inventori e seguaci, e alla verisimiglianza e decenza, che manca ai loro errori, supplisce pur troppo il Demonio, che, com'assicura S. Agostino⁽¹²⁹⁾, ha nel loro cuore la sua sede, e al dire di S. Paolo⁽¹³⁰⁾, *operatur in filios diffidentiae*, e sa dare anche alle tenebre sembianza di luce a danno gravissimo e delle Fede e della società de' Fedeli: ond'è che S. Tommaso non senza ragione paragona gli Eretici ai monetarj falsi, i quali con mentite sembianze di veri impronti e metalli viziano la moneta, che è uno de' principali sussidj ed il mezzo più utile al sostentamento della vita temporale. Turbano anch'essi, dice l'Angelico⁽¹³¹⁾, per ugual modo la cattolica società de'

⁽¹²⁰⁾ *lib. 3. cont. Haeres. Cap. 4. n. 2*

⁽¹²¹⁾ *lib. 1. cont. Marc. Cap. 1.*

⁽¹²²⁾ *lib. 5. Hist. cap. 17.*

⁽¹²³⁾ *Haer. 5A. & 55.*

⁽¹²⁴⁾ *Praescript. cap. 36.*

⁽¹²⁵⁾ *Storia de' primi tre secoli §. 4.*

⁽¹²⁶⁾ *Storia univ. de' Conc. di Vienna numero 5.*

⁽¹²⁷⁾ *Hist. des Revolutions pag. 88.*

⁽¹²⁸⁾ *Artifizj degli eretici edit. Paris. 1681.*

⁽¹²⁹⁾ *Enar. in Psal. 103.*

⁽¹³⁰⁾ *Ad. Ephes. Cap. 2. ver. 2.*

⁽¹³¹⁾ *2. 2. quaest. 11. artic. 3.*

Fedeli con guastare la Fede che è il primo alimento dell'anima, e dopo aver fatto quasi astuti falsarj circolare di nascosto il metallo fregiato della falsa impronta del loro capriccio, cresciuti di numero lo spacciano alla scoperta, anzi divenuti, come si spiega Gregorio IX. di volpi insidiose quasi cavalli indomiti tutta devastano la vigna evangelica: *hactenus... velut vulpes latenter nitebantur vineam domini demoliri...* e poco dopo... *in aperto quasi equi parati ad praelium praesumunt manifeste insurgere contra eam*⁽¹³²⁾; e tali saranno sempre, finchè il padre della bugia li accieca, e infonde in essi uno spirito di superbia e partito; e la Chiesa, e la nobilissima società de' Fedeli avrà da loro tante scosse e ferite, quanti sono i colpi che o di nascosto [45] o scopertamente avventeranno costoro per rovinarla, non meno pregiudicevoli allorchè furibondi l'assalgono alla scoperta di quando insidiosi procurano di nascosto la sua rovina: che non si dilati meno, al dire di S. Girolamo⁽¹³³⁾, l'eresia de' sfrontati Ariani, Eunomiani e Macedoniani di quella de' Pelagiani insidiosi; *Eunomiani*, dice egli, *Ariani, Macedoniani nominibus separati impietate concordēs nullum vobis laborem faciunt, loquuntur enim quod sentiunt. Sola haec haeresis est, quae publice erubescit loqui, quod secreto docere non metuit... Ideo crescit vestra haeresis, et decipitis plurimos.*

Non è però la sola perdita de' figli dilette che la riempie d'amarezza: soffre moltissimo anche nel pieno della stessa sua maestà degradata dalla loro perfidia dal rango della più nobile e perfetta società, che sussista fra noi, alla condizione della più abietta adunanza. Vibrano costoro i loro colpi spietati contro quel celeste diadema, che la rende regnante in cielo, venerabile in terra e formidabile fin negli abissi. S'avventano alla sua destra, e le strappano di mano quello scettro, che l'ha resa in ogni tempo sì venerata e temuta: assalgono il trono, e procurano di privarlo di tutti que' beni e presidj, che sono necessari allo spirituale e temporale suo sostentamento e decoro; e poco manca che di ammirabile fattura qual'è di una Sapienza infinita, non la traducano qual parto illegittimo dell'umana avarizia e politica; e di amica e direttrice d'ogni altra legittima società, non la rendano schiava e vassalla di tutte. Non hanno, è vero, il loro intento così enormi attentati: chè non possono le porte d'Averno prevalere contro di lei; ma qual non soffre danno e discapito dalle continue opposizioni che si fanno a tanti suoi pregi incontrastabili? qual non soffrono adombramento le risplendenti sue glorie fra tante calunnie, che vanno spargendo contro i suoi regolamenti e ministri? fra quali angusti confini non viene ristretta quella luce divina, che è stata accesa dalla sovranaturale provvidenza perchè risplenda, si diffonda e produca frutti d'eterna vita in ogni parte del mondo? e tanti danni gravissimi non vinceranno al paragone ogni più enorme attentato, che mover possa l'umana malizia contro la sicurezza e tranquillità d'uno stato? e tante ingiurie, e tante perdite e sì grande avvillimento [46] cagionato da figli disleali dopo le più solenni promesse di una inalterabile fedeltà non saranno bastevoli a diffondere in loro la deformità del più atroce delitto? Nè mi si dica, che l'esser questa una società religiosa fa sì che non siano i suoi danni da ascrivere a delitto, nè da paragonarsi con quelli, che si recano alle società civili: chè è troppo ridicola l'eccezione, e non l'ammette S. Agostino⁽¹³⁴⁾, il quale scrivendo a Donato Proconsole d'Affrica, dice che *quidquid mali contra christianam societatem ab hominibus impiis ingratisque committitur, profecto gravius est et atrocius, quam si in alios talia committantur.* E chi può ammettere di fatti questo divario a fronte delle incessanti premure, che ha sempre mostrate la provvidenza divina, perchè nulla mancasse alla sua conservazione e decoro e delle energiche espressioni, che si leggono nella scrittura, le quali tanto esaltano la sua autorità e potere? Non per altro adunque la Sposa di Gesù Cristo è stata sopra immobil pietra situata, come accenna egli stesso in S. Matteo; non per altro si rassomiglia da Salomone ad una formidabile schiera di ben' agguerrita milizia, e si descrivono i mille scudi disposti a suo riparo, ed i mille armati che vegliano incessantemente per presidiarla, se non perchè non ne risultasse che la meschina immagine di una schiava infelice esposta inerme all'urto d'ogni ostile insulto, e soggetta a tutte le calamità senza riparo e difesa? Abbia chi vuole della Sposa di Gesù Cristo sì tristo concetto: io avvalorato dalle forti espressioni, che leggo nelle Scritture, la crederò sempre tanto più rispettabile d'ogni civil

⁽¹³²⁾ *Eymeric. Direc. Ing. In Bull. Fol. 4.*

⁽¹³³⁾ *Epist. Ad Ctesiphont.; & in Praef. Ad Lib. 4. in Hier.*

⁽¹³⁴⁾ *Epist. 100. al 127. num. 1.*

società, quant'è più sublime la sua origine, più vasta la sua estensione, e più nobile e divino il suo stabilimento e carattere; e chi la oltraggia lo crederò sempre reo di tanto maggior colpa, quanto sono più elevati i doni che prende a combattere, più gravi i danni che reca, e maggiore la sua ostinazione e perfidia.

Io non so se tutte le ragioni e prove addotte fin qui per dimostrare e i danni gravissimi, che l'Eretico apporta alla religiosa società de' Fedeli, ed il reato che deve risultare in lui per questo capo, siano a portata dei vostri lumi: quand'anche però nol fossero, non voglio perder tempo o nell'aumentarle, o nello schiarirle maggiormente; sì perchè è difficile di ritrovarne delle più convincenti di queste, e mi lusingherei in vano di poterle [47] esporre con maggior precisione e chiarezza, come ancora perchè cosa sarebbe inutile affatto e superflua. Ostinatevi pure, se così vi piace, a credere, che i soli danni della civil società sono la sorgente e misura d'ogni reato; ch'io, mal volentieri bensì, ma pure con gran coraggio vi seguirò fra questi dirupi, senza temere che la troppa mia liberalità nell'accordarvi un solenne sproposito mi possa privare del contento che mi riprometto dalla sicura persuasione in cui sono di poter dimostrare a tutta evidenza che l'Eretico commette un grave delitto. Anche di questi danni egli è colpevole: e in vista delle funeste tragedie e ruine innegabili, ch'egli arreca alle civili società, non potrete a meno di non deporre i vostri dubbj, ed il reato di eresia comparirà ai vostri sguardi coperto di tanto maggiore deformità, quanto più numerose ed abbondanti sono quelle sorgenti, che la diffondono, e le prove tanto più efficaci, quanto più adattate all'intelligenza di tutti, ed alle massime e principj de' medesimi nostri contraddittori. Non mi contento del cenno che ho già dato di questo disordine; voglio schiarirlo di più a vostro total disinganno e lume maggiore: e perchè non posso farlo in questa colla dovuta esattezza, lo farò in un'altra lettera, che spero di potervi spedire nel venturo ordinario; e senza frapporre inutili scuse e complimenti mi dico intanto

LETTERA QUINTA.

L'Eretico disturba assaissimo anche la civile società.

Non è certamente la civile società di tutte quelle perfezioni e rare prerogative adorna, che vanta la religiosa società de' Fedeli: che manca in lei e l'ordine sovranaturale, al quale è stata sollevata la Chiesa dalla provvidenza divina, e il fine altissimo, al quale è stata diretta, e quell'illimitata ampiezza, che tutta abbraccia l'estensione della terra. Non è però così sfornita d'ogni nobile prerogativa e carattere, che chi l'offende andar possa immune da ogni colpa e reato. Se non è Iddio l'unico suo architetto ed autore, non nasce però dagl'uomini senza divina approvazione e volere. Se non gareggiano i suoi confini coi confini del mondo, sono però sì estesi, che non ha bisogno che di se stessa per procurare la temporale sicurezza e salute; e se non all'eterna, ha però volti i suoi sguardi alla temporale felicità di tutti i suoi membri. Pregj sono questi sì rispettabili e sublimi, che non possono essere disprezzati che da un selvaggio e misantropo, nè offesi senza delitto. Non li disprezzano per verità i nemici dell'intolleranza e del S. Officio, i quali li esaltano anzi per modo, che quelli soli dichiarano colpevoli di vero reato, che ardiscono di danneggiarli. Or bene, secondiamoli anche in questo stranissimo divisamento, ed approfittiamo a vantaggio della buona causa de' loro stessi principj; e dopo d'aver dimostrato che l'Eretico offende assaissimo la Chiesa, passiamo a scoprire di quanti beni spoglia la civile società, in cui vive, e quanti danni le reca. Li combatteremo così colle loro stesse massime, e li sforzeremo a confessare che l'eresia è uno de' maggiori delitti che si possano commettere fra di noi. Tant'ho promesso di fare nell'altra mia, e tant'eseguisco con questa.

Che la Religione sia ad ogni civile società necessaria è cosa così chiara, che trovo ben pochi tra gli stessi nostri contraddittori, che non disapprovino al sommo Bayle, Tollando, Collins, de la Metrie ed altri non molti autori, che hanno preteso che possa sussistere un corpo politico fondato in un perfetto ateismo. Sono anzi per la maggior parte cotanto persuasi di [49] questa massima, che non manca tra loro chi creda colla solita empietà essere per questo appunto la Religione un puro parto dell'umana politica, la quale non potendo colle deboli provvidenze dell'uomo contenere le soggette persone nei rispettivi doveri, ha chiamato in ajuto la Divinità, ai di cui sguardi nè può essere alcun mancamento nascosto, nè v'ha chi possa sottrarsi dal suo potere infinito. Nè la necessità della Religione in ogni civile adunanza è sentimento de' soli moderni scrittori e filosofi. Pensarono così anche gli antichi; e Platone chiamò la Religione sostegno della podestà e delle leggi, ed il vincolo dell'onesta disciplina; e Plutarco asserì essere meno difficile, che si trovi città senza suolo che la sostenti, che senza Religione che ne conservi l'unione ed il buon'ordine⁽¹³⁵⁾. Cessa, dice Cicerone⁽¹³⁶⁾, la fede nella società umana ed ogni giustizia, se si toglie Iddio dal mondo; e ripetono lo stesso Ugo Grozio⁽¹³⁷⁾, il commentatore del Pufendorfio⁽¹³⁸⁾, e quanti altri non hanno professato un pretto ateismo. L'autore delle novelle ecclesiastiche di Parigi non contento d'aver' adottato questa massima, l'ha anche munita di quest'efficacissima dimostrazione. La politica costituzione e il governo d'ogni Stato restano dalla Religione consagrati per modo, che mostrando per lei come un sigillo ed impronto della Divinità divengono più graditi ai popoli, e meno esposti alla violazione e disprezzo; e i doveri del cittadino divenuti anche doveri di chi professa la Religione acquistano nuova forza e diritto ond'essere adempiuti esattamente; ed appoggiato alla divinità perde gran parte

⁽¹³⁵⁾ *adversus Colotem. tom. 2. Oper.*

⁽¹³⁶⁾ *lib. 1. cap. 2. de natur. Deor.*

⁽¹³⁷⁾ *lib. 2. cap. 20. §. 44. & 45. de J. B. & P.*

⁽¹³⁸⁾ *lib. 7. c. 4. 5. & 8. t. 2.*

della natia debolezza anche ciò che è parto dell'umana istituzione⁽¹³⁹⁾. Volete un saggio dell'infelicità, che per mancanza di questo sussidio incontra un'uomo mancante di un così salutare presidio? ve lo somministrano tanti viaggiatori che talvolta si sono incontrati in que' selvaggi che vivono nascosti fra le selve della nuova Zembla e della nuova Guinea. Volete un'idea di ciò che può divenire una società colta ancora e civile, che perde la Religione? Ah che pur troppo ve la somministra la Francia! nè poss'io additarvela senza raccapriccio ed orrore. Ma che altro si poteva [50] aspettare da quel libertinaggio e da quell'irreligione, che da qualche tempo avevano alzate colla maggior'impudenza le abominevoli insegne in quelle amene contrade? Aveva il Clerch predetto in Olanda in un congresso, ch'ebbe coll'empio Collins ed altri liberi pensatori Francesi, le conseguenze funeste de' strani loro pensamenti, allorchè disse loro, che i Deisti rompono i legami più certi dell'umanità, insegnano a scuotere il giogo delle leggi, distruggono i motivi più inducenti alla virtù, e privano gli uomini di tutte le loro consolazioni⁽¹⁴⁰⁾. E noi le vediamo tutte, ah! con quanto rammarico! avverate in questo regno infelice, che per mancanza di Religione avendo spezzato il freno di que' sovrani e Pastori che lo reggevano con tanta prudenza e dolcezza, è caduto in mano di que' perversi amministratori che per questo difetto medesimo chiamerebboni anche da Platone⁽¹⁴¹⁾ *seditiosi viri, larvarumque ingentium praesides, imo larvae ipsae simiae maximae maximeque praestigiatores sophistarumque sophistae*.

Convengono anche moltissimi nel sostenere, che giova assai più al bene della civile repubblica, che vi sia una sola Religione, di quello che siano i suoi membri divisi nei discordi pareri di contrarj riti, cerimonie superstiziose e falsi dommi. E sebbene il Bartolotti in vece di riconoscere nei varj errori, che in se raccoglie una repubblica, in cui abbiano asilo diverse sette ripugnanti e contrarie, quelle nocive zizzanie, spine pungenti ed amare lambrusche che hanno accennate con disapprovazione i santi vangeli ed i primi nostri istitutori, altro non veda con Solimano signor de' Turchi, che una moltitudine di vaghissimi fiori che per la loro varietà adornano con molta legiadria ed eleganza un'ameno giardino; pure mosso forse dall'assurdità di così strana immaginazione, pare che si ricreda altrove⁽¹⁴²⁾; ed in fine confessa, che nella diversità di sentimenti in materia di Religione evvi nascosto un certo seme di disunioni e disturbi, che può cagionare danni gravissimi nella società, se mancano gli opportuni provvedimenti per preservarnela. E questo suo ultimo sentimento non è soltanto coerente alla bella massima [51] di Giusto Lipsio⁽¹⁴³⁾, uno dei maggiori politici ch'abbia vantato il secolo XVI., il quale con Mecenate presso Dione⁽¹⁴⁴⁾ proibisce a chi veglia alla pubblica tranquillità ogni tolleranza in questo genere, e dice con gran senno, *eos, qui in divinis aliquid innovant, odio habe, & coerce*; ed alle ben fondate riflessioni del Varillas⁽¹⁴⁵⁾, il quale nell'impegno, che hanno sempre con non minor' astuzia che vanità mostrato gli Eretici d'unire per questo mezzo i discordi pareri, altro non vede, che un malizioso pretesto inventato da loro per dilatare e moltiplicar maggiormente le dissensioni e gli errori; ma corrisponde anche ai più noti dettami della ragione, la quale scopre ad un semplice colpo d'occhio, che la Religione riuscir deve per necessità tanto più forte a contenere i seguaci nei rispettivi doveri, quanto maggiore è il numero e la forza di quelli, che colla voce, coi fatti s'uniscono a mantenerla in vigore ed in credito, e tanto più feconda di dissensioni e contrasti, quanto più crescono i contraddittori e violatori delle sue massime. Non v'è cosa più utile all'esterior pace e tranquillità dello Stato che l'unione degli animi ne' medesimi sentimenti. Cosa non v'è, che più la turbi de' discordi pareri in materia di Religione. Dall'essere i primi Fedeli un'anima sola e un cuor solo in Gesù Cristo risultò nella Chiesa di Gerosolima quell'armonia ammirabile, che descrive S. Luca⁽¹⁴⁶⁾. Da discordi pareri in questo genere nati sono contrasti orribili non solo nell'intere città e nazioni, come tra i Giudei e gl'Israeliti un

⁽¹³⁹⁾ *Nouvel. Ecclesiast. du 10. Juill. 1790.*

⁽¹⁴⁰⁾ *Difesa de' Lib. Santi part. 2. lett. 8. §. 3.*

⁽¹⁴¹⁾ *Dial. Civil. sive de Regno.*

⁽¹⁴²⁾ *Esercir. Sop. la tolleranza cap. 3. n. 9.*

⁽¹⁴³⁾ *Politicor. lib. 4. cap. 2., & advers. Dialogista de una Religione.*

⁽¹⁴⁴⁾ *Lib. 52. num. 36.*

⁽¹⁴⁵⁾ *Hist. des revolut. arriveès dans l'Europe en matiere de Relig.*

⁽¹⁴⁶⁾ *Act. cap. 4. vers. 33.*

tempo fra loro amicissimi, e divenuti irreconciliabili allora solo che alzarono altare contro altare, ma nelle istesse private famiglie, senza ch'abbia potuto servire d'alcun lenitivo o l'autorità del capo che le governava, o la congiunzione del sangue, o la comune abitazione. Da qui ebbero origine le discordie tra Isacco ed Ismaele nella famiglia d'Abramo; da qui nacquero i dispareri tra Giacobbe e Labano nella Mesopotamia; e per questo ebbe Mosè a contendere con Safora nel viaggio d'Egitto. [52] Ma non più, che la cosa è troppo evidente; ed il ridicolo pensamento del Bartolotti, che non ha avuto ribrezzo di dare un Turco per malevadore de' perniciosi suoi deliri, neppur tra i Turchi può ritrovare quella sussistenza ed asilo, che si va ideando: e voi lo potrete rilevare assai bene leggendo il bel ragguaglio 64., che dà del suo Parnaso Trajano Boccalini nella prima centuria. È da cercarsi piuttosto, se come la Religione è necessaria alla sussistenza d'ogni civile repubblica, e nuoce alla sua tranquillità e sicurezza se viene divisa, da noiosi contrasti di opposti riti e pareri, così tra tutte sia la sola cristiana Religione la più plausibile; ed avutosi il necessario riguardo alle varie comunioni, nelle quali questa è stata divisa dai male augurati settarj, se tra queste quella sola Religione, che ammette e professa la comunione de' Cattolici, sia alle civili società la più vantaggiosa: e qui ancora non trovo quanto alla prima parte gran difficoltà e contrasto. Vedo in primo luogo che è cosa assai chiara ed ammessa di comune consenso e dagli antichi suoi apologisti e dai moderni più esperti giureconsulti e politici, che fra tutte le Religioni non v'è la più conveniente alla umana ragionevolezza ed alla civile repubblica della cristiana presa nella maggiore sua estensione ed ampiezza. Lo ha dimostrato ampiamente Eusebio⁽¹⁴⁷⁾ e Teofane Arcivescovo di Nicea⁽¹⁴⁸⁾ tra gli antichi, e tra i moderni Bossuet nella sua *Politica cristiana*, Armando di Conty nel *Disinganno de' Grandi*, e il Pufendorfio⁽¹⁴⁹⁾ e il Budeo⁽¹⁵⁰⁾ ed il Presidente di Montesquieu⁽¹⁵¹⁾ e varj altri, i quali godono presso i nostri avversarj non piccol nome. Nè merita risposta lo sciocco delirare di Pietro Bayle⁽¹⁵²⁾, il quale nega essere la cristiana Religione utile allo Stato, perchè finge di non saper combinare colla sua tranquillità l'obbligo che hanno i Cristiani di render bene per male, di amare i nemici e far del bene [53] a chi li odia. Non sarebbe egli restato in così vergognosa ignoranza, se avesse letto la lettera di S. Agostino a Marcellino⁽¹⁵³⁾, dove mostra la convenienza di un tal precetto, e non dalla sola natura e sistema delle civili società, ma dal consenso ancora de' più illustri Gentili, e dai successi delle città idolatre ne scopre l'utilità ed il merito; e confuta altresì con gran forza la sciocca opinione di coloro, che attribuiscono, come fa ai dì nostri Eduardo Gibbon, la decadenza dell'Impero Romano alla professione della Religione Cristiana.

L'utile che alle civili società da essa deriva, se sia da tutti i suoi membri nelle principali sue massime almeno custodita fedelmente, è così manifesto, che lo stesso Voltaire, quel gran maestro e capo de' moderni libertini ed increduli, non ha potuto a meno di non confessarlo in qualche maniera, e scrivendo ad Urania dice, che *se il Vangelo è un'errore, è tale errore, che felici rende gli uomini*. Nicolò Macchiavelli⁽¹⁵⁴⁾, Vinnio⁽¹⁵⁵⁾, Rousseau⁽¹⁵⁶⁾ ed altri si sono anche inoltrati di più, e specificando minutamente i vantaggi che ne ha riportati il genere umano, ad essa attribuiscono la moderazione che usano adesso i vincitori coi vinti e conquistati paesi; ad essa la schiavitù ormai del tutto abolita, e la povertà tolta a quel disprezzo in cui gemeva presso i Gentili e geme tuttora presso i Cinesi non cristiani⁽¹⁵⁷⁾, e sollevata all'onore della comune fratellanza in Gesù Cristo; ad essa i costumi più umani e civili introdotti nel mondo; la notevole diminuzione di que' suicidj e di

⁽¹⁴⁷⁾ *Lib. 1. de Praeparat. Evang. Cap.*

⁽¹⁴⁸⁾ *apud Possevin. tom. 2. Appar. Sacr.*

⁽¹⁴⁹⁾ *Conc. della Pol. colla Crist. Relig.*

⁽¹⁵⁰⁾ *Conc. della Relig. Crist. collo stato civile.*

⁽¹⁵¹⁾ *Esprit des loix liv. 24. chap. 3.*

⁽¹⁵²⁾ *Divers. Cogit. art. 141.*

⁽¹⁵³⁾ *Ep. 138. al. 5. ad Marcellin. Num. 15.*

⁽¹⁵⁴⁾ *Dell'arte della guerra lib. 2.*

⁽¹⁵⁵⁾ *Comm. In Inst. Imp. lib. 1. tit. 2. & tit. 5.*

⁽¹⁵⁶⁾ *Emil. ou de l'Education tom. 3.*

⁽¹⁵⁷⁾ *Opusc. Critici del March. Eugenio Guasco opusc. VI.*

quell'abbominevoli laidezze, che con tanto eccesso regnavano ai tempi del gentilesimo⁽¹⁵⁸⁾; e ad essa in fine la più soda autorità ch'hanno i governi presenti, e la loro maggior sicurezza e perizia: e riducendo il Montesquieu⁽¹⁵⁹⁾ dopo Polidoro Virgilio⁽¹⁶⁰⁾ a sommi capi tutti i vantaggi, che la società ha riportati dalla Religione [54] cristiana, *le prince*, dice, *compte sur ses sujets, e le sujets sur le prince. Chose admirable. La Religion Chrétienne, qui ne semble avoir d'objet que la fêlicité de l'autre vie, fait encore notre bonheur dans celle-ci.* Meglio di tutti però li ha epilogati S. Agostino, che nella testè citata lettera così scrive: *Qui doctrinam Christi adversam dicunt esse reipublicae, dent exercitum talem quales doctrina Christi esse milites jussit, dent tales provinciales, tales maritos, tales conjuges, tales parentes, tales filios, tales dominos, tales servos, tales reges, tales judices, tales denique debitorum ipsius fisci redditores & exactores quales esse praecipit doctrina Christi, & audeant eam dicere adversam esse reipublicae, imo vero non dubitent eam confiteri magnam, si obtemperetur, salutem esse reipublicae.* Il Sig. Burigni nella sua Teologia Pagana ha fatto ogni sforzo per raccogliere ed esaltare quanto scrissero di buono i Gentili e sopra i costumi e sopra il domma: pure non ha potuto in fine negare, che niuna setta e religione ci fu mai tra loro, la quale non proponesse errori notabili e vizj essenziali.

Vengo ora all'altra parte, e sostengo che fra tutte le comunioni de' Cristiani, la Cattolica è la più profittevole. Di questa cred'io che parli il Muratori allorchè scrive⁽¹⁶¹⁾, essere *ben conosciuto, che la santa Religione nostra è venuta ad accrescere anche la felicità temporale de' popoli.* E perchè non poss'io raccogliere quel molto, che su questo argomento hanno scritto il Valsecchi, il Noghera, lo Spedalieri e vari altri apologisti moderni, accennerò soltanto alcuni di quei punti principali, nei quali la cattolica Religione si distingue da qualunque setta, e riuscir sogliono anche alla civile società utilissimi. Essa è tra tutte le Religioni la sola vera: ella sola è fiancheggiata da quei contrassegni e prodigj, che la rendono evidentemente credibile, e sono atti a persuadere anche i più incolti e meno docili: essa sola in fine ha l'onnipotenza divina impegnata a recar giovamento ai suoi veneratori e seguaci. E non è ciò più che bastevole a farla riconoscere per la più efficace ed opportuna a procurare i privati vantaggi di ogni Fedele, e la pubblica tranquillità degli Stati? Se la forza ed energia della Religione nel moderare le azioni dell'uomo esser deve corrispondente ed all'intrinseca [55] sua virtù e valore, ed all'esteriore persuasione ed attaccamento di chi la professa, qual'altra Religione può mai paragonarsi con questa, che sola è sovranaturale e divina, e sola è spalleggiata da tanti e sì efficaci motivi vevoli a conciliarle l'affetto de' cuori anche più ostinati, quante sono le meraviglie, ch'hanno preceduto, accompagnato, e sono venute in seguito del prodigioso suo ingrandimento, e seguitano tuttora a rendere lei sola oggetto d'ammirazione e d'invidia anche a quelli che pur la vorrebbero vedere avvilita ed oppressa.

Ma più assai di queste ragioni che la persuadono, contribuiscono al ben pubblico i suoi riti, documenti e misteri, i quali riescono tanto più vantaggiosi, quanto più si scostano dalle false massime e riti profani delle altre sette bugiarde. Di qual conforto non è egli mai alla nostra speranza, e quale stimolo non aggiunge alle virtuose nostre intraprese il credersi da noi, che il nostro Dio non è quel tiranno crudele, che si sono ideato i Luterani e Calvinisti, il quale senza colpa ci condanni ad eterni non meritati castighi, e ci spinga egli stesso inevitabilmente al supplizio; ma un Dio invece d'una infinita misericordia e pietà, che vuole la salvezza di tutti, è morto per tutti, ed offre almeno a tutti quanto basta per potersi salvare, e quei soli condanna, che sordi alle chiamate ed ingrati a tanti suoi benefizi se ne rendono immeritevoli? quanto bene contribuiscono gli altissimi ed imperscrutabili suoi arcani della Trinità, dell'Incarnazione, dell'Eucaristia a domare l'alterigia dell'umano intelletto, che si scopre così lontano dall'investigare la grandezza di sì alti misteri? e qual non concepisce di questi idea più vantaggiosa, appunto perchè superiori di tanto agli scarsi suoi lumi? Di qual freno non serve alle indocili nostre passioni il rossore, cui è soggetto il colpevole nella sacramental Confessione? E di qual consolazione non riesce allo stesso il vedersi prosciolto

⁽¹⁵⁸⁾ Pallavicin. Difesa del Pont. tom. 3. l. 3. cap. 5.

⁽¹⁵⁹⁾ lib. 24. cap. 3. Esprit des loix.

⁽¹⁶⁰⁾ Lib. 8. de Ar. Inventorib. cap. 7.

⁽¹⁶¹⁾ Della regolata divozione cap. 21.

dalle sue colpe, e sì bene istruito nell'individue sue circostanze e bisogni? Anche il Rousseau nell'Emilio valuta assai le restituzioni e le paci, che si fanno tra noi per questo divin sacramento: e molti de' Protestanti se ne sono dimostrati così persuasi, che o non l'hanno abbandonata giammai, come quelli della Svezia⁽¹⁶²⁾ e alcuni della Prussia⁽¹⁶³⁾, o hanno procurato di riaverla, come gli abitatori di [56] Norimberga⁽¹⁶⁴⁾ e di Strasburgo⁽¹⁶⁵⁾. La molteplicità dei ministri cattolici giova assaissimo alla comune istruzione, moltiplicando l'applicazione alle scienze ed i maestri secondo il maggior numero degl'impieghi ai quali fanno di potere aspirare. Le ricchezze delle Chiese e dei Beneficj ecclesiastici distribuiscono meglio alle più degne persone i beni della società, e servono a sovvenimento de' bisognosi. La spirituale podestà della Chiesa riesce di gran rinforzo ed ajuto anche alla podestà temporale, colla quale se si è mostrata talvolta sdegnata, come in Milano coll'Imperator Teodosio, e coll'Imperatore Leone e con qualch'altro in Roma ed altrove, serve bensì il salutare suo sdegno a smentire le Calunnie, che varj increduli vanno spargendo contro di lei, come se nata fosse e solo intenta a favorire e proteggere le sognate prepotenze ed il chimerico dispotismo de' sovrani, e non mai a mostrare che sia loro svantaggiosa ed infesta. È chiaro che non può essere per sua natura che utile e decorosa. Le stesse immunità, esenzioni e privilegj delle persone e beni ecclesiastici conferiscono assai bene non solo al decoro dei sagri ministri e luoghi consagrati al divin culto, ma alla difesa ancora ed all'onorificenza delle private persone e famiglie. Se pendono dai nostri altari le sagre immagini, se da noi s'invocano i Santi, mostrano quelle alle persone più rozze bellissimi esempj di cristiane virtù allo stato utilissimo, ed impetrano questi da Dio gli ajuti necessarj per imitarli. Se i nostri tempj sono magnifici, ricche le suppellettili e maestosa la pompa del nostro culto esteriore, tutto cospira non solo a risvegliare in noi un'idea più vantaggiosa della divina perfezione e bellezza, ed a fomentare l'interior divozione e pietà, ma anche a preparare e conservare allo stato un opportuno sussidio nelle maggiori calamità a promuovere l'industria de' virtuosi artefici e ad accrescere il commercio e le arti. Il primato stesso del Papa, e tutto l'ordine nobilissimo della gerarchia ecclesiastica, che l'irreligioso Freret⁽¹⁶⁶⁾ spaccia per una massima della nostra Religione che è contraria alla tranquillità delle civili repubbliche, non è egli, anche a parere di Montesquieu⁽¹⁶⁷⁾, utilissimo e necessario [57] ovunque non regna un'intollerabile dispotismo? Ripete lo stesso l'autore dell'osservazioni filosofiche in altr'occasioni citato, e lo Spedalieri nella accennata confutazione: anzi a dir tutto con esattezza non è solo utile ai popoli, ma anche ai sovrani, come dimostrano assai bene il Cardinal Pallavicini⁽¹⁶⁸⁾ ed il P. Bianchi⁽¹⁶⁹⁾. Anche i sagri recinti de' professori de' consigli evangelici sono non che alle famiglie, ma anche allo stato ed alle scienze utilissimi: e checchè ne dicano in contrario i miserabili libertini e certi eruditi affamati che desiderano di vederli abbandonati per saccheggiarli, i cittadini però più assennati e più colti li proteggono con molta premura dove sussistono, ed i meno irragionevoli anche tra i Protestanti d'Inghilterra se li augurano spesso dovunque o l'avarizia o un cieco furore, ereticale li ha voluti sopprimere. Si vegga su di questo particolare l'opera tradotta dall'inglese dal P. Niceron intitolata *Conversion de l'Angleterre*⁽¹⁷⁰⁾ *au Christianisme comparée avec sa prétendu*⁽¹⁷¹⁾ *reformation*⁽¹⁷²⁾; anzi si legga, per servirmi anche degli autori più conosciuti e recenti, il Mirabeau⁽¹⁷³⁾, e si troverà, che la disciplina ed economia de' Regolari conferisce ad accrescere indirettamente anche il numero della popolazione vantaggiosa per la più comoda sussistenza che lascia alle rispettive famiglie e per

⁽¹⁶²⁾ Bossuet *Hist. des variations* l. 3. n. 46.

⁽¹⁶³⁾ Mosheim *Hist. eccles.* 17. siecl. Sect 2. p. 2. chap. 1. 5. 35.

⁽¹⁶⁴⁾ Soto in 4. disp. 18. q. 1. ar. 1.

⁽¹⁶⁵⁾ *Lettres du P. Schefmacer* let. 4. §. 3.

⁽¹⁶⁶⁾ *Esam. crit. sulle prove del cristianesimo* cap. 10.

⁽¹⁶⁷⁾ *Esprit des loix* liv. 24. cap. 3.

⁽¹⁶⁸⁾ *Stor. del Conc. di Trento* lib. 1. cap. 8. e lib. 3. cap. 2.

⁽¹⁶⁹⁾ *Lib. della potestà Eccl.* tom. 3. cap. 1. §. 6.

⁽¹⁷⁰⁾ Nel testo: "Anghleterre". (N. d. R.)

⁽¹⁷¹⁾ Nel testo: "pretendu". (N. d. R.)

⁽¹⁷²⁾ chap. 5.

⁽¹⁷³⁾ *Trattato della popolazione* cap. 2.

la maggiore morigeratezza, che colla voce e cogli esempj diffonde per tutto lo Stato: chè essere il libertinaggio più pregiudicevole alla popolazione della peste è stato già dimostrato dal ginevrino Bellexord⁽¹⁷⁴⁾.

Sono questi i singolari vantaggi che la cattolica Religione reca alle civili repubbliche per quei soli punti particolari, ne' quali discorda dall'altre sette: che non farà poi presa in tutto il pieno del suo ammirabile sistema, che è l'opera più bella che abbia saputo ideare una Sapienza infinita per la nostra felicità e salvezza? che non potrà avvalorata da quella forza superiore, che la sostiene ne' maggiori cimenti? Misero chi incauto da essa si scosta, e ribelle ai suoi lumi la abbandona! più non trova chi le imperfezioni corregga della sua corrotta natura; e [58] la società istessa, in cui vive, e che recar suole qualche alleviamento alle umane sciagure, non può con ugual forza ajutarlo e proteggerlo. L'ignoranza lo accieca, e non ha un'infalibile autorità che a lui proponga la divina rivelazione, e lo illumini. Le forze sono deboli ed inferme, e da que' copiosi canali, che derivano l'acque salubri dalle fonti del Salvatore, non sono rinvigorite e sanate. Ricalcitra l'umano orgoglio, e ricusa di soggiacere all'altrui direzione e comando, e non ha chi lo freni coll'autorevole intimazione di quel divino precetto, che la soggezione prescrive e la dipendenza. Eccede chi regge talvolta, e con giogo troppo pesante aggrava le soggette persone; e non v'è chi pietoso frapponga la voce autorevole, e procuri di sollevarle. E privo quindi di tutti que' possenti ajuti di divina rivelazione, di doni e grazie speciali e di spirituale podestà, che l'onnipotenza divina ha somministrato all'uomo colpevole e preso individualmente e raccolto in società per rialzarlo da ognuna di quelle debolezze, imperfezioni e miserie, nelle quali l'aveva ridotto il peccato, forz'è che vegga i giorni meno lieti fra noi, e si disponga ad altra peggiore irreparabile ruina.

Esagero io forse, o non vi espongo piuttosto una verità nota per se medesima, e riconosciuta da quanti migliori sovrani ha vantato il mondo cattolico, i quali anche per questo hanno procurato con gran premura d'introdurre e proteggere la cattolica Religione ne' loro Stati, come Clodoveo nelle Gallie, Carlo magno in Germania, Ermenegildo nelle Spagne, Vincislao in Polonia, Basilio in Russia, Edelberto in Brettagna e molti altri in diverse nazioni. Stupiva Biorno II. Re di Svezia nel considerare la pace e tranquillità che Carlo magno godeva ne' vasti suoi regni e ch'egli cercava in vano ne' suoi benchè più limitati; e stanco ed annojato de' molti disturbi e pericoli, ai quali egli stesso restava soggetto non che i fedeli suoi sudditi, deliberò di mandare inviati a Carlo per apprendere da lui per qual mirabile maniera otteneva una sì felice e costante tranquillità; ed altro non ebbe in risposta se non che era la cattolica Religione la sua politica, ed il professarla con fedeltà e il proteggerla con vigore era la sola sorgente inesausta della sicurezza del suo trono, della quiete de' suoi sudditi e della tranquillità de' suoi Stati⁽¹⁷⁵⁾. Approfittò Biorno dell'utile suggerimento; e [59] colla fortuna, che la cattolica Religione ebbe varia ed incostante in quel disagiato paese, gareggiò di poi la felicità della Svezia, come si può rilevare dalle sue più veridiche storie.

So che a fronte di tanti beni perduti non mancano le accattoliche società di vantare la loro felicità: ma io crederò sempre le ciancie de' loro difensori mere imposture e chimere, se non dimostrano per qual'altra strada diversa da quella che ho accennato sinora siano giunte a sì alto grado: e quand'anche giunte vi fossero colla saviezza e rigore dell'umana loro legislazione, nè le crederò mai così sciolte da ogni influsso della cattolica Religione che non ne abbiano profittato moltissimo nel sistemarsi, ed in vista della Divinità che oltraggiano coi loro errori e colle perverse loro massime antivangeliche, colle quali vanno sempre più debilitando i suoi benefici influssi, io riputerò sempre quel bene che vantano un bene assai passeggero ed incerto, anzi uno de' mali maggiori che possa loro avvenire, se ricevono con questa quella qualunque siasi mercede, che meritar possono quaggiù le oneste azioni degli empj, per pagar poi la pena della loro infedeltà a tempo opportuno o con eterni castighi dopo morte o col totale rovescio d'ogni temporale fortuna anche in vita. *Nihil est, diceva S. Agostino⁽¹⁷⁶⁾, infelicius felicitate peccantium, qua poenalis punitur impunitas et mala voluntas, velut hostis interior, roboratur.* E si sa che sostenne il grand'Iddio

⁽¹⁷⁴⁾ *Sur l'education phisic. des Enfans.*

⁽¹⁷⁵⁾ *Comazzi Polit. e Relig. tom. 1. cap. 7. §. 2. n. 10.*

⁽¹⁷⁶⁾ *Epist. 138. al. 5. num. 14.*

d'Isdraello con gran pazienza anche per molto tempo l'idolatria dello sleale suo popolo, *nec statim reddidit*, come osserva a questo proposito Lucifero Calaritano⁽¹⁷⁷⁾, *sed iterum temporum quo ei placuit tamen reddidit non eis impune idolatriae reatus cedere potuit*.

Lascio a voi adesso il carico d'epilogare i danni gravissimi, che l'Eretico cagiona alle cattoliche società, col sostituire alla feconda sorgente d'ogni maggiore felicità un parto informe di sua invenzione e capriccio, che tutta la sconvolge e dissesta: e son sicuro, che riandando ad uno ad uno que' sommi vantaggi, di cui tenta spogiarla privandola della cattolica Fede, non tarderete punto a conchiudere, ch'egli riesce alla civil società tanto più pernicioso, quanto più sode e massiccie sono le massime che [60] va a distruggere, e quant'è più fina l'arte che usa per ottenerne l'intento. E se l'Ateo e il Deista furono riputati mai sempre nemici della repubblica, perchè tendono a rimuovere la base fondamentale che la sostiene; perchè non lo sarà un'Eretico che colla cattolica Religione invola a quella l'ornamento maggiore, e distrugge insieme la più copiosa sorgente d'ogni suo spirituale e temporale vantaggio? E non lo sarà specialmente in una società tutta cattolica, che più d'ogni altra interessa il presente carteggio, nella quale ogni individuo all'ombra benefica di così utile Religione tranquillo riposa, e beve a pieni sorsi da sì feconda sorgente i maggiori e spirituali e temporali vantaggi? Avete voi che replicare contro di una così evidente dimostrazione?

Ma v'è anche di più. Voi non avete sentito finora in questi danni indiretti che il fetido olezzare di que' fiori, che a parere del Bartolotti Solimano ammirava negl'inumani suoi Stati: vi resta ancora a gustare i velenosi frutti, che produr sogliono dovunque non sono recisi colla maggiore celerità e premura. L'ambiziosa eresia o prevale senza contrasto, e va a distruggere quella Fede che forma delle cristiane repubbliche il principale ornamento e sostegno; o incontra ostacoli, come deve senza meno incontrarli trattandosi di cattoliche società, e tutta sconvolge la buona economia e disposizione dell'uno e dell'altro governo. Questo è il primo scompiglio che reca direttamente. Così è avvenuto per opera degli Ariani in Oriente; così nella Grecia per parte dei Macedoniani; tanto ardirono i Donatisti nell'Africa, i Priscillianisti in Ispagna, gl'Iconoclasti in Oriente, gli Albigesi in Francia, gli Hussiti in Boemia: e tanto sono lontani dal discolparsi Lutero e Calvino, che anzi approvano e lodano così funeste tragedie; e Lutero ripete sovente nei tenebrosi suoi scritti esser natura del suo vangelo mover sedizione⁽¹⁷⁸⁾; e Calvino volle fregiar la fronte delle sacrileghe sue Istituzioni con quell'emblema: *Non veni pacem mittere, sed gladium*. E più d'ogni altro se ne mostrò persuaso il feroce Zuinglio, il quale non ripeté solamente più volte, che il vangelo vuol sangue, ma col suo sangue stesso sparso in [61] un fatto d'armi confermò la sincerità della perversa sua asserzione.

Nè crediate con Pietro Bayle e con qualch'altro indiscreto patrocinatoro dell'irragionevole tolleranza, che le ribellioni e le stragi fatte dagli Eretici a danno non meno della Religione che delle civili repubbliche siano da attribuirsi piuttosto all'impazienza dei Cattolici, che non seppero tollerare i loro errori ed invece della via della persuasione vollero usare quella della forza per isradicarli, che alla perversità degli Eretici, che colla violenza si opposero alle caritatevoli loro istruzioni. È questa una delle più maligne invenzioni de' miscredenti smentita da tutte le storie alle quali può sola resistere la più sfrontata empietà ed impudente baldanza. Avevano già deluso ogni speranza, del loro ravvedimento, e resi inutili molti congressi e molte caritatevoli ammonizioni de' Pastori cattolici i Donatisti, come scrive S. Agostino a Gennaro⁽¹⁷⁹⁾; anzi, come rinfaccia egli stesso a Bonifacio⁽¹⁸⁰⁾, essi erano prima ricorsi alla forza del braccio secolare, & *post Episcoporum judicia, ubi eum* (Ceciliano) *opprimere non potuerunt, ad Imperatoris examen pertinacissimis persecutionibus perduxerunt*, quando passò la Chiesa a quei rigori, che ne procurarono l'emenda. Priscilliano coi suoi seguaci, ammonito in vano nei Sinodi di Saragozza e di Bordeaux⁽¹⁸¹⁾ a ricredersi: del suo errore, aveva già ottenuto per sorpresa la forza contro i Cattolici, quando alcuni

⁽¹⁷⁷⁾ *de Reg. apostat. Pag. 1032. tom. 9. Bib. PP. Edit. Paris 1644.*

⁽¹⁷⁸⁾ *Cochleus de actis & scripturis Lutheri.*

⁽¹⁷⁹⁾ *Epist. 88. al. 68. ad Januar. n. 5.*

⁽¹⁸⁰⁾ *Epist. 185. al. 50. cap. 2. num. 6.*

⁽¹⁸¹⁾ *Sulpitius Severus Histor. Ecclesiast. Lib. 2. cap. 47. & 49.*

di questi presero a combatterlo con quel braccio medesimo, ch'egli adopra per sostenerlo. E dice assai bene a nostro proposito S. Agostino⁽¹⁸²⁾, che avvenne ai Donatisti ciò ch'era accaduto agli accusatori di Daniele, i quali furono sbranati da quei leoni medesimi, ch'avevano attizzati contro di lui: *Hoc..... contigit Donatistis quod accusatoribus Sancti Danielis: sicut enim in illos leones, sic in istos conversae sunt leges, quibus innocentem opprimere voluerunt.* E Vescovi e Abbati e predicatori, e scrittori e preghiere e minacce adoprò la Chiesa per richiamare gli Albighesi dai loro errori prima di combatterli in aperte campagne; nè [62] usò mai la forza prima ch'essi movessero le armi del Conte di Tolosa per dilatarli. Che non fece il Sinodo di Costanza per ricuperare Giovanni Hus prima di abbandonarlo al meritato supplicio? Che con Lutero e Calvino Leone X. ed il Concilio di Trento prima di fulminare contro di loro le pene canoniche e dichiararli divisi dalla comunione de' Fedeli? L'Arcivescovo di Praga, Alessandro V. e Gioanni XXII. usarono ogni più mite maniera per vincere la durezza del primo; e lo chiamò il Cardinal Colonna per udire le sue discolpe, ed esortarlo a ravvedersi. A Lutero fu spedito il Cardinal Gaetano per ricondurlo ai doveri di Religioso e Cristiano: per Calvino si mosse il Cardinal Sadoletto: e non contento il Romano Pontefice di tanta condiscendenza e dolcezza interpose per quello gli officj autorevoli di Carlo V., e con questo le rispettabili esortazioni della Sorbona. Ma se ingrati costoro a tanta moderazione e bontà imperversano vie peggio, e gli Hussiti corrono all'armi, disprezzano i Concilj e si ribellano apertamente al Romano Pontefice; se Lutero ricusa d'abbiurare alla presenza del Cardinale i conosciuti e confessati errori, ed invece di gettarsi in seno della Chiesa che pronta si dichiarava ad accoglierlo amorevolmente, e non poteva, checchè ne dica in contrario l'appassionato autore del Commentario sopra la Bolla di Paolo III., invitarlo a' suoi casti amplessi con maggiore dolcezza di quella che usò con lui il Card. Gaetano, ricorre al braccio di potenti sovrani, e move contro i Cattolici ribellioni e tumulti; se Calvino aggiugne nuovi errori al suo Catechismo, confuta le lettere del Sadoletto, ed ha l'ardire di chiamare la venerabile assemblea della Sorbona una greggia di porci⁽¹⁸³⁾; lascio a voi il decidere chi sia l'aggressore, chi l'assalito, chi abbia incominciata la funesta tragedia, chi è stato costretto a soffrirla, e chi in somma sia da riputarsi colpevole di quelle stragi, che sono venute in appresso. Io non rinfaccierò mai alla Chiesa l'abbondante sua moderazione e clemenza. Non manca chi ha avuto l'ardire di farlo: ed il Cardinal di Richelieu giustifica la carcerazione del Patriarca de' Giansenisti con dire⁽¹⁸⁴⁾, che se Lutero e Calvino fossero stati subito anch'essi rinchiusi, la Francia e Germania si sarebbero preservate da un diluvio di [63] mali, che dipoi la innondarono. Ma la Chiesa è degna di venerazione e rispetto e quando soffre con molta longanimità i colpevoli e quando li castiga. Dico solo che grande è l'imprudenza de' nostri contraddittori, se osano di criticarla per qualche rigore ch'ha usato con gli Eretici dopo sì lunga pazienza: *An dignum fuisse censes*, ripeterò io pure con Lucifero Calaritano che parlava all'Ariano Imperatore Costanzo⁽¹⁸⁵⁾, *obviam Pastores tibi iremus siccis parato faucibus ad nobismet nobiscum commissos transvorandos.* La difesa è di comune diritto; e nel rigore, che la Chiesa ha usato talvolta coi settarj, altro io non ravviso in essa che una madre amorosa, la quale invece di fare uso di quella podestà che ha ricevuta da Dio di castigare ogni disubbidiente, altro non adopra anche coi ribelli suoi figli, che la facoltà propria d'ognuno di conservarsi e difendersi; ed altro non s'incontra nei novatori e settarj, che arrabbiato furore, malignità incredibile, e nell'assalirla ed offenderla un'intollerabile ostinazione e barbarie. E come la riforma di Lutero e Calvino non è stata che indiscreta ed imprudente, nè è nata d'altronde, e lo confessa lo stesso Marc'Antonio de Dominis⁽¹⁸⁶⁾, che *ab hominibus tumultuantibus, & odio, pessimisque animi motibus, & affectibus invidiae, elationis, iracundiae (taceo pejora) turgentibus;* così tutti i disordini che sono seguiti in appresso non si possono attribuire che alla sola loro malvagità e passione.

Nè vi deste mai a creder che non tutti gli Eretici siano di questo carattere; nè mai vi cadesse in

⁽¹⁸²⁾ *Epist. 185. al. 50. ad Bonifacium num. 7.*

⁽¹⁸³⁾ *Antidot. ad artic. sacr. Theolog. Parisien.*

⁽¹⁸⁴⁾ *Lafiteau. hist. Lib. 1. p. 4.*

⁽¹⁸⁵⁾ *De non parcendo delinquentibus in Deum.*

⁽¹⁸⁶⁾ *Epist. de pace religiosa ad Joseph. Hallum Archipresbyterum Wigorniensem.*

pensiero di distinguere i turbolenti e seduttori dai mansueti e pacifici. Questa distinzione altro non è che una chimera inventata dai miscredenti per nascondere gran parte della loro reità, e divenir meno odiosi e punibili. In questa maniera procuravano una volta i Donatisti di eludere le diligenze e distrugger le leggi dei loro sovrani e della Chiesa. Ma non menò loro buona la scusa S. Agostino, il quale nega⁽¹⁸⁷⁾ senza punto esitare quella piacevolezza ch'essi vantavano, e dice, che sono tutte bugiarde apparenze per ingannare i semplici e divenir quindi col crescere di numero peggiori [64] degli altri: *mitiores quidem esse videmini, quia cum Circumcellionum immanissimis gregibus non saevitis: sed nulla bestia, si neminem vulneret, propterea mansueta dicitur, quia dentes et ungues non habet. Saevire vos nolle dicitis; ego non posse arbitror: ita estis numero esigui, ut movere vos contra adversarias vobis multitudines non audeatis, etsi cupiatis.*

Per altro quantunque mancassero talvolta le ribellioni ed i tumulti, non mancarono però giammai molti altri gravissimi danni, che devono temere le civili società dalle perverse loro dottrine, e sono questi almeno in gran parte a tutti comuni; poichè non per altro si scostano dai sentimenti cattolici, se non perchè vogliono sostenere massime contrarie e distruggere quelle utilissime che professa la cattolica Religione. Ond'è che da essa si devono aspettare tutte le disgrazie e disturbi, che nascer possono da un'uomo di natura corrotta, che non solo non ha alcun freno che lo ritenga ne' ragionevoli e civili doveri, ma trova in vece chi risveglia le addormentate passioni, e le eccita con ogni arte ed impegno. Fate che si sparga fra i popoli la strana idea, che dà Calvino⁽¹⁸⁸⁾ di quelle somme podestà, sopra le quali la pubblica felicità, come sopra immobil base, sicuramente riposa chiamandola *sanguinaria insolentium Regum scepra*; e che siano riputati coloro, che la sostengono, malvagi, frenetici e furiosi, come si chiamano nel *Sistema della Natura*, è che cominci a credersi un delitto di lesa umanità l'ubbidirli, come leggesi nel libro intitolato *l'Asiatico Tollerante*; fate che non abbiano i popoli altra idea de' loro superiori, che d'uomini scellerati meritevoli d'ogni supplizio, come li dichiara Voltaire nel suo *Filosofo Militare*, e che s'imbevano del sentimento di Rousseau nel *Contratto Sociale*, che si disubbidiscano lecitamente tosto che far si possa senza pericolo; permettete che si pubblichi in una città il celebre Manifesto di Tommaso Moncero⁽¹⁸⁹⁾, che potè in pochissimo tempo sconvolgere le idee e guastare la mente di tante migliaia di villani in Germania, o che si senta da un Presidente di un'adunanza ciò che il fanatico popolo di Parigi ascoltò da una delle sue tribune: *que l'insurrection est le plus saint des devoirs*; ed oltre a ciò suggerite loro, che è lecita la fornicazione, il ripudio, l'usura, come sostengono [65] non pochi settari; sostituite alla carità cristiana l'umanità bestiale dei moderni filosofi, la superbia degli Eretici alla cristiana umiltà, le loro crapole ai nostri digiuni; poi ditemi qual'argine sarà capace a trattenere, sicchè non inondino per ogni dove, le ribellioni, le prepotenze, le dissolutezze, le frodi ed ogni sorta di malvagità e disordine. Hanno un bel vantare i paesi accattolici l'onestà del lor tratto e la morigeratezza de' loro costumi; che io parlando in generale li crederò sempre tanto inferiori, anche in questa parte ai cattolici, quanto più si scostano dalle loro massime: e se in ogni luogo la moltitudine è viziosa, più assai lo dev'essere dove crede male, e dove i popoli sono scorretti non per la fragilità umana, come ne' paesi cattolici, ma anche per sistema. Se una buona pianta radicata nelle sante massime della cattolica Religione viziata appena da straniere cagioni produce tal volta frutti non buoni, quai frutti potrà mai produrre una pianta, che esposta senz'alcun riparo ai medesimi urti ha infette le radici stesse, e non attrae dallo sterile avvelenato terreno che pestifero nudrimento d'irreligione? Ah! non può un'albero così mal situato produrre altri frutti che quei disgustosi e nocivi, che fin dal suo nascere produsse nella Germania la malaugurata riforma, e che sono stati ad uno ad uno rinfacciati da Giorgio di Sassonia⁽¹⁹⁰⁾ a Lutero nella seguente maniera: *Ex tua tuorumque discipulorum doctrina omnes antiquae et reprobatae haereses innovantur, omnis Dei honestus cultus aboletur, quod sane a temporibus Sergii tam late nunquam*

⁽¹⁸⁷⁾ *Epist. 93. al. 48. ad Vincent. Rogatistam cap. 3. num. 11.*

⁽¹⁸⁸⁾ *Lib. 4. Instit. cap. 20. n. 31.*

⁽¹⁸⁹⁾ *Ap. Raynaldum in Annal. Ad ann. 1525. num. 7. 8. 9. 10.*

⁽¹⁹⁰⁾ *Epist. dat. ann. 1526. apud Gretserum in praefat. ad antidotum pro Strena Hussero Helemaugiana pag. 627. tom. 6. Oper.*

factum. Quando plura sacrilegia, quam post productum Evangelium tuum? Quando plures rebelliones contra Superiores? Quando plures rapinae et furta? Quando maritis ademptae sunt uxores, aliisque traditae, quod nunc in tuo reponitur Evangelio? Quando plura facta sunt adulteria, quam postquam tu scripsisti? Ripete lo stesso in altri termini il P. Graveson dove accenna l'infelicità dell'Inghilterra nata dal fatale abbandono della cattolica Religione⁽¹⁹¹⁾. Nè il solo Giorgio cugino dell'Elettore ed attaccatissimo all'antico sistema ha conosciuto e rinfacciato ai Luterani tanti disordini, nè tant'infelicità il solo piissimo Graveson agl'Inglesi. Li ha veduti e [66] rinfacciati ai primi anche Erasmo, nome non odioso al loro partito, il quale nella lettera a Volturio Neocomo⁽¹⁹²⁾ dopo aver detto, che non ha conosciuto un Luterano che sia divenuto migliore, soggiunge poi, che invece ne conosce moltissimi che hanno peggiorato: *ego tibi multos ostendam qui facti sunt se ipsis deteriores*. E sì gran disordine non ha potuto essere dissimulato neppure dal Luterano Giacomo Andrea Smidelino così accreditato tra loro che era chiamato da molti Papa de' Luterani. Ecco ciò che egli dice de' suoi compagni⁽¹⁹³⁾: *Ut totus mundus agnoscat non esse Papistas, nec bonis operibus quidquam fidere, illorum operum nullum exercent penitus; jejunii loco comessionibus et perpotationibus nocte dieque vacant; ubi pauperibus benigne facere oportebat, eos deglubunt et excoriant; preces vertunt in juramenta, blasphemias, et divini nominis execrationes, idque tam perditae, ut Christus ne ab ipsis quidem Turcis hodie tantopere blasphemetur; demum pro humilitate regnat passim superbia, fastus, elatio, atque hoc universum vitae genus ab illis Evangelicum dicitur Institutum*. E crediate pure che non è questa una verità amplificata oratoriamente, ma è la pura storia esposta con eleganza da uno di costoro, che senz'avvedersene ha somministrato a noi uno dei più forti argomenti per ismentire le loro imposture, e far conoscere a tutt'evidenza il gran danno che ha recato all'uno e all'altro Stato la loro apostasia. Molti altri ne porge il P. Ignazio Fiumi nella sua *Scuola di verità*⁽¹⁹⁴⁾, che io tralascio per non diffondermi oltre il dovere. Solo a provare che questo succede non nella sola Germania, ma dovunque pone piede l'eretica perfidia, ai sentimenti del P. Graveson aggiungo quelli, di Marc'Antonio de Dominis, che prima di partire dall'Inghilterra, parlando della maggior parte de' Prelati e ministri anglicani ebbe a dire nell'indicata lettera, che *adsunt profecto inter vestros Praelatos (salva bonorum existimatione) graviore adhuc abusus, quam sint inter pontificiorum nonnullos, non minor luxus, non minores pompae, non minor avaritia, major vero ecclesiarum et animarum neglectus. Dominatus Episcoporum mundanus in ipsorum clerum efficit, ut passim Parochi britannici et ministri (excipio nonnullos bonos [67] et pios unionis peramantes) sint acerrimi Puritani, quia dominatum illum oderunt. De moribus nihil dico, nihil de simoniis; mirum enim non est, quod minora beneficia vendant illi, qui sua majora emerunt*. Ora che volete di più? Abbiamo rei che confessano il danno che hanno arrecato coi loro errori anche al buon costume, che esser suole al dir di M. Martineault,⁽¹⁹⁵⁾ *le premier lien des sociétés, le plus ferme appui de la tranquillité publique, le plus sur garant de la prospérité des empires*. E non vi basta questo per confessarvi convinto di questa incontrastabile verità, che l'Eretico reca danni gravissimi, anche alle civili repubbliche, e che l'eresia anche per questo capo merita d'essere annoverata tra i delitti maggiori? E notate, che accennando io i loro danni nulla vi ho detto de' castighi che nascer sogliono dalla irritata divina giustizia; e nulla dironne, perchè ho a fare con avversari che reputano forse i castighi di Dio puerili invenzioni e favole di vecchiarelle; ma non li crederà tali chi imparò dal profeta Aggeo⁽¹⁹⁶⁾, che il solo trascurarsi da un popolo l'onore dovuto a Dio ridonda in grave danno di tutti: *Propter hoc super vos prohibiti sunt coeli, ne darent rorem, et terra prohibita est, ne daret germen suum: et vocavit siccitatem super terram, et super montes, et super triticum, et super vinum et super oleum, et quaecunque profert humus, et super homines, et superumenta, et super omnem laborem manuum: che sarà poi dove non solo si trascura l'onore di Dio, ma si oltraggia? e*

⁽¹⁹¹⁾ *Hist. tom. 7. Colloq. 3. pag. 93.*

⁽¹⁹²⁾ *Lib. 31. epist. 47. pag. 2054. edit. Londin. ann. 1642.*

⁽¹⁹³⁾ *Concion. 4. in cap. 21. S. Luc.*

⁽¹⁹⁴⁾ *Schol. Verit. Narrat. 12. c. 2.*

⁽¹⁹⁵⁾ *Rapport fait à l'Assemblée Nationale par M. Martineault.*

⁽¹⁹⁶⁾ *cap. 1. ver. 7.*

dove non solo si ricusa di ascoltare i suoi divini ammaestramenti e la voce che è stata destinata da lui per dichiararli, ma si sprezza e calpesta? Io li credo inevitabili; ma quand'anche mancassero, ben lungi dal rallegrarmene, seguirò il consiglio del grande Agostino che mel divieta, e *nemo*, dirò anch'io con lui, *gratuletur homini, qui prosperatur in vita sua, cujus peccatis deest ultor, et adest laudator. Major hic ira Domini est: irritavit enim Dominum peccator, ut ista patiatur, idest ut correctionis flagella non patiatur*⁽¹⁹⁷⁾. Iddio ci guardi da sì gran flagello: ed augurando ai nostri nemici colla ristorazione della cattolica Religione la ricuperazione di giorni meno funesti ed il ristabilimento di una società più felice e tranquilla, mi dico di cuore

⁽¹⁹⁷⁾ *in Psal. 7.*

LETTERA SESTA.

Il delitto d'eresia merita severo castigo.

Lo scioglimento del dubbio, che m'avete proposto nell'ultima vostra, altro non può costare a me, preso in generale, che la tenue fatica di dedurre una semplice conseguenza, che nasce da quelle verità che v'ho scritte sin'ora. Voi cercate se il delitto d'eresia debba essere punito; ed io vi rispondo con tutti i migliori giuristi e filosofi, che come la ripercussione dell'eco succede naturalmente alla voce, e come nasce dalla radice la pianta, così il castigo corrisponde e nasce spontaneo da quella colpa, che lo ha preceduto: e se l'eresia è un delitto, ragion vuole che porti seco quel reato di pena che l'accompagna. L'ordine della giustizia, che viene per la colpa turbato, come insegna l'Angelico⁽¹⁹⁸⁾, dev'essere colla dovuta soddisfazione restituito al perduto equilibrio: *Actus enim peccati facit hominem reum poenae in quantum transgreditur ordinem divinae justitiae, ad quem non redit, nisi per quamdam recompensationem poenae, quae ad aequalitatem justitiae reducit*: e nulla v'ha nel delitto d'eresia, fecondo già come v'ho detto de' maggiori sconcerti, che possa renderlo immune dalla condizione degli altri. Ma è egli poi soggetto alle umane del pari che alle divine disposizioni, e può egli essere punito anche da noi? o non è piuttosto per la stessa sua gravità da riservarsi al solo giudizio di Dio? Preso in questo aspetto non va esente da ogni difficoltà il vostro dubbio, ch'io reputo per ciò ragionevolissimo, e prendo a sciogliere colla maggiore possibile brevità in questa lettera.

Che il delitto d'eresia sia punibile dalla giustizia umana per quella parte che va a sconvolgere la civile repubblica, non ammette alcun dubbio, e lo confessa chiunque non ha il coraggio di bandire ogni giustizia dal mondo. È questa una delle principali ragioni, per le quali restano esposti alla pubblica vendetta i delitti comuni; e se ogni malfattore deve temere quella spada, [69] che non senza cagione ha posto Iddio in mano di chi presiede alle civili società, l'ha da temere maggiormente l'incredulo, che, come vi dissi, tutta disturba la pubblica pace e tranquillità, qualora i fondamenti abbandona d'ogni Religione, o ne rovescia almeno il più sodo riparo e cagiona sconcerti gravissimi, se in qualche maniera si scosta dalle cattoliche verità. Quindi è, che S. Agostino non sapeva perdonare ai Donatisti l'incoerenza del loro procedere, i quali facili ad accordare ogni autorità ai sovrani trattandosi di omicidi, di adulteri e di altri facinorosi nemici aperti della pubblica sicurezza e tranquillità, che per altro non disturbano per lo più che coll'usurpare ed offendere beni privati, movevano poi tante querele e lamenti ove sentivano pubblicate savie leggi utilissime contro i sacrileghi, che colla Fede offendono un bene pubblico: *Clamate, egli diceva⁽¹⁹⁹⁾ contro le lettere di Gaudenzio, clamate, si audetis, puniuntur homicidae, puniuntur adulteri, puniuntur caetera quantalibet sceleris, sive libidinis facinora, seu flagitia; sola sacrilegia volumus a Regnantium legibus impunita*. In questo aspetto la giustizia del loro castigo è così evidente, che la maggior parte de' medesimi nostri contraddittori non ricusa di riconoscerla; ed anche la Storia dell'Inquisizione, che contro la mente espressa di S. Agostino suppone negli Eretici possibile la moderazione e dolcezza, non ricusa di abbandonarli al rigor delle leggi allorchè divenissero per disgrazia facinorosi e superbi disturbatori della pubblica tranquillità.

Non è però, come vi ho già detto, il disturbo della civil società la sola sorgente della reità dell'Eretico; ond'è che esser non può il solo motivo del suo castigo. Egli è punibile anche perchè disturba la religiosa società de' Fedeli, la quale ne è, come già udiste dalla V. mia lettera, di minor pregio della civile; anzi è tanto più valutabile, quant'è più nobile la sua origine, più sublime il fine cui è diretta, più pregevole il vincolo che la unisce, più grande la sua estensione ed ampiezza; e

⁽¹⁹⁸⁾ 1. 2. quaest. 87. art. 1. & 6.

⁽¹⁹⁹⁾ lib. 1. contr. Gaudent. Donatist. cap. 19.

sarebbe una vera pazzia l'immaginarsi che ogni sovrano ed ogni Ordine della politica società vegliar dovessero instancabili per la custodia e difesa de' loro Stati, e tutto il mondo poi starsene indolente ed ozioso al sorgere delle più fiere persecuzioni contro il vasto [70] regno sublime di Gesù Cristo. Anche da questo mistico corpo, diceva S. Girolamo⁽²⁰⁰⁾ che è d'ogni altro il più perfetto e pregevole, anche da questo ovile, che è d'ogni altro il più geloso e più sacro, *secundae putridae carnes, & scabiosum animal a caulis ovium repellendum, ne tota domus, massa, corpus, & pecora ardeat, corrumpatur, putrescat, intereat.* E Pelagio Papa⁽²⁰¹⁾ animando la timidità di Narsete a castigare gli Scismatici non tocca altro che questo motivo: *ecce domine quod animus vester forte timidus, ne persequi videaris, de Patrum vobis auctoritate haec breviter dirigenda curavi, cum mille alia exempla & constitutiones sint, quibus evidenter agnoscitur, ut facientes scissuras in S. Ecclesia non solum exiliis, sed etiam proscriptione rerum & dura custodia per publicas potestates debeant coerceri...Hoc enim divinae & humanae leges statuerunt, ut ab Ecclesiae unitate divisi & ejus pacem iniquissime perturbantes saecularibus etiam Potestatibus comprimantur. Nec quidquam majus est, unde Deo sacrificium possitis offerre, quam si id ordinetis, ut hi, qui in suam & aliorum perniciem debacchantur, competenti debeant rigore compisci.*

Quello però che sopra d'ogni altra cosa deve animare il comune zelo alle più severe vendette contro gli Eretici e miscredenti, è l'oltraggiata Divinità, la quale siccome è la più copiosa sorgente della gravità del delitto, di cui parliamo, così è la più forte ragione che approva le nostre coazioni e vendette. Per questo motivo il peccato divien sì grande, che il Card. Albici⁽²⁰²⁾ ha preteso che abbracci anche il delitto di lesa umana maestà, la quale della divina è una partecipazione ed immagine, e lo crede anche per questo meritevole della comune esecrazione. Ma io penso, che la divina grandezza non abbia bisogno di mendicare dalle create cose le ragioni ond'essere rispettata e venerata da tutti come conviene. Basta per se sola a far crescere in infinito la reità di chi osa oltraggiarla ed offenderla, opponendosi alla stessa sua verità e grandezza; e deve bastar per se sola ad impegnare tutto il nostro zelo per vendicarla: ed io [71] son tanto lontano dal ricercare dalle ingiurie di minor conto, che alle creature si fanno, i motivi, pei quali debba essere vendicata la maestà di quel Dio, che l'Eretico oltraggia, che anzi credo con S. Tommaso che non d'altronde risulti meglio la giustizia di quelle vendette, che si praticano a riparo dell'ingiurie degli uomini, che da Dio medesimo, di cui l'uomo è immagine, ed in disdoro del quale vanno poi sempre a terminare le nostre colpe, sebbene non con uguale temerità e malizia: *Deum decet se vindicare; quia ex hoc est aliquid malum, quod est contra Deum, sed homo non debet punire quasi se vindicans, sed Deum, si habet hoc ex officio*⁽²⁰³⁾. Così la pensa anche S. Agostino⁽²⁰⁴⁾; e dalla pena, che merita chi oltraggia la maestà del sovrano, argomenta la maggior pena, che merita chi offende l'infinita divina maestà; *Cum probrum jacitur in principem patriae bonum atque utilem, nonne tanto est indignius quanto a veritate remotius? Quae igitur supplicia sufficiunt, cum Deo fit ista tam nefaria tam horrenda injuria?*

S. Tommaso cerca se la vendetta sia lecita⁽²⁰⁵⁾, e dopo aver commendata la moderazione di quelli che rimettono le proprie ingiurie per ispirito di cristiana dolcezza e pazienza, non vuole che si soffrano con ugual' indolenza le ingiurie, nelle quali la Divinità ritrae offesa speciale; ed il suo parere è appoggiato all'insegnamento di S. Giovanni Grisostomo⁽²⁰⁶⁾, il quale stabilisce, che *in propriis injuriis esse quemquam patientem, laudabile est; injurias autem Dei dissimulare nimis est impium.* Ne aveva anche con maggior precisione indicato il motivo S. Leone⁽²⁰⁷⁾, dicendo che *quando in nos peccant homines, si poenitentibus veniam non indulgemus, peccatum incurrimus. Quando aliquis in Deum peccaverit, si sine grandi distrinctione indulgere voluerimus, participes*

⁽²⁰⁰⁾ Lib. 3. Commentar. in cap. 5. Epist. ad Galat. num. 4.

⁽²⁰¹⁾ Epist. 3. Narse. tom. 6. Conc. Labbae pag. 457.

⁽²⁰²⁾ De Inconstantia in fide part. 2. cop. 2. n. 77.

⁽²⁰³⁾ 3. d. 1. q. 1. a. 2. ad. 4.

⁽²⁰⁴⁾ de Civ. Dei lib. 2. cap. 9.

⁽²⁰⁵⁾ 2. 2. quaest. 108. art. 1.

⁽²⁰⁶⁾ In cap. 3. Isa. N. 7. tom. 3. Oper.

⁽²⁰⁷⁾ Serm. de Martyribus.

peccatis eorum effimur. E questo è anche il sentimento di S. Cirillo⁽²⁰⁸⁾ e di S. Girolamo⁽²⁰⁹⁾, anzi di Giosuè stesso, che per alto divin consiglio sterminò l'intera città di Gerico infetta d'idolatria, e preservò la sola casa di Raab, [72] la quale tra i disordini, dell'umana fragilità non aveva abbandonato il culto del vero Dio⁽²¹⁰⁾. Leggete il libro di Lucifero Calaritano *de non parcendo delinquentibus in Deum*; e vedrete se l'eresia per questo conto ha ragione di delitto, e se merita d'essere trattata con moderazione e dolcezza.

So che avrete incontrate nel Montesquieu massime assai diverse, ed avrete letto⁽²¹¹⁾ che la Divinità dev'essere da noi onorata, non vendicata; il qual sentimento fu poi adottato da tutti coloro, i quali hanno preteso, che allora solo possano gli Eretici essere da noi castigati, quando non contenti d'oltraggiare la divina maestà riescono coi loro errori di grave danno anche agli altri. Ma non meritano costoro di essere ascoltati; sì perchè non è la loro massima coerente a se stessa, come ancora perchè si oppongono per tal modo ai più giusti sentimenti dei nostri antichi e più accreditati maestri. Non è la massima coerente a se stessa; poichè appunto per questo devono essere castigati gli Eretici, perchè Iddio merita il nostro culto ed onore; e risparmiati, ne soffre l'onore di Dio, e castigati, diviene la stessa vendetta un giusto tributo di culto, che alto ascende al divin trono, e ritorna a noi ripieno di celesti benedizioni. Così fu onorato Iddio da Mosè nell'antica alleanza, quando scannò ai piedi di quel sacrilego altare, che avevano eretto per oltraggiare il grande Iddio d'Abramo, più di ventimila Ebrei idolatri. Così prestò al medesimo il dovuto servizio Ezechia incendiando i boschi superstiziosi, e Giosia similmente abbruciando i boschi ed altari, e Finees che fu lodato e remunerato⁽²¹²⁾, perchè *zelatus est pro Deo suo, & expiavit scelus filiorum Israel*. Non è poi la massima coerente ai sentimenti dei più accreditati maestri, i quali insieme alla reità che accompagna l'ereticale perfidia accennano chiaramente le pene, gravissime colle quali dev'essere castigata anche tra noi. Non istarò io qui a ripetere quelle testimonianze che avete già lette in un'altra mia lettera; chè voglio risparmiare al possibile il tempo per impiegarlo più utilmente: aggiugnerò piuttosto qualch'altra loro sentenza a maggior rinforzo della verità ed a meglio dileguar quel sospetto, che i nemici del S. Officio tentano di spargere negli animi de' meno esercitati e circospetti, spacciando a [73] piena bocca che i SS. PP. hanno per la maggior parte creduto essere coll'antica alleanza cessato in noi l'obbligo d'onorare la Divinità con castigare i bestemmiatori ed increduli, e che altro non ispirano i loro scritti che tolleranza e dolcezza. È questa una delle solite imposture, per ismentire la quale vengo ora a mostrarvi ch'essi hanno sempre creduto ed insegnato il contrario, e che del molto zelo, che nudrivano in seno e li animava a combattere per la gloria dell'Altissimo e cancellare col castigo degli empj i suoi oltraggi, hanno dato in ogni tempo le più chiare ed autentiche testimonianze. Anche adesso, dice per tutti S. Agostino⁽²¹³⁾, è lodevole una tale pratica, nè hanno i Re di questa più acconcia maniera di prestare ossequio e di servire al Signore: *Quomodo Reges Domino serviunt in timore, nisi ea, quae contra jura Domini fiunt, religiosa severitate prohibendo, atque plectendo, sicut servivit Ezechias, lucos et templa Idolorum, & illa excelsa, quae contra praecepta Domini fuerunt constituta, destruendo*⁽²¹⁴⁾? *sicut servivit Josias, talia et ipse faciendo*⁽²¹⁵⁾? E S. Girolamo⁽²¹⁶⁾ nella lettera a Ripario epilogando i maggiori castighi dati da uomini piissimi ai bestemmiatori ed increduli nell'una e nell'altra alleanza, tutti li approva, e li dichiara coerenti alle prescrizioni divine: *Legi seiromasten Phinees, austeritatem Eliae, zelum Simonis Cananaei, Petri severitatem Ananiam & Saphiram trucidantis, Paulique constantiam, qui Elymmam magum viis Domini resistentem aeterna caecitate damnavit. Non est crudelitas, pro Deo pietas; unde & in lege dicitur: Si frater tuus & amicus & uxor, quae est in sinu tuo, depravare te*

⁽²⁰⁸⁾ lib. 6. in Evang. Joann. cap. 9.

⁽²⁰⁹⁾ Ep. 36. al. 75. Vigil.

⁽²¹⁰⁾ Ep. Canon. Jacobi cap. 2.

⁽²¹¹⁾ Lib. 12. cap. 4.

⁽²¹²⁾ Numeror. cap. 25. vers. 13.

⁽²¹³⁾ Ep. 185. ad Bonifac. cap. 5. n. 19.

⁽²¹⁴⁾ 4. Reg. 81.

⁽²¹⁵⁾ 4. Reg. 23.

⁽²¹⁶⁾ tom. 1. pag. 719. edit. Vallars.

voluerit a veritate, sit manus tua super eos, & effundes sanguinem eorum, & auferes malum de medio Israel. Così S. Girolamo: lo stesso scrive Ottato Millevitano⁽²¹⁷⁾, e ripetono gli altri tutti. Ma a che andar mendicando dalle opere degli antichi dottori la verità, quando chiara ci vien proposta dalla Chiesa, che ne è il fondamento e sostegno? Parlò ella ad alta voce dalle sue cattedre infallibili, e col fulminare gli errori e col decretare contro gli Eretici ogni sorte di correzione anche più rigorosa dimostrò chiaramente non che lo zelo invincibile che [74] nutre nel custodire il deposito della sagra dottrina, ma le pene altresì che corrispondono al delitto di chi l'abbandona. Scorrete gli Atti di tutti i Concilj ne' quali sia stata condannata una qualche eresia; scorrete tutte le Bolle dommatiche de' Romani Pontefici che abbiano preso a sostenere qualche verità dagli Eretici contrastata; e tutte ci diranno e colle più solenni dichiarazioni e colla pratica più costante che l'eresia è un delitto gravissimo, e che merita anche fra noi il più severo castigo. Le scorra e mediti anche il Montesquieu, il Rousseau, il Bartolotti, il Voltaire e quant'altri hanno l'ardire di negare o in tutto o in parte una verità così evidente e sicura, e si vergognino una volta d'essersi scostati sì malamente dalle saggie istruzioni di sì eccellenti maestri e della Chiesa medesima. Ma che dissi mai di sì eccellenti maestri e della Chiesa? dal sentimento dir dovea piuttosto di tutto il genere umano; giacchè è così certa la verità che vi scrivo, che è andato sempre unito del pari in ogni colta gente e nazione alla venerazione della Divinità l'impegno di vendicarne gli oltraggi; e se, dice Seneca⁽²¹⁸⁾, non è stata la medesima in ogni luogo la maniera di castigarli, in niun luogo però sono andati impuniti: *Violatorum Religionis alicubi atque alicubi diversa poena est, sed ubique aliqua.* Vegliavano a questo solo intenti alcuni tribunali in Atene ed in Roma; e le persecuzioni d'Aristotele, la morte di Socrate e di Anassagora, le sanguinose guerre insorte per questo motivo tra gli Ateniesi e Spartani, tra gli Anfitioni e Cirrei, tra Filippo il Macedone ed i Fociensi, il sacrilegio de' quali, come scrive Giustino⁽²¹⁹⁾, *orbis viribus expiari debuit*, non accennano soltanto fatti incontrastabili, ma confermano altresì che il vendicare i torti della Divinità non è un vizioso trasporto di male intesa passione, non una pura prescrizione di umana legge, ma una inclinazione naturale ed ingenita a tutte le ragionevoli creature, la quale sebbene possa esser viziata dall'ignoranza e da privati affetti piegata ad oggetti non giusti, non lascia però di mostrare colla sua estensione, che occupa il cuore d'ogni gente e nazione, che nasce da Dio, e che è voce della natura non solo quella che suggerisce a tutti di prestare alla Divinità il giusto ossequio, ma quella ancora che induce tutti a ripararne con ogni rigore gli oltraggi: e questa voce è sì chiara [75] e sonora, che si fa intendere da quelli stessi, i quali sono i meno disposti ad udirla, perchè dichiarati nemici implacabili della Chiesa e di quel tribunale, al quale è stata affidata una tal cura. Questi ancora l'hanno ascoltata talvolta, e ne hanno date le più solenni testimonianze in più luoghi di que' libri medesimi, che scrivevano a favore della tolleranza e dell'erronea loro libertà di coscienza. Lascio i sentimenti di Calvino, che incostante ne' detti suoi si protestò più volte alieno da quelle pratiche, che aveva procurato di stabilire coi fatti più sanguinosi e con la sua penna e con quella di alcuni suoi aderenti; e lascio ancora quelli di Pufendorfio, che non delle pene, ma trattando delle sorgenti donde i delitti traggono la loro deformità, dice espressamente, che *inter illa objecta uti nobilitate immensum excedit Deus Optimus Maximus, ita merito prae caeteris maxime detestanda habetur actio, quae directe in ipsius contumeliam tendit*⁽²²⁰⁾. Porterò solo le sentenze di alcuni di quegli scrittori dell'una e dell'altra comunione, che hanno parlato delle pene con precisione, e le hanno riconosciute giustissime anche a solo compenso della gravissima ingiuria che si reca all'Altissimo. Il Carpzovio da questo capo più che d'altronde rileva l'enormità d'un tale delitto; e dopo d'averlo chiamato per questo motivo *nefandum, gravissimum, & atrocissimum crimen, nec non detestabilem & execrandam perfidiam in Auctorem Deum, communemque hominum Parentem, ac Dominum*, conchiude in fine, che dev'essere più d'ogni altro punito: *Quanto magis ergo Haeretici in gremio Ecclesiae constituti a vera Fide aberrando delinquunt, quantoque magis scandalum praebent errori circa Fidei articulos*

⁽²¹⁷⁾ *lib. 3. cont. Parmenianum. tom. 4. Bibl. PP. Edit. Lungdun. P. 355.*

⁽²¹⁸⁾ *Epist. 6. 3.*

⁽²¹⁹⁾ *lib. 8. cap. 2. Histor.*

⁽²²⁰⁾ *De Jur. N. & G. lib. 8. cap. 3. num. 18.*

pertinaciter inhaerendo, eosque malitiose oppugnando, tanto gravius in ipsos animadvertere debet Magistratus. Dice lo stesso Ugo Grozio⁽²²¹⁾; anzi assicura che non può nascer dubbio, che siano giuste quelle pene temporali, che si danno a coloro, i quali negano o l'esistenza di Dio, o la provvidenza, giustizia e bontà, o la divinità e redenzione di Cristo: *Si quis Deum esse, aut curare humana, aut iudicium post hanc vitam exercendum neget: si quis Deum omnium peccatorum vere auctorem statuat, si quis Christi deitatem, aut peracta per [76] Christum ἀπολυτρωσιν neget, quis dubitet, quin homo tam profanus imperio summae potestatis aut e publico munere, aut republica ejici possit, etiam non multis in consilium adhibitis?* Più precisa di queste è la testimonianza di F. Paolo, il quale dopo aver distinti i peccati contro la prima Tavola, che vanno a ferire la divina maestà da quelli contro la seconda, che offendono gli uomini, confessa⁽²²²⁾ a chiare note, che i primi sono peggiori degli altri, e ne inferisce da ciò che i principi sono più obbligati a punire le bestemmie, l'eresie, gli spergiuri, che gli omicidj ed i furti: sentimenti e verità incontrastabili che egli ha dedotto dal gius canonico, ove dicesi che è *longe gravius aeternam, quam temporalem laedere majestatem*⁽²²³⁾.

Su queste tracce ha scritto ancora il raccoglitore delle varie storie stampate in Colonia, che ho citato in altre mie; ed ai tanti spropositi, che ha incontrati e ricopiati con molt' esattezza dal discorso di F. Paolo, non ha avuta l'imprudenza del Bartolotti e di alcuni altri d'aggiugnere anche questo, che gli Eretici debbano andare impuniti, dal quale l'istesso F. Paolo s'era per fortuna astenuto. Sì, anch'esso il raccoglitore ha riconosciuto ed approvato la giustizia di questa punizione; e voglio qui riferire l'istesse sue parole, perchè scorgiate con quant'enfasi parli, e quanto creda irragionevole il contrario parere. *L'on ne voit pas, così si esprime*⁽²²⁴⁾, *pourquoi l'on doit punir les calomnies, les faux témoignages et les discours seditieux, et pourquoi il sera libre de parler contre Dieu, Jèsus-Christ et l'Eglise. L'on convient que l'on est obligè de défendre l'innocence, l'honneur, les biens et la vie du prochain, et d'employer pour cela les peines & les supplices. N'y aurait-il*⁽²²⁵⁾ *que la vérité, qu'il sera permis d'abandonner*⁽²²⁶⁾ *an proie*⁽²²⁷⁾ *à l'ignorance, à l'inquiétude, à l'orgueil et à la témérité des hommes?* Tanta è la forza della verità, che sa ricavare le più autentiche approvazioni da quelli stessi, che fanno ogni sforzo per occultarla.

Non è però la sola giustizia che deve impegnare il nostro zelo a dare all'oltraggiata Divinità ed alle società danneggiate la conveniente soddisfazione: se ne interessa anche la carità, che non permette che abbandoniamo quest'infelici senz'adoprarne i rimedj [77] più efficaci per convertirli. Senza il castigo quasi poledri indomiti vanno a precipitarsi nella voragine del fuoco eterno, ed offuscata la mente da dense tenebre di malnate passioni, ed ingombro il cuore da affetti disordinati, più non vedono la strada che può condurli a salvamento, e più non sentono alcuno stimolo di virtuosa inclinazione che possa indurli a seguirla. Il solo freno dell'autorità può arrestarli nel mal'intrapreso cammino: ed il loro timor del castigo, che rende meno seducente l'ideato piacere, e lo amareggia anche presente, può dissipare quelle nebbie, che ingombrano la mente ed il cuore di quest'infelici. E saremo noi così inumani e crudeli di non volere stendere una mano per arrestarli, nè alzar' un flagello per utilmente atterrirli? Nol soffre l'umanità, che si fa carico, d'ogni disastro che sovrasti ai suoi simili: nè lo vuole la cristiana carità, che dimentica talvolta se stessa per porger riparo al bene spirituale degli altri. *Salubriter*, diceva S. Agostino de' Donatisti⁽²²⁸⁾, *regula temporali molestiarum excutiendi erant, ut tanquam de somno letargico emergerent, et in salutem unitatis evigilarent.* E non furono trascurati giammai dalle menti più elevate e sublimi così utili provvedimenti. A questo riparo ebbe ricorso Isaia per correggere i colpevoli: *cum feceris judicia tua*

⁽²²¹⁾ *De Imp. Sum. Potest. cap. 7. num. 6.*

⁽²²²⁾ *Stor. dell'Inquisiz. tom. 1. Oper. pag. 340.*

⁽²²³⁾ *Cap. Vergentis de Haeret.*

⁽²²⁴⁾ *Histoire lib. 1. pag. 41.*

⁽²²⁵⁾ Nel testo "aurat-il"! (N. d. R.)

⁽²²⁶⁾ Nel testo "d'abandoner"! (N. d. R.)

⁽²²⁷⁾ Nel testo "proye"! (N. d. R.)

⁽²²⁸⁾ *Ep. 93. al. 48. ad Vinc. Rogat. cap. 1.*

in terra, justitiam, discent habitatores terrae⁽²²⁹⁾: questo è il rimedio che oppose S. Paolo al libidinoso trasporto dell'incestuoso di Corinto⁽²³⁰⁾: e quest'è finalmente il sussidio, di cui volle Gesù Cristo che fossero provveduti gli Apostoli per richiamare gli Eretici al sagro ovile. *Venerunt*, dice S. Agostino⁽²³¹⁾, *de plateis et vicis gentes, veniunt de sepibus Haeretici, nam sepes, qui extruunt divisiones, quaerunt: abstrahantur a sepibus; sed cogi nolunt, voluntate, inquit, nostra intremus.... Non hoc Dominus imperavit, coge, inquit, intrare, foris inveniatur necessitas, nascatur inde voluntas*. Nè andarono mai disgiunti da così utili provvidenze i felici successi. A questi attribuisce Geremia il ravvedimento dello sconoscente Israello. *Castigasti me Domine, et redditus sum quasi juvenculus indomitus*⁽²³²⁾: e di varj altri del vecchio Testamento ce ne assicura l'istesso apostata Girolamo Mario, che nel pessimo opuscolo, che scrisse nel 1553, per [78] vilipendere in uno col tribunale del S. Officio i dommi più sagrosanti della cattolica Religione si esprime nella seguente maniera; *Quandoque vero calamitates et tribulationes adhibens idem agit, unde legitur in Esaia, futurum esse in summa calamitate ut homo idola sua aurea et argentea et in eis talpas et vespertiliones projiciat. Quid et Manasses tunc tantum idololatriam quid vanum ac impium esse cogitavit, cum captivus in carcerem conjectus est. Quid de Nabucodonosore dicam? et ipse non nisi flagello Dei percussus veritatem Domini ac Deum Caeli agnovit et illum adoravit*⁽²³³⁾. Tanti poi sono i ravveduti dopo S. Paolo per questa strada delle tribolazioni e castighi, che sembra superfluo il rammentarli: e S. Agostino addita le intere città che hanno per tal mezzo recuperata la Fede. Or se la colpa è sì grave e deforme, che o si consideri in se stessa o ne' rapporti, che ha e coll'oltraggiata divina bontà e colle pregiudicate cattoliche società, merita i più severi castighi; se tale è la condizione d'un'infelice colpevole che può appena sperare per altra strada la sua risorsa; e se l'uso de' castighi è sempre stato di grande utilità ne è mai andato disgiunto dalle più copiose benedizioni del Cielo; chi può più mettere in dubbio se convenga o no che l'ereticale perfidia sia frenata coi più severi castighi, e che l'Eretico non è reo solamente ma anche punibile non dalla Divina soltanto, ma anche dalla giustizia umana? Se voi trovate tra le molte che si agitano dai libertini moderni una sentenza più dimostrata di questa, io v'accordo che restiate sospeso nel vostro giudizio: ma se non vi riesce di trovarla, dite pur francamente, che non mai si piega con più ragione l'umana giustizia a punire i colpevoli come quando volge il suo zelo contro gli Eretici, e gradite poi la premura che mi sono dato di farmi conoscere con questi nuovi lumi e schiarimenti qual sono

⁽²²⁹⁾ *cap. 26. vers. 9.*

⁽²³⁰⁾ *1. ad Cor. c. 5. vers. 6.*

⁽²³¹⁾ *Serm. 33. de Verb. Dom.*

⁽²³²⁾ *cap. 31. vers. 18.*

⁽²³³⁾ *Euseb. captiv. Act. prim. diei pag. 83.*

LETTERA SETTIMA.

*Sono insussistenti e debolissimi i motivi che si adducono
dai novatori per preservare gli Eretici
da ogni reato e castigo.*

Anche dopo le molte e sode ragioni da me addotte per dimostrare la reità dell'Eretico è giustissima l'istanza che mi fate per sapere a quali fondamenti appoggiano i Tollerantisti il sentimento contrario: chè non è stato da molti applaudito il costume de' Socratici, i quali dalla sola evidenza di una parte prendavano motivo di giudicare senza curarsi di ascoltare le Ragioni dell'altra. Queste, benchè deboli e contrarie alla verità già dimostrata, devono essere sentite e per togliere ogni motivo di lagnanza all'avversario e per rendere se non più evidente almeno più copioso e più circostanziato il giudizio. E questo è appunto il bene che aspetto dalla breve esposizione e confutazione che, sono per fare di quelle ragioni, che porgano i nostri contraddittori, per preservare da ogni castigo l'ereticale perfidia. Udiste già dalle passate mie lettere, gl'inutili sforzi che fanno per cassare dal ruolo dei più enormi attentati l'eresia: udite ora per quante e quanto lubriche e malagevoli strade cercano di sottrarre gli Eretici dal meritato castigo o in tutto anche da quelli dell'altra vita, o in parte da quelli almeno che aspettar si possono in questa dall'umana legislazione. Procurano di conseguire il primo intento con immaginare in Dio e nelle ragionevoli creature, cose insussistenti e ridicole: procurano l'altro col fingere in noi una libertà di pensare e parlare ripugnante ugualmente. Di questa parlerò a parte in un'altra lettera, che spero di potervi spedire nel venturo ordinario: vi dirò nella presente qualche cosa sull'indifferenza che suppongono in Dio relativamente a qualunque sorta di culto, e sull'ignoranza che suppongono in noi invincibile per trovare anche in noi qualche difetto che nelle nostre infedeltà ci favorisca e discolpi.

Non è il primo sistema una nuova scoperta del secolo illuminato, ma un antica invenzione, colla quale sin dal nascere della Chiesa presente procurarono gli Eretici di scansare il meritato castigo. Apelle famoso eresiarca l'inventò nel secondo [80] secolo dell'era volgare; ma non ebbe allora il felice incontro che ottenne dappoi. Ebbe qualche vantaggio e progresso tra i Manichei; ma poi da tutti abbominato cessò di sussistere ben presto, ed appena restò la memoria dell'Indifferentismo in poche storie, che tramandarono ai posteri la notizia della storta e ripugnante maniera di pensare de' suoi autori, che quanto più crebbe la luce del santo vangelo, tanto meno fu trovata degna non che d'approvazione, ma di confutazione e risposta. Comparve così assurda ed inverisimile agli occhi di S. Agostino, che dopo d'aver riportato sulla fede di Filastro ch'era stata insegnata da certo Retorio⁽²³⁴⁾, *quod ita*, soggiunge egli, *est absurdum, quod mihi incredibile videatur*.⁽²³⁵⁾ Non è meraviglia dunque, che un'opinione sì strana cadesse in tale dimenticanza, che dopo i primi suoi inventori e propagatori si trovi appena per molti secoli chi ne abbia fatta menzione. Era riserbato ai tempi a noi più vicini, fecondi di vizj non meno che di errori incredibili, il riprodurla alla luce qual prezioso parto della moderna libertà di pensare e dopo gli accennati Manichei Quintino Sartore Piccardo fu il primo che la rinnovasse fra i suoi nel secolo precedente allo scorso, ed insegnasse loro che Dio si compiace per ugual modo di tutte le Religioni: e sebbene non avesse egli molt'approvazione e fortuna, fu però ciò non ostante il suo errore per opera di David Giorgio Fabro così propagato in appresso, che Floremondo Remondo ci assicura⁽²³⁶⁾ aver avuto ai suoi tempi molti seguaci in Olanda ed in Frisia, e che se non era adottato da molti in Inghilterra,

⁽²³⁴⁾ *De Haeresib. n. 72.*

⁽²³⁵⁾ *De Haeresib. n. 90.*

⁽²³⁶⁾ *Lib. 2. c. 16.*

serviva però bene spesso di qualche lenitivo e conforto alle coscienze di quelli, che tuttora sentivano i rimproveri dell'abbandono già fatto della cattolica Religione. Con questo mezzo strambissimo Quintino s'aprì la strada a maggiori progressi, ed al crescere della irreligione e del mal costume l'Indifferentismo e la tolleranza si dilatò per ogni dove in tante guise, e tal riportò dall'empie penne di Spinoza; Tollando, Collins, Belio, Voltaire e di varj altri Protestanti ed increduli vantaggio e favore, che trova ormai incauti seguaci per ogni dove; e pare che lo zelo istesso de' più fervorosi Fedeli abbia nel combatterli perduto anch'esso alcun poco dell'antico suo coraggio e vigore⁽²³⁷⁾.

Non si scosta abbastanza da quest'errore il Signor Giovanni Bartolotti, che nella sua Esercitazione sopra la tolleranza, dopo d'averlo disapprovato espressamente, col pretesto di non volere invadere i diritti della Divinità lascia indubbio nel capitolo terzo, se debbano o no essere condannati nel dì del giudizio quegli Eretici che non si ravvedono. Da questo dubbio non v'è chi non s'accorga, che nasce in seguito anche l'altro favorevole agl'indicati settarj, se sia o no cosa indifferente per salvarsi il credere da Cattolico; e che il Bartolotti per un'affettato rispetto, che dice di professare alla Divinità, contraddice alla stessa Divinità, che si dichiara disposta a condannare chiunque non crede⁽²³⁸⁾, e contraddice ad una delle fondamentali verità della cattolica Religione. Non esprimono, è vero, le sue parole quel positivo Indifferentismo dommatico, di cui ho parlato finora; ma ne ammettono uno scettico non meno falso e ripugnante del primo, e che può riuscire tanto più pernicioso quanto più uniforme alla dominante maniera, che usano i libertini, di screditare con vani dubbj e timori le più incontrastabili verità. In una parola il Rousseau dice: *J'entends dire sans cesse, qu'il faut admettre la tolérance civile, non la théologique. Je pense tout le contraire. Je crois qu'un homme de bien dans quelque Religion qu'il vive de bonne foi peut être suave*⁽²³⁹⁾. Il Bartolotti lo lascia in dubbio col vano pretesto di non saperlo decidere, e toglie al sistema colle sue sospensioni quella deformità che a lui procaccia la troppo ardita ed assoluta asserzione del disgraziato Rousseau. Preso però o nell'uno o nell'altro aspetto io non vedo come il sistema degl'Indifferentisti possa piacere ad altri fuori che a quegli'increduli, che intenti a rendere inutile il freno della Religione, o bramosi di sceglier fra tante quella che più si confà colle malnate loro passioni, o non disapprovano alcun'errore per oscurare quel vero che potrebbe riuscir loro di disturbo e molestia, o approvano tutte le Religioni per non ammetterne alcuna. Ve la sentite voi di delirar con costoro? e per non soffrire il tribunale del S. Ufficio, che castiga quelli che colle loro bestemmie offendono Iddio, siete disposto a credere plausibili e veri, o almeno innocenti e scusabili tutti gli spropositi, che hanno saputo inventate [82] e Maometto e Confucio, i Gnostici ed i Manichei? Neppur Cicerone tuttocchè involto fra le tenebre del gentilesimo, ha saputo digerire paradossoso sì strano⁽²⁴⁰⁾; ed accennando le varie opinioni riferibili al divin culto prodotte da varj filosofi e tra loro ripugnanti e contrarie, è di parere che possano bensì esser tutte false, siccome parto dell'umana invenzione, ma non mai che possa esserne vera più d'una: *quorum opiniones cum tam variae, tamque inter se dissidentes, alterum fieri profecto potest, ut earum nulla, alterum certe non potest, ut plus una vera sit*. Che se poi, false come sono, vi azzardate di sospettare, che si compiaccia Iddio della loro medesima falsità, come si compiace delle giuste e magnifiche idee che della Divinità risveglia la vera cattolica Religione, e andar debba per questo l'incredulo immune da ogni colpa e castigo; riflettete un poco quale strana opinione e concetto formate di lui, che è la stessa verità, sapienza e bontà, e quanto poco convenga ch'un'essere così perfetto approvi il falso, e lo prenda per vero, e reputi oneste quelle operazioni che sono per se stesse cattive, e si compiaccia egualmente de' laidi riti di Maometto e dei puri e castissimi de' veri Cristiani, dei crudeli sacrificj del Messico e dell'incruento de' nostri altari, delle oneste azioni per ultimo e virtuose che si conformano all'eterna sua legge e delle viziose e deformi che la offendono.

Bast'averle le prime idee dell'onestà e del vero, e non ignorare affatto ciò che porta seco il concetto di una perfezione infinita per comprendere la mostruosità dell'indicato sistema considerato

⁽²³⁷⁾ Gazzaniga *Prael. Theol. tom. 1. p. 2. dis. 2. c. 6.*

⁽²³⁸⁾ Marci c. 16. v. 16.

⁽²³⁹⁾ *Lettr. de la Montagn. a Mons. L'Archeveque de Paris.*

⁽²⁴⁰⁾ *lib. 1. cap. 2. de Natura Deorum.*

in se stesso, il quale comparve così deforme agli occhi stessi de' Protestanti, che molti di loro non ebbero difficoltà di contare tra gli Atei Cristiano Tommasio, che negava essere peccato l'eresia formale. Egli diviene poi così deforme se venga adottato da coloro che sanno e confessano che Dio ha parlato all'uomo ed ha prescritto al medesimo la maniera colla quale vuol'essere onorato, de' quali noi intendiamo di parlare specialmente, che dar non si possono mostri più orribili di questi, non istravaganza di opinare più ripugnante in se stessa ed alla Divinità più ingiuriosa. Imperciocchè qual può esservi mai empio di quello maggiore, che ammette la divina rivelazione, e non si conosce [83] in dovere di seguirla? e chi può essere nelle espressioni più incoerente e più ingiurioso all'Altissimo di chi ha l'ardire di spacciare come inutili i più segnalati favori di un provvisore sapientissimo, e lui stesso per menzognero e fallace, come quello che si è protestato in mille incontri d'odiare con infinita avversione quell'azioni, che non lascia poi di lodare e di gradire assaissimo? Accetta è vero un principe con sovrana clemenza le varie maniere che vogliono usare le diverse nazioni per onorarlo; ma non quelle che abbia egli stesso vietate; non quelle che invece di onorarlo, l'oltraggiano: e quest'esempio quant'è valevole a difender dagli sciocchi motteggi de' suoi calunniatori il saggio consiglio della Chiesa Romana, che con cerimonie e riti accidentalmente dissimili offre nelle diverse lingue e nazioni un giusto e doveroso culto all'Altissimo, tant'è lontano dal confermar quell'ampiezza e contrarietà di culto, che approvano gl'Indifferentisti: i quali non parlano di soli riti e cerimonie diverse ma tutte savie e devote, che a detta del Muratori⁽²⁴¹⁾ tanto sono lontane dall'oscurar la gloria della cattolica Religione, che anzi contribuiscono assai bene a far risaltare la sua estensione e bellezza: *Tantum abest, ut deformitatem in Religione pariat, ut potius ejus pulchritudinem spectabiliorum efficiat*; ma parlano di dommi e massime essenziali, che sfigurano con tanti, e sì manifesti errori da non poter essere che detestati da una sapienza e bontà infinita. Parlano di Dio, e stabiliscono che non ha provvidenza; parlano di Grazia, e concludono che non è necessaria; parlano di sacramenti, e dicono che sono inutili; parlano della Chiesa, e la riducono alla condizione di un meschino collegio d'ogni giurisdizione sfornito e d'ogni legittima esteriore podestà; parlano in fine del promiscuo commercio dei sessi, delle simonie, delle usure, ed in vece di rigettarle come turpissime cose e cattive, le lodano ed approvano, e vanno per tal modo di mano in mano rovesciando ogni pietra e sostegno del celeste edificio. Non è questo un discordare nei riti, ma nella sostanza: ed il cercare se possa Iddio compiacersi di questi errori non è un cercare se egli possa aver gusto di essere onorato in diverse maniere, ma se possa gradire d'esser con false immaginazioni ed azioni turpissime oltraggiato all'estremo. E sarà questa [84] una ricerca non dirò religiosa, ma ragionevole? Qual principe terreno ha mai accettato da qualunque suo suddito le ingiurie per complimenti, le disobbedienze per attestati di filiale venerazione e rispetto, ed in luogo di sommissione ed ossequio le ribellioni ed insulti? Penseremo noi di un Dio perfettissimo ciò, che sarebbe un'ingiuria apertissima il solo sospettarlo d'un principe il più inetto e vizioso che viva sopra la terra?

Ma tardi m'avvedo d'esser mi riscaldato fuor di proposito e diffuso di troppo nel confutare un sistema così difettoso e bestiale, che non è facile il decidere da qual lato zoppichi maggiormente. Di questo non più: passo ora a cercare se aver possano dalla loro ignoranza quell'ajuto, che non hanno potuto trovare all'ombra di una sapienza e bontà infinita. E qui devo in primo luogo con ingenuità confessarvi, che si può dare ignoranza invincibile delle verità della cattolica Religione. Lo snaturato Ottentotto, che nulla ha mai udito della cattolica Religione, un'incolto villano, che nulla ha mai inteso dire delle definizioni del Concilio di Trento sulla giustificazione degli empj e sul merito del Giusto, non pecca se le ignora: e per quanto chiari siano i motivi di credibilità, che accompagnano quelle sicure ed infallibili verità, che la Chiesa ha proposte da credere a tutti i Fedeli, non essendo però queste per se stesse evidenti, nè dovendo ognuna essere conosciuta e creduta da tutti esplicitamente, ne viene in seguito che nè quegli pecca nulla cercando delle cattoliche verità, nè pecca il villano se non sa, e talvolta ancora contraddice materialmente a qualche verità rivelata, che non è mai giunta a sua notizia, purchè sia disposto a tutte crederle con fede esplicita qualora le

⁽²⁴¹⁾ *Lib. 1. de ingenior. Moderat. in Religionis negocio cap. 15.*

scopra, e tutte di fatti le creda implicitamente. Non crediamo, dice S. Paolo, se non siamo istruiti; nelle cose di Fede; ed alla grazia interiore, che illumina e move, è necessario che s'accoppj la grazia esteriore, che persuade ed insegna; e può bensì mancar talvolta, dice S. Tommaso⁽²⁴²⁾, o l'una o l'altra in pena de' precedenti peccati, ma non può mai esser punibile per la sua infedeltà chi non crede ciò che ignora invincibilmente. Accordo anche di più, e vi confesso ben volentieri con S. Agostino⁽²⁴³⁾, che la maggior [85] parte degli Eretici, anzi che tutti sono ignoranti nelle cose di Fede: ed è non picciol segno della loro ignoranza la loro infedeltà, *Omnes Haeretici, qui Scripturas sanctas in auctoritate recipiunt, ipsas sibi videntur sectari, cum suos potius sectentur errores; ac per hoc non quod eas contemunt, sed quod eas non intelligunt, Haeretici sunt.* Non saresti mai divenuto Ariano, o caduto, saresti di leggieri risorto se non fossi stato imprudente, scriveva Lucifero Calaritano a Costanzo: *Si fuisses prudens, numquam sacrilegus fuisses repertus; deinde correptus sacrarum Literarum auctoritate temetipsum hominem praebuisses.* E vi dico in generale con Tertulliano⁽²⁴⁴⁾, che *nemo sapiens est, nisi Fidelis.* Ma che perciò? Qual vantaggio credono quindi di poter ricavare dalla loro o dall'altrui ignoranza i Tollerantisti indiscreti per isminuire la colpa della loro eresia, se non è meno colpevole la loro ignoranza dell'errore istesso, che ammettono con pertinacia? Sono essi forse come i selvaggi e gl'idioti testè accennati che nulla hanno udito della cattolica Religione, e nulla hanno mai inteso narrare delle più minute definizioni della Chiesa, sicchè abbiano qualche scusa se nulla credono, o se tutti non sanno gli arcani di questa Religione? E non sono anzi quelli, che troppo curiosi d'investigare le cose superiori all'umano intendimento ricusano di prestar fede alla Chiesa che parla, e vogliono col solo loro scarsissimo intendimento essere interpreti ed arbitri della rivelazione non meno che dei divini misteri? Una così temeraria ignoranza sarà senza colpa? E mentre basta qualunque dubbio o sentore del proprio sbaglio perchè l'errore non resti invincibile, potendo di leggieri o con moltiplicate ricerche o coll'altrui assistenza deporlo chi non lo ama, resterà poi invincibile in costoro, ai quali l'errare in cose sì gravi e così rilevanti non costa meno di uno sforzo continuo, col quale resistono alle divine ispirazioni e grazie interiori che procurano di conservarli fedeli, alla voce autorevole della Chiesa, la quale e parla e grida senza cessare giammai contro chi l'abbandona, ed ai rimorsi stessi della loro coscienza, che non lasciano d'ammonirli e rimproverarli in mille guise? Quale sarà mai, se non è questa, ignoranza crassa, affettata e colpevole? quella ignoranza cioè di cui Innocenzo XI. ha definita la colpa, condannando [86] col suo decreto dei 2. marzo 1679. la proposizione: *ab infidelitate excusabitur Infidelis non credens ductus opinione minus probabili:* proposizione giudicata anche dalla Chiesa di Francia falsa, assurda, pernicioso, erronea e indegno parto della troppa libertà del capriccioso opinare. Che se non è senza colpa un tal'incredulo, come potrà andarne immune l'Eretico, che mosso non da apparenti congetture e probabili fondamenti contraddice alle verità che non giunge, è vero, a scoprire con chiarezza, ma che ha approvate una volta ed ha scoperte credibili ad evidenza? Chi senza cagione non si soggetta alla legge del suo sovrano pecca, come decise Alessandro VII⁽²⁴⁵⁾ ed il Clero di Francia, che chiamò l'opposto errore sedizioso e contrario alla dottrina degli Apostoli e di Gesù Cristo. E dopo che l'uomo ha riconosciuto nel sovrano il diritto di disporre di tutto ciò che è conducente al ben pubblico, non potrà alcun privato, a giudizio del Bartolotti medesimo⁽²⁴⁶⁾, riassumere senza colpa la natia sua libertà e trasgredir le sue leggi; e sarà innocente chi non ascolta la voce di Dio? ed anche dopo che Dio ha conferito ai sagri Pastori il diritto d'interpretare e proporre ai Fedeli le verità rivelate, ed egli ha promesso di ascoltarli, potrà egli pretendere d'interpretarle ed esporle a suo modo? e lo farà con buona fede senza colpa anche quando sa che la Chiesa insegna diversamente? Se si trattasse di verità suscettibile di quell'evidenza e chiarezza, che sforza l'intelletto all'assenso, mendicar potrebbero costoro dall'oscurità de' misteri qualche apparente pretesto del loro procedere, sebbene riuscirebbe loro assai difficile il persuadere ai savj, ch'essi solo

⁽²⁴²⁾ 3. *contra Gentes* c. 161., & in *Esa.* c. 5.

⁽²⁴³⁾ *de Genesi ad Lit. lib. 7. cap. 9. n. 13; & epist. 120. al. 122. ad Consentium cap. 3. n. 13.*

⁽²⁴⁴⁾ *Praescrip. cap. 3.*

⁽²⁴⁵⁾ *die 24. septembr. 1665.*

⁽²⁴⁶⁾ *cap. 2. Exercit. sopra la tolleranza.*

sono i veggenti, e che tutti gli altri che credono sono in errore e palpano fra le tenebre: ma trattandosi di verità ch'essere non possono tra noi evidenti, perchè al dir di S. Paolo⁽²⁴⁷⁾, *fides est sperandarum substantia rerum, argumentum non apparentium*, sono del tutto inescusabili; e l'abbandono, che fanno delle verità che professa la Chiesa cattolica non può nascere che da vizio della loro volontà, che sorda alle divine chiamate, e indocile a quell'autorevole istruzione, che la illumina, piega l'indifferenza in cui si trova l'intelletto umano in questi incontri alla parte peggiore, e lo determina [87] a dissentire non da altro mossa che dal vile e basso amor proprio, che la distoglie dal vero superiore, e reale per affezionarla all'apparente e sensibile: e quella funesta sorgente, che diffonde a larga mano fra noi le più enormi scelleratezze, sparge anche la dominante infedeltà, che è d'ogni altra la più esecranda ed orribile.

Ammetta pure chi vuole in coloro, che non credono, qualch'inavvertenza e sorpresa, che ne diminuisca la colpa; ch'io in chiunque ha creduto una volta o è informato abbastanza di ciò che crede la Chiesa cattolica riconoscerò sempre nella loro infedeltà quel vizio di volontà, che basta a render l'uomo colpevole di qualunque delitto; e li crederò tanto più viziosi e riprensibili, quanto sarà maggiore l'impegno che mostreranno i loro aderenti per discolparli. E se voi avrete la flemma di riandar col pensiero la nascita e progressi di tutti gli errori, se la storia vi rammenterete di tutti gli Eretici, conoscerete assai bene che questa è la maniera, colla quale l'uomo volontariamente s'accieca nell'abbandonamento delle cattoliche verità, e che sono questi i passi che dà per divenire Eretico. Non crede perchè non vuole; e nasce la prava sua volontà da positiva alienazione dalle celesti e soverchio attaccamento alle cose fallaci e terrene; e lo confesserebbono gli Eretici stessi, e ripeterebbono anch'essi coi Donatisti, dei quali parla S. Agostino⁽²⁴⁸⁾, *hoc esse verum sciebamur, sed nescio qua consuetudine tenebamur*, oppure, *nesciebamur hic esse veritatem, nec eam discere volebamur*; e ridurrebbono per tal modo tutti i loro errori piuttosto a vizio di volontà che alla innocente persuasione, se meno bugiardi nelle loro proteste volessero scoprire con sincerità quelle segrete mire, che chiudono nel profondo del seno. Ma non è da sperarsi una sola verità da chi si ostina nell'errore; e quella superbia, che, al dir di S. Paolo⁽²⁴⁹⁾, lo fa deviare dal retto sentiero, lo distoglie dal confessare altresì la malizia del suo sbaglio, che non potrebbe divisa da un vero e sincero pentimento non ridondare che in propria confusione ed obbrobrio. Voi, che la Dio mercè non siete nello stato di costoro, a questi nuovi lumi che avete ricevuti ricredetevi da que' pregiudizj, di cui vi possono aver caricata [88] la mente guide infide ed ingannati maestri; ed invece di riconoscere nell'Eretico o un'uomo religioso e divoto, che colle sue empietà onora il Signore, come pretendono i Latitudinarj e gl'Indifferentisti, o uno di quegli infelici selvaggi, che meritano compassione per la pena che soffrono, ma non rimproveri per quell'infedeltà che non istruiti professano, e di quei poveri ignoranti che sbagliano materialmente, riconoscete in lui que' perfidi e sconsigliati libertini di Giobbe⁽²⁵⁰⁾, che chiudono avvedutamente gli occhj per non vedere la luce, o quello sciagurato del Salmo⁽²⁵¹⁾, che *noluit intelligere ut bene ageret*, oppure qualch'uno di que' furiosi giganti, de' quali parla S. Ireneo, e dice che gonfi di una vana ed instabile gloria si ergono contro Dio ed il vanto si arrogano di saper più di lui⁽²⁵²⁾, e scoperta ancora la verità con espressa malizia la disapprovano: e dite pur con franchezza che il loro delitto è tanto maggiore, quanto più ampie e copiose sono le sorgenti, dalle quali deriva la mostruosità del loro abbandono, e merita tanto maggior castigo, quanto sono più frivole ed insussistenti quelle ragioni e quei pretesti che adducono i loro protettori per esentarneli. Ho soddisfatto adesso quanto basta al primo quesito. Scioglierò l'altro nell'ordinario venturo, come ho promesso; e sarà così continuato in me il piacere di sempre più dimostrarmi qual sono

⁽²⁴⁷⁾ *Ad Hebr. C. 11. v. 1.*

⁽²⁴⁸⁾ *Ep. 93. al. 48. ad Vincent. cap. 5. num. 18.*

⁽²⁴⁹⁾ *2. Timoth. 3. ver. 8.*

⁽²⁵⁰⁾ *cap. 5. vers. 14.*

⁽²⁵¹⁾ *Psal. 35. vers. 4.*

⁽²⁵²⁾ *Lib. 2. adv. Haeres. Cap. 53.*

LETTERA OTTAVA.

*Continuazione dello stesso argomento, e vanità d'altre
scuse e pretesti che vengono addotti per sostenere
l'impunità degli Eretici.*

E facile il trionfo quando il nemico combatte contro la verità manifesta; ma non può essere breve il combattimento se all'ingiustizia della causa si unisce l'indocilità del partito, che tenta ogni strada e s'appiglia ad ogni benchè screditato e ruinoso ripiego per sostenersi. Quest'è la viziosa disposizione de' nostri contraddittori, e questa è la misera condizione, alla quale siamo condannati dalla loro ostinazione e protervia. Rovesciati i deboli ripari che si erano procacciati tra le sognate chimere del loro indifferentismo e della loro affettata ignoranza, alzano indefessi i nuovi fortini, che vi ho indicati nell'altra mia, e dalla sfrenata libertà che fingono in noi di pensare e parlare a capriccio in materia di Religione, dall'impossibilità che trovano nell'umana legislazione di compensare a dovere le ingiurie dell'Ente supremo, e dal pericolo, in cui vedono i giudici di nuocere piuttosto coll'asprezza che di giovare al ben pubblico, si procurano un'ostinata difesa. Ma tutto in vano; chè non sono questi ripieghi meno vacillanti e ruinosi degli altri. Il primo che abusa della libertà che ha l'uomo nel credere è d'ogni altro il più debole, come quello che va a distruggere quella tolleranza medesima che cerca di sostenere. Imperciocchè egli è bensì ragionevole che non sia punito chi non crede ciò che ignora invincibilmente, supposizione peraltro da me esclusa nell'Eretico nell'altra lettera; ma il dire che quello non può essere castigato, perchè la Fede è libera, che altro è egli mai che un dire, che non dev'essere castigato perchè merita i più severi castighi? La libertà è la vera sorgente d'ogni nostro merito e demerito; ed ha Iddio, come insegna S. Agostino⁽²⁵³⁾, accordata all'uomo la libera volontà appunto per questo, perchè *nec bonam infructuosam, nec malam esse voluit impunitam*. Piantano dunque costoro per base della loro impunità ciò che li rende principalmente punibili. [90]

Ma io voglio analizzare di più questa chimera; e cerco al Bartolotti, che è uno di quelli che appoggiano la tolleranza indiscreta a questa fantastica incoerente invenzione, di qual libertà intende egli di ragionare? della fisica, che porta seco la semplice facoltà di credere o non credere e di ritenere in qualunque determinazione la facoltà di operare il contrario, o della morale, che esclude non solo la facoltà ristretta ad una sola parte, ma anche ogni legge e dovere che determini la volontà ad una piuttosto che all'altra delle possibili risoluzioni? Se parla della libertà fisica, conveniamo nel principio, e ripeto anch'io con lui che la volontà dell'uomo è sempre libera a piegar l'intelletto a credere o ripudiare le verità rivelate, sinchè queste non divengono ai nostri sguardi evidenti, perchè la sola evidenza necessita il nostro assenso: ma nella deduzione siamo noi così discordi, che in vece d'inferire l'impunità dell'Eretico devo anzi dedurre con S. Agostino, che la sua infedeltà, perchè appunto cattiva e libera, non deve andare impunita; *nec malam esse voluit impunitam*. In questo modo qualunque empietà è soggetta all'umana libertà: ma di lei non si serve l'uomo ragionevole che per evitarla; e commettendola non ha mai preteso d'andare impunito. Avrà nell'altra vita il meritato castigo da quel giudice integerrimo, di cui ha sprezzato le istruzioni e comandi: aver deve in questa tutte quelle pene che prescrivono le leggi: e supposta la malvagità dell'eresia già dimostrata, non trovo in questa parte e rapporto a questo genere di libertà alcun divario tra i delitti d'infedeltà, e i delitti comuni, nè può il Bartolotti, parlando con coerenza, assolvere per questo capo l'Eretico da ogni pena senz'osare una tale indulgenza con tutti i ladri e ribelli. Se poi parla della morale libertà,

⁽²⁵³⁾ lib. 3. cont. Cresc. cap. 51. num. 57.

oh qui è dove la sua tolleranza vacilla assai di più. Imperciocchè o egli esclude dal Fedele che abbandona la Fede ogni obbligazione, anche quella che s'incontra colla divina giustizia; e precipita in quell'orribile indifferentismo teologico, che egli stesso non ha avuto il coraggio di sostenere a visiera calata: o quella sola obbligazione intende di escludere, che nasce dalle umane leggi e porta seco l'ecclesiastica e civile libertà; ed è troppo chiaro nel suo discorso il vizio che i logici chiamano petizion di principio. Il cercare se l'Infedeltà sia libera per tal modo è lo stesso che chiedere se sia o no soggetta all'umane leggi e castighi: e dopo tante prove e ragioni, che si sogliono [91] addurre per dimostrare che vi deve restar di fatti soggetta, pare che chi pretende il contrario debba servirsi d'ogni altro principio per provarlo che della libertà della Fede, che altro non è che un'inutile ripetizione di ciò ch'è in questione. L'accordare al Fedele l'arbitrio di rigettare la Fede così ragionevole e salutare non è libertà, ma libertinaggio, che tanto si oppone alla vera libertà ragionata come l'operare ragionevole e giusto al licenzioso e brutale. Si veda il P. Domenico Crocenti che lo dimostra ad evidenza, in una delle filosofiche sue meditazioni⁽²⁵⁴⁾.

È meno ridicolo chi dall'impossibilità, nella quale si trova l'umana legislazione, di dare condegna soddisfazione all'oltraggiata divina maestà prende motivo di argomentare che è dunque inopportuno qualunque castigo: che riesce talvolta plausibile l'abbandonare un'impresa che non può essere condotta a dovere al suo termine: ma non lascia per questo d'essere nel caso nostro irragionevole ed ingiusto il suo divisamento. Imperciocchè se non dà il castigo nel nostro caso condegna soddisfazione all'oltraggiata maestà dell'Altissimo, serve però a riparare le ingiurie delle cattoliche società ed a ritenere gli altri dall'imitar gli Eretici: e se non può in tutto, soddisfa almeno in parte a quella giustizia, che incapace com'è di ricevere, oltraggiata, condegna soddisfazione da semplici creature, non ha però mai voluto perdonare senza soddisfazione le colpe, ed esige da noi per ogni mancamento il conveniente compenso, nè permette che tutto sia trascurato da noi perchè non possiamo far tutto a dovere. Neppur nel foro interiore soffre la divina giustizia negligenza sì grande; ed anche dopo di avere perdonata la colpa e la pena eterna, vuole che i colpevoli soddisfino per quanto possono a quel reato di pena temporale che in loro rimane per ordinario dopo un sì generoso perdono; e li castiga nell'altra vita se mojonno impenitenti e non sciolti affatto da ogni reato. Or ciò ch'esige da ognuno la divina giustizia lo vuole altresì da quelle pubbliche podestà che sono state da lei ordinate a sostenere il buon'ordine, a zelare il suo onore, e a tutto restituire al perduto equilibrio; e que' colpevoli, che ricusano di soddisfare per se stessi, forz'è che trovino un qualche compenso e nelle spade, che ha poste Iddio in mano de' sovrani per vendicare i suoi torti, e nella [92] verga, che usano i sagri Pastori per correggere ogni disubbidienza. Se avviene che vengano trascurate codeste parti, si moltiplicano le colpe e di quelli che non credono e di quelli che li soffrono, e tutti dovranno poi dare nell'altra vita una più rigorosa soddisfazione per non aver fatto in questa quel poco ch'era permesso alle deboli limitate loro forze; se pure non avviene talvolta che vengano sorpresi da quell'improvvisa e straordinaria calamità, colle quali castiga Iddio anche in questo mondo que' delitti, che sono stati risparmiati dalla troppo debole o troppo indolente umana legislazione, senza che vaglia a scusarli o il pericolo che si può incontrare di moltiplicare oltre ogni misura i cattivi e finti credenti, o di sradicare in uno colle zizzanie l'eletto frumento, che sono i due altri pretesti, che i Tollerantisti moderni mettono in campo per sostenersi.

Furono sorpresi da questo vano timore e il Bartolotti e quant'altri si sono dichiarati sinora protettori di questo partito, e più degli altri fors'anche l'Ab. Fleury, il quale per timore di moltiplicare gl'ipocriti e falsi credenti non solo ha negata alla Chiesa la forza coattiva, ma si è avanzato ancora a negarle se non il diritto la convenienza almeno del possesso d'ogni altro bene temporale, e scrisse nel suo primo Discorso ossia nella prefazione alla Storia, che non avrebbe stimato cosa inconveniente se i Pastori fossero restati privi di que' molti beni temporali che ora posseggono, perchè avrebbero per tal modo potuto assicurarsi assai meglio della sincerità di que' Fedeli, che seguono i loro ammaestramenti, la virtù de' quali nell'abbondanza de' beni ch'ora posseggono i loro maestri, si può credere piuttosto parto di terrena ingordigia che di vera Religione

⁽²⁵⁴⁾ *Medit. 12. lib. 1.* - [Crocenti Domenico, *Meditazioni filosofico-politiche sopra l'anarchico sistema giacobino della libertà, ed eguaglianza*, F. Ili Notolo, Messina, 1794. (N. d. R.)]

e pietà. Partono questi sentimenti da uno stesso principio d'alienazione e contrarietà alla Chiesa, e vanno a ferire con ugual forza oggetti che interessano egualmente la sicurezza e tranquillità de' Fedeli. Cerca il primo di esentarli da quel timor salutare di temporali castighi che li distoglie dal male: procura l'altro di privarli di que' beni e sussidj, che al dir dell'Angelico, *prosunt ad virtutem*⁽²⁵⁵⁾, e spogliati così d'ogni terreno soccorso rendono più vacillante ed incerta la loro salute. Tutt'altro che il seme venefico dell'ipocrisia scopri S. Agostino ne' beni e ne' mali di questo mondo. Vide in quelli che [93] distribuiti da mano saggia e benefica, *aluntur famelici, nudi vestiuntur, inopes adjuvantur, captivi redimuntur, construuntur Ecclesiae, reficiuntur lassi, pacantur litigiosi, reparantur naufragi, curantur aegroti, corporales opes dispertiuntur in terra, spirituales reconduntur in Coelis*⁽²⁵⁶⁾. Da questi usati colla dovuta equità e moderazione scaturir vide una continuata serie di sincere conversioni succedute anche ai suoi tempi, ne' quali le intere città⁽²⁵⁷⁾, scosse da ragionevol timore si erano convertite senza finzione: e ne' finti istessi, che vi hanno luogo talvolta, trova il S. Dottore qualche vantaggio a fronte de' scoperti malfattori ed Eretici, i quali non pregiudicano solo a se stessi, come gl'ipocriti, ma anche agli altri, lo che non succede in chi si dichiara, benchè fintamente, pentito.

Conversioni consimili e molte e sincere riportate per la strada della coazione sono quelle che sperimentò anche S. Leone⁽²⁵⁸⁾ coi Manichei di Roma, e il dolcissimo S. Francesco di Sales coi Calvinisti in Savoja, il quale, approvando nella lettera a Clemente VIII.⁽²⁵⁹⁾ le coazioni minacciate agli Eretici dal suo sovrano, racconta le conversioni che sono venute in seguito, e dice che *dum configitur, spina et afflictio dat intellectum*: e se crediamo ad Eusebio⁽²⁶⁰⁾, è accaduto lo stesso ne primi secoli anche a Natalio, che chiamato da Dio ad abandonar l'eresia non si convertì se non dopo che pel suo ingrato rifiuto fu flagellato da un'Angelo, e l'eruditissimo Proposito Muratori ci assicura che anche gli Ugonotti di Francia in tempi a noi più vicini rinnovarono gli stessi consolantissimi esempj⁽²⁶¹⁾. E dopo un'esperienza così bene appoggiata e costante, che vagliono i timori e le ciancie de' nostri contraddittori, o le congetture e discorsi che si potessero addurre in contrario? *Maxima fide digna probatio*, dice Clemente Alessandrino⁽²⁶²⁾, *quae est cum experientia, quia nihil fere distat a demonstratione*. E se il Bartolotti avrà la degnazione di permettere che quelle podestà, che Dio ha ordinate alla protezione e difesa della sua Chiesa e del [94] suo culto, operino come hanno sempre fatto con quella libertà e cautela, che prescrivono le leggi, avrà sempre minor motivo di temere sì gran disordine, e potrà, se non altro, sperare che Iddio stesso, il quale non *concupiscit multitudinem filiorum infidelium et inutilium*⁽²⁶³⁾, ma si è procurato colla sua Chiesa un popolo *sectatorem bonorum operum*, non sia per permettere giammai che la sua Chiesa riempiasi di finti credenti e d'ipocriti. Egli soccorrerà i colpevoli colla preziosa sua Grazia; e mentre l'esteriore magistero li istruisce ed illumina, ed il castigo li scuote ed agita, resteranno illustrate le loro menti dalla celeste sua luce, e nuove fiamme ed impulsi riceveranno dalla soave sua Grazia i loro cuori, onde meglio scoprire e riabbracciare con premura maggiore quelle verità che avevano abbandonate vilmente. Così furono arrestati, dice S. Agostino⁽²⁶⁴⁾, nelle perverse loro strade gl'Isdraeliti, e stimolati a volgere il passo verso la terra promessa. Nacque così, com'egli soggiunge nello stesso luogo, la fede in S. Paolo; così si convertirono i Donatisti e gli Eretici poc'anzi indicati nell'Africa, nella Savoja ed in Francia, e tant'altri e antichi e moderni settarj ed increduli, che per brevità tralascio di nominare: ed hanno la Chiesa ed i sovrani provveduto così con molta saviezza e coraggio all'onore di Dio, al bene proprio, alla pubblica e privata felicità d'ogni civile repubblica, ed

⁽²⁵⁵⁾ 2. 2. q. 126. art. 1.

⁽²⁵⁶⁾ Ser. 50. de verb. Agganci.

⁽²⁵⁷⁾ Ep. 93. al. 48. ad Vincent. Rogat. cap. 5. num. 16. 17. & 18.

⁽²⁵⁸⁾ Epist. 8. ad Episcop. Per Ital. tom. 3 p. 34.

⁽²⁵⁹⁾ lib. 1. litt. 1.

⁽²⁶⁰⁾ Hist. lib. 5. c. 28.

⁽²⁶¹⁾ de Ingenior. Moderat, lib. 2. cap. 9.

⁽²⁶²⁾ lib. 1. Stromat.

⁽²⁶³⁾ Ecclesiast. c. 7. v. 22.

⁽²⁶⁴⁾ Ep. 174. al. 204. ad Donat. Haer.

hanno somministrato alla misera umanità ed alle deboli forze dell'umano arbitrio un nuovo e potente sussidio onde scuotersi dal suo letargo mortale e rimettersi sulla smarrita strada della salute,

Questo però sia detto considerato il delitto d'eresia in generale; perchè se considerar si voglia ne' casi particolari, io non penerò molto a concedervi che si debba usare qualche moderazione e riserva, perchè appunto non si ha da estirpar la zizzania quando il frumento è in pericolo, e come ci avvisa S. Agostino⁽²⁶⁵⁾, *praecipit Dominus ne frumenta laedantur*, e come soggiunge il Vescovo Idelberto⁽²⁶⁶⁾, *debet cessare censura, cum solvitur unitas, charitas laeditur, pax vacillat*. Tolti però questi ostacoli il lasciare impunito un delitto sì grave è una [95] colpevole ommissione, *ubi fieri permittit ratio pacis, et non fit, ipsa negligentia culpam trahit, et in periculo consentiendi est per defectum corrigendi*. Vide in questo pericolo S. Gregorio Nazianzeno il Patriarca di Costantinopoli, perchè col solito zelo non si era opposto alla soverchia condiscendenza che usava cogli Eretici l'Imperator Teodosio; e a scuoterlo dalla sua inazione così prese con rispetto non meno che con forza a riprenderlo: *Si illis, parla degli Eretici, & ut pie sentientibus ea, quae sentiunt, docere libereque promulgare permittitur, quis non videt Ecclesiae doctrinam condemnari, perinde ac veritate ab eorum partibus stante? neque enim rerum natura fert duas de eadem re contrarias doctrinas veras esse. Quomodo igitur excelsus & praestans animus tuus ad tanti mali correptionem consueta libertate non uti sustinuit? Verum etiamsi nondum hoc factum est, nunc saltem inimitabilis numerisque omnibus absoluta virtus excitetur, ac scientissimum Imperatorem doceat, nihil ex reliquo ipsius erga Ecclesiam studium redditurum esse utilitatis si tale malum ad fidei sanae eversionem per eorum libertatem licentiamque praevaleat*⁽²⁶⁷⁾. Fonda egli, com'io ho fatto poc'anzi, le giuste sue rimostranze sul grave pregiudizio che può recare alla Fede una tolleranza indiscreta: ma prima di lui ed in una maniera anche più energica l'avevano accennato assai bene e S. Massimo e S. Girolamo, de' quali il primo assicura, che gli Eretici *ubi quietem senserint, ibi rabiem suae levitatis exercent*⁽²⁶⁸⁾, l'altro riprende in Teofilo l'eccessiva parzialità che usava con costoro sulla vana lusinga che fossero per ravvedersi; *super nefaria haeresi quod multam patientiam geris & putes Ecclesiae visceribus incubantes posse corrigi lenitate, multis Sanctis displicet, nedum paucorum poenitentiam praestolaris, nutrias audaciam perditorum, & factio robustior fiat*⁽²⁶⁹⁾. Oh quanto diversi da quelli del Nazianzeno sono i sentimenti del Bartolotti, che spaccia con tutta franchezza, che *major sanae conversionis spes affulget, si Etherodoxi in catholicam admittantur rempublicam, quam si a [96] catholico arcentur consortio*⁽²⁷⁰⁾. Voi però non sarete sì buono di preferire quest'impostore ai testè citati gran Santi e maestri, e convinto dai sodissimi loro fondamenti sarete fermissimo nel credere che l'introdurre gli Eretici dove non sono è lo stesso che spargere perniciose zizzanie ove cresce vigoroso l'eletto frumento, il permetter loro il pubblico culto dove non l'hanno è lo stesso che alzare altare contr'altare, ed in faccia dell'Arca del Signore ergere il profano simulacro di Dagon, ed il graziarli anche nel civile commercio, dove non sono in possesso di goderne, di tutte quelle prerogative e favori che accorda ai Fedeli la dominante cattolica Religione de' sovrani è lo stesso che frapporte scandali ed ostacoli alla virtù de' Fedeli, la seduzione alle giuste massime che spargono i ministri evangelici, e rendere i buoni sentimenti ed esempj de' pii Cattolici tanto meno efficaci nell'edificazione degli altri Fedeli, quanto saranno più ripetute e frequenti le pessime dottrine e i viziosi costumi de' favoriti settarj. Abbiamo sicuri esempj di conversioni ammirabili nate dall'intolleranza e dai rigori. Sole cadute deplorabilissime ed universali prevaricazioni ci somministra in Germania ed in Francia la soverchia condiscendenza usata coi miscredenti. Qual nuova improvvisa luce è discesa a rischiarare le confusissime idee della mente del Bartolotti, e lo ha persuaso che dalle stesse cagioni siano per seguire in appresso effetti contrarj? Ah la luce non è questa che spargono chiarissima le Scritture ed i Padri! ed evvi ben giusto motivo

⁽²⁶⁵⁾ *lib. 3. contr. Parmen. cap. 1.*

⁽²⁶⁶⁾ *lib. 2. epist. 22., & tom. 3. spicil. Dacherii. pag. 451.*

⁽²⁶⁷⁾ *Orat. 46. ad Nectar. Episc. Constantinop.*

⁽²⁶⁸⁾ *Homil. 87. ad Rom.*

⁽²⁶⁹⁾ *Epist. 63. al. 68. num. 3.*

⁽²⁷⁰⁾ *Esercit. pag. 119.*

di sospettare che quella sia, in cui, al dire di S. Paolo, si trasforma l'Angelo delle tenebre per ingannare i presuntuosi e meno cauti. Io per me, che sono disposto a non discostarmi da quelle, sebbene venisse un'Angelo ad istruirmi diversamente, disapproverò sempre gl'improvvidi sentimenti del Bartolotti, e dirò coi più assennati scrittori che la tolleranza indiscreta ch'egli sostiene non può convenire nè può essere approvata che dai Protestanti e da qualunque altro Eretico, che appoggiato ai lumi bugiardi del suo spirito privato non è mai sicuro di pensar bene, e non può rimproverar con franchezza al discorde compagno la falsità de' suoi detti, nè minacciarlo con sicurezza degli eterni castighi. Tutto è conforme ai loro storti principi, ai quali hanno contraddetto [97] con troppa incoerenza e ingiustizia i Gommaristi persecutori. Se l'ammette senz'urgenti motivi un Cattolico, la Fede del quale è appoggiata alla divina veracità e promessa ed è resa oltre ogni misura credibile; un Cattolico, che sa da Dio medesimo che la sua Fede è un seme, da cui solo possono spuntare frutti di eterna vita; un Cattolico infine, cui viene prescritto di pensare non che alla propria ma anche all'altrui salute, non manca solamente ai doveri di quella Religione che professa, ma anche al buon senso, che non è mai pigro nel porgere gli opportuni ripari non che ai proprj ma anche ai mali altrui, e là somministra più pronto il soccorso ove il pericolo è maggiore. Non lo dispensa da questo dovere la libertà ch'hanno i colpevoli di rovinarsi; che anzi lo stimola a maggiormente soccorrerli: non lo distoglie il timore di non poter soddisfare a dovere; chè la provvidenza divina non esige da lui se non ciò che è in suo potere: e non lo spaventa infine il pericolo di sbagliare; chè non isbaglia mai colpevolmente chi opera colla dovuta moderazione e cautela. Ed ecco dissipate le nubi, che la malvagità de' novatori ed increduli aveva inalzate per oscurare quella verità che sorge maestosa e sussiste sopra l'immobil base delle più sode dimostrazioni: ed ecco somministrato anche a voi un nuovo attestato di quel sincero affetto che mi fa essere

LETTERA NONA.

*Anche i Sospetti di eresia possono esser chiamati
in giudizio, e puniti.*

Quello che ho scritto finora di tutti coloro, i quali abbandonano la Fede che hanno professata esteriormente, inteso colla dovuta proporzione regge ottimamente o si parli di Eretici manifesti, o di quelli che con parole e fatti irreligiosi risvegliano qualche sospetto d'infedeltà: e come vane sono state dimostrate tutte le scuse e pretesti che adducono i Tollerantisti per discolorare i primi e sottrarli dal meritato castigo, così sono vane e ridicole se vengono applicate a scusa e difesa degli altri. Sarebbe un precludere ogni strada allo scoprimento di queste volpi insidiose, se, come pensano il Boemero⁽²⁷¹⁾ ed il Fleury⁽²⁷²⁾, non fossero i tribunali in libertà di andarne in traccia, tosto che ne abbiano qualche indizio o sentore: e si ha nel Codice di Giustiniano⁽²⁷³⁾, che *Haereticorum vocabulo continentur, et latis adversus eos sanctionibus succumbere debent, qui vel levi argumento a iudicio catholicae Religionis et tramite detecti fuerint deviare*. Voi però non ne siete convinto abbastanza: e sebbene siate con me convenuto, che il delitto d'eresia non debba in molti casi andare impunito, sembra per altro che, per non esporre i tribunali ad un'aperto rischio di confondere gl'innocenti coi colpevoli, e di estirpare insieme colle zizzanie anche il frumento, vogliate involgere i puri Sospetti di un sì enorme delitto in quella universale tolleranza, che ho disapprovata nell'altre mie, e restringere l'autorità di chi veglia alla difesa e custodia del santuario a combattere quei soli nemici, che a faccia scoperta l'assalgono, e si dichiarano Eretici manifesti. Così l'ha pensata, non ha molto, anche l'autore della storia del dritto pubblico ecclesiastico francese⁽²⁷⁴⁾: ma non la pensa così chi ha a cuore l'onore di Dio, la salvezza dell'anime ed il bene delle cattoliche società. Ponderate di grazia con maggiore attenzione gli stabiliti principi; e non vi dimenticate di [99] quell'ingenuità di procedere e del sodo attaccamento alle verità, che è così proprio del vostro onesto carattere; e sono certo che altro non mi costerà il vostro disinganno, che un maggiore schiarimento delle cose già dette.

Tanto è lungi dal vero, che i Sospetti d'eresia debbano andare esenti da ogni molestia di criminale giudizio, che anzi non essendo l'esteriore manifestazione di qualunque errore necessariamente connessa col pertinace interiore dissenso dell'animo che alla formale eresia conviene, non altri, a parlare colla dovuta esattezza e rigore, esser possono dedotti al foro contenzioso, che quelli i quali danno qualche indizio e sospetto d'infedeltà; e converrà o tutto abbandonare questo genere di colpevoli in balia dei capricciosi loro vaneggiamenti con quel discapito della cristiana e civile repubblica, che vi ho dimostrato nella quarta e quinta delle mie lettere, o dovrà stendersi il rigore anche ai meno gravati ed ai solo Sospetti. Quello è riconosciuto da voi per irragionevole ed ingiusto: non potete dunque, parlando con connessione, pretendere tanta indulgenza con questi. So che vi è gran divario tra Sospetto e Sospetto; e che non si chiamano Eretici manifesti se non quelli, che spargono in pubblico aperte eresie, o sono giudicati tali in forma giuridica dopo di essere restati da efficaci prove convinti di aver fatte e dette cose tanto e con tale evidenza contrarie alla cattolica Religione, ed in circostanze così lontane dall'ammettere qualche benigna interpretazione, che non lasciano luogo a dubitar con prudenza, che l'esteriore infedeltà sia disgiunta dall'infedeltà interiore. Ma è forse impedito ai tribunali di avanzare le loro investigazioni, quando le prove non sono ancora evidenti e sicure, o sono i soli spropositi manifesti, che scoprono i

⁽²⁷¹⁾ Ved. le note all'Istit. di Fleury.

⁽²⁷²⁾ Stor. discors. 7.

⁽²⁷³⁾ L. 2. C. de Haeret. & Manich.

⁽²⁷⁴⁾ tom. 2. lib. 1. diss. 7.

miscredenti? E non cominciano anzi i giudizj da congetture ed indizj per giunger poi a quell'evidenza, la quale non può conseguirsi che per via di ricerche e di esami? E non sono per lo più incerti ed equivoci i primi germogli della più abbominevole empietà? Quale speranza avremo noi di scoprire gli Eretici manifesti, se siamo costretti ad arrestarci ai primi lampi che vedonsi de' loro errori? come non diverrà colpevole la nostra inazione, se trattandosi di delitto sì grave, si trascurano quei mezzi per iscoprirlo, che lo stesso Montesquieu vuole che non si debbano negligenzare anche nei delitti comuni quando son gravi? Ma voi non parlate forse di quelli, che restano sospetti di [100] eresia solo perchè mancano prove evidenti del fatto ereticale, che viene loro imputato, ma piuttosto di tant'altri, che aver potrebbero nel fatto istesso come scolparsi e difendersi, o perchè non è ereticale per se stesso, o perchè merita nelle circostanze qualche benigna interpretazione. Il ritenere e leggere i libri proibiti, il trasgredire anche con disprezzo il precetto ecclesiastico della quadagesimale astinenza, l'abusarsi di cose sagre o per isfogare la libidine, o per conseguire altri fini perversi, l'accoppiarsi nello stesso tempo a più mogli, e l'unire allo stato sacerdotale quello del matrimonio, il proferire proposizioni non dichiarate eretiche espressamente, ma suscettibili di qualch'altra censura teologica, il credere, difendere e prestar favore agli Eretici, e le bestemmie stesse proferite in un trasporto di collera, non sono, voi dite, indizj sì certi e indubitati dell'interior miscredenza, che provenir non possano da tutt'altro principio: e pare a voi, che commettasi una grande ingiustizia interpretandoli nel senso più contrario ai colpevoli, quando ne possono avere un'altro meno svantaggioso. Molto meno poi, voi soggiungete, (e questo è che reca maggior meraviglia) può meritare simili trattamenti e chi si arrola alla società de' Liberi Muratori, e chi senza difendere veruna delle cinque dannate proposizioni si dichiara nel resto del partito dei Giansenisti. Non si possono aver'i primi per gente perfida e sospetta d'infedeltà a fronte di mille proteste che fanno di rispettare la Religione, il principe e l'onestà. Non si possono trattare gli altri per refrattarj è scismatici per certe ripugnanze e scrupolose riserve dopo le più solenni professioni di Fede, e l'ingenua protesta che fanno di non opporsi, che all'insidie che si tendono alla S. Sede per trarla in errore, ed alle profane novità che si vogliono introdurre nella Chiesa di Dio. Ma voi fingete, amico carissimo, in tutti costoro quell'innocenza e sincerità, che non hanno mai avuta; e la Chiesa ed i Romani Pontefici, i quali hanno dichiarate le loro intraprese per contrassegni non equivoci di miscredenza, siccome debbono assicurar voi della malnata loro indole e carattere, così servir possono a render sempre più sospetti coloro, che anche a fronte di sì ripetute dichiarazioni non si astengono dalle irreligiose pratiche di mancamenti consimili. Il solo far' uso di libri cattivi bastava a S. Leone⁽²⁷⁵⁾ [101] perchè il colpevole non fosse annoverato più tra i Cattolici: *Nemo hoc impune praesumat, nec inter Catholicos censeatur quisquis utitur, scriptis non ab Ecclesia solum catholica, sed etiam a suo auctore damnatis*. Nè per altra strada scoprì egli quei Manichei, che dall'Africa erano passati ad infettare le romane contrade, che per quella delle prostrazioni verso l'Oriente e dei digiuni della domenica e del lunedì, che non essendo comuni agli altri Fedeli, ed usati solo da chi era mal noto e discendeva da paesi infetti non potevano destare, che grave sospetto d'infedeltà, ed aprire la strada a scoprire, come fecero di poi, la formale loro eresia⁽²⁷⁶⁾. Che se alla natura delle parole ed azioni, che spirano in qualche modo irreligione e disprezzo delle cose sagre, voi aggiunger vorrete le circostanze di tanti Eretici impegnatissimi nella mal' augurata impresa di scuotere il giogo di tutte le leggi ecclesiastiche, di abolire i consigli evangelici e distruggere quell'unità e perpetuità, che Gesù Cristo stesso ha prescritto al nodo conjugale; se vorrete meglio riflettere all'empietà e scandalo di chi bestemmia, o abusa di cose sagre per isfogare le libidini o per ottenere altri fini perversi, e alla funesta alleanza e strettissima connessione che hanno le proposizioni censurabili colle aperte eresie; non vi sarà difficile il comprendere altro non essere l'insufficienza, che voi immaginate in questi atti esteriori per iscoprire i difetti dell'animo, che un sogno di chi vuol pensare meno male di tutti per non moltiplicare i colpevoli: il qual costume quanto è lodevole in private persone, allorchè nasce da spirito di carità ben'ordinata, e non è in pericolo il ben pubblico, tanto è biasimevole in un giudice, che deve procurate di rendere sterili

⁽²⁷⁵⁾ *Epist. 15. ad Turibium c. 16. t. 3. edit. Roman. 1753. pag. 70.*

⁽²⁷⁶⁾ *Fer. 41. de Quadrag. 4. cap. 5. tom. 2. pag. 110. edit. rom.*

anche i semi più minuti dell'infedeltà, dai quali spuntar possono germi venefici della più abbominevole irreligione, e deve vegliar sempre alla difesa e custodia del santuario: e siccome quando trattasi di contagio corporale non deve chi governa credere inutile qualunque diligenza per impedirne i progressi, e dai più piccioli indizj deve lasciarsi muovere alle risoluzioni più forti; così non deve restarsi ozioso e trascurare ogni minimo sospetto in questo, che è contagio spirituale dell'anime tanto più pernicioso, quanto che va a ferire una parte più nobile, e tanto più facile a dilatarsi, [102] quanto è maggiore l'impegno di tanti nemici di diffonderlo insidiosamente. Non è innocente un Cristiano, dice S. Paolo⁽²⁷⁷⁾, il quale non si conforma nel parlare cogli altri Fedeli, e non si astiene da ogni apparenza di male; e riputeremo noi immune da ogni colpa chi non in apparenza soltanto, ma con trasgredire realmente le più sagre leggi di Dio e della Chiesa si allontana di molto dal lodevol costume di tutti i Cattolici, e le espressioni imita e le azioni degli Eretici manifesti? Giuste sono nell'Apocalisse⁽²⁷⁸⁾ le gravi riprensioni fatte ai Vescovi di Pergamo e di Tiatira, perchè non perseguitavano abbastanza i Nicolaiti e permettevano che una falsa profetessa ingannasse i Fedeli; e non saranno degni di correzione quelli, che danno sospetto di avere adottate le erronee loro massime e i principi? Tutti sono sempre stati riconosciuti tinti della stessa pece, e contro di tutti sono stati rivolti in ognitempo i rigori di quelle podestà, che la provvidenza divina ha destinate alla custodia e difesa del divin Gregge, come voi rilevar potrete con ogni facilità riandando le cose già dette; ond'è che sono da riputarsi giustissime le investigazioni e i giudizj non che degli Eretici manifesti, ma di quelli ancora che con fatti e parole danno qualche sospetto d'infedeltà.

Mi sorprende poi assaissimo la compassione che mostrate pei Liberi Muratori. Può darsi razza di gente, che più di questa dia ragionevol sospetto di non credere, e contro la quale si proceda con maggiore giustificazione? Raccoglie la loro società uomini d'ogni setta senza aver gran riguardo alla loro morigeratezza e costume. Copre i suoi disegni con certo velo di misteriosi enigmi e di affettato segreto, che tra le nubi del suo silenzio non nasconde abbastanza quanto siano perniciosi e malvagi. Nega alle pubbliche podestà il dritto di saperli, e ne' suoi membri l'obbligo di scoprirli anche interrogati in giudizio. Abusa del giuramento, de' libri santi e del nome di Dio per autorizzar vie meglio i ridicoli e proscritti suoi riti: e tutto opera senza alcuna approvazione, anzi a dispetto di molti sovrani divieti, e di due costituzioni apostoliche⁽²⁷⁹⁾, che l'hanno condannata con ogni solennità. E di costoro voi prendete le parti? e pretendete che la vana protesta che fanno d'essere uomini onesti e cattolici [103] prevaler debba ai giudizj gravissimi di Clemente XII. e Benedetto XIV. e del gran PIO VI., anzi di tutti i savj e buoni Fedeli, agli occhi dei quali sono sempre comparsi come infetti della più enorme empietà? V'ingannate a partito: e v'ingannate egualmente allorchè la parte prendete degli ostinatissimi Giansenisti, se non più perversi, più sfacciati almeno de' Liberi Muratori, perchè non si vergognano di spargere e professare pubblicamente quegli errori che gli altri nascondono fra le tenebre del loro segreto. *Formano essi una setta ostinata ne' suoi errori, ardita ne' suoi disegni, sediziosa nelle sue macchinazioni, e che non vuole nè Papa nè Re, ed è così disposta a portare lo scisma nella Chiesa come la ribellione nello Stato:* così vengano descritti da un dotto autore⁽²⁸⁰⁾. Ma non è questo solo il complesso della loro malvagità. I perversi loro sentimenti e le insidiose e indegne maniere, colle quali hanno procurato di sostenerli e diffonderli, formano il pieno del deforme loro aspetto, che a vostro total disinganno prendo ora a delinear brevemente.

Un Dio crudele, che esige dall'uomo ciò che eccede le sue forze, e lo condanna senza colpa ad eterni castighi, ed un uomo soggetto alla più dura e fatale necessità, erano errori dopo le solenni condanne di Lutero e Calvino così screditati presso tutti i Fedeli, che non potevano affacciarsi tra noi senza incontrare la comune esecrazione. Che fecero alcuni di coloro, ai quali non erano

⁽²⁷⁷⁾ *Ad Tessalon. cap. 1. vers. 22*

⁽²⁷⁸⁾ *Cap. 2. ver. 18. & 18.*

⁽²⁷⁹⁾ *In eminenti Clem. XII., Providas Bened. XIV.*

⁽²⁸⁰⁾ *Vero spirito de' veri discepoli di S. Agostino pag. 745.* [Vero spirito dei nuovi discepoli di Sant'Agostino, lettere d'un abbate licenziato della Sorbona ad un vicario generale d'una diocesi dei Paesi Bassi. Traduzione dal francese. (N. d. R.)]

dispiacciuti abbastanza? li travestirono alla moda, e con mentiti colori di espressioni scolastiche e col lenocinio del nome di qualche accreditato scrittore procurarono che venissero accolti con minor ribrezzo. Michele Bajo fu il primo che li sparse così mascherati nell'Università di Lovanio; ma la mente perspicacissima di S. Pio V. scoprì la frode, e con una pronta condanna troncò il corso a quella seduzione che si andava spargendo: non giunse però ad estinguere per questo nè in lui nè in varj altri suoi aderenti il desiderio di dilatarli; e più d'ogni altro ne prese la protezione e difesa Giansenio, e col luminoso manto del gran nome di S. Agostino seppe coprirne per modo la difformità e sconcezza, che comparvero a non pochi incauti incostrastabili verità, e li adottarono senz'avvedersene. *De radici colubri egressus est regulus*; e tal destò quest'aspide [104] insidioso nella Chiesa di Dio infezione e ruina, che bastarono appena a porgere un qualche riparo la sollecitudine d'Innocenzo X., di Alessandro VII e di varj altri Pontefici, lo studio di molti Sinodi, e la premura e lo zelo di molti Pastori e teologi. Più erano coraggiosi e forti i colpi che questi vibravano per estinguere un tanto male, più maliziosi e solleciti erano i ripieghi, che inventavano i Giansenisti per evitarli; ed ora la difesa prendendo delle proposizioni proscritte, ora la condanna approvando con mille restrizioni e riserve, ora limitandosi alla sola difesa del libro ora cavillando sulle parole istesse della proscrizione, e a sempre nuovi ripieghi e pretesti appigliandosi facevano ogni sforzo per sostenere e spargere l'erroneo loro sistema; e ciò, che non avevano potuto ottenere le equivoche sentenze del Bajo e le mendicate, stiracchiate e sfigurate sentenze di S. Agostino, Pascasio Quesnello tentò di conseguire per la via della divozione e pietà, procurando d'insinuare il veleno nascosto tra le salutari istruzioni del nuovo testamento che aveva preso a spiegare. Ma si cerca in vano d'ingannare chi assistito da spirito superiore veglia instancabile alla difesa del divin Gregge, e non può essere soverchiato non che da umana ma neppure da malizia infernale e diabolica. S'avvide Clemente XI. di questa frode; e dopo d'avere snidate queste volpi insidiose colla sua Bolla *Vineam Domini* da quei nascondigli, che ricercavano fra le oscure carte del loro Giansenio, colla condanna di 101. proposizioni estratte dalle riflessioni di Quesnello li atterrò affatto, e colla sua Bolla *Unigenitus &c. doctrinam novatorum*, come a lui scrisse l'assemblea di 40. Vescovi congregati in Parigi⁽²⁸¹⁾, *hujus temporis apertissime robustissimeque profligavit*.

Voi vi darete a credere che spogliati con sì aperta condanna d'ogni maniera di poter palliare in appresso i loro errori si siano dati una volta per vinti, ed abbiano finalmente abbandonato un partito, che chiara troppo scopriva per ogni lato la sua difformità. Eh pensate! Come i ladroni colti da forte mano ne' loro aguati non avendo dove più rintanarsi; escono alla scoperta e prendono a combattere da disperati quelle forze superiori, dalle quali si vedono circondati; così i Giansenisti impossibilitati da questa Bolla a sostenere nascostamente il loro [105] ereticale sistema presero a combattere alla scoperta quell'autorità, che li aveva percossi; e non solo cercarono con mille opuscoli, catechismi, apologie e rapsodie di screditarla in questi giudizj, ma per renderla impotente a nuovi colpi presero a combattere la S. Sede in tutta la pienezza della sua maggior' estensione; ed aggiungendo errori ad errori, eresie ad eresie, ora la spiritualizzano per modo, che nulla più le resta d'esteriore e sensibile, ora la assoggettano all'inferiore politica podestà; quando sollevarono a turbarla nella sua giurisdizione i soggetti Pastori, quando la fecero dipendente dal consenso de' popoli non che del clero inferiore; e o pensasse a provvedere le cattedre d'opportuni Prelati, o prendesse a condannare le massime che alla Fede ed al buon costume si oppongono, o procurasse di difendere i canoni e la disciplina vigente per tutto il mondo cattolico, era sempre per loro soggetta ai capricci de' Fedeli suoi sudditi, sempre vincibile dalla resistenza di pochi, sempre esposta ad opposizioni ed esami indegnissimi. Cominciò col nascere di questa Bolla il profluvio inondante della giansenistica empietà; e misto alle impure feccie, che da gran tempo sgorgavano dalle più fetide sorgenti de' Protestanti, crebbe talmente e si dilatò, che giunse in fine a formar quella vasta laguna d'ogni genere di contraddizione, di seduzione e d'errori, che compiangono da qualche tempo tutti i buoni nel disgraziato Sinodo di Pistoja, ed il solo zelo invincibile di PIO SESTO⁽²⁸²⁾ ha saputo distruggere.

⁽²⁸¹⁾ *Procès-verbal. De l'Assembl. de 1714.*

⁽²⁸²⁾ Si noti il curialismo dell'autore che ogni volta che cita il nome del Papa regnante, lo scrive sempre, contrariamente a quelli dei suoi predecessori, tutto in maiuscolo, unendovi un'opportuna aggettivazione. (N. d. R.)

Sono questi i raggiri, queste sono le prepotenze e le mire de' Giansenisti. E dovrem noi a fronte di insidie così replicate e di così aperte violenze restarcene spensierati? e finchè non iscoppia in nuovi fulmini manifesti potremo noi fermarci spettatori indolenti di un turbine così orribile? e le calunnie che per iscreditarli spargono contro i ministri più coraggiosi del Santuario, e le insidie che tendono ai semplici non ancora del tutto sedotti proseliti, e le più scandalose sentenze che vanno disotterrando d'autori sospetti, ne' scritti dei quali giacevano da sì gran tempo dimenticate e sepolte, e le aperte eresie che pur troppo professano, ed i maliziosi e vanissimi appelli, che per eludere le inevitabili fulminate condanne sull'abbominevoli traccie de' Pelagiani e de' Luterani e contro il solenne divieto del gran Pontefice Clemente XI. e di tanti gloriosi suoi successor⁽²⁸³⁾ interpongono, non [106] dovranno eccitare il nostro zelo, perchè il turbine non ingrossi, e non vada in fine a scoppiare in una ruina totale? Ah! non ha mai la S. Sede scagliati più ragionevolmente i suoi fulmini: nè con maggior' avvedutezza ha il trono rivolto contro alcun'altro il rigore della sua spada, come nel percuotere questi multiformi nemici insidiosissimi, che risparmiati giunger potrebbero in fine senza riparo al loro intento di minare e trono ed altare: e quanto sono lontano dal moltiplicare senza necessità i Sospetti di eresia tanto sono alieno dal risparmiare i Liberi Muratori ed i Giansenisti; che sono Eretici manifesti se esternano gli errori che professano già condannati, o danno violenti indizj di esserlo se li nascondono in parte, e sotto le finte divise di mansueti agnelli coprono per lo più l'ingordigia e la rabbia di Lupi affamati. Tutti li credo meritevoli delle più severe animadversioni; e cosa non v'è ai di nostri che possa ritardare la pietà de' Fedeli dall'inseguirli. Il gran PIO SESTO e coi decreti già pubblicati nella causa del disgraziato Cagliostro e colla preziosa sua Bolla dommatica contro il libro, che contiene gli Atti del miserabile Sinodo di Pistoja, non ha solamente scoperta l'incredibile malvagità degli uni e degli altri, ma ci ha incoraggiati altresì a procedere contro di loro senz'alcun riguardo o timore: e non potiamo noi sbagliare seguendo le traccie di un condottiero così giusto e così autorevole. Nè ci deve ritardare dal molestare i Giansenisti anche tra gl'insidiosi loro aguati qualche meno rea espressione che copra ed involga in un coll'errore il loro delitto; ch'egli stesso il gran Pontefice nella medesima Bolla ci avvisa a diprezzarla, perchè è troppo nota la malizia, colla quale *captionum suarum laqueos persaepe student subdolis verborum involucris obtegere ut inter discrimina sensuum latens error lenius influat in animos, fiatque ut corrupta per brevissimam adjectionem, aut commutationem veritate sententiae, Confessio, quae salutem operabatur, subtili quodam transitu vergat in mortem.*

Ho detto che sono alieno dal moltiplicare i sospetti senza ragione e riserva; e questa cautela è necessaria a scanso della perturbazione che succederebbe ne' varj tribunali esteriori, se ad ogni delitto si volesse affiggere la taccia di una tale suspicione. Dà, non v'ha dubbio, ogni colpevole qualche sentore d'infedeltà, che non si può trasgredire alcuna legge senza far cenno di negare l'autorità del legislatore, la quale non può esser negata senz'errore. Sottentrano però le circostanze a purgarne moltissimi da [107] questa taccia: e parlando d'azioni cattive, che non sono ereticali a primo aspetto, non permette Alfonso da Castro⁽²⁸⁴⁾, che si dia ad alcuna questa qualifica, se non viene sostenuta come lecita dai più ostinati Eresiarchi, e presa qual distintivo della loro setta. Temo però che questa regola troppo generale ed incerta non rischiarì il punto abbastanza; e più che alle opinioni e riflessi di privati scrittori io presto fede ai sacri canoni ed alle costituzioni apostoliche, le quali nell'accennare le sospette, e distinguerle da quelle azioni e parole malvagie, che sono immuni da ogni ragionevole sospetto d'errore hanno prescritto a quelli di Fede ed ai delitti comuni i convenienti confini. Modellate anche voi su queste norme infallibili i vostri giudizj; e non lasciando immune dalla meritata accusa e castigo non che gli Eretici ma anche quelli, che sono dai sagri canoni dichiarati sospetti d'infedeltà, e assoggettati al tribunale della Fede, avrà l'irreligione quel freno, ch'esigono i primi e più insidiosi suoi attentati, e senza mancare alla Fede la necessaria e più conveniente difesa, avranno i legittimi tribunali in che occuparsi con sicurezza e con lode.

Ma non sono, voi dite, Eretici manifesti quelli, che non destano che puri sospetti d'eresia: e si corre gran rischio perseguitandoli di prender di mira un qualche Fedele, e di sradicare insieme colla

⁽²⁸³⁾ *Bull. Rom. tom. 10. p. p. Const. Pastoralis Romani Pontificis.*

⁽²⁸⁴⁾ *De just. Haeret. punit. lib. 1. cap. 1.*

zizzania anche il frumento. Ma ditemi, è poi del tutto innocente, chi dà colle parole, e coi fatti sospetto di essere Eretico, quantunque creda da buon Cattolico? ed il molestarlo con quella moderazione che prescrisse Innocenzo III., ed è poi divenuta la norma di tutti i tribunali ecclesiastici, non esclude forse ogni pericolo d'ingiusto gravame? *Ea est*, dic'egli⁽²⁸⁵⁾, *in fovendis virtutibus et vitiis extirpandis a Praelatis Ecclesiarum servanda discretio et circumspectio adhibenda, ne vel inter nascentium densitate spinarum enormiter frumenta laedantur, vel insuper seminatarum zizaniarum evulsione triticum evellatur. In abscindendis etiam et curandis corporibus infirmorum sic oculi diligentia praecedere debet manus officium, et ferrum digitus praevenire, ne, si cauterium adhibeatur incaute, non tam partes infirmas non sanet, quam sanas infirmet, quod tanto diligentius in mentis languoribus est servandum, quanto animam novimus corpore digniorem, & spiritualia carnalibus praeponenda.* Dopo sì grandi cautele e riserve niun luogo rimane al pericolo che insieme colla zizzania resti sradicato anche il frumento, e voi vi potete acquietare.

Quanto alla reità di chi dà sospetto d'essere Eretico quantunque creda cattolicamente, io la giudico così manifesta, che non abbisogni di lungo discorso per essere rilevata. Siccome al dire di S. Bernardo⁽²⁸⁶⁾, *Longe plus nocet falsus Catholicus, quam si verus appareret Haereticus*; così più d'un vero Eretico nuoce talvolta chi affetta esteriormente o dà qualche segno d'infedeltà. E a parlar giusto, dopo il solenne abbandono della Fede Cattolica, e la manifesta esteriore protesta d'averla abbandonata, colpa non v'è più grave di quella che commette un Fedele, che opera e parla in maniera da farsi credere Eretico, il quale ha il comando da S. Paolo di astenersi non che dal male, ma anche da ogni sembianza di male; *ab omni specie mali abstinete vos*. O egli manca per pura inavvertenza e inesattezza nell'eseguire i cristiani doveri; ed è colpevole di una notevole negligenza: o manca per raffreddamento e indebolimento di quella forte adesione, che aver deve un Cattolico alla sua Religione; ed è ancora maggiore la sua colpa: o manca in fine perchè ha perduto la Fede; e l'eccesso è tale, che voi stesso non ardite di sottrarlo dal meritato castigo. Nel primo caso merita una correzione, che lo renda più diligente e più cauto nell'avvenire; nel secondo duopo è che venga istruito e soccorso con salutari rimedj, e rimosso dal pericolo, in cui si trova di perder la Fede; nel terzo poi dev'essere o ricondotto pentito sullo smarrito sentiero, o abbandonato pertinace al meritato castigo. Il solo pericolo di sradicare in un colpo colle immonde zizzanie l'eletto frumento ha fatto insinuare da Gesù Cristo agli Apostoli⁽²⁸⁷⁾ di permettere che crescano insieme sino alla messe; ed io v'accordo ben volentieri che qualora sussista, convien tollerare non che i Sospetti ma anche gli Eretici manifesti. Ma se cessa questo pericolo, come avviene per lo più trattandosi di cattoliche società, il pericolo che resta col lasciarlo crescere, di vedere soffocato dall'immondo gioglio il frumento, in vece di risparmiarlo per vani timori ci deve rendere anzi più pronti e solleciti nello sradicarlo. Non è esprimibile il danno, che sovrasta ai buoni dal [109] disordinato parlare ed irreligioso operar di costoro; e la Religione e pietà resta talvolta più debilitata ed offesa da quelli, che col loro cattivo procedere fanno credere di poco apprezzarla, che dagli Eretici manifesti; nè dobbiamo noi dimenticarci del salutare avviso di S. Tommaso, che a renderci assai cauti nei nostri discorsi ci assicura che da sole parole improprie e disordinate nascono le eresie: *ex verbis inordinate prolatis oriuntur haereses*⁽²⁸⁸⁾. La qual massima non ha solo nell'autorità di sì gran dottore il suo fondamento, ma è anche appoggiata ad una lunga serie di fatti incontrastabili. A far nascere l'infame setta de' Nicolaiti contribuì moltissimo, giusta il parere di accreditati scrittori, il fatto imprudente di Nicolò, uno dei sette primi Diaconi, il quale, come attesta con Clemente Alessandrino anch'Eusebio⁽²⁸⁹⁾, per rimuovere da se la taccia di geloso espose la moglie agli sguardi di tutti; e bastò la sola negligenza dei Vescovi di Pergamo e di Tiatira, perchè si dilatasse moltissimo nell'Asia minore. E s'egli è vero ciò che racconta l'autore, dell'opuscolo intitolato *il velo alzato*, del che per altro io non mi faccio malevadore, anche la formidabile setta de' Liberi Muratori

⁽²⁸⁵⁾ *Eymeric. Direct. int. litt. apost. pag. 2*

⁽²⁸⁶⁾ *Ser. 65. in Cant.*

⁽²⁸⁷⁾ *Matthaei 29. ver. 30.*

⁽²⁸⁸⁾ *2. 2. quaest. 11. art. 2.*

⁽²⁸⁹⁾ *Hist. Lib. 3. cap. 23.*

non d'altronde avrebbe avuta l'origine, che da un'imprudente ragionamento fatto *inter pocula* da alcuni festevoli commensali di Londra. Aveva forse in tutti costoro l'imprudente parlare e procedere tutt'altro principio d'infedeltà; ma i fatti e le omissioni colpevoli non ebbero bisogno della cattiva loro intenzione per produrre i pessimi effetti, che v'ho accennati poc'anzi. Che se tanto ha potuto il solo silenzio di chi per altro e temeva Iddio e non negava la Fede, anzi è dichiarato nell'Apocalisse: pieno di Fede e di carità⁽²⁹⁰⁾; se riuscì di tanta ruina un fatto inconsiderato di chi è chiamato nella sagra Scrittura⁽²⁹¹⁾ uomo di credito e pieno di sapienza e di Spirito Santo; se tanto possono le sole buffonerie, che non faranno le parole censurabili, e lo scandaloso procedere anticristiano di tanti Sospetti d'infedeltà, nei quali niente si scopre che riuscir possa di edificazione, e nelle pessime parole ed azioni dei quali quello che manca di chiarezza e forza per esprimere una manifesta empietà, si può con ragione attribuire a più raffinata malizia, che per tal mezzo insidioso e coperto cerca di meglio dilatare gl'interni errori, e di sedurre a man salva? [110]

Questo è il fare degli Eretici più maliziosi, dice S. Atanasio⁽²⁹²⁾: *Occultant animum... ut deinde latenter in suam malitiam pertrahant ignaros*; ed imitando il Diavolo loro padre, che sotto mentite spoglie ingannò Eva, essi sotto parole e fatti equivoci vanno tessendo inganni per insinuare nell'altrui cuore l'errore: *Omnia secundum patrem suum Diabolum cum fraude instituunt; ut enim ille sub alienis vestibus fraudem molitur, ita isti vocabulum Ingeniti excogitarunt, ut sub pecie benedicendi Dei dissimulanter adversus Dominum blasphemias suas tegant, easque sub hoc involucro aliis insinuent*⁽²⁹³⁾. Le maligne loro arti le troverete esposte con maggior diffusione presso Luca Tudense⁽²⁹⁴⁾, ed in qualunque altro libro che ne descriva la storia. Vi basti per ora il sapere da me, che S. Girolamo si bene informato delle pessime loro arti e finzioni diffidando di potere colla sua eloquenza esporre abbastanza quelle di coloro, che negavano la Resurrezione, scrivendo a Pammachio⁽²⁹⁵⁾ con tale enfasi si esprime; *non mihi dives Ciceronis lingua sufficiat, non fervens Demosthenis oratio animi mei possit implere fervorem, si velim Haereticorum fraudulentias prode, qui verbo tenus Resurrectionem fatentes animo negant*. Il brevissimo saggio, che vi ho dato delle vicende e progressi dell'eresia gianseniana, basta a convincervi che non sono dissimili in questo conto i tempi nostri da quelli di S. Girolamo, e che *ea nunc tempora sunt*, come scrisse già l'ottimo Pontefice PIO VI. al piissimo Arcivescovo di Cagliari⁽²⁹⁶⁾, *ut non solum repellere apertas formidandasque hostium vires, sed et dolos insidiasque cavere quibus non minus illi valent, debeamus*. Tendono insidie ed aguati gl'increduli, che non hanno ancora l'ardire almeno per la maggior parte di far comparire alla scoperta quell'ateismo o naturalismo, che nascondono nel cuore; e basta riflettere all'equivoche proposizioni, profani racconti, ironie e disprezzo che mostrano per le più lodevoli pratiche de' buoni Fedeli, per restarne convinto. Combattono poi alla scoperta tutti coloro, che scosso [111] ogni freno si sono armati contro di noi, e colla voce e colla penna e colla forza istessa combattono i nostri dommi e quelli che li sostengono, e dicono senz'alcun riguardo che più non è da soffrirsi il giogo insopportabile della cattolica Religione. Contro tutti costoro duopo è che si difenda la Chiesa; *et omnis*, come aggiunge il testè lodato Pontefice, *intercludendus est aditus impiis eorum doctrinis, omnes repellendae perfidarum scientiarum fallaciae, ac interponendum est accurateque tuendum quoddam, veluti vallum insitae in animis Religionis, et Dei timoris propugnaculum*. Ma qual sarebbe la nostra resistenza e difesa, se paghi di abatterli quando è giunta al sommo la loro impudenza soffrissimo in pace i meno solenni e perciò più pericolosi e dannevoli loro attentati?

Nè mi replicate, che anche il procedere contro di loro può riuscir male, perchè non si fa senza qualche pericolo d'ingiusta oppressione. La necessità di agire voi l'avete veduta abbastanza; e

⁽²⁹⁰⁾ *Apocalip. Cap. 2. ver. 13. Act. Cap. 6. vers. 3.*

⁽²⁹¹⁾ *Act. Cap. 6. vers. 3.*

⁽²⁹²⁾ *Epist. ad Episc. AEgypti & Lybiae n. 9.*

⁽²⁹³⁾ *Lib. de Syn. Nic. Dec. num. 29.*

⁽²⁹⁴⁾ *Lib. 3. pag. 156. edit. Inglostad. Ann. 1612.*

⁽²⁹⁵⁾ *Ep. 84. al 65. ad Pammac.*

⁽²⁹⁶⁾ *Breve spedito li 31. Ag. 1793. che comincia In perlegendis.*

questo pericolo d'ingiusta oppressione resta escluso da quelle cautele e riserve, che prescrivono le leggi, le quali non permettono che i Sospetti di qualche errore siano trattati come eretici, se non quando confessano d'averlo abbracciato e in esso s'ostinano, e da prove evidenti e da legali disposizioni risulta contro di loro quella presunzione, che così persuada un giudice prudente della loro formale eresia e della loro ostinazione, che non ne possa dubitare per verun conto. Per quelli, che dopo le più diligenti ricerche non lasciano se non che lievi e mal sicuri sospetti d'infedeltà, non altre pene hanno riservate, che la purgazione canonica ed altre penitenze medicinali e discrete ad arbitrio. Ristretta fra questi confini la podestà di chi è destinato a castigare gli Eretici, è vano, credetemi, il concepito timore: e se non prestate fede alle mie parole, credetelo a S. Agostino, il quale ragiona spesso colle indicate cautele in questa materia, e non altrimenti da quello che io ho fatto nell'altra lettera spiega anche altrove⁽²⁹⁷⁾ la parabola della Zizzania, della quale tanto abusano i nostri avversarj: *Ipse Dominus*, dic'egli, *cum servis volentibus zizania colligere dixit*: Sinite utraque crescere usque ad messem, *praemisit causam dicens*: Ne forte cum vultis colligere zizania, eradicetis simul et triticum: *ubi satis ostendit*, [112] *cum metus iste non subest, sed omnino de frumentorum certa stabilitate certa securitas manet, idest, quando ita cujusque crimen notum est omnibus, ut omnibus execrabile appareat, ut vel nullos prorsus, vel non tales habeat defensores, per quos possit schisma contingere, non dormiat severitas disciplinae, in qua tanto est efficacior emendatio pravitatis, quanto diligentior conservatio charitatis*. In queste poche parole non solo tutti ha raccolti il santo Dottore i motivi, che possono rendere talvolta ragionevole la tolleranza tra noi, ma ha scoperto altresì quanto esser debba la severità dell'ecclesiastica disciplina, ove cessi ogni rischio e pericolo; ed il pretendere, che a qualunque possibile e non verisimile aggravio dell'innocente debba restarsene neghittosa e sospesa è lo stesso che contraddire all'indicata parabola, opporsi alle spiegazioni di tutti i più accreditati dottori, e render presso che tutti i delitti impunibili. Voi non siete disposto ad inghiottire paradossi sì strani; ed io pago d'avervi, come spero, disingannato anche su questo punto ripiglierò l'antico mio stile, facendo sempre uso del nome di Eretico, del quale si servono anche i nostri contraddittori, e con pronte e sode risposte, che spero di poter dare alle metodiche e giudiziose vostre interrogazioni, mi compiacerò sempre d'essere in caso di rinnovare quegli attestati di sincera stima ed affetto, per cui sono, e mi dico

⁽²⁹⁷⁾ *Lib. 3. cont. epist. Parmen. c. 2. n. 13.*

LETTERA DECIMA.

Si danno alcuni casi, nei quali gli Eretici possono essere tollerati ragionevolmente.

Tal colpo hanno fatto in voi gli argomenti che persuadono la punizione degli Eretici, e vi sono sembrate così insussistenti tutte le ragioni che si adducono a loro discolta e difesa, che pare quasi che abbiate preso a sdegno quelle riserve che v'accennai in fine dell'ultima mia, e pare che vi dispiaccia, che non tutti gli Eretici nè sempre debbano essere trattati egualmente. Ma calmate di grazia le collere, e richiamate fra giusti confini il vostro zelo; che non è sempre la vendetta lodevole, neppur quando va a combattere il solo delitto, e non per altro motivo perseguita il delinquente, che per odio della sua colpa e per desiderio di riuscire a lui stesso o alla società vantaggiosa. Vi sono delle piaghe al dir d'Ovidio che non devono essere curate, perchè⁽²⁹⁸⁾

Curando fieri quaedam majora videmus

Vulnera, quae melius non tetigisse fuit:

e Seneca, parlando con maggior precisione de' criminali giudizj, non permette che il giudice proceda e corregga, se non quando spera o l'emenda del reo, o il miglioramento o la sicurezza degli altri: *Hanc legem in judicando sive corrigendo sequi debet, ut aut eum, quem punit, emendet, aut poena ejus coeteros meliores reddat, aut sublatis malis securiores coeteri vivant*⁽²⁹⁹⁾. In caso diverso il soffrire i maggiori delitti con quel genere di tolleranza, che non li favorisce ed approva, ma dissimula e tace, e li lascia impuniti solo perchè non possono essere castigati senza grave danno e pericolo, non solo non è cosa degna di riprensione, ma è ripiego assai prudente e lodevole, checchè ne abbiano scritto in contrario nell'empio loro Formolario del 1421. gl'implacabili Hussiti⁽³⁰⁰⁾. Tollera così la podestà ecclesiastica i riprovati riti degli Ebrei, che ridondano in prova e conferma delle [114] cattoliche verità, così si soffrono da alcuni governi le immondezze delle pubbliche meretrici per preservare dall'insidie e pericoli le donne oneste; e così finalmente in tutti gli Ordini e Stati si dissimulano con grande avvedutezza i delitti più gravi, quando per la loro qualità o per altre incongrue circostanze non possono essere castigati senza pericolo. In queste contingenze ha prescritto il Redentore, come v'ho detto più volte, di non estirpare con importuna sollecitudine il gioglio per non danneggiar le ariste; e ad impedire i mali maggiori chiama S. Agostino in soccorso della impraticabile severità la indulgente carità, *ut majoribus malis sanandis charitas sincera subveniat*⁽³⁰¹⁾. Anche il delitto d'Infedeltà è soggetto alle comuni vicende; e per quanto le molte sua reità lo rendano meritevole della più pronta e severa vendetta, può e deve ciò non ostante andar talvolta impunito. I suoi meriti li avete scoperti nell'altra mia: sentite ora in quanti casi possa andar esente nei tribunali esteriori dal meritato castigo: e a scampo di quella troppo gagliarda apprensione che ha cagionato in voi e la gravità del delitto, di cui si tratta, e la molteplicità de' danni immensi, che nascono da lui e che io vi ho esposti nelle precedenti mie lettere, permettetemi che dopo d'avervi stimolato sull'esempio di S. Paolo, che animò la bontà di Tito ad un discreto rigore contro gl'indegni abitatori di Creta, *increpa eos dure*, permettete, dissi, che procuri ora di frenare in voi l'eccessivo trasporto del vostro zelo, esortandovi a soffrirne qualch'un'altro *in multa patientia*, come appunto, al dire di S. Tommaso⁽³⁰²⁾, praticò S. Paolo istesso parlando de' meno indocili abitatori d'Efeso collo zelante e fervoroso Timoteo.

⁽²⁹⁸⁾ *de Ponto lib. 3. ep. 7.*

⁽²⁹⁹⁾ *Lib. de clementia.*

⁽³⁰⁰⁾ *apud Cochlaeum lib. 5. Histor. Hussitar. Pag. 189.*

⁽³⁰¹⁾ *Epist. 185. ad Bonifacium n. 45.*

⁽³⁰²⁾ *Ad Tit. cap. 1. lect. 3.*

Non una, voi ben lo sapete, è la condizione degl'Infedeli. Nascondono alcuni nei cupi seni del cuore i loro errori senza manifestarli al di fuori: spiegano altri con fatti e parole quell'Infedeltà che chiudono nell'animo; e questi possono esser divisi in due classi, una delle quali comprende tutti quelli, che non sono mai stati battezzati, come i Maomettani ed Ebrei, l'altra i battezzati, o nati siano questi ed allevati da parenti Eretici, o educati cattolicamente; dei quali i primi furono bensì ammessi nel grembo della Santa Madre Chiesa, ma non ne hanno mai professati [115] i dommi e misteri, gli altri li hanno già appresi e professati prima di abbandonarli o in parte, se sono Eretici soltanto, o del tutto, se si dichiarano apostati. Come in ognuno di costoro è diversa la condizione e malizia, e non tutti sono soggetti del pari alla podestà della Chiesa; così non tutti devono esser trattati in egual modo, e secondo la diversità della colpa e la varietà delle circostanze d'ognuno è da usarsi diversa dose di tolleranza e castigo. Usurperebbe i diritti della Divinità, che ha riserbata a se stessa la penetrazione de' cuori, chi chiamar volesse al tribunal contenzioso coloro, che senza darne alcun segno al di fuori hanno nell'interno dell'animo abbandonata la Fede: e siccome non avrebbero alcun fondamento le ardite ricerche, così non potrebbero che riuscire di grave danno e disturbo. *Jamais la loi civile, et ecclésiastique*⁽³⁰³⁾ *n'a autorité de recherches dans l'intérieur de conscience*, come notò assai bene l'Ab. de Bonneville deputato del Clero di Parigi nella sua protesta⁽³⁰⁴⁾. Devono dunque per necessità andare impuniti in qualunque foro esteriore quegli'Infedeli, dei quali abbiamo parlato in primo luogo; e la loro colpa, che è gravissima, non può ricevere il meritato castigo che da quel giudice sapientissimo, il quale penetra i segreti del cuore umano, e con più pesante sanzione compensa i disordini, i quali non giunge a scoprire, perchè imperfetta e debole, l'umana legislazione. Altra cura non è riservata alla pubblica podestà sopra costoro, che quella di procurare la loro conversione per mezzo di opportune istruzioni e fervorose preghiere, le quali squarcino quel velo che li accieca, e chiamino sopra di loro quelle più forti grazie, che sono necessarie per ammolire il loro cuore ed affezionarlo di nuovo alle verità rivelate. Nè altra cura si prende di loro il tribunale del S. Officio, checchè n'abbia detto in contrario calunniando al solito il disgraziato Voltaire⁽³⁰⁵⁾.

Questa medesima incombenza è quella che Gesù Cristo ha lasciato agli Apostoli e loro successori per rapporto agl'Infedeli, che non hanno mai ricevuto il Battesimo. Sono anch'essi benchè mostrino al di fuori la loro Infedeltà riservati al giudizio di Dio; e se ha la Chiesa il dritto di predicar loro il Vangelo, se ha la pubblica podestà forza e dritto di raffrenarli come nemici, quando arditi congiurano a danno della cattolica [116] Religione, e può anche vessarli come colpevoli quando troppo indiscreti rovesciano le primarie verità dell'esistenza e provvidenza di Dio, la libertà dell'uomo e la moralità dell'azioni umane, che formano la base fondamentale d'ogni Religione non meno che d'ogni società, nel qual caso accordano anche Ugo Grozio⁽³⁰⁶⁾ e Pufendorfio⁽³⁰⁷⁾, che chi ha diritto di esigere da loro che vivano ragionevolmente, può anche e deve pretendere, che abbandonino il loro troppo irragionevole e pernicioso ateismo: non può però la Chiesa sforzarli ad abbracciare quelle cattoliche verità, che non si conoscono che per via della rivelazione; e si esporrebbe alla giusta disapprovazione, che incontrò nel Sinodo Toletario IV. il pio Re Sisibuto, che con buono zelo ma non convenevole violenza ne procurasse per questa strada la conversione. Gesù Cristo nello spedire gli Apostoli a predicare il Vangelo a tutte le genti e nazioni non altro impose loro, che di annunciarlo, nè di altra forza li corredò che di quella di segnalati prodigj, che ne persuadono la verità; ed a chi avesse ricusato malamente di ascoltarli, ed a chi avesse consentito con docilità ai loro ammaestramenti, non altra pena o ricompensa fece intimare, che quella che sarebbe stata loro destinata dal Cielo: *Euntes in mundum universum praedicate Evangelium omni creaturae: qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit; qui vero non crediderit, condemnabitur*. Così leggesi

⁽³⁰³⁾ Nel testo "ecclesiastique" (!). (N. d. R.)

⁽³⁰⁴⁾ *Ecole de Politique par M. Dugour tom. 8. pag. 166.*

⁽³⁰⁵⁾ *Enciclop. art. Inquisition.*

⁽³⁰⁶⁾ *de Imper. Summ. Potest. Cap. 7. num. 6.*

⁽³⁰⁷⁾ *de Jur. Nat. Tom. 2. lib. 7. cap. 4. §. 8.*

in S. Marco⁽³⁰⁸⁾. Non anderà la loro alienazione ed infedeltà impunita, ma non dobbiamo noi farne adesso l'inopportuna vendetta. E sebbene non mi siano ignote le violenze usate contro i persecutori della Chiesa e della cattolica Religione e da S. Epimaco e da S. Teodora e da S. Ignazio e da varj altri illustri personaggi, delle quali parlano il Surio⁽³⁰⁹⁾ e i Bollandisti⁽³¹⁰⁾; e sappia che non fu per questo chi ne fece uso riputato indegno del pubblico culto dalla pietà de' Fedeli; e mi ritornino spesso alla memoria e le gloriose imprese de' Leviti emulatori dello zelo del buon Giosafatte e le coraggiose geste di Marco Aretusio, del Diacono Cirillo, di Marcello d'Apamea, di Teofilo Alessandrino e di Giorgio Vescovo d'Alessandria, delle [117] quali parlano e la Sagra Scrittura e le ecclesiastiche storie di Rufino, di Socrate, di Teodoreto e Sozomeno, e d'alcune delle quali è stata dimostrata la convenienza e giustizia da Giulio Firmico Matercolo a Costanzo e Costante, e da Temistio a Valente, pure non è questa la norma, che è stata proposta dalla provvidenza divina da seguirsi cogli'Infedeli comunemente. Con questi esempj ella ha inteso di accennare con istraordinarie ispirazioni ed imprese il diritto assoluto che aveva accordato alla Chiesa di difendersi da ingiuste aggressioni, e l'assoluto potere che ha riservato a se stessa di servirsi d'ogni mezzo e stromento per abbattere l'empietà e vendicare i suoi torti: ma non ha mai inteso di segnare la via ordinaria che batter dovevano i Fedeli per dilatar la sua gloria. Fu questa suggerita da lei colle sue istruzioni nelle accennate parole, e coll'esempio di Gesù Cristo che chiamò con un semplice *sequere me* i primi discepoli, e disapprovò lo zelo indiscreto di chi con poco plausibile trasporto, impetrar voleva il fuoco dal Cielo per punir coloro, che ricusavano di accettarlo. Ne è in nostra libertà il batterne un'altra: e se vi sembra talvolta che uomini savj e fomenti d'ogni cristiana pietà abbiano deviato da questo diritto sentiero, dite pure francamente che o non meritano approvazione se l'hanno fatto a capriccio, o non sono nè imitabili nè criticabili, se sono stati mossi da straordinarj impulsi del Cielo. A scanso poi d'ogni sbaglio e sorpresa è sempre da riflettersi che altro è l'obbligare gli Infedeli ad abbandonare le prave loro superstizioni e brutali costumi, altro il costringerli ad abbracciare quelle verità, che eccedono le forze dell'umano intendimento; altro è il combatterli allorchè si oppongono alla libera predicazione del Vangelo, altro il punirli quando ricusano d'abbracciarne i dettami; altro l'obbligarli a desistere dall'ingiuriar la natura ed il Creatore, altro il costringerli a professare la Fede cattolica. Si può nel primo caso usare della forza, se qualch'incongrua circostanza non lo dissuade; chè non a piantar solamente e ad edificare è disceso il divin Verbo tra noi, ma anche a sradicare e svellere, giusta la frase del profeta Geremia⁽³¹¹⁾, quanto v'era di depravato e venefico. Non si può nell'altro caso; che tutto esser deve parto di quell'aura lene e soave, che tocca e diletta dolcemente, e per [118] le vie ammirabili delle interiori illustrazioni e movimenti segreti della mente e del cuore tutto vivifica e perfeziona. E se caddero infranti al solo comparir del Redentore i simulacri d'Egitto, e furono costretti ad un'involontario silenzio quant'altri erano più loquaci e seducenti nell'Europa e nell'Asia, non si cominciò però il nuovo edificio del divin culto che colle amoroze istruzioni del Redentore, nè si chiamarono gli Apostoli alla sua sequela che con un semplice invito, nè si procurò il pianto delle Maddalene che per interni impulsi di compunzione e d'amore, nè si intraprese la conversione del mondo che per via della predicazione e della Grazia. Non si volle insomma parto di umana forza e dominio, ma della libera volontà di ciascuno quel primo sacrificio solenne col quale umilia l'incredulo e mente e cuore al giogo soave de' divini ammaestramenti e precetti.

Su queste giustissime tracce, segnate già dal celeste suo Sposo, e seguite fedelmente dai primi promulgatori del santo Vangelo, ha sempre la Chiesa regolati i suoi passi; e lasciate le sanguinose vie della violenza e dell'armi all'infame setta di Maometto, che non trova se non nella forza, la speranza del suo ingrandimento, e più sollecita nel suo nascere di coltivare que' primi germogli di cristiana pietà, che dovevano poi crescere e dilatarsi per tutta la terra, che di svellere quell'inutili piante che l'ingombravano e che sarebbero poi state sradicate più utilmente in appresso, riservò lo

⁽³⁰⁸⁾ Cap. 16. v. 15. & 16.

⁽³⁰⁹⁾ I 31. ottobre nella sua vita.

⁽³¹⁰⁾ I 29. Maggio e 17. Giugno negli atti rispettivi.

⁽³¹¹⁾ Cap. 1. vers. 10.

sviluppatamento di sua giurisdizione nella maggiore ampiezza a que' soli tempi ed a quelle sole circostanze, nelle quali prevede che riuscir doveva vantaggioso al suo intento: nè prima nè poi cercò mai la dilatazione del regno di Dio per altra strada che per quella della predicazione apostolica, che battuta con ogni lena e fervore dai primi suoi propagatori non cessa tuttora d'essere la più frequentata e gradita ai suoi più zelanti e fedeli ministri, e la sola raccomandata dalla S. Sede allorchè trattasi di convertire gl'Infedeli. Ne sono un'autentica prova e quei dotti predicatori, che di solo apostolico zelo armati destinarono Nicolò III.⁽³¹²⁾ e Gregorio XIII.⁽³¹³⁾ a raccogliere e riunire all'ovile di Cristo i miseri avanzi della riprovata Sinagoga; e que' zelanti missionarj, che la grand'opera [119] di Propaganda spedisce inermi tra le più barbare genti ad inalberar la Croce e spargere l'eletto seme della divina parola; e sopra tutto il sangue sparso da tanti martiri, che non cessano neppure ai giorni nostri di accrescere coll'eroica loro sofferenza le glorie del nome cristiano; ed è una solenne illusione del Bartolotti il sospettare che fa⁽³¹⁴⁾, che non siano oggi così felici i progressi dell'evangelica predicazione, perchè è dissimile la maniera di praticarla. Trattandosi d'Infedeli è affatto la stessa; e quello solo può ostinarsi a negarlo, e può non sapere i progressi che fa la cattolica Religione anche ai dì nostri nelle parti degl'Infedeli, il quale o ignora tutto, o è pronto a mentire sfacciatamente per sostenersi. E allorchè ad oscurare una verità sì palese i nostri impugnatori ricorrono alle conquiste del nuovo mondo, alle spedizioni di gente armata fatta più volte a danno de' Mosulmani e degli Eretici; altro non fanno che mostrar vie meglio il loro mal'animo e la cattiva causa che hanno per le mani: chè troppo grande è il divario sopraccennato, ed è troppo evidente che le mire ch'ebbero i sovrani e i Pontefici in queste spedizioni, erano rivolte a tutt'altro che a sforzarli a credere anche renitenti. Non l'involontaria loro conversione, ma procuravano per questi mezzi la difesa de' proprj diritti e la libertà dell'evangelica predicazione, che veniva da' Barbari impedita con ingiustizia. Che se nel bollor della mischia, e nella direzione e governo d'impresе così ragionevoli è accaduto talvolta qualche disordine (che non tanti certamente ne sono accaduti, quanti ne vantano gl'invidi calunniatori della Chiesa e de' sovrani cattolici, come dimostra assai⁽³¹⁵⁾ bene Gio: Battista Mugnoz nella famosa sua storia del nuovo mondo) mal si confondono le mire de' sovrani, con l'esecuzion de' soldati, i disegni della Chiesa colle dissensioni de' Crocesegnati, e l'esito infine degli affari co' saggi consigli ed ottime provvidenze che li hanno preceduti. Regge la giustizia e l'equità dell'una e dell'altra intrapresa anche a fronte di qualche disordine che sia accaduto nell'eseguirle; e le violenze del Messico, le sconfitte de' Crocesegnati, le prepotenze di qualche esercito cattolico e qualunque altro particolare accidente non può recare maggior pregiudizio a sì lodevoli azioni di quello recar soglia alla riputazione delle guerre con giustizia intraprese l'avarizia, crudeltà e disordine de' licenziosi soldati: e non meritano d'esser ascoltati i nostri [120] nemici, che non hanno difficoltà di tutto scusare e difendere quando trattasi d'affari puramente mondani, e riservano poi mal a proposito per le sole guerre di Religione gl'implacabili loro sdegni e clamori. Voi lasciateli scapricciare a talento; ed assai più delle loro disapprovazioni valutate a gloria delle descritte intraprese e di così utili provvedimenti il merito di que' personaggi insigni, che li hanno procurati e protetti, le Indie in gran parte convertite alla Fede, la libera predicazione aperta ormai in tutte le parti del mondo, gli avanzamenti impediti a Mosulmani, il regno di Gerusalemme ricuperato una volta e conservato per molti anni in mano de' Fedeli, i già estinti Albigesi in Francia, gli Hussiti abbattuti in Boemia, la lega Smalcaldica distrutta in Germania, le Spagne o ricuperate o difese in gran parte, la pace e sicurezza ricondotta in Italia, l'autorità de' sovrani vie meglio ristabilita, il commercio ampliato, e la strada agevolata alla scoperta del nuovo mondo e varj altri beni, che non senza intervento di segnalati prodigi ne sono venuti in seguito, e li potrete incontrare registrati a minuto presso il Gretsero⁽³¹⁶⁾ e l'ab. Nonnotte⁽³¹⁷⁾: e a ciò

⁽³¹²⁾ *Const. Vineam in fin. direct. Eymeric. p. 53. edit. Roman. 1587.*

⁽³¹³⁾ *Const. Sancta Mater p. 74. tom. 4. part. 4. Bull. Rom.*

⁽³¹⁴⁾ *Esercit. cap. 3.*

⁽³¹⁵⁾ Nel testo: "assi" (!). (N. d. R.)

⁽³¹⁶⁾ *Tom. 3. lib. de Cruce cap. 6. pag. 187. & seq.*

⁽³¹⁷⁾ *Errori di Voltaire tom. 1. cap. 18.*

che dir vorranno di qualche fallo particolare o non plausibil violenza fatta in qualche occorrenza rispondete pur francamente ciò che rispose S. Agostino ai Donatisti, che obiettavano ai Cattolici cose consimili: *Haec sunt illa crimina, vel non vera; vel non mea*⁽³¹⁸⁾, perchè sono di fatti per lo più insussistenti, o se nel promuovere la conversione degl'Infedeli è stata usata talvolta qualche violenza, questa è tutta da attribuirsi allo zelo indiscreto di qualche non lodevole Cristiano, non alla disposizion della Chiesa, che non ha mai permesso che per altre strade si propagasse il Vangelo tra gl'Infedeli, che per le regie vie della persuasione e della pazienza, segnate già gloriosamente dal suo divino Istitutore e da quanti altri suoi fedeli seguaci l'hanno imitato in appresso. Io non mi diffondo di più in un'argomento che interessa sì poco la nostra causa; e posto in sicuro che niuna giuridica podestà può ingerirsi nella conversione degl'Infedeli per altri mezzi che per quelli che ha prescritti il Redentore, passo ora a cercare, se sono della [121] condizione degl'Infedeli non battezzati coloro che hanno ricevuto. il battesimo, e sono stati allevati cattolicamente.

Il delitto di costoro, voi ben lo vedete, è assai più grave; e vi scioglie da ogni dubbio S. Agostino assicurandovi che *pejor est utique desertor Fidei, et ex desertore oppugnator ejus effectus, quam ille, qui non deseruit quod nanquam tenuit*⁽³¹⁹⁾. La promessa solenne che hanno fatta in faccia agli altari di calcar l'orme, e di aderire con ogni fermezza agli insegnamenti di Gesù Cristo, e la nuova dipendenza, che hanno incontrato, dalla giurisdizione della Chiesa, cui sono divenuti soggetti pel carattere che hanno ricevuto nel santo Battesimo, toglie loro, per rapporto all'umana legislazione, quella libertà, che Gesù Cristo ha lasciata agli altri che non sono battezzati; e sarebbe un rinnovare gli errori dei Valdesi⁽³²⁰⁾, di Marsilio di Padova⁽³²¹⁾, di Lutero⁽³²²⁾, di Melantone⁽³²³⁾, di Calvino⁽³²⁴⁾, e di varj altri condannati anche dal Concilio di Trento⁽³²⁵⁾, il pretendere, che i Battezzati non hanno altra obbligazione in affari di Religione, che quella che vogliono ritenere di loro capriccio. S. Agostino nella lettera a Bonifacio⁽³²⁶⁾ distingue gl'Infedeli battezzati dai non battezzati, e questi paragona a coloro, che in altra guisa non furono invitati alla cena del padrone evangelico, che con indicar loro la volontà del padrone e la squisitezza delle vivande imbandite; gli altri li paragona ai raccolti in secondo luogo a capo delle strade, dei quali è scritto, che per ordine dell'adirato padrone dovevano essere sforzati ad entrare nel divin cenacolo: *Quoscunque inveneritis cogite intrare*: e come con maggior vaghezza s'esprime altrove⁽³²⁷⁾, gl'Infedeli si pescano dal profondo del mare dell'idolatria colle reti, nelle quali i pesci si radunano spontaneamente; ma gli Eretici, che vanno vagando superbi per gli erti monti e le disagiate colline delle false dottrine chi di Donato, chi d'Ario, chi di Fotino, si sforzano collo strepito dell'armi e degli armati ad abbandonare le [122] perverse loro strade, ed a rientrare nelle reti del cacciatore: chè non pescatori soltanto, come da S. Matteo, ma cacciatori ancora sono stati da Geremia chiamati i Ministri evangelici: *Apostoli*, così egli commentando il passo di Geremia⁽³²⁸⁾, *juxta ea verba Christi Matthaei 9. vers. 19. faciam vos fieri Piscatores hominum, erant Piscatores, qui ex profundo mari idololatriae credentes rete Fidei piscari debebant; quando vero hi per montes et colles, hoc est per tumentes Haereticorum doctrinas unus Donati, alius Aarii, tertius Photini circumerrare caeperunt, tunc venatoribus opus habebant, qui eos in rete compellere debebant, et ideo dici non debet, quod Apostoli neminem coegerint. Piscator enim tantum trahit, quod ipsi in rete venit. Venator autem et circumretit sylvas, et terrendo etiam cogit ubique intrare in rete*. Non è dunque eguale la condizione di entrambi; ed i Battezzati, che colla loro eresia si ribellano a quella società, cui si

⁽³¹⁸⁾ Lib. 2. cont. Litt. Petilian. cap. 16. n. 37.

⁽³¹⁹⁾ Lib. 21. de Civ. Dei cap. 25.

⁽³²⁰⁾ Presso S. Antonino.

⁽³²¹⁾ Nel libro intitolato Defensor Pacis.

⁽³²²⁾ Lib. de Captivitate Babilonica.

⁽³²³⁾ Nella Confessione Augustana.

⁽³²⁴⁾ Lib. 4. Instit. cap. 10.

⁽³²⁵⁾ Sess. 7. c. 8.

⁽³²⁶⁾ Epist. 185. al. 50. cap. 6. num. 24.

⁽³²⁷⁾ Tractat. de utilitate jejunii cap. 9.

⁽³²⁸⁾ cap. 16. vers. 16.

erano uniti immobilmente, e mancano. alle giurate promesse, non possono pretendere a quell'indipendenza in affari di Religione rivelata, che hanno coloro i quali non l'hanno mai abbracciata: ed è giustissimo il canone del Concilio Toletano IV., che prescrisse⁽³²⁹⁾ *ne Judaei cogantur credere; qui vero dudum Christiani facti sunt, ut Fidem, quam susceperunt, teneant cogantur.*

Una sola opposizione di qualche apparenza potrebbe esser fatta a questo proposito, ed è la libertà, che accordò Gesù Cristo agli Apostoli di abbandonarlo sull'esempio di alcuni altri discepoli, che lo avevano già fatto senza rimprovero, *Numquid vos abire vultis?*⁽³³⁰⁾ così diss'egli a coloro ch'erano restati, mostrando per tal modo e la sua non curanza de' primi e la libertà in cui erano gli altri di appigliarsi a qualunque partito. Ma mal si confondono que' tempi di umiliazione e di sofferenza, coi tempi nostri; e quello che conveniva allora mal si pretende che convenga anche adesso. Se ne abusavano i Donatisti di questo argomento; ma S. Agostino così li rimprovera da suo pari: *Attendis enim, et saepe repetis, sicut audio, quod in Evangelio, scriptum est, recessisse a Domino septuaginta discipulos, et arbitrio suae malae atque impiae disertionis fuisse permisos, caeterisque duodecim, qui remanserunt, fuisse [123] responsum: Nunquid & vos vultis abire? et non attendis, quia tunc primum Ecclesia novello germine pullulabat, nondumque in ea fuerat completa illa prophetia: Et adorabunt te omnes Reges terrae; omnes gentes servient illi; quod utique quanto magis impletur, tanto majore utitur Ecclesia potestate, ut non solum invitet, sed etiam cogat ad bonum.* Basta questa sola risposta a distruggere non solo l'indicato argomento, ma quanti altri presi dai fatti del nuovo Testamento vanno cumulando i nostri contraddittori per difendere la loro tolleranza indiscreta. Tutti appartengono a quei tempi, se pure sono portati a proposito; giacchè alcuni addotti del Bartolotti non hanno che fare colla presente questione, e a tutti si può rispondere, che così conveniva allora che la Chiesa *novello germine pullulabat*, ma che adesso con quelli, che abbandonano la Fede che hanno abbracciata col santo Battesimo, vi vuol coazione e rigore. Dimostrata per tal modo la maggior reità degli Infedeli che sono battezzati in paragone di quelli che non lo sono, è facile l'immaginarsi che diversa debba essere la loro condizione, e che il delitto de' primi non deve andar neppur fra noi affatto impunito. Guardatevi però dal credere, che tutti i Battezzati si debbano confondere insieme, e che debbano tutti essere trattati con egual rigore; chè prendereste un grosso abbaglio.

Tra gl'Infedeli battezzati altri sono nati da parenti cattolici ed allevati cattolicamente, altri nati da Eretici ed hanno succhiato l'errore col latte, e sono stati in quello educati. Il Padre S. Agostino crede che debba essere valutata in molti di questi l'ignoranza e rozzezza, in altri il ragionevol timore che aver possono de' compagni infedeli, ed in tutti finalmente il maggiore attaccamento, che coll'educazione hanno acquistato alle loro massime; e sulla scorta del Redentore, che differì l'istruzione perchè S. Pietro non era disposto a riceverla, vuole che si pazientino per non condurli col rigore al peggior partito: *Talium infirmitas, dic'egli*⁽³³¹⁾, *donec firmi efficiantur, sustinenda est, non desperanda. Nec obliviscendum, quod ipse Dominus adhuc infirmo Petro ait: non potes modo sequi: sequeris autem postea. È vero che in tanta luce, che sfavilla ai dì nostri a rendere credibili le cattoliche verità, è difficile trovare alcuno, il quale [124] benchè nato ed educato nell'eresia seguiti a professarla, senza che sappia che la Chiesa cattolica insegna diversamente: contuttociò l'infelice sua condizione, e la mancanza di que' lumi maggiori, che può avere chi è stato istruito tra i Cattolici, lo rende meritevole di qualche compatimento; e fu per questo, al dire di S. Agostino, che risparmiò S. Epifanio gli Antropomorfiti d'Egitto, *parcens eis ne dicantur Haeretici*⁽³³²⁾, e dice poi in generale di tutti quelli, che per la loro rozzezza ed imperizia non sapevano concepir Dio che vestito di umane sembianze, che *isti carnales, qui humana Deum forma cogitant, Ecclesiae catholicae gremio contenti cum lacte nutriendi sunt: non se in temerarias opiniones praecipitent, sed ibi studium pium quaerendi nutriant, ibi petant ut accipiant, ibi pulsent ut eis aperiatur: incipiant spiritualiter**

⁽³²⁹⁾ *can. 57. & 58.*

⁽³³⁰⁾ *Joan. 6. ver. 68.*

⁽³³¹⁾ *Epist. ad Vinc. Rogatist. 93. al. 48. n. 3.*

⁽³³²⁾ *Haeres. 50.*

allegorias parabolisque Scripturarum intelligere..... qua intelligentia quanto magis proficiunt tanto magis Catholici esse firmantur⁽³³³⁾. A non lasciare affatto impunita o la pertinacia, colla quale alcuni nati ed educati nell'eresia resistono alle cattoliche verità che conoscono abbastanza, o la negligenza, che usano nel ricercarla, può bastare e la scomunica, che incorrono da quel punto in cui cominciano ad essere increduli colpevolmente, e la privazione di quei gratuiti e più distinti favori, che sugli esempi d'Etelredo Re d'Inghilterra suole accordare la liberalità de' religiosi sovrani ai soli Fedeli, e qualche meno facile condiscendenza che trovano gli Eretici nei paesi cattolici. La tolleranza maggiore, che si può permettere talvolta in qualche caso particolare ed in quei paesi infelici, nei quali il numero e la potenza degli Eretici è tale che non si può senza rischio passare a più severe risoluzioni, non è mia ispezione il fissarla adesso. Sarebbe da desiderarsi, che nel ricercare ch'hanno fatto non che l'impunità ma il libero esercizio della loro superstizione avessero sempre gli Eretici incontrata quella fermezza d'animo, docilità e giusta maniera di pensare, che ebbero Ferdinando II. e S. Ambrogio, allorchè pregato l'uno di questo favore, e consultato l'altro da Valentiniano Imperatore se poteva accordarlo ai Romani che lo ricercavano, rispose il primo che non era quest'affare di sua ispezione: *liberalitatem hanc non esse sui juris et fori, illamque non a Caesare [125] sed a Pontifice postulandam*⁽³³⁴⁾: lo dimostrò l'altro affatto pericoloso e malvagio, e prese a sostenere con gran forza e calore, che *alieni erroris societatem suscipere non possumus*⁽³³⁵⁾. Se tutti avessero pensato e risposto così, o non sarebbe stato introdotto giammai sì grande abuso, o sarebbero state prescritte tali precauzioni e riserve da non poter nuocere alla pietà de' Fedeli, e da render sempre più difficile l'accrescimento de' refrattarj ed increduli. Ma questa mente, docilità e coraggio non si sono trovati in tutti; e si è veduto pur troppo in qualche luogo adottato il pestifero suggerimento, che ad escluderlo poteva bastare il sapersi da Marcellino che prima d'ogni altro l'aveva pubblicato Giuliano l'apostata, il quale col disegno di distruggere la cattolica Religione *dissidentes christianos Antistites monebat, ut civilibus discordiis compositis, quisque, nullo vetante, Religioni suae serviret intrepidus*⁽³³⁶⁾. Non hanno avuto per verità disegno così perverso que' sovrani cattolici, che dopo tante resistenze e contrasti hanno aderito finalmente alle pacificazioni e connivenze che sono state accordate ai Protestanti ne' congressi di Augusta, di Osnabruk, di Monaco, di Passavia, di Vienna e in altri: ma il discapito che ne hanno quindi sofferto i Cattolici ha dimostrato che non è stata irragionevole la disapprovazione, che ha più volte mostrata di un tal permesso la S. Sede, e che non era che una vana lusinga quella che avevano concepita alcuni gabinetti cattolici di potere con tal mezzo facilitare la loro conversione e diminuirne anche il numero. Si è accresciuto pur troppo, come doveva succedere; e resi tranquilli e sicuri nella loro eresia, il loro numero si è ampliato in maniera da spaventare i sovrani più formidabili. Ma ora il passo è fatto; e diverrebbe ai di nostri imprudente quella resistenza che sarebbe giovata una volta; nè è lodevole al dire di S. Simaco⁽³³⁷⁾, *insistere legi cum observatio est praejudicialis Ecclesiae, quoniam leges ea intentione latae sunt, ut proficiant, non ut noceant*. Non tutti i mali si possono sempre evitare: e dobbiamo soffrirne un minore, quando questo solo ci libera da varj altri maggiori. [126]

Oltre all'indicate cautele vuole S. Agostino, che prima di castrare i delinquenti si abbia in considerazione il loro numero, il quale se sia accresciuto di molto, può essere talvolta più utile della correzione un'umile preghiera fatta a Dio a preservazione de' buoni ed a conversion de' cattivi. *Neque enim, così egli contro Parmeniano*⁽³³⁸⁾, *potest esse salubris a multis correptio, nisi cum ille corripitur, qui non habet sociam multitudinem. Cum vero idem morbus plurimos occupaverit, nihil aliud bonis restat, quam dolor et gemitus, ut per illud signum, quod Ezechieli S. revelatur illaesi evadere ab illorum vastitate mereantur*. Tutto il rigore, che si può usare colla moltitudine, lo

⁽³³³⁾ *Contr. Epist. Fundam. Cap. 23.*

⁽³³⁴⁾ *Alap. in Pra. 14. ver. 34.*

⁽³³⁵⁾ *Epist. 17. & 18. tom. 3. edit. venetae 1751. (e) // &. 22. num. 7.*

⁽³³⁶⁾ *lib. 22. num. 7.*

⁽³³⁷⁾ *Epist. 2. ad Avitum tom. 5. Concil. Labb. Pag. 441.*

⁽³³⁸⁾ *Lib. 3. cap. 2. n. 14.*

ristringe altrove alla sola minaccia ed intimazione degli eterni castighi. *Non aspere, dic'egli*⁽³³⁹⁾, *quantum aestimo, non duriter, non imperiose peccata multitudinis aut pravae consuetudinis corripienda sunt. Ista tolluntur magis docendo quam jubendo, magis monendo quam minando; sic enim agendum est cum multitudine peccantium: et si quid minatur, cum dolore fiat, de Scripturis comminando vindictam futuram, ne nos in nostra potestate, sed Dominus in nostro sermone timeatur.* Ed a quest'intimazione e minaccia io credo che abbiano voluto restringere il loro rigore e quei sovrani cattolici, che non potendo distruggerli senza pericolo sono convenuti nel 1555. nella pace religiosa d'Augusta e nella pacificazione di Ratisbona, ed i Romani Pontefici, che da gran tempo non li molestano altrimenti neppur capitando ne' felici suoi Stati, ed il tribunale istesso del S. Officio, che non si dimenticherà mai della massima d'Urbano II., che legge registrata nel Decreto di Graziano, e dice che *ubi multorum strages, ibi subtrahendum est aliquid severitati, ut addatur amplius charitati*⁽³⁴⁰⁾, e farà sempre grande stima degli ammaestramenti del dottissimo Francesco Pegna, il quale nell'istruzione che dà agli Inquisitori⁽³⁴¹⁾ di ciò che far devono quando la moltitudine degli Eretici è cresciuta per modo che senza rischio non si possono chiamare in giudizio, dice, che lasciate a parte le processure giudiziali al [127] partito s'appiglino di predicare nelle chiese e nelle piazze le cattoliche verità, e sprezzatori d'ogni pericolo, giacchè non possono colla forza, procurino di richiamare colla voce i traviati, e di ritenere e conservare i Fedeli nella vera credenza. So che sembra troppo ai moderni libertini e filosofi anche la minaccia degli eterni castighi: ma l'escluderla, non è solo un risparmiare loro ogni sorta di molestia e soccorso, ma un trascurare affatto la loro eterna salute, è un togliere alla Chiesa il dritto, che ha avuto da Gesù Cristo e di predicare ovunque le cattoliche verità, ai principi il grand'onore di ajutarla e proteggerla, ed è in fine un'esporsi a tutte quelle gravissime calamità, cui restò soggetto l'incauto Gioas Re di Giuda, che dopo le più gloriose intraprese si lasciò piegare vilmente dalle istanze de' Grandi ad accordar loro in affari di Religione una troppa estesa ed indiscreta condiscendenza.

Esclusi per tal modo gli accennati rigori e dagli Eretici infedeli non battezzati e da quelli, che nati in paesi accattolici, tuttocchè battezzati, hanno succhiato gli errori col latte e sono cresciuti in gran numero, resta a vedersi se si debba usare un eguale connivenza con quelli, che educati cattolicamente e si pentono poi delle promesse fatte nel santo Battesimo e non contenti d'aver'abbandonate col cuore le cattoliche verità manifestano anche all'esterno i loro errori. Ma che resta a vedersi, se tutto quello che ho detto e in questa e nelle passate mie lettere collima a dimostrarli meritevoli d'ogni detestazione? Le leggi del governo, la Religion de' sovrani, l'intollerabile perfidia de' delinquenti, il maggiori pericolo, che a tutti sovrasta, cercano contro di loro dalla terra e dal cielo le più grandi vendette; e niuna milita a favor loro di quelle circostanze, che tolgono o mitigano il rigore cogli altri. Questi non sono solamente in errore, ma come osserva con gran saviezza l'Ab. Gauchat⁽³⁴²⁾, *sono ancor'empj, e non v'è castigo che non meriti una conosciuta empietà.* E voi volgete pure contro di loro liberamente il vostro zelo, che ve l'acconsento; e giacchè privato come siete manca in voi l'autorità di chiamarli in giudizio, non lasciate almeno di denunciarli a legittimi superiori, che ne avete un preciso dovere. Ogni minimo sospetto deve accendere il vostro zelo; e qualunque indizio deve movervi a que' [128] passi, che trascurati riuscir potrebbero di gran ruina alla cattolica Religione e di gran pregiudizio alla Chiesa. Ancorchè vivano costoro in paesi, dove gli Eretici per le accennate ragioni possono essere tollerati, se sono stati allevati cattolicamente ed esternano contro i divieti i loro errori non devono esser risparmiati, se pure si può procedere senza pericolo; e sarebbe una tolleranza troppo indiscreta il permetterlo. Che sarà poi se vivono in società interamente cattoliche, nelle quali tanto interessa l'allontanamento d'ogni errore, e dove nulla vi ha che sottrar li possa dal meritato castigo? non la mancanza di chi li possa o voglia correggere: che le legittime podestà tutte sono autorizzate a reprimerli; non il sistema della società, che ha per base fondamentale la Religione, che disprezzano,

⁽³³⁹⁾ *Ad Aurel. Epist. 22. al. 64.*

⁽³⁴⁰⁾ *Can. Ordinationes 9. quaest. 31. comment. 80.*

⁽³⁴¹⁾ *Direct. Part. 3. quaest. 31. comment. 80.*

⁽³⁴²⁾ *Lettere critiche tradotte dal Francese Lett XVIII.*

e non può reggere tranquilla senza di lei; non la cattiva educazione, che non si permette discorde da quella Religione che si professa da tutti; non la molteplicità in fine de' delinquenti, che non può aver luogo in queste società, se non precede e ne' Fedeli e nelle legittime podestà quella viziosa connivenza, che ho disapprovata finora. Meritano costoro ogni castigo; e volgendo contro di loro il vostro zelo non temete nò di *Coeli arcem invadere*, come finge di temere col Noodt⁽³⁴³⁾ lo sciocchissimo Bartolotti⁽³⁴⁴⁾; ch'egli è anzi, come assicura lo stesso compilatore della storia francese⁽³⁴⁵⁾, *un réprimer les desordres, & la licence*, ed un regolarsi *sur les loix de Dieu, & sur son exemple*: e come scrisse acconciamente il gran Pontefice Innocenzo I. al Concilio di Cartagine, è un sanare questa peste perchè non si dilati, ed un'usare delle provvide cure di medico diligente, che dopo d'aver usato inutilmente i fomenti adopra il ferro, perchè la parte venefica non corrompa le parti sane. *Sanandum*, così egli di questo veleno⁽³⁴⁶⁾, *celerius, ne longius execrandus animis morbus inserpat, ut medicus... cum putre vulnus adspexerit, adhibet fomenta vel coetera, quibus illud possit quod natum fuerat vulnus obduci, & si id manens sanari non [129] poterit, ne corpus reliquum sua labe corrumpat, ferro amputat quod nocebat, quo reliquum integrum servat & intactum*.

Eppure, ch'il crederebbe? dopo tante prove e conferme mentre non mancano Accattolici, i quali se non colla penna, coi fatti almeno perseguitano chiunque da loro dissente in affari di Religione, pochi non sono i Cattolici, che vorrebbero accogliere gli Eretici tutti fra i più cordiali amplessi della più tenera corrispondenza, e risparmiare a tutti gl'increduli il meritato castigo. Così restano ai di nostri sconvolte tutte le cose, e tale crisi soffrono fra tanta luce funesta le idee più coerenti e più giuste. Voi guardatevi dagli influssi di sì maligni: splendori; ed a scampo d'infinite contraddizioni procurate di tenervi lontano da quegli estremi viziosi, che o con soverchio rigore tutti comprendono ne' medesimi trattamenti i colpevoli, o tutti li involgono nella medesima tolleranza. *In medio stat virtus*: e questo è ciò che io ho procurato di indicarvi colla presente, mostrandovi quando ha luogo il castigo, e quando è conveniente usare la moderazione e dolcezza; e persuaso che voi non sarete per allontanarvi punto da sì giusti e ben fondati ammaestramenti, mi dico al solito

⁽³⁴³⁾ *Diss. deRelig. ab Imp. Jur. Gen. Libera.*

⁽³⁴⁴⁾ *Exercit. pag. 119.*

⁽³⁴⁵⁾ *Histoire pag. 44.*

⁽³⁴⁶⁾ *Acta Conc. P. Harduin. tom. 1. pag. 1025.*

LETTERA UNDECIMA.

*Non le sole spirituali, ma anche le pene temporali
sono proporzionate ed opportune nella
punizione degli eretici.*

Se il delitto di chi abbandona la Fede è dell'enormità, pericolo e danno, che vi ho dimostrato; e se in molti casi niuna concorre di quelle circostanze, che rendono nelle civili e religiose società in qualche modo tollerabili i più gravi misfatti; ne viene per legittima conseguenza, che chi si mostra disprezzatore della Fede deve essere per lo più punito, come si è dimostrato: e sarebbe un non curarsi e del loro ravvedimento e della pubblica, sagra e civile tranquillità e salvezza il trascurarlo. Ma quali pene, dite voi, saranno proporzionate a così grave scelleratezza, che tutta va a scompaginare la vasta mole dell'uno e dell'altro edificio, e fa crollare con un sol colpo il trono non meno che l'altare? Quest'è la nuova ricerca che mi fate; per soddisfare alla quale colla dovuta precisione e chiarezza devo avvertirvi in primo luogo, che non è mia intenzione di fissare in questa lettera l'individua qualità e quantità della pena dovuta ad ognuno di quei delitti, ch'hanno connessione coll'abbandono della Fede. Deve questa esser commensurata non alla sola deformità della colpa, ma anche alla condizione e disposizioni del delinquente, alle prove ed indizj, che la precedono, alle circostanze che la accompagnano; ed il determinarla con esattezza ne' casi particolari è piuttosto incombenza del giudice, il quale condanna, che di uno scrittore, che intraprende a difendere in generale l'equità e la condotta de' suoi giudizj. I prudenziali riflessi, che si possono avere in ogni condanna particolare, quanto ai delitti comuni li troverete raccolti nell'istituzioni criminali dell'Ursaja⁽³⁴⁷⁾; e quanto a quelli di Fede ne parlano con molta proprietà l'Eimerico, il Farinaccio, il Dal Bene e molti altri. Io non m'incarico di sì pesante incombenza. [131]

V'avverto in secondo luogo che neppur è mia intenzione di giustificare ogni specie di pena temporale dalle leggi prescritta ai delitti di Fede. Lo hanno fatto con molta esattezza ne' loro trattati ed opuscoli tra i Domenicani l'Eimerico, Adriano Valentico ed Ambrogio Catterino; e sarebbe cosa da non finirla mai più, se tutto volessi qui addurre ciò, che in loro approvazione e conferma hanno aggiunto Alfonso di Castro, il Pegna, il Simanca, l'Albizi, il Pignatelli e cent'altri eccellenti giuristi e teologi: e le carceri, gli ergastoli, gli esilj, le flagellazioni, le multe, le confische, l'infamia e simili altre pene temporali, e la morte istessa se non disdicono all'apostasia, alle bestemmie, ai sortilegj, all'eresia formale e all'altre specie di delitti spettanti al S. Ufficio per la loro qualità temporale, non v'è ragione di crederle improprie per altro motivo! A me basta solo di dimostrare, che al bisogno della cristiana società ed all'onor della Fede non provvede abbastanza lo spirituale castigo delle censure, ma convien dar di piglio talvolta anche al materiale e sensibile. Per farlo poi con quell'efficacia, che conviene ad un argomento di tanta importanza, presuppongo con S. Tommaso⁽³⁴⁸⁾, che la pena allora soltanto è capace d'impedire i disordini e distorre gli uomini dalle perverse loro intraprese, quando priva il colpevole di que' beni che ha molto a cuore; e secondo che riesce a lui più o meno molesta la privazioni di questi, riesce altresì più o meno vantaggioso il castigo. Ed avvertite, che la molestia non è da rilevarsi dalla sola qualità del bene considerato in se stesso, ma dalla stima che ne fa chi ha motivo di temerne lo spoglio: potendo accader di leggieri che per privata indisposizione non risenta taluno noja e rammarico dalla perdita d'un bene grandissimo, solo perchè o non lo conosce o non la apprezza abbastanza. *Nulla poena, dice Quintiliano⁽³⁴⁹⁾, est nisi invitis;* e non può dispiacere la perdita di un bene, che non si stima; anzi a far sì che tutta eserciti la

⁽³⁴⁷⁾ *Lib, 4. tit. 7.*

⁽³⁴⁸⁾ *2. 2. quaest. 108. art. 5.*

⁽³⁴⁹⁾ *Declam. 11.*

pena quell'attività, che si ricerca all'intento, non solo è necessario che la privazione riesca molesta, ma, al dire del Pufendorfio⁽³⁵⁰⁾, la perdita ed il dolore deve preponderare al lucro e piacere per modo, che vi sia sempre più da temere di male incontrando il castigo, di quello che [132] vi sia da sperare di bene operando malamente: *si scopum suum*, dic'egli, *debent obtinere poenae, adparet, eas eousque esse intendendas, ut acerbitas earundem praeponderet lucro et delactationi, quae ex facto legibus vetito redundare potest*. Anche per quella parte che la vendetta risguarda i torti altrui la pena esser deve dello stesso carattere, e questo non s'ottiene per altra strada che *per privationem eorum, quae peccans diligit*, come insegna S. Tommaso⁽³⁵¹⁾.

Posto ciò io m'accingo a scoprirvi in ogni sua parte la verità della mia asserzione, e vi confesso in primo luogo, che non vi può esser pena, che considerata in se stessa sia più proporzionata al delitto di eresia della spirituale, o sia della scomunica, la quale priva il colpevole della partecipazione ed amministrazione dei sacramenti, dell'ecclesiastica sepoltura e di varj altri beni spirituali comuni a tutti i Fedeli. Siccome il delitto di eresia è diretto per se stesso contro i beni dell'anima, e combatte l'unità della Fede e l'unione dei Fedeli; così è troppo dicevol cosa e giustissima, che venga privato di quella medesima comunione e società ch'egli perseguita ed offende. Ma questa pena medesima, quantunque giusta per se stessa, e riuscir possa di qualche compenso al commesso delitto, e di sodo riparo per preservare dalla seduzion quei Fedeli, che hanno in pregio l'essere stati ammessi ed il conservarsi nel grembo di Santa Chiesa, e sia inevitabile per chiunque si scosta dal seno di questa madre amorosa, fugge i suoi ammaestramenti e rompe i legami della sua ammirabile unità, è però assai debole ove trattasi di arrestare il corso a' disordini, che fa temere un'Eretico pertinace, e di umiliarlo sotto il peso del meritato castigo. Egli ha già fatto getto della Fede, che è la prima base dello spirituale edificio; e tanto è lungi dall'apprezzare. la comunione dei Fedeli, che anzi la detesta e l'abbomina, e dopo essersi appartato di buona voglia da chi la stima e coltiva, fa ogni sforzo per isminuirne i seguaci. Non soffre dunque costui la scomunica contro sua voglia; nè ha per conseguenza ragione di pena per lui, nè può arrestarlo dal mal'intrapreso cammino. *Essa è pena*, giusta il detto dell'Ab. Fleury⁽³⁵²⁾ *per chi la teme, e per chi non la teme è un giuoco*. Giuoco adunque e non pena è [133] da credersi per un'Eretico, che non solo non la teme, ma la deride e disprezza. O dovrà dunque il suo delitto andare impunito, ciò che si è dimostrato contrario al buon'ordine e alla pubblica e sagra e temporale tranquillità, o converrà dar di mano a quei castighi, che riescono più pesanti ai colpevoli; e sono appunto le pene corporali, delle quali parliamo. E rechino pure codeste pene, qualora si usano in difesa della Religione, quel terrore, che esagera il Montesquieu⁽³⁵³⁾, per provare che sono da evitarsi; ch'io ben lungi dal dedurne una conseguenza sì irragionevole e strana, lo riputerò sempre un terror salutare e necessario per impedire il corso a quella miscredenza, che non cede alla persuasione e preghiera. Con questo ripiego i più saggi legislatori hanno procurato di ridurre alla sequela della virtù coloro, che non erano allettati abbastanza dalle soavi attrattive delle divine sue bellezze; ed io lo giudico d'equal forza per ricondurre alla cognizione della verità tutti coloro, che l'hanno abbandonata vilmente dopo d'averla scoperta. Il timore di perdere i beni di natura e di fortuna compenserà l'indolenza, che mostrano nella perdita di quelli di Grazia, e sarà in loro tanto più efficace il castigo, quanto è maggiore l'adesione, che acquistano ai beni di quaggiù scostandosi dai superiori e divini. Divenga l'infamia ricompensa di quella diabolica superbia, che per oblique strade li guida in cerca della riputazione e gloria mondana. Sia lo spoglio della robba loro in vece di quelle rapine, che vanno ideando e sperano di fare a danno della Chiesa e de' santuarj. Trovino il carcere per quella strada medesima per la quale vanno in traccia di una libertà senza limiti: e l'insaziabile desiderio, che mostrano de' sensuali piaceri e comodi di questa vita, abbia nei digiuni, negli esilj e nelle flagellazioni il meritato ristoro, e divengano per tal modo le stesse loro passioni pena della loro

⁽³⁵⁰⁾ *De Jur. Nat. & Gent. Lib. 7. cap. 9. §. 7.*

⁽³⁵¹⁾ *2. 2. quaest. 108. a. 3.*

⁽³⁵²⁾ *Discours 3. n. 17.*

⁽³⁵³⁾ *Espr. des loix lib. 25. cap. 12.*

empietà: *poena noxiae par esto*, dice al nostro proposito Cicerone⁽³⁵⁴⁾, *ut suo vitio quisque plectatur, vis capite, avaritia mulcta, honoris cupiditas ignominia sarciatur*. Da così utili provvidenze uno de' seguenti vantaggi forz'è che risulti; o dalle pene medicinali e discrete scossi e compressi confesseranno e detesteranno in fine il loro errore, e godremo nel ricondurli pentiti al sagra ovile; o s'indureranno [134] ostinati a questi colpi, e facendo loro con più pesanti flagelli pagare il fio di così enorme empietà, non solo cesseranno di divenire altrui d'inciampo e ruina, ma riusciranno di gran terrore a chi volesse imitarli; e per servirmi delle parole di Galeno⁽³⁵⁵⁾, *qui noluerunt reipublicae prodesse vivendo, prosint moriendo*.

Dimostrazioni sono queste bastevoli a convincere ogni ragionevole pensatore. Perchè però la verità di cui parlo ha sostegni anche più forti ai quali appoggiarsi, così non mi contento d'averla dimostrata colla sola ragione, ma voglio che l'autorità la confermi e sostenga. Leggete di grazia il vecchio Testamento, e vedrete tante volte praticate e prescritte le pene suddette, quante volte insorsero a turbare il divin culto idolatri, bestemmiatori e sortilegi. Leggete il nuovo, e tra i pacifici olivi della legge di Grazia vedrete sempre intrecciate le dure verghe de' più pesanti flagelli. Volgete in fine lo sguardo al contegno usato in tutti i tempi dall'una e dall'altra legislazione, e tutte vedrete raccolte ne' loro codici le pene poc'anzi indicate. Lo so, che a tutte queste invincibili autorità procurano di dare qualch'eccezione i Tollerantisti indiscreti: sono però così insussistenti e ridicole, che ne accrescono invece di sminuirne la forza. Escludono le leggi penali dell'uno e dell'altro diritto col dirle parto di quell'obbrobriosa ignoranza, in cui suppongono involti tutti gli antichi legislatori: ma io ricerco invano ne' secoli che chiamano illuminati i Costantini, i Teodosj, i Giustiniani, i Leoni, i Gregorj, gl'Innocenzi e tant'altri uomini sommi, che ne' tempi andati promulgarono e mantennero in vigore codeste pene: e pare a me che quella meschina risposta più che dalla propria debolezza resti screditata dalla temerità e sciocchezza di chi ardisce di pronunciarla. Scansano con ugual sorte i rigori della nuova alleanza tutti coloro che restringono la podestà della Chiesa alle sole pene spirituali. Neppure la scomunica fulminata da S. Paolo contro l'incestuoso di Corinto accompagnata da quelle orribili vessazioni corporee, che vengono paragonate dall'Apostolo alla pena di morte, è suscettibile di una tale eccezione; e reca stupore che il dottissimo [135] Estio nell'interpretazione di questo testo, nel quale Tertulliano non è alieno dal travedere la morte istessa temporale⁽³⁵⁶⁾, si sia scostato alquanto dal sentimento più comune degli espositori e teologi⁽³⁵⁷⁾. Sono, poi da questa pena così dissimili la cecità, cui fu condannato il mago Elima, e la morte, cui per comando del principe degli Apostoli soggiacquero e Anania e Zafira e Simon mago, che il volerle confondere è lo stesso che farsi ridicolo. S. Agostino più che di risposta reputò meritevole di disprezzo una tale eccezione in bocca de' Donatisti, e disse che viene smentita dall'istesso contesto di S. Paolo, il quale parlando⁽³⁵⁸⁾ insieme e di delitti comuni e di quelli di Fede, e dicendo meritevole di castigo e chi defrauda le gabelle e i dazj e chi offende la Religione, mostra abbastanza quanto poco li separi nella qualità della pena: *Nonnulli eorum, ei dice, sane imperitissimi hoc intelligere solent, de honoribus ecclesiasticis dictum est, ut gladius intelligatur vindicta spiritalis, quae excommunicationem operatur, cum providentissimus Apostolus consequenti contextione Lectionis satis aperiat quid loquatur*⁽³⁵⁹⁾.

Quello però che mostra vie meglio l'ostinazione de' nostri avversarj, e che per la troppo aperta malignità e violenza più che a riso move a sdegno, si è lo sforzo che fanno per evitare il colpo, che loro sovrasta dalle troppo chiare espressioni del vecchio Testamento. Tutti ne sentono il peso: e Baile meno bugiardo in questo e versipelle degli altri lo confessa pur'anche, dicendo: *J'avoue de bonne foi que cette objection est forte, et qu'elle semble être une marque que Dieu veut que nous ne sachons presque rien certainement par les exceptions qu'il a mis dans sa parole, a presque toutes*

⁽³⁵⁴⁾ *de leg. 2. 20.*

⁽³⁵⁵⁾ *nel libro che ha per titolo Mores animi corporis temperamentum sequuntur.*

⁽³⁵⁶⁾ *de Pudicitia cap. 14.*

⁽³⁵⁷⁾ *lib. 4. part. 1. dist. 18. §. 9.*

⁽³⁵⁸⁾ *ad Rom. cap. 13. ver. 4.*

⁽³⁵⁹⁾ *Lib. 1. cont. Parmen. c. 10. n. 16.*

les notions communes de la raison⁽³⁶⁰⁾: ma non tutti battono la stessa strada per evitarlo. Bestemmia il Baile, come già udiste, e non potendo distinguere la condizione dell'uno e dell'altro Stato in questa parte scopre una sognata contraddizione, un'inganno doloso che non può aver luogo in alcun modo nella parola di Dio. Ma non parlano così il Noodt, il Fleury, il Bartolotti e varj altri, i quali ben [136] lontani dall'ammettere in Dio quell'imperfezione che sogna Baile, ma premurosi egualmente di rimuovere dagli increduli ogni corporale castigo, dicono che v'è gran divario tra il governo degli Ebrei e quello de' Cristiani, e che l'Infedeltà fu bensì delitto di lesa divina maestà nell'antica alleanza, in cui l'eletto popolo era regolato da provvidenza divina, ed il suo governo era teocratico: ma non lo è adesso che hanno i Fedeli i loro sovrani dai quali sono governati temporalmente, e la loro Infedeltà non reca più alcun danno o ingiuria a chi li governa. Niun diritto hanno essi ora di castigarli: niuno ne ha la Chiesa, la quale più che i rigori di Mosè e d'Elia deve imitare la tolleranza di quegli Ebrei, che non si accomunavano solamente cogli Eretici degli ultimi tempi della legge antica, coi Farisei, coi Sadducei, cogli Esseni ed altri settarj, ma li sollevavano anche ai primi onori. Così la discorrono costoro meno empicamente del Baile, non però meno irragionevoli e strambi: non così S. Paolo, che dopo d'aver'accennati agli Ebrei i rigori del vecchio Testamento dice senz'eccezione che gl'increduli meritano adesso trattamenti peggiori: *quanto magis putatis deteriora mereri supplicia qui filium Dei conculcaverit, et sanguinem testamenti pollutum duxerit in quo sanctificatus est, et spiritui Gratiae contumeliam fecit*⁽³⁶¹⁾? E furono dai loro assai diversi i ragionamenti e di S. Cipriano, che avendo sott'occhio con quanta fedeltà ed esattezza fu eseguito ai tempi dell'antica alleanza il divin precetto di castigare con ogni severità gli oltraggiatori del divin culto, *quod si, soggiunge, ante adventum Christi circa Deum colendum, idola spernenda haec praecepta servata sunt, quanto magis post adventum Christi*⁽³⁶²⁾? e dello stesso Enrico Coccejo, benchè Protestante, il quale nella diversità dello stato presente in vece di trovare come sottrarre i malvagi dal meritato castigo doppio anzi ravvisa il motivo di castigarli, *tum quia in legem Moysis peccant, tum quia praecepta Salvatoris floci habent*⁽³⁶³⁾. Con chi ve la terrete voi, coi Tollerantisti impostori e appassionati, che tutto sconvolgono a capriccio perchè riesca utile o non contrario almeno al loro partito, o con S. Paolo [137] ed i SS. PP., che tutto hanno ponderato senz'interesse e passione sulle bilance del santuario? Coi primi che colpevoli cercano di sfuggire il meritato castigo, o cogli altri che innocenti tentano ogni strada per preservare se stessi e gli altri da mortali cadute? Cogl'increduli, che a bene intendere i divini ammaestramenti e a meglio interpretare il senso dell'antiche leggi ricorrono ai costumi già depravati di quei temp'infelici, ne' quali accostandosi al suo termine l'antica alleanza tutto era nella repubblica degli Ebrei in dimenticanza e languore, e quelle sette si tolleravano e quei settarj, che ne' più felici suoi giorni caduti sarebbero vittima dello sdegno di tutti, o coi SS. Padri, che considerano l'antica alleanza nel suo più florido stato, e da questo ricavano le più luminose immagini e le figure più espressive del nuovo sistema, e gli esempj ritraggono e propongono a noi più meritevoli d'imitazione? Temo d'offendervi col solo ricercarvelo. Ma se non è da stimarsi dissimile il contegno prescritto da Gesù Cristo contro gli Eretici nella legge di Grazia da quello che aveva Dio ordinato a Mosè nell'antica alleanza, si cerca in vano di scuotere il peso di sì robusta dimostrazione, e niuno che ha senno in capo ammetterà in ordine a Dio un sostanziale divario tra l'una e l'altra alleanza. Se fu Dio in quella arbitro e sostegno dell'umane vicende, non lo è meno in questa, che stringe con più forti nodi di celesti doni e favori, che regge con più nobile freno di provvidenza immancabile, e di cui si è fatto egli stesso invincibile difensore sino alla consumazione de' secoli. Se le divine istruzioni furono in quella scorta ed appoggio della civil società, lo sono egualmente le nuove istruzioni nelle cattoliche società de' Fedeli. E se a conforto e difesa di quella fe pompa Iddio di molti prodigj nell'Eritreo, nel Giordano, sul Sinai, a perenne conservazione e difesa di queste non cessano mai di mostrarsi tra noi i più segnalati portenti. Ond'è che si deve creder delitto civile anche nelle cattoliche società l'oltraggio

⁽³⁶⁰⁾ *Comment. Philosoph. sur ces paroles de l'Evangile* Contraint les entrer.

⁽³⁶¹⁾ *ad Hebraeos cap. 10. ver. 27.*

⁽³⁶²⁾ *Epist. ad Fortunat. de exhort. matyr. cap. 5.*

⁽³⁶³⁾ *Comment. in Grotium lib. 2. cap. 20. §. 11.*

fatto alla divina maestà; ma quand'anche non fosse che religioso, anche in quest'aspetto, come ho avuto il piacere di dimostrarvi, non può esser sottratto ai rigori dell'umana giustizia.

Regge adunque invincibile la fatta dimostrazione, anche a fronte di tutti gli sforzi che fanno i nostri nemici per rovesciarla: ed io mi potrei dispensare dal diffondermi maggiormente, se minore scopriessi l'impegno de' nostri nemici per atterrare questa pietra che forma il più interessante argomento [138] del nostro carteggio. Contro la coazione temporale hanno essi rivolte le loro mire: e questa è che a difesa del tribunal della Fede debbo io sostenere principalmente; e dopo d'avervela mostrata coerente alla ragione, alla Scrittura ed alla pratica universale e costante dell'una e dell'altra legislazione passo a mostrarvela conforme ai sentimenti di tutti gli antichi Padri e dottori.

Guida e sostegno di questo nobil drappello sarà Sant'Ignazio, il primo tra i Padri apostolici, che nelle preziose sue lettere ha tramandato a noi dopo le sagre Scritture la più veridica storia degli apostolici ammaestramenti e costumi. Aveva egli in tale abbominio i violatori delle cattoliche verità, che non disdegnava d'infamarli pubblicamente e di dar loro l'obbrobriosa taccia di fiere e cani rabbiosi. Fuggite, egli scrive a quelli di Efeso, ben lungi da costoro: *quos oportet vos ut feras evitare; sunt enim canes rabidi clam mordentes*. Fuggite, ripete ai Tragliani, *malas propagines, que gignunt mortiferum fructum, quem si quis gustaverit, continuo morietur*. Fuggite da questi lupi, esclama ai Cristiani di Filadelfia; nè ricevete, ripete a quelli di Smirne, tra voi queste fiere vestite di forma umana, e se è possibile, procurate di scansarne anche l'incontro, com'io neppure ardisco di nominarli. Così li voleva egli non che privi d'onore, ma anche di civile commercio. E qual sarà mai se non è questa una delle più aspre maniere da usarsi cogli Eretici per procurarne quindi per via di sensibili riprensioni e disturbi la correzione e l'emenda? Più chiaro ancora di S. Ignazio parlano i tre migliori apologisti de' primi Cristiani, Tertulliano, S. Giustino e Atenagora, e non che degni d'infamia e di penoso abbandono e sequestro, ma li dichiarano meritevoli di tutte quelle pene e tormenti, che impiegati contro i Cristiani non per altro motivo li hanno riputati ingiusti e crudeli, se non perchè andavano a ferire non gl'impugnatori della verità, ma i saggi adoratori del vero Dio. Se è provato quell'ateismo, che imputate a Cristiani, siano pur castigati, diceva il primo nella sua apologia, ed anche più severamente di quel che fate, che ne sono ben meritevoli: *Oramus ut quae Christianis objiciuntur inquirantur, atque si ita se habere probaverint, pro eo, atque ut par est, puniantur*: anzi il sangue istesso spargete di quel Cristiano, che in faccia ad un'ossesso non potrà dimostrare l'empietà de' Demonj che voi adorate; *nisi se Daemones confessi [139] fuerint, Christiano mentiri non audentes, ibidem illius Christiani procacissimi sanguinem fundite...* chè è ben giusto, come soggiunge altrove, che sia preceduta da autentiche prove la nostra Fede; *auctoritas divina praecedat... ut qui negant bonum non suadeantur nisi cum subacti fuerint*: e dichiarando anche meglio in progresso della sua apologia i suoi sentimenti, e distinguendo le giuste dall'ingiuste persecuzioni, quelle sole chiama ingiuste che vanno a ferire i cultori della verità, non le altre che combattono la menzogna, e quelle e non queste disapprova e condanna dicendo, *tunc Christianos puniendos, si quos non colerent, quia putarent non esse Deos, constaret illos Deos esse*. Ma costa essere indubitabili verità quelle che gli Eretici ricusano di venerare; meritano adunque secondo la mente di Tertulliano que' castighi, che avrebbero meritati i Cristiani ricusando di adorare il vero Dio. Ripete lo stesso S. Giustino nella sua apologia; *et sic, dice, teneamus nihil nos mali a quodam perpeti posse, nisi malefici convincamur, aut improbi deprehendamus*. Non la perdonate nè a sesso nè ad età, soggiungeva nella sua legazione Atenagora, se sono veri i tre delitti, che vengono a noi attribuiti, l'empietà, le cene tiestee, gl'incesti. *Trium flagitiorum infamem rumorem de nobis spargunt, impietatem, epulas thiesteas, concubitus incestus, quae si vera sunt, nulli, vel sexui vel aetati parcite... merito in atheismi crimen, et in capitis iudicium vocaremur*. Dubiteremo noi dell'empietà dell'Eretico dopo di aver dimostrato che se la prende con Dio direttamente, e tenta di tutta sconvolgere la vasta mole del celeste edificio della sua Chiesa, e la stessa civile società urta e sconvolge?

Ma chi può tener dietro a tutte le dottrine ed espressioni degli antichi Cristiani favorevoli a quella temporale coazione, che abbiamo intrapreso a sostenere, senza far crescere oltre i soliti confini codesta lettera? Io per solo amore di brevità mi restringerò a pochi, ed oltre le addotte non

aggiungerò che quelle di S. Atanasio, di S. Gregorio Nazianzeno, di S. Gregorio Magno, di S. Girolamo, di S. Leone, di S. Agostino e di S. Bernardo, e scorrendo per tal modo da' primi all'ultimo Padre sarà poi facile a voi il conchiudere, che tutti sono stati del medesimo sentimento. S. Atanasio nel libro del Sinodo di Rimini dice espressamente di Ario e degli Ariani, che per le tante cose che a danno di tutti i Fedeli avevano sparse contro il figliuolo di Dio non che il divino sdegno ma si erano meritato anche [140] tra noi quel castigo, che Gesù Cristo dichiara convenire agli scandalosi; *quantum sibi ire thesaurum recondunt... expedit ei ut suspendatur mola asinaria in collo ejus, et demergatur in profundum maris*⁽³⁶⁴⁾. S. Gregorio Nazianzeno parla in più luoghi di temporali coazioni, e scrivendo all'Imperatore Costanzo non solo le approva, ma stimola ogni ordine di persone a dar mano a sì utili imprese, assicurando esser meglio por freno a questi, che a delitti comuni. *Haec et Laicis praescribo, dic'egli, haec et presbyteris mando, haec et iis, quibus imperium creditum est, omnes rectae doctrinae opem ferre, qui Dei beneficio opem ferre potestis. Magnum est caedem comprimere, adulterium coercere, furtum castigare, multo majus pietatem sancire, ac sanam doctrinam largiri. Non tantas vires sermo meus habiturus est pro sancta Trinitate bellum gerens, quantas edictum tuum, si perversis dogmatibus imbutos compresseris.* S. Gregorio Magno ne parla anch'egli in tanti luoghi, che lunga cosa sarebbe il ripeterli tutti al presente. Vi basti il sapere, che scrivendo a Gennadio lo loda moltissimo pel rigore che usava contro gli Eretici, e dice che non meritavano meno e la loro empietà e i danni gravissimi che recano alla Chiesa ed allo stato; ed epilogando in fine quel molto che aveva detto, e la necessità accennando della temporal coazione conchiude, che *oportet inimicis Ecclesiae omni vivacitate mentis et corporis obviare.* S. Agostino non ne ha parlato solo approvandole, ma ne ha sostenuta con forza l'equità e giustizia; e se si mostrò alquanto dubbioso un tempo e discorde dagli altri Vescovi nel decidere, se fosse o no espediente l'usare allora di quelle più gravi pene, che s'andavano introducendo anche ne' tribunali ecclesiastici, non dubitò mai della giustizia della temporal coazione, come osserva Cristiano Lupo, e diede poi in appresso prove sì grandi della sua assoluta approvazione, che non lascia alcun'appiglio a chi volesse porla in questione. Si può dire lo stesso di S. Girolamo e di S. Leone. Sono essi in questa parte così uniformi di massima agli altri PP., e così impegnati nel sostenere, che in affari di Religione non è da risparmiarsi la temporal coazione, che il primo a nome anche di molti altri nella lettera 63., già altrove citata, ammonisce [141] Teofilo Vescovo di Alessandria per la troppa pazienza, che usava cogli Origenisti, che ingombravano i monasteri della Nitria, e lo loda poi pel rigore, cui aveva dato di piglio in appresso; e S. Leone tali e tante conferme addusse di questa verità, che non le pene sole approvò che si adoperavano utilmente per frenar l'eresia, ma il metodo medesimo seguì e prevenne col suo esempio, che si usa anche adesso.

Vi stanco io forse soverchiamente: eppure non posso a meno di aggiungerne qualch'altro a quelli che ho adottati sin qui di non dissimile forza e calibro; chè troppo interessa la causa che abbiamo per le mani, e troppo mi preme di rendervi persuaso in punto di tant'importanza. Si sono mostrati di sentimento uniforme ai già detti e S. Innocenzo I., che esortò Lorenzo Vescovo di scacciare i seguaci di Fotino già bandito da Roma, e S. Ambrogio, che approvò la legge di Teodosio che sbandiva dalla città Gioviniano ed i suoi seguaci. Taccio di Origene, di S. Ottato, di S. Epifanio e di cent'altri, che sarebbe cosa troppo lunga il volere qui parlar di tutti, e può supplire abbastanza all'omissione degli altri il solo S. Bernardo, il quale come la serie de' Padri, così egregiamente la catena compie della più chiara ed invincibile tradizione su questo punto, e merita non meno degli altri somma venerazione e rispetto pel raro merito della sua dottrina e pietà, e pel maggiore schiarimento che può recare a questa verità colla maggiore precisione e chiarezza con cui ne parla. Egli ha scritto con tanta esattezza, che non solo esorta i principi ad intraprendere contro gli Eretici quelle vendette, che con privato non plausibile tumulto usurpavano talvolta gli zelanti Fedeli, ma promove e raccomanda quelle crociate, che Eugenio III. aveva intimate contro di loro, ed esorta il Vescovo di Costanza a procurare la troppo necessaria carcerazione di Arnaldo da Brescia; e

⁽³⁶⁴⁾ *Epist. de Synod. Arimin. num. 2.*

facendosi carico di quelle cavillazioni, che ricavano i settarj dal non vedersi praticati ne' primi tempi con tanta frequenza e metodo rigori consimili, ne' commentarj sopra la Cantica distingue il tempo dell'orrido verno, in cui doveva la Chiesa gemere sotto il peso delle più fine persecuzioni, da quello della primavera, in cui divenuta adulta e protetta dai fedeli sovrani sarebbe stata in libertà di recidere gl'inutili tralci, ed esercitare le giuste vendette contro i suoi medesimi persecutori. Chiama il primo tempo opportuno non al taglio e rigore, ma alla piantagione ed alla semina; l'altro lo dice atto *non ad plantandum* solamente, ma *ad potandum quod jam plantatum* [142] *erat*, e ad usare que' rigori e quelle spade che tutte avrebbe voluto vedere rivolte ne' suoi giorni a danno de' miscredenti.

Che possano rispondere adesso l'increduli per sostenere il ruinoso edificio della loro mal concertata cabala io non lo so ideare; solo a vostro totale disinganno voglio avvertirvi in fine che è così certa ed evidente la ragionevolezza di quelle coazioni che ho preso a difendere, che neppure i Protestanti, i meno appassionati almeno ed indocili, hanno ricusato di confessarla. Già udiste come ne parla il Coccejo. Ugo Grozio ne trova i contrassegni e la pratica anche ne' primi tempi del cristianesimo, e sebbene nega che fin d'allora si procedesse alla pena di morte, accorda però che la Chiesa non ha mai disapprovate quelle pene anche temporali e gravissime, che ai delinquenti inesorabili lasciavano spazio da potersi pentire: *Illa poenarum genera, quae circa sacra inexcusabiliter delinquentibus poenitentiae tempus reliquerunt, vetus Ecclesia non improbavit*. Non fa tante restrizioni il Boemero, ma riportate le varie pene, che gli oltraggiatori della divina maestà hanno sempre incontrate presso gli Ebrei, i Romani, i Germani, Sassoni, Cinesi, Turchi, e si potevano aggiungere anche gli Egiziani e gli Ateniesi, dice che un così grave delitto, che tanto interessa la comune salvezza, si frena con gran ragione anche coll'umane leggi e castighi: *Ipsumque facinus poenis humanis recte coercetur*⁽³⁶⁵⁾. Al Grozio succede il Barbeirac, che non sempre coerente a se stesso dopo i maggiori encomj fatti alla tolleranza ha dovuto con troppo ardite espressioni approvare non che l'uso de' castighi semplicemente, ma della forza e resistenza ancora contro chiunque volesse impedirci di far professione della Religione, che noi crediamo la migliore: *car du reste il est clair, que l'on peut se défendre soi-même contre ceux, qui voudroient nous empêcher de faire profession de la Religion que nous croyons la meilleur*⁽³⁶⁶⁾. Avrebbe parlato meno male, se meno acciecat dal suo spirito privato avesse scritto della Religione che è la migliore, invece di dire di quella che noi crediamo migliore. È chiaro che si può difendere la sola vera cattolica Religione coll'armi; e che la falsa non può pretendere che qualche tolleranza, allorchè il volerla [143] distruggere, come esigerebbe il dovere, non altro ci ripromette che maggiori sciagure e pericoli. Ma non sono da aspettarsi da costoro che verità dimezzate e mancanti: voi attenetevi alle poc'anzi addotte de' SS. PP., che non dalle impure fonti delle passioni e partiti, come gli Eretici e miscredenti, ma hanno derivate le celesti loro istruzioni dalle limpidissime fonti della divina rivelazione: ed io non per altro motivo vi ho addotte le testimonianze degli eterodossi se non perchè restiate convinto che *mentita est iniquitas sibi*, e che è così lampante la verità che vi scrivo, che sa farsi approvare anche da quelli che l'odiano e l'impugnano ostilmente. Saremo così quanto più uniformi di sentimenti tanto più impegnati in quella sincera amicizia che mi fa essere

⁽³⁶⁵⁾ *Jus eccles. Protest. lib. 5. tit. 7, de Haeret. sub num. 8.*

⁽³⁶⁶⁾ *in not. ad Pufendorf. lib. 8. cap. 6. §. 3.*

LETTERA DUODECIMA.

*Niuno de' Padri e degli antichi dottori ecclesiastici
si è mai opposto a quella discreta coazione
temporale che difendiamo.*

Non era credibile che trasportati come sono i nostri Tollerantisti indiscreti a favore degli Eretici volessero poi lasciare d'imitarli nel costume che hanno di confermare gli errori con ogni maniera di cavillazioni e sofismi. Lo fanno pur troppo, e con tanta insistenza e premura che in questo solo rassembrano superiori ai loro clienti: ed io non posso che approvare moltissimo il desiderio vostro, che non pago d'aver apprese da me le più efficaci prove che mostrano la convenienza della coazion temporale allorchè viene impiegata a punizione degli Eretici, mi stimolate adesso a farmi carico di quelle difficoltà che adducono per escluderla. Senza di questo resterebbe troppo imperfetto il nostro carteggio: ed io tanto più volentieri secondo il vostro genio, quanto più credo d'aver già colle passate lettere abbreviato di molto il cammino. Imperciocchè avendo io esclusa la sognata indifferenza dell'ereticale perfidia, e quell'indole innocente e pacifica, che piace di accordarle ai moderni settarj, ed avendo dimostrato ad evidenza che a frenare i suoi trasporti non bastano i castighi spirituali, nè vagliono ad escludere il rigor temporale le disapprovazioni che fece Gesù Cristo dei rigori de' quali volevano far' uso gli Apostoli in mal punto, altro più non mi rimane che di spiegare alcune oscure ed inesatte espressioni d'alcuni Padri ed antichi scrittori, delle quali non meno che della filosofia e Scrittura abusano costoro per sostenere il loro sistema: chè questo è appunto, al dire del Lirinense⁽³⁶⁷⁾, il far degli Eretici. S'appigliano perlopiù ai detti di qualche antico scrittore, che per la sua oscurità adombra in qualche modo i loro errori, per non comparire nè i primi nè i soli imbevuti [145] di simili sentimenti. Ma tutto indarno, come vedrete fra poco. Perchè però la soverchia abbondanza di cert'espressioni che trascrivono a nostro aggravio non rechi confusione e molestia, ridurrò a tre classi tutti que' Padri ed antichi scrittori che i nemici del tribunale del S. Ufficio chiamano favorevoli al loro partito. Comprende la prima varj apologisti della cattolica Religione, che rimproverando agli idolatri la crudeltà che usavano coi martiri cristiani ripetono sovente con S. Giustino, Tertulliano e Lattanzio, che la Religione è libera, e si deve insinuare colla persuasione e non colla forza. Abbraccia l'altra la disapprovazione di quelle violenze, che soffrivano i Cattolici dagli Ariani, ed i Priscilianisti dall'imprudente procedere del Vescovo Idacio, de' quali i primi furono ripresi aspramente da S. Atanasio, da S. Ilario e da S. Gregorio, e l'ultimo non che ripreso ma abbominato pur'anche da S. Martino, da Teognosto e da tutti i Vescovi di quel tempo. Ed è composta finalmente la terza dell'espressioni di moltissimi SS. PP. e dottori, che non mai si stancano di raccomandare a tutti la cristiana moderazione e dolcezza, tra i quali S. Ireneo, Origene e S. Ambrogio non hanno l'ultimo luogo. Delle testimonianze di quest'ultima classe non mi darò carico, perchè è troppo chiara l'ingiustizia che si usa opponendole, ed è un'evidente abuso che si fa delle giustissime espressioni, colle quali raccomandano i Padri la cristiana moderazione e dolcezza, volgendole a danno di quella discreta e caritatevole coazione, che noi colle stesse loro parole abbiamo sostenuta sinora: e come non posso io essere tradotto per favorevole a quella tolleranza indiscreta, ch'essi desiderano, dopo di averla disapprovata moltissimo, solo perchè ho scritto, che è conveniente talvolta, che siano risparmiati i colpevoli, e che si deve usar sempre moderazione e dolcezza; così non si possono tradurre i SS. PP. per tollerantisti indiscreti per avere raccomandata anch'essi la cristiana moderazione e clemenza dopo che hanno approvata la coazione in tante guise. Quindi è che lasciate

⁽³⁶⁷⁾ *Commonit. 1. cap. 11.*

a parte tutte le testimonianze di questa classe, mi occuperò piuttosto nell'esame di quelle che alle prime due appartengono, le quali ed hanno recato a voi a prima vista un qualche arresto e sono più famigliari e gradite ai nostri avversarj. Si desumono queste per lo più dai Padri nell'ultima mia citati, ai quali si possono aggiungere Origene, S. Atanasio e S. Gio. Grisostomo: ma tutto succede con aperta impostura e violenza. Ecco ciò che dice Tertulliano [146] contro i persecutori idolatri⁽³⁶⁸⁾: *Sed nec Religionis est cogere Religionem, quae sponte suscipi debet, non vi, cum et hostiae ab animo libenti expostulentur.* Non sono molto dissimili a queste le espressioni, che usano i due altri apologisti, Lattanzio ed Atenagora; se non che il primo esorta inoltre i Gentili a lasciare la cura agl'Idoli di vendicarsi dell'ingiurie, che ricevono dai Cristiani, e *cur illis*, soggiunge (cioè agl'Idoli), *non relinquunt ulciscendi sui locum, si eos posse aliquid arbitrantur?* L'altro domanda⁽³⁶⁹⁾; *Cur istis (agli idolatri) impune de Deo dicere quod libuerit, & scribere liceat, nobis autem posita sit lex, qui quod et intelligimus & credimus, unum Deum esse, id veritatis signis & rationibus demonstrare possumus?* Taccio quelle degli altri per non ripetere lo stesso: e solo rifletto, che ad eludere queste ed altre consimili espressioni bastar potrebbe quella generale eccezione, che si suol dare ad alcuni Padri, che trasportati dallo zelo contro l'errore che combattevano hanno talvolta con non troppo misurate espressioni fatto sospettare d'essere caduti nell'errore contrario; e si potrebbe rispondere che sono comparsi disapprovatori della discreta, quando non hanno avuto in mente che di combattere la coazione ingiuriosa ed ingiusta: e si potrebbe ancora aggiugnere la riflessione, della quale si serve il Muzzarelli per iscarsare le espressioni alquanto dure di S. Ilario, e dire, che nati alcuni degli antichi Padri e scrittori in tempo in cui infieriva tuttora o la crudele persecuzion de' Gentili o la non meno barbara ed ingiusta degli Ariani, che a quella è succeduta, e non consapevoli per anche de' sommi vantaggi, che recar poteva alla Chiesa la temporal coazione, sperimentati poi poco dopo da S. Agostino, si deve supporre che non altro abbiano voluto impugnare che l'opportunità e convenienza d'usarne allora, non la loro equità e giustizia. Nè pare che S. Tommaso sia stato alieno dall'adottare l'una e l'altra risposta dove tratta di questa questione espressamente, e si dichiara del nostro medesimo sentimento⁽³⁷⁰⁾. Io però non mi contento di generali eccezioni, e voglio rilevare in ognuno degli accennati scrittori il preciso sentimento, come voi pure desiderate ch'io faccia. Per questo neppure dirò ciò che con Vincenzo Lirinense⁽³⁷¹⁾ dicono [147] moltissimi, che nelle cose di Religione quelli soli meritino d'essere ascoltati, *qui in Fide & communione catholica sancte, sapienter, constanter viventes, docentes et permanentes vel mori in Christo fideliter, vel occidi pro Christo feliciter meruerunt.* Nè darò a Tertulliano la taccia di non esser'uomo della cattolica comunione, nè dirò ciò che dice di Origene Cassiodoro⁽³⁷²⁾, che niuno ha scritto meglio di lui dove ha scritto bene, e niuno peggio dove ha scritto male; e che Lattanzio in fine è stato più felice nel distruggere la superstizione che nello stabilire le cattoliche verità, come dice S. Girolamo⁽³⁷³⁾. Niente dirò di questo, sì perchè la risposta sarebbe troppo generale, come ancora perchè avendo anche da questi scrittori antichissimi un qualche appoggio le cattoliche verità, e volendomi io servire anche di questi nelle mie lettere, non voglio debilitare le loro testimonianze in alcun modo. Li ammetto adunque e accetto tutti per legittimi testimonj anche nella causa di cui trattiamo, e pretendo che punto non giovino al contrario partito. Per verità Tertulliano nel luogo citato non ha avuto altro in mira che di escludere e la coazione che piega al male e quella stessa che al bene dirige, quando non è preceduta da necessaria istruzione e da prove evidenti. A questo mirano le sue apologie, anzi quelle di tutti gli altri che hanno scritto contro le idolatriche persecuzioni. Chi ne può dubitare dopo che ha sentito da Tertulliano che i Cristiani sarebbero stati castigati giustamente se gl'Idoli che disprezzavano fossero stati veri Dei, e fosse stata dimostrabile la loro divinità, e dopo che ha richiesta l'istruzione qui sopra

⁽³⁶⁸⁾ *Divinar. Instit. lib. 2. c. 4.*

⁽³⁶⁹⁾ *Legat. pro Christ. n. 7.*

⁽³⁷⁰⁾ *2. 2. quaest. 10. art. 8. ad 1.*

⁽³⁷¹⁾ *Cont. Haeres. cap. 39.*

⁽³⁷²⁾ *Divin. Instit. Lect.*

⁽³⁷³⁾ *Catalog. Script. Ecclesiast. c. 80.*

indicata? Atenagora, e Lattanzio non altro rinfacciano ai barbari persecutori che l'innocenza de' poveri Cristiani e la crudeltà de' loro tormenti. Bastar dovrebbe questo scopo per limitare le loro espressioni alle sole persecuzioni ingiuste, quand'anche mancassero espressioni chiarissime: chè lo scopo appunto, giusta la regola prescritta da S. Ilario⁽³⁷⁴⁾, è quello che sopra d'ogni altra cosa la mente degli autori ci addita: *intelligentia dictorum ex causis est assumenda dicendi, quia non sermoni res, sed rei debet esse sermo subjectus*. Ma per fortuna le più chiare espressioni non mancano; ed altra non essere la mente di Tertulliano [148] che di escludere l'intolleranza indiscreta, si scopre ad evidenza non solo nell'Apologetico citato altrove da me, ma anche nello Scorpiade, dove dopo le parole testè citate soggiunge; *ad officium Haereticos compelli non allici dignum est: duritia vincenda est, non suadenda haeresis*: e perchè non restasse alcun dubbio sul genere di coazione, del quale intendeva egli di ragionare, indica ed approva poco dopo le pene capitali, che furono fissate da Dio contro gl'Idolatri ed increduli nel Deuteronomio, nel Levitico ed in tant'altri luoghi della sagra Scrittura.

Ad espressioni consimili a quelle di Tertulliano, e però suscettibili di egual'interpretazione aggiunge Lattanzio, come si è detto, l'esortazione ai Gentili di abbandonar la vendetta ai loro Idoli: e move Atenagora alcune querele pel diverso trattamento, che usavano i Gentili con quelli, che tante e sì obbrobriose cose spargevano de' loro Dei, riservando poi pe' soli Cristiani il castigo. Ma sono queste ingegnose frasi e maniere atte ad indurli a meglio considerare la vanità de' loro Idoli e l'irregolarità della loro condotta, non sentimenti diversi da quelli del testè accennato dottor'Africano. Una più seria riflessione sull'irregolare maniera del loro procedere poteva bastare a farli pentire delle crudeltà già intraprese, ed a restituire ai Cristiani quella libertà che cercava Atenagora. Un sol pensiero gettato sopra la vanità di quegl'Idoli, che adoravano, era più che bastevole non che a far cessare quelle persecuzioni, che impugnava, ma a ridurre gli stessi Idolatri a miglior senso, come bramava Lattanzio. Impedì con quest'arte il padre di Gedeone quelle vendette, che macchinavano gli Effraiti contro il figlio, che aveva distrutto il bosco e l'altare di Baal, e li richiamò in gran parte a quel culto del vero Dio, ch'egli stesso colla sua famiglia prese poi a venerar fedelmente. *Si Deus est, vindicet se de eo, qui suffodit aram ejus*: così Gioas⁽³⁷⁵⁾. E non ebbe forse altro in mente Gamaliele allorchè procurò di distorre gli Ebrei dal macchinare la ruina del nome cristiano, esortandoli a lasciare al tempo la decisione della sua qualità ed origine. Checchè ne sia però di questi esempj, niuno potrà mai dubitare della mente di Lattanzio e di Atenagora, il primo de' quali coll'esempio del servo che nel maggior rischio abbandona il padrone, e del figlio [149] che si dimentica del padre, dimostra giustissima qualunque punizione usar si voglia con chi colla Fede abbandona Iddio miglior padrone e miglior padre di tutti: *Si servorum nequissimus habetur*, ecco le sue parole, *qui Dominum suum fuga deserit, isque verberibus, vinculis, ergastulo, et cruce, et omni malo dignissimus judicatur, et si filius eodem modo perditus atque impius existimatur, qui patrem suum dereliquerit, ne illi obsequatur, ob eamque causam dignus putatur, quod sit exhaeres, et cujus nomen de familia penitus deletur, quanto magis qui Deum deserit, in quem duo vocabula domini et patris aequè veneranda conveniunt⁽³⁷⁶⁾?* L'altro, poi nel luogo citato nell'altra lettera dice espressamente a nome di tutti i Cristiani, che *si idem ac Diagoras sentiremus, cum tot ac tanta habeamus Dei colendi pignora, ratum ordinem, perpetuum concentum, magnitudinem, colorem, figuram, descriptione mundi, merito in atheismi crimen et in capitis iudicium vocaremur*. Crediatemi amico che non altronde nasce il loro sdegno che dallo scorgere impiegata la forza a danni di quella giustizia, che tutta vorrebbero vedere occupata a distruzione dell'empietà. E quest'è che indusse anche Lucifero Calaritano a disapprovare altamente le ingiuste persecuzioni dell'Imperator Costanzo, e ad esortarlo a tutte rivolgerle contro gli Eretici: *Debes enim* (così egli col solito acceso suo zelo) *pro Christo, non Christianos se clamantes interficere*. E non propose già un tal partito quasi uno sforzo di singolar perfezione, ma lo insinuò come preciso dovere che nasce da precetto divino, soggiungendo che *haec nobis dedit mandata Dominus: si custodita fuerint, tunc*

⁽³⁷⁴⁾ *De Trinit. lib. 4.*

⁽³⁷⁵⁾ *Jud. cap. 6. v. 32.*

⁽³⁷⁶⁾ *De Iustitia lib. 5. cap. 19.*

Christiani esse perseverabimus; contra cum gladio digneris ejus persequi servos, non te utique jam Christianum potueris nuncupare, sed plane latronem vel gladiatorem. E si meraviglia poco sopra, che Costanzo divenuto lupo rapace e satellite del Demonio si vada ideando che i Pastori del sacro ovile dovessero dire ai soldati: *Nolite arma sumere contra Constantium Diaboli satellitem; nolite resistere templo omnium Demoniorum; magis autem facite quaecumque fieri praeceperit.*

Resta ch'io parli di S. Atanasio, di S. Ilario, di S. Gregorio Nazianzeno e di S. Martino che alla seconda classe appartengono, [150] e sogliono anch'essi annoverarsi tra i patrocinatori di quella tolleranza indiscreta, che esclude ogni pena almeno temporale dai violatori della cattolica Religione. Siccome però questi non si sono opposti per altro motivo alla condotta brutale degli Ariani e di altri fanatici persecutori, se non per quelli istessi che indussero i primi apologisti a scrivere contro i Gentili; così anche per questi quadrano assai bene le risposte già date: e deve credersi che dove esclama S. Atanasio che *plae Religionis est non cogere sed suadere*, e dove S. Ilario soggiunge che Dio *obsequio non eget necessario: non requirit coactam confessionem*; e quando fra le atroci persecuzioni degli Ariani esclama S. Gregorio, *nova & inaudita praedicatio, quae verberibus exigit fidem*; quando, dissi, e questi e varj altri Padri si esprimono in queste ed altre maniere consimili, è da credersi che le loro espressioni non vadino a combattere che l'irregolarità ed ingiustizia delle persecuzioni che sono dirette ad un fine perverso, e regolate da una peggiore condotta; non le nostre, che hanno in mira la difesa e conservazione della Fede di Gesù Cristo, e sono regolate dalle più giuste massime della cristiana moderazione e dolcezza. E chi può credere che abbiano parlato altrimenti e S. Atanasio, che nel Concilio Niceno non lodò solamente, ma unito agli altri Vescovi procurò dall'Imperatore quell'esilio, cui soggiacque Ario coi suoi più ostinati seguaci, e S. Ilario, di cui scrisse Venanzio Fortunato, che *contra haereticas acies sicut olim in corpore, non cessavit in spiritu dimicare*, giunto sino ad incoraggiare con prodigiosa apparizione il Re Clodoveo a quella strage di Eretici, che non senza la sua assistenza, come giova credere, con somma facilità eseguì poco dopo; e si mostrò poi così contrario agli Eretici e loro fautori, che non la perdonò neppure a Costanzo Imperatore, che chiamò per ben tre volte coll'obbrobrioso nome di Anticristo e di lupo rapace pel favore che prestava agli Ariani? Spiega egli stesso il perchè ha disapprovato gli Ariani persecutori scrivendo a Costanzo, e dice che li detesta, perchè *cogunt non ut Christiani omnes sint, sed ut Ariani, & confessam in Deo Fidem ad consortium piaculi sui sceleris compellant.* Non sono da questi diversi i sentimenti di S. Gregorio, sebbene in qualch'espressione si mostri alquanto più alterato degli altri: e fuori di quelle ingiustizie, che troppo lo alienavano dalle violenze de' barbari persecutori, esprimon ben'altro che disapprovazione della coazione discreta le sue parole dove dice colla sua solita [151] eloquenza⁽³⁷⁷⁾ *exscinde arianam impietatem, exscinde perniciosum Sabellii errorem. Haec & laicis praescribo; haec & presbyteris; haec & iis, quibus imperium creditum est; non tantas vires sermo meus habiturus est pro S. Trinitate bellum gerens, quanta edictum tuum, si perversis dogmatibus imbutos compresseris.* È vero che S. Martino Turonense con alcuni altri Vescovi della Francia si risentì contro lo zelo imprudente di quei Vescovi che procurarono presso di Massimo la morte di Prisciliano e compagni; ma chi dirà per questo che egli disapprovasse ogni sorta di temporale castigo, egli che fu discepolo di S. Ilario acerrimo persecutor degli Ariani, che tanti tempj ed altari abbruciò degl'idolatri, e che non potendo talvolta colle proprie forze chiamò ed ottenne ajuti superiori dal Cielo per eseguirlo, e colle sue mani stesse rovesciò quell'altare sopra del quale si riscuoteva da un ladro ipocrita un culto indegno? S. Martino altro non disapprovò nel fatto del Vescovo Itacio, che lo zelo imprudente che l'indusse a porgere replicate istanze pel supplicio di quegli infelici con grave discapito dell'ecclesiastica lenità, e contro lo stile della Chiesa, e ad incrudelire contro chiunque non poteva aver compagno nelle sue violenze. Ce ne assicura Sulpicio Severo, il quale e dice di se stesso, che non avrebbe disapprovato lo zelo d'Idacio o Itacio, se non avesse combattuto più del dovere per pura ambizione di vincere, e di S. Martino dice che *apud Treveros constitutus non desinebat increpare Ithacium, ut ab accusatione desisteret; Maximum Imperatorem orare, ut sanguine infelicitum Priscilliani & sociorum ejus abstineret: satis superque*

⁽³⁷⁷⁾ Homil. In dictis Evangeliorum.

sufficere, ut Episcopi sententia Haeretici indicati Ecclesiis pellerentur. Novum esse & inauditum nefas, ut causam Ecclesiae iudex saeculi iudicaret. In altro aspetto non fu mai disapprovato il rigore: e non senza ragione l'Eminentissimo Orsi con molti altri attribuisce quella qualunque felicità temporale, ch'ebbe per qualche tempo fra le sue tirannie Massimo l'usurpatore, e le molte temporali disgrazie che incontrò nel suo governo l'Imperator Graziano, che alla disposizione divina, che per accreditare in questa parte i sentimenti di tutti i buoni Fedeli preparava con quella il meritato castigo all'eretico perfidia, e puniva con queste quell'inazione colla quale l'Imperator Graziano [152] si era reso spettatore troppo indolente delle calamità della Chiesa⁽³⁷⁸⁾. Non la pena. adunque di Prisciliano ma la maniera colla quale venne promossa divenne oggetto di disapprovazione pel S. Vescovo: ed in questo aspetto il fatto d'Idacio fu disapprovato anche da S. Leone, il quale per altro parlando nella lettera a Turibio delle pene temporali date ai Priscillianisti tant'è lontano dal riputarle ingiuste, che anzi le dichiara utili e meritevoli d'approvazione, perchè per tal mezzo la moderazione della Chiesa *severis christianorum principum constitutionibus adjuvatur, dum ad spirituale nonnunquam recurrunt remedium, qui timent temporale supplicium.*

Varie altre espressioni d'antichi Padri procurano di piegare al loro partito i nostri avversarj: nè si vergognano d'abusare anche di quelle di S. Gioan Grisostomo, sebbene sappiano dallo Spondano, ch'egli il primo tra tutti i Vescovi procurò che fosse stabilita la pena di morte contro chiunque avesse dato ricovero agli Eunomiani e Montanisti, e leggano nelle sue Omilie con qual forza stimoli non che i magistrati, ma anche le persone private a percuotere anche con ischiaffi i pubblici bestemmiatori. Ma non ho io nè tempo nè pazienza d'andar dietro a tutte l'inezie di costoro, che per sostenersi interpretano la moderazione per una sciocca inazione, la dolcezza per una connivenza vilissima, e la cristiana lenità e clemenza, per una total privazione d'ogni autorità e potere. Vi basti il detto fin qui; e paragonando le sentenze che portano i nostri nemici a favore della loro tolleranza con quelle che ho addotte nell'altra mia a favore della punizione, le loro colle mie risposte, vivo sicurissimo che scoprirete in quelle sola debolezza e capriccio, in queste tutta la ragionevolezza e vigore: e vinto dall'evidenza della cosa non esiterete un momento ad accordarmi, che niun presidio trovar può negli antichi scrittori e maestri il loro ruinoso sistema, e resterete sempre persuaso che sono costretti a cozzare non che colle più evidenti dimostrazioni ma coll'autorità di tutt'i secoli coloro, che s'impegnano a sostenere che il delitto d'eresia non deve essere castigato con pene temporali; ed io sempre più soddisfatto della vostra docilità avrò sempre nuovi argomenti onde pregiarmi di essere

⁽³⁷⁸⁾ *ad ann. 384. pag. 218.*

LETTERA DECIMATERZA

*Anche la pena di morte è opportuna e giusta allorchè
trattasi di Eretici impenitenti.*

Se voi aveste della morte quell'opinione che ne aveva il filosofo o per meglio dire l'impostore Apollonio Tiano, il quale, al riferir di Filostrato⁽³⁷⁹⁾, la riputava la più mite tra tutte le pene, non avreste mai dubitato se sia o no eccedente nè giudizj di Fede. Non ha luogo l'eccesso ove il castigo è mitissimo. Ma voi siete più giusto estimator delle cose, e considerate la morte pel maggior castigo temporale che possa soffrire fra noi un colpevole; e col dottissimo Pegna confessate che *quaelibet poenitentia, in quam mortis supplicium commutatur, mortis comparatione levis censetur*⁽³⁸⁰⁾. Così la pensa anche il tribunale del S. Officio, il quale non abbandona all'estremo supplicio che gente di perduta coscienza e rea delle più orribili empietà. È dunque ragionevole il vostro dubbio; e allora solo diverrebbe imprudente e strambo, quando richiamata la cosa a maturo esame voleste restare nelle vostre incertezze, ed anche a fronte dell'autorevole principio da cui discende e delle molte invincibili prove che ne persuadono l'equità voleste credere la pena di morte irregolare ed ingiusta. Di niuna pena per verità aveva io disegnato di sostenere in ispecie la convenienza e giustizia, e per amore di brevità e per non ripetere inutilmente ciò che hanno detto di loro Alfonso di Castro, il Pegna e tanti altri: siccome però voi avete mostrato desiderio ch'io m'occupi di questa con maggior precisione; e pare altresì che questa pena porti seco maggior contraddizione, ed abbia più bisogno e diritto d'ogni altra d'essere sostenuta; così mi presto volentieri al vostro genio: e credo che resterà soddisfatto abbastanza solo che lo inviti a riflettere al principio integerrimo da cui deriva, ed ai personaggi più illustri che l'hanno sostenuta e difesa contro le più impegnate contraddizioni. [153]

La pena di morte contro gl'increduli e profanatori del vero culto la fissò Dio stesso in più occasioni nell'antica alleanza: l'abbiamo espressa nel Levitico⁽³⁸¹⁾, nei Numeri⁽³⁸²⁾, nel 4. de' Re⁽³⁸³⁾ ed altrove in più luoghi; ed è poi così interessante il testo del Deuteronomio⁽³⁸⁴⁾, che voglio tutto trascriverlo benchè alquanto diffuso: *Si tibi voluerit persuadere frater tuus filius matris tuae, aut filius tuus, vel filia, sive uxor, quae est in sinu tuo, aut amicus, quem diligis ut animam tuam, clam dicens: Eamus, & serviamus Diis alienis; quos ignoras tu, & patres tui cunctarum in circuitu gentium, quae juxta, vel procul sunt ab initio usque ad finem terrae, non acquiescas ei, nec audias, neque parcat ei oculus tuus, ut miserearis, & occultes eum; sed statim interficies. Sit primum manus tua super eum, & postea omnis Populus mittat manum: lapidibus obrutus necabitur, quia voluit te abstrahere a Domino Deo tuo, qui eduxit te de terra Aegypti, de domo servitutis; ut omnis Israel audiens timeat, & nequaquam ultra faciat quidpiam hujus rei simile*⁽³⁸⁵⁾. Poteva prefiggersi con

⁽³⁷⁹⁾ *De vita Apollon. Tyan. lib. 7. cap. 13. & 14.*

⁽³⁸⁰⁾ *Apud Eymeric. part. 2. Direct. comment. 25.*

⁽³⁸¹⁾ *cap. 20. & 24.*

⁽³⁸²⁾ *cap. 25.*

⁽³⁸³⁾ *cap. 10.*

⁽³⁸⁴⁾ *cap. 13.*

⁽³⁸⁵⁾ *Traduzione, secondo la Vulgata, di Deuteronomio 13, 6-11:*

"Qualora il tuo fratello, figlio di tuo padre o figlio di tua madre, o il figlio o la figlia o la moglie che riposa sul tuo petto o l'amico che è come te stesso, ti istighi in segreto, dicendo: Andiamo, serviamo altri dèi, dèi che nè tu nè i tuoi padri avete conosciuti, divinità dei popoli che vi circondano, vicini a te o da te lontani da una estremità all'altra della terra, tu non dargli retta, non ascoltarlo; il tuo occhio non lo compiangi, non risparmiarlo, non coprire la sua colpa.

Anzi devi ucciderlo: la tua mano sia la prima contro di lui per metterlo a morte; poi la mano di tutto il popolo; lapidalo e muoia, perchè ha cercato di trascinarti lontano dal Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto, dalla condizione servile.

Tutto Israele lo verrà a sapere, ne avrà timore e non commetterà in mezzo a te una tale azione malvagia." (N. d. R.)

maggior distinzione e premura la pena di morte al delitto d'Infedeltà, o meglio esprimersi ogni parte di que' giudizj, coi quali si vendicano anche adesso gli oltraggi della Divinità? Non si approva in questo luogo, come osserva il Cardinal Gaetano, la privata vendetta, ma si prescrive la pubblica, che l'ordine osserva della giudicatura legale. Si vuole che si pratici non per sola correzione de' delinquenti, ma ancora per esempio agli altri. Si ammette l'obbligo delle delazioni anche nei più stretti parenti ed amici; nulla si dice di preventiva ammonizione fraterna; e tutto va a terminare nella morte dell'Infedele: e tutto è da credersi ragionevole e giusto, perchè proveniente da Dio che è d'ogni vera giustizia la sorgente inesauribile, ed è stato da lui stesso encomiato altamente in que' prodi campioni, che se ne resero fedeli esecutori.

Le risposte che dar si sogliono a questa invincibile dimostrazione presa dal vecchio Testamento sono quelle stesse che io ho recate nella 10. mia lettera, ed ho dileguate in più maniere e coi più sodi riflessi e colle più autorevoli interpretazioni di S. Paolo e di S. Cipriano, e colla non autorevole ma però assai efficace confessione di un Protestante: nè io starò qui a ripeterle inutilmente. [155] E che bisogno abbiamo noi di stancarci in dimostrare che non è dissimile il nostro dal sistema dell'antica alleanza, e che i rigori d'allora sono praticabili anche ai giorni nostri, quando ne abbiamo anche nel nuovo Testamento prove manifeste e palmari? Non ha minacciato S. Paolo solamente a quei di Corinto e di Tessalonica il rigor della verga e le asprezze del pastorale suo sdegno, nè solo ha spogliato Gesù Cristo de' suoi talenti chi fu trascurato nel trafficarli⁽³⁸⁶⁾, ma il primo ha esternato ai Galati il desiderio ardentissimo che nudriva di vedere da più pesante mano percossi tutti coloro che cercavano di pervertirli; *utinam excindantur qui vos perturbant*⁽³⁸⁷⁾; e l'altro ha ordinato agli Apostoli di provvedersi di spada materiale anche a costo di doverla cambiare colla tonaca; *vendat tunicam suam, & emat gladium*⁽³⁸⁸⁾. E gli sterili tralci della vite meritevoli d'essere recisi e gettati nel fuoco, e gli scandalosi degni d'essere precipitati nel mare, ed i perfidi vignajuoli destinati a peggiore scempio, de' quali parlano S. Luca⁽³⁸⁹⁾, S. Giovanni⁽³⁹⁰⁾, S. Matteo⁽³⁹¹⁾, S. Marco⁽³⁹²⁾, non provano ad evidenza che non sono inconvenienti per noi le vendette di Mosè, d'Elia, di Finees e di tant'altri che nel vecchio Testamento zelarono l'onore di Dio, e scaricarono i più severi castighi contro coloro che l'oltraggiavano? Misteriosi velami di figure e parabole coprono, è vero, adesso quei rigori che erano allora espressi con più chiarezza e fulminati con più frequenza e terrore; ma esigeva un tal contegno la maggiore soavità e clemenza della legge di Grazia, non l'incompetenza della pena: e non sono sì densi codesti velami che nulla lascino trapelare al di fuori di quella verità che annunciano e le figure istesse e le parabole aggiunte alle letterali espressioni di S. Paolo e di S. Luca, che parlano di mutilazione, di morte e di spada materiale; ed unite molto più all'uso, che ne hanno fatto a detta delle Scritture istesse e S. Pietro e S. Paolo col bugiardo Anania, colla finta Zafira, col seduttore Elima e col padre di tutti gli Eretici Simon mago, tale acquistano robustezza e vigore, che nulla si può esiger di più per restare convinto; e sarà sempre presso un giusto estimator delle cose un meschino rifugio quello, al quale [156] si è appigliato il Fleury per eludere la forza di esempj così convincenti, il crederli di niun valore perchè procurati per mezzo d'ajuti superiori. Se i miracoli non sono sempre indizj sicuri di quella podestà ordinaria che Gesù Cristo ha conferita ai Pastori del divin Gregge, lo sono però talvolta, come riflette assai bene il P. Bianchi⁽³⁹³⁾, e se non questa, provano però sempre la giustizia di ciò che per loro mezzo si è ottenuto; e delle pene parlando imposte prodigiosamente ai colpevoli poc'anzi accennati, io credo tanto meglio indicata la loro ragionevolezza e giustizia, quanto è più sublime e perfetta la mano da cui sono discese, e maggiore la santità di quelli che le hanno impetrate.

A convincere però anche i più ostinati ai detti e fatti delle Scritture le testimonianze si

⁽³⁸⁶⁾ *Matth. 25. vers. 18.*

⁽³⁸⁷⁾ *ad Galat. Cap. 5. vers. 12.*

⁽³⁸⁸⁾ *Luc. 22. vers. 36.*

⁽³⁸⁹⁾ *Luc. 3. ver. 9.*

⁽³⁹⁰⁾ *Joann. 15.*

⁽³⁹¹⁾ *Matth. 18. ver. 6.*

⁽³⁹²⁾ *Marc. 12. ver. 8. & 9.*

⁽³⁹³⁾ *della Podestà della Chiesa tom. 4. lib. 2. cap. 4. § 9.*

uniscono e le interpretazioni degli antichi Padri e scrittori, che hanno tramandata a noi non che la loro ma l'antica credenza di tutti i Fedeli. Parla Lucifero Calaritano dell'estermio di Gerico, e volgendo il discorso a Costanzo protettore degli Ariani dice questi degnissimi di trattamenti peggiori; *plus tuos dignos esse anathema quam illi fuerint animadverteremus*; e niente atterrito dall'imperiale sua maestà lui stesso dichiara meritevole di maggiore scempio di quello che incontrò la perfidia di Giuda; *tu pro magnitudine maleficii tui majori mereris plecti supplicio*⁽³⁹⁴⁾. Confessò nel Sinodo Calcedonense il Vescovo d'Alessandria senz'incontrare opposizione e rimprovero che Eutiche meritava d'essere abbruciato se si scostava dai sentimenti della Chiesa; *si Euthyches praeter dogmata Ecclesiae sapit, non solum poena dignus est, sed & igne*⁽³⁹⁵⁾. E nel riferire le violenze e minacce che in un Conciliabolo antecedente erano state praticate con loro dagli Eutichiani, che esclamavano furibondi *in duos facite eos, qui dicunt duas naturas, qui dicunt duas dividite, interficite, ejicite*⁽³⁹⁶⁾, non della qualità della pena si lagnarono i Vescovi Orientali nel Sinodo di Calcedonia, ma solo dell'essere stati così violentati ingiustamente e minacciati di quel castigo ch'era dovuto agli Eretici.; *ut Haeretici damnaremur*. Che se codeste testimonianze sembrassero a [157] voi di poco peso per l'eccessivo trasporto che il primo mostrò contro gli Ariani e per l'incostanza e pregiudizj degli altri, udite chi non ammette alcun'eccezione e riserva. Già vi dissi nell'altra mia di qual pena furono giudicati meritevoli da S. Atanasio ed Ario e gli Ariani, che sempre costante ne' medesimi sentimenti nel libro del Sinodo di Rimini dice di loro espressamente, che per le tante e così indegne cose che avevano scritte contro il figlio di Dio non che il suo sdegno, ma avevano meritato quel castigo medesimo, col quale Gesù Cristo minaccia gli scandalosi. Vide S. Agostino in quelle fiamme, tra le quali arder dovevano i libri infami di un mago penitente, quelle stesse fiamme dalle quali egli stesso aveva meritato d'esser consunto; *portat secum codices incendendos, per quos ipse fuerat incendendus*⁽³⁹⁷⁾. Ed abbiamo già altrove notato con S. Cipriano quanto dicevole cosa sia e profittevole che anche nel tempo di Grazia sussista in questa parte il rigor della legge. Non furono da questi discordi i sentimenti del Patriarca Niceforo e di varj altri zelanti e savj Fedeli, che sul principiare del nono secolo stimolarono il buon'Imperatore Michele Curopalata a fulminare pena di morte contro i perfidi Manichei; e sebbene fossero contraddetti, e non mancasse neppur'allora chi spacciasse contraria allo spirito del cristianesimo una tale pratica, non isfuggì però i rimproveri del dotto Teofane e di varj altri illuminati Fedeli, che dissero contrarie alle sagre Scritture le importune querele, e come riporta il Natale⁽³⁹⁸⁾, presero a sostenere, che *si Petrus Apostolorum princeps Ananiam & Zaphiram unius mendacii reos morti addixit, & Paulus praedicat dignos esse morte qui talia perpetrant, Apostolis repugnare convincuntur, qui impurissimos & obstinatissimos Haereticos gladio principum ad vindictam malefactorum divina auctoritate districto eripiendos censent*.

Era così costante nel principiare del secolo decimosesto una tal massima, che non paga la venerabile Facoltà di Parigi d'averla adottata, si mostrò sdegnata contro l'errore contrario, e non permise che restasse inemendato nell'opere d'Erasmo a danno della Fede e de' buoni Credenti. Aveva egli chiamato in dubbio se dovessero o no i principi ammazzare gli Eretici, e si era ristretto [158] a decidere che non doveva eccitarli alle stragi la pietà della Chiesa; *principes ad trucidandos Haereticos nec hortor hec dehortor, quid sacerdotalis sit officii demonstro*. Neppure con questa restrizione volle soffrire l'accennata Facoltà gli scandalosi suoi detti, e nel 1527. li fulminò colla seguente censura; *propositio quatenus praetendit nunquam sacerdotalis aut episcopalis esse officii principes inducere ad extirpationem Haereticorum, impie nec utiliter profectui consulit Christianorum, vere fortitudinis robur in adversarios Fidei enervat*⁽³⁹⁹⁾. E ben si risente a ragione; chè non è questa un'opinione abbandonata all'arbitrio de' privati scrittori, ma un domma prescritto e dalla pia saggia legislazione, che, come v'ho detto più volte, non ha mai creduto mal'impiegato il

⁽³⁹⁴⁾ *De non convemendo & c. t. 9. Bib. PP. p. 1045. edit. Paris. 1644.*

⁽³⁹⁵⁾ *Sanctarellus de Haeretic. cap. 27. num. 4.*

⁽³⁹⁶⁾ *Coll. Concil. Harduin. tom. 2. pag. 82.*

⁽³⁹⁷⁾ *Enarrat. in Psal. 61. num. 23.*

⁽³⁹⁸⁾ *Hist. Eccles. Saec. IX. & X. cap. 6. art. 1.*

⁽³⁹⁹⁾ *Inter Erasmi Operat. 9. edit. Laid. 1706. p. 815.*

suo sdegno sterminatore contro simili delinquenti, e stabilito dalla Chiesa istessa, che non la sola giustizia delle pene temporali in genere, ma quella approvò altresì della morte e colla voce e coi fatti ora radunata in Concilio ora assisa sul sovrano suo trono, e quando condannò l'errore contrario de' Valdesi, degli Ussiti, di Lutero e Quesnello, e quando approvò le vendette di sangue stabilite in ogni tempo dai pietosi sovrani, e quando in più incontri abbandonò i colpevoli al loro foro perchè fossero eseguite. Delle quali cose abbiamo e ne' Concilj e nelle Bolle pontificie e nell'una e nell'altra storia autentici monumenti; e basta scorrere l'articolo 14. condannato in Giovanni Hus dal Sinodo di Costanza e la proposizione 33. condannata in Lutero da Leone X. per restarne convinto.

Non è però la sola autorità e sacra e profana, che unita alla pratica ci obbliga a pensar così. La ragione istessa ed un più serio riflesso alla qualità e gravità del delitto ce lo persuadono. Qual cosa evvi mai ne' delitti comuni che li renda meritevoli dell'estremo supplicio, la quale non s'incontri moltiplicata a più doppj ne' delitti di Fede? È la natia orribilità della colpa che guida tra le fiamme un'infame operatore di azioni nefande? e qual deformità si trova in costui, che non abbondi nell'Eretico, il quale, giusta la frase delle Scritture, abbandona i casti amplessi della Sposa di Gesù Cristo per darsi in braccio alla vile e laida prostituta di Babilonia? Insegna S. Massimo⁽⁴⁰⁰⁾, che *gravius est Religionis adulterum esse, quam [159] corporis; et plus est integritatem Divinitatis laedere, quam integritatem hominis violare*. È il danno che reca ai suoi simili un ladro ed un sicario, che li strascina al patibolo? ma qual danno è da paragonarsi con quello, che dagli Eretici soffrono i Cattolici, se vengono privati della Fede istessa di Gesù Cristo, che è il primo principio ed il più sostanzioso alimento della vita dell'anima? È il disturbo che recano alla pubblica tranquillità i ribelli, che li condanna a morire? ma qual disturbo non soffre e qual danno non ha da temere da un'Eretico pertinace la civile e religiosa società dei Cattolici? Comincia di qui per ordinario la ribellione per farsi strada al rovesciamento dei troni e degli altari? È finalmente lo scandalo che danno a tutti i buoni i malfattori, ed il bisogno che hanno i cittadini d'essere allontanati dall'imitarli, che ne procura il fatale scempio? e qual bisogno non hanno di questo freno i Fedeli stimolati ad abbandonare la Fede da tanti nemici insidiosi; quante sono le passioni, dalle quali vengono predominati, le suggestioni, che soffrono dal Demonio, i seduttori in fine, i quali ai di nostri più che mai e con discorsi scorretti e con libri infami cercano di pervertirli? Sono dunque gli Eretici non meno dei lascivi, de' ladri e ribelli, rei di pena capitale; e sono chiamati forse con questi nomi dalle Scritture⁽⁴⁰¹⁾ e dai Padri⁽⁴⁰²⁾ per farci comprendere e l'enormità del loro delitto e la gravità del castigo che hanno meritato.

Comparirà però anche più giusta codesta pena, se la pessima qualità considerer si voglia di quegli Eretici, pei quali soli nella mirabile piacevolezza della legge evangelica è riservato l'estremo supplicio. Non sempre si abbandonano gli Eretici, nè tutti senza distinzione vengono condannati alla morte dall'umana legislazione; ma quelli soli, al dire di S. Tommaso⁽⁴⁰³⁾, che non lasciano alcuna speranza del loro ravvedimento: *quando nimirum spes non superest resipiscentiae illorum*: e sono quelli che o con invincibile ostinazione, o con replicate cadute⁽⁴⁰⁴⁾, o con negative affettate fatte in giudizio si dichiarano impenitenti: e quantunque s'incontri in varie pontificie disposizioni di [160] Paolo IV. di Gregorio XIII. e di altri Pontefici, che basta aver negato una volta il mistero della Trinità, la verginità della Beata Vergine e la reale presenza nel sacramento eucaristico per essere abbandonato al braccio secolare, sono però queste saviissime disposizioni ordinate piuttosto a meglio esprimere la gravità dell'eccesso ed a spaventare gl'increduli, che ad essere eseguite.

⁽⁴⁰⁰⁾ Homil. 47. edit. Rom. 1784.

⁽⁴⁰¹⁾ 2. Cor. 17. ver. 2. Joann. 10. Job. 24. ver. 17.

⁽⁴⁰²⁾ S. Greg. Moral. lib. 16. in cap. 24. B. Job. cap. 6. & cap. 57. num. 70., S. August. tractat. 45. in cap. 11. Joan.

⁽⁴⁰³⁾ 2. 2. quaest. 11. art. 4.

⁽⁴⁰⁴⁾ Sono questi i "relapsi", tutti coloro cioè che, già in precedenza condannati dall'Inquisizione, subiscono una seconda condanna per "eresia". Nonostante l'eventuale pentimento, erano inevitabilmente condannati a morte.

Per *replicate* non si deve quindi intendere *più ricadute* ma *una sola ricaduta*: è il solito linguaggio mistificante, generalmente usato dall'autore, per *addolcire* i bocconi più amari della realtà inquisitoriale...

Su vari aspetti del funzionamento inquisitoriale, cfr. L. Desanctis, *Roma Papale*, Claudiana, Roma, 1882. (L'autore fu Religioso, professore di teologia, parroco, e Qualificatore (teologo), per dieci anni, del S. Ufficio) (N. d. R.).

Assicura l'Albici⁽⁴⁰⁵⁾ che niuno a suo ricordo, anche in vista del decreto di Paolo IV. dei 17. giugno 1559., ha incontrata pentito una tal sorte, quantunque giunto fosse all'eccesso di calpestare il corpo e sangue di Gesù Cristo. E si ha infatti una sentenza de' 17. febbraio 1596., nella quale uno che aveva negata la verginità della B. Vergine, ed aveva creduta la contraria eresia, non incontrò altra pena che l'abbuira *de formali* e sette anni di Galera. Ci vogliono assolutamente rei *de jure* presunti o formalmente impenitenti, perchè siano condannati con questo rigore⁽⁴⁰⁶⁾; e non ci vuol meno dell'eretico perfidia perchè uno di simil fatta sia riputato meritevole di trattamento più mite. Non v'è ladro, che innanzi al giudice non detesti i suoi furti, sebbene sappia che punto non giova il pentimento a salvarlo. Il solo Eretico impenitente sostiene e difende il suo fallo, e lo sostiene in faccia del Superiore che lo minaccia, e a dispetto della copiosa misericordia che può sperare dal suo ravvedimento. E potrà il ladro uccidersi al primo furto qualificato senz'ingiustizia; e non dovrà essere ucciso l'incredulo dopo reiterate cadute e dopo l'insolente protesta, che fa in giudizio di non volersi pentire? Non avrebbe alcun confine l'irragionevolezza di chi pensasse così; e non solo non arriverebbe a conoscere la gravità del delitto, ma neppure giungerebbe a scoprire la serie di quelle funestissime conseguenze, che possono venire in seguito di una sì vile indolenza. Un ladro, cui si perdoni ogni castigo, è difficile che cessi dal rubare: chè troppo gagliarde sono le interne ed esterne disposizioni che ha già contratte per usurpare la roba altrui: ma se viene a lui perdonata la morte, e si chiude in vece in un'ergastolo, perde colla libertà anche il potere di danneggiare notabilmente i suoi simili. Non così l'Eretico impenitente, che mostra maggior propensione all'errore, che il ladro alla roba; ed anche fra i ceppi [161] ha l'animo pronto e la lingua sciolta alle bestemmie, ed è preparato a sedurre quanti compagni può avere in quel luogo, o almeno quanti sono destinati ad usare verso di lui i caritatevoli officj di cristiana pietà. Era Lutero chiuso nel suo nascondiglio di Abstad, quando scrisse nuovi libri per confermare l'empie sue massime, e quando incoraggi Carlostadio, Giusto Giona, Melantone ed altri ad imitarlo. Perde il ladro chiuso in un carcere colla capacità di eseguirlo anche il disegno d'involare l'altrui: ritiene l'Eretico impenitente un'abituale avversione alle verità della Fede, precipita spesso in atti d'infedeltà, e passando colla cieca sua mente di uno in altro errore, va replicando sempre ed accrescendo il delitto. E chi potrà mai servir d'esempio agli altri Fedeli, perchè non abbandonino la Fede, o si convertano pentiti dell'abbandono già fatto, se il castigo non serve di un'Eretico ostinato? o che altro potrà por termine ai delitti di costui, se la morte non tronca col corso de' giorni suoi quello altresì de' suoi travimenti? Ecco ciò ch'ebbero in mira que' saggi Pastori, che fin dal quarto secolo in varj Sinodi dell'Asia e dell'Africa prescissero canoni salutari onde invocare utilmente nelle urgenze maggiori il braccio secolare: ecco dove sono dirette le pie intenzioni di quei sovrani cattolici e fedelissimi, che reputano ora non meno di prima il tribunale del S. Ufficio armato del loro braccio invincibile dopo la Fede cattolica, che con tanta edificazione professano, una delle gemme più splendide del reale loro diadema, nè mai si stancano di arricchirlo di beni e privilegi, e di prestare a lui la più pronta e poderosa assistenza.

So che adesso si ascrive loro a mancamento tanta Religione e pietà. Ma i buoni Fedeli non cesseranno mai di lodarli; e quei sovrani soli riputeranno men cauti e felici, che senza ragionevol motivo hanno esposto i loro Stati alle invasioni di tanti Eresiarchi per salvar la vita a pochi impenitenti ostinati, e non quelli, che con la perdita di pochi perniciosissimi sudditi hanno conservato in una beata invidiabile tranquillità la Religione e lo Stato; e tanto più si compiaceranno di questo loro sentimento, quanto lo troveranno più coerente alle massime del grande Agostino, il quale non solo si è mostrato sempre di questo sentimento, ma si è fatto carico di quelle difficoltà che promovono certuni, i quali pensano che si debba dar bando ai più gravi castighi per aver Cristiani più sicuri e sinceri, e non ingombrare lo [162] Stato di menzogneri e d'ipocriti. Egli non

⁽⁴⁰⁵⁾ *de Inconst. in Fide cap. 34. num. 135.*

⁽⁴⁰⁶⁾ Il nostro Commissario Generale, pur di difendere e minimizzare le realtà della sua Istituzione, si spinge sino alla menzogna. Infatti ben sapeva, come Qualificatore nel relativo processo, che Cagliostro, da Papa Pio VI (a capo della Congregazione dell'Inquisizione si riservava le sentenze più importanti...!), venne formalmente condannato a morte nonostante avesse abiurato e non fosse mai stato precedentemente inquisito. (N. d. R.)

l'intende così; e di giusto zelo acceso, se a queste minacce, esclama⁽⁴⁰⁷⁾, si convertiranno molti, perchè dovrà trascurarsi un mezzo così efficace per la loro conversione? Se quest'esemplare castigo ritiene molti dall'imitarli, perchè dovrà omettersi questo salutare preservativo? Voglio accordare che non tutti quelli, i quali per timore o restano o ritornano alla cattolica Religione, saranno sinceri Cattolici; ma se sono di gran lunga maggiori quelli, che si convertono con sincerità, perchè dovrà trascurarsi la loro conversione per la finzione d'alcuni? *Numquid*, così egli si spiega, *numquid ideo negligenda est medicina, quia nonnullorum insanabilis est pestilentia? Tu non attendis nisi eos, qui ita duri sunt, ut nec istam recipiant disciplinam; sed debes etiam tam multos attendere, de quorum salute gaudemus*. Anzi egli è così persuaso che giovi un tal contegno, che pensa non debba esser trascurato neppur nel caso che molti fossero quelli che fingono, e molti quelli che sforzati in questa maniera fossero per affettare una bugiarda pietà. Anche in questi considera il gran bene di non averli più scandalosi, se non ravveduti: e vede in quelli stessi che impenitenti soffrono l'estremo supplicio il medesimo vantaggio che trova nell'ipocriti e quel di più che procurano presso gli altri men robusti e costanti col loro esemplare castigo. La loro ruina rincresce, lo so, alla Chiesa che ama teneramente tutti i suoi Figli, e non meno del celeste suo Sposo vuole la salute di tutti; ma trova anch'essa nella preservazione di tanti altri un qualche compenso, ed asciuga il pianto di qualche perdita colla consolazione di potere stringere al seno non pochi rapiti all'ingorde fauci dei seduttori. Imperciocchè ama ella è vero, soggiunge il Santo, tutt'i suoi Figli teneramente anche ostinati e ribelli, come amava Davide Assalonne, e per tutti adopra le maggiori premure per salvarli; ma se non può la casa di Davide, non può il regno di Dio aver pace altrimenti che colla morte di alcuni di loro, che altro resta a lei, se avviene che la giustizia abbia il suo corso, che piangere i perduti, e rallegrarsi insieme per la pace acquistata, e compensar con questa il sofferto dolore? *Quid ei restat, nisi perditum flere, & sui regni pace suam maestitiam consolari*⁽⁴⁰⁸⁾? [163]

Fossero pure meno acciecati dai loro errori gl'istessi Eretici impenitenti come son certo che in tal caso confesserebbero anch'essi profittevole non che alla Religione ed alla Chiesa ma anche a se stessi un simile castigo. Voi stupite ad una tale proposta: eppure non dico cosa, che non sia vera, e che non abbiano detta prima di me accreditati scrittori; e può servire per molti Alfonso di Castro, uno de' migliori teologi del Concilio di Trento, che lo ha espresso in più luoghi della sua bell'opera *De justa Haereticorum punitione*. Se si danno facinorosi di animo così depravato, ai quali, come assicura Galeno⁽⁴⁰⁹⁾, *expedit mori ita corruptis animo, ut ad sanitatem perducere non possint*; chi può negare che non occupino tra questi il primo luogo gli Eretici impenitenti, i quali non vivono che alla propria ed altrui rovina? Giunti costoro al colmo dell'iniquità, disprezzano ogni salutare rimedio; dunque più di una vita protratta fra le sregolatezze e misfatti, loro è vantaggiosa la morte: e non lo è solo per gli eterni mali dell'altra vita, che col crescere delle colpe incontrerebbero sempre peggiori, ma anche per quelle disgrazie e castighi gravissimi, coi quali la divina giustizia stanca di più sopportarli suol punirli sì spesso anche tra noi. Leggete la Scuola di Verità del P. Ignazio Fiumi⁽⁴¹⁰⁾; e dalle disgrazie acerbissime e dalle orribili morti incontrate dalla maggior parte degli Eresiarchi e settarj in braccio della divina giustizia, quando è riuscito loro di scansare i rigori della giustizia umana, argomentate se riesce loro d'aggravio il ricevere dai nostri tribunali il meritato castigo, e la morte istessa, che non è mai disgiunta da quei pietosi officj di carità cristiana, che contribuir possono assai bene alla loro conversione e salvezza. E se una funesta sperienza di tutti i tempi ci persuade che quasi d'ogni settario ed Eretico si verifica ciò, che appoggiato ai sentimenti d'Evagrio il Baronio racconta del disgraziato Nestorio, *quod justas hominum poenas non luerit, ultio divina eum ex improvviso oppressit, & quasi captivum ducens in acerbissimam omnium conjecit captivitatem*⁽⁴¹¹⁾, chi [164] avrà il coraggio di porre in dubbio che la pena di morte non sia per riuscire agli Eretici istessi di qualche vantaggio?

⁽⁴⁰⁷⁾ in Philip. 8. & in Vatin.

⁽⁴⁰⁸⁾ Ep. 185. al. 50. cap. 8. n. 32.

⁽⁴⁰⁹⁾ Opusc. *Quod animi mores corporis temperamentum obsequantur*. tom. 5. Oper. Hip. & Gal.

⁽⁴¹⁰⁾ Narratione 16. De pessima Haereticor. morte cap. 1. 2.

⁽⁴¹¹⁾ Baron. ann. 436. n. 5.

Ma non resta escluso in tal guisa, direte voi, ogni spazio al pentimento? quello spazio appunto, che S. Agostino raccomandò a Donato e ad Apringio, perchè non si troncasse ai Donatisti i più sanguinarj e ribaldi; *inimicis Ecclesiae viventibus relaxa spatium penitentiae*⁽⁴¹²⁾? No, vi rispondo colla maggiore asseveranza, non resta escluso il modo di pentirsi, se la giustizia venga eseguita colla dovuta moderazione e riserva: si tronca piuttosto la strada a sciagure peggiori; e chi abbandonato nelle solite forme passa impenitente dal patibolo alle fiamme infernali, quantunque il potesse, non si sarebbe convertito giammai, e solo avrebbe differita l'eterna sua dannazione per renderla con nuove colpe più tormentosa e molesta. S'ammonisca pure ogni giudice, perchè con indiscreto zelo non affretti il colpo fatale: si lodi la preghiera di S. Agostino che procurò di sottrarre all'estremo castigo non che gli Eretici impenitenti, ma ogni altro facinoroso e colpevole: e si conservi in fine, checchè ne dicano i nemici del nostro tribunale, la lodevole pratica della Chiesa, che prega per la vita di quelli stessi che abbandona; che cosa non v'ha più coerente a quella soavità e dolcezza, che Gesù Cristo ha istillato nel seno di Madre così amorosa: avrebbe torto però chi volesse inferire da ciò, che S. Agostino e la Chiesa abbiano disapprovato il rigore di quelle leggi che prescrivono un tale abbandono. *Non tamen legum severitatem, qua tales morte plectuntur, non observandam docuit*: così si legge nel Decreto di Graziano⁽⁴¹³⁾; e *quicumque te occiderit secundum potestatem legitime a Domino datam, juste fecerit*, così risponde a Petiliano S. Agostino⁽⁴¹⁴⁾: ed io soggiungo che più che alla penitenza si chiude in tal modo il varco alla colpa, e si tolgono tanti altri a quella irreparabile rovina, alla quale l'Eretico si è già incamminato a gran passi: e si possono bensì addurre alcuni casi di Eretici ravveduti all'aspetto del loro supplicio, come dell'Anabattista Giovanni Laydè⁽⁴¹⁵⁾ e dello Spadaro convocatore di Luterani in Parigi [165] racconta il Varillas⁽⁴¹⁶⁾, ma non è possibile ritrovarne un solo, in cui le umane disposizioni abbiano impedito quelle del Cielo.

Nulla v'è dunque, che renda inconveniente ed ingiusta la morte, che hanno stabilita le leggi contro gli Eretici; anzi dalle cose dette fin qui si deve inferire, che come dell'altre, così si verifica anche di questa ciò che scrisse S. Agostino⁽⁴¹⁷⁾, che *magis pro Haereticis leges sunt, quam illis videantur adversae; quoniam multi per illos correcti sunt, & quotidie corriguntur, & se esse correctos, & ab illa furiosa pernicie liberatos, gratias agunt*: ed io conchiuderò con S. Bernardo, che a punir l'eresia non solo non è eccedente la pena di morte, ma conveniente e proficua non che all'una ed all'altra società, ma anche agli Eretici istessi, i quali *melius gladio coercentur, illius videlicet, qui non sine causa gladium portat, quam in suum errorem multos trajicere permittantur*⁽⁴¹⁸⁾. Voi non vi scostate da sì giuste massime; e se trovate chi dal Limborch o dal Voltaire ha ricavato sentimenti contrarj, dite col solito vostro coraggio, che i Concilj, i SS. PP., le Scritture e la S. Sede, e non costoro, sono stati dati a voi dalla provvidenza divina ad istitutori e maestri; e che voi non sarete mai per preferire ad una celeste dottrina, che illumina, una filosofia, che accieca. Altro non mi resta a dire su questo argomento; e pregandovi a conservarmi il vostro amore, mi dichiaro al solito

⁽⁴¹²⁾ *Epist. 100. al. 127. ad Donatum num. 1. Epist. 134. al. 160. ad Apringium Procos. num. 4.*

⁽⁴¹³⁾ *Quaest. 5. caus. 23. can. 47.*

⁽⁴¹⁴⁾ *Lib. 2. cap. 23. n. 43.*

⁽⁴¹⁵⁾ Giovanni Bockelson da Leida insieme agli anabattisti Knipperdolling e Bernhard Krechting furono giustiziati sulla piazza del mercato di Münster, alla presenza del vescovo Franz von Waldeck, il 22 gennaio 1536. I tre furono consegnati uno dopo l'altro al carnefice, che strappò loro con tenaglie roventi pezzi di carne in varie parti del corpo, finchè ormai agonizzanti non furono finiti a colpi di pugnale. Secondo varie testimonianze soltanto Giovanni Bockelson sopportò quelle atroci sofferenze senza un lamento. I tre cadaveri furono poi appesi in gabbie di ferro sul campanile della chiesa di S. Lamberto. Cfr. U. Gastaldi, *Storia dell'anabattismo*, Vol. I, Claudiana, Torino, 1972. (N. d. R.)

⁽⁴¹⁶⁾ *Storia delle rivoluzioni pag. 382. 435.*

⁽⁴¹⁷⁾ *Epist. 85. al. 50. ad Bonif. cap. 2. n. 7.*

⁽⁴¹⁸⁾ *Ser. 66. in Cantic. num. 12.*

LETTERA DECIMAQUARTA.

Anche dopo morte gli Eretici formali possono essere condannati senz'ingiustizia.

Dopo che m'è riuscito di farvi conoscere che a punire gli Eretici si adopera con giustizia in certi casi anche la pena di morte, non trovo più alcuna difficoltà nel vedermi obbligato dal nuovo vostro quesito a giustificare que' giudizi, che di loro si fanno talvolta anche dopo morte. Pochi lumi aggiunti ai già dati, o piuttosto una semplice applicazione degli addotti principj a questo caso individuo basta ad escludere l'irragionevolezza di quella disapprovazione, che ne fanno Gerardo Noodt e varj altri settarj. Prima però d'inoltrarmi nell'argomento permettetemi che dissipi alcune tenebre, che a tutto involgere nelle sognate loro oscurità hanno procurato d'aggiungervi i perfidi Giansenisti, confondendo queste condanne colle saviissime provvidenze, che ha presa la sagra e civile podestà nel rimuovere dal sepolcro di Giansenio la lapide che lo encomiava, nel negare l'ecclesiastica sepoltura ad alcuni suoi notorj aderenti e seguaci, e nell'occultare le ceneri e proibire il culto del Diacono Paris e di qualch'altro refrattario insolente, che il fanatico loro partito avrebbe voluto sollevare all'onore degli altari. Non sono queste le condanne, delle quali parliamo: ma fu il primo una saviissima risoluzione del Vescovo d'Ipri per impedire che si vedesse in una pubblica chiesa encomiata una dottrina, ch'era stata condannata dalla S. Sede. L'altro è stato non una pena data dopo morte, ma una conseguenza di quella scomunica, che refrattarj ai comandi del Romano Pontefice avevano incontrata in vita senza curarsi neppure in morte di ottenerne l'assoluzione. Il terzo finalmente è stato e una legittima conseguenza dell'indicata censura, ed un'opportuno riparo somministrato contro il culto superstizioso che loro si dava, e che ad altro non poteva servire, che a fomentare la disubbidienza, accreditare gli errori ad a rendere il partito più sedizioso e fanatico. In quest'incontri non può astenersi lo zelo de' fedeli Pastori dal dare simili provvedimenti; e tanto sono lungi dal trar seco la condanna delle persone e della loro [167] memoria, che si usano talvolta per impedire il culto irregolare dato ad uomini morti in qualche concetto di santità, ed alle immagini stesse della Vergine e de' Santi, se avvien che si scopra che da tutt'altro principio il loro culto è promosso, che da spirito di divozione, e che ad altro non mira che a fomentare l'avarizia e l'orgoglio. So che avranno pregiudicato non poco al nome degli indicati novatori e settarj le provvidenze suddette: ma questo qualunque siasi pregiudizio è da attribuirsi piuttosto al preventivo discredito che si erano procacciato presso i buoni colle perverse loro dottrine e cattiva condotta, che a quelle provvide disposizioni, che hanno impedita la violazione de' sagri Canoni, e posto freno ai disordini.

Del resto, torno a ripeterlo, tutt'altro è l'indicata condanna, che si fa dopo morte di un'Eretico, cui sia riuscito in vita di evitare il meritato castigo: ed è così antica la costumanza; d'usarne, che non è difficile il dimostrarla, come è stato fatto di molt'altre, coerente ai costumi di tutti i tempi, e che col crescer degli anni non ha fatto altro che prendere miglior consistenza e figura. Questa condanna è preceduta adesso da una diligente inquisizione di quell'errore, nel quale il defonto è vissuto, senza che abbia lasciata alcuna prova del suo ravvedimento: chè non i Sospetti di eresia, ma i soli formali Eretici restano esposti a questi giudizi. Non si procede, se le prove non sono piucchè abbondanti, per compensare in tal modo quelle difese, che i defonti non possono fare per se stessi. Non si condannano finalmente se prima non sono stati chiamati a difenderli tutti quelli che aver possono un qualche interesse nella loro riputazione; ed allora solo si dichiarano incorsi in tutte le pene fulminate contro gli Eretici, quando nulla risulta in loro favore, ed è più che evidente il delitto. Per questa dichiarazione e sentenza resta infamata la loro memoria, che più d'ogni altra cosa, è presa di mira in queste condanne; e ne viene in seguito l'abbandonamento delle loro immagini e cadaveri al braccio secolare, che li abbrugia; e si spargono talvolta le ceneri al vento, e si demoliscono le case e

si confiscano i beni, se hanno le case prestato asilo ad empie adunanze e conventicole, e non è troppo antiquato il delitto di chi resta processato.

Le quali cose ben ponderate mostrano ad evidenza il gran divario che passa tra queste condanne e le provvidenze già dette, e il gran torto che hanno coloro che osano criticarle. È vero [168] che *mors omnia solvit*; e che cessa ogni azione dopo morte o già intrapresa o da intraprendersi⁽⁴¹⁹⁾: questi legali principj però, che si applicano così utilmente a norma e governo de' giudizj, ne' quali si tratta di delitti privati, e se pur pubblici, non così importanti che giungano ad interessare la stessa divina ed umana maestà, a nulla servono allorchè trattasi di delitti sì gravi. La legge ha disposto invece che si proceda contro i rei di ribellione anche dopo morte⁽⁴²⁰⁾; e se è ascoltata con giubilo e plauso universale allorchè resta offesa la sola maestà del sovrano, chi ardirà criticarla allorchè trattasi di lesa divina maestà tanto maggiore d'ogni altra, quanto Dio è maggiore d'ogni creata cosa? Platone nella decima sua legge vuole che si proceda dopo morte contro chiunque ha ascoltato alcuno a sparlare degli Dei senza correggerlo, e dopo averlo separato in vita dal commercio di tutti lo condanna dopo morte a restar'insepolto: *nullus cum ipso civis colloquatur, et extra regionis finem insepultum ejiciant*. Così Platone contro i violatori, anzi i soli tolleranti dell'offesa idolatrica superstizione; e saranno riprensibili i Cristiani se castigano dopo morte i formali e diretti oltraggiatori dell'ineffabile divina maestà? È vero che è stata contrastata talvolta una così lodevole costumanza; e trattandosi di condannare dopo morte la persona di Teodoro di Mopsuestia, l'ostinazione de' suoi protettori e parziali ha dato motivo a varj disturbi e contese: l'essersi però tra questi assai meglio schiarita la cosa ha tolto a noi ogni ragionevol motivo di dubitarne; e non può ai di nostri essere impugnata, se non da chi non pago d'avere in vita vestite le bugiarde divise di mansueto agnelletto per divorare lupo rapace con maggior sicurezza le pecorelle del sagra ovile, vorrebbe anche dopo morte nascondere sotto le sembianze medesime il suo furore per seguitare ad ucciderle. Chi in vita ha edificato il suo prossimo coll'eroico esercizio d'ogni virtù, è giusto che tramandi ai posteri la gloriosa memoria delle sue gesta per indurli ad imitarle; e perciò con grande avvedimento solleva la Chiesa i suoi eroi all'onore degli altari. Chi con eccessiva baldanza ha oltraggiata in vita la divina ed umana maestà, ed è morto impunito, è giusto che [169] riceva dopo morte il meritato castigo; e giacchè nol può nella persona già trapassata, lo soffra almeno nella proscritta memoria, ond'altri si guardino dall'imitarlo.

Convengono in ciò le più savie e moltiplicate disposizioni dell'uno e dell'altro governo; e tanti sono gli esempi d'Eretici condannati dopo morte e prima e dopo l'istituzione del S. Ufficio, che per recarne in dubbio l'equità non vi vuol meno del coraggio di chi è disposto a cozzare con tutti i secoli delle due alleanze. Furono nell'antica abbruciate dal pietoso Giosia l'ossa de' defonti idolatri di Betel: e nella nuova non contenti gli zelanti Pastori d'aver'usate le maggiori diligenze per escludere dal diritto dell'ecclesiastica comunione quelli che si scoprivano morti in quel peccato, per cui subivano attualmente la pubblica penitenza⁽⁴²¹⁾; abbiamo fin dal quinto secolo gli atti del secondo Sinodo Costantinopolitano, che condannano il testè mentovato Teodoro di Mopsuestia, e quelli del quarto Lateranense nel duodecimo che fecero abbruciare Almerico in Francia. Fu eseguito lo stesso in tempi a noi più vicini con Armanno in Ferrara, con Vicleffo in Inghilterra, ed ebbero lo stesso trattamento Bucero in Argentina, e Marc'Antonio in Roma: e si sono resi malevadori di queste pratiche non che gli antichi Cristiani così facili a cassare dai sagri dittici i nomi di que' Vescovi, che dopo morte si scoprivano infetti di qualch'errore, ma i Romani ancora gentili che non la perdonavano agli stessi Imperatori, da' quali era stata con inumani costumi avvilita la maestà della loro repubblica, come di Domiziano ci assicura Lattanzio Firmiano, o com'altri vogliono, Lucio Cecilio, di cui dice che non bastò loro d'averlo ucciso, ma *domi etiam memoria nominis ejus erasa est, nam cum multa mirabilia opera fabricasset, cum Capitolium aliaque nobilia monumenta fecisset, Senatus ita nomen ejus persecutus est, ut neque imaginum neque titulorum ejus reliquerit*

⁽⁴¹⁹⁾ L. 1. & 3. C. Si reus vel accusator mortuus fuerit, Nov. 22. cap. 22. L. Defuncto 6. ff. De pub. judiciis.

⁽⁴²⁰⁾ L. Majestatis 6. Cod. ad L. Juliam Majestatis

⁽⁴²¹⁾ Albaspin. De veter. Ecclesiae ritib. lib. 1. obs. 10.

ulla vestigia, gravissimis decretis etiam mortuo notam inurens ad ignominiam sempiternam⁽⁴²²⁾. Anche prima di questo tempo Tarquinio Prisco aveva ordinato, che i cadaveri dei suicidi fossero sollevati in croce e lasciati pascolo degli avvoltoj a perpetua infamia de' loro nomi⁽⁴²³⁾; e se altrove appesi alle forche non [170] restavano come quelli pascolo degli uccelli rapaci, erano però sotto di quelle sepolti dai carnefici: e restò per tal modo giustificata la condanna de' trapassati dalle costanti disposizioni dell'una e dell'altra legislazione, e non dai soli domestici, ma anche dai fatti stranieri.

Ho detto poc'anzi che quest'argomento fu nella condanna del Mopsuesteno cagione di molti contrasti; non crediate però che questi avessero origine dall'incertezza, in cui restasse tuttora presso que' Padri la giustizia di una tale condanna. Oibò non è così. Nacquero da quel principio medesimo, dal quale si partono le presenti contraddizioni; e la troppa premura di difendere chi non n'era meritevole li fomentò e sostenne per qualche tempo. Nella famosa questione dei tre capitoli si disputò acremente e sopra i sentimenti che contenevano gli scritti di Teodoro di Mopsuestia a favor di Nestorio, e quelli di Teodoreto contro Cirillo, e la lettera d'Iba d'Edessa a Mario Persa, non meno che siasi disputato ai dì nostri de' sentimenti di Giansenio, di Quesnello e del Mesangui; e non meno d'adesso era restato allora per lungo tempo diviso in due il parere de' partitanti, uno de' quali li sosteneva come immuni da ogni censura, l'altro li condannava come infetti d'errore; e tante frodi si usavano da quelli e si sostenevano con tant'arte e violenza gli errori e gli erranti, che l'istesso Romano Pontefice non credette cosa ben fatta l'interloquire da principio colla suprema sua autorità, ma appigliandosi a prudenziali ripieghi procurò d'acquietarli. Non ebbe il suo effetto una così giudiziosa risoluzione; ond'è che fu duopo di procedere in fine al taglio, che si ottenne per mezzo del Concilio ecumenico Costantinopolitano secondo, nel quale trattata la cosa colla dovuta maturità venne decisa in fine, quanto alla dottrina, col riprovare come infette di eresie le opere e scritti indicati, quanto alle persone, colla condanna di Teodoro anche dopo morte: e perchè quest'è che più d'ogni altra cosa interessa l'argomento che abbiamo per le mani, così è bene che ve ne dia in questo luogo un più distinto ragguaglio. Tre cose furono opposte nel Concilio per impedire la condanna di Teodoro, l'illibatezza della sua dottrina, il credito di buon cattolico in cui era morto, e l'essere già stato per la morte liberato da ogni vessazione di umano giudizio. Non pare a voi di vedere in questi padrocinatori dell'empietà i fanatici Giansenisti, che dalla divota e religiosa vita che mostrò al pubblico il loro [171] prediletto Giansenio, da qualche meno sconcia espressione che leggono nelle sue opere, e dal motivo della sua morte van mendicando pretesti inutili per liberarlo non solo dal sospetto di quelle eresie che chiare s'incontrano nelle perniciose sue opere, ma per farne pur'anche l'apoteosi? Tutto fu esaminato, diligentemente; e tante furono l'eresie che si lessero negli scritti di Teodoro, tanti i rimproveri che si scoprivano dati a lui da Vescovi sapientissimi, che non trovò ne' primi due capi alcuno scampo o difesa. Restava il terzo; e quantunque questo fosse sembrato escluso abbastanza da quelle stesse autorità e dottrine, ch'erano già state addotte, pure per non mancar a quella diligenza che si deve usare ne' più gravi affari, si prese separatamente in soda considerazione, e più Vescovi intrapresero ad escluderlo con molta erudizione e vigore. Sestiliano coll'autorità di S. Agostino dimostrò esser giustissimo che gli Eretici vengano condannati anche dopo morte, quando è riuscito loro di sfuggire in vita la meritata condanna; e le parole addusse, colle quali scrivendo il Santo a Bonifacio si protesta prontissimo a condannare Ceciliano, quantunque già morto, se fosse dimostrato reo di quel delitto che a lui imputavano i Donatisti; *ipsum etiam mortuum anathematizamus*; e nelle Collazioni contro Petiliano e contro Cresconio ripete sovente: *in hac communione si fuerunt, quos nescio, traditores, cum eos demonstraveris et carne et corde mortuos detestabor*; e poco dopo, *sed dicis licere mihi, etiam de mortuis judicare, quia iudicium non tantum de vivis, sed etiam de mortuis fieri potest. Ecce volo judicare; sed vos causam ipsam non vultis agere*. A questa prova per se stessa efficacissima aggiunse il Vescovo d'Eraclea la pratica non mai interrotta della Chiesa; *et quae*, disse, *modo recitata sunt Augustini sanctae memoriae conveniunt statui tenenti ab initio in Ecclesia: impium enim dogma jam inculpatum & condemnatum, & eos, qui tali dogmate obnoxii sunt, anathematizari vult Ecclesiae*

⁽⁴²²⁾ *De mortib. persec. cap. 3.*

⁽⁴²³⁾ *Plin. Hist. Nat. lib. 36. cap. 5.*

traditio, licet mortui essent: e lo provò coll'esempio di Valentino, Marcione e Basilide, di Eunomio, di Eusebio, di Teognio e Dioscoro condannati tutti dopo morte da varj Vescovi e Concili. Dopo le quali prove punto non esitarono quei cinquanta veramente venerabili Padri a condannare il morto Teodoro, e niuno senza divenire sospetto di mala credenza ha mai avuto la libertà di replicare, che alle parole di Teodoro conveniva ben'altro senso da quello che veniva loro attribuito da quella [172] sagra adunanza, nè è mai saltato in capo ad alcuno non prevenuto da qualche partito di giustificare i suoi scritti o canonizzare e sollevare agli onor degli altari la sua memoria, come pretendono di fare adesso di quella di Giansenio i Giansenisti. L'insistere con pertinacia insoffribile in questa spiritosa invenzione era riservata a costoro non meno rei degli antichi Nestoriani, ma più versipelli⁽⁴²⁴⁾. Quella provvidenza però, che somministrò allora agli zelanti Pastori lumi e forze bastevoli per eludere gli sforzi de' primi, non ha mancato d'assistere i Romani Pontefici per deludere le insidie de' secondi, i quali tal'urto e colpo mortale hanno ricevuto ultimamente dalla Bolla dommatica del sommo Pontefice PIO SESTO, che comincia *Auctorem Fidei*, che non sarebbero riprensibili i giudizj de' nostri tribunali, se meno misericordiosi per coloro, che hanno mostrata sì poca compassione della ruina di tant'anime, procedessero anche dopo morte alla loro condanna allorchè si ostinassero nel sostenere errori con tanta solennità condannati e proscritti. Nulla credo di dover'aggiungere di più per maggiormente convincervi di una verità per se stessa abbastanza palese; onde in attenzione di ulteriori comandi mi dico colla solita venerazione

⁽⁴²⁴⁾ Versipelli = coloro che simulano (cambiano pelle) facilmente. (N. d. R.)

LETTERA DECIMAQUINTA.

Appartiene alla Chiesa il castigare gli Eretici.

Era ormai tempo di mutare scena; e dopo di avermi trattenuto sì lungamente nel farmi esporre l'enormità del delitto di chi abbandona la Fedè, e la qualità ed estensione della pena che corrisponde al medesimo, era ben conveniente, che mi stimolaste a fissare il giudice competente di queste cause; poichè la condanna non è mai giusta, se alla gravità del delitto e proporzionalità della pena non si accoppia la legittima autorità di chi si accinge a punirlo. A dirvela però come la senta, io m'andava lusingando che bastasse quello che ho detto, perchè da per voi stesso lo poteste indovinare. Trattandosi di uno, che è colpevole perchè abbandona la Fedè, per la quale s'era unito ed assoggettato alla Chiesa non senza la più solenne promessa⁽⁴²⁵⁾ fatta in faccia agli altari di starvi immobilmente congiunto, a chi altro mai è da credersi che appartenga il castigarlo fuori che alla Chiesa medesima, la quale soffre l'ingiuria dell'indegno abbandono, ne risente il grave danno, ed ha la gelosa incombenza di provvedere alla sua salute e a quella di tutti i suoi Figli non meno, che alla dilatazione del divin culto ed onore ed alla propria conservazione? Se io domandassi a voi a chi tocca castigare i delitti comuni dei cittadini, non esitereste punto a rispondere, che tocca alla civile società, la quale essendo perfetta basta a se stessa per procurarsi quella pubblica temporale felicità, cui è diretta, e che non si può ottenere senza punire i colpevoli. Ma non è società della civile meno perfetta la Chiesa; anzi è questa d'ogni altra, e nell'ampiezza e nella podestà e nella dignità maggiore, come vi ho accennato in altra mia lettera, e come dimostra ampiamente S. Tommaso in più luoghi; a lei dunque appartiene il castigare gli Eretici, come a quella nelle di cui mani non sono meno per proprio istituto gli affari della religiosa società dei Cristiani, di quello siano in mano della pubblica civile podestà gli affari di Stato; e non meno vieta anch'essa di abbandonar la Fedè ai suoi Fedeli, di quello proibisca la civile repubblica al cittadino il defraudare le gabelle e trasgredir le sue leggi. Risulta in lei anche da [174] questa ingerenza quella conformità colle terrene cose e mondane, che chiama S. Tommaso propria delle spirituali cose e celesti: *spiritualia comformitatem quamdam habent cum temporalibus*⁽⁴²⁶⁾. Nè si può credere che o sia la Chiesa meno gelosa dell'onore e gloria del celeste suo Sposo che il sovrano dell'onore del suo trono, o sia ella meno premurosa della santificazione de' suoi Figli di quello sia il sovrano della pubblica tranquillità e salvezza: e sarebbe una vera empietà il sospettare che fosse stata meno sollecita la sovranatural provvidenza di fornir lei di que' mezzi e sussidj che sono necessarj alla sua conservazione e difesa, di quello si sia mostrata premurosa la provvidenza ordinaria nel disporre le cose per modo che nulla mancasse al buon regolamento e governo delle civili repubbliche. Di tutte le podestà ha detto in generale S. Paolo, che vi si deve restar soggetto non per timor soltanto ma anche per coscienza, e che turba l'ordine da Dio voluto chi vi resiste⁽⁴²⁷⁾. Le quali cose dice S. Basilio⁽⁴²⁸⁾, se si verificano delle podestà temporali, quanto più è da credersi che debbano verificarsi delle spirituali; *qui defendi potest eum non Dei ordinationi resistere, qui antistiti resistit suo?* E se una delle principali incombenze della temporale podestà è il far leggi e castigare con ogni maniera di severità i trasgressori, chi potrà non riconoscere una consimile podestà nella Chiesa, cui ha dato Gesù Cristo medesimo in persona degli Apostoli la podestà di sciogliere e legare, di pascere e governare il suo

⁽⁴²⁵⁾ Si riferisce al battesimo, "ignorando" che i neonati non possono nè intendere nè volere... (N. d. R.)

⁽⁴²⁶⁾ 3. part. quaest. 5. art. 1.

⁽⁴²⁷⁾ ad Rom. cap. 1, ver. ad 8.

⁽⁴²⁸⁾ In Const. Monac. c. 23.

Gregge⁽⁴²⁹⁾? Consiste anche in questo la robustezza, invincibile di quella base sodissima, che fu piantata a presidio e sostegno del celeste edificio, e la sovrana virtù di quelle chiavi celesti, che furono poste in mano del suo Vicario per aprire e chiudere il regno de' Cieli⁽⁴³⁰⁾, e quel diritto in fine di pascere e governare tutto il divin Gregge che Gesù Cristo ha accordato in special modo a S. Pietro: nè da altre fonti e principj hanno derivata giammai i SS. Padri quella verità che ora ho presa a dimostrare: ed il sagrosanto Concilio Lateranense IV. l'ha resa anche più solenne ed autentica, allorchè vietò ai Laici, *ne ipsi de hoc crimine (cum mere sit ecclesiasticum) quoquo modo cognoscant*; e accordò loro soltanto, anzi comandò espressamente, [175] *ut de haeresi a diaecesano Episcopo vel Inquisitore seu Inquisitoribus condemnatos sibi relictos statim recipiant indilate animadversione debita puniendos*⁽⁴³¹⁾; e n'aveva già da gran tempo conosciuta la ragionevolezza Giustiniano istesso, che dichiara, che se il delitto è ecclesiastico, debbano giudicarne i Vescovi senza che se ne impaccino i giudici secolari. Non vi voleva meno per abbandonare un sentimento così giusto e plausibile dell'apostasia di Giuliano, che prima d'ogni altro, al dir di Sozomeno⁽⁴³²⁾, richiamò a se le cause di Religione; e dell'empietà di Lutero e di Brenzio, che rinnovarono lo stesso errore, quello nella lettera *ad christianam Nobilitatem Germaniae*, questi ne' Prolegomeni; e della libidine finalmente d'Enrico VIII. e mal talento di Marcantonio de Dominis, il primo de' quali nelle sacrileghe sue ordinanze, ed il secondo nella sua opera *de Republica ecclesiastica* se ne fecero accerrimi sostenitori. Per altro la verità cattolica è così manifesta, e nelle sagre Scritture e nella costante tradizione di tutti i Padri così bene e sodamente appoggiata, che moltissimi degli stessi nostri contraddittori non hanno avuto l'ardire di negarla in tutta la sua estensione, e solo si sono appigliati, come portava il loro mal'animo, al cattivo partito di restringerla e debilitarla in modo, che divenisse inutile affatto, o non restasse di lei che il solo nome ed un difforme fantasma. Pensa Fr. Paolo con varj altri suoi copisti e discepoli, che all'ecclesiastica podestà appartenga solo il decidere in che consista l'errore, vale a dire, quale sia la massima dalla quale scostandosi un Fedele divien colpevole di questo delitto; ma vuole poi che il giudicare del fatto, vale a dire, come quando e da chi sia stato commesso appartenga ai sovrani. Nella quale supposizione voi ben vedete, che alla Chiesa viene accordato il solo diritto di dichiarare l'errore, e non quello di giudicar dell'Eretico; ed il suo giudizio diviene piuttosto un magistero il quale istruisce, che un tribunale che condanna. Trovo io in questa cabala non che il mal'animo, che ha sempre nudrito costui contro la podestà della Chiesa, ma l'impura sorgente altresì di quel rifugio, al quale, come vi dissi nella seconda mia lettera, si sono appigliati i Giansenisti per debilitare la condanna de' loro errori, distinguendo [176] nelle condanne de' libri il diritto dal fatto. Anche Fr. Paolo ha fatto una consimile distinzione nella condanna degli Eretici, ed aveva anch'esso avuto in mira il pregiudizio dell'ecclesiastica podestà non meno di costoro, che l'hanno imitato dappoi. Evvi, non v'ha dubbio, qualche divario tra l'una e l'altra distinzione; e vedo anch'io da che più alti principj deriva la sua certezza il giudizio del fatto dommatico giansenistico, che chiamerò letterario, da quello del fatto dommatico personale di Fr. Paolo: la distinzione però, che non cambia che la mente della persona in quella del libro, mostra abbastanza d'onde possa esser nato l'error di coloro che con questa maligna invenzione hanno recato sì gran disturbo alla Chiesa, e non cessano di compiacersi, e si gloriano con tant'ingiustizia di sì meschina invenzione. Ma non è questo il luogo di trattare la gran questione del fatto dommatico, di cui hanno trattato con molta precisione e chiarezza il Billard⁽⁴³³⁾, il Bolgeni⁽⁴³⁴⁾ e tant'altri: e non v'è oggi più luogo di questionare dopo l'accennata Bolla del regnante Pontefice.

Più di questo c'interessa presentemente l'error di Fr. Paolo, il quale sembra a me che non dovesse aver luogo ne' scritti di alcun teologo cattolico dopo che fu condannato dal Pontefice Giovanni XXII. il libro di Marsiglio da Padova, che l'aveva preaccennato, e dopo che tra l'altre

⁽⁴²⁹⁾ *Matth. 18. Joa. 21.*

⁽⁴³⁰⁾ *Matth. 16.*

⁽⁴³¹⁾ *Labb. Act. Concil. tom. 7. pag. 19. edit. Paris. 1714., & cap. 18. de Haeret. in 6.*

⁽⁴³²⁾ *Novella 83.*

⁽⁴³³⁾ *Summ. S. Thom. Tract. de Fide & Reg. Fid. diss. 3. a. 7.*

⁽⁴³⁴⁾ *Fatti Dogmatici.*

pessime proposizioni fu condannato in lui e nel Perugino Gianduno il dire, che *Papa vel tota. Ecclesia simul sumpta nullum hominem quantumcumque sceleratum potest punire punitione coercitiva, nisi Imperator daret eis auctoritatem*⁽⁴³⁵⁾. Fu l'opinione di Fr. Paolo riprovata nella proibizione del suo discorso sopra l'Inquisizione: e chi sa quanto Marsiglio e Fr. Paolo fossero versati nell'ecclesiastica storia, e quanto frequenti s'incontrino negli annali della Chiesa le condanne fatte dalla podestà ecclesiastica non che degli errori ma anche de' libri e degli Eretici, di Cerdone dal Papa Igino, di Montano e Noeto dai Vescovi dell'Asia, di Paolo Samosateno dal Concilio d'Antiochia, d'Ario dal Concilio Niceno, e di infiniti altri da altri Papi e Concilj, non può [177] attribuire un'errore così manifesto, che al mal'animo contro la podestà della Chiesa, che ha fatto loro dissimulare le verità. più palmari per diminuirne l'estensione e la forza. Ogni fatto particolare, qualora sia dedotto a qualche tribunale, porta seco per se stesso l'uno e l'altro giudizio: *Quisquis enim iudicat*, lo confessa anche Grozio⁽⁴³⁶⁾, *debet de utroque iudicare*: e quest'indispensabile necessità come prova ad evidenza, che nelle cause di Fede alla Chiesa, la quale sola a giudizio degli stessi nostri contraddittori può giudicare del diritto, appartiene il giudicare anche del fatto, così esclude del tutto la podestà secolare, che senza contrasto è inabile al primo, dall'ingerirsi nell'uno e nell'altro giudizio. Nè io credo che si sia punto scostato da sentimenti sì giusti l'Ab. Gauchat, che tanto ha scritto e così bene contro alcuni libri de' moderni increduli. Vorrei però che avesse usata maggior esattezza in quell'espressioni, che leggo riportate dal valoroso confutatore degli errori e calunnie più volte citato, dove dell'Inquisizione parlando e ricercando con quale autorità vengano puniti gli Eretici, chiama i principi *depositarij di quest'autorità*; e dice che ad essi è *stata consegnata la spada*, e che gl'Inquisitori *se ne servono per ordine loro*, e ben lontani dall'usurpare i diritti del principe altro non fanno che *esercitarli a suo nome*, e i loro editti *non sono pregiudicevoli all'autorità reale niente più di quello lo siano i decreti del Parlamento, che decidono della vita e della sorte de' sudditi*⁽⁴³⁷⁾. Prese a rigore tutte quest'espressioni ci presentano il tribunal della Fede più che della Chiesa tribunale de' sovrani, e gl'Inquisitori più che dell'ecclesiastica armati di podestà temporale, e più che da quella mossi da questa allorchè assoggettano gli Eretici al meritato castigo; lo che sarebbe per certo tanto alieno dai sentimenti poc'anzi accennati de' buoni Fedeli quanto più conformi a quei di Fr. Paolo, se di un'autore trattandosi così benemerito della cattolica Religione non si dovesse fare ogni sforzo per piegare le accennate troppo inesatte espressioni in buon senso.

Ma interniamoci anche più in quest'interessante ricerca; e dopo aver veduto con quanta ragione si attribuisca alla podestà della Chiesa la cognizione anche del fatto, esaminiamo se oltre [178] agli scritti ed alle persone meritevoli di condanna abbia ella diritto di stendere l'autorevole sua giurisdizione anche a quelle pene, che sono state giudicate necessarie non che opportune al buon regolamento e governo del divin Gregge. Scoprirete in quest'esame nuovi sforzi dei nostri nemici per restringere la sagra podestà tra i più angusti confini; ma avrete altresì la consolazione di vedere quanto siano stati dalla Chiesa stessa rintuzzati a tempo, e fin dove si stenda la vera e reale sua autorità e potere.

Se della scomunica e di altre pene spirituali parliamo, è cosa per se stessa notissima, e dalla Chiesa definita più volte, che alla sola ecclesiastica podestà appartiene il decretarle ed infligerle: e non solo è stato condannato in Marsiglio da Padova il dire, che questa pena è d'originaria ispezione de' Sovrani, ma dal Concilio di Trento⁽⁴³⁸⁾ e da Clemente XI.⁽⁴³⁹⁾ è stato condannato nei Protestanti ed in Quesnello il credere, che nel fulminarla debba dipendere in qualche modo dai Sovrani o dal ceto di tutti i Fedeli. Ma se si parla di pene temporali, qui è dove con premura maggiore si è impegnata la più raffinata industria di chi troppo avaro colla podestà della Chiesa ha cercato di spiritualizzarla per modo da non lasciarle alcun'ingerenza e diritto su quanto v'ha di temporale e sensibile. I beni di quaggiù sono l'unico scopo de' moderni Tollerantisti, e posti questi in sicuro,

⁽⁴³⁵⁾ *Argentè tom. 1. pag. 364.*

⁽⁴³⁶⁾ *de Imper. Summ. Potest. circa sacra cap. 11. num. 15.*

⁽⁴³⁷⁾ *Confutazione degli errori e calunnie cap. 14. pag. 461.*

⁽⁴³⁸⁾ *Sess. 25. cap. 3. de Reformar.*

⁽⁴³⁹⁾ *Const. Unigenitus prop. 90. Bull. Rom. tom. 10. pag. 340.*

poco è loro importato di restar privi de' soli spirituali e celesti. Quindi è che niente sollecciti delle spirituali, che ridotte specialmente come si fa al presente alla sola privazione d'ogni bene che giovi all'anima non recano loro alcun fastidio; si sono contentati di togliere alla Chiesa il solo diritto d'infliger pene temporali, che sole possono riuscir loro di grave noja e molestia. E questo appunto è quel solenne sproposito che io non debbo lasciare senza la dovuta confutazione, come quello che non meno degli altri va a ferire i diritti incontrastabili della celeste Sposa del divin Redentore, e troppo si avvicina alle proscritte massime de' Protestanti, che nella loro Confessione augustana all'articolo intitolato *de Potestate Ecclesiae* hanno dichiarato che *secundum Evangelium, seu, ut loquuntur, de [179] jure divino nulla jurisdictio competit Episcopis, hoc est, his, quibus est commissum ministerium verbi et sacramentorum, nisi remittere peccata, item cognoscere doctrinam, et doctrinam ab Evangelio dissentiem rejicere, et impios, quorum nota est impietas, excludere a communione Ecclesiae sine vi humana sed verbo*⁽⁴⁴⁰⁾. Ben discordi da questi sono i sentimenti de' veri Cattolici, i quali hanno sempre creduto, che non le sole spirituali ma anche le pene temporali siano di diritto ecclesiastico allorchè influir possono alla difesa e custodia della cattolica Religione, e non hanno mai guardati con ribrezzo i soldati draconarj e clavigeri che sin dai tempi antichissimi vedevano ai fianchi e de' sagri Pastori e del Romano Pontefice⁽⁴⁴¹⁾, e que' bravi difensori, de' quali parla il Baronio all'anno 286., e più diffusamente S. Gregorio in varie sue lettere, e ne descrive a minuto le incombenze il Tommasino⁽⁴⁴²⁾.

Tanto è vero che conviene ai Vescovi la podestà; di cui parliamo, che gli stessi nostri contraddittori non l'hanno potuto dissimulare affatto, e molti di loro per trasportarla ne' principi cattolici hanno creduto necessario di trasferire in loro anche il nome di Vescovo, chiamandoli, come si disse una volta scherzando anche il gran Costantino, Vescovi al di fuori della Chiesa: ma tutto inutilmente e senza ragione. Il diritto che avevano i Vescovi di castigare anche con pene temporali prima della conversion de' sovrani lo ha confessato la venerabile Facoltà di Parigi, riprovando la proposizione d'Erasmo, *veteribus Episcopis ultima poena erat anathema*, colla seguente confutazione e censura⁽⁴⁴³⁾: *Propter infestationem Tyrannorum in primitiva Ecclesia non poterant Haeretici severiori poena mulctari, quam excommunicationis; postea tamen, cum principes, soeculi Ecclesiae submisere colla, perspecta contumacia atque impietate Haeticorum, necessarium fuit, ne dum conveniens, in illos gladio temporali animadverti. Praecedentes autem propositiones* (che erano molte) *errori suffragantur Haeticorum negantium licere & expedire Haeticos contumaces extremis [180] suppliciis coerceri, etiam quando nulla inde sequitur perturbatio reipublicae, & hoc exposcat salus multorum.* Quello che ai Vescovi compete dopo che i principi sono divenuti cattolici lo attesta il gran Fenelon dicendo; *il mondo sottomettendosi alla Chiesa non ha acquistato il diritto di assoggettarla. I principi diventando figli della Chiesa non ne sono divenuti i padroni. Debbono servirla, non dominarla, baciar la polve de' suoi piedi, e non metterle il gioco*⁽⁴⁴⁴⁾. Come si debba intendere il detto di Costantino si può vedere nella bella dissertazione, che si ha nel tomo XIII. della raccolta di dissertazioni di storia ecclesiastica dell'abb. Zaccaria, dalla quale si scopre altresì il torto, che hanno coloro, che abusano di quel detto per ispogliare la Chiesa d'ogni ingerenza in cose temporali ed esterne. Io dirò solo in succinto che qualunque decorosa prerogativa sia stata conferita da Gesù Cristo ai sovrani cattolici non può pregiudicare in alcun modo a quel diritto, che compete alla Chiesa d'infliger pene anche temporali a propria conservazione e difesa. Egli non è venuto tra

⁽⁴⁴⁰⁾ *Confessio Fidei &c. Vitemberg. 1540.*

L'Art. XXVIII-20/21 recita:

"Quando dunque si discute sulla giurisdizione dei vescovi, si deve distinguere il potere civile dalla giurisdizione ecclesiastica. Perciò, secondo l'Evangelo o, come si dice, secondo il diritto divino, questa giurisdizione compete ai vescovi in quanto tali, cioè a coloro ai quali è affidato il ministero della Parola e dei sacramenti, di rimettere i peccati, di respingere la dottrina contraria al Vangelo, di escludere dalla comunità della chiesa gli empì, la cui empietà sia nota, senza ricorrere alla forza umana ma unicamente con la parola." (N. d. R.)

⁽⁴⁴¹⁾ *Glossar. D. Dufresne verbo Clavigeri & verb. Draco, & Dict. Macri verbo Draconarii & verb. Clavesignati.*

⁽⁴⁴²⁾ *De Beneficiis part. 1. lib. 2. cap. 97. & 98.*

⁽⁴⁴³⁾ *ap. Argentrè t. 2. collect. judicior. ecclesiasticor. de nov. Error.*

⁽⁴⁴⁴⁾ *Discours à S. A. S. E. de Cologne le jour de son sacre.*

noi per distruggere ma per perfezionare l'ordine delle cose, nel quale, come insegna l'Angelico⁽⁴⁴⁵⁾, *omnis potentia, vel ars, vel virtus, ad quam pertinet finis, habet disponere de his, quae sunt ad finem. Bella autem carnalia in populo fideli sunt referenda sicut ad finem ad bonum spirituale divinum, cui Clerici deputantur, et ideo ad Clericos pertinet disponere & inducere alios ad bellandum bella justa.*

Perchè però i nemici dell'ecclesiastica podestà abusar potrebbero di questi sentimenti medesimi del S. Dottore, e memori de' sommi vantaggi provenienti dalla cattolica Religione alla società civile, riferiti da me nella lettera V., potrebbero pretendere per ciò che anche alla podestà temporale, appartenessero le cause di Fede, dalle quali può risultare in lei pregiudizio o vantaggio; così a scampo d'ogni equivoco vi spiegherò meglio codesti principj, e distinguendo il diritto dall'esecuzione, le cruente dalle pene medicinali, e leggiere, la causa principale dall'accessoria e subordinata, fisserò con maggior precisione ciò che in queste cause all'una ed all'altra podestà propriamente appartenga. E quanto al diritto di esaminare la qualità della pena, e di approvarla quando sia alla giustizia [181] ed equità coerente, dico che non vi può essere dubbio che convenga alla Chiesa; e trattandosi di affari suoi proprj vi conviene per modo che non sono giuste se non vengono da lei promosse o almeno approvate: ma quanto al diritto di decretarle, se si eccettui la pena di mutilazione e di morte che disdice alla singolare dolcezza e mansuetudine che a lei raccomanda sì spesso il celeste suo Sposo, è tutto suo proprio in questi affari, nè si può in alcun modo trasferir ne' sovrani, ai quali nient'altro è riservato a tutto rigore che il fulminare ed eseguire le vendette di sangue quando i rei vengono abbandonati al loro foro. Nè possono in alcun modo ingerirsi nelle cause di Fede senza sua previa interpellazione e consenso: e questo non per le sole canoniche disposizioni, ma per indole e natura della cosa stessa, che dalla sovranaturale provvidenza è stata affidata privatamente alla Chiesa. Nè punto ci turba l'accennato sofisma del quale abusano i novatori per persuadere il contrario. Non è la sola utilità che abilita gli Ordini diversi ad ingerirsi in affari che all'altrui dicasterio appartengono: chè non può uno stato meschiarsi nelle faccende dell'altro, col quale confina, quantunque riuscir possano a lui di gran pregiudizio o vantaggio; nè può alcuna umana podestà disporre della divina onnipotenza, quantunque idear non si possa mezzo di questo più vantaggioso per tutto condurre ad un'imperturbabile tranquillità. I fini al dir dell'Angelico, e non l'interesse e vantaggio decidono dell'estensione delle potenze; e quelle sono subordinate e soggette che a fine più limitato ed inferiore conducono: e possono bensì le inferiori essere in dolce alleanza congiunte colle superiori, ma non possono mai dominarle ed averle dipendenti e soggette. Il perchè essendo la podestà della Chiesa d'ogni terrena podestà di gran lunga maggiore, (e lo confessò lo stesso Mons. Bossuet) e tanto maggiore, che al dire di S. Girolamo⁽⁴⁴⁶⁾, *hoc imperium tanto civili excellentius est, quantum coelum terra, immo etiam multo praestantius;* e dovendo essere alla beata immortalità, che è il principale suo scopo, tutte rivolte le felicità temporali, alle quali mirano le podestà civili, quella e non queste può arrogarsi il diritto di stendere la falce autorevole in più ampia messe: e l'argomento preso dall'utile, che l'una e l'altre ne [182] possono riportare dall'inoltrarsi nella sfera delle rispettive incombenze, quant'è valevole a provare, a parer dell'Angelico, che può la Chiesa per suo originario diritto, infliger pene anche temporali, tant'è inetto a sostenere quell'intemperante ingerenza, che accordano ai sovrani i Regalisti indiscreti. Anche il senso riporta insigni vantaggi dalla Ragione, il corpo dall'anima, il fabbro dal guerriero che fa uso dell'armi: ma chi dirà per questo che debba il senso regolare i giudizj della Ragione, il corpo le tendenze dell'anima, è debba prescrivere il fabbro al guerriero la forma dell'armi più atta a combattere ed il metodo più utile e spedito di maneggiarle? Non è diversa da queste la condizione delle due podestà: restano anch'esse subordinate come i loro fini, e senza l'approvazione e consenso della superiore non può l'inferiore avere alcuna autorevole ingerenza ne' suoi affari, quantunque riuscir potessero opportuni al proprio intento. E notate bene che non sono queste massime e questi esempj capricciose invenzioni messe in campo per rendere plausibile una privata mia opinione. Sono massime ed esempj proposte ed usati spessissimo dai più savj dottori a questo medesimo

⁽⁴⁴⁵⁾ 2. 2. quaest. 40. artic. 2.

⁽⁴⁴⁶⁾ Homil. 15. in Epist. Ad Corinth.

intento: e si deriderebbero con tanto maggiore indecenza, quanto sono più autorevoli di quelle de' Regalisti moderni le penne dei Gregorj, de' Nazianziani, e dei Tommasi, dalle quali derivano.

Alle ragioni sodissime degli accennati Padri aggiungono gran peso anche le sagre Scritture e non pochi avvenimenti che s'incontrano nella sagra storia, che tutti collimano a togliere alla podestà temporale ogni ingerenza qualor si tratta di cose appartenenti all'Ordine superiore per tutte addossarle alla Chiesa. Come le gabelle ai sovrani, così riconosce S. Paolo appartenere alla Chiesa il diritto di riscuotere le decime⁽⁴⁴⁷⁾. Più chiare ancora sono le espressioni delle quali egli si serve per attribuire a lei il diritto d'infliger pene temporali, e dove interroga i Corintj se debba visitarli con piacevolezza o rigore⁽⁴⁴⁸⁾ e dove prescrive al Vescovo Timoteo d'usare impero ed asprezza e dove fa sentire il fischio della pastorale sua verga. L'averla poi usata anch'esso nella più strepitosa maniera e coll'incestuoso di Corinto e col mago Elima non meno che S. Pietro con Anania e Simon mago, e l'averne fatt'uso servendosi di quel nome medesimo [183] proscritto allora da tutte le podestà temporali dimostra evidentemente e l'indipendenza che ha questo diritto da chi governa temporalmente e che è sì proprio della spirituale potestà che non può essere nelle cose di sua pertinenza trasferito altrove senza manifesta ingiustizia. Dico nelle cose di sua pertinenza per includere tra i diritti ecclesiastici non che i beni temporali che sono necessarj al sostentamento del divin culto e de' suoi ministri e le pene temporali che servono alla sua difesa, ma molt'altre cose che in qualunque altra maniera siano necessarie al mantenimento e buon'essere di sì rispettabile società. Ed il saper noi con quanto rigore fosse sin dai tempi dell'antica alleanza castigato Oza che stese la mano profana all'arca cadente, e il Re Ozia per aver voluto spargere sull'altare de' Timiami incenso profano, e di quale zelo s'accesero Giosuè e Finees per timore che sorgesse di là del Giordano un'altare diverso da quello che gradiva il Dio d'Israello⁽⁴⁴⁹⁾, e l'incontrare sì spesso nelle nostre storie e le sagre adunanze frequentate dai primi Cristiani a dispetto di tante leggi imperiali che le vietavano, e le leggi pubblicate per loro direzione e governo, e i fori aperti da tutti i Vescovi, e le penitenze imposte contro i divieti degl'Imperatori, che *caesariano gladio* infierivano, come dice Tertulliano⁽⁴⁵⁰⁾, contro tutti quelli che si scoprivano seguaci di un tale sistema e costume, ci ripetono a voce assai chiara che non i soli beni e le sole pene temporali ma che è di sua privativa ispezione tutto ciò che alla exterior disciplina ed universale governo della Chiesa appartiene.

Quand'anche però mancassero sì grandi testimonianze ed esempj, le ordinazioni de' Papi e Concilj bastano a renderci persuasi che sono state distinte da Dio le incombenze dell'uno e dell'altro governo, e che il diritto di provvedere a tuttociò che ha relazione ed è necessario all'ordine superiore non è meno proprio della Chiesa di quello sia proprio de' sovrani il provvedere a tutto ciò che concerne l'Ordine inferiore. Ma ritornando alle pene che più d'ogni altra cosa interessano il nostro argomento, siccome queste sono state le più usate e frequenti sin dai tempi Apostolici, così non possono in alcun tempo essere disdette alla Chiesa per trasferirle nella libera e sola disposizione de' sovrani. Col divenire questi suoi Figli di persecutori che erano non hanno acquistato [184] alcun dominio sul regolamento delle cose ecclesiastiche ma il solo onore, come dice S. Agostino, di giovarla e proteggerla anche come sovrani: e questo porta bensì che si debbano prestare di buon'animo ai suoi suggerimenti ed alle sue premure, ma non li autorizza a spogliarla di quei diritti che ha ricevuti dal Cielo. Eppure quest'è che pretendono i nemici del santuario; e non trovando modo di abbattere le forti testimonianze e ragioni che accordano alla Chiesa il vero diritto d'imporre pene anche temporali allorchè procede contro gl'increduli, ricorrono a fatti particolari, e dal vedere nelle sagre Scritture che colla pazienza piuttosto e sommissione è stata fondata la Chiesa di Gesù Cristo che coll'autorità e forza, e che in progresso di tempo i sovrani hanno operato per lo più in queste cause di proprio arbitrio ed hanno talvolta impedito alla Chiesa di farne uso, essi si lusingano di poter'inferire con sicurezza che ai sovrani adunque non alla Chiesa appartenga una tal'incombenza, e che cada a fronte di una simile opposizione qualunque prova si possa addurre in

⁽⁴⁴⁷⁾ 1. ad Corinth. cap. 5.

⁽⁴⁴⁸⁾ 2. ad Corinth. cap. 10.

⁽⁴⁴⁹⁾ Jos. 22. ver. 13.

⁽⁴⁵⁰⁾ Apologet. cap. 5.

contrario. Questo ripiego però se è il più insidioso per liberarli da quella soggezione che hanno tanto in odio, non è il più efficace per abbattere l'autorità della Chiesa. Io rispondo in primo luogo che le coazioni anche temporali non mancarono affatto neppure ne' tempi apostolici, e lo dimostrano chiaramente gli esempj addotti di S. Pietro e di S. Paolo; e quand'anche fossero mancati del tutto, non si dovrebbe inferire che non mai potessero a lei convenire: e il dedurre dall'eroica rassegnazione de' primi Fedeli, che non mai avrebbe potuto la Chiesa comandare e resistere, è lo stesso che inferire che sarebbe stata sempre povera di beni temporali, perchè per alto divin consiglio lo fu nel suo nascere; che non altri confini avrebbe avuti che quelli della Palestina, perchè fuori di quella non si stese per qualche tempo; e niun dotto o signore avrebbe abbracciata la Fede cattolica, perchè furono incolti pescatori i primi seguaci di Gesù Cristo, e come dice S. Paolo⁽⁴⁵¹⁾, per la stoltezza della predicazione si procurò l'union de' Credenti, L'istesso Abate Tamburini, che accorda non poter sussistere la stirpe umana senza civile società, suppone altresì che non ne fu adorna ne' giorni felici del suo incominciamento e per lunga serie di distinte [185] generazioni e famiglie, e vuole poi che col lungo volger d'anni abbia acquistata quella forma e sistema che non ebbe nel nascere⁽⁴⁵²⁾.

Dico in secondo luogo con un'autore chiunque egli sia non mai sospetto di parzialità, perchè non meno del Tamburini tacciato di giansenismo, che se la questione dev'essere decisa per questa strada abbiamo vinta la causa: perchè sono assai più i fatti antichissimi, che parlano a favore della podestà ecclesiastica e la stendono anche alle cose temporali, che quelli i quali sembrano autorizzare i sovrani ad ingerirsi nelle cose spirituali e divine; e per servirmi delle parole di costui⁽⁴⁵³⁾, *qui certare exemplis vellet, eum inde multo grandius formaturum volumen pro Sacerdotio quam pro Imperio.*

Dico in terzo luogo che moltissimi dei fatti, che si possono portare in contrario, sono inutili, perchè disapprovati dalla Chiesa in più incontri e sono notissime le formole di Fede prescritte regolarmente dagl'Imperatori e le varie leggi incompetenti da loro pubblicate, che hanno incontrata codesta sorte, ed i rimproveri fatti da S. Ilario a Massimo per l'importuna morte d'Idacio, e da varj Papi e Vescovi per le inconsiderate stragi della Sicilia, del Messico e di S. Bartolomeo s'incontrano in ogni storia. Altri poi sono contrarj al loro intento, perchè non avvenuti senz'intelligenza e consenso dell'ecclesiastica podestà: e tali sono appunto le provvidenze prese dai Re di Francia e registrate ne' loro Capitolari, che per l'influenza che avevano in quel governo i Vescovi anche negli affari di stato si possono riputare piuttosto leggi della Chiesa che dello Stato. E siano pure nate talvolta dai principi soli e non dal clero; che prova ciò? non altro, dice Mons. Bossuet⁽⁴⁵⁴⁾, che quella buona armonia, che è passata più volte tra l'una e l'altra podestà, per la quale *altera alterius munia in speciem usurpavit eo jure, quo amici amicorum rebus utuntur*; ma sono affatto inutili per dimostrarne il rispettivo diritto. Amico non ne dubitate; le cause di Fede sono sempre [186] state riconosciute di privativa ispezione della podestà della Chiesa: ed anche quando a sua protezione e difesa hanno i sovrani stesa sopra i colpevoli la spada vendicatrice, non hanno preteso di far'altro che aiutarla e soccorrerla, non mai di pregiudicare ai suoi diritti, o di usurparne il giudizio. Sono questi di sua privativa ispezione anche quando si tratta di pene temporali e corporee, nè altro è riserbato ai sovrani, che l'onore di prestare alla Chiesa; o per dir meglio, alle leggi il forte loro braccio, quando il bisogno lo esiga ed essa lo implori. Il che succede sempre che trattasi di pene di mutilazione e di morte, alle quali non giunge il tenerissimo cuore di questa dolcissima Madre; che giusta la frase di S. Leone⁽⁴⁵⁵⁾, *cruentas refugit ultiones*; ma non ha poi bisogno di sempre implorarlo quando trattasi di pene moderate e leggiere. In questo caso non solo ha diritto di fulminarle, ma aver deve braccio e forza bastevole da infliggerle; ond'è che Anselmo Vescovo di Laon spiegando ciò, che aveva voluto esprimere S. Paolo col nome di verga, dice che non altro ha

⁽⁴⁵¹⁾ 1. ad Cor. 21.

⁽⁴⁵²⁾ Lettere Teologico-Politiche lett. 6. pag. 15.

⁽⁴⁵³⁾ de l'autorité des Rois touchant l'administration de l'Eglise part. 1. diss. 5. pag. 127.

⁽⁴⁵⁴⁾ Defens. Declarat. Cleri Gallic. part. 2. lib. 8. cap. 5.

⁽⁴⁵⁵⁾ Epist. Ad Turrib. Asturicen. tom. 2. pag. 696. edit. Ballerin.

indicato che la coercitiva apostolica podestà, che si esercita *alios excommunicando, alios jure increpando, alios corporaliter (ut decet Pastorem) flagellando*⁽⁴⁵⁶⁾. E S. Gregario III. indicando a Leone Isaurico il divario che passa tra l'Imperatore ed il Pontefice, *vides, disse*⁽⁴⁵⁷⁾, *Imperator Pontificum et Imperatorum discrimen. Si quispiam te offenderit, domum ejus publicas et spolias... tandemque illum et suspendio necas vel capite truncas, etc. Pontifices non ita, sed ubi peccarit quis et confessus fuerit, suspendii et amputationis capitis loco Evangelium et Crucem ejus cervicibus circumponunt, eumque tamquam in carcerem in secretaria sacrorumque vasorum aeraria conjiciunt, in Ecclesiae diaconia et in cathecumena ablegant, ac visceribus eorum jejunium oculisque vigilias, et laudationes ori ejus indicunt. Cumque probe castigaverint, probeque fame afflixerint, tum pretiosum illi Domini corpus impartunt, et sancto illo sanguine potant, et cum illum vas electionis restituerint, ac immunem peccati, sic ad Dominum purum insontemque transmittunt.* Ed il grande impegno che mostrano ed il Lochstein per involare alla [187] Chiesa cattolica ogni diritto d'infliger pene temporali e corporee, ed il Mosheim, il Boemero ed il Pfaff e varj altri Protestanti per liberarsi dagli esempj, che le dimostrano, e sono citati fedelmente da Antonio Schmidt nelle sue Istituzioni canoniche⁽⁴⁵⁸⁾, ad altro non serve che a far vie meglio comprendere l'importanza e ragionevolezza delle medesime, sostenute già con pari zelo e valore e dal suddetto Schmidt nel luogo citato e dal Tommasino⁽⁴⁵⁹⁾ e da Natale Alessandro⁽⁴⁶⁰⁾. Che serve però che vi trattenga più lungamente per dimostrarvi una cosa che è sì evidente e palmare, che ovunque volgate lo sguardo vi somministra nella costante pratica di tutti i Pastori sempre nuove prove e conferme? Risparmiamo a miglior'uopo la penna; e crediatemi intanto

⁽⁴⁵⁶⁾ *cap. 24.*

⁽⁴⁵⁷⁾ *Collect. Concil. Harduin. tom. 4. pag. 15.*

⁽⁴⁵⁸⁾ *tom. 2. part. 4. cap. 1 art. 1. § 2.*

⁽⁴⁵⁹⁾ *V. & N. E. D. part. 2. lib. 3. cap. 79.*

⁽⁴⁶⁰⁾ *Hist. Ecclesiast. ad saeculum VI.*

LETTERA DECIMASESTA.

*Continua lo stesso argomento, e con nuove prove si mostra
che conviene alla Chiesa la podestà d'infliger pene
anche temporali nei delitti di Fede.*

Tra tante lettere che mi avete scritte per comunicarmi i vostri dubbj l'ultima nella quale vi siete mostrato non ben soddisfatto dell'altra mia, è riuscita a me di maggior gradimento, perchè non mi ha confermato soltanto nella buona opinione che aveva della sincerità del vostro procedere, ma mi ha scoperto altresì il desiderio ardentissimo che avete di profittare; e quest'è che sopra d'ogni altra cosa mi piace, e cui procurerò di secondare nella migliore possibile maniera. Per non ripetere però inutilmente le cose già dette convien distinguere ciò, che ammettete senza difficoltà, da ciò che vi lascia tuttora in qualche dubbio. Voi dite d'esser restato convinto del diritto che ha la Chiesa d'agire nelle cause di Fede non solo quanto al domma ma ancora quanto al fatto, e di condannare non che i libri ma anche le persone che meritano d'essere condannate: e di questo non farò più parola. Dite poi di non essere restato persuaso egualmente quanto al diritto, che ho a lei attribuito, di fulminare pene anche temporali, quando non sono di mutilazione o di morte. Ove trattasi di tali pene pare a voi che sarebbe dicevol cosa che ne fosse lasciata tutta l'incombenza alla podestà secolare; o se pure si vuol riservata alla Chiesa, credete almeno che sia necessario di mostrare con più sodi argomenti e come sussista in lei un tale diritto, e come l'esercitarlo non rechi alcun pregiudizio nè al suo stato tutto spirituale e celeste nè alla maestà de' sovrani, che diviene per tal modo spettatrice inoperosa delle più miti e vile esecutrice delle coazioni maggiori, e come non resti in tal modo pregiudicata l'unità della causa. Sono questi i dubbj che vi molestano tuttora, e sono di tal rilevanza che non posso io e per le fatte promesse e per la molta premura che ho del vostro bene lasciare senza una adeguata risposta. Siccome però non tutti possono essere sciolti a dovere in una sola lettera, così prenderò a darvi la dovuta soddisfazione in più d'una. Altro non farò in questa che addurre, [189] come bramate, nuove prove e ragioni per meglio presidiare l'autorità, che ho accordata alla Chiesa, d'infliger pene temporali, non senza accennare in fine sode ragioni e congetture che persuadono che non il solo diritto di decretarle, ma la stessa loro esecuzione può a lei convenire, e non sarebbe affidata con equal frutto a ministri della podestà secolare. Vi mostrerò in tre altre lettere successive quanto storte siano quelle deduzioni, che avete creduto di dover fare da sì giuste premesse a danno della dignità della Chiesa e della maestà de' sovrani, e dell'unità della causa.

E per farmi dal primo, io non vedo perchè tra tanti beni, de' quali ha voluto la provvidenza divina arricchire la Sposa di Gesù Cristo, non possa aver luogo anche il diritto di contenere per via di forza e pene temporali i Fedeli ne' cristiani doveri. Pare a me, che *sicuti temporalitas addita est Ecclesiae pro dote sua, videri potest alicui, quod ad ejus defensionem similiter addere sufficeret adversus impeditores poenam vel censuram temporalem, ut est mulctatio pecuniarum, vel corporalis detentio vel arrestatio bonorum*. Parole son queste di Gersone⁽⁴⁶¹⁾, tanto più efficaci al nostro intento, quanto provenienti da una bocca meno sospetta di parzialità verso di noi, e più affezionata all'autorità de' sovrani. Nè ragionevole soltanto rassembrami una tale supposizione, ma necessaria pur'anche: e finchè non riesce a quelli che l'impugnano di dimostrare, che l'ordine inferiore e le pene temporali in ispecial modo non hanno alcuna influenza nella conservazione e tranquillità della Chiesa, e di degradare la cattolica società da quell'alto grado di dignità e potere, in cui l'ha posta la

⁽⁴⁶¹⁾ *Tract. de Potest. Eccles. Consid. 4. tom. 2. pag. 231. edit. Antuerp. 1706.*

sovranatural provvidenza niente inferiore a quant'altre ha saputo raccogliere l'umana politica, sarà sempre inutile ogni sforzo che usar si voglia per confinare la sua attività tra i segreti nascondigli del cuore umano, e limitare la sua forza coattiva alle sole pene spirituali. Perchè però le più sottili speculazioni e le deduzioni più rimote non sono a portata di tutti, e passò quel tempo in cui gli uomini procedevano con raziocinio e con metodo nelle ricerche della verità, e tutto si vuol conchiudere adesso per via di brevi riflessioni e di sconnesse erudizioni e principi; così io pure per adattarmi al costume [190] moderno, quantunque non del tutto plausibile, lasciata la disastrosa via delle speculazioni, che somministrar potrebbero o la struttura, che conviene alla Chiesa, di visibile società che non può non esigere un governo esteriore e sensibile, o la condizion materiale di quegl'individui che la compongono, che non può esser mossa senza segni esteriori e corporei, mi appiglierò alla più ovvia e piana di poche osservazioni, che nascono spontanee dall'idea che abbiamo di tutto il sistema e de' principi fondamentali di tutta la vita cristiana, che non possono non riuscire efficacissime a tutti, se si eccettuano que' pochi che odiano la luce, e sono di pupille così mal sane che allora è, al dire di S. Agostino⁽⁴⁶²⁾, che cercano di offuscarla quando risplende più chiara: *radiavit lux, & adhuc lippus dicit claude fenestram.*

Volgete di grazia lo sguardo all'indole della cattolica Religione, poi ditemi se altro non vi mostra a primo aspetto, che un sistema ammirabile di sovranatural provvidenza, che sotto i velami di misteri altissimi umilia l'orgoglio dell'intelletto umano, perchè più non si perda e s'insuperbisca in mezzo alle ricerche vanissime della Stoa e del Peripato, e sotto il giogo di precetti, soavi bensì ma tutti contrarj alle passioni ed al senso, tende a deprimere l'inferior parte perchè sfrenata non sorga a turbare il dominio e la pace della superiore, e invece di distorla dal fine altissimo, cui è diretta, le serve anzi d'ajuto per conseguirlo. Trova questa nella divina rivelazione e nella Grazia quell'agili penne d'innocente colomba, che bramava Davide per volare e riposar nel Signore: incontra quella ne' digiuni, patimenti e disprezzi quel freno, che Davide stesso incontrò con tanta sua soddisfazione e vantaggio fra i suoi travimenti; e uniti per tal modo in dolce armonia e subordinazione gl'interiori e gli ajuti esteriori ambi cospirano al medesimo fine. Ma se le umiliazioni, i patimenti e le mortificazioni sono una parte essenziale della vita cristiana, e la penitenza non che interiore che detesta le colpe, ma anche esteriore che le emenda e castiga con penitenze anche corporee, è un dovere d'ogni Cristiano, anzi una parte essenziale della vita cristiana, come può essere inconveniente alla podestà di chi è destinato a reggere e governare la società de' Fedeli il dar di piglio a questi mezzi medesimi, e il procurare di contenere i Fedeli ne' loro [191] doveri per quei sussidj stessi che sono stati ad ognuno prescritti per eseguirli? Qual cosa può giovare alla felicità dello Stato ed è in mano del suddito, che non sia anche in disposizione del sovrano? E le sole pene corporali prescritte ad ognuno dalla cattolica Religione, perchè si mantenga costante nell'intrapresa carriera della virtù e si distolga dal vizio, saranno così proprie d'ogni cristiano individuo, che divenir non possano in mano de' Pastori utili stromenti di pubblica edificazione e salute? Ah non è stata così incoerente la Sapienza divina nel concertare il mirabile sistema della cattolica società: e la Chiesa fida interprete de' divini suoi ammaestramenti non li ha mai interpretati così stortamente. Stese ella fin dal suo nascere il braccio autorevole a que' castighi anche temporali e sensibili, che sono il soggetto della presente questione: e non mancano nell'ecclesiastica storia esempi luminosissimi, onde renderli sempre più evidenti e sicuri. Lascio per ora i tempi posteriori alla conversione di Costantino, i quali, sebbene venerabili per la loro antichità, lasciano però ai nostri contraddittori il solito scampo di far passare quanto in essi fu fatto per una liberal concessione de' Sovrani piuttosto, che un originario diritto dell'ecclesiastica podestà: li richiamo ai tempi che l'hanno preceduta, ne' quali nè potevano i sovrani accordare ai Pastori, dei quali erano dichiarati nemici, una tale podestà, nè potevano i Vescovi averla usurpata per vana ostentazione ed orgoglio, che erano per la maggior parte uomini di gran santità e dottrina. Ora non può negarsi che anche in questi tempi fossero in uso le pubbliche penitenze: e sebbene io non pretenda che sin d'allora tutti i notorj colpevoli fossero sforzati con violenze esteriori a subire le

⁽⁴⁶²⁾ *Serm. 357. de laude pacis.*

penitenze suddette, come seguì poi dopo, e si rileva abbastanza dal canone 25. del Concilio di Scialon, che prescrive il ricorso al braccio secolare a quest'effetto⁽⁴⁶³⁾; so però che lo erano almeno coll'allontanamento e privazione de' sagri misterj, del che non mancano autentici ed antichissimi monumenti. Parlano de' pubblici penitenti e della loro esclusione dai sagri misteri sinchè non avevano soddisfatto ad un tal rito S. Ireneo, Tertulliano e S. Cipriano; e ne parlano come di cosa così usitata ed antica nella Chiesa di Dio, e così contraddistinta dalle segrete incombenze [192] del foro interiore, che sarebbe un fare aperta violenza alle loro espressioni e il non riconoscere un tal' uso steso per tutte le Chiese e preveniente sin dai tempi apostolici e il non distinguerlo dai giudizj ulteriori del foro sacramentale, che è sempre stato tutt'altro che quello di cui parliamo. Ma che altro erano mai, ripiglia acconciamente al nostro proposito il Martene⁽⁴⁶⁴⁾, le pubbliche penitenze, che un perenne esercizio di quell'autorità di cui si tratta? ed oltre la privazione di molti beni spirituali in che altro si occupavano che in quelle pene e castighi temporali che sono in questione? Leggete Giovanni Morino, il Tommasino, il lodato Martene e quant'altri hanno scritto sui riti e costumanze antiche, e troverete in tutti moltissime di quelle pene colle quali frenar suole la Chiesa anche ai di nostri i colpevoli. Logore e rozze vesti li ricoprivano; avevano i lombi cinti di aspri cilicj: lunghi digiuni li estenuavano: di cenere portavano asperso il capo: e lunghe e disagiate stazioni e dirotti pianti, e laboriose prostrazioni, e noiose solitudini e ritiri, ed una totale privazione d'ogni esteriore decorazione e sollievo li accompagnavano: e non sono queste pene tutte corporali e sensibili? e non corrispondono ai digiuni, agli abiti di penitenza, agli esercizj di divozione, a certi sequestri e ritiri ed alle pubbliche abjure che s'impongono anche adesso alla maggior parte di coloro, che sono dalla loro Irreligione condotti al tribunal della Fede? Certo che tra' quelle non leggonsi le carceri, i flagelli e gli esilj, che si praticano talvolta ai giorni nostri: ma non tutte pervennero a nostra notizia le penitenze antiche, quantunque non lasci il Martene di mettere tra queste anche il carcere. Ma quand'anche fossero allora mancate, ciò non vi deve fare nessuna specie, perchè bastano le già accennate al nostro intento. E siccome la privazione d'ogni dignità e d'ogni comodo della vita e decoro esteriore e il disagiato soggiorno e il digiuno e simili afflittive condanne non possono essere escluse dal catalogo di vere pene temporali; così chi volesse cavillare sofisticando su questa diversità non potrebbe più contendere con noi, se convenga alla Chiesa l'infliger pene temporali, ma dovrebbe restringere i suoi dubbj a quali di queste pene si stenda il foro esteriore della Chiesa: e a tutte escluderle non servirebbe più a [193] lui il pretesto della spiritualità del governo ecclesiastico, ma dovrebbe ricorrere alla sola gravità delle pene individue, delle quali abbiamo già fissato di non volerne formare una speciale discussione. Le quali pene però non essendo in sostanza diverse e dai flagelli, che a detta di S. Agostino erano anche ai suoi tempi in uso in tutti i tribunali ecclesiastici, ed a quei castighi che ai di nostri suol praticare per se stessa la podestà della Chiesa, non vedo che altre divise vestir potrebbe l'inutile opposizione, che quella di una semplice e pretta cavillazione. Niuno giusto estimator delle cose troverà mai un divario notabile tra le carceri e gli ergastoli de' giorni nostri e le segretarie, decaniche e monasterj che servirono a quest'uso ne' primi tempi; tra le esclusioni dalle loro patrie e diocesi e le lunghe pellegrinazioni, alle quali si condannavano allora i malfattori, e i nostri esilj; tra le privazioni, che s'intimavano allora de' pubblici ministeri ed officj, e le nostre deposizioni; tra le abbondanti limosine, che s'imponevano allora a sollievo de' poveri, e le nostre multe; tra la proibizione in fine di testare e succedere nell'eredità e le nostre confiscazioni, e già vel dissi in altra mia, che non è da pretendersi un'esatta uguaglianza tra i primi ed i tempi nostri: ed ora soggiungo, che la diversità de' castighi, che usa la Chiesa presentemente, tanto è lungi dal far sospettare che non ne abbia innato il diritto, che anzi lo approva e conferma. Non si dilata altrimenti eccelsa pianta, nè stende i vasti suoi rami che collo sviluppo di quella forza e virtù, che da principio inosservata stava nascosta nel seme. E voi cominciando da quei primi semi di coazione e rigore, che vedete germogliare sin dal suo nascere, scorrete pure per ogni età del vasto regno di Gesù Cristo, che sempre maggiore ne incontrerete l'estensione, e se la fatica vi pesa, ricorrete al

⁽⁴⁶³⁾ *Collect. Concil. Harduin. Tom. 4. pag. 1035.*

⁽⁴⁶⁴⁾ *de Antiquis Ecclesiae Ritibus lib. X. cap. 6. art. 4. et 6.*

Morino⁽⁴⁶⁵⁾ ed al Martene⁽⁴⁶⁶⁾, che nell'immortali loro opere ne hanno dato un distinto ragguaglio. Fornito poi di sì utili cognizioni ed autentiche prove, ridetevi e dell'ardire dell'Ab. Fleury, che disapprova le risoluzioni e pratiche di varj Concilj, perchè presume d'aver dimostrato che non conviene alla Chiesa il diritto d'infliger pene temporali⁽⁴⁶⁷⁾, e de' sforzi di varj Regalisti indiscreti, che ripetono [194] l'origine di un tale diritto da liberale concession de' sovrani: e rispondete al primo, che la sua presunzione è troppo palese, nè può smentire la solenne protesta del Concilio romano, che sin dall'anno 803. senza far menzione de' sovrani favori ha dichiarato, che sulla scorta de' SS. PP. e della non mai interrotta costumanza antichissima si appigliava a queste penali risoluzioni: *sicut a SS. PP. statutum est, et hodie synodali et apostolica auctoritate firmatur, penitus abjiciantur* (i Chierici delinquenti), *et exilio suis omnibus sublatis perpetuo tradantur*⁽⁴⁶⁸⁾. Dite agli altri che non hanno diritto d'essere creduti senza prova dopo che tante ne esigono ove trattasi di giovare alla Chiesa. Noi sì, che sulla scorta della famosa regola di S. Agostino⁽⁴⁶⁹⁾ potiamo decidere, che l'imposizione delle pene temporali è d'originario diritto apostolico dopo d'aver veduto che in sostanza quest'è stata la pratica comune di tutti i tempi, anche di quelli ne' quali *fremuerunt gentes, et populi meditati sunt inania: astiterunt Reges terrae, et principes convenerunt in unum adversus Dominum et adversus Christum ejus*⁽⁴⁷⁰⁾, e che non si incontri ne' più reconditi arcani della venerabile antichità un canone o un'editto sovrano, dal quale sia stata da principio introdotta: ed è la nostra causa così trionfante e sicura, che quand'anche riuscir potesse ai nostri avversarj di ritrovare un qualche editto o canone dal quale traesse l'origine, non lascierebbe per questo d'essere inviolabile ed uno di que' diritti, de' quali scrisse già Zosimo Papa⁽⁴⁷¹⁾ che *sine suo periculo temere nullus incessat*. Anche i privilegi divengono come diritti originarj, e sono irrevocabili, giusta il comune sentimento, quando vengono accordati per ragionevoli motivi a persone non suddite, non affatto gratuitamente, e la concessione è stata accettata ed autenticata da podestà superiore e confermata dalla lunga pratica di molti secoli, come sarebbe avvenuto nel caso nostro. Ma già vel dissi, che la supposizione non regge, ed il potere di castigare gli Eretici con pene anche temporali è di data più sublime ed anteriore a qualunque liberale concessione de' sovrani, i quali lo hanno bensì potuto approvare [195] coi loro editti, istruiti opportunamente dalla divina sorgente donde era nato, e scoperta la necessità in cui era la Chiesa di farne uso, hanno potuto garantirlo e proteggerlo, ma non mai supplire colla loro agl'impossibili mancamenti e difetti della sovranatural provvidenza.

Questa non manca mai in ciò che è necessario: ed a farvi sempre più comprendere che non ha mancato certamente nel conferire alla Chiesa quel diritto d'infliger pene temporali necessarie al più spedito disimpegno delle sue grandi incombenze, a quanto vi ho detto aggiungo ora ciò che leggo nel Vericelli⁽⁴⁷²⁾ e nel Diana⁽⁴⁷³⁾, che se ne fa testimonio oculare, ed è che chiamata a diligente esame dal tribunale del S. Ufficio sotto Innocenzo X. la seguente proposizione; *Romani Pontificis potestas, exigente fine spirituali, aut catholicae Fidei bono, indirecte ad quaecumque temporalia non extenditur*: non isfuggì la censura di ereticale, *saltem reductive & secundario*: e la loro testimonianza fu riputata di tal peso dal piissimo Vescovo poi Cardinale Luigi Beluga, che meritò d'essere inserita nella bellissima rimostranza che umiliò a Filippo V. Re delle Spagne⁽⁴⁷⁴⁾. Direte forse che questa censura non è ancora promulgata legittimamente; ma se questa non basta, io ripiglio che più di lei vi deve muovere la S. Sede, che maestosa vi si presenta davanti armata de' più solenni anatemi per abbattere il temerario ardire di tutti gl'impugnatori della sua esteriore giurisdizione e diritto. Insegnava nel decimo quarto secolo Marsilio di Padova una dottrina

⁽⁴⁶⁵⁾ *de Poenitentia.*

⁽⁴⁶⁶⁾ *de Antiq. Eccles. Rit. Lib. 1.*

⁽⁴⁶⁷⁾ *Discorso 7.*

⁽⁴⁶⁸⁾ *Collect. Concil. Harduin. tom. 5. pag. 504.*

⁽⁴⁶⁹⁾ *de Baptism. cont. Donatist. Lib. 4. cap. 24. n. 31.*

⁽⁴⁷⁰⁾ *Ps. 2.*

⁽⁴⁷¹⁾ *Epist. 12. ad Afros int. Epist. Rom. PP. Coustant.*

⁽⁴⁷²⁾ *De Apost. Mission. tit. 13. q. 182. sect. 17. num. 51.*

⁽⁴⁷³⁾ *Tractat. 1. append. ad part. 10. resolut. 8.*

⁽⁴⁷⁴⁾ *Confutazione degli errori e calunnie contro la Chiesa tom. 1. num. 20.*

chiamata da Ottone Vescovo di Frisinga⁽⁴⁷⁵⁾ *perniciosum dogma, & venenosam doctrinam*, colla quale pretendeva di sostenere, che *omnes sacerdotes, sive sit Papa, sive Archiepiscopus, sive Sacerdos simplex, quicumque sunt aequalis auctoritatis & jurisdictionis ex institutione Christi, sed quod unus habet plus alio, hoc est secundum quod Imperator concessit, vel plus vel minus; & sicut concessit revocare potest*; ed insegnava inoltre che *Papa vel tota Ecclesia simul sumpta nullum hominem quantumcumque [196] sceleratam potest punire punitione coactiva, nisi Imperator daret eis auctoritatem*; e finalmente, *ne Clericos proprietatem, nec Episcopos regalia, nec Monacos possessionem habentes aliqua ratione sarvari posse, cunctaque haec principis esse, ab ejusque beneficentia in usum tantum Laicorum cedere oportere*. Si scosse allo strepito di tanti errori lo zelo del buon Pontefice Giovanni XXII., e con una Bolla dommatica li fulminò, dichiarandoli *sacrae Scripturae contrarios, & Fidei catholicae inimicos, haereticos, seu haereticales & erroneos*⁽⁴⁷⁶⁾. A Marsilio, cui si unì Gianduno, sono succeduti in appresso Marc'Antonio de Dominis, Fr. Paolo, Edmondo Richerio, Budeo e varj altri che hanno procurato di accreditare di nuovo i loro errori: ma non fu meno pronta la S. Sede a conquiderli, e l'immortal Benedetto XIV rinnovò le condanne di Giovanni XXII contro il pessimo libro del P. de la Borde, che posti li avea in migliore e più seducente comparsa. E perchè il recentissimo Sinodo di Pistoja avea raccolti tra tanti altri errori giansenistici e quesnelliani quanti mai se n'erano inventati a depressione della podestà della Chiesa e ad avvilitamento della suprema autorità della S. Sede, e questo stesso segnatamente che la spoglia d'ogni esteriore podestà coattiva, così ben'a ragione lo zelo invincibile del gran PIO SESTO l'ha preso poc'anzi nella dovuta considerazione, e contro di lui ha rinnovato le giuste condanne di Benedetto e Giovanni, e ha dichiarati scomunicati tutti quelli che avessero ardire in appresso di sostenerlo e difenderlo⁽⁴⁷⁷⁾. Che si ricerca di più per conchiudere che non è dunque questa un'opinione in cui si possa arbitrare a capriccio, ma un sentimento autenticato da quell'oracolo stesso, del quale Gesù Cristo ha provveduto la sua Chiesa a comune istruzione e governo? Si desidera forse che parli la Chiesa se non con maggiore autorità e vigore con maggiore solennità almeno adunata in un Concilio ecumenico? Questo istesso non manca: e ci somministra quanto basta il Sinodo di Costanza, che avvalorato dalla presenza ed autorità del suo supremo Gerarca fulminò tra le altre anche quella proposizione di Wicleffo, nella quale l'ostinato Eresiarca avea sostenuto che non era di diritto ecclesiastico l'abbandonare al braccio secolare chi [197] per le censure non si era voluto emendare⁽⁴⁷⁸⁾. Aggiungete a tutto questo le varie altre condanne replicate sì spesso contro simili impugnatori dell'esteriore e temporal coazione della Chiesa. Unite le salutari istruzioni del Concilio di Trento che dà in più luoghi cenni chiarissimi di questa medesima coazione⁽⁴⁷⁹⁾; e spero che non potrete negarmi che su questo punto la Chiesa ha parlato abbastanza, nè avrete più motivo di ricercare da me schiarimenti ulteriori per esserne persuaso: ed io pago d'aver corrisposto alle vostre brame con quello che ho detto sin qui, e d'aver con sodi ed autentici documenti sostenuto il diritto che ha la Chiesa incontrastabile di decretare pene anche temporali, lascerò a chi ha più pratica e cognizione di me il decidere se oltre il potere di decretarle a lei convenga anche l'altro d'aver ministri suoi proprj che le mettano in esecuzione quando siano medicinali e leggiere, o sia meglio che in questo implori sempre l'altrui braccio ed ajuto. Pare che persuadano la prima parte i motivi seguenti; 1. il timor salutare che anche per questi mezzi i sagri Pastori possono incutere nel cuore de' malvagi, utile anch'esso al miglior disimpegno del loro impiego; 2. la più facile e pronta spedizione delle loro cause; 3. la più dolce maniera colla quale sogliono essere eseguite le coazioni anche maggiori; 4. i pietosi officj e le caritatevoli istruzioni che i buoni Pastori tengono riservate per quelli che mostrano di ricavar profitto dal sofferto castigo. Cose tutte che o mancano affatto o divengono difficilissime, se non hanno i Vescovi carceri e corte armata, e se data appena la sentenza resta il colpevole in mano d'altri, nè ha facile l'accesso a lui o ai

⁽⁴⁷⁵⁾ *lib. 2. de Gest. Frider. Imp.*

⁽⁴⁷⁶⁾ *Raynald. ad ann. 1327. n. 35.*

⁽⁴⁷⁷⁾ *Bulla Auctorem Fidei num. 5.*

⁽⁴⁷⁸⁾ *Diritto libero della Chiesa Introd. al lib. 1., e cap. 4.*

⁽⁴⁷⁹⁾ *Sess. 13. cap. 1. de Reform., & sess. 14. de Poenit. c. 8.*

suoi ministri per essere sollevato pentito, o istruito ignorante, o indocile con nuove premure stimolato al pentimento. Ed oltre a ciò non è egli per se stesso un disordine il separare senz'urgente motivo in un tribunale l'esecuzione dalla sentenza, colla quale esser deve per sua natura congiunta, e il privare la Chiesa di una prerogativa, che il Sinodo di Magonza sin dall'anno 813, dichiarò d'antico rito e costume ecclesiastico; *nos autem, qui reliquimus saeculum, id modis omnibus observare volumus, ut arma spiritualia habeamus, saecularia dimittamus, laicis vero, qui apud nos sunt, arma portare [198] non praejudicemus, quia antiquus mos est, et ad nos usque pervenit*⁽⁴⁸⁰⁾? Chi siano questi laici, che armati stavano ai fianchi de' Vescovi, io non posso fissar con certezza: parmi però che non andrei molto lungi dal vero se credessi che fossero di questa razza alcuni de' Copiati, Decani, Parabolani, Fossarj ed altri tali operarj addetti ad impieghi laboriosi, pericolosi e servili, che pendevano dalle disposizioni de' Vescovi; nè per altro motivo forse erano chiamati Chierici se non perchè addetti al servizio de' Chierici e della Chiesa. Ne parlano dopo varj Padri e leggi imperiali anche il Gotofredo⁽⁴⁸¹⁾ e il Bingamo⁽⁴⁸²⁾; e l'aver avuto bisogno delle provvidenze imperiali perchè non riuscisse d'aggravio l'eccessivo loro numero alla pubblica quiete e sicurezza⁽⁴⁸³⁾ può servire di qualche appoggio al mio sospetto e di sodo argomento onde meglio avvalorare la congruenza di cui vi parlo. Checchessia però di queste esecuzioni, siccome potrebbe taluno pretendere che anche queste dovessero aver parte in quell'onorifica incombenza di proteggere e servire la Chiesa, che la provvidenza divina ha riservata ai sovrani cattolici, così io non m'impegno, torno a ripeterlo, a sostenere la loro necessità e convenienza per ogni luogo, nè mi lagno per ora nè di quelli che non le hanno mai ammesse ne' proprj Stati nè degli altri che da qualche tempo per motivi a me ignoti ne hanno privati i Vescovi ed Inquisitori; purchè però decretate che siano dal loro foro le temporali coazioni, non rincesca alla podestà secolare di eseguirle, e dalla molteplicità degli affari, dal vano timore di qualche aggravio o da altre inutili gelosie non vada mendicando pretesti per impedirle. Il diffidare della loro moderazione e giustizia è un far torto alla vescovile condizione e carattere. Fanno torto i principi a se stessi, se cercano di restringere l'autorità e la libertà della Chiesa, della quale per alto divin consiglio sono divenuti autorevoli protettori; ed il pretendere che fossero per riuscire più giuste le pene temporali se fossero fulminate da un laico tribunale, o meglio eseguite se affidate ai suoi ministri, è lo stesso che contraddire alle [199] divine disposizioni, ed è un pretendere fuor d'ogni ragione che la pecora sia per provvedere ai bisogni dell'ovile meglio del suo pastore, e che riesca per ordinario nell'esercizio delle cristiane virtù migliore e più esperto chi riceve le istruzioni di quello che lo istruisce e perfeziona. Ma di questo abbastanza: mi volgo ora a maggiore schiarimento del nostro argomento a dileguare i varj altri dubbj, che sono, non so come, derivati in voi da principi sì giusti, e che sembravano più acconci a distruggerli che ad eccitarli. Non potendo però in questa lettera, in cui mi sono diffuso anche di troppo, lo farò nel venturo ordinario, nel quale vi mostrerò quanto poco soffra dalla fissata massima la spirituale podestà e condizione della Chiesa. Accogliete intanto questa lettera come un nuovo attestato del sincero mio attaccamento alla vostra degna persona, e credetemi sempre

⁽⁴⁸⁰⁾ *Concil. Harduin. tom. 4. pag. 1013.*

⁽⁴⁸¹⁾ *In Comment. ad L. 13. de Lustrali Conlat. et ad LL. 42. et 43. de Episc. et Clericis Cod. Theod.*

⁽⁴⁸²⁾ *Originum. lib. 3. cap. 8.*

⁽⁴⁸³⁾ *L. 4. de Episc. et Cler. Cod. Theod.*

LETTERA DECIMASETTIMA.

Il diritto che ha la Chiesa di castigare gli Eretici con pene anche temporali non fa cambiare stato al suo spirituale governo.

Manco male che non le spirituali delle censure ecclesiastiche, ma le sole pene temporali lasciate in piena disposizione della Chiesa vi hanno recato una qualche apprensione. Questa riserva mi persuade che i libri cattivi, che avete letti, non sono stati i peggiori. Questi s'inoltrano assai di più; e dopo d'aver spogliato il tribunal della Chiesa de' temporali flagelli, furiosi s'avventano alla sua destra, e tentano di privarla di que' fulmini istessi, che privano i colpevoli d'ogni bene e vantaggio spirituale, e quella sublime podestà, che, al dire del Salmista, è nata a renderla terribile *ut castrorum acies ordinata*, viene ristretta da loro o sulle cattedre annunciatrice pacifica delle celesti istruzioni, o sugli altari benefica dispensatrice delle celesti benedizioni e favori. Grazie al Cielo voi o non avete incontrati spropositi sì grossolani ed estesi, o non hanno almeno fatto in voi alcun colpo: e voglio sperare, che molto meno vi riusciranno in appresso, e che riconoscerete mai sempre nella Chiesa di Gesù Cristo quell'energia di esteriore coercizione, che portan seco le censure ecclesiastiche, senza soffrir mai che alcuno o coi Wiclefisti ed Ussiti la neghi affatto, o coi Giansenisti moderni la debiliti per modo, che nulla ritenga del suo antico vigore. A compiere però del tutto l'integrazione e aggiustatezza delle vostre massime d'uopo è che vi rassodiate meglio anche per quella parte, che l'uso riguarda delle pene temporali e sensibili; e che le confessiate anch'esse di libera disposizione della Chiesa, allorchè sono medicinali e leggiere, senza lasciarvi più sorprendere dallo scrupolo, che riuscir possano di qualche discapito alla sublime sua condizione e carattere. Quell'alto grado di perfezione, che acquista il regno di Gesù Cristo e dalla divina sua origine e dai vincoli superiori che legano tutte le membra tra loro e col loro capo, e dal fine altissimo cui è diretto, tanto è lungi che [201] venga diminuito coll'ingerirsi talvolta in cose materiali e sensibili, che anzi ne ritrae maggior estensione e vaghezza. E come il celeste suo Sposo disceso dal sen del Padre nulla ha perduto di quello ch'era per aver vestito le nostre fragili spoglie, ed involto in rozzi panni e chiuso in vile capanna, acquistò nuovi pregi e splendori la divina sua gloria; così nulla perde di sua celeste prerogativa la podestà della Chiesa, se a compiere il gran disegno delle principali sue incombenze non delle sole superiori cose e divine ma si serve ancora delle materiali e terrene; e queste sì che rivolte a più alte mete acquistano nelle sue mani nuova forma e splendore, ma non perde quella l'eminente prerogativa di spirituale e celeste che ha acquistata dagl'indicati principj. Chi la pensa diversamente forz'è che degradi dal sublime suo stato non che la podestà della Chiesa ma la divina rivelazione ancora e tutto l'ordine superiore della Grazia, che, al dir dell'Angelico⁽⁴⁸⁴⁾, alle naturali cose si appoggia, e sopra di loro s'inalza mirabilmente: *sic enim Fides praesupponit cognitionem naturalem*, dic'egli, *sicut Gratia Naturam, et ut perfectio perfectibile*. L'increata Sapienza formò la sua Chiesa non di puri spiriti ma di uomini composti di carne ed ossa. Non si servì di sole interne ispirazioni ed ajuti per santificarli, ma dell'acqua per rigenerarli, del pane e del vino per nutrirli spiritualmente, e della voce e delle scritture per istruirli; nè di soli predestinati ma d'ogni sorta di visibili adoratori del divin nome volle composto il celeste suo regno. Com'è possibile adunque che la temporalità e sensibilità delle cose così disdica alla Chiesa che non ne possa far'uso liberamente? o com'è conciliabile, per dir meglio, l'incoerenza de' nostri contraddittori, i quali ben persuasi che nulla siavi da riprendere in lei allorchè

⁽⁴⁸⁴⁾ Part. 1. quaest. 2. art. 2. ad. 1.

per aggiungere nuove pecorelle al sagro ovile e per pascere e nudrire le già aggregate si serve e dell'acqua e del pane e del vino e di tutto il sensibile apparato de' sagri riti e delle visibili cerimonie colle quali e dalle materiali sue cattedre e dai marmorei altari dispensa le sue divine istruzioni e misteri, movono poi sì gran rumore allorchè stende la mano ad un flagello per correggere un difettoso suo Figlio e ricondurre all'ovile una pecorella smarrita?

Nè mi dite che v'è gran divario tra il promuovere il bene [202] e l'impedire il male, e che potendosi ottenere la salute dei buoni e la conversione degli empj per via di ammonizioni, istruzioni e sussidj anche esteriori e sensibili, ma che nulla mostrino di cortigianesco e profano, non sono da usarsi i flagelli, che collo strepito della loro forza e violenza l'avvicinano di troppo alle pompe e clamori delle corti profane, e le dominazioni imitano ed i costumi dei regni di questo mondo. Nol dite di grazia; chè non è combinabile il vostro scrupolo colle massime di S. Tommaso, dal quale udiste poc'anzi che quanto v'ha nella Natura d'inferiore e perfettibile tutto serve di base all'Ordine superiore, dal quale viene sollevato a maggior perfezione, e che lo strepito istesso e pompa esteriore del principato non disdice del tutto all'Ordine spirituale che conserva qualch'uniformità coll'Ordine temporale. Quello però che vi deve distorre maggiormente dall'ammettere una tale distinzione si è il riflesso di non pregiudicare al vostro decoro, e di sfuggire il rimprovero d'esser ripugnante a voi stesso, che tante volte ho dovuto fare in queste lettere ai nostri oppositori. Voi avete già accordata alla Chiesa la libera facoltà di far'uso nelle sue condanne della scomunica: ma a questa vanno annesse, all'insegnare di tutti i dottori, moltissime temporali penalità, e nella pompa e rito, col quale suol'esser fulminata, imita talvolta lo strepito dell'altre comuni criminali condanne. Non può dunque più comparire ai vostri sguardi sì grande il divano tra l'uso di queste pene e di altri castighi corporei senza che grande si mostri l'incostanza de' vostri pensieri, tanto più che i castighi provenienti dalla Chiesa non sono poi di tanto strepito quanto voi vi ideate. *Arma ista*, direbbe a questo proposito Cassiodoro Cancelliere del Re Teodorico, *juris sunt, non furoris. Haec ostentatio nimirum est contra noxios instituta ut plus terror corrigat quam poena consumet.*

Perchè però questi migliori sentimenti, che procuro d'inserire nell'animo vostro, non restino appoggiati a sole prove indirette e semplici congetture, piacemi di premunirli di due esempj luminosissimi, che soli bastano a mettere fuor d'ogni dubbio la controversia presente. Consiste il primo in quei flagelli, dei quali più volte armò la destra il divin Redentore contro i profanatori del Tempio. Risguarda l'altro la mirabile conversione di S. Paolo, che prostrato al suolo dall'onnipotente voce del Redentore e percosso da penosissima cecità, [203] coll'ajuto della divina grazia che operava inferiormente in tempo che l'afflizione lo molestava al di fuori, aprì gli occhj della mente alla divina luce, e di vaso d'ira fu cambiato all'improvviso in vaso di elezione. Flagelli, prostrazioni e corporali sciagure servirono allora a far risplendere vie meglio la divina podestà di chi ne fece uso, ed hanno reso più luminoso e solenne il castigo degli empj e il ravvedimento del peccatore; e le percosse e flagellazioni che usa la Chiesa per richiamare all'ovile le pecorelle smarrite e tutto contenere il divin Gregge ne' cristiani doveri saranno adesso azioni indegne del divin ministero e capaci di cambiare la medesima in tutt'altro regno da quello che uscì dall'onnipotente destra del Redentore? Ah cessate una volta di temere senza motivo! e confessate con S. Gregorio altrove citato, che non è solo conveniente, ma che *oportet inimicis Ecclesiae omni vivacitate mentis & corporis obviare.* Quella discreta ingerenza, che si prende la Chiesa nelle cose materiali e corporee, tanto è lungi dal deprimere dal sublime suo grado la spirituale podestà di lei, che anzi la compie e perfeziona: e senza ragione hanno sempre in bocca i Regalisti moderni quelle parole di Gesù Cristo, *Reges gentium dominantur eorum, vos autem non sic*, e quel *regnum meum non est de hoc mundo*, che si leggono nelle Scritture, delle quali testimonianze nulla v'ha di meno atto a confermare i loro spropositi. Tolga il Cielo ch'io voglia attribuire alla Chiesa la dominazione de' Gentili, dalla quale non che l'umile Sposa del Redentore ma ogni sovrano cattolico esser deve alienissimo; ma non dobbiamo per questo privarla di ciò che è indispensabile anche in ogni più mite e religioso governo.

La gentilesca dominazione fu proibita anche ai Re d'Israello: *Non elevetur cor ejus in*

superbiam super fratres suos, così si legge nel Deuteronomio, con quello che segue⁽⁴⁸⁵⁾, e tutti esclude gli eccessi di un sovrano gentile. Nè lo soffre adesso la divina clemenza ne' sovrani cattolici, ai quali fa sapere S. Matteo⁽⁴⁸⁶⁾, che la vera e rigorosa dominazione è propria de' principi infedeli; *principes gentium dominantur eorum*; ma non conviene alla sovranità dei Cristiani, ai quali intima S. Paolo che non hanno diritto di negare neppure ai servi ciò che loro è dovuto; *Domini quod justum [204] est & aequum servis praestate*⁽⁴⁸⁷⁾. Volgevano i Gentili al dire di S. Gregorio⁽⁴⁸⁸⁾, la loro autorità a proprio particolare vantaggio, e trattavano i sudditi come schiavi; *hoc inter Reges gentium & Reipublicae Imperatores distat, quod Reges gentium domini servorum sunt, Imperatores vero reipublicae domini liberorum*. L'alterigia che nudrivano nel cuore era assai maggiore del fasto e pompa, colla quale accompagnavano la loro dignità esteriore; ond'ebbe a dire Origene⁽⁴⁸⁹⁾, *principi Ecclesiae imitandum non esse principem gentium, nec eos aemulandos, qui imperium potestatem suam impotenter exercent*. Niente di ciò permette ai principi cattolici la Religion che professano: vuole anzi che tutte rivolgano le loro premure a vantaggio de' sudditi, che non come servi o schiavi, ma devono da loro considerarsi come figli amatissimi: non permette loro altra pompa e fasto esteriore, che quello che non disdica alla cristiana moderazione, e vuole che questo istesso venga accompagnato da quell'ulteriore umiltà e modestia, che è propria di tutti i Fedeli. Anche a questi adunque ha interdetto Gesù Cristo di regnare alla foggia de' Gentili: ma se una tale proibizione, non toglie loro il diritto d'infliger pene temporali, ma lo include, ed anche cattolici *non sine causa gladium portant*, perchè vorrem noi, che sia per ciò disdetto ai sagri ministri il diritto d'usarne, a quei ministri, io dico, ai quali non ha meno raccomandato Iddio e commesso di reggere il divin Gregge visibilmente di quello raccomandi ai sovrani di governare i loro Stati, e nelle mani de' quali ha posto non che le superiori e divine ma anche le cose materiali e corporee che sono necessarie al suo regolamento? Potranno i sovrani cattolici anche fra lo strepito delle loro armi ed armati, e fra lo splendore del maestoso loro trono esercitare le più terribili e solenni vendette senza dominare alla foggia de' Gentili, e non potrà la Chiesa, che col diritto incontrastabile di farne uso tal suole congiungere moderazione e dolcezza, che non ne usa mai quando trattasi di mutilazione e di morte, soffre con gran longanimità e pazienza anche gli ostacoli che le si frappongono sì spesso nell'esercizio delle coazioni più moderate e più miti, [205] e prima di dar mano ai supplicj fa precedere le più amorevoli istruzioni, e vuole finalmente che i suoi ministri dopo d'aver esercitato a dovere il loro ministero si dichiarino servi inutili ed il suo Capo servo de' servi di Dio? Non è questo un grandeggiar da sovrano, ma un servir da ministro. Non è un'aspirare alle comparse più luminose, come gl'imperfetti e non ancora abbastanza istruiti discepoli, ma un riputarsi anche nell'azioni sue proprie come minor degli altri. Non è in somma un dominare alla foggia de' Gentili, ma un'eguire in tutta la sua estensione l'incombenza che ha data Gesù Cristo ai Pastori, e massimamente al Romano Pontefice Capo e maestro di tutti, di pascere e governare il suo Gregge, la quale è più distante dal superbo dominar de' Gentili di quello sia il cielo dalla terra. Lo avvertì Origene istesso nel luogo citato, il quale dopo d'aver inalzata alle stelle e raccomandata assaissimo ai principi ecclesiastici la cristiana moderazione, perchè niuno argomentar potesse dalle sue parole ch'egli disapprovava qualunque superiorità e rigore, soggiunge immediatamente, *haec autem eo non dicimus, quod nos ipsi inconsulto umiliemus sub potenti manu Dei, et juxta ipsius sermonem sub ecclesiastico ministerio, quandoque vero juxta Apostoli effatum: peccantes coram omnibus arguendi sunt, ut et caeteri timorem habeant: nonnunquam etiam potestate sua uti licet aliquos tradendo Satanae in interitum carnis ut spiritus salvus sit in die Domini*. Così egli combina a meraviglia coll'umiltà e modestia de' principi della Chiesa l'esterior pompa e rigore del loro ecclesiastico ministero.

Non è veramente la Chiesa tanto lontana dal rappresentare le sembianze di un regno di questo

⁽⁴⁸⁵⁾ *Deuteron. cap. 17. v. 20.*

⁽⁴⁸⁶⁾ *cap. 20. v. 25.*

⁽⁴⁸⁷⁾ *ad Coloss. cap. 4. v. 1., & ad Ephes. cap. 6. v. 9.*

⁽⁴⁸⁸⁾ *Apud Baron. ad ann. 603. num. 6.*

⁽⁴⁸⁹⁾ *Comment. In Matth. cap. 16. num. 8.*

mondo quanto è aliena dall'imitare la dominazione de' Gentili; chè, come abbiám veduto con S. Tommaso, v'è tra loro qualche somiglianza e rapporto; ma non diviene per ciò regno di questo mondo. Abusavano un tempo i Manichei, a detta dello stesso S. dottore, del testo di S. Luca, in cui Gesù Cristo dichiara che il suo regno *non est de hoc mundo*⁽⁴⁹⁰⁾, per provare che i regni del mondo erano informe parto del Dio cattivo; ma bastò a smentirli l'assurdità istessa del loro sistema. Ne abusarono in appresso gli Anabattisti per distorre i Fedeli dal pensiero di obbedire ai sovrani; ma furono convinti [206] di empietà dalle sentenze chiarissime di S. Pietro e S. Paolo. Ne abusarono Fr. Paolo e Marcantonio de Dominis ed il Richerio per richiamare la Chiesa al solo diritto di spargere la parola di Dio e di amministrare i sacramenti e rendere in istrane guise dipendenti dalla secolar podestà i suoi Pastori; ma furono confutati dal Comitolo⁽⁴⁹¹⁾ dal Belarmino⁽⁴⁹²⁾ dal Mamachio⁽⁴⁹³⁾ e cent'altri. Ne abusano adesso i moderni Giansenisti e Regalisti col fine medesimo, e segnatamente per privare la Chiesa d'ogni diritto anche indiretto sulle cose temporali; ma restano confutati, a detta di S. Tommaso istesso, dal testo medesimo, che nega bensì che sia la Chiesa regno di questo mondo, ma non già che sia nel mondo. E vuol dire che non è del mondo, perchè non ha da lui l'origine e le principali sue prerogative; ma è nel mondo, perchè è composto d'uomini che nel mondo sussistono, e nulla a lui manca di tutto ciò che è necessario al suo buon regolamento e governo. Ha beni sovranaturali che lo sollevano ad un grado superiore a quant'altri nascono dal mondo, ed ha beni e forze temporali che lo sostentano e difendono tra le miserie del mondo, e gli uni e gli altri provengono da liberale disposizione del Cielo, il quale consapevole che i diletti suoi figli e discepoli ne avrebbero avuto bisogno, non i primi soltanto a larga mano diffuse ma accordò loro il diritto di provvedersi anche dei secondi, anzi promise loro ch'egli stesso ne sarebbe divenuto generoso dispensatore, se più che ai temporali avessero rivolte le loro mire ai beni spirituali e celesti. *Pater vester scit*, ecco come esprime la necessità che aveva il suo regno di unire alle celesti e divine le cose di questo mondo, *quia his omnibus indigetis, verumtamen quaerite primum regnum Dei et justitiam ejus, et haec omnia adjicientur vobis*. Non parla ivi del solo vitto e vestito, ma anche di quella forza di cui trattiamo; e se quelli furono adombrati sotto l'immagine del palio, che nella felice dilatazione del suo regno doveva essere aggiunto alla tonaca, fu questa delineata in quella spada, di cui volle provveduto il Capo della Chiesa anche a costo di perdere la tonaca: *vendat tunicam et emat gladium*. Il pretendere poi che basti questo a [207] farla cambiar d'aspetto è un dimenticarsi che non sono i beni temporali nel regno di Gesù Cristo come ne' regni mondani beni principali ma accessorj, che non dai principi ma da Dio solo ha il diritto di possederli, e che egli coi suoi favori non mai distrugge e deteriora le opere mirabili delle sue mani. Nasce da questo quella tal quale conformità colle cose mondane, che vi ho accennata con S. Tommaso, e niente di più: ed il fine altissimo, al quale tende direttamente, ed i sublimi mezzi, che usa principalmente, soli bastano non che a distinguerlo ma a convertire in cosa spirituale e celeste quanto v'ha in lui di temporale e corporeo, ed anche quando usiamo di questi *in carne ambulamus, sed non secundum carnem*, come dice S. Paolo: le quali parole commentando l'Angelico⁽⁴⁹⁴⁾ soggiunge, che i regni del mondo quando fanno uso della forza in difesa della temporal felicità *pugnant in carne secundum carnem*, ma usandone la Chiesa *pugnat in carne* ma non *secundum carnem*, e gli stessi beni temporali in ordine al fine divengono nelle sue mani spirituali e celesti. Leggete S. Tommaso nel luogo citato, e resterete convinto che anche in questa supposizione il regno di Gesù Cristo non è del mondo ma è nel mondo, e nulla discapita nel far uso de' suoi beni e della sua forza,

Sapete chi l'avvilisce e degrada? quelli che per timore di renderlo regno mondano lo cambiano in un meschino collegio del mondo: quelli che lo espongono inerme a tutti gl'insulti perchè nulla abbia di esteriore e violento: e quelli finalmente che per non farla a lui subordinata e soggetta negano che la civile repubblica nel suo seno si perfezioni e sussista. Lo so, che anche S. Ottato si

⁽⁴⁹⁰⁾ *Luc. cap. 12. vers. 31.*

⁽⁴⁹¹⁾ *In lib. cont. 7. Theolog. Venet.*

⁽⁴⁹²⁾ *Apologia pro juramento fidelitatis.*

⁽⁴⁹³⁾ *Lib. 4. originum pag. 250.*

⁽⁴⁹⁴⁾ *2. ad Cor. c. 10. sect. 1.*

servì un tempo di quest'espressione; ma oh quanto fa diverso il senso ch'ebbero sulle sue labbra queste parole da quello che loro attribuiscono i novatori presenti! Molte sono le interpretazioni che si danno a quel famoso suo detto, non *respublica est in Ecclesia, sed Ecclesia in republica est*⁽⁴⁹⁵⁾. che voi potete vedere presso l'autore della confutazione degli errori e calunnie⁽⁴⁹⁶⁾ altrove citato; ma a parer mio non esige tanto studio, e mi sembra di vederlo così poco favorevole alle pretensioni de' Regalisti, che lo credo anzi contrario e [208] opportunissimo a confermare la già data risposta. Nega egli in quel luogo che la repubblica sia nella Chiesa e perchè una civile società può sussistere senza di lei e perchè quantunque fedele e cattolica non altro può esigere dalla Chiesa che gratitudine, assistenza e rispetto, e non può mai ingerirsi nè prevenire le ecclesiastiche risoluzioni in tutto ciò che è di diritto suo proprio. Dice che la Chiesa è nella repubblica, perchè come le naturali cognizioni alla rivelazione, la Natura alla Grazia, così serve il sistema delle civili società a più facilmente raccogliere e meglio regolare le religiose società de' Fedeli, e trattandosi di affari che interessano le sublimi sue mire può stendere la mano autorevole anche alle cose temporali e corporee. Così l'anima è nel corpo, non il corpo nell'anima. Che poi S. Ottato abbia pensato in questo modo non risulta soltanto dalle stesse sovraccennate parole, ma più ancora da quello che aveva detto nel libro precedente, dove della podestà parlando di Gesù Cristo, e l'estensione esprimendo de' molti beni che al suo regno appartengono, *non est quidquam, premise, in aliqua parte terrarum quod a possessione ejus videatur exceptum.... ei tota est donata terra cum gentibus... totus orbis Christi una possessio est... hoc probat Deus, cum ait, dabo gentes haereditatem tuam, et possessionem tuam terminos terrae: et in psalmo de ipso Salvatore sic scriptum est, dominabitur a mari usque ad mare et a flumine usque ad terminos orbis terrarum*⁽⁴⁹⁷⁾. Disse poi nel libro che siegue, per escludere nelle cose di sua ispezione ogni altro dominio, che erano violenze imperdonabili quelle che appoggiati al braccio secolare avevano usate i Donatisti per ispogliare de' suoi beni la Chiesa, *et illud praetermittere nequeo, quod nec Deo placitum est, nec a vestris cultioribus excusari, nec ab aliquo homine defendi potest, per judicia saecularia et leges publicas divinae legis instrumenta executione officiorum a plurimis extorquenda esse duxistis, volentes soli habere, quod pax in commune possederat*⁽⁴⁹⁸⁾. Sono questi i sentimenti dei novatori moderni, che temono di avvilito il regno di Gesù Cristo solo che si renda in qualche cosa esteriore e visibile, e trionfano poi se riesce loro di strascinarlo mendico ai piè d'ogni trono a ricercare non che il pane che lo sostenti ma ogni ajuto e presidio [209] che lo conservi e difenda? È questa la mente dei Regalisti, che persuasi che altro a lui non convenga che il benedire e predicare, quando pure gli sia accordato dai principi, lo spogliano d'ogni forza e diritto, e delle prerogative lo privano non che di celeste e divino ma di regno pur'anche e di vera società religiosa? Ah si vergognino una volta di affettare zelo per la perfezione di un regno che tutto veder vorrebbero ruinato e disperso! e voi persuaso che non muta stato e condizione perchè fa uso talvolta di cose temporali e corporee senza mai perdere di vista le spirituali e celesti, prendete quindi motivo di ammirare sempre più questo parto sublime dell'increata Sapienza, e di riconoscere in me che ho procurato di rappresentarvelo nel suo vero aspetto quel buon servitore ed amico che mi pregio di essere; e pronto a darvene una consimile riprova nel venturo ordinario, in cui vi spiegherò come bene si conciliano colla mansuetudine che conviene alla Chiesa i suoi risentimenti e le sue collere, e come si danno nel regno di Gesù Cristo con bell'intreccio la mano amichevole la giustizia e la pace, mi dico intanto

⁽⁴⁹⁵⁾ *Lib. 3. de Schism. Donatist. c. 3.*

⁽⁴⁹⁶⁾ *cap. 2. §. 25. num. 4.*

⁽⁴⁹⁷⁾ *Lib. 2. cont. Donat. cap. 2.*

⁽⁴⁹⁸⁾ *Lib. 6. cont. Donat. C. 5.*

LETTERA DECIMOTTAVA

*Il castigare gli Eretici non pregiudica alla mansuetudine,
che conviene alla Chiesa.*

Quant'è inetta la discreta temporal coazione a trasformare la Chiesa in altro stato, tant'è impotente a distruggere in lei quella moderazione e dolcezza che è tutta sua propria: e come la prima metamorfosi non si può ideare senza estinguere il giusto concetto che aver si deve dell'una e dell'altra podestà; così non si può stabilire la ruina della seconda senza sconvolgere la giusta idea, che ha data Gesù Cristo delle virtù medesime. A rendervene persuaso io vi domando in primo luogo, se parlando della moderazione e clemenza, intendete voi di discorrere di virtù così proprie de' sagri ministri, che punto non appartengano agli altri Fedeli. A tutti, risponderete fuor di dubbio, che appartengono, perchè a tutti Gesù Cristo le ha proposte come uno de' più nobili distintivi de' suoi seguaci, e ha detto a tutti: *Discite a me quia mitis sum et humilis corde*⁽⁴⁹⁹⁾. Ma se sono virtù morali, che a tutti convengono, dovranno adunque, ripiglio io, seguirne i dettami non che i Pastori del divin Gregge, ma tutti i magistrati cattolici: e se è così, rispondete un poco alla nuova inchiesta ch'io vi faccio e ditemi, se la cristiana moderazione e clemenza sono o non sono compatibili ne' tribunali laici colla giustizia vendicativa. Se non lo sono, di quale adunque vorrete voi spogliarli? della lenità? ripugna il precetto di Cristo, che l'ha, come si è detto, ingiunta a tutti in comune, e ripugna l'esperienza medesima, che ce li rappresenta assai più miti e moderati di quelli che vissero ai tempi della barbara gentilità. Del diritto di pronunciare le giuste pene? oltre che con questo ripiego non meno che col primo verreste a spogliarli di una di quelle prerogative, di cui fanno uso senza contrasto, vi si oppone S. Paolo, che della podestà temporale dice assai chiaro, che *non sine causa gladium portat*⁽⁵⁰⁰⁾. È dunque unibile ne' tribunali laici la giustizia punitiva colla cristiana moderazione. Ma se lo è in questi, qual fatale necessità ci obbliga a crederla insociabile negli ecclesiastici? [211]

So, e me l'insegna S. Agostino scrivendo ad Apringio⁽⁵⁰¹⁾, che in questi *clementer commendanda est mansuetudo*; e l'essere gli Ecclesiastici, come soggiunge l'Angelico⁽⁵⁰²⁾, non che figli e seguaci, ma anche ministri del Redentore, e addetti in modo speciale al sacrificio pacifico dei nostri altari esige, che una sì bella virtù sia da loro coltivata con maggiore esattezza, e sulla scorta de' loro direttori e maestri anche i Fedeli devono coltivare in modo speciale una sì bella virtù; ond'è che predisse il profeta che sul sagro monte di quest'amabile società sarebbesi con mirabile armonia accosciato l'agnello col lupo, col capretto il pardo, col toro il leone, ed un solo primario pastore li avrebbe governati tutti a dovere; e niuno sulle amene sue pendici sarebbe stato ucciso. Ma so altresì che predicando Davide il governo de' seguaci di Gesù Cristo, disse che sarebbero stati diretti con verga di ferro, *reges eos in virga ferrea*. Accenna il primo quell'abbondanza di carità che inondar doveva il cuore de' buoni Fedeli; indica l'altro a detta di S. Basilio e di Genebrardo presso lo Suarez⁽⁵⁰³⁾ il rigore, di cui parliamo e più di lui lo spiega la frase di Geremia che del regno di Gesù Cristo parlando disse che era destinato a dominare sopra ogni regno e nazione, ed a svelle e distruggere quanto vi si trovava di depravato e cattivo anche colla verga e col fuoco⁽⁵⁰⁴⁾; e sia pure

⁽⁴⁹⁹⁾ *Matth. 11. vers. 28.*

⁽⁵⁰⁰⁾ *ad Rom. 13. vers. 4.*

⁽⁵⁰¹⁾ *Epist. 134. al. 160.*

⁽⁵⁰²⁾ *2. 2. quaest. 64. art. 4. in corp.*

⁽⁵⁰³⁾ *De Fide dist. 20. sect. 3. num. 21.*

⁽⁵⁰⁴⁾ *cap. 1. ver. 10. 11. & 13.*

codesto regno quanto esser si voglia mansueto e pacifico; questo non toglie la coazione di cui si tratta, e c'insegna S. Basilio⁽⁵⁰⁵⁾ che *potest etiam mansuetus cum ratione excandescere, nec tamen mansuetudinis dignitatem corrumpere; nam nullo modo commoveri, aut tempestive non indignari, lenitudo fuit naturae, non mansuetudinis*; e S. Giovanni Grisostomo⁽⁵⁰⁶⁾, che *licet juste irasci: nam et Paulus Elymae succensuit, Act. 13. ver. 8., et Petrus Saphirae, Act. 5. ver. 9.; sed id non iram dixerim absolute, sed philosophiam, curam et oeconomiam. Irascitur enim pater filio, sed ejus curam gerens. Ille est qui temere irascitur, qui se ipsum ulciscitur; qui autem aliena corrigit, is est omnium mansuetissimus*. Come la civile società più [212] che dal timore che hanno gli uomini d'essere offesi, come con Obbes e Rousseau hanno pensato alcuni novatori moderni, nasce dalla propensione ed amore che hanno dalla natura di giovarsi a vicenda; così nascono i castighi da questa propensione medesima, e più che dalla collera che trasporti ad infliggerli a vendetta sono originati dal desiderio d'impedire che gli empj riescano altrui di nocumento e ruina; e dove predomina la carità possono bensì le altre virtù acquistar nuovo lustro e splendore, ma non mai ripugnare e distruggersi tra loro. Quindi è che la lenità e dolcezza strette con più sodi legami negli Ecclesiastici a questa sublime virtù diverranno più luminose e perfette, ma non lasceranno per questo d'essere congiunte come coll'altre tutte virtù morali così con quella della giustizia, che in ispecial modo nella Chiesa di Dio alla pace s'unisce ed affeziona: e nascono pure da sdegno e collera le sue risoluzioni; chè questo non offusca la sua dolcezza e splendore, ma l'ira stessa è lodevole quando non è preceduta da impazienza ma dal solo zelo della giustizia: *illa ex vitio*, dice S. Gregorio⁽⁵⁰⁷⁾, *haec ex virtute generatur*: e tanto è falso che si opponga alla bellezza delle morali virtù, che anzi al dire d'Aristotele⁽⁵⁰⁸⁾ e di Cicerone⁽⁵⁰⁹⁾ l'ira è come la cote sopra la quale la fortezza si raffina e perfeziona, ed è non che sociabile collo sdegno e coi castighi, ma vive sì strettamente congiunta alla moderazione e clemenza, che neppure concepire si può senza di loro. Ponderate con diligenza l'indole d'ognuna, e resterete convinto di quanto v'espongo.

Altro non è la mansuetudine, al dir dell'Angelico⁽⁵¹⁰⁾, che una virtù la quale frena l'impeto dell'ira, perchè non s'accenda indebitamente, e non passi ad atti viziosi: ed altro non fa la clemenza, che mitigare le pene, perchè non si stendano oltre i confini di una discreta e ragionevole moderazione. E qual campo resterà alla Chiesa di esercitarsi in quella, se non ha collere o zelo da raffrenare, e nelle più gravi ingiurie non può concepire quel giusto sdegno, che sprona ad un ragionevole risentimento? Come potrà ella essere clemente, se non ha pene da mitigare, ed è sprovvista di que' strumenti di risentimento e di collera, i quali sempre portano a lodevoli operazioni, quando [213] restano dipendenti e soggetti a questa virtù, e nel calor dell'impresa non vanno mai disgiunti dalla ragione, che li guida e dirige? *Cum per zelum*, così S. Gregorio⁽⁵¹¹⁾, *animus movetur, curandum semper est, ne haec eadem, quae instrumento virtutis assumitur, menti ira dominetur, nec quasi domina praebeat, sed velut ancilla ad obsequium parata a rationis tergo nunquam recedat*.

Appoggiato a questi principj, che sono innegabili, ridetevi pure delle ciancie di costoro: e a chi pretende di dimostrare, che la Chiesa non può castigare gli Eretici, perchè è mite e clemente, rispondete pur con franchezza, che non sa ciò che si dica, e che la sua deduzione non solo non nasce per legittima illazione dalle premesse, ma vi contraddice e ripugna espressamente, e con una ridicola incoerenza viene a dire in sostanza che la Chiesa è e non è mansueta e clemente. È tale, perchè, come vanno ripetendo con troppa frequenza, volle Gesù Cristo che queste virtù fossero uno de' suoi ornamenti maggiori. Non è tale, perchè, come con troppa incoerenza soggiungono, non ha zelo e collera da reprimere, nè pene da pronunciare. Noi soli siamo liberi da tante contraddizioni ed

⁽⁵⁰⁵⁾ *Const. Monast. tom. 2. cap. 13.*

⁽⁵⁰⁶⁾ *in Psal. 4. ver. 5.*

⁽⁵⁰⁷⁾ *Job. 5. v. 2.*

⁽⁵⁰⁸⁾ *lib. 3. Ethic.*

⁽⁵⁰⁹⁾ *Acad. 4.*

⁽⁵¹⁰⁾ *2. 2. quaest. 157. art. 1.*

⁽⁵¹¹⁾ *lib. 5. Moral. cap. 45.*

abbagli, e provvediamo assai meglio al decoro della celeste Sposa del Redentore, che la discreta coazione ammettiamo, di cui ho favellato sinora. E guardatevi, ripeterò a tutti i malvagi col profeta Geremia⁽⁵¹²⁾, dalle collere e dall'armi di quest'innocente colomba, *a facie irae, a facie gladii Columbae*, che sebbene sia senza fiele e priva d'irregolari trasporti, ha però ale robuste ed agili da percuotervi, e rostro pungente da spaventarvi. Nella nostra supposizione disapprova la Chiesa nell'eresia un male gravissimo, che non può non essere oggetto delle comuni disapprovazioni. Ha pene e giusti risentimenti, ne' quali occuparsi con lode. E se senza giusto motivo non si accendono le sue collere; se le modera a tempo, perchè non eccedano; se perdona talvolta le pene, o le mitiga con ragione; se paziente aspetta i colpevoli a penitenza; se li castiga per se stessa colle sole pene medicinali e leggiere; se anche quando li abbandona non si dimentica di pregare ed insistere per la loro conversione e salvezza; se paga in fine [214] d'averne decretata e stabilita la convenienza, non mai si stende a fulminare ed eseguire le più forti e terribili; questa è lenità e clemenza, che può convenire alla Chiesa, non quella che vorrebbero sostituirvi i nostri contraddittori, la quale dissimula il male, è ad ogni danno insensibile, si perde in una vile inazione, e mostra d'approvar ciò, che merita ogni risentimento e rimprovero. Dio stesso, che non alletta solo ed istruisce colle sue grazie, ma mortifica e spaventa colle tribulazioni e castighi ha incoraggiata la Chiesa a mischiare colla dolcezza di madre anche il paterno rigore; e fra tanti esempj, che Gesù Cristo ha lasciati di moderazione e clemenza, non ha mancato di darne alcuni di risentimento e rigore per premunirla contro tutte le ciance e cavillazioni de' suoi impugnatori, V'ho accennati altrove la severità usata cogli Scribi e Farisei, ed i flagelli impugnati contro i profanatori del tempio; aggiungo adesso, che se nell'atto istesso che si accinge a prestare a tutto il genere umano i tratti maggiori di sua amorevolezza e bontà, consegnando se stesso qual mansueto agnelletto al furore degli empj per la salute di tutti, atterrò a scampo e difesa de' sbigottiti discepoli i furibondi sgherri preparati a sorprenderlo; rimproverò i discepoli difettosi; ed abbandonò il perfido Giuda in braccio delle sue furie, perchè e in vita, e dopo morte ne facessero strazio; non v'è chi possa a ragione pretendere, che la mansuetudine, che aveva poco prima con tanto calore raccomandata ai discepoli stessi, sia così schiva d'ogni temporal coazione, che non ne soffra alcuna connessione e consorzio.

In non dissimil guisa, come v'ho detto altrove⁽⁵¹³⁾, tempera la Chiesa colla dolcezza il rigore; ed ora mansueta e paziente spedisce inermi tra gl'Infedeli i suoi ministri, e colla predicazione li invita alla Fede non d'altro premurosa che o d'acquistare nuove pecorelle al sagro ovile, o d'accrescere i suoi trionfi col sangue de' suoi figliuoli; ora minacciosa e severa difende ne' paesi cattolici le timide pecorelle, e spaventa colla pastorale sua verga i lupi rapaci, o troppo perniciosi e protervi li abbandona ai più rigorosi castighi: non d'altro anche in quest'incontri sollecita, al dire di S. Agostino⁽⁵¹⁴⁾, che di procurare l'emenda delle pecorelle smarrite, o far sì che non sussistano ad altrui danno e [215] ruina: *ut quid enim, dic'egli, eos (gli Eretici) tanta cura vestigare atque indagare conamur, nisi ut captos in apertumque productos, aut etiam ipsos veritate doceamus, aut certe veritate convictos nocere aliis non sinamus?* Risparmia anch'essa il castigo dove può vincere colla persuasione e dolcezza, come Gesù Cristo allontanò le fiamme incenditrici da que' Samaritani, che i discepoli volevano inopportunamente abbruciare. Ma se questo fatto mostra, che il risentimento non è sempre lodevole, chi può credere per questo che l'abbia voluto escludere in ogni incontro? Ciò che pensa S. Agostino di questo fatto l'avete inteso in un'altra mia lettera. Sentite ora come bene accordi S. Ambrogio⁽⁵¹⁵⁾ colla piacevolezza del Redentore l'imprudente allora, ma però non ingiusto in se stesso nè sempre riprovabile rigor degli Apostoli: *Quod discipulos increpavit, quia ignem super eos descendere gestiebant, qui non receperant Christum, ostenditur nobis, non semper in eos qui peccaverint, vindicandum, quia nonnunquam amplius prodest clementia tibi ad patientiam, lapsa ad correctionem;*. passando poi a scusare ne' discepoli la stessa loro imprudenza: *Nec discipuli peccant, dic'egli, qui legem sequuntur: sciebant enim, et Phinees reputatum ad*

⁽⁵¹²⁾ *cap. 25. ver. 38., & cap. 46. & 50. ver. 16.*

⁽⁵¹³⁾ *Lett. 10.*

⁽⁵¹⁴⁾ *lib. cont. mendac. ad Crescent. cap. 1. num. 1.*

⁽⁵¹⁵⁾ *Exposit. Evang. sec. Lucam lib. 7. n. 27.*

justitiam, quia sacrilegos interemerat, et ad preces Eliae ignem descendisse de Coelo, ut Prophetæ vindicaretur injuria. Fu di questa assai più imprudente ed impropria la condotta di S. Pietro nello sguainare la spada contro i soldati, che assalirono il Redentore; e fu per ciò che a ragione venne da lui ripreso anche più aspramente; ma il non averlo egli obbligato a deporre quella spada, che poco innanzi aveva assunta di suo ordine, e l'avergli anzi comandato, che la conservasse presso di se nel fodero come cosa di sua pertinenza e diritto, che altro significa, al dire, di Pietro Bertrando Seniore Vescovo d'Ambrune e di Pietro Rugerio Vescovo di Sens, che furono poi il primo Cardinale, l'altro Papa col nome di Clemente VI., e tanto scrissero nel secolo decimoquarto in difesa della giurisdizione ecclesiastica, che altro significa, dissi, se non che conveniva anche a lui il dar di piglio talvolta a temporali castighi, sebbene far lo dovesse non senza maggiore considerazione e riserva, e non mai con vibrare [216] egli stesso un mortal colpo? *Christus non dixit Petro, quod expelleret a se talem gladium, sed reponert in vaginam penes se servandum in vagina, ut daret intelligi, quod talis potestas si sit penes Ecclesiam, tamen ejus exercitum, quantum ad causam sanguinis, in nova lege vult esse in manu judicis laicalis, secundum nutum vero & imperium penes sacerdotem*⁽⁵¹⁶⁾: sentimento giustissimo, che avevano appreso da San Bernardo, le parole del quale io ho riportate altrove. Il Dizionario storico degli autori ecclesiastici, stampato in Venezia nel 1768. da Gaspero Storti, dice che, ben lungi dall'impugnarle, Pietro Rugerio sostenne le pretensioni di Pietro Cugneres nemico implacabile ai tempi di Filippo VI. della giurisdizione ecclesiastica; ma questa è una delle solite e frequenti imposture di questo libro; e quanto foss'egli fin d'allora impegnato a sostenere i diritti della Chiesa lo dimostrano il Baluzio⁽⁵¹⁷⁾, Ziegel-baver⁽⁵¹⁸⁾, e la stessa risoluzione del Re, che fu tutta favorevole agli Ecclesiastici.

A che stancarci però per ricercar prove e ragioni che dimostrino quanto sia conciliabile colla coazione e rigore l'ecclesiastica moderazione e dolcezza, quando i nostri medesimi contraddittori non ne possono dubitare, se pure vogliono in qualche cosa essere coerenti a se stessi? Negano essi bensì alla Chiesa il diritto d'infliger pene temporali; chè quest'è che più d'ogni altra cosa interessa la loro causa; ma non quello di punire gli Eretici colla scomunica, che non li turba gran fatto: e sebbene anche di questa moltissimi ne parlino a capriccio, e chi la vuole privata solamente almeno per cert'uni, chi l'ammette pubblica ristretta però alla sola privazione de' sacramenti e partecipazione del culto pubblico, chi la vuole dipendente chi libera; tutti però convengono nel confessarla una vera pena, e v'è tra loro chi tanto ne amplifica la gravità che la paragona ed antepone alle più gravi e terribili. Ammettono adunque costoro anche ne' tribunali ecclesiastici la coazione, e sono costretti a confessare per virtù de' loro stessi principj che è conciliabile coll'ecclesiastica lenità e dolcezza, se pure non fanno professione d'essere [217] come negli errori così nelle incoerenze immutabili. Che se a scanso di una così gagliarda opposizione volessero ricorrere all'ordine e specie diversa di queste pene, non profittano di molto, nè migliora d'aspetto la loro incoerenza. La diversa indole e natura delle pene spirituali e temporali lasciar possono bensì il campo d'esaminare se è possibile che ambe provengano nella stessa maniera dalla spirituale podestà della Chiesa, com'ho fatto io nelle precedenti mie lettere, ma non permetterò mai che si dubiti se una piuttosto che l'altra sia conciliabile coll'ecclesiastica moderazione, alla quale se non si oppone l'asprezza di quelle pene che spogliano l'uomo de' ricchi tesori del Cielo, molto meno si può opporre quella che toglie al corpo quella naturale libertà, integrità e tranquillità che desidera. In somma convien che l'intendano anch'essi i pietosi nostri avversarj, e confessino con S. Agostino, che *aliud est charitas severitatis, aliud charitas mansuetudinis: una quidem charitas est, sed diversa in diversis operatur*⁽⁵¹⁹⁾. Coi caparbj e rivoltuosi Eretici essa è risoluta e severa, non per odio che porti alle persone, ma perchè ama il loro ravvedimento e disapprova l'errore; cogl'ignoranti e pentiti è misericordiosa e paziente, perchè più non teme il danno d'alcuno e si compiace del loro ravvedimento: e va così cangiando stile e maniere, secondo ch'esige il bisogno, senza cangiar mai natura e sembianze. *Non persequitur,*

⁽⁵¹⁶⁾ *Biblioth. PP. tom. 4. pag. 877. edit. Paris. 1644.*

⁽⁵¹⁷⁾ *Note alle vite de' Papi pag. 783.*

⁽⁵¹⁸⁾ *Stor. letterar. de' Benedettini pag. 189.*

⁽⁵¹⁹⁾ *Cont. Epist. Parmeniani lib. 3. cap. 1. n. 3.*

scriveva Pelagio Papa a Narsete⁽⁵²⁰⁾, *nisi qui ad malum cogit; qui vero malum vel factum jam punit, vel prohibet ne fiat, non persequitur iste, sed diligit*. Chi fu più mite di Mosè, che nelle proprie ingiurie punto non si alterò e pose in dimenticanza se stesso per ottenere il perdono al diletto suo popolo? questa sua dolcezza e carità ammirabile però non impedì che per salvare la maggior parte e placar lo sdegno dell'oltraggiata Divinità, non eseguisse sopra molti Idolatri le più. severe vendette. Chi di S. Paolo più benigno e pietoso, che si fece tutto a tutti per guadagnarli? eppure minacciò a quelli di Corinto i più severi castighi, acciecò il mago Elima, e consegnò l'Incestuoso in mano dei Demonj perchè ne soffrisse i trattamenti più dolorosi. Ma dopo gli esempj di Gesù Cristo, [218] che ha unita in se stesso un'inalterabile moderazione e dolcezza coi più giusti risentimenti, non è da addursi altr'esempio: e dobbiam confessare coll'istesso Cocejo nelle note a Grozio⁽⁵²¹⁾, dove scioglie appunto quest'istesso argomento, che come Iddio sa congiungere colla misericordia le più severe vendette, così ha saputo unirle anche in noi senza che ne risulti alcuna inconvenienza e disordine. *Sane Deus misericors manet, etsi iustitiam exercent, & nocentes puniat. Magistratus igitur, qui vices Dei gerit, salva misericordia, & in veteri testamento punire crimina potuit, & in novo foedere potest.*

Nè vi faccia specie, torno a ripeterlo, quella maggiore piacevolezza, che, come si è detto, conviene alle persone ecclesiastiche: chè rende la dolcezza e lenità maggiore, ma non dissimile a quella degli altri Fedeli; e le conseguenze, che deve avere la sua maggior perfezione, voi le dovete imparare non dagli eruditi moderni, che non sanno quel che si dicono, ma dalla Chiesa, che è colonna, firmamento e maestra di verità. Questa ha giudicato, che niun genere di pena è incompetente al delitto di eresia: e nei due Concilj Lateranensi III. e IV.⁽⁵²²⁾ ha stabilito, che la sola intimazione ed esecuzione delle cruento e capitali disdice all'ecclesiastica lenità. Queste sole azioni adunque e queste pene dovete voi riputare improprie di quella maggior perfezione, che aver deve ne' tribunali della Chiesa l'ecclesiastica moderazione; non quel discreto rigore che l'abilita non che alle spirituali ma anche a determinate pene temporali. Che razza di bontà e misericordia sarebbe mai questa, esclama qui acconciamente con Origene nel suo decreto Graziano⁽⁵²³⁾, che perdona ad uno per metter tutti in pericolo? *quae est ista bonitas, quae est ista misericordia, uni parcere, & omnes in discrimen adducere?*

Ridotte le cose a questi termini, tutto sarà coerente e ben'ordinato; e voi adottandole rispetterete così nella Chiesa quella maestosa sovrana, che al dir de' Profeti, nelle giuste sue collere divien terribile, come un'esercito preparato a combattere. Ammirerete nei sovrani que' valorosi campioni, che sono destinati dalla provvidenza divina a prestare al regale suo trono l'opportuno soccorso. E lasciando alla Chiesa quel privativo diritto, che ha ricevuto da Gesù Cristo, di giudicare delle cause di Fede, e quella discreta coazione, che è inseparabile da ogni vera giurisdizione esteriore, giacchè *jurisdictio sine modica coercitione nulla est*⁽⁵²⁴⁾, nè stenderete la mansuetudine della Chiesa a quelle pene, che disdicono alla maggior perfezione dello Stato degli Ecclesiastici, nè l'autorità de' sovrani a quei giudizj, che ripugnano alla loro condizione e carattere. Ma. questo è appunto ciò, che vi ha recato molt'apprensione, e vi fa temere, che una tale distinzione di giudice e di esecutore e non convenga per se stessa all'unità della causa, e provveda assai male al decoro del principato, che di sovrano qual'è diviene nello stesso suo Stato ora spettatore ozioso delle esecuzioni altrui, quando le pene sono miti, ora pedissequo e mero esecutore de' giudizj ecclesiastici, quando portano seco la mutilazione o la morte. Ma non sono questi scrupoli che sogni e chimere non meno vane e ridicole delle dileguate sinora; e svaniranno ben presto poichè vi avrò dimostrato in altra mia, che il nostro sistema s'accorda bene egualmente colla mansuetudine che conviene alla Chiesa e colla maestà de' sovrani e l'unità della causa. Vi costa poco l'aspettare un'altro ordinario per ricevere una più chiara ed importante istruzione su questi punti rilevantissimi.

⁽⁵²⁰⁾ *Epist. 3. tom. 6. Concil. Labbei.*

⁽⁵²¹⁾ *Lib. 2. cap. 2. §. 11.*

⁽⁵²²⁾ *Conc. Lateran. III. cap. 26. de Haeret., Conc, Later. IV. cap. 3. de Haeret. tom. 13. Concil. Labb.*

⁽⁵²³⁾ *Dist. 45. can. 17. Sed illud.*

⁽⁵²⁴⁾ *L. 5. ff. de Officio ejus, cui mandata est jurisdictio*

Conservatevi intanto in buona salute, e siate certo che non lascerò mai di essere quale mi protesto

LETTERA DECIMANONA.

*Quale e quanto decorosa incombenza attribuisca la Chiesa
alle podestà secolari nelle cause di Fede.*

Non preme meno alla Chiesa la sussistenza della temporal podestà de' sovrani che la conservazione della propria: e se questa è da lei procurata con ogni diligenza, perchè parto illustre di quella Sapienza infinita, che l'ha stabilita nel mondo a ristoro della misera umanità quella merita tutta la sua attenzione, perchè destinata da Dio a giovarla e proteggerla: quindi è che si è mostrata mai sempre instancabile non solo nella propagazione e conservazione di se stessa, ma anche nella difesa di quei diritti che al principato appartengono: e non è mai nata alcuna eresia a danno della secolar podestà, che non si sia presa la cura di condannarla; e niun'Eretico ha mai vibrato contro di lei alcun colpo, che non abbia cercato di ripararlo colla sovrana sua autorità e potere: ed ha in ogn'incontro dimostrato assai chiaro con quanta sincerità abbia nel Concilio Lateranense adottata la massima del Pontefice Pasquale II., il quale scrisse a Basilio Re di Gerusalemme, che non voleva che la dignità della Chiesa fosse di alcun discapito all'autorità de' sovrani: *Nolumus pro ecclesiastica dignitate principum potentiam mutuari*. Nacquero nel declinare del 13. secolo i Beguardi, ed a debilitare l'autorità della Chiesa non meno che de' sovrani insegnarono, che i Cristiani perfetti non erano più soggetti all'obbedienza di alcuna podestà umana: e pronto accorse a condannare l'errore il Sinodo Viennense⁽⁵²⁵⁾ e molti di loro furono assoggettati in seguito al meritato castigo. S'avanzò più oltre Wicleffo nel 14. secolo, e disse, che *nullus est dominus civilis, nullus est Praelatus, nullus est Episcopus, dum est in peccato mortali*; e che *populares possunt ad suum arbitrium dominos delinquentes corrigere*; ma sono note le condanne, che riportarono i suoi errori nel Concilio Costanziense e l'autore istesso, quantunque [221] già trapassato: nè fu diverso il trattamento che ebbe ancor vivente Giovanni Hus, che tra gli altri avea rinnovato il primo degli accennati spropositi. Fu dallo stesso Concilio condannato anche il sentimento di quelli che insegnavano essere lecito ad un privato l'uccidere il Tiranno; e questa condanna fu approvata e confermata da Paolo V.⁽⁵²⁶⁾ Non meno pronti di lui si mostrarono Alessandro VII. ed Innocenzo XI. nel proscrivere molt'altre censurabili proposizioni di que' rilassati Casisti e scandalosi Quietisti, i quali asserivano o che non peccava il popolo che senza ragione ripudiava la legge del principe, o che non era obbligata ad altro una persona spirituale che a prestare ai suoi Superiori un'obbedienza esteriore, e non potevano questi comandare la manifestazione del loro interno nel foro esteriore. E non paga poi la Chiesa d'aver presidiata la maestà del trono col celeste suo magistero, ha steso altresì in più incontri l'autorevole braccio a suo sostentamento e presidio, e cogli usati suoi fulmini e castighi non solo negli accennati incontri ma in molti altri ha spaventati tutti coloro che si sono sollevati per disturbarla. Parla di questi il Tommasino⁽⁵²⁷⁾; e sono noti i solenni anatemi vibrati dal Sinodo Costantinopolitano contro i ribelli dell'Imperator Costantino; l'impegno preso dal Concilio Turonense per consolidare i popoli nell'obbedienza di Carlo Magno; e la scomunica fulminata dal Sinodo d'Acquisgrana contro chiunque avesse mancato alla fedeltà che aveva giurata a Lodovico Pio; e l'assunto preso dal Concilio Tullense per richiamare all'obbedienza di Carlo Calvo Salomone usurpatore dell'Aquitania; e quanto fece in fine e quanto s'adoprerò senza mai stancarsi la Santa Sede, perchè non ricevesse alcun discapito il giovine Re Carlo il Semplice dal Re Eudone, che aveva intrapresa un'ingiusta invasione del regno di Francia, e con tant'altri assistiti da lei mai sempre col senno e colla mano allorchè venivano minacciati

⁽⁵²⁵⁾ *Clemente Ad nostrum 3. de Haereticis.*

⁽⁵²⁶⁾ *Constit. 241. Bullar. Rom. tom. 5. part. 4. pag. 170.*

⁽⁵²⁷⁾ *V. & N. E. D. par. 2. lib. 3. cap. 93.*

ingiustamente. Lo vide Eleonora Regina d'Inghilterra, e fu così persuasa di quest'incontrastabile verità, che fra le maggiori sue angustie non trovando altro rifugio che quello che le faceva sperare la sagra autorità del supremo Gerarca del cristianesimo, animata dalla più soda speranza di conseguirlo esclamò scrivendo a Calisto III., *nonne Petro Apostolo, & in eo vobis omne regnum omnisque potestas regenda committitur? Benedictus Deus, qui talem potestatem dedit hominibus! Non Rex, non Imperator, aut Dux a jugo vestrae potestatis eximitur*⁽⁵²⁸⁾.

Senza vagare però per le storie della più rimota antichità, quello che hanno fatto ai dì nostri l'Arcivescovo di Cagliari, il Vescovo d'Alghier e varj altri Vescovi di diversi Stati e nazioni per conservare ai rispettivi sovrani ubbidienti e soggette le loro diocesi, e quanto ha fatto e fa tuttora coll'autorità, col consiglio e con ogni più efficace maniera di religiosi sussidj l'instancabile zelo di PIO SESTO per richiamare alla smarrita tranquillità la misera Europa, sono prove incontestabili della molta propensione e rispetto che nutre la Chiesa per tutti i sovrani. So che le cure paterne dei nostri Pastori non hanno oggi l'esito felice ch'ebbero un tempo quelle di Celestino III. a favore dell'Imperatrice Costanza⁽⁵²⁹⁾ di Sisto V. a pro della nobiltà Genovese, di Gregorio XIII. a difesa del gran Maestro di Malta⁽⁵³⁰⁾, e di molti altri Ecclesiastici a conforto e vantaggio di principi e nazioni perseguitate: il divario però non è da attribuirsi nè a mancanza di zelo nei protettori, nè a languore e debolezza di quegli officj che s'interpongono a comune vantaggio. Tutta la debolezza e mancanza risulta dall'indisposizione e non curanza di chi deve ascoltarli: e questo è il guadagno che hanno procurato colle loro maldicenze e schiamazzi alle cattoliche società i falsi politici, ed è questo il frutto che ne hanno riportato i sovrani coll'ascoltarli. Debilitato ne' popoli il buon concetto che professavano in addietro all'autorità della Chiesa, e con questo anche l'attaccamento alla Religione, non può più fare i colpi suoi soliti l'ecclesiastico ministero, ed i sovrani e i popoli privi di sì forte sussidio forz'è che cedano all'insidie e violenze de' scaltri loro persecutori; ed una fatale sperienza ha fatto loro conoscere quanto sia vero ciò che sulla scorta del Pontefice Clemente VIII. e del Cardinal Beluga disse il bravo confutatore degli errori e calunnie contro la Chiesa e la sovranità, scrivendo che *non può lungamente mantenersi [223] in vigore la podestà dei Re, la tranquillità dei regni, l'obbedienza de' popoli e la purità della Religione ove s'intacchi la giurisdizione, ecclesiastica, s'atterri l'autorità della S. Sede apostolica, non si presti ai ministri di Dio il dovuto rispetto, e finalmente a Dio non si renda quello che a Dio appartiene*⁽⁵³¹⁾.

Ma tutto va bene, voi ripigliate non ben persuaso della costante volontà della Chiesa di sostenere e difendere i sovrani diritti, tutto va bene, ed è certissimo che è stata loro talvolta utilissima: chi può negare però che non se ne debba concepire gran gelosia e sospetto a fronte di tanti aggravj che la pubblica podestà ha ricevuti in tant'altri incontri, e dell'abituale avvillimento che fa della sovrana sua maestà, con pretendere d'averla sempre o spettatrice inoperosa delle più miti, o vile e mera esecutrice delle maggiori vendette? Sono questi i dubbj che tra varj altri voi mi avete proposti nell'ultima vostra, ed io mi sono riservato di sciogliere in questa; e debbo farlo con tanto maggior diligenza quanto più mi stringe la fatta promessa, e quanto esser possono più seducenti e vistosi i motivi dai quali vengono spalleggiati.

Non aspettate però da me, amico carissimo, che riandando le cose già dette voglia in questo luogo ripetere e dimostrare di nuovo quanto fuor di proposito vengano esagerati dai falsi politici gli aggravj fatti dall'ecclesiastica alla secolar podestà. Questi o non sono veri, e non possono recar pregiudizio alla nostra causa; o sono veri, e tutt'altro dimostrano che la malvagità di un potere, che inalzato da Dio nelle cattoliche società non può essere che ordinato al comun bene: e sarebbe cosa veramente ridicola l'attribuire gli sbagli ed aggravj nati dall'ignoranza e malizia di qualche amministratore a quella podestà, di cui egli ha abusato, quando non ha mancato giammai la Chiesa di disapprovarli altamente, e di usare i mezzi più efficaci per evitarli. Ella fece sapere a tutti i sovrani per bocca del Concilio Lateranense, come testè vi ho detto, che non voleva che la loro

⁽⁵²⁸⁾ *Apud Baronium ad ann. 1195. num. 8.*

⁽⁵²⁹⁾ *Piatti Stor. de' Papi tom. 7. sez. 12. pag. 40.*

⁽⁵³⁰⁾ *Leti vita di Sisto V. lib. 4.*

⁽⁵³¹⁾ *Avvertimento al lettore tom. X. pag. 15.*

autorità riportasse alcun discapito dall'autorità della Chiesa. Si protestò colla voce di S. Gelasio Papa⁽⁵³²⁾ d'aver bisogno del loro soccorso, perchè Gesù Cristo aveva disposte le cose per modo, *ut & christiani Imperatores [224] pro aeterna vita Pontificibus indigerent, & Pontifices pro temporalium cursu rerum imperialibus dispositionibus uterentur*. E confermando coi fatti quanto aveva insegnato, non mostrò ella la sua premura del bene di tutti, e l'impegno che aveva che fosse dato a Cesare quello che è di Cesare, a Dio quello che è di Dio e quando si oppose alla usurpazione che disegnava di fare a danno del Duca di Savoia il Vescovo di Basilea, e quando pacificò tanti regni e provincie lacerate da guerre crudeli, e quando la voce adoprò e lo zelo de' suoi migliori ministri per acquietare le più terribili sollevazioni di Napoli e di tant'altre città? E dopo tante e sì replicate dimostrazioni di attaccamento e rispetto, che tutte sarebbe cosa impossibile di rammentare, vi sarà poi chi possa recare in dubbio la costante premura e trasporto che ha sempre nutrito la Chiesa di riuscire a tutti in qualunque maniera utilissima? E pochi aggravj nati talvolta da accidentali combinazioni e spenti per lo più da lei medesima nel loro nascere dovranno preponderare ai perenni ed innumerabili beneficj che non cessa mai di diffondere a larga mano anche ai di nostri a vantaggio di tutti? Pazzie sono queste da non cadere in mente che di frenetici deliranti, e che voi troverete già dissipate nella quinta mia lettera, e meglio prima di me dal grande Agostino dove delle leggi parlando e della società dei Fedeli, *tu, dice⁽⁵³³⁾, cives civibus, gentes gentibus, et prorsus homines primorum parentum recordatione, non societate tantum, sed quadam etiam fraternitate conjungis. Doces Reges prospicere populis, mones populos se subdere Regibus.... ostendens quemadmodum & non omnibus omnia, & omnibus charitas, & nulli debeatur injuria*. Il perchè lasciata in disparte questa prima vostra obbiezione, tutto mi volgo a sciogliere gli altri dubbj, i quali sebbene non siano di grande impaccio, non possono però essere esclusi con una generale eccezione, e fondati sulla pratica e sentimenti della Chiesa stessa meritano una più precisa risposta.

E per farmi dal primo io ripeto con ogni asseveranza che trattandosi di pene leggiere ha la Chiesa per se medesima diritto di usarne senza altro esigere dal principato cattolico che la protezione e difesa di quella libertà e diritto che ha ricevuto dal Cielo; e credo d'averlo mostrato abbastanza nelle passate [225] mie lettere: quello che non so capire si è, come mai possa essere caduto in mente di uomo che pensa e ragiona, che questo pregiudichi all'autorità dei sovrani. Non ne fa uso liberamente anche il padre, coi difettosi suoi figli, il marito colla moglie indocile, il maestro coi negligenti scolari senza che ne risenta alcun danno la pubblica autorità? Eppure difetti correggono perlopiù che interessano la tranquillità dello Stato; e sono stati più volte oggetto della pubblica vigilanza. E come poi dovrà dirsi che ne risenta aggravio allorchè ne fa uso la Chiesa per que' soli delitti, che sono di sua privativa ispezione? Non perde il sovrano il diritto d'usarne perchè se ne serve la Chiesa: nè l'uso delle cose comuni può riuscire altrui d'avvilimento e d'aggravio. Sto a vedere che a tal segno giunga in fine la gelosia di Stato, che neghi alla Chiesa anche il diritto di premere il suolo che abita, di respirare l'aria in cui vive e di vagheggiare il sole, perchè cose sono queste al vescovato non meno che al principato comuni. Se si trattasse di sostenere l'immunità delle persone e de' beni ecclesiastici, che mette qualche limite alle sovrane disposizioni, non sarebbe neppure in questo caso conveniente il lagnarsi di una tale limitazione voluta da Dio, che è di tutto il padrone; ora quanto più sarà inconveniente ed ingiusto il mover dispute nel caso nostro, nel quale non resta diminuita in canto alcuno l'autorità del sovrano, e non per altro motivo si serve la Chiesa della forza temporale se non perchè lo esige il vantaggio spirituale del divin Gregge, e ad essa sola ha affidato Gesù Cristo il grande affare dell'eterna salute degli uomini, ed ai suoi Pastori il diritto di pascerlo e di governarlo e di far tutto ciò che può convenire alla sua ampliazione e custodia? Eppure questo e non quello del padre, del marito e del maestro, e più ancora delle accennate esenzioni è stimato da' Regalisti indiscreti insociabile colla sovrana podestà, e nemico implacabile del reale scettro. E notate cosa veramente incredibile. Sorge un fanatico delirante, e nemico del trono non meno che dell'umanità non vede l'uomo felice che nella solitudine, e lo vuole destinato dalla Natura ad errare mendico tra gli orrori d'un bosco ed i pericoli della foresta. Costretto poi dalla necessità a

⁽⁵³²⁾ *Collect. Concil. Harduin. Tom. 2. pag. 934.*

⁽⁵³³⁾ *de Morib. Eccles. Cath. lib. I. cap. 30. num. 63,*

vederlo unito in civile società non trova altra strada onde rendere meno pesanti i volontarj suoi ceppi che quella di fissare nei popoli l'inalienabile sovranità, e non altro riconoscere ne' sovrani che un puro ministro amovibile ad ogni [226] cenno del popolo dominatore. Sono queste le basi fondamentali di quel patto sociale, che ha inventato l'atrabilare Rousseau, proscritto dalla sagra non solo ma anche dalla civil podestà, e nemico egualmente e dell'altare e del trono. Il patto è questo insussistente ed antivangelico, che ammesso anche in parte non lascia all'umane azioni altra ragion di delitto che il danno della civil società, altra deformità non trova nelle più abbominevoli operazioni che la semplice violazione di un patto umano, ed altro non fa scoprire ne' popoli che una sognata libertà che è un vero libertinaggio ed un'impossibile uguaglianza che tutto turba e sconvolge, senza che abbiano più alcuna forza a frenarlo o le pene e i tormenti più rigorosi creduti impraticabili in questa supposizione, o la bellezza e decoro della virtù spacciata quale ingegnosa invenzione della politica più insidiosa. Chi e però tra i letterati alla moda che si risenta al rimbombo di sì enormi empietà? Chi è che le detesti come conviene, se neppure i più esposti a sperimentarne le funestissime conseguenze tutti le disapprovano quanto basta? Non succede così, se avviene che in vista del gran pericolo, cui vede esposta in questo sistema la Religione e lo Stato, un ministro evangelico alza la voce, e rinnovando le salutari istruzioni de' nostri più accreditati dottori insegna, che è naturale all'uomo la società, e che sono e voluti ed autorizzati da Dio medesimo tutti i diritti de' sovrani, e che la loro autorità, comunque abbia la sua origine, è indipendente da tutti, e non ha da venerare e temere qui in terra altr'autorità superiore, che sia in mano degli uomini, che la spirituale conferita da Gesù Cristo medesimo ai Pastori della sua Chiesa, anche a vantaggio degli stessi sovrani resi per lei meglio istruiti ne' loro doveri e più rispettati dai loro sudditi e più sicuri sul trono, nè per altro sollecita dei beni e forze temporali che pel rapporto che aver possono colle cose spirituali e celesti. Ora che si fa dai letterati suddetti e dai falsi politici al suono di sì salutari istruzioni? Invece di plauso s'alzano clamori incredibili e da tutti i novatori si grida al fanatismo, alla crudeltà, alla ruina totale del trono e dell'umanità. Si può dare perversità di giudizio e incoerenza maggiore di questa? Non succede però a mio credere sì gran disordine senza consiglio altissimo di superior provvidenza, che lo permette perchè tra tante incoerenze e sciocchezze meglio risplenda in fine la cattolica verità, e prepara a lei per tal modo la [227] strada di trionfare col tempo, dopo che dileguate le tenebre, tra le quali la tiene ora involta la malvagità degl'increduli, arriveranno a comprendere i sovrani che non già l'ingerenza della loro fida alleata, ma devono temere le violenze ed insidie de' loro esecrabili adulatori: e potremo allora ripetere con maggior libertà ciò che disse ai suoi giorni l'incomparabile S. Agostino ai sovrani d'ogni gente e nazione ingelositi per non dissimile maniera ed allarmati da pessimi ingannatori contro l'autorità della Chiesa: *audite ergo Judaei & gentes, audi circumcisio, audi praeputium, audite omnia regna terrae; non impedio dominationem vestram in hoc mundo: regnum meum non est de hoc mundo. Nolite metuere metu vanissimo, quo Haerodes ille major, cum Christuis natus nunciaretur, expavit, & tot infantes, ut ad eum mors perveniret, occidit: timendo magis quam irascendo crudelior. Regnum meum non est de hoc mundo*⁽⁵³⁴⁾.

Ma sarà dunque, voi dite, ne' casi di coazioni più miti la podestà de' sovrani spettatrice indolente dell'altrui esteriori disposizioni? e potrà vedere senza ribrezzo sorgere nel suo seno un'autorità da lei indipendente, che per umani interessi potrà talvolta esserle di pregiudizio gravissimo? In tant'altre azioni si esercita la Chiesa, delle quali convien pure che il principato si mostri spettatore inoperoso, o piuttosto ammiratore e veneratore divoto delle sue disposizioni, senza punto ingerirsi nelle medesime, se pure contro i divini divieti non vuole egli con aperta empietà stender la mano all'incensiere e farsi Capo e padrone della Religione non meno che dello Stato, ch'io non vedo alcun'inconveniente se fosse costretto a far lo stesso anche nella coazion degli Eretici. Non gli uomini ma Dio ha data alla Chiesa, come si è dimostrato, una tale incombenza; e nulla vi discapita l'uomo a farsi spettatore ossequioso delle disposizioni del Cielo. Nè mi dica Fr. Paolo ch'è nuova affatto questa forma di governo, e che nella stessa repubblica non sono mai state

⁽⁵³⁴⁾ In Joann. Evang. tractat. 115. num. 2.

immaginate da alcuno degli antichi filosofi e legislatori due supreme potestà. Nol dica di grazia, che riuscirebbe a me troppo facile lo smentirlo co' passi de' primi sapienti della Grecia e del Lazio, i quali hanno fatto sempre gran conto negli Stati [228] della religiosa non meno che della civile podestà⁽⁵³⁵⁾: e quand'anche riuscisse a lui di mostrare, che non è mai giunta a tanto l'umana politica d'immaginare in uno stesso civile governo un'altro impero religioso da lui indipendente e distinto, che il forte suo braccio stendesse anche a coazion temporale, non resta atterrito per questo il dotto Card. Pallavicini, che dalle moltissime cose che ignorarono gli antichi sapienti sprovveduti di quegli ajuti superiori che hanno rischiarate le tenebre de' tempi posteriori, e da quel molto di più che era da aspettarsi da quella luce divina che è discesa dal Cielo a riparare i danni della misera umanità, che non potevano essere ristorati abbastanza dal basso immaginar de' mortali troppo limitato e difettoso, argomenta assai bene che non disdice questa doppia podestà che regna in un cattolico impero, ma che è anzi da pregiarsi moltissimo e per la Sapienza infinita, che l'inventò e la introdusse fra noi, e pei sommi vantaggi che ne risultano, e ch'egli descrive minutamente nel luogo medesimo⁽⁵³⁶⁾. Non le timide provvidenze dell'uomo, ma i dettami infallibili dell'increata Sapienza hanno prescritti i principi del loro regolamento alle cattoliche società; più che da quello, dei mondani governi hanno preso i Fedeli il modello del loro da quel divino esemplare che le raccoglie e sostiene; & *sicut in uno mediatore Dei & hominum haec duo, regnum scilicet & sacerdotium, divino sunt conflata mysterio, ita sublimes istae duae personae tanta invicem unanimitate junguntur, ut & Rex in Romano Pontifice, & Romanus Pontifex inveniatur in Rege. Ille tamquam parens paterno semper jure praeeminet: iste velut unus & singularis filius in amoris illius amplexus requiescat, & gemino utriusque studio christianae Religionis refloreat disciplina*: così la discorre il dotto egualmente che pio S. Pier Damiano⁽⁵³⁷⁾.

Io per me tanto son lungi dall'immaginare qualche ripugnanza tra queste due podestà, che vedo anzi nell'ecclesiastica un'ajuto straordinario somministrato al civile governo perchè sussista con maggior sicurezza e tranquillità, meno esposto ai tumulti dei popoli mal soddisfatti e meno soggetto alle oppressioni e violenze d'allora che sussiste sciolto affatto e disgiunto [229] da quella podestà superiore, che s'interponga per impedire che le più gravi civili discordie non prorompano in aperte sollevazioni a danno della pubblica podestà e dello Stato: e come nella rivelazione un lume acceso dalla provvidenza divina per dissipar le tenebre dell'ignoranza che ingombra l'intelletto colpevole, e nella Grazia una forza superiore che la debilitata Natura rinvigorisce, così vedo nella podestà della Chiesa un nuovo presidio che le umane società, viziate anch'esse e difettose pel peccato d'Adamo corregge e ristora.

È poi falsissimo ciò che voi sospettate, che divenga, cioè il principe spettatore indolente ed ozioso contemplatore dell'ecclesiastiche coazioni, se qualche cosa si lascia in disposizione della Chiesa, e che questa disponendo delle cose sue indipendentemente lo avvili e pregiudichi. Il principe che ossequioso si presta alle ecclesiastiche disposizioni non è, come udiste da S. Pier Damiano, che un figlio che grato si mostra e riposa sicuro nel seno della madre. Il Superiore ecclesiastico, che usa dell'autorità che ha ricevuta da Dio, non è che un padre amoroso che s'interessa nei vantaggi dei dilette figliuoli, ed intrecciando in tal modo tra loro in nobile gara i vicendevoli officj di amichevole corrispondenza il trono e l'altare, la civile podestà serve di forte braccio e sostegno alla podestà della Chiesa, e più che spettatrice indolente si mostra anzi protettrice di quelle medesime coazioni che nel suo Stato si eseguiscono. E la Chiesa procura anche i vantaggi di lei nel compiere col dovuto rispetto così gelosa incombenza; ed il rispetto è sì grande che non l'intraprende giammai se non è sicurissima della sovrana approvazione e piacere, ed umile s'arresta e le tralascia al sorgere di un sol sospetto che riuscir possano di rincrescimento e disturbo, assai meno premurosa dell'attuale non sempre necessario esercizio di qualche suo secondario diritto, che del favor de' sovrani.

Io non nego per questo che nascer possa e sia nato talvolta tra le due podestà qualche disparere

⁽⁵³⁵⁾ Si veda il Demstero nelle Antichità romane lib. 3. cap. 22.

⁽⁵³⁶⁾ Istor. lib. 12. cap. 3.

⁽⁵³⁷⁾ Opusc. 4. ad calcem.

e contrasto; chè nel burascoso mare di questo mondo non è sperabile una perfetta ed imperturbabile calma. Dico solo che la tempesta non è mai nata dalla natura di un sistema così ben regolato e divino, e che i danni accidentali, che possono provenire dalla imperizia e malvagità di chi o nell'una o nell'altra maniera governa le cattoliche società, non sono mai da paragonarsi coi perenni ed immancabili beni che risultano da quest'ammirabile unione. Si consideri lo stato infelice [230] ch'ebbero le civili società pria che si vedesse inalberato nel loro seno il vessillo della cattolica Religione; si rifletta alla meschina situazione della Chiesa sotto il dominio de' sovrani infedeli, poi mi si dica se reca utile o danno alla temporal podestà quella limitata autorità che si accorda alla Chiesa, e se può la Chiesa sussistere in quell'auge sublime, cui l'ha voluto condurre dopo tante umiliazioni e contrasti l'amorosa cura del divin suo Sposo, senza quell'estensione di libertà e potere esteriore, che esige il favore de' sovrani cattolici e l'uso di pene anche temporali. I soli Pufendorfiani collo stravisarle hanno potuto vedere in loro quelle ostilità e continui contrasti, che nascer devono da due autorità che comandano sovraneamente nel medesimo Stato: non mai i Cattolici, i quali distinguendo l'una dall'altra società, ed attribuendo ad ognuna diversi fini ed officj primarj, nè ammettono Stato nello Stato disordinato e vizioso, e sono tanto lontani dal temere alcun danno dalla loro diversità, che hanno anzi motivo di aspettare ogni bene: e come ambe si prestano vicendevole soccorso nel facilitare le rispettive loro incombenze, così è da credersi che e per interesse e per genio si rispetteranno a vicenda, e chi le regge, se è avveduto e prudente, concepirà quegli utili sentimenti, che prescrisse a se stesso Carlo Magno il quale parlando dell'autorità del Romano Pontefice protestò che *servanda est cum mansuetudine umilitas, ut, licet vix ferendum ab illa S. Sede imponatur jugum, feramus, & pia devotione toleremus*⁽⁵³⁸⁾.

In ogni evento non è mai da perdersi di vista la provvidenza divina, che non la Religione soltanto, che professiamo, ma la ragione stessa e la più sana e sola vera filosofia dichiara arbitra e sovrana di tutte le umane vicende; ed è da credersi con fermezza che dopo d'aver introdotta tra noi l'una e l'altra podestà a nostro regolamento e vantaggio ne moderi anch'essa il freno divinamente, e faccia sì che alle più gravi tempeste succedano le maggiori tranquillità, e tutto vada a terminare in un principio solo, quantunque per doppia strada sembrino le umane cose ordinate al loro fine. *Quo fit*, lo disse prima di me Monsig. Bossuet⁽⁵³⁹⁾, *ut sub binis licet potestatibus, res tamen humanae minime dissolvantur, quod Deus habenas temperet, atque ita [231] non ad duo principia, sed ad unum principium omnia referuntur*. Poste così in salvo le convenienze della podestà secolare nel farsi spettatrice ossequiosa e valida protettrice di quelle discrete coazioni, che la Chiesa esercita per se stessa immediatamente, ed il sovrano protegge colla sua forza ed autorità; dovrei ora inoltrarmi a sostenere la maestà e decoro del trono nel prestare che fa il suo braccio autorevole alle coazioni maggiori, nella quale esecuzione voi sorpreso dai ciechi vostri condottieri dite di sospettare che non abbia il suo luogo nè la maestà del sovrano nè l'unità della causa. Ma la distinzione medesima del tribunale, al quale passiamo parlando di coazioni sanguinarie e terribili, m'invita a differire ad altro ordinario la soluzione di questo dubbio; e voi abbiate la bontà d'aspettarla per pochi giorni, che spero riuscir possa quanto più tarda tanto più convincente e gradita: e persuaso che voi non siate per disapprovare una pausa che è prescritta non dalla sola gravità della cosa ma dall'ordine medesimo e della distinzione de' tribunali, col solito immancabile affetto mi dichiaro

⁽⁵³⁸⁾ *Capitul. Reg. Franc. Tom.I. pag. 357. edit. Baluz.*

⁽⁵³⁹⁾ *Defens. Declarat. Cler. Gall. part. 2. lib. 5. cap. 35.*

LETTERA VENTESIMA.

*L'esecuzione delle pene maggiori riservata ai sovrani
nelle cause di Fede non li disonora, ma serve
loro di ornamento e decoro.*

Inorridisce la dolce Sposa di Gesù Cristo al tetro aspetto delle spade e patiboli; e sebbene giusta e verace qual'è non possa non approvare le più severe sanzioni, colle quali hanno talvolta i sovrani suoi figli procurato di rinforzare le troppo miti e qualche volta disprezzate sue disposizioni, come però dal fulminarle così è stato sempre alienissimo l'amoroso suo cuore dall'eseguire sentenze di mutilazione e di morte, ed anche i più infami colpevoli, che ha dovuto chiamare sì spesso al tribunal della Fede, sono stati risparmiati da lei con somma clemenza: e se non ha potuto vincerli colle paterne sue istruzioni e rimproveri, e se a ritirarli dai pessimi loro travimenti sono riusciti inutili anche i castighi mitissimi, dei quali ha fatto uso più spesso, non ha mai avuto cuore d'inoltrarsi di più, ed il passo più avanzato al quale ha potuto arrivare il giusto suo zelo è stato quello di discacciarli dal troppo clemente suo foro e di abbandonarli al braccio secolare, perchè potesse senz'impedimento ed ostacolo sopra di loro eseguire ciò che prescrivono le più severe leggi del trono. Sì, li ha scacciati talvolta, ma in questo istesso abbandono sempre uniforme a se stessa ha mostrato sì gran rincrescimento e ribrezzo, e tante suppliche ha interposte per salvar loro la vita, che ha fatto conoscere ad evidenza che più che il castigo de' malfattori ha avuto in mira la sicurezza di quelli che pericolavano esposti alla loro insidia e furore. Tanta moderazione però e tanta riserva non è bastata a sottrarla dalle maldicenze ed insulti de' suoi nemici. Vogliono criticarla in ogni maniera: ed o faccia uso di quella pastoral verga, che le ha posto in mano la provvidenza divina, e di cui abbiamo quel famoso verso che riporta il Macri nel suo dizionario, *Curva trahit, quos virga regit, pars ultima pungit*, o si serva di quella spada, che non può maneggiare che per mano de' sovrani suoi figli, opera sempre a danno o della propria o dell'altrui convenienza [233] e stende nel primo caso la falce nell'altrui messe, e rende spettatori inerti dell'esterior coazione quegli stessi che sono stati costituiti da Dio. arbitri di tutte le cose; trasforma nell'altro caso in una vile esecutrice dell'altrui disposizioni quella podestà, che nasce da Dio, padrona assoluta di tutto ciò che è esteriore e corporeo, nè ha il dovuto riguardo all'unità della causa, che resta per tal modo divisa tra due tribunali, uno de' quali cerca e dichiara il delitto ed il delinquente, l'altro lo condanna e castiga. Udite dall'altra mia quanto sia irragionevole ed ingiusta la prima loro pretensione, e quanto poco discapiti in quest'incontri il diritto della secolar podestà. Sentite ora quanto più sconcia sia e ridicola la seconda imputazione, la quale se l'orribile bestemmia non adegua di Giovanni Hus condannata già solennemente dal Sinodo di Costanza, vi si avvicina però di molto e merita anch'essa disapprovazione e censura. Diceva costui che *doctores ponentes quod aliquis per censuram ecclesiasticam emendandus, si corrigi noluerit, saeculari judicio est tradendus, profecto sequuntur in hoc Pontifices, Scribas et Phariseos, qui Christum non volentem eis obedire in omnibus, dicentes nobis non licet interficere quemquam, ipsum saeculari judicio tradiderunt, et quod tales sint homicidae peiores quam Pilatus*. Non s'inoltra tanto l'ardire de' nostri detrattori, e prescindendo per ora dall'equità del giudizio di chi abbandona, si ferma a criticare tutto il complesso di queste condanne per l'indecente comparsa che vi fa la podestà secolare e pel discapito che soffre la causa medesima. Due imposture sono queste non men ripugnanti d'ogni altra, le quali prendo ora a dileguare di proposito.

Mi sbrigherei in vero con ogni facilità dalla prima, se lo sbaglio adottando di quei giureconsulti, che per favorire oltre il dovere la podestà secolare hanno insegnato, che il giudice laico prima di secondare le ecclesiastiche determinazioni ha il diritto di ricercare il processo della

curia ecclesiastica, di assoggettarlo a rigorosissimo esame, e cassare anche la fatta dichiarazione, se non lo trova conforme allo stile della curia: nel qual caso voi ben vedete quanta superiorità ed azione acquisterebbe nelle cause non sue la podestà secolare, e quanto poco influirebbe a scemarne il decoro la podestà della Chiesa. Mi guardi il Cielo però dall'appoggiare a mal fondate immaginazioni l'equità della mia causa e vi ripeto di nuovo, che l'indicata [234] opinione è tanto più insussistente e meno ragionevole quanto la trovo più disapprovata dai bravi canonisti e dottori che cita il Pegna⁽⁵⁴⁰⁾, e più discorde dalle costituzioni d'Alessandro IV., Clemente IV. ed Innocenzo VIII., che nelle cause di Fede l'hanno rigettata espressamente. Io non l'ho indicata per altro motivo che per farvi comprendere quanto fuor di proposito esagirino i nostri avversarj sì grande avvillimento, che può avere dall'opinione d'accreditati autori un'aperta esclusiva. Io v'accordo e concedo ben volentieri, che debba il giudice secolare dopo il seguito abbandono senz'alcuna dilazione, *indilate*, come si spiega il Lateranense IV., eseguir quanto prescrivono le leggi, e che si renda sospetto di favorire l'errore se ricusa di prestarsi ad un sì preciso e rilevante dovere. Dico ciò non ostante che nulla vi scapita in questa supposizione l'autorità del sovrano, ma acquista anzi gran lustro e decoro, perchè altro non fa in questi incontri che esercitare la sublime sua podestà, eseguire le stesse sue leggi e compiere quel decoroso incarico, che ha ricevuto dal Cielo, di proteggere la Religione e la Chiesa. Esercita la sua podestà; perchè nel prestare l'autorevole suo braccio in sussidio dell'ecclesiastiche disposizioni altro non fa che usare di quel potere, che è tutto proprio del sovrano cattolico, non della Chiesa che mai non istende la mano pietosa a sanguinose e terribili esecuzioni, ed anche con questo mezzo ha l'onore di far sì che, *Coelorum via largius pateat, et terrestre regnum coelesti regno famuletur*, come si spiega S. Gregorio⁽⁵⁴¹⁾. Succede, al dir del Cardinale Belarmino⁽⁵⁴²⁾, in questi avvenimenti alla podestà secolare relativamente a quella della Chiesa ciò che avviene a qualunque arte, che sussista nelle civili repubbliche, per rapporto alla podestà de' sovrani. Questa perchè diretta alla comune felicità, in cui vanno a collimare tutte le facoltà anche più limitate e ristrette, dev'essere considerata com'un arte ch'ogni altra maggiore, e può servirsi utilmente di tutte l'altre per quanto contribuir possono al suo fine ed intento. Copre così di suo ordine il pittore di onesti veli quelle nudità, che pregiudicar potrebbero al buon costume: così procura [235] il mercante il trasporto di quelle merci e derrate, delle quali scarseggia lo Stato e cessa il fabbro e si astiene da quelle opere e manufatture che riuscir potrebbero di pregiudizio alla repubblica. Ma chi dirà per questo, che nell'ubbidire ai suoi cenni non esercitino gl'indicati artefici il loro mestiere, e che divengano per questo nelle loro opere puri stromenti di una podestà superiore? Fa lo stesso il sovrano allorchè ricercato seconda la voce della podestà della Chiesa, e castiga chi la disturba ed offende. A vantaggio di un'Ordine superiore fa uso della sua arte di governare, esercita la nobile sua autorità; ed è in lui tanto più lodevole quest'azione quanto è da più sagro dovere prescritta, a miglior fine diretta ed accompagnata da più decorose e favorevoli circostanze. E potrà forse lagnarsi il pittore, perchè contro sua voglia si guida talvolta a mal partito l'arte sua dalla podestà de' sovrani: e l'inferior parte potrà credersi talvolta oppressa dalle indiscrete pretensioni e dai pesi enormi della parte superiore: ma non mai potrà lagnarsi il sovrano, che ha voluto egli stesso ciò che vuole la Chiesa, ed ha dichiarato i di lei cenni di suo singolar lustro e splendore, ed altro non fa in queste esecuzioni, come prendo a mostrare in secondo luogo, che osservare le stesse sue leggi. Imperciocchè hanno bensì, come vi ho detto, i canoni de' Concilj e le decretali de' Romani Pontefici approvate come giuste quelle leggi di tanti avveduti sovrani, che dopo i giudizj ecclesiastici condannano gli Eretici a più severe punizioni, e le hanno talvolta anche promosse come utilissime all'una e all'altra società, ma non sono in sostanza emanate che dalla sovrana loro podestà, e la stessa maniera di eseguirle non è stata prescritta senza la loro approvazione e consenso. *Per judicium quoque officia, ne sit cassa episcopalis cognitio, definitioni executio tribuatur*⁽⁵⁴³⁾, così stabilirono gl'Imperatori Arcadio ed Onorio, e con ben lunga serie di prontissime esecuzioni ne hanno

⁽⁵⁴⁰⁾ *Comment. 85. quaest. 36. part. 3. Director.*

⁽⁵⁴¹⁾ *lib. 3. Epist. 65. al. lib. 2. Epist. 62. ad Mauritium Imp.*

⁽⁵⁴²⁾ *de Potest. Papae in reb. temp. cap. 2. num. 5.*

⁽⁵⁴³⁾ *L. 8. Cod. de Episcopali Audientia*

rinnovata varj altri in ogni tempo l'approvazione e consenso, l'Imperator Sigismondo in Costanza, Carlo V. in Germania, Ferdinando I. e II. in Boemia, Austria e Stiria, Leopoldo I. e Mattia in Ungheria, Carlo VIII. e IX, Francesco I. e Lodovico XIV. in Francia, Sigismondo in Polonia, Maria in Inghilterra e tant'altri principi in [236] tutte le parti del mondo cattolico. Il dir poi che principi di sì gran senno o non abbiano conosciuto abbastanza il sublime carattere della loro dignità, o l'abbiano voluto avvilito per modo di non aver ribrezzo d'assoggettarlo alle più vili operazioni, sarebbe una vera pazzia. L'hanno anzi sollevato all'auge maggiore di sua grandezza, esercitandola per queste azioni nella gloriosa incombenza che ha ricevuto dal Cielo di giovare colla sua forza ed autorità alla cattolica Religione ed alla società de' Fedeli, della quale prerogativa, a detta dello stesso Luigi VII. Re di Francia, cosa non v'è che più onori un sovrano, e che più degnamente risuoni sulle sue labbra; *digna vox est majestate regnantis, Dei servum et Ecclesiae defensorem se principem profiteri*⁽⁵⁴⁴⁾.

Siccome però non è la sola natura dell'azione, ma anche il modo, con cui viene procurata, che apporta gran lustro al principato, così mi piace di accostarmi più da vicino a questa benchè per se stessa troppo funesta e disgustosa tragedia per rilevar quindi e nella Chiesa, che abbandona, i più decisi caratteri di ossequioso rispetto verso la podestà secolare, e nel sovrano che castiga, le più luminose divise di un potere dominante e supremo. È presente il giudice secolare all'attuale abbandono; e raccolti in ben dettagliato sommario sente tutti i meriti della causa, e tutta vede la tela degli atti giuridici, che sono stati fatti non solo contro, ma anche a favore del reo; sente dichiarato il delitto, le pene incorse, e l'abbandono che si fa del reo al suo tribunale. Qui termina l'azione del giudice ecclesiastico, e qui appunto è dove il giudice secolare comincia a spiegare le maestose insegne della nobile sua giurisdizione. Egli riceve il reo fra le sue forze, non senza ritenere e la podestà di sospendere l'esecuzione, se mai fosse notorio l'aggravio, per ricorrere a scampo di una manifesta ingiustizia o allo stesso o ad altro giudice superiore, ma ecclesiastico, perchè l'aggravio risulti in forma giuridica nel tribunal competente, e la libertà di differire l'esecuzione, se il pentimento del reo o altra notevole circostanza esigessero nuove relazioni ed esami. Egli è, che lo condanna al supplicio; egli, che comanda al solito ai suoi ministri di eseguirlo; egli, che per tal modo aiuta e difende la Chiesa. Se questo sia un'avvilire l'autorità secolare, [237] e renderla vile mercenaria della podestà ecclesiastica, decidetelo voi. Io in tanto esercizio di propria autorità e comando, in tanti contrassegni d'ossequio e rispetto invece di ravvisare ne' sovrani quei vili esecutori, che sognano i nemici della podestà ecclesiastica, altro non vedo che quegli instancabili edificatori stranieri predetti già da Isaia, allorchè disse, *Aedificabunt filii peregrinorum muros tuos, & Reges eorum ministrabunt tibi*; quei forti scudi io vedo impenetrabili, che a suo riparo e difesa pendevano dalla mistica torre di Davide: e quei Re finalmente e quelle Regine, che lo stesso Isaia chiamò suoi alimentatori e nutrici: *Erunt Reges nutricii tui, & Reginae nutrices tuae*: ed ai quali intimò Davide⁽⁵⁴⁵⁾: *Et nunc Reges intelligite, erudimini qui judicatis terram: servite Domino in timore*. E nelle loro esecuzioni altro non vedo che una di quelle gloriose intraprese, alle quali aspirava l'Imperatore Arnolfo allorchè disse ai Vescovi congregati in Triburia: *habetis me omnibus Ecclesiae Christi adversantibus, & vestro sacerdotali ministerio retinentibus opportunissimum bellatorem*⁽⁵⁴⁶⁾.

Lo vedo anch'io, che la podestà secolare, costretta da un sacro dovere a secondare l'ecclesiastiche disposizioni, non ha in queste cause, come nelle sue proprie, l'azione principale ed il primo luogo. Ma che? cesserà per questo d'essere meno rispettabile e gloriosa? o sarà necessario perchè sussista nel naturale suo stato, che lo spirito si assoggetti alla carne, e le celesti cose cedano il luogo alle terrene ed umane? *Nisi vero aequum est spiritum carni fasces submittere, & coelestia terrenis caedere*⁽⁵⁴⁷⁾? Non l'intendeva così S. Gregorio Nazianzeno, e niuno l'intenderà che sia giusto estimator delle cose. Io venero nel sovrano una viva immagine del supremo reggitor d'ogni

⁽⁵⁴⁴⁾ *Epist. Pro Episc. Anicien. ap. Balutium in notis ad Petrum de Marca Concord. lib. 2. cap. 12.*

⁽⁵⁴⁵⁾ *Psalm. 2. vers. 10.*

⁽⁵⁴⁶⁾ *Conc. Harduin. tom. 6. part. I. pag. 438. edit. Paris 1614*

⁽⁵⁴⁷⁾ *Orat. 17. ad Civ. Nazianz. grav. tim. perculs. tom. I. pag. 271. Oper. edit. Paris. 1609*

cosa, e nel procurare in ciò che non interessa la Religione la temporale felicità de' suoi sudditi lo credo indipendente da tutti: ma non lo credo tale allorchè trattasi di ciò che può riuscire di utile o danno alla cattolica Religione. In questi affari duopo è che dipenda dalla podestà della Chiesa: e non che la persona, [238] ma la stessa sua autorità vi resti in qualche modo subordinata e soggetta: e si guardi bene dal far cenno colla sua disobbedienza di soffrirne mal volentieri il peso; chè il cattivo esempio ridonderebbe in grave pregiudizio della sua eterna salute non solo ma dello stesso suo trono, giacchè, come riflette da suo pari il Card. Pallavicini, a proporzione che egli rispetterà la più sublime podestà spirituale, che Gesù Cristo ha introdotta nel mondo, sarà anch'esso e per divina disposizione e consiglio e per ordine e natura delle umane vicende rispettato e servito dai fedeli suoi sudditi, ai quali hanno intimato S. Pietro⁽⁵⁴⁸⁾ e S. Paolo⁽⁵⁴⁹⁾ l'obbligo di obbedire non meno alla Chiesa che a lui, come quella che è fornita di podestà della sua non meno sublime e perfetta. E tengo per verità infallibile la massima di S. Gregorio M., che fece sapere a tutti i principi, che *quanto verius auctori omnium serviunt, tanto securius commisso sibi mundo dominabuntur*⁽⁵⁵⁰⁾.

Mi sbrigherò più presto dall'altra difficoltà, che provate per non saper conciliare con queste esecuzioni l'unità della causa, essendo questa così mal fondata, che incontra ovunque esempj e pratiche che la distruggono. Assicura il Claro⁽⁵⁵¹⁾ ed il Farinaccio⁽⁵⁵²⁾, che può un giudice eseguire la sentenza dell'altro, sia o no soggetto al medesimo, appartenga o no alla stessa provincia, ed abbia o non abbia dall'altro una totale indipendenza; ed il Boemero confessa, che *obtinuit alicubi ut alius cognoscat de crimine, alius sententiam latam exequatur*; e dice inoltre nel medesimo luogo, che un semplice Feudatario, il quale non ha come eseguire la sua sentenza, può ricercare il Prefetto, *ut in subsidium juris executionis curam suscipiat*. Se in questi giudizj non manca la necessaria unità, perchè diremo noi che sia per mancar nelle cause di Fede, qualora la Chiesa, che *cruentas refugit ultiones*, dichiara l'Eretico impenitente, e l'abbandona al braccio secolare, e la giustizia di questo, che *terribiliter exercenda est*, lo assoggetta al meritato castigo? Non pregiudica al parer di Fr. Paolo, in queste cause, se si divide il diritto dal fatto, e se la Chiesa giudica dell'errore, ed il tribunale [239] laico dell'Eretico: e recherà poi una ruina irreparabile se la Chiesa dopo un'esame accuratissimo abbandona l'Eretico impenitente, ed il principe lo soggetta al rigor delle leggi? Ma non è questa la maggior incoerenza, alla quale dovrete aderire se v'abbandonaste al parer di costoro. Molte ne ho accennate altrove, e tante poi se ne incontrano ove trattasi di morale unità dello Stato e della Chiesa, che è impossibile che non vi sentiate gravemente commosso al solo ascoltarle. Nulla v'è per costoro che guasti e scomponga la morale unità della Chiesa: manchi pure a lei il suo Capo; discordino le sue membra anche ne' dommi di Fede almeno non fondamentali; siano i Vescovi tutti Papi nelle loro diocesi; siano i sovrani padroni di tutto ciò, che è più religioso e più sacro: non importa: la Chiesa nulla perde della sua unità. Ma se si tratta dell'unità nelle cause di Fede, e più ancora se trattasi dell'unità delle civili repubbliche quella risente un grave danno se si separa la cognizione dell'esecuzione questa ne soffre anche un maggiore, e tutto basta a distruggerla. Un piccol diritto che si riservi a chi non ha parte nel principato, una cosa sola che non dipenda in ogni possibil maniera dalla libera disposizione della podestà secolare, scompone la necessaria unità, introduce uno Stato nello Stato, e tutto riempie di confusione e disordine. Chi inventò idee sì strambe altro non ebbe in mente che la mira di distruggere affatto la giurisdizione della Chiesa e de' sovrani, e confondendo insieme trono ed altare, diadema e tiara, Greggia e Pastori, spacciare in tal guisa tutti i sovrani quai despoti usurpatori d'ogni facoltà e diritto, tutti i cittadini qual turba di vilissimi schiavi, e di cambiare la regale società de' Fedeli in tanti meschini collegj quanti sono i governi nei quali sussiste, e la sua gerarchia ammirabile in una accattolica gerodolia. Non sono stati questi i pensieri di tant'altri meno pregiudicati politici, che qualche parte soltanto hanno adottato del pernicioso sistema, e non hanno avuto altro in vista che di provvedere

⁽⁵⁴⁸⁾ *Epst. I. cap. 2. vers. 13.*

⁽⁵⁴⁹⁾ *ad Rom. Cap. 13.. vers. 1.*

⁽⁵⁵⁰⁾ *lib. 5. epist. 25.*

⁽⁵⁵¹⁾ *quaest. 96. fin. vers. Item quaero*

⁽⁵⁵²⁾ *quaest. 197. num. 10.*

alla sicurezza e decoro del principato. Ma in una società così ben collegata com'è la cattolica non è necessario che sia approvato tutto il sistema de' suoi nemici per isconcertarla; basta una sola parte; e poste specialmente in gelosia e diffidenza le due gran podestà, sopra le quali tutta si regge, al dire di S. Gelasio⁽⁵⁵³⁾, la vasta [240] mole, forz'è che cada e ruini; e l'accorderebbono anche i novatori de' giorni nostri, se meno trasportati da spirito di novità prestassero orecchio ai disapprovatori dell'antico sistema, non solo quando lo impugnano, ma anche quando ne parlano a favore e scoprono i sommi vantaggi che la podestà, che abbiamo attribuita alla Chiesa, può recare ai sovrani ed allo Stato: chè non sempre parlano in modo da pregiudicare all'intolleranza ragionevole e farla comparire svantaggiosa ai sovrani, ma la lodano talvolta, ed anche nel sistema presente che abbiamo preso a difendere, la credono utile e decorosa ai sovrani. L'Osservator filosofo⁽⁵⁵⁴⁾ dopo d'aver disapprovata l'intolleranza, di cui parliamo, non lascia di far riflettere che è stata un'invenzione de' principi, i quali nel procurarla *ils n'ont eu en vue, que leurs intèrêts particulières*. E molti de' Francesi negano bensì alla podestà della Chiesa ogn'ingerenza nelle cose temporali, ma non lasciano di rappresentare al loro Re, che il voler' inalzare la reale autorità sulle ruine di quella della Chiesa è un rovesciare l'ordine stabilito da Dio, il che tira seco la ruina della regia podestà e distrugge i fondamenti dello Stato invece di rassodarli⁽⁵⁵⁵⁾. Ma non li hanno voluti ascoltare in questa parte, ch'esser poteva favorevole alla Chiesa; e non avendo formato della sua podestà altro concetto che di una potenza contraria usurpatrice de' diritti altrui ed ingiuriosa ai sovrani, hanno dato mano senz'avvedersene colla sua depressione a quelle sciagure che si soffrono presentemente. Spero che non vogliate voi accrescere il numero di pensatori così sconsigliati ed improvvidi, e persuaso che il libero esercizio della podestà della Chiesa non nuoce mai nè è ingiurioso ai sovrani, neppur quando corregge e castiga, deporrete l'antiche ombre e sospetti: e con questa fiducia in cuore, che non è fondata soltanto sull'ottima indole del vostro carattere, ma sulla sodezza altresì e gravità delle prove e ragioni che ho addotte per trarvi d'inganno, passo a dirvi col solito attaccamento

⁽⁵⁵³⁾ *Epist. 4. ap. Harduin. tom. 3. Concil. pag. 893.*

⁽⁵⁵⁴⁾ *Sect. 12. pag. 53.*

⁽⁵⁵⁵⁾ *Assemblea del Clero del 1660.*

LETTERA VENTESIMAPRIMA

*Qual parte abbia nelle cause di Fede la suprema podestà
del Romano Pontefice.*

Dalle efficaci ragioni ed autorevoli testimonianze, che vi ho addotte finora, voi siete restato convinto, che v'è nella Chiesa cattolica una vera giurisdizione coattiva, che può assoggettare gli Eretici al meritato castigo, senza che ne risenta alcun danno o l'ecclesiastica moderazione o l'autorità dei sovrani o la libertà della Fede: ma questo non basta ancora al nostro intento. Il tribunale, di cui si tratta, procede per autorità delegata dal Romano Pontefice; e non è legittimo ed autorevole, se manca in lui la pienezza di quella giurisdizione, che è necessaria alla Chiesa, o se non può estenderla ampiamente per tutto il mondo cattolico. Quindi è che merita ogni lode il giudizioso quesito, che mi fate nell'ultima vostra, cercando se il Papa può innalzar tribunale nelle altrui diocesi, ed obbligare tutti i Fedeli a conservar quella Fede, che hanno professata una volta: ed io prendo tanto più volentieri ad istruirvi su questo punto, quanto più interessa la nostra causa, e quanto maggiori sono i nemici, che lo contrastano.

Fin dal quinto secolo vi fu in Dalmazia un certo Vescovo Onorio⁽⁵⁵⁶⁾, il quale mal soffrendo, che Gelasio Papa si prendesse in affari di Fede qualche ingerenza nella sua diocesi, non ebbe difficoltà di rispondergli, che ne restava sorpreso. Oggi poi tanti sono i contraddittori, quanti sono i nemici della podestà ecclesiastica e gli adulatori della secolare, i quali o la negano espressamente a tutti, e per conseguenza anche al Romano Pontefice, o cercano di dividerla per egual porzione tra tutti i Pastori per renderla più soggetta e meno forte. Io però per convincervi, che non i soli Vescovi nelle rispettive loro diocesi, ma anche il Romano Pontefice ha in tutto il mondo cattolico la verga pastorale atta a correggere, come dice S. Paolo⁽⁵⁵⁷⁾, ogni disubbidienza [242] ed a contenere le pecorelle del sacro ovile nei rispettivi cristiani doveri, altro non ricerco da voi, che la vostra Fede. Chi sa dal vangelo, ch'egli è dopo Gesù Cristo la pietra fondamentale della Chiesa di Dio, contro la quale prevaler non possono le furie infernali⁽⁵⁵⁸⁾, che a lui sono state conferite in guisa speciale le Chiavi del Cielo, e l'incombenza di pascere tutto il divin Gregge⁽⁵⁵⁹⁾; e fatto maestro del mondo è stato dalla preghiera di Gesù Cristo reso infallibile ne' suoi ammaestramenti⁽⁵⁶⁰⁾: e chi riflette di più che non è il primato di giurisdizione, del Romano Pontefice affare di scuola, ma un domma di Fede definito assai chiaramente in più incontri, ma con ogni precisione dal Concilio di Firenze in quelle memorande parole; *Definimus sanctam apostolicam Sedem & Romanum Pontificem successorem esse B. Petri Principis Apostolorum, & verum Christi Vicarium, totiusque Ecclesiae caput, & omnium Christianorum Patrem ac doctorem existere, & ipsi in B. Petro pascendi, regendi & gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse, quemadmodum etiam in gestis oecumenicorum Conciliorum & in sacris canonibus continetur*; non trova alcuna difficoltà nel riconoscere nel Romano Pontefice un tal diritto, e può ricevere soltanto un qualche maggiore schiarimento da altre fonti e principj non sicurezza maggiore, Senz'ingolfarmi però nel vasto mare de' diritti apostolici e delle singolari prerogative di quel primato, che per divina istituzione gode il Romano Pontefice, sostenuti già e spiegati sì bene da quelle felici penne, delle quali tesse un copioso catalogo l'autor delle note della più volte citata Confutazione &c. al cap. 4. della medesima, non farò altro che secondare il vostro genio, e dirigendo il mio ragionare a quelle

⁽⁵⁵⁶⁾ Ep. 6. Gelas. tom. 6. Concil. Labbei p. 300.

⁽⁵⁵⁷⁾ 1. ad Corint. 4.

⁽⁵⁵⁸⁾ Matt 16. vers. 15.

⁽⁵⁵⁹⁾ Joann. 21. vers. 15.

⁽⁵⁶⁰⁾ Luc. 22. v. 32.

sole coazioni e giudizj, che egli può esercitare in qualunque diocesi a difesa della cattolica Religione, procurerò di rendervi più informato del soggetto che abbiamo per le mani. So da S. Bernardo che bisogna uscir fuori del mondo per trovare un luogo in cui tutta spiegar non si possa l'apostolica podestà del Romano Pontefice; *orbe exeundum est ei, qui forte vellet explorare quae non ad tuam pertineant curam*⁽⁵⁶¹⁾; e leggo nel discorso che fece [243] il celebre Bossuet nella famosa assemblea del 1682, che questa è la cattedra *tant célébré par les Pères, où ils ont exalté comme à l'envie la principauté principale, la source de l'unité, et dans la place de Pierre l'émminent degré de la chaire sacerdotale, l'Eglise mère, qui tient en sa main la conduite de tous les autres Eglises, le chef de l'episcopat, d'ou part la raison du gouvernement; la chaire principal, la chaire unique, en laquelle seule tous gardent l'unité. Vous entendez dans ces mots S. Optat, S. Augustin, S. Cyprien, S. Irenée, S. Prosper, S. Avit, S. Théodore, le Concile de Calcedoine e les autres, l'Afrique, les Gaules, la Grece, l'Asie, l'Orient, l'Occident unis ensemble*. Le quali espressioni bastar potrebbero a far concepire della podestà del Romano Pontefice l'idea più estesa, più vantaggiosa e sublime; siccome però il mio assunto non mi obbliga ad altro che a preparare per ora la strada spedita alla giustificazione di quel tribunale, che egli ha inalzato da gran tempo nelle altrui diocesi per condannare gli Eretici e difendere dalle loro insidie e dal loro furore la Fede di Gesù Cristo; così non parlerò che di questo. E vi dico francamente che essendo questa una delle cure speciali, che interessano l'ordinaria podestà d'ogni Padre e Pastore del sacro ovile, non può non appartenere a lui, che è stato inalzato in ispecial guisa al governo di tutti, e che divide per modo, al dire di S. Leone, cogli altri le sue sollecitudini, che risente il grave peso d'ogni diocesi, ed ha così comuni cogli altri le sue premure, che il ministero loro non è che una porzione del suo, e non meno da lui che dai rispettivi loro Vescovi ricercano ed aspettano i Fedeli protezione e difesa: *nobis*, così egli⁽⁵⁶²⁾, *cum omnibus cura communis est; neque cujuspiam administratio non nostri laboris est portio, ut, dum ad B. Petri Sedem ex toto orbe concurratur, et illa universalis Ecclesiae a Domino eidem commendatae dilectio etiam ex nostra dispensatione deposcitur, tanto amplius nobis instare oneris sentiamus, quanto cunctis majora debemus*. E perchè niuno potesse sospettare che queste sue premure in tutt'altro si dovessero esercitare che nella punizion de' malvagi, quest'è, diceva egli scrivendo ai Vescovi d'Italia, che più interessa l'apostolico [244] nostro ministero, non essendo possibile che riesca bene il nostro governo se non perseguitiamo con santo zelo i seduttori, e non procuriamo di allontanare questa peste dai Fedeli, e d'impedire che si dilati di più⁽⁵⁶³⁾.

Come, viventi ancora gli Apostoli, l'obbedienza dovuta ai rispettivi Pastori non sottraeva i Fedeli, al dir dell'Angelico, dall'obbligo di obbedire anche a quelli; *per hoc quod subjiciebantur Episcopo civitatis non eximebantur a potestate Apostoli*⁽⁵⁶⁴⁾; e come l'autorità che allora esercitavano i Vescovi nelle diocesi loro assegnate, Tito in Candia, Timoteo in Efeso, Evodio ed Ignazio in Antiochia e tant'altri in altre parti del mondo, non impediva che S. Paolo minacciasse quelli di Tessalonica, condannasse l'Incestuoso di Corinto, e sgridasse e riprendesse tant'altri benchè soggetti ad altre giurisdizioni, e che S. Pietro scrivesse alle floridissime Chiese dell'Asia, della Bitinia, della Galazia e del Ponto⁽⁵⁶⁵⁾ lettere, al dire d'Erasmus e di Estio, piene d'apostolica autorità, e che S. Giovanni riprendesse i Vescovi stessi alquanto trascurati nel loro impiego, e che tutti gli Apostoli in fine tornassero più volte a visitare quelle Chiese che avevano erette, benchè fornite di rispettivi Pastori; così l'ordinaria podestà che usano adesso sopra i loro sudditi i Vescovi cattolici, castigando ogni dissubbidienza, non può impedire che la più vasta e plenaria podestà, che per divina disposizione godono i Romani Pontefici sopra tutti i Fedeli, si stenda sollecita a presidio e conforto delle altrui diocesi, ed oltre i Vescovi e Pastori ordinarj, che non possono ricevere che da lui la legittima missione, non ritenga egli presso di se l'amplessima podestà di provvedere per se stesso o per altri delegati da se in ispecial modo alle loro indigenze, conservazione e difesa. È questa

⁽⁵⁶¹⁾ *Lib. 3. de Considerat. cap. 1. num. 1.*

⁽⁵⁶²⁾ *Ser. 5. al. 4. cap. 2.*

⁽⁵⁶³⁾ *Epist. 7. al. 2.*

⁽⁵⁶⁴⁾ *Opusc. cont. Impugnat. Relig. cap. 4.*

⁽⁵⁶⁵⁾ *Calmet Proleg. in epist. 1. B. Petri Apost.*

Romanae Sedis praerogativa, come Socrate attesta⁽⁵⁶⁶⁾ parlando del canone 7. Sardicense, che accorda al Papa l'autorità di delegare altri giudici oltre i Vescovi: ed è stata a lui giustamente accordata una tale incombenza, come soggiunge Sozomeno⁽⁵⁶⁷⁾, *quoniam propter Sedis dignitatem omnium cura ad ipsum spectat*. Se i Vescovi succedono agli Apostoli nella podestà che godono ristretta tra [245] i confini delle proprie diocesi, succede il Papa a S. Pietro in quella vastissima podestà ch'ebbe sopra gli Apostoli stessi, e sola passar doveva illimitata e pienissima ne' successori: e se dei Vescovi si serve egli a miglior disimpegno delle sue cure, e per divina disposizione comunica loro gran parte delle sue incombenze, *vices suas ita aliis impertivit Ecclesiis, ut in partem sint vocatae sollicitudinis, non in plenitudinem potestatis*. Così si spiega Gregorio IV. nella bellissima lettera scritta a tutti i Vescovi d'Europa, della quale non si può desiderare monumento più nobile a favore del primato del Papa e di quelle coazioni, delle quali discorriamo. Egli ripete, è vero, e non senza ragione questa facoltà, come S. Leone poc'anzi citato, dal suo primato di giurisdizione in generale, ma S. Bernardo la fa scaturire con maggior precisione dall'aver Gesù Cristo pregato in modo speciale perchè non mancasse la Fede in S. Pietro, e da questa appendice indivisibile dal suo primato, e dall'aver così comunicato a lui ed ai suoi successori il privilegio dell'innerranza, onde confermar potesse i vacillanti Fratelli, inferisce che a lui dunque conviene in modo particolare l'ingerirsi in questi affari, e che cosa non v'è che più di questa appartenga al primato medesimo; *oportet ad vestrum referre apostolatum pericula quaeque et scandala emergentia in regnum Dei: dignum namque arbitror ibi potissimum resarciri damna Fidei, ubi non possit Fides sentire defectum; haec quippe hujus praerogativa Sedis: così egli*⁽⁵⁶⁸⁾.

E questa ampiezza di podestà e questa necessità di così universale ingerenza fu riconosciuta ed approvata così comunemente, che riportò da Giustiniano stesso la più esatta ed autentica confessione, e fu esercitata mai sempre senza notabile contrasto dai più saggi e religiosi Pontefici. Giustiniano ne parla nella lettera che scrive ad Epifanio Arcivescovo e Patriarca di Costantinopoli, e dice che questa è stata la costumanza di tutti i tempi, e ch'egli non sarà mai per permettere che si rechi in questa parte alcun pregiudizio alla S. Sede; *Neque enim, così egli*⁽⁵⁶⁹⁾, *patimur, ut quiquam eorum, quae ad ecclesiasticum spectant statum, non etiam ad ejusdem referatur beatitudinem: quum ea sit Caput omnium sanctissimorum Dei sacerdotum: vel eo maxime, quod, quoties in eis locis Haeretici [246] pullularunt, et sententia et recto judicio illius venerabilis. Sedis coerciti sunt*. Non aspettate da me una lunga serie di fatti a rinforzo di sì autentica testimonianza; chè pochi bastano a sua maggiore dilucidazione e conferma. Basta ciò che fece S. Clemente con quelli di Corinto, il quale non contento d'aver scritta quella sua lettera⁽⁵⁷⁰⁾ piena di zelo veramente apostolico, ci assicura S. Ireneo che a miglior sostegno e difesa della Fede cattolica, che era in pericolo, spedì colà Claudio, Efeso, Valente, Bittone e Fortunato, perchè coll'opera e colla voce recar potessero quegli ulteriori vantaggi, che si sarebbero sperati in vano dalle sole scritte istruzioni e minacce. S. Pelagio fece lo stesso nel sesto secolo contro gli scismatici Tracio e Massimiliano, mandando Pietro e Progetto l'uno Prete e l'altro Notaro, e raccomandandoli a Narsete perchè nulla mancar potesse alla più facile spedizione della causa⁽⁵⁷¹⁾. E furono nel secolo stesso deputati da S. Gregorio alcuni de' suoi ministri a Costantinopoli con ordine di ultimare in sua vece le cause di minor conto, e di spedire a Roma quelle che apparivano di maggior considerazione⁽⁵⁷²⁾. Il rimprovero stesso fatto da Gelasio Papa al sopra citato Vescovo di Dalmazia per le sue meraviglie non conformi all'idea, che aver doveva dell'autorità della S. Sede, ed alla pratica di tutti i tempi dimostra ad evidenza quanto v'ho'insinuato sin qui. *Miramur rescrisse egli ad Onorato, dilectionem tuam fuisse miratam, curam Sedis Apostolicae, quae more Majorum cunctis per mundum debetur*

⁽⁵⁶⁶⁾ *Hist. lib. 2. cap. 11.*

⁽⁵⁶⁷⁾ *Hist. lib. 3. cap. 8.*

⁽⁵⁶⁸⁾ *Tract. 11. al. epist. 290.*

⁽⁵⁶⁹⁾ *L. Cognoscere 7. princ. C. De Summ. Trinit. G*

⁽⁵⁷⁰⁾ *To. 1. Concil. Labb. P. 123.*

⁽⁵⁷¹⁾ *T. 6. Concil. Lab. Epist. 3. p. 467.*

⁽⁵⁷²⁾ *Lib. 6. al. 5. epist. 3. pag. 793.*

Ecclesiis, pro vestrae quoque regionis Fide fuisse sollicitam; cumque ad eam perlatum esset, quod quidam per Dalmatiam integritatem catholicam vitare niterentur... non puteverimus ullatenus differendum, quominus haec diligentius inquirentes, ut aut si fortasse irrepserant, de proximo sanarentur, an anxietatem nostram, si falso probarentur jactata, relevarent. E questo sia detto in verificaione di ciò che ha accennato Giustiniano nella sua lettera ed a sufficiente prova di quella pratica che non è mai mancata nella Chiesa di Dio.

Altro io non aggiungerò a scampo delle imposture de' nostri contraddittori, che attribuir sogliono ad usurpazione e violenza [247] de' Romani Pontefici tutto ciò che hanno intrapreso nelle altrui diocesi, che la pietà somma e la modestia incomparabile di quei gran Pontefici, de' quali vi ho accennate le gesta, ed il frutto ammirabile che riportarono le gloriose loro intraprese, che presso un giusto estimator delle cose deve contribuir moltissimo a farle comparir tutte legittime e giuste, se non andarono disgiunte dalle più copiose e parziali benedizioni del Cielo. Sono stati per la maggior parte meritevoli dell'onor degli altari que' Sommi Pontefici che si affaticavano in altre diocesi nelle accennate maniere; e furono tanto gradite le premure di S. Clemente, e riuscirono così vantaggiose alla Chiesa di Corinto, che dal solo applauso ch'ebbe colà la sua lettera prese motivo il Fevardenzio d'argomentare la sussistenza di quella giurisdizione, che sin d'allora competeva alla Chiesa Romana negli affari della Chiesa Greca: *Romanam Ecclesiam*, dic'egli⁽⁵⁷³⁾, *etiam ab initio auctoritatem suam interposuisse in moderandis quoque Graecorum Ecclesiis: quod adeo gratum fuit eorum Episcopis, ut hic commemoratam epistolam non tam Clementis quam Ecclesiae Romanae nomine publice lectam scribat Eusebius.* Nulla dirò del frutto, che riportò la spedizione di Pelagio; chè il poco seguito ch'ebbero gl'indicati scismatici e l'oscurità in cui sono restati involti i loro nomi negli annali ecclesiastici bastano a far vedere che riuscì utilissima. Lo stesso dir si può di quella di S. Gregorio, che ha potuto contener con tal mezzo la Chiesa orientale per lungo tempo nella professione della vera Fede, e conservarla costante nell'unità della Chiesa. Ed è così manifesto e sensibile il gran vantaggio che reca la provvida cura de' Romani Pontefici nelle altrui diocesi, dovunque può stendersi liberamente, che Giannone medesimo non sa che attribuire a lei l'essere stato preservato il regno di Napoli dall'eresia di Ario e Pelagio⁽⁵⁷⁴⁾. Ma a chi mai non è stata proficua una tal cura? o a qual traversia e disordine non ha ella somministrato opportuno riparo? Non v'è una diocesi tuttora cattolica che non sia debitrice della sua Fede alle premure di questo Padre amoroso. Non v'è un'sovranò cattolico che non vegga attorniato il suo trono d'immensi doni e favori ricevuti dal comun Padre. Non cattedra [248] vescovile finalmente che nella lunga serie de' suoi Pastori molti non ne conti difesi, protetti ed assistiti nelle più difficili urgenze dalle amorose cure del supremo Gerarca del cristianesimo: e quelle sole, al dire d'Onorio III.⁽⁵⁷⁵⁾, sono restate esposte al furore de' barbari ed all'empietà degli Eretici, alle quali è mancata la libera immediata assistenza di lui, che ebbe in cura da Gesù Cristo e gli Agnelli e le Pecore e le Greggie e i Pastori.

Le quali cose mentre io considero sciolto da ogni prevenzione e partito, quanto ammiro ossequioso i tratti sublimi della provvidenza divina, che a governo e cura d'ogni Chiesa particolare ha destinati i sagri Pastori che s'affaticano instancabili nella coltura del campo evangelico, tanto umile adoro quella speciale premura, che a sostegno e rinforzo della necessaria unità ha voluto aggiungere un soprintendente e Pastore universale, che veglia alla coltura, istruzione e difesa di tutti. E non so comprendere come vi siano tra i Pastori particolari alcuni così sconosciuti ed improvvidi, che dimentichi d'essere anch'essi pecore del divin Gregge in paragone del supremo Pastore, e posto in non cale ogni vantaggio che dalle paterne sue cure hanno riportato, dichiarino aspra guerra al divino suo trono, e facciano ogni sforzo per ruinarlo. Miseri, che non s'avvedono di non poter agire utilmente la propria causa senza sostenere quella del Romano Pontefice, e che prima d'ogni altra vacilla la loro, se cade l'universale giurisdizione del Papa. Glielo ha detto assai chiaro Benedetto XIV.⁽⁵⁷⁶⁾, allorchè scrisse che *suam causam agunt, cum supremi Pastoris auctoritatem*

⁽⁵⁷³⁾ *ad cap. 3. lib. 3. S. Irenaei.*

⁽⁵⁷⁴⁾ *Tom. 1. lib. 2. cap. ult.*

⁽⁵⁷⁵⁾ *Lett. a Ruggiero Arcivesc. di Pisa presso l'Ughelli Ist. sacr. tom. 3. col. 382.*

⁽⁵⁷⁶⁾ *De Syn. Dioce. lib. 9. cap. 1. num. 4.*

propugnant & sustinent; quoniam si hujus jura evertuntur, paullatim pariter inferiorum Praesulum jurisdictio nutabit & corruet. E molto prima di lui lo aveva lasciato scritto S. Pier Damiano in quelle memorande parole⁽⁵⁷⁷⁾ degne d'essere scolpite a caratteri d'oro sopra ogni cattedra vescovile, nelle quali assicura che, *Hac stante, reliquae stant: sin autem haec, quae omnium fundamentum est & basis, obruitur, caeterarum quoque status necesse est collabatur.* Un'occhiata sola che gettassero su que' paesi infelici, che si sono già da gran tempo scostati dagli amorosi amplessi del [249] comun Padre, sull'Inghilterra in ispecie e sui miseri avanzi delle Chiese orientali, che dopo il fatale abbandono sono, al dire del Cardinal Pallavicini⁽⁵⁷⁸⁾, divenuti una Babele di discordie ed una Tebe di tragedie, giunti sino a strascinare sul patibolo i loro sovrani e a dimenticarsi affatto del loro antico lustro e splendore, bastar potrebbe al totale loro disinganno. Ma sordi a tutte le ammonizioni e ciechi ad esempj così luminosi e funesti, o non arrivano a scandagliarne la forza, o non giungono a vederli nel loro orribile aspetto: e la provvidenza divina in pena dell'enorme ingratitude, colla quale hanno corrisposto ai segnalati favori che avevano ricevuti dalla S. Sede, permette che e non vedano la sorgente delle calamità che soffrono adesso, e non prevedano quelle maggiori, alle quali si vanno inoltrando a gran passi pel nuovo intrapreso cammino. Tutto precipita nelle cattoliche società, se manca l'autorità del Romano Pontefice: e su questa sodissima base s'inalza e sta immobile non meno l'autorità dei soggetti Pastori che la sicurezza del trono e la tranquillità degli Stati: *Hac stante*, torno a ripeterlo, *reliquae stant; sin autem haec, quae omnium fundamentum est & basis, obruitur, caeterarum quoque status necesse est collabatur.* Ed è vanissimo la lusinga di tutti coloro che credono di poter migliorare di condizione sottraendosi dalla dipendenza del comun Padre: e si può ripetere ad ognuno di loro ciò che scrisse Nicolò I. ad Incmaro Arcivescovo di Rems grande impugnatore anch'esso de' privilegi apostolici: *Quomodo privilegia tua stare poterunt, si illa cassentur, per quae tua initium sumpsisse noscuntur? & cujus momenti erunt tua, si pro nihilo nostra pendantur*⁽⁵⁷⁹⁾?

Ma non è questo il luogo di trattare de' sommi vantaggi, che il primato del Papa ha recato in ogni tempo a chi l'ha voluto riconoscere e venerare, e delle gravi sciagure alle quali sono restati soggetti quelli che l'hanno impugnato. Sentano i buoni e colla dovuta gratitudine confessino il gran bene che ne hanno riportato: e se gli altri vorranno confessare una volta con qualche ingenuità l'interna loro persuasione, vi diranno piangendo che è stato un cattivo cambio per loro passare dalle mani di chi esercita la giustizia con somma moderazione in [250] quelle che la esercitano terribilmente, e che è succeduto loro scostandosi dalla legittima per assoggettarsi a podestà incompetenti ciò che predisse Isaia all'ingrato Israello⁽⁵⁸⁰⁾: *& pro eo quod abjecit populus iste aquas Siloe, quae vadunt cum silentio, propter hoc ecce Dominus adducet super eos aquas fluminis fortes & multas.* Ma io dopo sì grandi ruine non posso che piangere con loro e compassionarli, e ritornando al nostro argomento ripeto, che è incontrastabile il diritto che ha il Romano Pontefice di contenere coi suoi giudizi dommatici ed autentiche decisioni tutti i Fedeli nell'unità della Fede, e di castigar quelli che vi contraddicono.

Nasce il primo diritto da quell'autorevole magistero, che a lui ha Gesù Cristo conferito immediatamente quando ha comandato a S. Pietro di pascere il suo Gregge e di confermarlo nella vera credenza. E non può non essere che una vanissima presunzione profittevole alla sola eresia e contraria alla pratica di tutti i tempi (come rimproverò ad alcuni Vescovi della Francia nelle lettere che scrisse a Luigi XIV., al Nunzio ed ai Vescovi stessi Clemente XI.) quella di alcuni Pastori che invece di ricevere le dommatiche definizioni della S. Sede colla dovuta venerazione per eseguirle, pretendono di esaminarle, e di assoggettarle al proprio privato giudizio. Nasce l'altro diritto da quella più ampia e distinta podestà di sciogliere e legare, che prima di nessun'altro ed in modo speciale fu conferita da Gesù Cristo a S. Pietro come a Capo e Pastore di tutti; ed è anch'essa una legittima conseguenza del suo primato, come dimostra assai bene il Mamachi nel libro intitolato

⁽⁵⁷⁷⁾ *Opusc. 4. pag. 22. tom. 4. Oper. edit. Paris. ann. 1663.*

⁽⁵⁷⁸⁾ *Lib. 3. cap. 15. num. 5.*

⁽⁵⁷⁹⁾ *Epist. 28. ap. Christian. Lupum tom. 1. schol. in can. 6. Concil. Nicaeni.*

⁽⁵⁸⁰⁾ *cap. 8. vers. 6. & 7.*

Pisti Aletini, che scrisse contro l'infame libello intitolato *Quid est Papa*⁽⁵⁸¹⁾. Si serve anch'egli in quest'opera per confermarlo, del lungo esercizio avuto in ogni tempo, di cui vi ho dato poc'anzi un qualche saggio: e in vano si suol dare a lui la taccia di troppo parziale alla S. Sede, e gli si ascriverebbe a delitto la professione di Regolare. Nè questa, alla quale noi siamo debitori di quanto abbiamo conservato di utile e buono della venerabile antichità, nè quella nuoce, quando i fatti incontrastabili non ammettono alcun'eccezione; e quegli autori, ch'egli porta in conferma dell'accennata verità⁽⁵⁸²⁾, nè [251] sono involti nelle tenebre de' secoli barbari, nè sono tutti così parziali al Papa, che rendano sospetta la loro attestazione. Una sola n'aggiungerò io a vostro maggior disinganno, ed è di un'autore al quale niuno attribuirà certamente o che sia vissuto ne' tempi, in cui regnavano in tutto il mondo l'ignoranza e le tenebre e la collezione isidoriana, o l'ingordigia de' Frati tutto aveva assoggettato al romano arbitrio, o che con soverchio fanatismo sia stato attaccato agl'interessi di Roma. Egli è vissuto nel quinto secolo, e fu gelosissimo de' primigenj diritti della sua sede. Questi è S. Cirillo Alessandrino, che il Martirologio Romano chiama *catholicae Fidei praeclarissimum propugnatores, doctrina & sanctitate illustrem*. Parlando egli ne' libri intitolati *Thesaurorum* dell'autorità del Romano Pontefice e della dipendenza e soggezione che gli si debbe da tutti i Fedeli, *Ut membra*, dice (presso S. Tommaso⁽⁵⁸³⁾), *maneamus in Capite nostro apostolico throno Romanorum Pontificum*: restiamo come membri congiunti al nostro Capo, che è il trono apostolico de' Romani Pontefici: da lui dobbiamo cercare ciò, che è da credersi e da tener fermamente, e dobbiamo pregarlo in ogni occorrenza con tutto l'ossequio e rispetto; *a quo nostrum est quaerere, quid credere, & quid tenere debeamus, ipsum venerantes & rogantes pro omnibus*: a lui solo appartiene propriamente il riprendere, il castigare, lo stabilire, il disporre, lo sciogliere, il legare in luogo di quello, che lo ha voluto sollevare a grado così eminente e sublime; *quoniam ipsius est reprehendere, corrigere, statuere, disponere, solvere & ligare loco illius, qui ipsum aedificavit*. Così parla egli dell'autorità che compete al supremo Gerarca del cristianesimo, e della somma, precisa ed immediata soggezione di mente e di cuore che è dovuta da tutti i Fedeli alle sue istruzioni e comandi, e così ha epilogato questo gran Vescovo in poche parole quant'io vi ho spiegato con maggior estensione in questa mia. Nè vi deve recar meraviglia o l'impostura di un'anonimo calvinista sostenitore impudente nel 1645. dell'eresiarca Nestorio, che nega essere questi libri da attribuirsi a Cirillo, o il sapersi che le accennate parole non si leggono negli avanzi preziosi che abbiamo delle sue opere. L'impostura [252] è smentita abbastanza da Natale Alessandro⁽⁵⁸⁴⁾: e se mancano adesso le indicate parole ne' codici che ci restano, non è da credersi che non fossero in quello di cui faceva uso il S. Dottore; tanto più che sappiamo dalla settima sessione del Concilio di Firenze; che S. Cirillo aveva parlato assai bene del Papa, e Torriano ci assicura d'aver letto un greco frammento in cui s'incontravano parole a queste molto conformi⁽⁵⁸⁵⁾. Meditatele senza pregiudizio e colla dovuta attenzione, e son certo che non vi resterà più alcun dubbio sull'immediata ingerenza che aver deve sopra i Fedeli delle altrui diocesi il Romano Pontefice, e sul diritto ch'egli ha di tutti istruirli e correggerli opportunamente, e spero che in tutt'altro oggetto mi occuperanno in appresso i vostri comandi, ambiti da me con ogni premura a solo intento di riuscirvi di qualche vantaggio colle mie istruzioni, e di dimostrarvi qual sono

⁽⁵⁸¹⁾ *cap. 2. de appell. art. 2. & seq.*

⁽⁵⁸²⁾ *ibid. art. 1. a num. 1. ad 10.*

⁽⁵⁸³⁾ *suppl. 3. part. quaest. 4. a. 6., & opusc. contr. errores Graecor. cap. 68.*

⁽⁵⁸⁴⁾ *Hist. eccles. saec. V. cap. 4. art. 14.*

⁽⁵⁸⁵⁾ *lib. 2. de Pontif. potest.*

LETTERA VENTESIMASECONDA.

*La suprema podestà del Papa non esclude l'ordinaria
podestà che hanno i Vescovi di castigare
gli Eretici.*

La replica che fate all'ultima mia lettera mi persuade dello sbaglio che ho preso inviandovela. Io m'era ideato di dovervi riuscire di qualche noja e rincrescimento per essermi troppo diffuso nel mostrare che ha il Romano Pontefice sopra gli Eretici di qualunque diocesi immediata podestà coattiva non meno de' Vescovi che ne hanno cura speciale: ma voi mi dite anzi che vi ha recato sommo piacere la stessa mia diffusione, e vi lagnate piuttosto perchè non abbia detto qualche cosa di più, e non pago d'averla accennata non mi sia alcun poco fermato a provare anche quella de' Vescovi rispettivi. E questa mancanza vi ha sorpreso per modo, che non dubitate d'aggiungere scherzando, che l'ho fatta questa volta da buon Curialista romano, che tutto intento a sostenere il Papato poco si cura di difendere la podestà vescovile. L'ultima imputazione non la passo neppure detta per burla; e voglio che restiate persuaso che non uso con voi alcuno strattagemma e finzione, nè per fini indiretti nascondo alcuna di quelle verità, che io credo opportune alla vostra istruzione.

Se poi mi permettete che io vi parli colla mia solita sincerità, neppure posso approvare il desiderio che mostrate di nuove prove e conferme sul punto indicato. Dopo che io v'ho scritto con S. Paolo⁽⁵⁸⁶⁾, che hanno i Vescovi la verga pastorale atta a correggere ogni disubbidienza, e che la correzione de' colpevoli come in ogni altra ben sistemata società è da considerarsi nella Chiesa di Dio come una delle principali incombenze dell'apostolico ministero, e dopo che tutti i testi e ragioni, che v'ho addotte per dimostrare la podestà che hanno i Romani Pontefici di castigare gl'increduli, ben lungi dall'escluderla ammettono anzi e vogliono anche quella de' Vescovi, che vi restava a cercare di più per [254] essere pienamente convinto? Non è questo un'averla accennata semplicemente, ma un'averla dimostrata a dovere: e quel di più che si poteva addurre preso o dal comando che fa loro S. Paolo⁽⁵⁸⁷⁾ di trattare i malvagi con asprezza ed impero, o dalle riprensioni che fa S. Giovanni ai Vescovi di Pergamo e di Tiatira⁽⁵⁸⁸⁾, perchè trascurati nell'adempire un così essenziale dovere, o dall'espressioni di Gesù Cristo medesimo, che reputa indegni del nome di Pastore quelli che non l'adempono⁽⁵⁸⁹⁾, o dalla pratica in fine d'ogni età e nazione, sarebbero state prove più luminose bensì e più moltiplicate, ma non necessarie a rendervene meglio informato, e a farvi comprendere quanto irragionevole sia e mal fondato l'erroneo sentimento di Febronio, che col Fleury chiama nuova l'asserzione di S. Tommaso, il quale nel libro contro Guglielmo di S. Amore insegnò, *quod Papa habeat immediatam jurisdictionem in omnes Christianos*⁽⁵⁹⁰⁾. Deh! non m'obbligate di grazia a cose inutili in un'argomento sì vasto, nel quale appena avremo campo di toccare a dovere le più necessarie, e permettetemi piuttosto che con un'utile digressione vi somministri qualche lume, che può meglio scoprirvi l'indole e carattere dell'una e dell'altra podestà, e dileguare dalla vostra mente quelle tenebre, che con maliziose invenzioni e storte massime gli amatori del libertinaggio spargono per ogni dove per far sì che o si distruggano a vicenda o restino entrambe inoperose ed inutili. È difficile tener dietro a tutte le invenzioni e ripieghi che usano per ottener quanto bramano; basterà però addurre i principali per iscoprirli e scansarli a dovere.

Confondono costoro la podestà d'Ordine con quella di giurisdizione: e al sapere che la prima

⁽⁵⁸⁶⁾ 2. ad Cor. 10. vers. 6.

⁽⁵⁸⁷⁾ ad Tit. cap. 1. vers. 15.

⁽⁵⁸⁸⁾ Apocalyp. cap. 2.

⁽⁵⁸⁹⁾ Joann. cap. 10. v. 11.

⁽⁵⁹⁰⁾ Just. Febr. abreviat. Cap. 3. § 8.

non può nascere che immediatamente da Dio, il quale si serve bensì de' suoi ministri come stromenti delle sue grazie e favori, ma egli è poi che opera immediatamente e principalmente nel compartirli, suppongono che succeda lo stesso anche nel conferimento dell'attuale giurisdizione, e parlano dell'una e dell'altra egualmente, sebbene nè siano in tutto la stessa cosa nè si comunichino per egual modo nè siano sempre indivisibilmente congiunte. Fatta questa confusione d'idee e cose, non v'è sproposito che non autorizzino, non v'è delirio [255] che non ispaccino per incontrastabile verità. Ed infamano primieramente tutti i migliori canonisti e teologi, che la sola prima podestà d'Ordine riconoscono proveniente da Dio immediatamente, ma della giurisdizione parlando la dicono proveniente bensì anch'essa da Dio ma per mano del Romano Pontefice, che solo ha da Dio immediatamente anche la pienezza di quella giurisdizione che esercita per tutto il mondo cattolico. Scrittori di niun conto e molto pregiudicati diventano per queste sentenze ai loro sguardi i Tommasi, i Bonaventura, i Belarmini, i Verga, i Fagnani e cent'altri canonisti e teologi, che spacciano per ogni dove qual gente insidiosa che colle perverse loro chimere non tendono a meno che a detronizzare i Vescovi dal sublime grado loro, strappar loro l'augusta tiara dal capo e farli semplici ministri sussidiarj e luogotenenti e vicarj del Papa. Posta poi come domma di Fede l'origine della giurisdizione vescovile da Dio solo, non sono meno copiosi e facili nel dedurre da questo principio conseguenze stranissime di quello siano stati nella prima supposizione nell'infamare i contrarj. Non riconosce più in questo sistema alcun limite e dipendenza la podestà vescovile; e soggetta a Dio solo potrà bensì essere adoperata colpevolmente, nel qual caso sarà Dio stesso giudice di un simil reato, ma non mai inutilmente quanto al valore delle sue intraprese, e non tra i soli confini della sua diocesi ma diviene indipendente ed attiva anche oltre i medesimi, e tanto si stende e dilata che non meno di quella del Papa abbraccia tutto il mondo cattolico, e non già nelle sole cose che risguardano la difesa della Religione, come al dire del Padre Mamachi⁽⁵⁹¹⁾ hanno creduto molti Presbiteriani e settarj, ma anche in ciò che concerne l'esteriore politica amministrazione, dal che si sono astenuti moltissimi de' Protestanti medesimi: e vogliono che anche presi individualmente i Vescovi siano giudici della Fede ed arbitri di tutte quelle leggi universali, che o dai Romani Pontefici dalla suprema loro sede o dal corpo episcopale adunato con lui anche ne' Concilj ecumenici sono state stabilite pel buon regolamento e governo di tutta la Chiesa. E questa è la podestà delle Chiavi, che dicono essere stata conferita non a S. Pietro soltanto ma a tutti gli Apostoli perchè passasse ne' Vescovi successori: quest'è la vescovile podestà che i sagri Pastori, *habent in solidum*, [256] come si spiega S. Cipriano. Che confusione d'idee! che scompaginamento di cose! che ruina universale di tutto il mondo cattolico! Non è necessario che siano qui riferiti a minuta tutti i disordini che derivano da sì storte massime, perchè sono così evidenti che sa rilevarli chiunque le ascolta. È però necessario che in tanta confusione di cose io separi il vero dal falso, il domma dall'opinione, dalla luce le tenebre, perchè possiate meglio schivare quell'insidie, che i novatori vanno coprendo con tante invenzioni e raggiri.

E vi ripeto in primo luogo che non può esser confusa nè nei Vescovi nè negli altri ministri ecclesiastici la podestà d'Ordine con quella di giurisdizione e regime: ed il Concilio di Trento che ha fulminata la scomunica contro chiunque dicesse che un Prete non ha bisogno che della sua consagrazione per assolvere validamente⁽⁵⁹²⁾, ed ha dichiarato che un Vescovo canonicamente preconizzato dal Papa può esercitare la giurisdizione nella sua diocesi anche prima d'essere consacrato⁽⁵⁹³⁾, ha tolto a tutti i Fedeli la libertà di confonderle. Ha poi l'Ab. Bolgeni nel suo bel libro dell'Episcopato⁽⁵⁹⁴⁾ portato tant'altre prove per confermare questa verità da non poterne più dubitare in alcun modo. Nulla direi dell'origine di questa giurisdizione, come di cosa nella quale trovo divisi i nostri canonisti e teologi in discordi pareri, se di questi stessi non abusassero i nostri avversarj per dedurre al solito le strane loro conseguenze. Niuna delle accennate opinioni è di Fede:

⁽⁵⁹¹⁾ *Orig. Lib. 4. § 2.*

⁽⁵⁹²⁾ *Sess. 14. can. 11.*

⁽⁵⁹³⁾ *Sess. 23. can. 2. de Ref.*

⁽⁵⁹⁴⁾ *Cap. 7. num. 78. & 79.*

e per quanto la prima sia sembrata all'immortal Lambertini⁽⁵⁹⁵⁾ e sembri anche a me assai meglio fondata e più coerente all'espressioni di S. Ottato Milevitano, che dice di S. Pietro, che *bono unitatis et praeferris Apostolis omnibus meruit, et claves regni Caelorum communicandas caeteris solus accepit*⁽⁵⁹⁶⁾, e di S. Leone il quale dello stesso S. Pietro assicura⁽⁵⁹⁷⁾, che *si quid cum eo commune caeteris voluit esse principibus, nunquam nisi per ipsum dedit quidquid aliis non negavit*, e del Sinodo d'Aquileja, al quale presiedette S. Ambrogio, che della Chiesa di Roma dice, che *inde in omnes venerandae communionis jura dimanant*⁽⁵⁹⁸⁾; l'altra però, che ammette [257] non che il carattere vescovile ma la giurisdizione ancora da Dio immediatamente, e dopo molte dispute e contrasti è stata lasciata indecisa dal Concilio di Trento, può essere sostenuta tuttora senza notevole censura. Io non m'oppongo che all'abuso che ne fanno i moderni Giansenisti ed increduli a scredito di quelli che tengono l'opinione contraria strapazzati da loro senza pietà, come se spogliata avessero la vescovile giurisdizione della più nobile prerogativa che la rende d'ordine divino, e a danno della Religione e della Chiesa.

Niuno de' canonisti e teologi, che ammettono la vescovile giurisdizione proveniente immediatamente dal Papa, la crede e chiama da gran tempo d'istituzione puramente umana, nè riconosce ne' Vescovi una semplice luogotenenza e vicariato; e se tra gli antichissimi qualch'uno si trova che siasi servito di così inesatte espressioni, è da attribuirsi piuttosto a quella sicurezza, colla quale sciolti dalle insidie di tanti novatori che sono nati dappoi potevano parlare allora senza pericolo d'essere intesi malamente, che ad errore che avessero nell'animo. Tutti i teologi e canonisti di qualche nome dicono adesso che più assai di una semplice delegazione e vicariato esprimono le parole di S. Paolo⁽⁵⁹⁹⁾, che raccomanda ai Vescovi la cura del Gregge che è stato da Dio alla loro autorità affidato, e quelle di S. Pietro⁽⁶⁰⁰⁾, che chiama di loro pertinenza quella porzione del Gregge, della quale devono aver cura, e quelle in fine di Gesù Cristo medesimo⁽⁶⁰¹⁾, che distingue i veri pastori, che guardano la propria greggia, dai semplici mercenarj e ministri che custodiscono l'altrui. E tutti dicono che sebbene tale podestà di giurisdizione non nasca ne' Vescovi da Dio immediatamente, come quella del Papa e la loro stessa podestà d'Ordine, non è però sussidiaria e di pura delegazione, ma ordinaria e propria del loro carattere, e che dev'essere esercitata a nome proprio non a nome del Papa, fuori dei casi ne' quali agiscono come suoi delegati speciali: e sono così lontani dal riconoscere ne' Vescovi un'autorità o puramente umana o di semplice delegazione e vicariato, quanto sono lontani dal confondere col mercenario il pastore, il ministro col Principale e l'ordinaria podestà colla delegata e precaria: e direbbono anche di più, se non temessero le conseguenze che dedur sogliono i nemici della S. Sede [258] da qualunque espressione, detta ad esaltamento e gloria della podestà vescovile, per sollevarla contro quella stessa sorgente da cui deriva. Il solo non essere stata disapprovata sinora autenticamente quell'opinione che la fa nascere immediatamente da Dio udiste già quali funestissime conseguenze ha prodotto nella storta logica di costoro a danno della purità della Fede e dell'unità ed armonia ammirabile del regno di Gesù Cristo. Della purità della Fede, che non resta meno oltraggiata da chi impugna qualch'una delle sue incontrastabili verità che da chi ha l'ardire di annoverare tra queste le opinioni che non le appartengono. Dell'unità della Chiesa, che coll'accennata indipendenza ed estensione della vescovile podestà di più perfetta e più ben sistemata società, qual'è veramente viene cambiata in un caos della più disordinata anarchia. Neppur Gersono, quel grande encomiatore e sostenitore intrepido della vescovile podestà, ha avuto l'ardire d'inoltrarsi cotanto, e descrivendone l'estensione e natura, *status*, dice⁽⁶⁰²⁾, *praelationis episcopalis habuit in Apostolis & successoribus usum & exercitium suae potestatis sub Petro & successoribus ejus tanquam sub habente vel habentibus*

⁽⁵⁹⁵⁾ *De Syn. lib. 1. cap. 4. § 2.*

⁽⁵⁹⁶⁾ *De Schism. Donat. lib. 7. cap. 3.*

⁽⁵⁹⁷⁾ *Ser. 5. cap. 2. & 3.*

⁽⁵⁹⁸⁾ *Constant Epist. Rom. Pontif. tom. 1. col. 554.*

⁽⁵⁹⁹⁾ *Act. 20. ver. 28.*

⁽⁶⁰⁰⁾ *I. Petr. 4. ver. 2.*

⁽⁶⁰¹⁾ *Joann. c. 10. vers. 4.*

⁽⁶⁰²⁾ *de Stat. Eccles. consid. 3. de stat. Praelat.*

plenitudinem fontalem episcopalis auctoritatis, unde & quoad talia minores Praelati subsunt Episcopis, a quibus usus suae potestatis quandoque limitatur vel arcetur, & sic a Papa posse fieri circa Praelatos majores ex certis & rationabilibus causis non est ambigendum. Esclude in questo luogo Gersone quell'indipendenza che i novatori nemici implacabili dell'ecclesiastica unità pretendono di dover'inferire dall'immediata divina origine, che attribuiscono alla giurisdizione de' Vescovi. Ma che dovrà poi dirsi di quell'ampiezza ed estensione di podestà e di quella dispotica autorità, che accordano loro sopra quanto v'ha di più utile, venerabile, universale e costante nel cristianesimo?

So che o nasca dal Papa o da Dio immediatamente, la loro autorità è divina, e che competono a lei diritti originarj e primigenj, senza dei quali non sarebbero i Vescovi che ministri subsidiarj e Pastori di nome: e vedete quanto io voglia stendere questi primigenj ed originarj diritti. Quant'è necessario ed opportuno al reggimento e governo della loro diocesi, quanto [259] può senz'opporli al buon regolamento della Chiesa universale contribuire alla loro convenienza e decoro, l'istruzione della loro Greggia, la somministrazione del pascolo salutare de' divini misteri, la scelta de' ministri inferiori, la distribuzion de' beni al divin culto consagrati, un'autorevole legislazione che ai rispettivi sudditi prescriva i cristiani doveri, e per dir tutto in breve colle parole di Benedetto XIV.⁽⁶⁰³⁾, *quae ad vitia coercenda, virtutem promovendam, depravatos populi mores reformandos, & ecclesiasticam disciplinam aut restituendam aut fovendam necessaria atque utilia esse judicaverit;* tutte queste ispezioni le credo di primigenio originario vescovile diritto. E voglio anche accordare di più, e non mi metterò a contendere con chi volesse supporre che, previo il consenso e l'approvazione o espressa o ragionevolmente presunta del Romano Pontefice in qualche caso d'inevitabile necessità e quando fosse interdetto ogni ricorso alla S. Sede per implorare la sua assistenza, voglio, dissi, accordare che per istraordinario diritto possa un Vescovo stendere il suo zelo e la sua pietà fuori della sua diocesi ed esercitare qualch'atto di giurisdizione in quelle, che o abbandonate dai loro Vescovi o cadute in mani di lupi rapaci fossero per incontrare senza il suo soccorso un'inevitabile ruina. Anche i canoni hanno provveduto opportunamente per mezzo di stranieri Pastori alle occorrenze e bisogni delle vicine diocesi⁽⁶⁰⁴⁾: e non mancano esempj antichissimi di alcuni Santi che si sono adattati in quest'incontri alle dure circostanze de' tempi, e si sono piegati alle altrui spirituali indigenze. Questa e non altra autorità da tramandarsi ai Vescovi successori è stata conferita da Gesù Cristo agli Apostoli, la quale se fu in loro più estesa, non fu per altro mai indipendente dal loro Capo S. Pietro, e l'estensione amplissima ch'ebbe in loro per tutto il mondo fu richiesta allora dai bisogni della Chiesa nascente, non comunicata perchè passasse nei successori. A questi bastava che parte solo si diffondesse in appresso dell'ecclesiastico ministero, e si comunicasse loro dal Romano Pontefice, in cui solo passa con ogni ampiezza dalla sua sorgente, perchè successore del Capo degli Apostoli, come ho testè avvertito colle parole di S. Leone e di S. Ottato Milevitano. Quello che non posso soffrire, [260] e che non soffrirà chiunque ha a cuore l'unità della Chiesa e la tranquillità de' Fedeli, si è che questi originarj diritti siano indipendenti ne' Vescovi e si stendano per modo che senza riconoscere sopra di se alcun Capo e superiore oltrepassino i contini delle rispettive loro diocesi e si estendano anche su quelle cose, che nate da superiore podestà non possono esser soggette ad una podestà inferiore, ed ordinate a promuovere i vantaggi di tutti i Fedeli non devono esser variate da chi non ha in cura per ordinario diritto che una piccola porzione del divin Gregge. Non esige questo il bisogno della diocesi, non lo permette il buon'ordine, ed è contraddetto da quella stessa Verità, da cui si suppone originata immediatamente anche la podestà vescovile, alla quale non meno che ad ogni altra subordinata facoltà hanno intimato S. Pietro e S. Paolo di star soggette e di rispettare le podestà superiori, anzi dal testo medesimo di S. Cipriano⁽⁶⁰⁵⁾, del quale abusano sì spesso i nostri avversarj per sostenere i loro spropositi. Non dice egli che tutti i sagri Pastori abbiano il vescovato *in solidum*, come pure avrebbe dovuto dire se avesse riconosciuti tutti i Vescovi adorni di quella pienezza d'autorità che risiede nel

⁽⁶⁰³⁾ *de Syn. dioec. Lib. 6. cap. 1. num. 1.*

⁽⁶⁰⁴⁾ *Concil. Milevit. ap. Harduin tom. 1. can. 24. & 25.*

⁽⁶⁰⁵⁾ *lib. de Unitate Ecclesiae.*

solo Romano Pontefice, giacchè così porta la frase presso i giureconsulti, secondo i quali vogliono interpretare S. Cipriano, cioè che sente l'intero peso del debito ciascuno di quelli che *tenentur in solidum*: ma S. Cipriano dice che hanno *in solidum* non tutto ma parte del vescovato, che è appunto ciò che io ho loro accordato colle accennate limitazioni e dipendenze; ond'è che, come riflette assai bene il P. Bianchi⁽⁶⁰⁶⁾, quell'*in solidum* non si deve intendere secondo il pieno della cosa, di cui si parla, ma per quella somiglianza e conformità che ha il tutto colla parte, e vuol dire, che Gesù Cristo ha così disposte le cose, che come l'unità della Chiesa universale risultar doveva dall'unità del suo Capo, così in ogni Chiesa particolare non vi doveva essere che un sol Vescovo Capo visibile anch'esso, fondamento ed origine dell'unità della sua diocesi. L'illimitata estensione in somma e l'indipendenza è ciò ch'io ricuso di conoscere ne' subalterni Pastori, non la sublime loro condizione e [261] carattere: e tutti li riconosco per ministri di Gesù Cristo, successori in qualche modo degli Apostoli, veri principi ecclesiastici, Padri de' Padri, Sacerdoti sommi, vicarij di Cristo ed Angeli della Chiesa, coi quali nomi, al riferir di Mamachi⁽⁶⁰⁷⁾, sono stati distinti ed onorati sì spesso dagli antichi Padri e Concilj, purchè non pretendano d'essere indipendenti e dispotici d'ogni ecclesiastico stabilimento. Vedo anch'io che nella mia supposizione non tutti i casi saranno soggetti alle loro Chiavi, non tutte le persone che abitano nella diocesi saranno pienamente soggette alla loro giurisdizione, non tutte le cause saranno terminate nel loro tribunale, non tutti i Beneficj saranno da loro distribuiti, nè saranno giudici della Fede se non quando chiamati dal loro Capo ed uniti con lui al corpo del sacro episcopato agiranno di concerto nel decidere le controversie di Fede non ancor definite: ma questo nè toglie che in tant'altre e sì numerose maniere esercitar non possano l'ordinaria loro vescovile podestà, ed i vincoli che incontrano, e dai quali vengono stretti nel nostro piano più che dall'altrui superiorità dal bisogno che ha la Chiesa di conservare l'unità e il buon'ordine, restano compensati in maniera e dal maggior lustro che acquista la loro tiara tra gli splendori del sacro triregno e da quelle opportune istruzioni che ricevono nelle più difficili e complicate faccende e dalla solidità in fine che ottengono appoggiati ad una base sì ferma ed immobile, che si mostrano improvvidi affatto que' Vescovi che li ricusano, e chi li disapprova e combatte non tende a meno che alla depressione e ruina totale di se medesimo.

Ne volete una prova evidente? ve la somministra l'argomento stesso che abbiamo per le mani, del quale ritorno ora a parlar di proposito. Finchè uniti alla Santa Sede hanno i Vescovi potuto godere del libero influsso de' favori del Romano Pontefice non è stato loro difficile il combattere qualunque errore e sradicare qualunque disordine o uniti in Concilio o sedenti sul loro trono; e perseguitati sono stati da lui difesi, come gli Atanasj, i Crisostomi, i Nazianzeni, timidi sono stati incoraggiati, come i Vescovi d'Inghilterra da Pasquale II. ed Alessandro III., deboli sono stati rinforzati, come il Vescovo di Milano S. Ambrogio da Siricio, vacillanti sono stati rassodati, [262] come quelli di Lamagna da Gregorio III., ed ignoranti sono stati istruiti, come il Patriarca e varj altri Vescovi d'Armenia da Paolo III.; nè ha mai questo Padre pietoso sdegnato di stendere il suo braccio autorevole a loro difesa e conforto quando o essi lo hanno implorato o lo ha ricercato il bisogno delle loro diocesi. Tutto allora camminava a dovere: e S. Ireneo con ogni libertà impugnava i Valentiniani in Francia, combatteva S. Gregorio Nisseno gli Eunomiani nella Capodocia, avviliva i Pelagiani e i Donatisti S. Agostino nell'Africa, e S. Atanasio, S. Ilario e cent'altri Vescovi perseguitavano allora gli Ariani in Egitto, in Francia, anzi per ogni dove, nè insorgeva mai in veruna parte del mondo un'errore o un Eretico che non fosse dalla vescovile vigilanza assistita dalla podestà pontificia e scoperto e atterrito e castigato per lo più severamente. Sono stati da qualche tempo, ed anche a nostro ricordo, o dalla privata ambizione di qualche Vescovo o dalle insistenze e premure de' falsi loro protettori spogliati i Vescovi di questa più intima comunicazione e spedito sussidio, e col pretesto di non pregiudicare ai primigenj loro originarj diritti è stata in gran parte impedita l'attuale influenza e direzione del loro Capo. Ora che n'è avvenuto? Ah! baldanzosi alzano la fronte in più luoghi gli Eretici senza che vogliano più rispettare la sublime loro autorità! e l'avrebbero forse anche avvilita affatto e confusa colle semplici prerogative dei ministri inferiori, se

⁽⁶⁰⁶⁾ della Podestà e della Polizia &c. tom. 3. lib. 1. cap. 3. § 13.

⁽⁶⁰⁷⁾ Orig. & Antiq. Christian. lib. 4. cap. 4. § 1.

pronta non accorreva a soccorrerla la S. Sede, che colla condanna della IX. e X. delle proposizioni dannate dalla famosa e necessaria Bolla *Auctorem Fidei* dichiarò gli ulteriori loro attentati e dottrine false, temerarie, per lo meno erronee, lesive dell'autorità episcopale, sovvertitrici del governo gerarchico, favoreggianti l'eresia ariana rinnovata da Calvino, ed infirmanti la forza delle definizioni e de' giudizj dommatici della Chiesa. Queste provvidenze però se hanno potuto smentire le loro imposture e calunnie, e salvare il prezioso deposito della Fede dalle loro violenze ed insidie presso coloro che forniti di buona volontà sentono tuttora e rispettano la voce del primo Pastore, non hanno potuto ricondurre per anche nella moltitudine l'antica venerazione e rispetto che godeva una volta per tutto il mondo cattolico, nè restituire il perduto esercizio della loro autorità a tutti i Pastori; ond'è che soffre tuttora gran discapito nella pregiudicata altrui opinione la loro autorità, e questa debilitazione e languore seco traendo anche quello, com'è naturale, delle secolari [263] podestà, tutto resta involto in una miserabile perturbazione. Oh, quanto sarebbe stato miglior consiglio soffrire la soggezione e governo della S. Sede Madre amorosa con tutti, che abbandonarsi alle bugiarde lusinghe de' loro pessimi adulatori, i quali li hanno spogliati de' loro veri originarj diritti per trasferirli in chi non conveniva in conto alcuno! Non si è mai portata così nè coi Vescovi nè coi sovrani la S. Sede, de' quali ha rispettato l'attività e diritti per modo che non ha mai voluto agire a contraggenio di questi e non solo ha con istraordinarie delegazioni aumentato la forza di quelli, perchè nulla potesse riuscir loro d'impedimento⁽⁶⁰⁸⁾, ma per renderla più pronta e spedita li ha anche minacciati di severi castighi, se avessero trascurato colpevolmente d'esercitarla. Leggete la Decretale d'Innocenzo III., che comincia *Excommunicamus*, riferita dall'Eimerico⁽⁶⁰⁹⁾, che nel §. *Volumus* dichiara meritevole della deposizione quel Vescovo, il quale *super expurgando de sua dioecesi haereticae pravitatis fermento negligens fuerit vel remissus*: le quali minacce sono state rinnovate poi e da Clemente V. e da Martino V.; e convien dire che tutto sia avvenuto con approvazione e consenso de' Vescovi stessi, se alcune furono pubblicate ne' più solenni Concilj, ed altre da Concilj adottate ed inserite negli Atti, come il rescritto di Martino V. nel Costanziense. Sarà questa per voi una nuova conferma di quell'ordinaria autorità, che compete ai Vescovi di castigare gli Eretici nelle loro diocesi, e una prova evidente che non pregiudica punto ai diritti originarj, ch'essi hanno quel superiore e primario che vi esercita il Romano Pontefice, ma giova moltissimo, *ut Capite constituto, Schismatis tollatur occasio*, come dice S. Girolamo⁽⁶¹⁰⁾, o perchè *una Christi Ecclesia & cathedra una monstretur*, come afferma S. Cipriano⁽⁶¹¹⁾, o finalmente perchè *tamquam saxum immobile totius operis christiani compagem molemque contineat*, come scrisse S. Massimo⁽⁶¹²⁾. E questo sia detto se non a rinforzo di quell'autorità che non ne aveva bisogno, a dissipamento almeno di quelle tenebre, che vi hanno sparse sopra i novatori per oscurarla: e pronto a nuovi comandi mi dico

⁽⁶⁰⁸⁾ *Conc. Trid. cap. 1. sess. 5. de Reform.*

⁽⁶⁰⁹⁾ *Director. part. 2. cap. 12.*

⁽⁶¹⁰⁾ *lib. 1. adv. Jovinian. Cap. 14.*

⁽⁶¹¹⁾ *de Unit. Eccles. col. 14*

⁽⁶¹²⁾ *Homil. 54. edit. rom. 1.*

LETTERA VENTESIMATERZA.

*Si conferma quanto è stato detto colla costante pratica
della Chiesa per tutto il tempo che ha preceduto
l'istituzione del tribunale del S. Ufficio.*

Non sarebbe men vero quanto vi ho esposto finora intorno al diritto che ha la Chiesa di castigare gli Eretici con pene anche temporali, quantunque fosse stata impedita talvolta di eseguirlo. Non si fa sempre ciò che si può: e non sono pochi i diritti, che gli stessi nostri avversarj accordano alla Chiesa, i quali sono restati talvolta in una prudente inazione, o da crudeli persecuzioni impediti empicamente. Siccome però la pratica, quand'è universale e costante, serve a meglio scoprire il diritto; così non mi dispiace di vedermi stimolato da voi a diffondermi alquanto più su questo punto, sul quale non ho tralasciato di darne nelle passate mie lettere un qualche cenno: ed a maggior vostra istruzione vi dico senza punto esitare, che in questa parte la pratica ha sempre corrisposto a quella teorica, che ho dimostrata nelle passate mie lettere, e non è mai andato disgiunto il diritto dal fatto. Non è già ch'io pretenda di sostenere, che la Chiesa abbia nel castigare gli Eretici conservato sempre lo stesso stile. Come da ogni altro tribunale ed in ogni altro affare di mutabile disciplina, così nella difesa della Religione sarebbe ingiusta cosa il pretenderlo dal tribunale della Fede: e sappiamo dai dottissimi Cardinali de Lugo⁽⁶¹³⁾ e Brancati⁽⁶¹⁴⁾ e da varj altri canonisti e teologi, che la Chiesa colla sua solita commendevole prudenza e saviezza ha in questa parte variato assai bene regolamento e sistema, passando da uno in altro genere di pene, da una in altra maniera più forte di pronunciarle, secondo che esigea il ben pubblico ed il buon'ordine del divin Gregge. Solo nell'undecimo e duodecimo secolo s'incominciano ad incontrare conciliari e pontificie disposizioni, che obbligano i tribunali laici ad eseguire contro quelli, che l'hanno meritata, e che vengono [265] abbandonati al braccio secolare, quella pena di morte, la quale in addietro non aveva che permessa, come utile e giusta, al loro zelo e potere: *Damnati saecularibus potestatibus, aut earum Balivis relinquuntur, animadversione debita puniendi.... Et si quis eorum contra praedicta fecerit.... excommunicationem incurrat; quam si per annum sustinuerit, ex tunc velat Haereticus condemnatur*⁽⁶¹⁵⁾. Così si legge nel terzo capo del Concilio Lateranense IV. sotto Innocenzo III.⁽⁶¹⁶⁾ Questa più forte e risoluta maniera però di opporsi al furore degli Eretici, alla quale dopo il lungo giro di tanti secoli ha creduto bene di appigliarsi, non prova che non ne abbia avuto sempre il diritto, e che anche prima non abbia o per se stessa immediatamente o per mezzo dei fedeli sovrani cercato di opporsi alla loro perfidia con ogni maniera di spirituale e temporale coazione. Lo ha fatto senza meno quante volte lo ha permesso la prudenza, e ricercato il buon'ordine: ed è giustissimo il sentimento del Tommasino, il quale dopo d'aver riportato il testè citato decreto d'Innocenzo III. che ha sparso qualche seme del tribunale presente, confessa⁽⁶¹⁷⁾, che non ha fatt'altro che rinvigorire la pratica di tutti i tempi, e quindi inferisce, che non meritava i rimproveri, che ne fanno i non meno ignoranti che maliziosi suoi disapprovatori: *Ce décret m'a paru contenir la meilleure partie tant des anciennes loix des Empereurs chrétiens contre les Hérétiques, que des Canons des Conciles d'Afrique sur le même sujet; ainsi on n'a nul sujet de rendre ce Concile, ces Canons, ou ce Pape*

⁽⁶¹³⁾ *Disput. 24. sec. 2.*

⁽⁶¹⁴⁾ *Disp. 15. art. 2. §. 2.*

⁽⁶¹⁵⁾ Trad.: "Coloro che sono stati condannati (come eretici) siano consegnati alle autorità secolari, o ai loro Balivi, per essere puniti con le pene dovute.... e se qualcuno di questi (l'autorità secolare o il Balivo) non ottemperasse a ciò.... sia scomunicato; e se trascurasse per un anno di fare il proprio dovere, sia condannato come Eretico." Con riferimento al testo conciliare, quello riportato, pur nella sua sostanziale fedeltà, risulta parafrasato. (N. d. R.)

⁽⁶¹⁶⁾ *Concil. Labbei. t. 13. p. 934.*

⁽⁶¹⁷⁾ *Traité des Edicts. p. 2. c. 13.*

odieux, comme⁽⁶¹⁸⁾ s'ils avoient donné commencement à cette Inquisition, dont on a conçu tant d'aversion avec plus de passion, que de sagesse & de discernement⁽⁶¹⁹⁾. Basta riflettere alle leggi ed al metodo, ch'hanno prescritto Gesù Cristo⁽⁶²⁰⁾ e S. Paolo⁽⁶²¹⁾ a fine d'impedire la seduzione de' Fedeli, che fin da que' tempi gli Eretici procuravano a tutto potere, per conchiudere, che non furono in questo discordi dai posteriori i tempi apostolici, e che conviene o stenderne agli uni ed agli altri la disapprovazione, o rispettare in tutti egualmente quegli stabilimenti, che provengono dall'istessa provvida ed autorevol sorgente.

Per dare però documenti più luminosi e sensibili di quella [266] pratica, che in ogni tempo ha osservata la Chiesa, non parlerò dei tempi posteriori al duodecimo secolo, nei quali l'istituzione del tribunale del S. Ufficio ha reso il castigo degli Eretici più regolare, costante e metodico, parlerò solo dei secoli, che l'hanno preceduto; e in tutti vedrete gli Eretici divenuti oggetto delle giuste collere dei sagri Pastori, ed in guisa speciale di quelle del Romano Pontefice, che, come conveniva appunto al suo primato, ha avuto in ogni incontro più di qualunque altro una cura particolare di svellere dal campo del Signore le perniciose zizzanie, e di allontanare dal sacro ovile i lupi rapaci. A questo fine erano diretti i molti libri, che al sorgere d'ogni eresia gli Apostoli, i SS. Padri e tant'altri scrittori ecclesiastici composero, fin dai primi tempi del cristianesimo per iscreditarla co' suoi inventori e seguaci: e ne resta ben presto persuaso chi scorre il vangelo di S. Giovanni contro Ebione e Cerinto; le varie lettere canoniche di S. Pietro, di S. Paolo e de' SS. Giacomo, Giovanni e Giuda contro i Simoniani, Nicolaiti, Ebioniti e Cerintiani; l'opere di San Giustino, di Musano, d'Apollinare, di Teofilo e di S. Ireneo contro i Marcioniti, gli Encratiti, i Montanisti, gli Ermogeniani, i Valentiniani, anzi contro tutte le eresie de' primi due secoli. Sono a queste succedute le opere di Clemente Alessandrino, dei due Dionigi e di S. Atanasio contro i Valentiniani, i Carpocraziani, i Gnostici, Basilidiani ed Ariani: e per dir breve, quelle di tutti i primi Padri e dottori contro tutti i primi Eresiarchi ed increduli.

Nè gli errori soltanto, ma divennero scopo delle loro collere e risentimenti le persone stesse, che li professavano, trattate sì spesso ne' suddetti libri colle obbrobriose taccie di lupi rapaci, di schifose cancrene, di bestie crudeli, di assassini e demonj, e vilipese coi più solenni rimproveri. Furono diretti al medesimo scopo i canoni e le costituzioni apostoliche e tant'altre ecclesiastiche disposizioni, che stabilirono contro gli Eretici le penitenze più rigorose; nè ebbero certamente altra mira i fulmini pesantissimi dei più solenni anatemi vibrati fin d'allora contro costoro dai Vescovi, o dalle particolari loro sedi o uniti in Concilj, o dal supremo Gerarca del cristianesimo, de' quali piene sono le storie. È vero, che prima che il gran Costantino inalberasse su i sette colli la Croce di Gesù Cristo, e si dichiarasse veneratore e seguace de' divini suoi ammaestramenti, non troverete nella Chiesa di Dio le spade alzate per castigarli con pene anche temporali più rigorose e terribili (sebbene armata ben d'altro [267] che di pene spirituali e leggiere avrebbe veduta la destra dell'Imperator'Aureliano Paolo Samosateno, se avesse ricusato di cedere a chi comunicava col Papa quella casa vescovile della quale per la sua eresia era stato privato): non lascerete però d'incontrare fin d'allora segni non dubbj di quell'esteriore giurisdizione contenziosa e coattiva che la Chiesa doveva esercitare in appresso, ed il sibilo udirete di quella verga, e le minacce di quelle asprezze e rigori, che fece temere S. Paolo a quelli di Tessalonica e di Corinto⁽⁶²²⁾. Riandate le sagre carte ed i libri preziosi de' Padri apostolici, ed incontrando in quelle un'Anania bugiardo ucciso dall'imperiosa voce del principe degli Apostoli, una Zafira estinta, un Simone prostrato al suolo, rimproverato un Pontefice da S. Paolo⁽⁶²³⁾, acciecatto un'Elima, ed esposto un'Incestuoso alle più crudeli vessazioni

⁽⁶¹⁸⁾ Nel testo: "come". (N. d. T.)

⁽⁶¹⁹⁾ Trad. "Mi sembra che questo decreto contenga la parte migliore sia delle antiche leggi degli Imperatori cristiani contro gli Eretici, sia dei Canoni dei Concili dell'Africa sullo stesso argomento; per cui non v'è motivo di rendere questo Concilio, questi Canoni, o questo Papa odiosi, come se avessero dato inizio a questa Inquisizione per la quale si è dimostrata tanta avversione più per passione che per saggezza e discernimento." (N. d. R.)

⁽⁶²⁰⁾ Matth. 18. vers. 17.

⁽⁶²¹⁾ Tit. 3. 10. 1. ad Cor. 5. 11.

⁽⁶²²⁾ Epist. 2. ad Thess. 1. vers. 8., & 1. ad Cor. 4. ver. 21., & 2. ad Cor. 13. vers. 10.

⁽⁶²³⁾ Act. 23. v. 3.

del Demonio; e trovando in questi che San Gioanni per non restare dalle ruine oppresso si scostò da quel bagno in cui si lavava Cerinto nemico della verità⁽⁶²⁴⁾, che S. Policarpo chiamò, rimproverandolo pubblicamente, primogenito di Satanasso Marcione che cercava la sua amicizia⁽⁶²⁵⁾, e che S. Ignazio commendò lo zelo di quei di Corinto che odiavano gli Eretici con tanto ardore che negavano loro anche il passaggio per le loro contrade⁽⁶²⁶⁾; dite voi francamente che voci son queste e segni dell'alto potere di quella Sposa celeste dell'Agnello divino, che squallida e mesta gemeva allora sotto le forbici d'ingordo carnefice, come di Gesù Cristo predisse il Profeta, ma sarebbe poi divenuta bella come il sole e terribile come un'esercito preparato a combattere. Dite che se in varj di quest'incontri mancò l'apparecchio e la pompa solenne di giudizio esteriore, non toglie questo qualunque esercizio di quella coazione di cui parliamo, e che non mancò sempre, e la prescrisse lo stesso San Paolo⁽⁶²⁷⁾ nelle accuse de' Vescovi, e furono effetti di un formale giudizio ecclesiastico le abjure di Cerdone sotto il pontificato d'Igino attestate da Eusebio⁽⁶²⁸⁾, e l'esclusione che ebbe dal consorzio di tutti i Fedeli scoperto che fu impenitente e rilasso, come racconta [268] S. Ireneo⁽⁶²⁹⁾. Il Valesio⁽⁶³⁰⁾ ed il Massuet⁽⁶³¹⁾ ed il Cardinal Orsi⁽⁶³²⁾ pretendono, che la parola greca ἀφιστάμενος, di cui si vale il Santo, significhi, che Cerdone si separò da se medesimo dalla Chiesa; ma con più fondamento a parer mio il Tillemont⁽⁶³³⁾ è di contrario parere, come lo è stato il Rufino nella sua versione d'Eusebio⁽⁶³⁴⁾, dal quale sono così tradotte le parole di S. Ireneo, *Convictus a coetu fraternitatis arcetur*.

Non dissimili a questi atti di foro contenzioso ed uniformi al costante esercizio, ch'ebbe la Chiesa, di sua giurisdizione esteriore anche prima che vegliassero intorno al suo trono quei Forti d'Israele, e circondassero la regale sua Sede que' sodi ripari, che ne' fedeli sovrani le andava preparando la provvidenza divina, sono e la scomunica che incontrò Marcione, e lo attesta S. Epifanio⁽⁶³⁵⁾, per mano del Vescovo suo padre, dalla quale ricercò invano d'essere assoluto dal Romano Pontefice, e le condanne de' Montanisti fatte dai Vescovi dell'Asia, poi o dal Papa Eleuterio, come crede probabile il Tillemont⁽⁶³⁶⁾, o, come appoggiato all'autorità di Tertulliano nel libro contro Prassea crede assai più verisimile il Cardinal Orsi⁽⁶³⁷⁾, dal suo antecessore il Pontefice S. Sotero. E quel giudizio, dal quale si sottrasse Novato, al dire di S. Cipriano⁽⁶³⁸⁾, quando *urgentibus fratribus imminabat cognitionis dies, quo apud nos causa ejus ageretur, & iudicium Sacerdotum voluntaria discessione praecessit, quasi evasisse sit poenam, praevenisse sententiam*: e le condanne in fine prima degli errori seguite in due Concilj d'Antiochia, poi della persona stessa di Paolo Samosateno accaduta nel terzo, delle quali parlano diffusamente il Tillemont⁽⁶³⁹⁾ e l'Orsi⁽⁶⁴⁰⁾, non sono un argomento chiarissimo di quella verità che vi sto annunciando? [269]

Mancò è vero in questo tempo non che il braccio favorevole de' sovrani, che spalleggiasse l'esemplari e giuridiche disposizioni della Chiesa, ma la libertà fors'anche d'esercitare sempre per se stessa immediatamente quel discreto rigore di bandi, flagelli, carcerazioni e d'altre pene temporali, delle quali con ogni libertà dispone adesso in più luoghi; se pure non sono da eccettuarsene i bandi, i

⁽⁶²⁴⁾ *Irenaeus.. lib. 3. cap. 3.*

⁽⁶²⁵⁾ *Iren. lib. 3. cap. 3.*

⁽⁶²⁶⁾ *Epist. Ad Ephesios.*

⁽⁶²⁷⁾ *1. ad Timothee c. 5. ver. 19.*

⁽⁶²⁸⁾ *Hist. lib. 4. cap. 2.*

⁽⁶²⁹⁾ *lib. 3. adv. haeres. cap. 4. num 3*

⁽⁶³⁰⁾ *in not. ad lib. 4. Eusebii cap. 11.*

⁽⁶³¹⁾ *In not. ad S. Irenaeum lib. 3. cap. 4.*

⁽⁶³²⁾ *Stor. eccles. tom. 2. lib. 3. num. 44.*

⁽⁶³³⁾ *tom. 2. art. 5. not. 2.*

⁽⁶³⁴⁾ *lib. 4. cap. 2.*

⁽⁶³⁵⁾ *Haeres. 42. cap. 1.*

⁽⁶³⁶⁾ *tom. 2. art. 5. not. 3.*

⁽⁶³⁷⁾ *Stor. eccles. tom. 2. lib. 4. n. 22. & lib. 5. n. 13.*

⁽⁶³⁸⁾ *Epist. 49. ad Cornelium.*

⁽⁶³⁹⁾ *tom. 4. art. 4.*

⁽⁶⁴⁰⁾ *tom. 3. lib. 8. num. 14.*

sequestri, i flagelli, de' quali attesta S. Agostino che l'uso era antico ne' tribunali ecclesiastici. Quand'anche però nulla fosse succeduto di questo, chi vorrà negare alla Chiesa già adulta e salita all'auge maggiore della sua gloria ciò, che non fece bambina tra le umiliazioni de' più crudeli carnefici ed il totale abbandono d'ogni terreno sussidio? Credereste voi giusto il sentimento di chi negasse che l'uomo è fornito di ragione e consilio, perchè in fascie non lo esercita? E se a presagire il vicino sviluppo bastano i segni, che dà ancor fanciullo; come a presagire la molta autorità, che cresciuta in estensione e vigore e protetta dai sovrani suoi figli avrebbe dopo le persecuzioni usata la Chiesa, bastar non devono i segni non equivoci, che ne ha dati nel tempo delle maggiori sue umiliazioni? Avete già letto e in questa e nelle passate mie lettere, che fin d'allora restavano privi gli Eretici d'ogni civile commercio, che fin d'allora erano soggetti a pubblica infamia, che si rimproveravano con rigore ed asprezza, e che non si risparmiava il fuoco ai libri di coloro, *qui fuerunt curiosa sectati*.

Volete anche segni maggiori, e cercate in que' remotissimi tempi indizj sicuri di abituali coazioni esteriori, che non men d'adesso frenassero allora i colpevoli coi più solenni corporali castighi? Neppur questi mancarono del tutto in quei primi tempi. L'essere scomunicato allora era per l'ordinario lo stesso ch'essere condannato alle più terribili corporee vessazioni; non solo perchè d'alcuni de' scomunicati si verificava ciò che del Prefetto della Libia condannato a questa pena racconta S. Basilio⁽⁶⁴¹⁾, che *aversandum illum arbitrabuntur omnes ita, ut nec ignis, nec aquae, nec tecti communionem cum illo sint habituri*; ma anche perchè per divina straordinaria disposizione imprendevasi più volte il Demonio a vessarli nel corpo così orribilmente, che S. Girolamo⁽⁶⁴²⁾ [270] e S. Giovanni Grisostomo⁽⁶⁴³⁾ lo chiamano per questo carnefice della cristiana repubblica; ed era lo strazio sì penoso e severo, che S. Paolo parlando de' tormenti dell'Incestuoso di Corinto li paragona alla morte⁽⁶⁴⁴⁾: *traditus in interitum carnis*.

Coazioni son queste, alle quali appena giunge la Chiesa ai dì nostri assistita dal braccio de' principi secolari; praticate poi da personaggi sì grandi e da uomini adorni della più eroica santità, ed alle loro suppliche accordate da una provvidenza superiore che non ammette macchia o sospetto, non v'è chi possa disapprovarle e crederle irregolari ed ingiuste. Non ha tanto ardire neppure l'Ab. Fleury, il quale per altro si sforza inutilmente di scansare il peso di sì robusta dimostrazione col pretesto che essendosi ottenuta una tal coazione per mezzo d'ajuti straordinarj e superiori si portino in vano per provare l'ordinaria podestà della Chiesa. Non vaneggiava così Ugo Grozio pensatore assai più profondo e giudizioso di lui. Vide egli in questi straordinari castighi ciò, che dovea seguire in appresso per ordinaria disposizione de' Pastori, e disse apertamente⁽⁶⁴⁵⁾, che *omnino certissimum est, tempore, quo terrena potestates jus puniendi sibi concessum ad purgandam tuendamque Ecclesiam non excercebant, Deum ipsum, quod terreni auxilii deerat coelesti auxilio supplevisse*. E suppli appunto, come spiega nello stesso luogo l'autore citato, con l'onnipotente suo braccio al sussidio, che si sarebbe avuto in appresso, in quella maniera che si servì della manna nel deserto in supplemento dell'abbondanza, che aveva fatto sperare all'eletto suo popolo nella terra promessa, Ed ebbe forse riguardo a queste medesime coazioni l'altro Protestante Hartmanno allorchè nel suo trattato *de Rebus gestis Christian*. scrisse che *nullum regale, uti nunc vocant, aut jus majestatis, quod non Apostolos exercuisse liquido demonstravero*.

Se scarsi vi sembrano gli ajuti straordinarj, de' quali fu graziata la Chiesa in un tempo in cui tanti erano i nemici congiurati ai danni del nome cristiano, e pochi i fatti, che dei tempi apostolici ci narrano le storie di coazione esteriore in paragone dei moltissimi persecutori ed Eretici, che nacquero ne' primi tre [271] secoli a turbar la pace e tranquillità del mondo cattolico, sparsi quelli in ogni angolo della terra, divisi questi sin dai tempi di S. Agostino in novanta fazioni, com'egli attesta, voi dovete riflettere che non tutti sono stati trasmessi dalle storie alla nostra notizia, e che

⁽⁶⁴¹⁾ *Epist. 61. al. 47. ad Athanas.*

⁽⁶⁴²⁾ *In cap. 2. Joelis tom. 3. pag. 137. Oper. Edit. Mart.*

⁽⁶⁴³⁾ *Homil. 20. de Diabolo tentat. n. 4. tom. 2. Oper.*

⁽⁶⁴⁴⁾ *1. Corinth. cap. 5. ver. 5.*

⁽⁶⁴⁵⁾ *De Imp. Sum. Pot. cap. 9. n. 5.*

non era conveniente, che la Chiesa facesse uso di sua giurisdizione e che la provvidenza straordinaria la spalleggiasse con maggior frequenza in un tempo, in cui a rendersi vie meglio credibile, più che coll'autorità e potere, doveva conservarsi e dilatarsi colla sofferenza e miracoli. Il diritto che aveva di conservarsi e diffondersi anche colla forza; bastava allora che fosse indicato in qualche modo a nostra istruzione e governo; e lo fu di fatto nell'indicate maniere, le quali se non provvedevano abbastanza alla difesa e tranquillità de' Fedeli lasciavano però libero il corso a quei segni invincibili d'evidente credibilità, che la dovevano rendere trionfante in appresso, ed erano più che bastevoli a giustificare quella pratica che sarebbe stata adottata in tempi meno burascosi e difficili.

Imitò la Chiesa nel suo incominciamento il contegno del diletto suo Sposo, il, quale vestito di spoglia mortale e passibile non volle esercitare quel dominio sopra tutte le cose, che aveva come figlio di Dio; e chiamato a decidere le liti civili si protestò, che non era questa la sua incombenza; e fuggì quando volevano vestirlo di regie prerogative e divise, dichiarando d'essere venuto al mondo non per esser servito ma per tutto consacrarsi all'altrui bene e vantaggio. Non lasciò però nello stesso tempo di dare qualche indizio di quel sovrano diritto altissimo, che a lui essenzialmente competeva come a figliuolo di Dio. Ne diede segni non ambigui e quando dichiarò, che non era soggetto al tributo, e quando precipitò gl'immondi animali nel mare, e quando inarridì la sterile ficaja, e quando contro la forma dalle leggi prescritta assolvette l'adultera, e finalmente quando flagellò i profanatori del Tempio e rovesciò i soldati. Fece lo stesso la Chiesa ne' primi tre secoli; e destinata nel suo nascere a stendere nell'umiliazione e sofferenza le profonde radici del suo inalzamento e sprovveduta d'ogni temporale sussidio non fece allora mostra di quella maestà e potere, ch'era dovuta al sublime suo grado, e vinse il furore e le insidie dei persecutori e degli Eretici più colla pazienza e dolcezza che coll'autorità e rigore. Non omise però e per se stessa autorevolmente ed avvalorata da forze superiori e straordinarie di dar segni [272] non dubbj di quell'autorità, che aveva ricevuta da Dio, e che avrebbe poi esercitata con libertà quando divenuti suoi Figli gli stessi persecutori posta avrebbero in perfetto esercizio la sua autorità, e con ogni diritto avrebbe fatto uso a propria conservazione e difesa di quella spada ch'era allora rivolta a' suoi danni; e li diede nelle maniere che vi ho indicato e in questa e in altre lettere.

A questi segni corrisposero in fatti a suo tempo quelle verità, che presagivano: e si dichiarò appena il gran Costantino suo protettore e seguace, che più frequenti e solenni divennero gli esercizi di sua giurisdizione, e secolo non v'è della Chiesa dopo quest'Imperatore, in cui non s'incontrino errori proscritti giudizialmente, Eretici chiamati in giudizio, e colpevoli condannati al meritato castigo, ed in cui non abbiano i sovrani e colle leggi e colla forza prestata alla Chiesa quella protezione ed ajuto, che esigevano da loro e la Fede che professavano ed il carattere che sostenevano. Ebbe la Chiesa nel suo incominciamento, disse poco dopo S. Agostino⁽⁶⁴⁶⁾, i persecutori, adesso i difensori; e coloro, *qui humiliabant Ecclesiam, humiles introeunt in Ecclesiam. Ecclesia nunc habet defensores, quae antea habebat persecutores. Defensores* dice egli non arbitri e primarj governatori e sovrani di tutto ciò che all'esteriore regolamento e governo appartiene dei Fedeli, come colla solita ereticale perfidia si va ideando il Boemero⁽⁶⁴⁷⁾, il quale non potendo negare le giuridiche azioni ed esteriori giudizi praticati dagli Apostoli e Pastori, che hanno preceduta la conversion de' sovrani, senz'alcuna dipendenza dalla laicale podestà, confessa la necessità che ha la Chiesa di questi mezzi per conservarsi e sussistere, nega però, che l'usarne sia di suo diritto, e crede, che passato quel tempo d'indispensabile necessità, a lei più non appartenga il farne uso, ma a que' sovrani soltanto, che uniti al divin Gregge soli hanno il diritto di governarlo ed assisterlo con tutte quelle esteriori maniere, che la sola necessità aveva prima di loro giustificato ne' primi Pastori. Lo smentisce quanto v'ho scritto nella mia decimaquinta lettera e molto più quello che sono per dirvi in appresso, dove trovando una tal pratica non che continuata ma ampliata ne' successori anche dopo la [273] conversione di Costantino, ed incontrando i Sovrani ossequiosi e facili a secondarle, non dispotici dell'ecclesiastiche risoluzioni, vi sarà molto agevole argomentare quanto incontrastabile

⁽⁶⁴⁶⁾ *De 5. Haeres. Cap. 6. tom. 6.*

⁽⁶⁴⁷⁾ *Inst. Theol. lib. 5. cap. 4.*

sia il diritto che ha la Chiesa anche adesso nell'esteriore governo, e quanto siano vane ed insussistenti le chimere del Boemero.

Lunga cosa sarebbe il voler qui ad una ad una descrivere tutte le leggi pubblicate a favore della Chiesa dopo la conversione di Costantino, tutte le regole prescritte per conservare e difendere la cattolica Religione, tutti gli atti fatti nell'uno e nell'altro foro per preservarla dalle insidie e violenze degl'Infedeli. La copiosa collezione del Labbè, il Cardinal Brancati⁽⁶⁴⁸⁾, il Tommasino⁽⁶⁴⁹⁾ e cent'altri ve ne somministreranno un numero presso che infinito: ed incontrerete in questi bene spesso accennate con lode ed approvate come giuste non che l'ecclesiastiche ma anche le leggi più rigorose e severe che in sussidio della podestà della Chiesa ha pubblicate in ogni tempo la podestà secolare. Delle quali cose avendovene io somministrato altrove un qualche saggio, reputo ora inutile affatto il darne in questo luogo un più distinto ragguaglio.

Il vostro quesito cerca piuttosto fatti pratici che legali disposizioni; e più che della provenienza e giustizia, volete esser informato dell'osservanza e vigore delle leggi medesime: e a questo scopo volgendo io il mio ragionare, vi protesto con tutta l'ingenuità, che in tanta copia di fatti, che mi somministrano le storie, mi riuscirà più difficile di restringere in poco la troppo vasta materia, che di ritrovare in ogni secolo autentiche prove di quella pratica, che voi ricercate. Abbiamo nel cadere del quarto secolo il ricorso fatto dai Fedeli perseguitati nella Persia ai Fedeli di Roma per essere liberati dalle ingiuste vessazioni, che soffrivano da quell'idolatrato governo: e sappiamo altresì la prontezza colla quale l'Imperator Teodosio stimolato da Attico Vescovo di Costantinopoli accolse le loro suppliche e le secondò, movendo per questo una giustissima guerra contro l'empio Re Isdigerde. Spiacerà ai nostri contraddittori [274] di vedere in questi fatti approvate fin dal quarto secolo non che le più violente coazioni in affari di Religione, ma le crociate istesse dell'undecimo secolo e le guerre del Messico, per le quali si movono ai di nostri tanti rumori: ma converrà che lo soffrano in pace, non essendovi luogo a dubitarne dopo che da Teodoreto⁽⁶⁵⁰⁾ e Niceforo⁽⁶⁵¹⁾ sono stati sì bene autenticati e giudicati ancora ragionevoli e giusti, senza che alcuno abbia ardito di criticarli per molti secoli; tanto più che non queste sole ma confermano mirabilmente il mio assunto le maniere usate coi Donatisti nell'Africa, cogli Ariani in Oriente, coi Gioviniani in Italia e co' Priscilianisti nelle Gallie, dove troviamo la Chiesa sempre eguale a se stessa occupata in questo genere di coazione. Esortati più volte senza profitto a ravvedersi i Donatisti, furono poi chiamati in giudizio, privati della comunione de' Fedeli, e da Costantino e da altri sovrani atterriti con multe e confische⁽⁶⁵²⁾. Furono gli Ariani dal Concilio Niceno percossi coi più solenni anatemi; indi furono abbruciati da Costantino i loro libri⁽⁶⁵³⁾, ed essi stessi banditi da Teodosio⁽⁶⁵⁴⁾; Gioviniano ed i suoi seguaci dopo le condanne di alcuni Concilj e di Siricio Romano Pontefice⁽⁶⁵⁵⁾ furono colle piombate percossi per ordine di Onorio, e confinati in un'isola della Dalmazia ed in altri disagiati paesi⁽⁶⁵⁶⁾. Condannati i Priscilianisti delle Gallie da varj Sinodi, furono in più guise dall'una e dall'altra podestà riconvenuti giudizialmente; e per le importune istanze del Vescovo Idacio furono alla fine da Massimo strascinati all'estremo supplicio⁽⁶⁵⁷⁾: e se riuscì ad Urbico di scansare il rigore del Tiranno, non potè però evitare quello del popolo fedele, dal quale fu lapidato..

Anche nel quinto secolo s'incontrano giudizj a questi conformi: e tutti quei Papi, i quali con varj castighi, che partecipano del temporale, si opposero con grande zelo e coraggio [275] ai Manichei, Pelagiani, Nestoriani ed Eutichiani, e furono nelle loro risoluzioni assistiti dai fedeli

⁽⁶⁴⁸⁾ *de Fide dissert. 15. art. 2.*

⁽⁶⁴⁹⁾ *Traité dogmatique et historique des Edits, et des autres moyens spirituels et temporels pour établir et pour maintenir l'unité de l'Eglise Catholique*

⁽⁶⁵⁰⁾ *Lib. 5. cap. 39.*

⁽⁶⁵¹⁾ *lib. 14. cap. 19. et 20.*

⁽⁶⁵²⁾ *S. Optatus Milevit. lib. 3.*

⁽⁶⁵³⁾ *Sozomenus lib. 1. cap. 20.*

⁽⁶⁵⁴⁾ *Baronius ad ann. 383. num. 34. et 35.*

⁽⁶⁵⁵⁾ *Epist. 2. Mediol. Ec. tom. 2. Conc. Labbei pag. 1218.*

⁽⁶⁵⁶⁾ *Baronius ad ann. 390. num. 47.*

⁽⁶⁵⁷⁾ *S. Prosper in Chronico part. 2. et Sulpitius Severus lib. 8.*

sovrani, esercitavano l'autorità e diritti, di cui vi parlo, e la forma seguivano di quel formale giudizio, che v'ho indicato finora: ed è assai verisimile, che abbian fatto anche di più quell'Attico Vescovo di Costantinopoli, il quale, a detta di Socrate⁽⁶⁵⁸⁾, *interdum terribilem se Haereticis exhibebat*, e quel Sinesio Vescovo di Tolemaide, che tanta parte attribuisce in affari politici alla vescovile podestà, e tanti combattimenti descrive nelle sue lettere da se intrapresi in difesa della Religione, delle sagre sue leggi e de' beni ecclesiastici⁽⁶⁵⁹⁾.

Troverete lo stesso nel sesto secolo; e fin dal suo nascere incontrerete l'esilio decretato da Simaco e da Ormisda contro i Manichei, ed i flagelli che fu costretto soffrire il soddiacono Ilario⁽⁶⁶⁰⁾. Troverete nel suo progresso oltre le molte leggi severissime, che per insinuazione di Pelagio e di altri Pontefici e Vescovi furono promulgate da Giustiniano, Giustino ed altri sovrani contro i Monoteliti condannati prima dal sesto Sinodo ecumenico poi percossi con più pesante mano dall'Imperator Costantino Pagonato⁽⁶⁶¹⁾, troverete, dissi, la morte data all'empio apostata Dunaan dal fedele Re d'Etiopia Elesbaan⁽⁶⁶²⁾, la lingua tagliata da Giustino al bestemmiatore Severo⁽⁶⁶³⁾, e la morte decretata in Oriente da quel Basilio Mago, di cui parlò S. Gregorio ne' suoi dialoghi⁽⁶⁶⁴⁾: e nel suo cadere finalmente le pene severissime, riportate da Niceforo⁽⁶⁶⁵⁾ contro Anatolio.

Comincia il settimo secolo colle commissioni date da S. Gregorio al Vescovo Colombo di servirsi del braccio di Giannadio Patrizio per frenare l'ereticale perfidia; e colle riprensioni fatte da lui ad Agnello Vescovo di Terracina per l'indolenza che usava cogli'Idolatri; e col comando fatto a Genadio Vescovo di Cagliari di procedere contro gl'indocili con rigore, e, se fossero [276] servi, di procurarne l'emenda colle battiture, se liberi, con una competente carcerazione⁽⁶⁶⁶⁾. Nè men severe si possono credere in questo secolo le ordinazioni e pratiche d'altri Vescovi e Pontefici, se il Papa Eugenio volle che tutti i Vescovi avessero le carceri⁽⁶⁶⁷⁾, e se furono costretti il Concilio Toletano XI. ed il Bracarense III.⁽⁶⁶⁸⁾ a fare alcune ordinazioni per frenare il trasporto del loro zelo nel punire i colpevoli.

Così universale è stata ne' due secoli susseguenti e così applaudita la punizion degl'increduli, che vennero da tutti i Fedeli riputate meritevoli degli onor degli altari quelle divote femine che incontrarono in Costantinopoli il martirio per aver fatto in pezzi quell'indegno Giovino, che con sacrilega mano ebbe l'ardimento di troncargli il capo ad una venerata immagine del Crocefisso. Per questo si mossero i Fedeli contro Paolo Esarca in Ravenna, contro Pietro Duca in Roma, contro il Comandante Esilarato ed il figlio Adriano in Napoli, ed in ogni provincia d'Italia contro i Presidi e popoli Iconoclasti. Per questo i Bulgari fecero strage de' Saraceni⁽⁶⁶⁹⁾; Bonifacio cercò la carcerazione e condanna d'Adelberto e Clemente⁽⁶⁷⁰⁾; l'Imperator Filippo ordinò quella del Monaco eretico, di cui parla Uspergio, e i due Sinodi di Aix e di Chiersy diedero di piglio a corporali castighi per frenare la pertinacia di Felice Vescovo d'Urgel e del Monaco Godescalco. Era Felice Urgelitano ricaduto negli errori, che sotto Adriano I. aveva abjurati in Roma, dove era stato mandato da Carlo Magno. Fu in seguito depresso dal Sinodo d'Aquisgrana dal Vescovato, e cacciato in perpetuo esilio a Lione, del qual'esilio fa menzione Adone Viennense nella Cronica⁽⁶⁷¹⁾. Anche Godescalco fu per la sua ostinazione e temerità nel contraddire ai sentimenti cattolici depresso

⁽⁶⁵⁸⁾ *lib. 7. cap. 41.*

⁽⁶⁵⁹⁾ *Epist. 108. 113. 125. 132.*

⁽⁶⁶⁰⁾ *Th. Richinius in V. Monetam diss. 1. cap. 1. et Baronius ad ann. 523. num. 6.*

⁽⁶⁶¹⁾ *Edict. pro sext. gener. Synod. adv. Monothelitas tom. 6. Conc. Labb. pag. 1131.*

⁽⁶⁶²⁾ *Baronius ad an. 523. num. 26.*

⁽⁶⁶³⁾ *Niceph. lib. 17. cap. 2.*

⁽⁶⁶⁴⁾ *lib. 1. c. 4.*

⁽⁶⁶⁵⁾ *lib. 18. c. 3.*

⁽⁶⁶⁶⁾ *lib. 8. epist. 18., lib. 9. epist. 56.*

⁽⁶⁶⁷⁾ *dist. 81. cap. Sacerdos*

⁽⁶⁶⁸⁾ *cap. 7., cap. 6.*

⁽⁶⁶⁹⁾ *Blondus dec. 1. lib. 10.*

⁽⁶⁷⁰⁾ *Concil. Labb. tom. 8. pag. 301.*

⁽⁶⁷¹⁾ *Bibl. PP. edit. Lugd. Bat. 1644. tom. 16. pag. 806*

dall'Ordine presbiterale, *et virgis caesus, et in ergastolum destrusus*⁽⁶⁷²⁾. Lascio i Manichei abbruciati da Giustiniano giuniore, de' quali fa menzione Pietro di Sicilia nella sua storia de' Manichei, che si ha nel tomo 277 decimosesto della biblioteca de' Padri; chè non la finirei mai se tutti volessi addurre i fatti, che si raccontano di questi due secoli su questo proposito.

Se non che a nulla dissimulare con voi devo ora confessarvi ingenuamente, che per quanto ripetuti e frequenti siano stati i castighi dati ne' precedenti secoli agli Eretici, non sono però da paragonarsi con quelli, che s'incontrano ne' secoli undecimo e duodecimo più vicini all'istituzione di quel tribunale, che ne fissò una più metodica correzione. In questi secoli abbiamo da Glauro Ridolfo⁽⁶⁷³⁾, che in Orleans ed in alcuni paesi d'Italia furono condannati alle fiamme alquanti Manichei convinti d'eresia. Così finirono i loro giorni i Bogomili in Costantinopoli sotto Alessio Comneno⁽⁶⁷⁴⁾; e varj altri fatti consimili si leggono presso Pietro Cluniacense nella sua lettera o trattato *adversus Petrobusianos*⁽⁶⁷⁵⁾, e nell'autore della storia Trevirese impressa nello Spicilegio del Dacherio⁽⁶⁷⁶⁾. Nel Concilio Lateranense II.⁽⁶⁷⁷⁾ e nella lettera scritta da Innocenzo II. ai Vescovi di Francia⁽⁶⁷⁸⁾ si hanno i giudizj pronunciati dalla Chiesa e contro Pietro de Bruys empio dommatizzante, che arrestato al porto di S. Egidio fu abbruciato, *et zelus Fidelium flammis dominicae Crucis ab eo succensas eum concremando ultus est*⁽⁶⁷⁹⁾, e contro l'altro Eretico ritrovato nella diocesi di Treveri, che *digna iniquitatis suae morte peremptus est*⁽⁶⁸⁰⁾, e contro gli Arnaldisti ed i Patareni, de' primi de' quali decise il Sinodo Lateranense II.; *tamquam Haereticos ab Ecclesia depellimus, et per potestates externas coerceri praecipimus*: e degli altri si dice generalmente nella Bolla di Lucio III., che *ejecti fuerant* dalla Città di Rimino; e si duole il S. Pontefice, e minaccia severi castighi, perchè suppone che siano colà ritornati per improvvida connivenza del nuovo Podestà e con disprezzo [278] di quel giuramento, che prescrivevano i pubblici editti, ed obbligava anche i Prefetti a castigare l'ereticale baldanza⁽⁶⁸¹⁾.

Non ho parlato finora del secolo decimo, perchè questo appunto è il secolo che qualche poco scarseggia di questi fatti, o perchè non vi sia stato il bisogno di rinnovarli, o perchè manchi chi ne abbia tramandata a noi la memoria. Non pochi però ne accenna il Padre Becchetti nella continuazione della storia del Card. Orsi⁽⁶⁸²⁾: ed a provare che non fu in questo secolo diversa dagli altri la pratica della Chiesa servono mirabilmente e il fatto di Eduardo cattolico Re d'Inghilterra, che ebbe in sì alto pregio le cose sagre che stimò ben'impiegate le sue armi a difesa di una sagra Vergine rapita dal suo empio parente Atelvaldo⁽⁶⁸³⁾, e la morte data in Ravenna all'Eresiarca Vilgardo e ad altri suoi scolari ed Eretici in Italia e nelle Spagne, de' quali parla il Baronio nell'anno seguente, e la decisione in fine di Giovanni IX.⁽⁶⁸⁴⁾, il quale interrogato da Erveo Arcivescovo di Rems come doveva spedire quei Normanni, che battezzati di fresco non si erano di molto scostati dall'antico sistema di vita pagana, rispose, che essendo convertiti di nuovo, si potevano supporre poco istruiti nella Religione; che però non si dovevano trattare secondo i rigori de' canoni. Sussisteva adunque anche nel decimo secolo il rigore de' canoni, ed anche allora usava la Chiesa, dove mancava la pertinacia, quella moderazione che usa ai dì nostri, prontissima a ricevere con somma clemenza i colpevoli, che si mostravano pentiti, ed a trattare con ogni severità coloro, che dopo il pentimento ricadevano ne' medesimi delitti.

⁽⁶⁷²⁾ *Conc. Lab. tom. 9. pag. 1056.*

⁽⁶⁷³⁾ *Storia. Lib. 3. cap. 8. presso il Dacherio.*

⁽⁶⁷⁴⁾ *Anna Comnena Alexiados lib. 15. p. 491. et seq. edit. Paris.*

⁽⁶⁷⁵⁾ *Biblioth. Cluniac. Marier. pag. 1118. et seq.*

⁽⁶⁷⁶⁾ *tom. 12. p. 244. edit. veter., et tom. 2. p. 221. edit. nov.*

⁽⁶⁷⁷⁾ *tom. 12. Concil. pag. 1505.*

⁽⁶⁷⁸⁾ *tom. 12. Concil. pag. 1454.*

⁽⁶⁷⁹⁾ *Biblioth. Cluniac. pag. 1119.*

⁽⁶⁸⁰⁾ *Histor. Trevir. tom. 12. Spic. Dacher. pag. 222.*

⁽⁶⁸¹⁾ *Garampi Memorie della B. Chiara diss. 4. pag. 171.*

⁽⁶⁸²⁾ *Tom. 8. lib. 61.*

⁽⁶⁸³⁾ *Baronius ad an. 901. num. 11. et 1000. num. 4.*

⁽⁶⁸⁴⁾ *Epist. 1. ad Heriveum Archiep. Rhem. c. 11. Concil. p. 678.*

Anche questo fu in uso ne' primi tempi; e ne dà una sicura testimonianza l'autore del Commonitorio attribuito a S. Agostino dove dice, che un Manicheo pentito *neque de superiore tempore aliquam molestiam vel publicis legibus vel disciplina ecclesiastica patiatur*: ma poi vuole, che *sentiatur justitiae severitatem, si post ipsum diem aliquibus inditiis Manichaeus apparuerit*⁽⁶⁸⁵⁾. V'accordo che in questi ed anche ne' tempi [279] anteriori è riuscito talvolta agli Eretici d'evitare dalla giustizia umana le meritate pene: ma come ne' primi difficilissimi tempi della Chiesa ha supplito la provvidenza divina all'inazione de' Pastori e de' non Fedeli sovrani con assoggettare ella stessa gl'increduli ai più severi castighi; così sempre eguale a se stessa lo ha fatto in appresso quando ha trovato o la Chiesa impedita o i sovrani men pronti a punire i colpevoli: e se allora guidò al laccio il perfido Giuda, fece sbranare dai cani l'empio Luciano, e rese carnefici di se stessi Teodoro, Montano e le sue Profetesse; dopo ha fulminati i Giuliani, dementati i Nestorj, strozzati i Luteri, i Carlostadj, gli Eccolampadj. Ed a chi vorrà riflettere alle molte stragi, che in Francia, divenuta da gran tempo refrattaria delle leggi ecclesiastiche ed in gran parte anche della Religione cattolica, succedono anche ai dì nostri, non solo dei buoni sacerdoti e Fedeli, ma anche degli empj ed increduli, vedrà in questi avvenimenti un tratto ammirabile di quella straordinaria provvidenza, che fin dalle fascie sperimentò la Chiesa a sua consolazione e ristoro. Coglie ne' primi nuove palme gloriose, che accrescono i fasti de' suoi annali: ottiene ne' secondi quella riparazione e difesa che non può procurarsi per se medesima: e si va disponendo in tal modo a quella calma e tranquillità, che ha goduto ne' meno borrascosi suoi giorni, e che l'onnipotenza divina sa far nascere dalle più furiose tempeste.

Neppure il nome d'Inquisizione in materia di Fede e d'eresia è di così recente invenzione nella Chiesa di Dio, che non s'incontri usato anche a questo proposito fin dai tempi antichissimi: e senza parlare degl'Inquisitori, che istituì Teodosio il grande contro de' Manichei⁽⁶⁸⁶⁾, e di quelli, che spedì Carlo Magno in Sassonia, il quale, come attesta Tritemio nella sua Poligrafia⁽⁶⁸⁷⁾, *veritus ne denuo, sicut pluries fecerant, apostatarent a Fide, secretos quosdam instituit Exploratores, quibus judicariam contulit potestatem, qui totam Saxoniam peragrantes de Fide ac moribus secreto inquirerent diligenter, & quoscumque reperissent apostataste a Fide.... blasphemus Ecclesiae ac Sacerdotum ejus, & mandatorum ejus contemptores, seu notoriis criminibus christianam rempublicam perturbantes, [280] aut populum ad Paganismum revocantes, vel sollicitantes, sine dilatione imperiali & regali auctoritate impune laqueo suspenderent, vel alias, ut possent, necarent*: senza parlar, dico, di quest'Inquisizioni e di quest'Inquisitori, i quali aver non si possono per autorizzati abbastanza, nè per legittimi esecutori, se pure non accorrevano e non prestavano il loro braccio avvalorati e mossi dalla podestà ecclesiastica, non addurrò che quelle sole Inquisizioni, che si dicono istituite da questa a danno dell'eresia e a difesa della cattolica Religione, e sono anch'esse antichissime. Ne parla così chiaramente S. Leone, che non solo le nomina, ma le descrive anche a colori assai vivi; e ne accenna con tal precisione le funzioni ed il metodo al nostro consimile, che il Padre Cacciari editore delle sue opere ha creduto bene d'impiegare nell'Esercitazioni, che vi ha premesse, due capitoli, il nono cioè e il decimo, per trattare *de Romana S. Leonis M. in Manichaeos Inquisitione*. Sentite come ne parla S. Leone stesso dopo d'averla descritta con molta accuratezza: *Non sufficiat, egli dice*⁽⁶⁸⁸⁾, *quod actum est, sed eadem Inquisitio perseveret, quae hoc, auxiliante Deo, consequetur, ut non solum qui recti sunt, incolumes perseverent, sed etiam multi, qui diabolica seductione decepti sunt, ab errore revocentur*: e come scrive altrove⁽⁶⁸⁹⁾; *de voragine impietatis suae confessos poenitentiam concedendo levavimus*. Dalle quali parole si rileva assai bene, che S. Leone prevenne colle sue pratiche non il solo rigore del tribunale presente, ma anche la singolare clemenza, che usa con chiunque pentito confessa spontaneamente i suoi falli.

⁽⁶⁸⁵⁾ *Common. tom. 8. Antwerp. edit. pag. 33.*

⁽⁶⁸⁶⁾ *L. 9. Quamvis Manichæorum Cod. Theod. de Haereticis.*

⁽⁶⁸⁷⁾ *Lib. 6, ex Grammaticis Offridi Monachi Witemburg.*

⁽⁶⁸⁸⁾ *Serm. 15. et 5. de Jejunio cap. 6.*

⁽⁶⁸⁹⁾ *Epist. 7. ad Episc. Ital.*

Prima di lui aveva accennata anche S. Agostino una forma consimile di Inquisizione praticata in Cartagine contro i Manichei⁽⁶⁹⁰⁾, della quale dice di aver'avuti gli atti dal Diacono Quodvultdeo. Anch'egli ha proceduto⁽⁶⁹¹⁾ contro l'Eretico Vittorino Suddiacono reo di manicheismo, e dopo un formale giudizio lo ha deposto dall'Ordine chiericale, ed ha procurato che fosse cacciato da Ippona; *Eumque coercitum pellendum de civitate [281] curavi*; avvertendo il Vescovo Dauterio sul finir della lettera, che *petenti poenitentiae locum tunc credatur, si & alios, quos illic novit esse, manifestaverit vobis non solum in Malliana, sed in ipsa tota omnino provincia*. Un'altra non molto diversa da queste Inquisizioni è riportata da Possidio nella vita dello stesso S. Agostino, il quale narra⁽⁶⁹²⁾, che i Manichei presentati da Orso procurator regio *ab Episcopis ad tabulas auditi sunt*, e che S. Agostino, *usque ad confessionem earumdem blasphemiarum eos perduxit*. È poi alle nostre così conforme non che di nome e fatti, ma anche di metodo quella, che il Patriarca d'Alessandria istituì poco prima contro Ario e suoi fautori e seguaci, che non posso dispensarmi dal riferire quel tanto che ne dice S. Epifanio⁽⁶⁹³⁾, dove descrive gli atti, espone l'ordine giudiciale e ne accenna la finale sentenza. Premesso il dettaglio della denuncia, che ne avea data Melezio, *Alexander*, dice il Santo, *Arium ad sese vocans, ecquid ita se se res haberet, interrogat. Tum ille nihil tergiversatus aut cunctatus statim frontem perfricans pravam ominem suam opinionem evomuit, ut ex ipsius epistolis & actis illius Inquisitionis constat*. Ecco il Fedele che denuncia; ecco il giudice ecclesiastico che chiama in giudizio e interroga; ecco l'Eretico che risponde temerariamente e s'ostina. *Quam ob rem* (sentite ora il progresso e l'esito della causa) *Alexander, habito Presbyterorum ac quorundam Episcoporum, qui aderant, conventu* (neppur mancavano allora le odierne consulte), *de eo quaestionem habet, ac diligenter examinat. Tum veritati cedere detrectantem ejicit ex Ecclesia, & tota civitate proscribit*. Ecco la sua condanna a pene anche temporali: e perchè nulla mancasse di ciò che si pratica anche presentemente, ecco condannati anche i complici e suoi aderenti: *cum quo & virgines illae & Clerici, quos antea commemoravi, cum reliqua multitudine haud exigua ab Ecclesia distracti sunt*. Così si formavano le Inquisizioni, e si condannavano gli Eretici anche nel quarto secolo. Nè fa questa per verità una straordinaria maniera usata da Alessandro: fu pratica ordinaria e costume di tutte le Chiese, raccontando di se stesso anche S. Epifanio⁽⁶⁹⁴⁾, che [282] usò diligenza, perchè i Gnostici fossero scoperti dal Vescovo; *quo factum est*, come soggiunge, *ut 80. fere capita exulare jussa ab lolio spinisque suis repurgatam urbem reliquerint*. Esempj da questi non molti discordi ed una non dissimile pratica di giudicare gli Eretici ed i Sospetti d'eresia troverete anche presso Reginone⁽⁶⁹⁵⁾, dove descrive i Rettori destinati a ricercare ai Decani delle rispettive parrocchie *de omni opere pravo*, per riferirne ai Sinodi provinciali il risultato, ed ottenere dalla loro autorità e consiglio l'opportuno riparo: al quale intento credo che fossero dirette altresì le provvide diligenze di que' fedeli Operaj, de' quali S. Gregorio esalta in più luoghi l'attenzione e lo zelo nel perseguire gli Eretici⁽⁶⁹⁶⁾.

Volete anche di più, e bramate d'incontrare ne' primi secoli del cristianesimo. l'Inquisizione stessa delegata internalmente dai Romani Pontefici? Neppur di questa è mancante l'ecclesiastica storia: ed oltre ai Legati e vicarj che spedivano essi per ogni parte del mondo con molta frequenza per eseguire le incombenze del loro Primato, molti de' quali Febronio stesso trattando di quest'argomento riconosce per altrettanti Inquisitori mandati dai Romani Pontefici *in partes remotas, qui in Fide inquirerent, & Primatis nomine ac mandato de unitate aut servanda aut restituenda vigilarent*⁽⁶⁹⁷⁾; ve ne somministra un'esempio assai chiaro ed identico la lettera del Sinodo di Milano a Siricio, in cui lo avvisa delle condanne, che avevano colà riportate alcuni Manichei dopo l'arrivo de' suoi delegati: *Itaque Jovinianum, Auxentium, Germinatorem, Felicem,*

⁽⁶⁹⁰⁾ *Lib. de Haeres. ad Quodvultdeum cap. 46.*

⁽⁶⁹¹⁾ *Epist. 236. al. 74. ad Deuterium Episc.*

⁽⁶⁹²⁾ *Inter Oper. S. Augustini tom. 10. part. 2. cap. 16.*

⁽⁶⁹³⁾ *Haeres. 69. num. 3.*

⁽⁶⁹⁴⁾ *Haeres. 26. num. 17.*

⁽⁶⁹⁵⁾ *Lib. 2. Collect. De Eccles. Discip. pag. 204.*

⁽⁶⁹⁶⁾ *Lib. 1. ep. 77., L. 4. ep. 34. & 35-, L. 5. ep. 5. & 8. L. 9. ep. 93. & 95., L. 13. epist. 33.*

⁽⁶⁹⁷⁾ *Propos. 7. Commentarii.*

Plotinum, Genialem, Martianum, Januarium & Ingeniosum, quos Sanctitas tua damnavit, scias apud nos quoque secundum iudicium esse damnatos⁽⁶⁹⁸⁾; e la spedizione fatta da Celestino di Germano Vescovo Antisiodorensis contro gli Eretici della Bretagna, della quale parla S. Prospero Aquitano⁽⁶⁹⁹⁾; e quella fatta da S. Leone di un Vescovo a [283] Costantinopoli contro gli Eretici Eutichiani; *quem in speculis*, com'egli si esprime⁽⁷⁰⁰⁾, *propter Fidem illic esse constitui*, e di Anastasio di Tessalonica, al quale dice⁽⁷⁰¹⁾ d'aver commesse le sue veci, *ut eo Inquisitore atque custode, dum certus licentiae modus imponitur, ecclesiasticae disciplinae in omnibus ordo servetur*. E le già indicate commissioni date da S. Gregorio a Colombo e ad Agnello; e la grande autorità di sciogliere e legare, che, come racconta il Platina nella sua vita, conferì Vitaliano all'Arcivescovo Teodoro ed all'Abate Adriano, *qua Britannos in Fide praedicationibus & exemplo continerent*, aver non si possono in luogo di vere Inquisizioni delegate dai Romani Pontefici? Alle prime poco sopra indicate Inquisizioni istituite dai Vescovi null'altro manca per adombrare le nostre che la facoltà delegata agl'Inquisitori dal Romano Pontefice. Altro non manca in queste, che vi ho addotte in secondo luogo, che quella perenne e costante delegazione a modo di tribunal permanente, che non ebbero dal Papa che coll'inoltrarsi del secolo decimoterzo.

Nulla vi ho detto insomma finora, che non abbia nell'ecclesiastica storia esempj antichissimi. Si è perdonato in ogni tempo ai pentiti: s'imponevano allora come adesso e le abjure e le penitenze salutari: sono stati sempre trattati con ogni severità gl'impenitenti anche dopo morte: sono sempre stati pronti a punire anche i Sospetti di eresia i reclusorj, i flagelli, le multe, gli abiti di penitenza, delle quali cose oltre gli esempj e testimonianze riportate in questa lettera aggiungo adesso quella di Teodoretto⁽⁷⁰²⁾, che chiama uomini pieni di zelo e di pietà que' Vescovi, che, al dir del Baronio⁽⁷⁰³⁾, sul cadere del quarto secolo andavano a caccia d'Eretici ed abbruciavano le loro case. La pratica aggiungo de' Sinodi di Nicea, di Efeso, di Laodicea, anzi di tutti i Sinodi, che hanno sempre ricercato da' Sospetti e ravveduti l'abjura de' loro errori: rito *non recens*, come nota assai bene Alfonso di Castro⁽⁷⁰⁴⁾, *nec a trecentis annis repertum, nec pure humanum inventum*, [284] *quemadmodum Lutherus dicere solet, sed ante mille annos ex ipsis, ut suspicari licet, Apostolorum vestigiis descendens, et Deo Ecclesiae suae id inspirante, ut credere oportet, in variis Conciliis ordinatum*. E le testimonianze finalmente di Giovanni Climaco riportato dal Pegna⁽⁷⁰⁵⁾, che indica l'abito istesso di penitenza, del quale venivano vestiti i ravveduti anche prima dell'istituzione del nostro tribunale.

Non avrebbe alcun termine questa lettera, se tutti volessi raccogliere i monumenti che trovo sparsi per la storia ecclesiastica in conferma della podestà che ha la Chiesa di castigare gli Eretici, ed i semi che mi somministrano tutti i secoli del presente sistema. Aveva ragione adunque il Febronio di scrivere, che è antichissimo nella Chiesa di Dio il costume de' Romani Pontefici di spedire Legati e vicarj, che invigilavano per conservare l'unità della Fede: e non dice il falso il Bartolotti, dove assicura, che a centinaja addur si possono gli esempj di coazione usata dalla Chiesa contro gl'increduli. Sbagliano entrambi però nel pretendere il primo che non potesse la Chiesa dar di piglio occorrendo anche a pene temporali, il secondo nel supporre che siano da anteporsi agl'infiniti fatti, che si possono addurre per dimostrare l'attività della Chiesa, que' pochi ch'egli reca per provare la sua inazione. Voi avete a quest'ora e dalle scritture e dai Padri; e dalla continuata serie de' fatti, che somministra l'ecclesiastica storia, argomenti più che bastevoli per escludere i loro grossolani errori; ed io ben contento d'avervi somministrati darò termine a questa lettera, che spero sia per riuscire a voi di tanto maggior gradimento quanto è maggiore il numero di monumenti incontrastabili dai quali vien corredata per assicurarvi sempre più della verità che vi annuncio: e

⁽⁶⁹⁸⁾ *Int. Epist. S. Ambr. Ep. 42. num. 14. tom. 2. Oper.*

⁽⁶⁹⁹⁾ *Chronic. part. 2.*

⁽⁷⁰⁰⁾ *Ep. 70. ad Marcian. in edit. Quesnel. 105. Ballerin. 137. c. 2.*

⁽⁷⁰¹⁾ *Ep. 5. ad Metrop. Illyr. tom. 3. cap. 2.*

⁽⁷⁰²⁾ *lib. 4. cap. 11.*

⁽⁷⁰³⁾ *Ad ann. 383. num. 36.*

⁽⁷⁰⁴⁾ *De justa Haeretic. Punit. lib. 6. cap. 9.*

⁽⁷⁰⁵⁾ *Comment. 40. part. 3.*

pronto a darvi sempre nuove e più valide prove di quell'attaccamento, che a voi mi stringe coi dolci legami della più cordiale amicizia mi dico

LETTERA VENTESIMAQUARTA

Origine del tribunale dell'Inquisizione delegata.

Siccome fra i contrasti, che dalla pietà dei Fedeli e dall'autorità dei Pastori hanno incontrati gli Eretici, in vece di ravvedersi, si sono studiati d'inventare nuovi artifizj e maniere più insidiose per superarli; così la Chiesa si è creduta in dovere di tentare nuove strade per impugnarli e difendersi. E questa necessità è appunto ciò che ha fatto nascere nei paesi cattolici quel tribunale, che fornito di permanente autorità delegata dal Romano Pontefice si vede ora eretto in varj regni e provincie e ad altro non mira che a difendere per vie giuridiche la Chiesa di Gesù Cristo e la Religione de' Fedeli. Già v'ho detto altrove che non era mai mancato in lei chi acceso di santo zelo ne aveva occorrendo sostenute le parti; ed ora i Vescovi dalle loro cattedre, ora i Concilj dai loro congressi, quando i Romani Pontefici per se medesimi, quando per istraordinarj delegati e vicarj, ed i Fedeli stessi talvolta spontaneamente s'erano mossi a combattere l'eretice perfidia, e colla voce e colla penna e colla forza e con ogni maniera di utili provvidenze avevano procurato di soggiogarla e conquiderla. Siccome però non tutte erano riuscite d'ugual profitto, e col crescere della loro ostinazione e protervia si erano scoperte in qualche incontro inutili e talvolta anche perniciose le confutazioni e le dispute e le stesse pubbliche penitenze e censure, e di poco profitto le miti, e non sempre regolari condanne di flagellazioni, di multe, di carcere e d'altre discrete pene temporali, fu costretta in fine a dover permettere da prima ed a comandar poi che i pietosi sovrani frenassero con più sonore vendette il loro orgoglio. Ma rese anche queste provvidenze per la molteplicità e protervia degl'Infedeli ed Eretici in più incontri meno atti, e bene spesso impraticabili, s'appigliò sul finire dell'undecimo secolo al dispiacevole partito di raccogliere eserciti per porgere qualche riparo ai disordini, e provvedere alla sicurezza e tranquillità di se stessa e de' buoni Fedeli. Fu opportuno il [286] rimedio; ma non lasciò di esser talvolta per la sua irregolarità, sconnessione ed incostanza pericoloso ed incerto, ed era poi sempre difettoso e mancante, perchè se castigava il delitto non lo preveniva con egual forza per impedirlo; nè vide mai questa dolcissima Madre anche ne' più felici avvenimenti con occhio indifferente e tranquillo la strage di tanti suoi Figli carissimi, che avevano sparso il sangue nelle più ostinate battaglie per sostenerla. Voleva difendersi, ma con maggior dolcezza e risparmio e questo è che ottenne ai tempi degli Albigesi per mezzo del tribunale di cui parliamo.

Avevano costoro sul declinare del duodecimo secolo raccolti nel loro partito come gli errori così le malvagità tutte degli Eretici dai quali erano stati preceduti. Le frodi degli Ariani, le prepotenze dei Donatisti e Novaziani, i maneggi de' Nestoriani ed Eutichiani, le finzioni ed ipocrisie dei Manichei e Valdesi, tutte erano passate in quest'abbominevole setta: e già colla sfrenata libertà, che accordava ai suoi seguaci, coll'allettamento de' beni ecclesiastici, che esponeva alla comune rapacità, e colla forza di alcuni prepotenti e sedotti sovrani (mezzi che sogliono usarsi dall'errore per far guerra alle cattoliche verità) si era dilatata ampiamente in varie provincie di Francia. E sebbene in quest'incontri non fosse mai restata oziosa l'attività della Sede apostolica, e colla spedizione d'ottimi Missionarj e Legati, colla celebrazione di varj Concilj e col ricorso ai più forti e religiosi sovrani avesse procurato di soccorrere quelle provincie infelici, nelle quali gli ostinati Albigesi menavano più rumore, e recavano danni peggiori; nè fossero riusciti affatto inutili i di lei provvedimenti, perchè si vide in fine non senza l'assistenza di manifesti prodigi sminuito in gran parte il numero degli Eretici, e rotta quella disciplina ed unione, che li rendeva più perniciosi e temuti; pure non li aveva estirpati del tutto. Serpeggiava tutt'ora questo fuoco infernale occultamente, e minacciava di scoppiare in nuovo incendio. Allora fu che cercarono i Romani

Pontefici di circondare di più folta siepe il campo evangelico, e forniti non più d'interina e passeggera autorità apostolica, come prima i suoi vicarj e Legati, ma di stabile e permanente autorità delegata alcuni fedeli ministri, vollero che servissero di ajuto perenne alla podestà ordinaria de' soggetti Pastori, e vegliando sulla condotta de' rispettivi Fedeli rassodassero i deboli e richiamassero i travati al sagro ovile, ed opponendosi solleciti alle [287] prime loro mosse per impedirne l'accrescimento o li assoggettassero in caso d'ostinazione al meritato castigo, o li frenassero per modo che più riuscir non potessero altrui d'inciampo e ruina: e fu sì opportuno il rimedio, che quei superbi Albigesi, i quali divisi in varie sette diverse di sentimento e di nome avevano potuto resistere alle insinuazioni e dispute di tanti ministri apostolici, ai fulmini de' Concilj anche ecumenici ed alle potenti armi del valoroso Simone di Monfort, dovettero cedere al procedere giudiciale di pochi Religiosi Inquisitori, dall'autorità, prudenza e coraggio de' quali furono superati e distrutti per modo, che non andò molto che disparvero affatto, e restò appena nell'ecclesiastica storia il loro nome e la notizia della loro malvagità e sconfitta. Questo è il tribunale del S. Ufficio, del quale voi mi cercate conto nell'ultima vostra, ed io mi dichiaro pronto a darvelo: che non per altro mi sono steso così nel passato carteggio che per prepararmi la strada spedita e facile a questo riuscimento, e piantare la base sodissima sopra la quale il maestoso edificio s'inalza. Ora è fatto il più, e per secondare appieno il vostro desiderio non altro mi rimane che il peso di accennarne l'origine, descrivere la sua ammirabile struttura, e purgarlo da quelle ingiuste imputazioni e difetti che vengono a lui attribuiti. E perchè per ora non volete saper'altro che la sua istituzione e principio, prendo ora a parlare di questo, riservandomi a dire il resto a norma delle vostre richieste, come ho fatto per lo passato.

In due aspetti si può ricercare l'origine del tribunale della Fede, o riguardo alla generale incombenza, che ha di castigare gl'increduli; e trovandosi di lei vestigj non dubbj in ogni età, come vi ho già detto, si scopre ad evidenza che in quest'aspetto è tanto antico quanto è antica la Chiesa: o riguardo al sistema che usa la Chiesa presentemente; e in questo secondo aspetto non s'incontra un'eguale facilità, e la sua origine ammette non pochi contrasti e dispareri. Per quattrocento e più anni era prevalsa l'opinione, che faceva autore del tribunale del S. Ufficio Innocenzo III., e riconosceva S. Domenico per primo Inquisitore sul cominciare del secolo decimoterzo: e questo sentimento non lascia tuttora di sembrar vero ad uomini eruditi, tra i quali non hanno l'ultimo luogo Natale Alessandro⁽⁷⁰⁶⁾, il P. Mro. [288] Tommaso Agostino Richini⁽⁷⁰⁷⁾ e gli autori degli Annali Domenicani stampati in Roma l'anno 1751.⁽⁷⁰⁸⁾ Ma le riflessioni di Angelo Manriquez negli Annali dell'Ordine Cisterciense⁽⁷⁰⁹⁾ hanno destato qualche dubbio in alcuni altri dotti egualmente: e s'incontrano adesso alcuni scrittori di gran nome e Domenicani, come i PP. Quietif ed Echard⁽⁷¹⁰⁾, e stranieri, come i Bollandisti, che non pensano così: e chi lo vuole anteriore alla supposta delegazione di S. Domenico, come il suddetto Manriquez, che riconosce per primi Inquisitori que' Monaci, che negli affari degli Albigesi furono nel 1206. dichiarati Legati dal Papa, chi lo crede posteriore anche alla sua morte, come i PP. Quietif ed Echard ed i Bollandisti. A parlare però senza passione pare a me che in questa contesa abbia avuto luogo un qualche equivoco, che può esser tolto senza punto detrarre alla gloria degli Abati Cistercensi, e senza torre a S. Domenico un sì bel vanto. Distinguiamo i tempi e il modo che accompagnò una tale incombenza, e tutto si ridurrà alla giusta concordia. V'è stato un tempo, in cui gli Abati suddetti erano stati delegati da Innocenzo III a combattere gli Eretici Albigesi: e in questo tempo non v'ha dubbio che anch'essi esercitavano gran parte della presente Inquisizione delegata, ed altro non era S. Domenico allora che un suddelegato da loro al medesimo impiego. Ne abbiamo un'argomento sicuro nella riconciliazione da lui fatta di Ponzio Rugero in nome d'Arnaldo. Altro non mancava in quel tempo alla perfetta istituzione del tribunale che la risoluzione del Papa di stabilirlo permanente e perpetuo a perenne sussidio della

⁽⁷⁰⁶⁾ *Soecul. XIII. & XIV. cap. 7. art. 5. num. 5.*

⁽⁷⁰⁷⁾ *diss. I. de Catharis premessa ai libri del V. Moneta.*

⁽⁷⁰⁸⁾ *ad ann. 1207. pag. 192. a num. 19. ad 22.*

⁽⁷⁰⁹⁾ *Tom. 3. pag. 409. ad ann. 1204. cap. 11. nu. 15.*

⁽⁷¹⁰⁾ *tom. 1. Script. Ord. Praed. Comm. de S. Dominico §. 16. nota 9.*

vescovile autorità e fermissimo antemurale della Fede cattolica ed a più chiara manifestazione della podestà pontificia: e a questo partito si appigliò Innocenzo III. pochi anni dopo, allorchè cessata o per loro morte, o per altro motivo la legazione degli Abati, ne investì S. Domenico non perchè restasse in lui passaggera ed interina, come ne' primi ed in quanti altri Legati aveva spediti avanti la Sede apostolica per le varie urgenze del mondo cattolico, ma permanente e costante a [289] foggia di tribunale ordinario. A pensare così mi persuade il vario tenore de' diplomi spediti dallo stesso Santo in tempi diversi. Riceve l'abjurazione di Ponzio Rugero pentito e lo condanna alle convenienti pene verso il 1206., e si dichiara di farlo coll'autorità del Legato Arnaldo, che lo aveva a quest'ufficio suddelegato. Accorda indulgenze e favori nel 1213. a Raimondo Guglielmo d'Altaripa, e lo abilita a ritenere presso di se un penitenziato senza pericolo d'incorrere infamia, e non dice più di farlo a nome e autorità di alcun Legato, ma lo fa egli stesso come *praedicationis humilis minister*. È questo il nome col quale si distinguevano i primi Inquisitori; chè *Praedicatorum* appunto de *Ordine Praedicatorum pro Fidei negotio contra Haereticos deputatos* li chiama Federico in quell'editto, col quale li dichiara accolti sotto la sua protezione: e si chiamavano allora ministri *praedicationis verbi Dei*, o *verbi Fidei*, o *verbi Crucis*, perchè non pubblicavano altrimenti la loro delegazione che per mezzo di una predica fatta nella Cattedrale per invitare gli Eretici al pentimento, obbligare i Fedeli a denunciarli; ed i magistrati a prestar loro quell'assistenza, che prescrivevano le leggi, giurando sopra i SS. vangeli in faccia di una Croce, che ivi ergevasi a questo fine⁽⁷¹¹⁾, e le giudicali loro procedure non andavano mai disgiunte, come non vanno neppure adesso, dal sacro ministero dell'apostolica predicazione. Ora io dico che non senza ragione nelle formole di un'uomo così accurato e preciso si trova una tal mutazione, e mi persuado di leggerli che prima dell'anno 1213. fosse suddelegato del Legato del Papa, e che divenisse poi per immediata permanente delegazione del Papa stesso vero Inquisitore ordinario verso l'anno 1213., nel quale costa dagli atti, che non più per altrui, ma per propria autorità le parti esercitava, che ad un vero Inquisitore competono. È vero che non mai si legge che abbia fatto uso della spada materiale, e che gli Eretici, che si abbruciavano allora, erano condotti sul rogo non da lui, ma da Simone di Monfort e dagli altri Crocesegnati: ma chi ha mai preteso di stendere l'autorità della Chiesa a cruento esecuzioni, o chi ha mai creduto alcun ministro ecclesiastico sfornito di vera giurisdizione solo perchè non ha in suo potere che le pene spirituali, e delle [290] temporali le sole pene medicinali e leggiere? Di queste non può negare l'Echard, che S. Domenico abbia disposto in ogni tempo, ora come suddelegato d'Arnaldo, ora come *umilis praedicationis minister*: non può dunque negare che sia stato un vero Inquisitore: nè potrà negare il Manriquez che sia stato il primo, se vorrà fare la dovuta distinzione tra la delegazione interina e passeggera e l'ordinaria e permanente. Ma di questo abbastanza, che non può esser posto da me fuor d'ogni dubbio, e cose assai più rilevanti e premurose interessano il nostro carteggio.

Per non deludere però affatto le vostre speranze non lascerò senza veruna risposta il vostro quesito, e a scampo d'ogni illusione ed incertezza mi atterrò al sicuro ripiego di supporre la sua istituzione in quell'anno stesso non molto distante dal segno, da tutti prescritto, in cui trovo Bolle pontificie, che danno ai Religiosi Domenicani e Francescani il carico di procedere contro gli Eretici, e li armano di autorità permanente e d'istruzioni opportune all'intento. E siccome tra tante, che si possono vedere nel Bollario Domenicano e negli Annali del Vadingo, io non trovo la più antica e la più esprime una durevole sussistenza di tribunale permanente della Bolla di Gregorio IX., che comincia *Ille humani generis*, diretta al Provinciale de' Domenicani di Tolosa in data dei 22. aprile 1233.⁽⁷¹²⁾; così a quest'anno in circa io ridurrò il suo incominciamento; e lo faccio tanto più volentieri quanto trovo questo mio pensamento più conforme a quello di Guido Fulcodio, che fu poi Clemente IV., il quale non d'altronde che da questa Bolla medesima prende il principio dell'Inquisizione ingiunta ai Domenicani⁽⁷¹³⁾. In questa Bolla si dà al Provinciale suddetto la facoltà di dichiarare Inquisitori quanti Religiosi suoi sudditi crederà necessarij all'estirpazione dell'eresie, e

⁽⁷¹¹⁾ *Eimer. Direct. Inquisit. 3. part. comm. 12.*

⁽⁷¹²⁾ *Bullar. Ord. Praed. tom. 1. pag. 47. num. 72.*

⁽⁷¹³⁾ *Carena ad calc. tract. De Off. S. Inquisit.*

si comunica agl'Inquisitori non solo l'apostolica autorità necessaria a tal fine, ma si vuole ancora che procedano nella forma, che si dice prescritta dal Pontefice stesso. A fronte di sì evidenti e chiare pontificie disposizioni chi può negare che in questo tempo e sotto questo Pontefice sussistesse l'Inquisizione delegata? E chi vorrà riprendermi, se in questo io mi fermo per fissar l'epoca del suo [291] incominciamento, senza impegnarmi a dileguare i dubbj di chi volesse di qualche anno anticiparne la data? Veramente non può negarsi, che prima del 1233. non fosse stato delegato e dallo stesso Gregorio IX. e da qualche altro suo antecessore qualch'altro Domenicano a combattere gli Eretici in sua vece. Quel P. Andrea, che l'Echard⁽⁷¹⁴⁾ riconosce per vero Inquisitor di Cipro, fu delegato dallo stesso Gregorio IX. nel 1231.; e prima ancora furono destinati per la Germania Corrado di Marburg, Alberico ed altri, che s'incontrano nel Bollano Domenicano⁽⁷¹⁵⁾. Anzi si ha nella legge stessa di Federico data a favore degl'Inquisitori i 22. febraro del 1225., come pensano più probabilmente Bzovio e Rainaldo contro il parere di Fr. Paolo, che la differisce all'anno 1244.⁽⁷¹⁶⁾, si ha, dico, che sin d'allora erano stati deputati i Domenicani a quest'ufficio per tutto l'Impero: e può servire di non piccol'appoggio a quest'antierità di fondazione. anche il Sinodo di Tolosa, che nel 1228. fissò in sedici capi il metodo da usarsi contro gli Eretici⁽⁷¹⁷⁾, stesi poi sino al numero di trentasette nel Sinodo di Beziers del 1240.⁽⁷¹⁸⁾. Ma di questi fondamenti, che non escludono affatto il timore o di qualche limitazione nella loro maniera di procedere, o di qualche legazione soltanto interina e passaggiera a foggia degli altri più antichi Legati e messi apostolici, si serva pure chi vuole internarsi di più in quest'affare. Io mi contento dell'indicata origine; e la credo tanto più ben fondata, quanto ne vedo più a lungo continuata la pratica, e rinnovate le disposizioni e da Gregorio stesso, che replicò l'ordine nel 1237. al Provinciale di Lombardia, e da Innocenzo IV. nel 1246. nella Bolla 46. diretta al Generale e Provinciale, che comincia *Odore suavi*, e al Provinciale d'Aragona e a S. Raimondo nel 1248. e da Alessandro IV. nella Bolla *Cupientes* da Urbano IV. nella Bolla *Licet ex omnibus* e nell'altra *Prae cunctis*, e da molti altri, che in appresso seguirono per lungo tempo le medesime traccie. Se sull'origine del tribunale del S. Ufficio desiderate notizie più estese ed esatte, oltre ai varj altri autori che cita l'Echard nella sua biblioteca ve ne può [292] fornire a dovizia Mons. Vincenzo Giustiniani Domenicano, che scrisse con molto criterio ed ampiezza su quest'argomento⁽⁷¹⁹⁾. Non troverete forse in questi autori quanto sarebbe necessario per dileguare tutti i dubbj di chi volesse sofisticare con soverchio rigore; avrete però quanto basta per ismentire le grossolane imposture sparse con tutta franchezza su questo punto dai suoi maliziosi o mal'informati nemici per rendere la materia sempre più odiosa e difficile.

Suppone il Gazzettiere di Venezia che il S. Ufficio debba riconoscere la sua origine da un discorso, ch'ebbe con Teodosio Imperatore l'Eresiarca Nestorio, e si ha presso Socrate⁽⁷²⁰⁾ espresso in questi termini: *Da mihi, Imperator, terram Haereticis purgatam, et ego tibi Coelum retribuam mecum Haereticos debella, ego terras tecum debellabo*. Prima di lui, aveva detto lo stesso sproposito Gasparo Barleo⁽⁷²¹⁾; e il Gazzettiere con varj altri lo ha copiato ignorantemente senza riflettere, che in nessuna supposizione può reggere una così arbitraria e chimerica istituzione. O per nome di principio intende qualunque mossa fatta nei primi secoli contro gli Eretici; e pianta un'epoca assai più recente di quello che conviene: ed il testo citato prova bensì l'incessante pratica, che è stata sempre in vigore nella Chiesa di Dio, di castigar quelli che credevano malamente, e di servirsi del braccio sovrano per castigarli a dovere, come vi ho dimostrato nella lettera precedente ma non mai che da quel detto avesse una tal pratica il suo incominciamento. Se poi per nome di origine o principio del S. Ufficio intende il tribunale, che abbiamo adesso, fornito di stabile autorità giudiziaria e delegata dai Romani Pontefici, che secondo le leggi e metodo suo proprio condanna gli

⁽⁷¹⁴⁾ tom. 1. *Scrip. Ord. Praed.* pag. 102.

⁽⁷¹⁵⁾ *Bullar. Or. Praed.* tom. 1. pag. 20. 41. 45. 47. 51. 52. 55.

⁽⁷¹⁶⁾ *Hist. Inquisit. Venetae*.

⁽⁷¹⁷⁾ *Spondan. Ad ann. 1228.*

⁽⁷¹⁸⁾ *Concil. Labb.* tom. 11.

⁽⁷¹⁹⁾ *De S. Officii dignitate & origine.*

⁽⁷²⁰⁾ *lib. 7. Histor. Eccles. cap. 29.*

⁽⁷²¹⁾ *Epist. perenet. ad Ill. & Potent. Confederr. Prov. Ord. ann. 1620.*

Eretici, e coll'ajuto della podestà secolare li assoggetta ai più severi castighi; lo fa troppo più antico di quello che sia di fatto, non essendovi tra i discordi pareri de' critici più eruditi e meritevoli di qualche considerazione chi lo faccia anteriore di molto al principio del decimoterzo secolo: ed io temo, che sarà tacciato di [293] molta imprudenza chiunque cerca l'autore di questo tribunale fra gli Eretici, dei quali è stato mai sempre lo spavento e flagello.

Non è più fondata, o per dir meglio meno irragionevole di questa l'opinione del raccoglitore della storia francese più volte citato, " che non del tempo ma del motivo parlando di quest'istituzione travede in lei un non so che di politica dei Romani Pontefici, *pour s'en servir plus utilement sous prétexte de Religion contra ceux qui osoient*⁽⁷²²⁾ *entreprendre de choquer la puissance temporelle des Papes*. Ha espresso lo stesso sentimento ed anche con maggiore asseveranza la *Storia del dritto Pubblico Ecclesiastico Francese*, ma con non minor falsità e malizia. E per verità sarebbe stata una politica di affatto nuova stampa il disarmare i soldati, ai quali in modo speciale resta appoggiata la podestà temporale, per sostituirvi pochi Religiosi mendicanti ed inermi, che nulla possono senza il braccio e la protezione di quelle medesime podestà, che si suppongono falsamente ripugnanti e contrarie: e sarebbe anche stato più ammirabile l'ostinarsi in questo nuovo metodo anche dopo di aver conosciuto per prova, ch'era tanto più debole a promuovere la podestà temporale, quanto più efficace a proteggere la Religione e la Chiesa. Ha dunque avuto tutt'altro eccitamento da quello, che vorrebbero far sospettare questi favolosi indovini.

Anche il Fleury non si scosta poco dal vero dove pretende⁽⁷²³⁾ di trovare in un Concilio di Verona dell'anno 1184. l'origine del nostro tribunale, perchè ha ordinato, che il Vescovo visitando la diocesi, dove sentirà che dimorano Eretici, e questo da pubblico rumore e fama, lo assicuri col giuramento, di tre o quattro persone degne di fede o di tutto il vicinato, e ciò faccia o per se stesso o per mezzo di un suo delegato. Confonde egli il tribunale del vescovo con quello del Papa, e non distingue una direzione data ai Vescovi per loro regolamento non da questo solo, ma da varj altri Concilj anche più antichi, dall'erezione di un nuovo distintissimo tribunale, che non agisce che per autorità delegata dal Papa. Chi sa che il genio, che ha sempre mostrato il Fleury, di debilitare la podestà della S. Sede e di uguagliarla per quanto ha potuto a quella de' Vescovi non abbia [294] influito anche in questa confusione e stortura? Comunque sia, invano si cerca l'occasione e motivo dell'istituzione del tribunale del S. Officio fuori della malvagità degli Albigesi, che più furibonda d'ogni altra infettava ai tempi d'Innocenzo III. il divin Gregge, ed esigeva i più pronti ed efficaci provvedimenti; e l'immediata sua istituzione e principio fuori della provvidenza divina, che mai non manca di suggerire alla diletta sua Sposa i rimedj opportuni: ai mali peggiori, perchè le porte dell'Inferno non prevalgano contro di lei, e dello zelo e dell'industria de' Romani Pontefici sempre instancabile nel pronto disimpegno delle proprie spirituali incombenze.

V'è che ridire anche nelle tracce segnate in questa ricerca dal favoloso Giannone, che troppo si scosta dall'indicato principio. Io ho ridotto l'incominciamento del nostro tribunale al principiare del secolo decimoterzo; nè l'ho fatto senza grande avvedimento e ragione: e sebbene non abbia io potuto fissare l'anno preciso della sua origine, non voglio però permettere, che lo prolunghiate con costui e con varj altri oltre alla metà di questo secolo, per non esporvi al pericolo di dover credere con loro, ch'altra incombenza non avessero i primi Inquisitori, che hanno preceduto il Pontificato d'Innocenzo IV., che quella di predicare, disputare ed istruire. Tutt'altro dimostrano le Bolle e canoni testè indicati: e la sola predicazione era già stata sperimentata riparo assai debole contro il furore degli Albigesi, i quali turavano com'aspidi l'orecchie per non ascoltare, o alla celeste dottrina de' predicatori apostolici opponevano con egual lena ed impegno le più lusinghevoli voci de' loro perversi ammaestramenti. Nacquero gl'Inquisitori corredati di opportuna autorità di procedere e sentenziare; la quale protetta poi dai fedeli sovrani, e sistemata vie meglio dai Romani Pontefici acquistò sul declinare del decimoterzo secolo maggior forza e vigore, come vedremo in appresso, ma non fu mai sfornita di quell'autorità, che compete a vero e legittimo tribunale esteriore.

Anche il commentatore della Bolla di Paolo III. è caduto in questo errore, il quale non

⁽⁷²²⁾ Così nel testo, ma "osent". (N. d. R.)

⁽⁷²³⁾ *Stor. lib. 73. num. 54.*

ricordandosi d'aver scritto sul principio del capitolo secondo, che i Domenicani ed i Francescani fin dalla loro origine agivano insieme coi Vescovi *in Inquisitionis causis ac processibus e in verbi Dei praedicatione... & Inquisitionis munere*, e d'aver distinta l'una dall'altra [295] incombenza, ha poi l'inavvertenza di scrivere sul fine del capitolo terzo, che S. Domenico e S. Pietro martire *erant ex Inquisitorum concionatorum munero, qui verbo & exemplo contra Haereticos praeliabantur, & eorum personas, sicubi latebant, inquirebant atque investigabant, ut, iis detectis, nec ad Fidem conversis, legitima potestas de eorum causa judiciario more cognosceret*. Io apprenderei volentieri da questo signore come facevano que' santi predicatori a trar fuori dalle loro tane queste volpi insidiose, e donde scoprivano i loro errori, ed interponevano con loro le opportune istruzioni ed ammonizioni per assolverli pentiti, o consegnarli ostinati al giudizio del tribunal secolare, e di quai mezzi si servivano a quest'effetto. Della sola predicazione non già; che o non la ascoltavano o non ne profittavano; e non v'è predicatore che sappia dal pulpito come pensano i suoi ascoltanti. Aggiungevano adunque a lei qualch'altra cosa; e quest'è ch'io desidero di sapere o dal nostro bravo indovino: ma temo che non sarà mai per soddisfare ai miei desiderj se non aggiunge quel *munus Inquisitionis*, che ha indicato una volta, ma che ha poi escluso ben presto, non altro riconoscendo ne' primi Inquisitori che il carattere di semplici predicatori. Senza di quello non avrebbero mai saputo que' buoni Padri i pensamenti de' loro ascoltanti; e se dopo d'aver rilevata da incerti rumori e notizie stragiudiciali la reità di qualch'uno o lo avessero chiamato amichevolmente per convertirlo o lo avessero abbandonato al foro laico per farlo abbruciare, non avrebbero fatt'altro che un passo irregolare ed un'aperta ingiustizia. Tutt'altro metodo aveva prescritto la Chiesa per la giuridica spedizione di queste cause, il quale non poteva essere eseguito senza che quelli che venivano destinati *ad munus Inquisitionis* oltre a quella di predicare avessero anche l'altra autorità di ascoltare giudicialmente i denunciati, sentir quelli che si davano per informati, e costituire i colpevoli per procurarne o l'emenda colla persuasione o coll'abbandono il castigo. Per tutto questo non basta la semplice predicazione; e il nostro commentatore, che nel testo indicato confessa in S. Domenico e in S. Pietro martire *munus Inquisitionis*, e poi non vuole riconoscere in loro che le sembianze di semplici predicatori, altro non fa che dir cose tra loro ripugnanti e contrarie, ridurre l'ufficio dell'Inquisizione, che sin dal suo nascere fu riputato di grande imbarazzo e riguardo, al semplice mestiere [296] della non difficile predicazione, ed impegnare tante Bolle de' Romani Pontefici a non far altro che a suggerire agl'Inquisitori l'obbligo di denunciare gli Eretici, noto già a tutti i Fedeli anche prima dell'istituzione del S. Ufficio. Anche il restringere l'autorità di ragguardevoli persone ecclesiastiche alle sole delazioni senza lasciar loro altr'ingerenza che quella di ammonire ed istruire dolcemente, riservando ad altri tribunali la forza ed autorità di correggere, pute alquanto di quella eccedente spiritualizzazione, che i più indiscreti regalisti vorrebbero introdurre nel tribunal della Chiesa. Ma di questo vi ho parlato abbastanza altrove; e pare a me d'avervi anche scritto abbastanza sull'origine del sagra tribunale. Vi ho esposta la fissa e permanente sussistenza, che vanta dai tempi almeno di Gregorio IX.; il metodo, che fin d'allora usava, non molto dissimile a quello che si pratica presentemente; lo sbaglio di chi vorrebbe di troppo o anticiparne o posticiparne l'origine; ed ho escluse le calunnie di tanti, che non la vogliono ripetere che dalla politica de' Romani Pontefici o da altre viziose sorgenti. Manca solo quella maggior precisione, che nel fissare le epoche suol'esigersi dai più nojosi antiquarj. Ma se io non ho saputo soddisfare in questo con maggiore esattezza ai desiderj vostri ed ho confessate ingenuamente le mie incertezze, voi dovete argomentare da ciò quanto mi sia a cuore di non ingannarvi con false congetture e rapporti: e sicuro della sincerità, colla quale v'istruisco, acquisterete sempre maggiore facilità di dissipare quelle tenebre di falsità e calunnie, che hanno sparse nella vostra mente tant'altre guide infedeli. In niun'altra cosa mi troverete così fluttuante e dubbioso: intanto ansioso di poter risarcire questa mancanza con più esatta istruzione mi dico al solito

LETTERA VENTESIMAQUINTA.

*Propagazione e favore ch'ebbe il tribunale del S. Ufficio
nel suo incominciamento e progresso.*

L'odiosità al dir de' malevoli è quella macchia, che, come l'ombra i corpi opachi, ha sempre accompagnato per ogni dove il tribunale della Fede: e non contenti di renderlo per tale calunnia a tutti spregevole, hanno ancora la temerità d'inferire da così chimerica supposizione, che è dunque dichiarato contro di lui il dissenso di tutte le genti e nazioni, e per conseguenza l'irregolarità del suo stato. Nella qual maniera di ragionare non so s'io debba più disapprovare la loro temerità nel prendersi gioco dell'altrui buona fede, avanzando le più solenni imposture, o l'imprudenza loro nell'aprir per tal modo un'ampia strada, onde mostrar sempre meglio la stima che merita un tribunale sì saggio. Imperocchè se dalla supposta universale odiosità si credono essi in diritto d'inferire la cattiva sua qualità, quale scampo resterà loro di escludere l'appoggio che trova la sua bontà nel comune consenso di tutti i Fedeli, poichè avrò dimostrato che fu a tutti accettissimo? *Contrariorum eadem est ratio*; non è men noto che sicuro l'assioma: e se merita disprezzo ciò che è disapprovato da tutti, non può non meritare approvazione ed encomio ciò che è accolto da tutti favorevolmente, come fu accolto in ogni tempo da tutti i buoni il tribunal della Fede, ciò che prendo ora a dimostrare per distruggere quella falsa opinione che dite d'aver concepita su questo punto.

Dopo il felice suo incominciamento non vi è stato Pontefice da Innocenzo III sino a Paolo III, pel lungo giro cioè di più di tre secoli, che non abbia applaudito e protetto il tribunale del S. Ufficio; non Concilio di qualche nome, che non n'abbia fatti magnifici encomj; non principe infine o magistrato, che l'abbia defraudato della sua assistenza e protezione. Innocenzo III., Alessandro IV. e varj altri in seguito scrissero lettere premurosissime ai Vescovi ed agl'Inquisitori, perchè non trascurassero una così vantaggiosa istituzione. Gregorio IX. prefisse l'ordine da tenersi e nel procedere e nella scelta de' nuovi ufficiali e ministri. Lo confermò Innocenzo IV., e suggerì regole salutari ai sovrani [298] e magistrati, onde divenisse più vantaggioso, ed esortò gl'Inquisitori a continuare con diligenza e coraggio il malagevole impiego, e di molti privilegi li arricchì e di spirituali e temporali favori. Urbano IV., Clemente IV., Niccolò III., Onorio IV., Clemente V., Giovanni XXII., Gregorio XI., Martino V., Calisto III., Pio II., Sisto IV., Innocenzo VIII., Alessandro VI., Leone X., Adriano VI. e Clemente VII. non furono dissimili in quest'impegno ai gloriosi loro predecessori, come si può vedere e nella raccolta che fa il Pegna delle loro Bolle in fine del Direttorio di Eimerico, e ne' Bollarj de' Domenicani e Francescani. Manca molto alla pretesa molteplicità de' nemici del tribunale, se si devono detrarre dal numero di quelli, che l'hanno odiato, i Romani Pontefici, che soli bastano colla sublime loro dignità a rappresentare l'universalità de' Fedeli, ed all'approvazione dei quali chi volesse detrarre la forza che merita per essere l'istituzione del S. Ufficio un libero esercizio del loro primato, si troverebbe nella misera necessità di non poter più far conto neppure del primato medesimo, al quale per altro non si può ripugnare senza dichiararsi Eretico manifesto. Ma non sono i soli Papi gli approvatori di così utile istituzione. Scorrete la storia de' principali Concilj congregati dopo il decimoterzo secolo; e li vedrete tutti impegnatissimi a favorirla, ed in ispecial modo quelli di Vienna, di Costanza e di Trento; il primo de' quali la cura si prese di por riparo ai difetti de' suoi inesperti e viziosi amministratori, l'altro lo fornì di nuovi ajuti e ripari, ed il terzo cangiò più volte le prese risoluzioni in materia di disciplina, perchè sospettò che riuscir potessero di pregiudizio al tribunale della Spagna. E sarà questo parto di ostile disapprovazione, e non piuttosto contrassegno evidente di venerazione e rispetto? Non meno de' sagri Pastori si sono mostrati propensi a favorirlo i magistrati e sovrani. Era preceduto di pochi anni il suo incominciamento, quando Federico II muni co' suoi diplomi una così lodevole

istituzione: e giunse tant'oltre il loro favore, sino a ricercarlo con importune preci al Romano Pontefice, ove non era ancora eretto, sino a procurare di stabilirlo a forza, ov'era già decaduto, sino a farlo una delle loro più calde premure nelle testamentarie disposizioni, come leggesi di Carlo V.: e di quest'universale favore di tutti i sovrani sono una non equivoca prova le sue leggi e statuti ricevuti con molta religiosità in tanti dicasterj e governi, e il giuramento di osservarli che ha prestato [299] per tanto tempo gran parte di magistrati cattolici, ed i genererosi sussidj, che hanno recato le stesse anche più povere Comunità a mantenimento delle carceri e de' carcerati, che troverete registrati presso l'Eimerico, il Carena, ed il Pegna. Nè mi si oppongano con Fra Paolo le difficoltà e contrasti, che ha incontrati in qualche luogo prima di essere accettato: chè questi non mostrano il contraggenio che avessero al suo stabilimento, ma la premura piuttosto che nodrivano di vederlo sorgere tra loro con maggiore consistenza e decoro. Le cose più accettabili non vanno esenti da questi contrasti: e se, superata ogni difficoltà, il tribunale del S. Officio è stato in fine ricevuto e ben veduto da tutti, tanto è lungi che i passati contrasti lo dimostrino odioso e sgradevole, che anzi ne assicurano della molta premura che si aveva di accoglierlo nella migliore possibile maniera. Succedono così per lo più varie gare e contrasti nella scelta de' Superiori, non perchè non si vogliano, ma perchè più matura ne succeda l'elezione, seguita la quale quello che vien'electo diviene la consolazione e la delizia di tutti. Così s'incontrano grandi opposizioni e dispareri prima d'introdurre un nuov'Ordine regolare in qualche regno o città, superate le quali, diviene poi il sollievo de' poveri, il sostegno della buona educazione e coltura degl'ingegni, e l'amore di tutti. E così appunto è avvenuto al tribunale del S. Officio in più luoghi. Compariva ovunque accettabile, e tutti conoscevano quanto era per essere opportuno e proficuo; ma non si giunse tosto a scoprire da tutti come conciliare il libero suo esercizio coll'economia de' rispettivi paesi e coi riguardi dovuti ai Vescovi ed ai magistrati. Ma tutto è stato in fine combinato assai bene; e allora fa che venne accolto da ogni principe e magistrato cogli indicati contrassegni d'amorevolezza e favore.

Non sono però i soli rettori dell'una e dell'altra società che abbiano favorito il nostro tribunale. Tutti i Fedeli si sono uniti a secondare i loro voti; e mossi da quella premura che li animava alla difesa della Religione, che professavano, hanno mostrato in cento guise l'attaccamento che avevano per sostenerlo. E chi può mai credere che ad alcuno di loro sia mai dispiaciuto l'impegno, che il tribunale del S. Officio ha dimostrato, di castigar gli Eretici, se niuno tra loro vi fu ne' tempi andati che non si credesse in dovere di farlo in qualche modo, giunti sino al trasporto di ucciderli talvolta disordinatamente con privata autorità ed arbitrio? Chi può credere che dispiacesse ad alcuno il [300] suo regolamento e sistema, se somma comparve sempre in tutti, e si mostra tuttora in molti dove sussiste, la premura d'essere ascritti tra i suoi famigliari e dipendenti, ed è per lo più de' più distinti il rango di quelli che ottengono l'intento? Ne volete un'argomento anche più palmare e sensibile? ve lo somministrano amplissimo e la rapida felicissima propagazione, ch'ebbero i due grandi Ordini Domenicano e Francescano e i pubblici onori e la distinta venerazione che ottennero per tutto il mondo cattolico i due gran personaggi, che più si distinsero in questa malagevole impresa, S. Domenico e S. Pietro martire. Non può negarsi che fosse la prima sì felice ed estesa, da poter somministrare anche ai suoi Patriarchi l'amenissimo spettacolo di vedere divisi i loro Ordini in molte non che case ma provincie vastissime, e sparsi già per ogni parte del mondo i loro Religiosi; e che fu sì grande la venerazione che riscossero e in vita e dopo morte tra tant'altri i due indicati campioni, che appena v'ha chi possa uguagliarli in tanta gloria. Solo tra gli Eretici trovò il primo chi lo maltrattasse; dovunque ponesse il piede in terre cattoliche sommi erano gli ossequj che riscuoteva dai principi e magistrati, dai Vescovi e Pontefici, dai nobili e plebei: e fu chiamato appena da Dio a ricevere il guiderdone delle sofferte fatiche, che i Cardinali più illustri ed i più distinti Prelati s'impegnarono ad onorarne le esequie; e nel breve giro di pochi anni venne sollevato dalla S. Sede agli onor degli altari, e divenne nobile oggetto di pubblica divozione chi fu in vita lo scopo dell'amore e delle lodi di tutti, e crebbe di poi col crescere de' prodigj per sua intercessione operati la venerazione e pietà per modo, che oltre d'aver forniti in Bologna i numerosi suoi figli di ampia e comoda abitazione e di onestissimo sostentamento inalzò alle onorate sue ceneri sì ricco e nobile mausoleo che gareggia a giudizio dei Bollandisti coi più sontuosi d'Italia.

Avvenne, lo stesso a S. Pietro martire tanto onorato e venerato dagli altri e prima e dopo morte, quanto s'era in vita reso instancabile nel suo apostolato e nella persecuzione degli Eretici. Furono raccolte dopo morte quasi preziose reliquie le sue spoglie, e furono onorate di prezioso avello; e mosso dal giudizio della S. Sede tutto il mondo cattolico lo venerò come campione invitto della cattolica Religione: e dichiarato dopo morte protettore di molti regni e città, giovò in cielo colla sua intercessione a quella Fede e a quei Fedeli, che con tanto [301] coraggio aveva difesi e sostenuti in terra colla forza e valore. Napoli stessa, feconda sempre d'uomini insigni e di zelanti cittadini e magistrati, allettata dall'eroiche virtù ed invitto coraggio di sì gran Santo, lo stimò e venerò grandemente; e non solo contrastò a Verona l'onore d'avergli data l'origine per attribuirlo a se stessa, ma morto appena lo dichiarò protettore del regno, e con tanta liberalità accolse i Religiosi del suo Ordine, che luogo non è in tutta l'Europa, in cui essi abbiano avuto più splendido e generoso accoglimento. Or non v'ha dubbio che tra le varie incombenze, delle quali furono incaricati gli Ordini suddetti, la più precisa e clamorosa, e che più li ha distinti da tutti gli altri fin dal lor nascere, è stata quella di impiegarsi nelle incombenze del tribunale del S. Ufficio, portando il loro zelo e coraggio dovunque lo esigea il bisogno della cattolica Religione. Sono troppo chiari e ripetuti i diplomi e sagri e profani, che ne somministrano le prove. È fuor di dubbio egualmente, e basta gettare uno sguardo su que' monumenti illustri che sussistono tuttora in Firenze e Milano, che S. Domenico è stato o il primo o uno de' primi Inquisitori più zelanti, e S. Pietro martire tra tutti gl'Inquisitori è stato quello che ha sostenuto un tal'impiego con più premura e l'ha esercitato con più vigore e coraggio d'ogni altro. Sfido ora tutti gl'invidi detrattori del nostro tribunale a conciliare, senza fare un'aperta violenza alle naturali inclinazioni del cuore umano, e smentire la più costante ed universale speranza, a conciliare, dissi, l'odiosità del loro impiego con tanto incontro e favore, tanti onori con occupazioni sì odiate e malvedute. Trattandosi di mestieri odiosi, quegli è stimato peggiore, che meglio lo esercita: *quo melius, hoc deterius*, diceva Diogene a questo proposito⁽⁷²⁴⁾: e non cessa di esser tale, benchè il suo impiego riesca di qualche utilità e profitto; e n'abbiamo sotto gli occhi varj esempj notissimi: nè si potrebbe a ragione eccettuare questo dalla condizione comune ad ogni altro, se questo sopra d'ogni altro fosse riuscito, come pretendono i suoi impugnatori, a tutti i Fedeli odiosissimo. So che a rendere spedita e facile la propagazione degli Ordini suddetti, e venerabile presso tutto il mondo cattolico la memoria di sì gran Santi, potevano contribuire assai bene la loro esemplare condotta e la rara loro scienza e pietà. [302] Ma se si fossero appigliati ad un mestiere da tutti disapprovato e a tutti odioso, chi può credere che, avendolo essi assunto come di particolare loro ispezione, non fosse per diminuire almeno ogni altro loro merito, e renderli meno disposti a ricevere beneficenze ed onori? Non può a meno, che ripugnanti allora i Fedeli e contrarj al tribunale non avessero fatto ciò che fanno ai dì nostri gl'increduli, che odiando veramente il tribunale e la Fede prendono quindi motivo di odiare insieme e gl'Inquisitori, che impiegansi nel primo, e tutto l'Ordine ecclesiastico, che la Fede coltiva e sostiene. Ma furono contrarj affatto i loro diportamenti: e crebbe invece col crescer degli anni il lor favore verso gli uni e gli altri, e sempre nuovi altari furono eretti ai grandi eroi, e i Domenicani e Francescani si dilatarono per ogni regno, furono ammessi frequentemente nelle più celebri università, e non i soli primi monarchi del cristianesimo stimarono bene di affidare alla loro fedeltà e sapere non che la direzione della loro coscienza, ma anche i più interessanti affari di Stato, ma le colonne istesse del santuario non ebbero difficoltà di ornarli talvolta delle più luminose mitre e dello stesso pontificale camauro. È dunque una vera chimera l'odiosità che con tanta impudenza si va decantando.

A che però andar mendicando da straniere sorgenti quella propensione e favore, che ha goduto ne' tempi andati il tribunale della Fede, quando egli solo basta a se stesso, e la sua storia medesima ce ne somministra i più autentici documenti? Era appena nato in Linguadoca che si dilatò nell'Italia, e S. Lodovico lo cercò in Francia: e nel breve giro di poco più di un secolo si vide esteso in Castiglia, in Sardegna, nella Siria, nella Palestina, nella Servia e nella Brettagna; anzi nella Germania stessa, nell'Austria, nell'Ungheria, in Polonia, Dalmazia, Boemia, Ragusi, Croazia, Istria

⁽⁷²⁴⁾ *Int. apophtheg. ab Erasmo collecta 84. Diogenis.*

e Valachia. Giacomo lo ricercò poco dopo, e lo accolse piacevolmente nel suo regno d'Aragona, Alfonso in quello di Valenza, Giovanni nel Portogallo, e S. Francesco Saverio in Goa. Ma chi può ridire ad uno ad uno tutti i luoghi, ne' quali fino dai primi tempi fu ricevuto di molto buon'animo l'utile tribunale, e le favorevoli accoglienze ch'ebbe per ogni dove? Se lo desiderate, ve ne somministrerà un minuto dettaglio non che il Paramo e Salelles, ma lo stesso Limborch: ed io pago d'averlo accennato brevemente, e d'aver dileguata quell'ombra di perpetua odiosità, colla quale cercano i suoi [303] nemici d'oscurare le glorie di sua felice propagazione e diuturna sussistenza in tante parti del mondo, lascio a voi il carico di ricercarne altrove le più minute notizie. Troverete, lo so, che i tempi a noi più vicini non corrispondono ai tempi andati, e che gli ultimi successi sono molto discordi da sì felice incominciamento e progresso: non è però da conchiudersi per questo o che non sia stato applauditissimo per molti secoli, o che non sia tuttora ben veduto dai buoni Fedeli. Se adesso è più ristretta la sua attività, e men copiosi sono i suoi approvatori, *inimicus homo id fecit*; ed a maggior suo obbrobrio lo fece nell'auge più grande delle sue glorie, e dopo che Paolo III. per renderlo più vantaggioso ne aveva intrapresa una decorosa riforma. Ciò non ostante però poss'io assicurarvi, che anche adesso tutti i buoni Fedeli lo stimano e lo apprezzano come prima, e piangono dove lo vedono o inoperoso o soppresso, e porgono incessanti preghiere a Dio ed ai rispettivi sovrani per riaverlo, E Dio voglia che non piangano sempre in darno, e che a vantaggio di tutti s'impetri dalla santa Sede per mezzo loro quel tribunale, che per sì lunga stagione riuscì inespugnabile fortezza contro i nemici della cattolica Religione, salutare medicina agli stessi miscredenti e settarj, e d'ogni altra ecclesiastica istituzione la più utile, come lo chiamarono Paolo IV.⁽⁷²⁵⁾, Pio IV.⁽⁷²⁶⁾, Sisto V.⁽⁷²⁷⁾ e varj altri Pontefici; e lo confesserete voi stesso poichè con ulteriori schiarimenti vi avrò fatto conoscere e l'ingiustizia delle opposizioni che soffre e i rari suoi pregi. Pago per ora d'averlo purgato da quella taccia di universale odiosità, dalla quale lo vedono accompagnato in ogni Stato le invidie pupille de' suoi calunniatori, mi dico ai solito

⁽⁷²⁵⁾ *Param. lib. 11. tit. 3. cap. 2. num. 15.*

⁽⁷²⁶⁾ *Bull. Rom. Num. 75. tom. 4. part. 2. constit. Pastoralis*

⁽⁷²⁷⁾ *Bull. Rom. Tom. 4. part. 4. const. Immensa*

LETTERA VENTESIMASESTA.

Riforma e più commendevole sistema, che il tribunale del S. Officio acquistò verso la metà del secolo XVI.

Fra le tante falsità, che il compilatore altre volte citato racconta nella favolosa sua storia riletta da voi, come mi dite, per continuare la serie de' vostri dubbj, non tralascia di frammischiare alla pagina 116. questa verità, che i più importanti stabilimenti non hanno subito tutta la loro perfezione, ma la vanno acquistando col tempo. *Nihil est simul & inventum & perfectum*, lo disse anche Cicerone⁽⁷²⁸⁾. A questa comune sciagura è restato soggetto anche il tribunale del S. Officio: e per quanto plausibile e vantaggiosa fosse riuscita la sua prima istituzione, e provvide fossero state le regole e privilegj, che aveva di mano in mano ottenuti e dai Romani Pontefici e da varj Concilj e da sovrani cattolici, non andava però immune da ogni imperfezione e difetto. Il non avere allora gl'Inquisitori una sede fissa e stabile nel medesimo luogo; il non essere le stesse persone addette immobilmente al medesimo impiego; la necessità in cui si trovavano talvolta nelle cause più intralciate e difficili di abbandonare i paesi, nei quali sarebbe stata utilissima la loro presenza, per portarsi a Roma ad esplorare l'oracolo della S. Sede; la mancanza in Roma di uno stabile e ben corredato supremo tribunale addetto alle sole cause di Fede, che fosse pronto ad ascoltarli e suggerir loro le più mature e provvide risoluzioni (chè protettori piuttosto degl'Inquisitori che Inquisitori generali chiamar si possono que' pochi Cardinali, che riportano il Pegna⁽⁷²⁹⁾ e l'Albici⁽⁷³⁰⁾, destinati talvolta da alcuni Pontefici a loro sollevamento e conforto); l'imperizia in fine di alcuni promossi con poca riflessione dai rispettivi loro Superiori al difficile e gelosissimo impiego, li rendeva talvolta meno atti ed efficaci all'intento. Quindi è che dopo il giro di quasi tre secoli, in vista dei molti vantaggi, che aveva già apportati, e [305] di quei maggiori, che faceva sperare ridotto che fosse in migliore stato, venne in mente ad alcuni di riformarlo; e di questa riforma, giacchè voi desiderate d'averne un distinto ragguaglio, prendo ora a parlare con precisione.

Il primo a promoverla fu Ferdinando Re di Castiglia, che per rimediare al languore, nel quale era stato ridotto il tribunal della Fede dalla scarsezza degl'Inquisitori delegati ne' suoi Stati⁽⁷³¹⁾, sul piano già ideato dal Cardinal di Mendozza implorò ed ottenne da Sisto IV. che il S. Officio fosse ridotto nel suo regno sul piede che anche adesso conserva in gran parte, e che voi troverete descritto presso il Salelles⁽⁷³²⁾. L'occasione di questa risoluzione fu la seguente. Il bravo P. Alfonso Hojeda Domenicano Inquisitore di Sicilia scoprì un'empia adunanza di Giudaizzanti, che nella notte del giovedì santo s'erano uniti a bestemmiare il nome santo di Gesù Cristo, ed implorò l'assistenza del pietoso sovrano perchè non andasse impunito sì gran misfatto, ed ottenutala non senza una premurosa esortazione di procedere col maggiore impegno, ubbidì egli prontamente, assoggettandone sei de' più colpevoli al meritato castigo. Si scosse allo strepito di questo avvenimento anche lo zelo degli altri Vescovi ed Inquisitori; e allora fu che allo scoprirsi attornati da tanti e sì perfidi Eretici, Giudaizzanti ed increduli, che si erano potuti insinuare in quel regno fra i torbidi dell'infelice governo di Giovanni ed Enrico, si videro nella necessità di pregare i due regnanti Ferdinando ed Isabella a voler proseguire l'opera già incominciata. E questi non sordi a sì

⁽⁷²⁸⁾ Brut. 18

⁽⁷²⁹⁾ Direct. part. 3. comm. 11.

⁽⁷³⁰⁾ Risposta alla Storia di Fr. Paolo cap. 14.

⁽⁷³¹⁾ Mariana de Reb. Hispan. lib. 24. cap. 17. tom. 3.

⁽⁷³²⁾ Proleg. 5.

giuste premure stimolarono il fervore del Cardinale Mendozza Arcivescovo di Siviglia e del P. Tommaso Turrecremata⁽⁷³³⁾ Domenicano loro Confessore, perchè prendessero di ciò cura speciale ed incoraggiassero gl'Inquisitori perchè a norma de' sagri canoni procedessero con ogni rigore. Intrapresero i due invitti campioni del nome cristiano con grande ardore di spirito un'opera così salutare, e molti Eretici e Giudaizzanti pentiti ricondussero al sagra ovile, molti ostinati ed impenitenti assoggettarono al meritato castigo. Ma non lasciarono di vedere però quant'era sproporzionata la sola loro opera a tanto bisogno, e quanto sarebbe stata opportuna una riforma del tribunal [306] delegato, che dando miglior'ordine e sistema a tutti i tribunali del regno, ed aggiungendo autorità e forza agl'Inquisitori da deputarsi in appresso in maggior numero, agissero di concerto in quelle parti ove giungere non poteva, tuttocchè fervidissimo, il loro zelo apostolico. E questo è che progettarono da prima ai suddetti regnanti, e ch'essi nel 1479. ottennero da Sisto IV., e non tardando a prevalersi de' favori apostolici in affari di tanta importanza furono indi a poco deputati due Inquisitori Domenicani in Siviglia: e perchè due soli non erano sufficienti dov'era sì copiosa la messe, nel 1482. vennero destinati dallo stesso Sisto IV. altri sette Domenicani al medesimo intento, e furono sparsi anche ne' regni di Castiglia e Leone. Sono incredibili i vantaggi che riportò la cattolica Religione da così utili provvidenze, in vista de' quali non mai stanco lo zelo del Romano Pontefice di dar mano a più felici successi, e la pietà dei due regnanti di secondarlo, delegò quello nell'anno 1483. all'Arcivescovo di Siviglia la facoltà di conoscere in grado d'appellazione le sentenze dell'Inquisitori provinciali, e di prescegliere il P. Turrecremata. ad Inquisitor generale e primario ne' mentovati regni di Castiglia e Leone coll'autorità di delegare e rispettivamente rimuovere dai loro officj gl'Inquisitori soggetti: e i due regnanti si diedero premura di onorare un sì magnifico tribunale della autorevole loro protezione che fin d'allora cominciavano ad esercitare, e coll'eseguire prontamente, e secondare le giudiciali sue risoluzioni, e col provvedere di generosi assegnamenti, e decorose prerogative quel reale consiglio che lo spaleggia e cui furono assoggettati non che i regni di Castiglia e Leone, ma anche quelli di Valenza, Catalogna e Sicilia e molti altri in appresso⁽⁷³⁴⁾.

Io non trovo che sin dal nascere di questa riforma sia stata fissata la delegazione ne' soli Vescovi: e non è credibile, che il Turrecremata e l'Arcivescovo di Siviglia abbiano voluto privarsi dell'attività e premura di tanti Inquisitori Domenicani, dai quali erano stati sì ben serviti. Non sono però di questo molto sollecito, chè poco interessa il saperlo per rilevare l'utile cambiamento ch'ebbe in questi tempi l'Inquisizione di Spagna: quello che più importa si è che una tal mutazione ed una così [307] nobile cospirazione di sacerdozio e d'impero a pro della Fede cattolica riuscì poi ai suddetti regni e dovunque si dilatò così vantaggiosa, che non solo poté abbattere tutti quegli'Infedeli, che disturbavano nell'interno di quei regni la Religione e pietà, ma ha potuto resistere ancora a tutti gli sforzi che hanno fatto in appresso i Protestanti per insinuarvi i loro errori, e ne ha sperimentata la forza (se pur si può credere in qualche cosa all'autore dei *Fatti &c.*) anche ai dì nostri l'infelice Olivarez, che avendo voluto introdurvi alcuni villani Protestanti per coltivare certi terreni, ha incontrato un forte ostacolo da quel tribunale, il quale ha voluto a ragione preferire la coltura dell'anime a quella dei campi: e mentre costoro divenuti sempre peggiori seguitano a fare stragi di anime in tante parti d'Europa, i soli regni di Spagna e di Portogallo, mercè il rigore e buon'ordine del loro sì ben'assistito tribunale, possono vantarsi di godere in materia di Religione una tranquillissima pace, e di essere in ogni parte Cattolici; ond'ebbe a dire il Baronio all'anno 638., *non esse indebite usurpatum titulum Hispaniarum Regum, ut Catholici cognominentur, utpote tanto facti titulo digni, quod non solum jurent se catholicos, sed neque passuros quemquam non catholicum in eorum amplissimis regnis penitus reperiri.* Questa però ch'esser dovrebbe la più copiosa sorgente del loro ingrandimento e delle loro lodi, è stata, chi il crederebbe! la sola cagione di quelle maldicenze e calunnie incredibili, dalle quali vengono bersagliati in tutti quei libri, che prendono a maltrattare il tribunale del S. Officio, i quali cercano ne' regni di Spagna e di Portogallo ciò, che non trovano altrove, per iscreditarlo, e procurano d'involgere tra le tenebre, dalle quali

⁽⁷³³⁾ Meglio conosciuto come Tomas de Torquemada. (N. d. R.)

⁽⁷³⁴⁾ *Paramus de Orig. et progres. & lib. 2. tit. 2. cap. 3.*

pretendono di poter dimostrare ingombrato il suo tribunale, ogni gloria e splendore di quei fioritissimi regni. Non è questo il sentimento dei buoni, i quali persuasi della molta Religione e pietà che in loro si annida, non hanno mai defraudato neppure il tribunale istesso di quegli encomj, che gli erano dovuti, come si può vedere presso Roderico Achuna⁽⁷³⁵⁾, il Mariana⁽⁷³⁶⁾, il Ribadaneira⁽⁷³⁷⁾, il Simanca⁽⁷³⁸⁾ e molti altri. I soli Protestanti ed altri [308] male affezionati alla podestà della Chiesa lo hanno maltrattato così: nè io intendo di prenderne la difesa in questo nostro carteggio, nel quale parlo del tribunale di Roma e di quelli soli che hanno con esso maggior connessione, non di quello di Spagna, di cui voi non vi siete mostrato punto sollecito, e che è già stato sostenuto con valore dal Padre Torrezillas nella sua Apologia e dall'ab. Vayrac nell'opera dello Stato presente della Spagna, e da varj altri, alle opere dei quali quand'anche vi fosse che aggiungere, l'inclita nazione spagnuola, feconda mai sempre d'uomini eccellenti non meno nella pietà che nelle lettere, non avrebbe bisogno de' miei meschini talenti per sostenerlo; la quale saprà rintuzzare altresì assai bene e colle usate pratiche dell'antica pietà l'ardire dell'ab. Fleury, il quale non si è vergognato di scrivere nel discorso 7. altre volte indicato, che nei paesi, dove o non è mai esistita, o è stata levata l'Inquisizione, non è la Religione in minor lustro, che dove si trova, anzi è in assai migliore stato, perchè l'Inquisizione non fa altro che rendere i Popoli ignoranti ed ipocriti: sentimento tanto meno tollerabile, quanto proveniente da uno più versato nella storia ecclesiastica. Bisogna essere molto maligno per interpretare in mal senso tutti gli atti esteriori di Religione e pietà, che si vedono con tanta frequenza in quei paesi, nei quali ha luogo il sagra tribunale; e molto ignorante per non sapere che non ebbero mai personaggi così insigni in ogni maniera di letteratura e dottrina versatissimi l'Italia e la Francia, come in quei tempi appunto, in cui più vigoroso sussisteva, in mezzo a quelle il tribunale del S. Ufficio, e che non vide mai la Spagna giorni più lieti e adorni d'uomini celebri di quelli ne' quali lo zelo di Ferdinando e di Carlo e la pietà di Filippo II. avevano reso in quelle vaste contrade più formidabile il tribunale medesimo. *Aetas illa*, ce ne assicura l'ex-Gesuita Raimondo Diosdado Caballero⁽⁷³⁹⁾, *vere aurea fuit, in qua si caeteras Hispania nationes eruditione non superavit, earum certe nulla inferiorem se praestitit.*

Sarebbe anche bene, che i Domenicani prendessero la difesa, di quegli Inquisitori, che prima della riforma di Ferdinando hanno così nelle Spagne come altrove quasi privatamente occupato un tal posto, e sono stati assai maltrattati dal commentatore [309] della Bolla di Paolo III., il quale spaccia con franchezza, che dalla loro inabilità abbia avuto l'origine il gran cambiamento. La cosa è falsissima; e tale la mostrano non che le gloriose loro intraprese, ma anche la scelta che nella riforma fu fatta di uno di loro a primo Inquisitore, ed il primo Consultorato, che loro è stato riservato nel gran tribunale già riformato. Ma io, torno a ripeterlo, non ho preso a difendere nè i Domenicani nè il tribunale di Spagna; mi restringo a parlare de' soli tribunali di Roma e d'Italia; e di questi stessi io parlo non secondo la forma e sistema, ch'ebbero una volta, ma secondo quella, che acquistarono dopo il giro d'alcuni secoli.

Nacque questa nuova forma e sistema del S. Ufficio in Italia ai tempi di Paolo III., il quale al crescere della luterana perfidia⁽⁷⁴⁰⁾ volendo opporre un più sodo ostacolo alla sua dilatazione, chiamò a parte di questa principale incombenza del suo Pontificato alcuni de' più saggi Cardinali che vantasse allora il sagra collegio, e coll'istituzione della suprema sagra Congregazione del S. Ufficio rese assai meglio corredate anche le Inquisizioni inferiori, ed assai bene premunita e difesa la Religione e pietà de' Fedeli. I due gran Cardinali Giovanni Pietro Caraffa e Giovanni Alvarez furono i promotori di questa riforma, come asserisce Antonio Caracciolo nella vita ms. di Paolo IV. presso il Bernini⁽⁷⁴¹⁾. A questi aggiunge il Salelles, non so con qual fondamento, anche S.

⁽⁷³⁵⁾ *de Confess. Sollic. quaest. 22. num. 15.*

⁽⁷³⁶⁾ *Stor. di Spagna tom. 3. lib. 24. cap. 17.*

⁽⁷³⁷⁾ *Vitae P. Ignatii lib. 3. cap. 7.*

⁽⁷³⁸⁾ *de Catholicis Instit. lib. 2.*

⁽⁷³⁹⁾ *de Prim. Typogr. Hisp. Aetat. Spec. pag. 31.*

⁽⁷⁴⁰⁾ *Const. 41. Licet ab initio tom. 4. part. 1. Bullar. Rom. p. 211.*

⁽⁷⁴¹⁾ *Stor. dell'Eres. tom. 4. sez. 16. cap. 7.*

Ignazio⁽⁷⁴²⁾. Nè spiacerebbe a me l'influenza in questo affare di sì gran Santo, che onorerebbe la riforma del tribunale non meno di quello abbia illustrata la sua istituzione il gran Patriarca S. Domenico; ma nella storia di Paolo IV. scritta dal P. Carrara sotto il finto nome di Carlo Bromato⁽⁷⁴³⁾ viene attribuito il suggerimento della riforma al solo Cardinal Caraffa, ed a Paolo III. il felice suo incominciamento: nè restano senza prove e conferme i suoi pensamenti. Non occorre però fermarsi in più minute ricerche su questo punto; e ci basti il sapere, che persuaso il Pontefice del bisogno che aveva l'Italia di opporre al furore de' nuovi Eretici un più sicuro riparo, condiscese alle giudiziose insinuazioni di uno o di più personaggi insigni e per sapere [310] e per santità, e coll'istituzione della suprema sagra Congregazione piantò le fondamenta del ben'inteso edificio, che poco dopo dallo stesso Caraffa divenuto Pontefice sotto il nome di Paolo IV. fu accresciuto, e da S. Pio V. e da Sisto V. e da varj altri suoi successori perfezionato per modo, che riuscì poi non solo di gran vantaggio alla Chiesa, ma alla stessa S. Sede di maggior lustro e decoro. Anche adesso è sostenuto dall'autorità del Romano Pontefice, ed è fiancheggiato in sostanza e munito da quelle saviissime leggi e regole fondamentali, delle quali fin dal suo nascere fu corredato e da varj Concilj e dalle particolari disposizioni delle menti più illuminate, che abbiano governato il mondo cattolico. È diretto anche adesso al medesimo fine, il quale non è mai stato altro che quello, che vi ho indicato più volte, di difendere la cattolica Religione dalle insidie e violenze di coloro, che abbandonando la Fede sogliono riuscire alla Religione, alla Chiesa e a tutto il mondo cattolico di gran danno e pericolo; e come si spiega Paolo III nell'indicata Bolla, *ut Fides Catholica ubique floreret et augetur, omnis haeretica pravitas pelleretur, seducti ad gremium et unitatem Ecclesiae reducerentur*. L'ordine, il numero, la subordinazione, l'attività de' suoi ministri è stata ridotta a miglior forma; e tutto è compreso nel seguente sistema.

Capo del tribunale è il Romano Pontefice, il quale giudica per se stesso immediatamente le cause più gravi, che dai tribunali inferiori vengono portate al suo giudizio; e ne giudica dopo il maturo esame, che ne hanno premesso i più valenti teologi e canonisti, che Roma raccoglie da tutte le parti del mondo, e dopo di aver sentito il parere di varj de' più accreditati Cardinali del sagra collegio, trascelti appunto all'ufficio di generali Inquisitori, perchè servano a lui di ajuto e consiglio nelle cause più gravi. Delle cause di minor conto sono giudici questi Cardinali medesimi, cui è stata comunicata dal Romano Pontefice l'autorità di deciderle; e la decidono infatti col voto della maggior parte in una Congregazione, che si raduna ogni mercoledì nel Convento della Minerva, ed alla quale sebbene manchi l'augusta persona del supremo Gerarca del divin Gregge, non manca però nè la sua autorità, che è stata loro delegata, nè l'assistenza e consiglio dei consultori indicati, che di ogni causa premettono un'accurato esame in una precedente Congregazione, che si aduna ogni lunedì nel palazzo destinato da S. Pio V. ad [311] uso del tribunale, ed alla quale interviene pel suo ufficio il Maestro del Sagra Palazzo, che ha per tal modo continuata l'antica ingerenza che ha sempre avuta in questi affari, come quella della proibizione dei libri coll'assistenza che presta alla Congregazione dell'Indice.

Non sono è vero da paragonarsi a questo i tribunali inferiori, che l'autorità dei Romani Pontefici e la sagra Congregazione ha innalzati in varie provincie d'Italia ed altrove: hanno però anch'essi leggi e regole saviissime, dalle quali vengono diretti; e sono composti di personaggi così qualificati e distinti, che meritano anch'essi venerazione e rispetto. La loro autorità è limitata per modo nelle cause più gravi dalla subordinazione e dipendenza, che viene loro prescritta dal tribunale di Roma, che quand'anche si volessero supporre i loro Prefetti appassionati e mal pratici, non lasciano luogo a temere alcun notevole sbaglio o violenza. Niuno di loro è eletto all'impiego, che non abbia dato per varj anni molti saggi di pietà e sapere; e sono per la maggior parte Figli di S. Domenico, dei quali dice il Salelles⁽⁷⁴⁴⁾, *Potestate & jurisdictione per Brevia pontificia ipsis delegata exactissime & gloriosissime functi sunt, & usque in hunc diem in multis Italiae locis funguntur; nec unquam laboribus aut vigiliis, immo nec effusioni sanguinis & propriae vitae pro*

⁽⁷⁴²⁾ *de Mater. Trib. S. Inquisit. t. 1. proleg. 8.*

⁽⁷⁴³⁾ *to. 2. lib. 7. p. 61.*

⁽⁷⁴⁴⁾ *proleg. 3. num. 9.*

Fide & Religione tuenda, & pro Officio sanctissimae Inquisitionis exequendo pepercerunt. Nè a questi dissimili sonosi mostrati giammai que' degni Figli di S. Francesco, ai quali è stata pure addossata in qualche luogo una tale incombenza. Gli annali del Vadingo molti ne accennano degli antichi, che sono stati valorosissimi: e i Liberi Muratori combattuti con gran coraggio e destrezza in Firenze in questo secolo medesimo da uno di loro, e molti altri uomini illustri, che anche dopo la felice riforma l'hanno sostenuta negli Stati di Toscana e Venezia con grande intrepidezza e zelo, mostrano che non è ancora spento in loro l'antico zelo e valore, e che sono anche ai di nostri quelli che si sono dimostrati una volta a difesa della cattolica Religione e della Chiesa.

Le più colte ed oneste persone, che si trovano nei rispettivi paesi, sono quelle che si danno loro per consultori nelle [312] difficili cause, e per ufficiali del loro tribunale: e sono per lo più del ceto più qualificato e distinto, se quelle si eccettuano che sono destinate a più minute e laboriose occupazioni, le quali per altro non lasciano d'essere delle più morigerate ed oneste del loro ceto. Questa è in sostanza la forma, che ha adesso il tribunale del S. Ufficio in Italia. E perchè non crediate ch'io abbia ideate o descritte cose, che non sussistono, aggiungo che quanto vi ho esposto lo potete rincontrare nel Van-Espen⁽⁷⁴⁵⁾, autore per verità non sospetto di tropp'affezione e parzialità, se non ha lasciato di esporlo altrove in quel tristo aspetto che accenna l'autore della sua vita⁽⁷⁴⁶⁾. Del merito de' soggetti che lo compongono ei non ne parla: ed è bene che si sia diportato così, chè non si potevano aspettare che calunnie e strapazzi da un sì impudente favoreggiatore ed avvocato del giansenismo, trattandosi di ministri zelanti dell'onore di Dio e della S. Sede: ma è cosa notoria per se stessa, e per le circostanze che l'accompagnano evidentissima. Nulla dirò di quelli che vivono tuttora, de' quali non si potrebbero esaltare le rare prerogative senz'offenderne la modestia: ma per averne di tutti un'idea ben vantaggiosa basta solo che riflettiate, essere stati Capi di questo tribunale, o per dir meglio Prefetti dell'indicata suprema Congregazione, tutti quegli uomini sommi, che da Paolo III. sino ai giorni nostri hanno con tanta gloria governata la Chiesa; e che tra i suoi Cardinali Inquisitori generali v'hanno avuto luogo i Bellarmini, gli Sfondrati, i Lauria, i de Lugo, i Noris, i Ferrari, gli Orsi e tanti altri sommi teologi e uomini dottissimi, che hanno onorata la sagra porpora, ed hanno lasciato dopo di se un nome immortale. Vi confermereste sempre più in questa vantaggiosa opinione, se i nomi vi potessi qui trascrivere di quei personaggi insigni, che hanno seduto tra i suoi consultori, fra i quali, oltre a tant'uomini grandi, che sono poi stati assunti alla sagra porpora, ed anche innalzati al Papato, si contano ancora i Bartolomei Spina, i del Bene, i Diana, i Vadinghi, i Bianchi, i Ricchini, i Nerini, i Mamachi e quanti altri uomini celebri in teologia, diritto canonico ed in ogni genere d'erudizione ha vantati in ogni tempo la dottissima Roma. Dei minori Inquisitori, che sono sparsi per [313] l'Italia e varj altri paesi d'Europa, si può dire colla dovuta proporzione lo stesso: e basta sapere che sono scelti dai primi, per crederli adorni delle più rare prerogative di sapere e di meriti singolari: e l'aver noi veduto ai tempi nostri sostenere quest'impiego i Gotti, i Landuxar, i Lucini, i Campana, gli Agelli, i Benoffi, i Sauli, i Maccarinelli, i Sangallo, i Migliavacca e tant'altri personaggi di vaglia ci assicura, che non hanno mai sdegnato un sì onorifico impiego i più illustri soggetti dell'Ordine Domenicano e Francescano, e che la sagra Congregazione non è mai stata difficile a conoscerli, nè pigra ad eleggerli.

Ma voi ne fate le meraviglie; e non potendo dubitare di ciò che vi ho esposto, sembra quasi che dubitate di voi stesso, come se vi foste sognate le tante calunnie e maldicenze, che avete lette contro un tribunale così rispettabile. Ma no, non le avete sognate. Quest'è quell'inesorabile Radamanto, che avete trovato descritto in tanti libri; questo quel lupo ingordo, che ha insidiata la roba altrui; e questo quel crudele Tiranno, che in tante parti d'Italia ha fatto tante stragi e macelli. Cieco nelle sue vedute ha sempre palpato fra le tenebre della notte più oscura: irregolare nella sua condotta ha sempre oltraggiato non solo le divine ed umane leggi, ma i diritti ancora, i sacrosanti diritti della stessa umanità: e pieno di confusione e di tenebre è stato sempre precipitoso nel suo procedere, riprensibile nella sua pratica, ne' suoi giudizj ingiustissimo. Di questi elogi l'onorano tutti coloro, che nei floridissimi paesi d'Inghilterra e di Francia hanno scritto e sul cadere dell'altro

⁽⁷⁴⁵⁾ *Jus Eccles. part. 1. tit. 22. cap. 3.*

⁽⁷⁴⁶⁾ *Lib. 3. cap. 3. art. 2. tom. 12. 12. edit. Vent. 1789.*

secolo e sul principiare del presente del tribunale del S. Officio: e questi sono gli encomj, che va ripetendo ai dì nostri la maggior parte di quelli, che scrivono sopra la tolleranza: e li avevano già ristretti in compendio Guglielmo Cave nella sua storia Letteraria⁽⁷⁴⁷⁾ e Gerardo Noodt⁽⁷⁴⁸⁾, il primo de' quali dice del S. Officio; *Gravissimum illud et ab Orco petium christianae Religionis dedecus simul et flagellum; conscientiarum carnificina, summaeque tyrannidis et crudelitatis officina, qua*

.... *Siculi non invenere Tyranni*
Majus tormentum..... [314]

Dall'altro poi si ha essere chiunque lo regge e sostiene *Sacerdotem impium, vanum, crudelem, superbum, honestissimi ac sapientissimi cujusque hominis, maximi, medii, minimi, bonis famae, vitae, libertati improbe ac flagitiose insidiantem*. E per farci vie meglio comprendere che per volger d'anni nè resta illuminata la cecità di costoro, nè moderata la loro diabolica malignità, non è molto che l'umanissimo riformatore d'Italia nel suo progetto ristampato con infami aggiunte in data di Londra nel 1786. ha avuta la incredibile temerità di chiamare gl'Inquisitori *mascherati persecutori del genere umano, che infestano le città e le campagne, e sotto pretesto di Religione fanno provare i più funesti ed esecrabili effetti de' loro odj implacabili e delle loro furiose rabbie ad ogni sorta d'innocenti persone*.

Io lo so, che un tribunale sì bene sistemato ha poco bisogno di apologia e difesa: e basta averlo descritto, perchè tutte svaniscano per se stesse queste inutili ciancie d'impostori ed oziosi presso coloro che sanno qualche cosa. Imperocchè dove avrà mai luogo la buona fede, l'onoratezza, la giustizia e la più savia e prudente direzione di una irreprensibile condotta, se manca in questo tribunale, che è certamente d'ogni altro maggiore, o si considerino le cause che agita, o le leggi che osserva, o i personaggi che lo compongono? I biasimi stessi, avuta in considerazione la maestà e perfezione dell'interiore sua costituzione e l'empietà de' suoi emoli, devono ridondare in sua gloria; che *aequa laus est*, come dice Pico⁽⁷⁴⁹⁾, *a laudatis laudari, et improbari ab improbis*. Siccome però non è piccolo il numero dei deboli, che possono essere ingannati; e quelli, che scrivono contro di esso, o fingono disordini che non vi sono, o esagerano ogni picciola mancanza e difetto, e nulla dicono di ciò che può servire a sua giustificazione e discolpa; così voi avete fatto bene eccitandomi a descriverlo, ed io ho avuto piacere di avervi soddisfatto; e mi dichiaro anche prontissimo a purgarlo di tutte quelle macchie e difetti, che ad esso vengono imputati, quando voi lo vogliate. Ad un privato, che sia senza motivo offeso nella riputazione, può bastare a levarlo d'impaccio il consultare la propria coscienza, che non deve rattristarsi, quando sa di non [315] aver meritato l'oltraggio: *quae enim*, dice S. Gregorio Magno⁽⁷⁵⁰⁾, *debet esse tristitia, si homines accusant, et sola conscientia nos liberos demonstrat? Habemus Paulum dicentem; gloria nostra haec est, testimonium conscientiae nostrae. Job quoque dixit; ecce in Caelo testis meus: si ergo nobis est testis in Caelo, testis in corde, dimitte stultos foris loqui, quod volunt*. Ma trattandosi di un tribunale fornito di pubblica ed apostolica autorità, del quale la riputazione ed il credito più che al proprio conferisce al comun bene e vantaggio, non può trascurarsene la necessaria difesa, e convien purgarlo da quelle macchie, che vi spargono sopra coll'innata loro malvagità i libertini ed increduli. E Dio volesse che la brava penna del buon Conte Muzzarelli, che l'ha così valorosamente difeso in varj punti, l'avesse fatto in tutto con ugual forza; chè avrebbe risparmiato a me la pena di fare, a voi quella di leggere la mia forse troppo prolissa apologia. Ma pur troppo in questo punto non è sempre stato eguale a se stesso; e dopo d'aver descritto il nostro tribunale nel suo vero aspetto, e d'averlo mostrato coerente allo spirito del vangelo e non mai disgiunto dalla società de' Fedeli, neppur quando occupata questa a stendere ampiamente le profonde radici nell'umiltà e pazienza abbandonava il carico di difenderla colle corporali coazioni alla provvidenza straordinaria della

⁽⁷⁴⁷⁾ *Hist. Lit. Script. Eccles. tom. 2. saec. 13. inscript. scholast. pag. 276.*

⁽⁷⁴⁸⁾ *Dissert. de Relig. Ab Imp. J. G. libera tom. 1. Oper.*

⁽⁷⁴⁹⁾ *Epist. 2.*

⁽⁷⁵⁰⁾ *lib. 8. epist. 45.*

divina onnipotenza, pianta poi un decreto e si abbandona ad una suspension di giudizio che mal corrisponde a queste premesse. Il decreto è questo: il tribunale del S. Ufficio non è sempre utile, ed il vantaggio che arreca è proporzionato ai tempi, ai popoli ed alle circostanze. La suspension si aggira intorno alle sue imperfezioni ed abusi, ed anche intorno al dubbio che move se convenga o no che sia del tutto soppresso, e pensa che non possa nè degli abusi nè dell'opportunità della suppressione giudicare che la suprema autorità della Chiesa⁽⁷⁵¹⁾. Ma qui è specialmente dov'egli mi fa desiderare la solita esattezza della sua logica. Imperciocchè o parla egli del diritto di castigare gli Eretici; e questo, che il P. Bianchi chiama Inquisizione ordinaria, essendo stato conferito da Gesù Cristo a sostegno e presidio del suo governo esteriore, come può dirsi in qualunque [316] modo inutile o soggetto alle vicende delle circostanze, de' luoghi e de' tempi? o parla dell'uso di questo diritto medesimo; e dopo d'aver mostrato che in una o in altra maniera non è mai mancato nella Chiesa di Dio, e che l'ha esercitato sin dai primi suoi giorni, qual circostanza può sorgere dopo il lungo giro di tanti secoli così stravagante e nuova che ne impedisca affatto ogni esercizio, e renda così pernicioso il servirsene in qualunque modo che lo renda del tutto inoperoso ed inerte? Lo sia pure in qualche caso particolare e in tutti quelli che vi ho accennati nella decima mia lettera: ma chi può credere che possa divenir tale in ogni luogo e preso nel suo generale concetto di coazione esteriore, se non è mai mancata nella Chiesa di Dio, e Dio stesso non ha lasciato di supplire nelle maggiori indigenze alle sue forze ordinarie con ajuti straordinarij in quei tempi, in que' luoghi ed in quelle circostanze medesime, nelle quali non le era permesso di esercitare un tal diritto? Dirà forse il Sig. Conte che parla di quella forma di giudicare e castigare gli Eretici, che stabilita da Innocenzo III. ebbe poi da Paolo III. il suo compimento, e sussiste tuttora in varie parti del mondo cattolico. Ma come poi parlando di questa concertata con tant'avvedutezza da uomini sì grandi, munita di sì provvidi stabilimenti e sì bene equilibrata e connessa colla pietra fondamentale del celeste edificio, ha potuto nel ricercare se sussistano o no gli eccessivi abusi che ad essa vengono attribuiti, e se siano universali e comuni, come ha potuto, dico, sospendere un sol momento il giudizio, e col pretesto di non esserne abbastanza informato lasciare altrui il carico di giudicarne? come ha potuto mettere in dubbio se sia o no conveniente il sopprimerlo, e levare a chiunque non è fornito di pubblica autorità l'abilità di deciderlo? In questa condotta e perplessità, che non può aver luogo neppure nella mente di un rozzo privato che sia sufficientemente informato del suo presente sistema, e molto meno in lui che mostra d'aver sì bene investigate le cose e maturato a dovere quanto al tribunale appartiene, io non trovo quella logica e criterio che ammiro in tant'altri suoi bellissimi opuscoli. Non è giunta a tanto neppur la logica del disgraziato commentatore della Bolla di Paolo III., che pago d'aver pretesa una qualche accidental mutazione d'alcuni soggetti non lascia di scoprirne nel resto la necessità e vantaggio. Furono ben diverse da quelle del Muzzarelli le speranze che concepirono [317] del nostro tribunale e Paolo III., che nel sistemarlo non altro ebbe a cuore che di ingrandire uno de' maggiori sostegni della cattolica Religione, e Pio V., che tanta premura mostrò per metterlo in maggiore attività e vigore, e Paolo. V. finalmente, il quale, al dire di Leonardo Vellio⁽⁷⁵²⁾, *solitus erat sanctissimae Inquisitionis ministris tantum tribuere, ut diceret, illorum opera pontificiam sibi thiaram adsciri*. E non si sarebbero mai immaginato che al sorgere tanti nemici per combattere un parto sì illustre della loro mente si dovesse trovare un'uomo dotto e ben intenzionato, il quale decidesse che non fossero per riuscire sempre utili provvidenze tanto giuste, e lasciasse in dubbio se fosse o no conveniente che restassero sopresse. Sappiate però che non ha gran seguaci tra i giusti estimatori delle cose sentimento così stravagante: nè voi lo potete adottare dopo che avete sottocchio il giusto prospetto del tribunale medesimo, che maestoso sussiste in ogni sua parte anche presentemente.

Nè vi deve far meraviglia la decadenza ed inazione, in cui lo vedete ora ridotto in qualche luogo; chè da tutt'altro principio ella nasce che da alterazione di sistema e da vizio de' suoi Presidenti e ministri. Il sistema è lo stesso, e sono d'uguale zelo e perfezione adorni i suoi amministratori. Il mondo non è lo stesso; e questo non per colpa del tribunale, ma di chi ha preso a

⁽⁷⁵¹⁾ *il Buon'uso della Logica opusc. 13. tom. 3.*

⁽⁷⁵²⁾ *nell'approvazioni del libro del Carena de Officio S. Inquisit.*

combatterlo: ond'è che l'obbrobrio ritorna sopra gli stessi oppositori, ed egli merita tanto maggior venerazione e rispetto quanto è stato maggiore in costoro l'impegno di renderlo meno vantaggioso. È divenuto meno forte e meno esteso di prima; ma nulla ha perduto di quella maestà e decoro, ch'ebbe sin dal suo nascere presso tutti i buoni Fedeli, e crebbe poi e si dilatò nella sua riforma a quel segno, che vi ho indicato poc'anzi, di cui non può idearsi cosa più ben concertata e magnifica. Conservatene voi quella stima che merita, e credetemi immutabilmente

LETTERA VENTESIMASETTIMA.

Epoca e motivi della decadenza del tribunale del S. Officio.

La struttura ammirabile e la giudiziosa moderna economia, alla quale, come vi ho descritto nell'altra mia, è stato ridotto il tribunal della Fede, vi ha mosso a sdegno contro chiunque lo maltratta e strapazza villanamente; ma più dello sdegno ancora ha destata in Voi la curiosità di sapere per qual cagione è stato soppresso in tanti luoghi un tribunale sì utile e sì ben sistemato, e perchè si maltratta tutt'ora da alcuni e non sussiste dovunque domina la cattolica Religione. Io non posso negarvi il fatto, tanto più deplorabile quanto più vero: e sono troppo recenti le perdite, ed a noi troppo luttuose e sensibili per non ricordarsene⁽⁷⁵³⁾. Esso è decaduto pur troppo: e dopo avere gloriosamente esistito in tante parti del mondo cattolico, sussiste oggi appena nella cattolica monarchia delle Spagne⁽⁷⁵⁴⁾, nel regno fedelissimo di Portogallo⁽⁷⁵⁵⁾, ne' felicissimi Stati del Re di Sardegna⁽⁷⁵⁶⁾, in quelli felici egualmente delle due gloriose Repubbliche di Venezia⁽⁷⁵⁷⁾ e di Genova⁽⁷⁵⁸⁾, in quelli di Parma e di Malta⁽⁷⁵⁹⁾ e nello Stato pontificio⁽⁷⁶⁰⁾: e Dio volesse che in qualche luogo dove sussiste ancora non trovasse qualche inazione e languore non mai sperimentato in addietro. E giacchè voi desiderate sapere di tanta decadenza e di tante perdite la funesta cagione, vi dico in primo luogo, che la cerchereste invano in qualche sua intrinseca imperfezione e demerito. Esso è quale v'è lo poc'anzi descritto, e non lascia, dovunque è protetto, di produrre que' sommi vantaggi, che ha prodotti in addietro: e o non sono di gran lunga anteriori, o appartengono al secolo, in cui viviamo, i Quietisti estinti nel loro nascere in Toscana, le imposture dei Calà scoperte in Napoli, i Giansenisti avviliti in Sicilia, i Beccarelli in Brescia, i Borri in Milano, i Crudeli in Firenze, i Pinzi e Valzania in Ravenna, e tant'altri superstiziosi, bestemmiatori ed increduli in varj altri paesi: e se tutte le cause, che sono state fatte, e tutte le malvagità, che si sono impedito da lui dove esisteva ed anche altrove dove ha potuto influire colle caritatevoli sue insinuazioni, fossero state tanto strepitose e palesi, come le accennate, oh la gran turba di bestemmiatori, di sortilegi, di violatori de' sagri misteri e d'ogni genere [319] d'increduli e di sediziosi, che vi dovrei io schierare sott'occhio, e tutti li vedreste da sì utile tribunale emendati, avviliti ed estinti! Roma stessa, che, non ha molto, superò sola la sfacciata baldanza di Cagliostro, cui non avevano saputo resistere l'arte e la forza de' più potenti governi, e scoprì le maliziose trame di Capelli, che spinta aveva la seduzione coi più insidiosi strattagemmi oltre le più remote contrade del Settentrione, e le insidie manifestò del Brandanno, che tanto aveva abusato de' sagri misteri, e tante persone aveva ingannato a sfogo delle più vili passioni, bastar potrebbe a dimostrar chiaramente, che dove il tribunale può agire con libertà non è a quello di prima dissimile, e che anche ai di nostri è capace di produrre gli utili effetti, che ha prodotti sul nascere e crescere, a danno dell'eresia ed a vantaggio della cattolica Religione. E avesse

⁽⁷⁵³⁾ Sull'argomento: Andrea Del Col, *Le strutture territoriali e l'attività dell'Inquisizione Romana in L'Inquisizione*. Atti del Simposio internazionale, Città del Vaticano 29-31 ottobre 1998, Edizioni Biblioteca Apostolica Vaticana, 2003. (N. d. R.)

⁽⁷⁵⁴⁾ Soppressa da Napoleone nel 1808, l'Inquisizione venne ristabilita in Spagna nel 1814 per essere soppressa di nuovo nel 1820. Nuovamente ripristinata, fu definitivamente abolita nel 1834. (N. d. R.)

⁽⁷⁵⁵⁾ Soppressa come in Spagna nel 1808 e successivamente ripristinata, venne abolita nel 1822. (N. d. R.)

⁽⁷⁵⁶⁾ Il Tribunale venne abolito il 28 gennaio 1799. (N. d. R.)

⁽⁷⁵⁷⁾ Il Tribunale cessò la propria attività nel 1794 e venne soppresso tacitamente con la caduta della Repubblica. (N. d. R.)

⁽⁷⁵⁸⁾ Ormai agonizzante da anni, come per Venezia, il Tribunale scomparve definitivamente con la caduta della Repubblica. (N. d. R.)

⁽⁷⁵⁹⁾ Il tribunale cessò la sua esistenza nel 1798. (N. d. R.)

⁽⁷⁶⁰⁾ La Congregazione modificò il proprio nome solo nel 1908, mentre l'ultimo *Index Librorum Prohibitorum* venne pubblicato nel 1949. (N. d. R.)

pure voluto Iddio che al sorgere in Francia degli Enciclopedisti e dei Volteriani si fossero trovati in Parigi, ed altrove quei bravi Inquisitori, che distrussero un tempo i Gioachinisti e Lulisti in Aragona ed in Catalogna, i Manichei ed i Pseudapostoli in Italia, i Valdesj e Fraticelli in Germania ed in Francia, i Monarcomachi e gli Ugonotti in Parigi, gl'Iconoclasti in Bologna, i Molinosisti in Roma, gli Evangelici in Ferrara e Faenza, i Beghini e Templarj nel regno di Napoli ed i Patareni in Sicilia! chè non saremmo costretti a piangere adesso la desolazione di un regno sì grande, il disturbo di tutti gli altri e la ruina totale in tanta parte del mondo della cattolica Religione. Ma pur troppo esso è decaduto non dall'innata sua perfezione e vigore, come già dissi, ma dalla sua estensione, attività ed ampiezza: ed io altra rimota cagione non trovo del suo decadimento che la stessa, sua perfezione e bellezza, che esposta all'impeto e furore degli empj persecutori implacabili d'ogni buon'ordine, se non ha potuto soccombere affatto, è restata però di molto debilitata ed offesa, la sorte appunto seguendo delle cose più sublimi e perfette, che al dir del Poeta⁽⁷⁶¹⁾:

*Soepius ventis agitatur ingens
Pinus, & celsae graviore casu
Decidunt turres, feriuntque summos
Fulmina montes*

[320] e non altra cagione immediata e vicina che la malvagità de' meno rimoti suoi persecutori.

Era all'innoltrarsi del secolo decimosesto nel più florido stato che mai; e corretti dal Sinodo Viennense alcuni difetti, che si erano introdotti in qualche parte, o che erano stati commessi da qualche Inquisitore, e dileguate dal Costanziense e dal Basileense quelle dense nubi, che ad oscurarne le glorie avevano procurato d'inalzare i Wiclefisti ed Hussiti, godeva sotto la protezione de' sovrani fedeli in ogni parte d'Europa una tranquillissima pace. Anzi ricercato avidamente dai sovrani di Portogallo, aveva circa quei tempi accresciuta la sua estensione e vigore: ond'ebbe a dire il Salelles⁽⁷⁶²⁾, e lo disse con tutta ragione, che *negotium Inquisitionis ingens incrementum & magnum valde progressum per spatium ducentorum annorum & amplius accipere in dies, manifeste apparebat*. Ma in quest'auge maggiore del suo esaltamento appunto, e quando riusciva più vantaggioso, allora fu che per gli eterni giudizi di Dio sorse a turbare sì bella pace la luterana perfidia, che da furie infernali agitata più d'ogni altra setta s'accinse a devastare il sacro ovile, e per riuscire ne' suoi perversi disegni prese a rovesciare i più sodi ripari, che lo difendevano, e furibonda lanciossi contro la S. Sede, che è base fondamentale del sacro edificio, contro gli Ordini Regolari, che ne formano l'antemurale, e contro il tribunale del S. Ufficio, che n'è la rocca e presidio più forte. Non una è stata la strada, che guidati dal loro mal talento hanno preso a battere costoro per ottenere l'intento; ed emoli de' loro predecessori del XIII. e XIV. secolo non solo hanno usata la forza dovunque spalleggiati da mal'avveduti sovrani o dal numero de' loro aderenti e proseliti hanno creduto di poter prevalere, ma anche le insidie e le frodi, lusingandosi di poter riuscire anche meglio per questa via e con minor danno e pericolo della loro causa: e per questa strada appunto hanno superato di gran lunga tutti i loro maggiori, e vi si sono abbandonati con tale insistenza e pertinacia, che se hanno potuto con quella sbandire in un colpo in varie provincie della Germania, nella Svezia, nell'Inghilterra e nell'Elvezia la Fede cattolica e quanto era stato stabilito in quei paesi infelici a [321] suo sostentamento e rinforzo; con questa più lentamente bensì ma con non minore fortuna è riuscito loro di pregiudicarla anche ne' paesi cattolici, e con far credere il tribunale del S. Ufficio ora troppo barbaro e crudele, ora troppo prepotente ed ingordo, dove infesto alla maestà del sovrano, dove nocivo alla quiete e libertà de' cittadini, quando odioso ai Vescovi, quando troppo favorevole al Papa, e quando inutile affatto, è riuscito loro finalmente di privarla di sì utile stabilimento e presidio in tante cattoliche società quanti sono i paesi ancor cattolici ne' quali è sussistito una volta e manca presentemente. E siccome fin dal suo nascere fece grandi progressi nella Germania e nella Francia la mal'augurata Riforma, così nella Germania appunto e nella Francia decadde prima che in altri luoghi il tribunal della Fede: e se ha potuto sussistere appena nelle allora meno pregiudicate città di Tolosa, Colonia e di Besanzone, non ha potuto però neppure in questi luoghi meno infelici

⁽⁷⁶¹⁾ Horat. lib. 2. od. io.

⁽⁷⁶²⁾ de mater. tribun. S. Inquisit. proleg. 4.

conservare quella forza, libertà e vigore che prima aveva. Furono le calunnie più acute delle loro spade e così gravi ed atroci, che rimarginate ancora le piaghe lasciarono sì deformi le cicatrici che contribuirono anch'esse a ruinarlo, ed avvenne appunto ciò che della calunnia lasciò scritto Erasmo dicendo, che *quo foedius est crimen, hoc tenacius haeret apud multos criminis suspicio, vel in innocentissimum*⁽⁷⁶³⁾. Sin dal loro nascere, come v'ho detto, pubblicarono anonimo i Protestanti il libro intitolato *Trattato dell'arti e modo d'inquire contro gli Eretici*, ridondante di menzogne e calunnie; e con finte date, direzioni ed approvazioni ne moltiplicarono le edizioni per modo, che giunger potesse alle mani di tutti. Si parla in questo libro di tutti gli Ordini ecclesiastici; ma è preso di mira in modo speciale il tribunale del S. Ufficio: e tante si spargono contro di lui infamità e calunnie, tante si vibrano maldicenze e strapazzi, che non può non iscemare di molto l'antica stima e rispetto chiunque s'azarda a leggerlo o poco versato nell'ecclesiastica storia, o poco informato della sua natura e sistema. A questi preludj annunziatori della più orrida tempesta sono succeduti i fulmini di tant'altre esecrabili produzioni d'autori Protestanti e non Protestanti, delle quali vi ho dato un succinto dettaglio nella prima mia lettera; e tutti l'hanno perseguitato [322] con impeto e pertinacia incredibile niente frenati nè da quella suprema autorità, che lo regge e sostiene, nè da quella mirabile perfezione, che acquistò dopo la descritta riforma: e quest'è il turbine cui è riuscito di scuoterlo sino dai fondamenti, questo il verme insidioso che l'ha corroso e svelto sino dalle più profonde radici anche dove aveva trovato il terreno più fertile ed il clima più benigno e propizio.

Hanno imitato costoro nel combattere il tribunale della Fede il contegno tenuto dagli idolatri per combattere i Fedeli di Gesù Cristo. Non trovavano i Gentili ne' primi fervorosi Cristiani che criticare: avidi però della loro distruzione al partito si appigliarono di calunniarli; e fingendo, al dire di Tertulliano nell'Apologetico, ch'essi adorassero un Dio ridicolo, che rappresentavano vestito di regio paludamento, ed avente un capo d'asino, un libro in mano ed i piedi di bestia, sotto de' quali era scritto in lamina d'oro *Deus Christianorum Ononychites*, prendevano quindi il pretesto di giustificare quanta crudeltà e violenza macchinavano contro di loro. Così i moderni settarj col tribunale della Fede, che nulla aveva in se stesso di riprensibile. Se lo sono figurato a modo loro: e l'hanno rappresentato involto fra tante imperfezioni e difetti, che nulla più mostrava di quell'eccellenza, che acquista dal fine santissimo cui è diretto, dalle savie leggi, che lo diriggon, e dai personaggi illustri, che lo hanno eretto, perfezionato e protetto. Sono state sciocchezze le loro invenzioni da muovere a riso chiunque è bene informato delle sue qualità, come moveva a riso, al dire di Tertulliano, quella bugiarda statua, che i Gentili avevano eretta per rappresentare il Dio de' Cristiani; *Vidimus in foro, & risimus & formam & nomen*; ma sono state sciocchezze che non hanno lasciato di destar gelosia e disprezzo in moltissimi meno pregiudicati e cattivi, i quali non bene informati e delle loro frodi e della perfezione del tribunale si sono lasciati persuadere di fare una cosa pia opponendosi, ed hanno preso a combatterlo con quella vana fiducia di prestare ossequio alla verità e giustizia, colla quale S. Paolo, non ancor convertito nè ben'informato della verità e misteri della cattolica Religione, *per zelum legis legem impugnabat, & in Deum Dei amore peccabat*, come riflette il Grisologo⁽⁷⁶⁴⁾. [323]

Non è già che sia stata la S. Sede o poco perspicace nello scoprire le insidie di così barbari persecutori, o meno pronta a resistere. Le vide ella al primo spuntare dall'infelice Settentrione, e vi si oppose con quelle solenni condanne de' libri peggiori, che vi ho indicate nella seconda mia lettera, e coll'eroiche impugnazioni de' suoi più eccellenti scrittori e colla stessa sua legislativa e giudiciale autorità; e le pessime produzioni dei primi settarj furono tosto registrate nell'indice dei libri, che sono stati proibiti colla maggiore solennità e rigore, e sono state confutate da molti autori cattolici e specialmente dalla felice penna d'Alfonso di Castro, che col suo bel libro della punizione degli Eretici tutte le screditò e distrusse. Quelle che vennero in seguito furono con ugual forza abbattute e dall'Albici impugnator valoroso di Fr. Paolo e dal Suarez sostenitore invitto contro Enrico VIII, dell'ecclesiastica podestà e dal Gotti trionfatore di Giacomo Picenino e dal Bianchi espugnator di Giannone e da cent'altri gloriosi apologisti de' riti e costumi della Chiesa cattolica: e

⁽⁷⁶³⁾ *Apophthegm. lib. 8. num. 27.*

⁽⁷⁶⁴⁾ *Serm. 37.*

S. Pio V. dopo tant'altri zelantissimi suoi predecessori fu sì premuroso della difesa del tribunale, che giunse a fissare la pena di morte contro chiunque avesse o impedita la sua attività o maltrattato il tribunale medesimo o qualcheduno de' suoi ufficiali; e non pochi per questo motivo sono stati in seguito e chiusi in carcere e flagellati e banditi. Ma tutto è riuscito sproporzionato al bisogno: che per quanto sia grande l'attività di chi procura di screditare la maldicenza e calunnia, non ha mai il suo compito effetto, se chi le promove è così ostinato ed insistente che anche smentite le riproduce, anche scoperte nel loro truce aspetto le ricopre di nuovi abbigliamenti e divise, e le sparge con tant'avvedutezza, le dipinge a sì vivi colori e le ripete sì spesso che la frode resta nascosta anche ai più perspicaci, resta meno ributtante il loro aspetto anche ai più circospetti, e s'insinuano e si dilatano per modo che sempre qualche cosa vi rimane e giunge a fare molta impressione anche negli animi de' meno istruiti e meno colti.

Sono queste, amico carissimo, le maniere usate dai Protestanti e dai loro aderenti per ruinare il tribunal della Fede, e questa è, torno a ripeterlo, la prossima ed immediata cagione che lo ha ridotto a quella decadenza ed angustia, in cui lo vediamo languire presentemente: ed il non poter trovare ora chi ne sia abbastanza informato, il non trovare ormai anche nei libri meno cattivi chi non abbia che riprendere in lui e si opponga [324] a piè fermo alle tante imposture che va tuttora spargendo a suo danno l'immensa turba de' Protestanti, de' Giansenisti e degl'increduli, che infuriano più che mai a' di nostri per ogni dove, n'è un'autentica prova. Siccome però l'avere l'ereticale perfidia con pari ostinazione distrutta la Fede di Gesù Cristo in tante parti del mondo non può servire di verun fondamento onde arguirne la falsità; così non può essere indizio di qualche difetto del tribunale la presente sua ristrettezza e decadenza. Dalle ragioni e motivi piuttosto, che dalle disgrazie e dalle persecuzioni è da calcolarsi, come insegna Sant'Agostino⁽⁷⁶⁵⁾, la condizione e natura di chi le soffre; *eorum, qui aliquam molestiam patiuntur, non poenas considerare oportet, sed causas*: e se delle disgrazie del sagro tribunale furono cagione gli Eretici, e se non altro motivo ebbero costoro di maltrattarlo che la sua perfezione e l'odio implacabile che nutrono contro la cattolica Religione, e se non hanno potuto ottenere il loro intento per altri mezzi che colla violenza, colla frode e calunnia; chi non vede che la depressione ridonda in sua lode, e le cagioni sono tanto più detestabili quanto sono state più fortunate nel conseguimento del loro fine perverso? Nè vi faccia specie o la singolare premura, e l'impegno straordinario, che hanno sempre mostrato gli Eretici di maltrattarlo, o la cattiva impressione che è riuscito loro di cagionare in certe parti del mondo cattolico, che non avevano ancora abbandonata la Fede, nè aderito ai loro errori. Quella è coerente al disegno che avevano di rovesciar tutto ciò che poteva opporsi alle loro mire ed al furore che sempre maggiore destavasi nel loro cuore inumano dalle tante sconfitte che dal tribunale riportavano in mille luoghi: che non può, come avverte S. Agostino⁽⁷⁶⁶⁾, il malvagio lodare il giudice che lo condanna; *Quomodo potest malus litigator laudare iudices, quibus judicantibus victus est?* L'altra non è che un'argomento della debolezza umana, che non sa reggere all'urto di una seduzione troppo veemente e continua. Non v'era nel tribunale cosa di gran rimarco da riprendere giustamente; ma non lasciava per questo d'essere soggetto a quelle vicende, alle quali l'umane cose soggiacciono: e que' difetti, che ad esso venivano attribuiti, o non veri o esagerati oltre ogni credere, hanno potuto sembrare e verisimili e gravi presso coloro, che o [325] non li ascoltavano con molta riflessione, o non si occupavano molto per iscandagliarli a minuto. Negli oppositori sono stati effetti di rabbia e livore le ingiurie e strapazzi del tribunale; è stata negli altri effetto di pura sorpresa la cattiva impressione ch'hanno ricevuta ne' loro cuori, donde è poi seguita la sua decadenza e ruina. Ed io credo che sia da valutarsi più dalla persecuzion degli Eretici la sua importanza che dalla decadenza il suo demerito. E voi ben lungi dal prenderlo in urta per questa dovete prender motivo di apprezzarlo anche di più, e come si suol fare con quelli ch'hanno perduta la vita nella più coraggiosa difesa della patria, anche tra le disgrazie, che il santo tribunale ha incontrate per aver sostenuta la Fede di Gesù Cristo, non dovete lasciar di stimarlo moltissimo: nè dovrete cessare dal raccontar le sue glorie quand'anche accadesse che fosse soppresso del tutto. Questo per verità non può avvenire se si parla di quella

⁽⁷⁶⁵⁾ *lib. 4. c. 46. cont. Cresc.*

⁽⁷⁶⁶⁾ *Ep. 105. al. 166. ad Donatum.*

podestà che ha la Chiesa di opporsi ai suoi nemici e di frenare ogni disubbidienza de' traviati suoi figli; chè in questa parte non è possibile che manchi, e le porte d'Averno non prevaleranno contro di lei. Trattandosi però del metodo, al quale l'hanno ridotto le provvide cure de' Romani Pontefici e in Spagna e altrove, e lo rende tanto più odioso ai malvagi quanto più vantaggioso alla cattolica Religione, come ha avuto il suo incominciamento dopo dodici secoli, così non v'è ripugnanza che cessi d'essere in qualunque tempo: e diverrebbe allora compito il trionfo de' miscredenti; ma la sua ruina altro non sarebbe che un'infame parto della loro empietà, come lo è la decadenza presente, e non mai effetto di qualche suo notevole mancamento e demerito. Niun difetto sostanziale ha mai difformato il suo ammirabile sistema. Niun vizio notevole è mai stato tollerato ne' suoi amministratori: e si è mostrato mai sempre di quelle doti e prerogative fornito, che sarebbero state vevoli ad eternarne la sussistenza in ogni luogo, se a minori insidie fosse esposta tra noi la perfezione e virtù, e meno proclive al disordine il cuore umano. Una più seria meditazione sui funestissimi avvenimenti, che descrivono le storie dei due ultimi secoli, vi persuaderà sempre più di questa gran verità, della quale non mancherò in appresso di darvi prove e schiarimenti maggiori: e pago d'avervela accennata in succinto, a scanso d'inutili ripetizioni finisco per ora, e mi dichiaro qual sono

LETTERA VENTESIMOTTAVA.

*Confini e regole da prescriversi ai dubbj concernenti le
pretese imperfezioni e difetti del santo tribunale.*

Questa è la prima volta che mi trovate men pronto nella soluzione del vostro quesito. Non è già che sia scemata in me la volontà di servirvi; ma il quesito stesso porta seco colla sua indeterminazione ed ampiezza molto imbarazzo. Voi volete che io purghi il tribunale da tutte quelle imperfezioni e difetti, che vengono a lui attribuiti ingiustamente: e ne avete ragione; chè non è da soffrirsi uno strapazzo sì grande che si fa da tanto tempo di così rispettabile tribunale, ed io ben mi ricordo d'essermi esibito a farlo ad ogni vostra richiesta. Ma proposta la dimanda così in generale imbarazza per modo, che non saprei nè da qual difetto incominciare, nè in qual'altro dovessi por fine. Già udiste dalla passata mia lettera quanto malizioso ed astuta si è dimostrata l'ereticale perfidia per iscreditarlo e deprimerlo: udiste che per nostra maggiore disavventura si sono uniti a costoro non pochi cattolici, i quali o mal sofferenti di quel freno che poneva al loro spirito di novità un tribunale così salutare, o invidiosi di quel decoro, che conciliava presso i buoni a tutti coloro che impiegavano la loro opera in sostenerlo e diriggerlo privatamente, o troppo male informati non si sono vergognati di dar corpo all'ombra, e non solo hanno ripetuto talvolta le calunnie di crudeltà, d'ingordigia, di disordine e di cent'altre imperfezioni replicate sì spesso dai miscredenti, ma sono andati in traccia di qualch'altra, ch'era sfuggita all'acuto loro sguardo, e ne hanno accresciuta d'assai la malvagità e la mole se aveva qualche apparenza e colore, o l'hanno inventata affatto se non sussisteva in alcun modo.

In tanta copia d'argomenti e quesiti e in tanta varietà d'impegni e contrasti voi ben vedete quanto sia giusto il motivo che ho d'arrestarmi alla nuova ricerca che mi avete fatta in generale, e quanto a ragione io sia per pregarvi a voler procedere nell'ulteriori vostre dimande con maggior precisione e riserva, ed a voler mettere un qualche limite al vostri dubbj: e perchè temo che sorpreso da, quest'inaspettata risposta [327] voi per timore di soverchio incomodo siate per prescrivervi confini troppo ristretti; così per lasciarvi il campo libero a tutte quelle ricerche che vi possono riuscire utili e necessarie, io stesso vi accennerò in questa quei soli, che senz'escludere le necessarie bastano a limitare, per modo le vostre interrogazioni, che non vengano eccettuate che le indeterminate e superflue.

Il primo limite che può essere prescritto alle vostre ricerche è da prendersi dal nuovo stato più esatto e metodico, che ha acquistato il tribunale del S. Officio dopo l'accennata riforma e nell'attività e prontezza e nelle connessioni ed ajuti; le quali cose avendo posto riparo a tutto ciò che poteva esservi da prima di sconcertato e scorretto, pare a me che abbia dispensato anche noi dal carico di farne una più diligente e curiosa disamina. Chè prima di Paolo III. avesse il tribunale del S. Officio qualche imperfezione, io l'ho confessato altrove, e non è d'uopo che vel ripeta: e se ne fosse quindi provenuto talvolta qualche sconcerto, come maligna cosa sarebbe il volerlo oggi rinfacciare a suo disdoro, così sarebbe troppo malagevole ed inutile impresa l'internarsi fra quelle caligini per separare il vero dal falso ed il calunnioso dal sussistente e veridico. Che importa difendere adesso una maniera di giudicare e procedere che più non sussiste, ed alla quale se qualche difetto si può attribuire che sia vero difetto e non nasca, come succede per lo più, da impostura e sofisticheria, più che colpa del tribunale e de' suoi ministri è da credersi conseguenza della cosa stessa, che nata da provvidenza umana non poteva avere nel suo incominciamento ogni possibile perfezione? Dalla sola intrapresa meritan lode le cose ben fatte, al dire di Cicerone, non dalla perfezione, che acquistano dipoi: *Ea, quae proficiscuntur a virtute, susceptione prima, non perfectione sunt*

judicanda⁽⁷⁶⁷⁾. E molto più goder deve di un tal privilegio il nostro tribunale, che nato da uomini sommi in santità e dottrina, se non tutta, gran parte almeno spiegò fin dal suo nascere di quella perfezione, ch'ebbe poi compitissima dopo qualche secolo da uomini santi e dotti egualmente.

Un'altro limite non meno interessante che ragionevole lo può somministrare ai vostri dubbj ed alle mie fatiche l'opportuna distinzione, che vi piaccia di fare, tra il tribunale stesso [328] e le particolari persone che lo hanno amministrato ne' varj tempi di sua felicissima sussistenza. Non è già ch'io diffidi d'incontrare fra queste uomini sommi, che riuscir debbano al medesimo di singolare ornamento: chè anzi questi sono che a più larga mano diffondono in lui gli splendori della più rara onorificenza: ma sono cose assai diverse l'ufficio e chi vi presiede; nè si può a ragione pretendere che le buone qualità d'alcuni ministri formino tutto il ben'essere del loro impiego, e le cattive lo rendano difettoso e spregevole. Non v'è nel mondo carica così luminosa che non abbia avuti talvolta pessimi amministratori, nè impiego così meschino che non sia stato sostenuto talvolta da persone morigerate e prudenti. So la poca soddisfazione che mostrarono d'alcuni Inquisitori Giovanni XXII.⁽⁷⁶⁸⁾, Benedetto XI.⁽⁷⁶⁹⁾ e Clemente V.⁽⁷⁷⁰⁾; ma so altresì che avveduti com'erano questi ed altri Pontefici fecero la dovuta distinzione tra i correggibili e gl'incorreggibili, i gravi e leggieri mancamenti, e tra le persone e l'ufficio; e mal contenti com'erano del servizio di chi l'amministrava malamente non lasciarono per questo di proteggere il loro santissimo tribunale e di arricchirlo di nuove grazie e favori. Conferì il primo alla loro autorità maggiore estensione⁽⁷⁷¹⁾: il terzo dopo d'essersi servito con gran vantaggio dell'opera loro in varj malagevoli incontri procurò nel Concilio Viennense di rassodarne vie meglio l'impiego e renderne la pratica più vantaggiosa⁽⁷⁷²⁾, ed il secondo pago d'avere con paterne ammonizioni procurata l'emenda de' difettosi ministri, non cessò mai di proteggere e favorire l'impiego. Così avrebbero dovuto fare secondo le loro forze e potere i nostri contraddittori per procedere con quella sincerità, che ad onest'uomo conviene, e fu in tant'altri sì commendevole. Per coprire i difetti di pochi avrebbero trovati meriti e perfezioni più che abbondanti in S. Domenico, in S. Pietro martire, in S. Pietro d'Arbues, in S. Giovanni da Capistrano, in S. Pio, nel B. Bartolomeo da Vicenza, nel B. Giovanni di Salerno, negli otto martiri Tolosani, [329] ne' beati Gualla e Corrado, nell'Eimerico, in Diego Deca, in Vincenzo Bandelli, in Silvestro Mazzolini, in Leandro Alberti, nel Campeggi, nel Galamini, nel Mazza, nel de Orestis, nel Maccarinelli ed in cent'altri uomini sommi e per dottrina sì rinomati, che chiaro tuttora risuona il loro nome nella letteraria repubblica, e per probità tanto eccellenti, che o sono già stati in gran parte sollevati agli onor degli altari, o ne sono riputati da chi li ha avuti in pratica non immeritevoli. Ma avevano costoro ben'altre mire da quelle de' Romani Pontefici; ed erano regolati da ben altri principj che da quelli dell'onestà. Per arrivare al pessimo loro intento di screditare il nostro tribunale hanno raccolti con somma diligenza tutti i difetti de' meno dotti e meno morigerati, e con sopraffina malizia li hanno esagerati e trasportati dalle persone alla carica, senz'accennare neppur di volo la perfezione ed il merito d'infiniti altri, dai quali ritrar poteva non piccol lustro e splendore. Noi lasciamo che questi immondi animali si ravvolgano nel lezzo delle loro immondezze; e sicuri che i difetti dell'amministratore non possono pregiudicare alla carica, contentiamoci di difender questa dalle ingiuriose opposizioni, che la combattono direttamente, e tentano di offuscarla nel più bello splendore del suo regolamento e sistema.

La restrizione però de' vostri dubbj che più m'interessa, e di cui vi prego con premura maggiore, si è che non li lasciate mai trascorrere a fatti e cause particolari, nelle quali si spaccia con somma franchezza dai nostri contraddittori che il S. Ufficio abbia talvolta sbagliato. Chi può negarlo generalmente, che sappia da Demostene che *omnia praeclare gerere, et successibus uti*

⁽⁷⁶⁷⁾ 3. de finib. 32.

⁽⁷⁶⁸⁾ Extravag. cap. 3. de Haeret.

⁽⁷⁶⁹⁾ Reg. Epist. 439. presso il Marini degli Archiatr. t. 1. p. 31.

⁽⁷⁷⁰⁾ Clementin. 1. de Haeret.

⁽⁷⁷¹⁾ Const. Cum nonnulli ad calc. Direct. Eymeric. pag. 63. edit. Rom. 1587.

⁽⁷⁷²⁾ Const. Pastoralis ibid. pag. 56. & Clement. 1. de Haereticis.

perpetuis rerum, nec quicquam errare Deorum est⁽⁷⁷³⁾; e da S. Agostino che *volentes nolentes multum errant qui judicant*⁽⁷⁷⁴⁾? Ma chi può quindi a ragione inferire che merita per questo disapprovazione e disprezzo o il loro impiego o chi lo sostiene? Quando sarà riuscito ai nostri contraddittori di ritrovare un tribunale puramente umano, che costretto a giudicare fra le caligini e miserie che ci assediano per ogni dove in questa valle di pianto, il quale non abbia sbagliato giammai, avranno qualche ragione di anteporlo al nostro, che ha avuto bisogno [330] di qualche riforma per divenire meno soggetto ad errare: ma non riuscendo loro di ritrovarlo, ammirino piuttosto in questo la molta cura e diligenza che usa per evitare i disordini, e cessino una volta di andare in traccia con tanta sollecitudine di ogni suo mancamento per iscreditarlo. Anche S. Giovanni Grisostomo ingannato dalle maligne deposizioni di bugiardi accusatori e testimonj, che erano congiurati contro Severiano, e dalle bugiarde apparenze di esteriore pietà de' Monaci della Nitria, già condannati come Origenisti da Teofilo Vescovo Alessandrino, sbagliò e nel condannare il primo⁽⁷⁷⁵⁾ e nell'accogliere con troppa benignità i secondi⁽⁷⁷⁶⁾: ma chi ardirà mai per questo di mettere in dubbio o la santità del giudice o la necessità del tribunale vescovile, dal quale emanò il bando a danno di Severiano? Non da fatti individui, che possono per mille accidentali combinazioni riuscir male anche senza colpa d'alcuno; ma è da valutarsi l'integrità e perfezione di un tribunale dalla giustizia delle sue leggi, dalla bontà delle persone che per lo più lo amministrano, e dall'aggiustatezza e rettitudine delle regole e riti che osserva nel disimpegnare le sue incombenze. Le quali cose essendo salite all'ultimo grado di perfezione nella felice riforma, ch'ebbe il tribunale del S. Ufficio da Paolo III., Pio V., e Sisto V., per quanto fossero state e precipitose e frequenti le anteriori cadute nate da tutt'altro principio che dalla cattiva sua costituzione, non ha da temere i rimproveri di chicchessia, nè ha bisogno delle nostre apologie e discorsi per sostenersi.

Non è però questo il solo motivo che mi costringe a dover'escludere dal nostro carteggio i fatti particolari, ed a pregar voi a dispensarmi da sì noiose ricerche. Più di questo mi move l'impotenza, in cui mi trovo, di farlo colla dovuta esattezza. Voi ben sapete con quanta premura s'adopera il tribunale per animare la speranza de' ricorrenti, e renderla persuasa che fuori dei casi d'indispensabile necessità non saranno mai manifestati ad alcuno; e quanto sia geloso del segreto in tutta la serie del suo procedere. Lo esige con tal rigore, che non solo costringe col sacro vincolo del giuramento i denunciati ed i testimoni a nulla ridire, fuori che ai rispettivi confessori, di ciò che hanno detto o sentito in giudizio, ma assoggetta alle pene più [331] rigorose e severe tutti que' ministri che ne fossero o con parole o con fatti violatori sacrilegi, e non vuole che possano essere assoluti che dal Sommo Pontefice, ed al sorgere di qualunque dubbio vuole che sempre sia interpretato a favore del segreto. Or posto ciò, com'è mai possibile ch'io giunga a scoprire quelle più minute notizie, che servir potrebbero a giustificazione e schiarimento de' fatti particolari? Chi me ne darà le opportune notizie? Chi l'adito mi aprirà per rintracciarle ne' suoi imperscrutabili archivj? Quand'anche foss'io o fossi stato uno de' suoi ministri, non mi costringerebbe un preciso dovere di Religione a tutto nascondere ne' segreti recinti del cuore, anche a costo di sentirmi travisata in mille guise la verità più evidente e palmare? La sola facilità ch'hanno le vostre gazzette di spacciare con somma franchezza ciò che non sanno, e di passar sopra tutti i cristiani doveri di Religione e di onestà, e non avendo a che appoggiarsi di sussistente e reale, di finger ciò che torna loro meglio in acconcio, potrebbe rendermi anche in questo spedito e facile il modo di obbedirvi: ma io non ho questa intollerabile temerità, ed avendo preso l'impegno d'istruirvi con ogni religiosità e decenza non posso io ingannarvi con favolosi racconti e maliziose imposture.

Non mancherebbero per verità pubblici documenti ed autentiche storie, che servir potrebbero a schiarimento e difesa di alcuni casi particolari. Parla a lungo il Card. Albici dell'imposture sparse da Fr. Paolo sulla condotta tenuta dal nostro tribunale nelle cause de' Visconti di Milano, degli

⁽⁷⁷³⁾ *Orat. pro Corona.*

⁽⁷⁷⁴⁾ *Serm. de tempore 130.*

⁽⁷⁷⁵⁾ *Baron. ad ann. 401. num. 62. 63. & 64.*

⁽⁷⁷⁶⁾ *Natal. Alex. Hist. soec. 3. cap. 3. §. 3.*

Estesi⁽⁷⁷⁷⁾ di Ferrara, dei Malatesta e Manfredi di Rimini e di Faenza, degli Ordellaffi di Forlì: ed anche il Conte Battaglini ne giustifica alcune nella sua bell'opera delle Monete e Sigilli de' Malatesta. Giustificazioni consimili s'incontrano e nella Biblioteca dell'Echard e nel Bollano ed Annali Domenicani relativamente alle ingiustizie attribuite all'Eimerico nel procedere contro Raimondo Lullo, all'Ostrazio contro Reuclino, a Tetzelio e Prierate ed al Card. Gaetano contro Lutero: ed io le credo più che bastanti a vostr'istruzione e disinganno; tanto più che se qualche inesattezza, vi restasse non dissipata abbastanza, che per verità non vi resta, essendo queste cause tutte anteriori all'indicata riforma cadono sotto la prima eccezione, nè devono interessare il presente carteggio. Non si può dire lo stesso della causa del Galileo, che hanno sempre in bocca i moderni oppositori, la quale sebbene nella sola singolare [332] moderazione e dolcezza si sia scostata alquanto dal consueto metodo più comune, non è però anteriore all'indicata riforma. Ma anche di questa hanno prese le opportune difese varj moderni scrittori, tra i quali il valoroso Valsecchio⁽⁷⁷⁸⁾ ed il Padre Maestro Soldati⁽⁷⁷⁹⁾: e vengo assicurato da buona parte che per quanto siano stati nelle loro arringhe eccellenti, mancanti però delle più copiose notizie, che stanno nascoste nell'impenetrabili scrigni del S. Ufficio, non hanno potuto agire che per metà la causa del tribunale, nè tutta mostrare la prudenza, l'equità, la moderazione e clemenza usata da lui in quest'incontro. A tutto librare sulle bilance del santuario, egli non si è mostrato d'altro sollecito allora che di preservare dallo scandalo i buoni Fedeli e vendicare i suoi torti: ed è troppo indecente e maligno l'abuso che fanno i nemici del tribunale del raro talento e sapere di sì grand'uomo per rivolgerlo senza proposito a danno e discredito del tribunale. Non vi è tra noi chi non parli con moderazione de' severi giudizj fulminati e dal Jurieu contro Cartesio e dai Teologi di Alla contro varj filosofi e scrittori di primo rango; eppure non erano nè di talento inferiori al Galileo, nè meno provveduti di cognizioni. E il solo talento e sapere del Galileo, che non è mai stato un sicuro preservativo d'ogni errore, sarà bastevole a giustificare i clamori de' nostri avversarj, ed a screditare un giudizio fatto da un tribunale così rispettabile, fatto con tanta moderazione e cautela, fatto a riparo di uno scandalo grandissimo, che allora più che mai ricevevano i Fedeli dalle novità di un'ingegno non poco equivoco in materia di Religione, fatto a difesa della sua stessa autorità, ch'era stata disprezzata da lui con sommo ardore, e fatto finalmente a disapprovazione di un sentimento, che non ancor dimostrato, come costa dalle opposizioni del Leibnizio e di altri eccellenti filosofi, tra le caligini delle sue incertezze, se avviene che venga enunciato assertivamente, non lascia di comparire anche ai dì nostri non del tutto conforme alle divine istruzioni? Maggiore per verità era stato il rigore che aveva usato poco prima con Aonio Paleario, del talento del quale abusano egualmente i miscredenti in aggravio del tribunale: ma fra tante dimostrazioni che aveva date d'avversione alla S. Sede e di favore alle allor nascenti perverse massime de' Protestanti, non era [333] stata piccola la clemenza del S. Pontefice Pio V., che nella prima condanna non l'aveva obbligato ad altro che ad esibire un pubblico segno di ravvedimento a riparo dello scandalo enorme, che aveva già dato coi perniciosi suoi scritti e portamenti; ma s'egli indocile ne' suoi errori s'ostina, e ricusando di somministrare al pubblico la prescritta edificazione si mostra impenitente, chi merita disapprovazione? il tribunale, che in tempi così calamitosi corre al riparo di sì grande scandalo, o Aonio, che anche tra le forze del tribunale ha l'insoffribile temerità di rinnovarlo? Si può dire lo stesso delle cause del Pomponaccio, di Cecco d'Ascoli, di Giacomo Paleologo e di varj altri, de' quali con sorprendente sciocchezza si disapprova il giudizio per la loro abilità nelle lettere. Ma di questo abbastanza: che, come vi ho già detto da prima, non è nè conveniente cosa nè eseguibile l'inoltrarsi di più nelle ricerche di queste e di altre consimili cause particolari, sempre alterate dagli oppositori con più menzogne e finzioni che non fu da Omero la guerra di Troja, e sempre impenetrabili ad un privato scrittore, che ne volesse intraprendere un'accurata disamina.

Ed eccovi accennati que' limiti, fra i quali avrei piacere di vedere ristrette le vostre ricerche prima di accingermi a darvi una più precisa risposta. Vedo anch'io qual più ampio campo resterebbe

⁽⁷⁷⁷⁾ Così nel testo! (N. d. R.)

⁽⁷⁷⁸⁾ *Relig. vincitr. part. 1. not. 6.*

⁽⁷⁷⁹⁾ *Confutazione degli errori e calunnie contro la Chiesa e la sovranità tom. 2. cap. 14.*

aperto al nostro carteggio, se potesse vagare liberamente per ogni tempo e per ogni fatto particolare, o fosse questo appartenente al tribunale, o alle persone che lo hanno sostenuto: ma in tanto spazio ed ampiezza qual termine poi potrebb'egli aver mai? in quant'inezie non andrebbe egli a perdersi? o quanto frequenti non diverrebbero almeno le inadeguate e mal sicure risposte che io sarei costretto di dover dare a parecchi de' vostri quesiti, atte piuttosto ad ingombrarvi la mente di dubbj e di errori che a rischiarirla con utili verità? Ah non perdiamo il tempo così malamente! e ben persuaso che i limiti da me prescritti e niuna escluderanno di quelle ricerche, che possono riuscir vantaggiose, e lasceranno a voi libero il campo da potervi occupare in più utili investigazioni, prestatevi di buon'animo alle discrete mie brame: e siate certo che riuscirà senz'alcun vostro pregiudizio e discapito, la vostra rassegnazione e farà crescere sempre più in me la buona opinione, che da tanto tempo ho concepita della vostra bell'indole, e m'impegnerà a dimostrarmi con sempre maggior premura ed affetto che sono

LETTERA VENTESIMANONA.

Il tribunale del S. Officio non istà male in mano de' Regolari.

Più che la vostra protesta mi persuade della buona intenzione che avete di secondare le mie brame il bel quesito, che mi fate, cercandomi se sia o no conveniente che il tribunale del S. Officio resti in mano de' Regolari, e seguiti ad essere servito come adesso dai suoi Patentati. Questo riguarda non fatti e cause particolari o antiquate ma la costruzione stessa del tribunale presente ed il suo buon regolamento e sistema; cose tutte che non escono dai confini che ho prescritti ai vostri dubbj nell'altra mia, e tanto interessano il nostro carteggio. Io vi resto tanto più obbligato quanto è più importante il quesito e quanto è stata più pronta e compita la vostra rassegnazione. Devo però avvertirvi prima di scioglierlo che non posso comprendere in una sola lettera l'una e l'altra parte del quesito proposto, sì perchè la prima non può essere spedita così brevemente, come ancora perchè non sono tra loro di ugual condizione e rimarco. De' Patentati parlerò poi: altro non farò in questa che dimostrarvi quanto sia irragionevole il progetto di chi procura di trasferire la carica dell'Inquisitorato dal ceto de' Regolari a quello dei Chierici secolari. Non sarebbe stato soffribile per verità un tal progetto neppur prima dell'indicata riforma, quando sfornito l'impiego di quel magnifico tribunale supremo, che modera adesso con tant'autorità e saviezza tutti i movimenti de' tribunali inferiori, la maggior parte de' suoi affari era terminata come v'ho detto altrove dai Vescovi ed Inquisitori particolari, l'inesperienza ed inesattezza de' quali non andava sempre immune da ogni censura, e la carica d'Inquisitore era provveduta e rimpiazzata da chi non ne comprendeva abbastanza la gravità. Anche allora era assai commendevole l'unione dell'uno e dell'altro ceto per la più facile e diligente spedizione di questi affari. Ma che sarà poi adesso che sì poca parte ed arbitrio è restato e delle provviste ai rispettivi Superiori e degli affari agl'Inquisitori particolari, chè quelle sono devolute alla suprema sagra Congregazione, e questi sono stati sistemati per modo che gl'Inquisitori più che giudici aver si possono per semplici ministri ed esecutori [335] delle disposizioni della medesima Congregazione? Cosa non v'è nel sistema presente che li disapprovi ed escluda: eppure è adesso che ha presa maggior voga un tal progetto, e per ottenerne l'adempimento si spaccia adesso da alcuni mal'affezionati e ai Regolari e al S. Officio che non è tollerabile perchè si trova in mano de' Regolari. Più d'ogni altro però si è riscaldato in questo miserabile impegno l'autore del commentario sopra la Bolla di Paolo III. altrove citato, che non ha solamente cercato d'escluderli da un tale impiego stampando un libro di pagine 288. per dimostrare *quam opportunum & necessarium hujusmodi consilium sit*, ma ha fatto ogni sforzo per infamarli.

Veramente a leggerlo con qualche attenzione più che il ceto de' Regolari pare che abbia preso di mira quello de' Domenicani, non parlando che di loro in quasi tutto il decorso dell'opera. Nella quale supposizione memore dell'antico proposito di non ingerirmi in difese di ceti e persone particolari avrei potuto dispensarmi dalla noja di leggerlo e di confutarlo. Siccome però non lascia di parlare talvolta di tutti i Regolari in genere, e pretende che non le private circostanze ed impegni Domenicani ma la stessa condizione, che hanno comune con tutti gli altri, li inabiliti a quest'impiego; così non ho creduto di potermi esentare dal prendere questo libercolaccio nella dovuta considerazione. Lo farò però con quella generalità che esige il vostro quesito e il mio proponimento, senza impegnarmi a dimostrare come convenga ad uno piuttosto che ad altro ceto di Regolari, e molto meno a vendicare il Magistero del S. Palazzo, il Commissariato del S. Officio ed il Segretariato dell'Indice e que' sommi personaggi, che hanno sostenuto sinora quest'impieghi, da quell'imposture e calunnie che vengono loro addossate dal nostro commentatore. Non ne ha bisogno

chi ha una lieve tintura dell'ecclesiastica storia; e basta sapere le loro incombenze e leggere i cataloghi de' loro nomi presso Mons. Luccarini, l'Echard, il Fontana, ed il Catalano per restar persuaso e dell'importanza del loro impiego e della gloria che la maggior parte di loro ha aggiunto coi rari suoi pregi alle cariche quantunque luminosissime invece di acquistarne. Nominerò appena qualche volta il Commissario, che ha maggior connessione cogli Inquisitori, che interessano di più il nostro argomento, ed ai quali il commentatore mostra maggior avversione; e nel ribattere le sue storture, stravaganze e calunnie [336] procurerò di farlo con quella moderazione, che non sarà in vero corrispondente alla rabbia colla quale egli ha scritto, ma che converrà molto bene alla meschina condizione del suo naturale che merita più compassione che risentimento.

Per riuscir nel mal'augurato suo impegno premette il bravo nostro commentatore, che nel tribunale del S. Officio e in Roma e altrove tutto è interesse, prepotenza, partito e disordine, ed invece di riputarlo, qual'è in realtà, sodo riparo del santuario e fortezza inespugnabile della Chiesa di Dio, perchè assistito da un Frate Commissario e da Inquisitori parimente Frati, lo spaccia qual partitante indegno de' novatori. Ma come suppor ciò dopo d'averlo descritto nel vero suo aspetto e di averlo riconosciuto composto di quei sommi personaggi ed a quella forma ridotto, ch'io v'ho indicata nella mia lettera 26.? Sono forse i Papi, i Cardinali e tanti Prelati insigni, che circondano il trono Apostolico, ed hanno parte anch'essi nella Congregazione e consulta del tribunale supremo, tinti di simil pece? Ma qual riparo in tanta depravazione di massima e costume ritroverà egli poi ai disordini de' Regolari, se vacillano quelli stessi che procura di sostituire per rimediarsi? Sono forse quelli così ignoranti che non sappiano, o così trascurati almeno e distratti che non vogliano impedirli? Il credereste, amico! quest'è appunto il ripiego al quale si appiglia il commentatore per isfogare con qualche pretesto meno irragionevole il suo livore contro quei pochi Regolari, a' quali è affidato quest'affare che più d'ogni altro interessa la S. Sede. Sono i Regolari per lui così trasportati da spirito di partito e dall'uniforme loro educazione così disposti a calpestare quanto v'ha di più sagro in Cielo e in terra, che nulla più resta a sperare alla S. Sede da loro in quest'impiego di utile e di decoroso. Sono gli altri così inetti e spensierati nel porgere in questa parte qualche soccorso alla desolata Sionne, che di tutt'altro si occupano, che della sua assistenza e difesa, e vili pedissequi del Commissario e di pochi astuti Regolari si trovano nella fatale necessità di secondare ogni loro capriccio, e di lasciarsi trasportare dovunque li spinge o la passione o il partito. Ma ditemi voi colla solita vostra ingenuità; cos'è maggiore in costui, l'incoerenza o l'ardire? l'ardire, col quale osa di porre la bocca in Cielo e tacciare di viltà chi appena egli era degno di nominare? o l'incoerenza, che lo induce a spacciare per imperiti e viziosi que' Chierici stessi che cerca di sostituire per correggere [337] i difetti de' Regolari? Io sono certo che il nostro commentatore sarebbe divenuto di fuoco al leggere nel Prologo che fa al Panegirico di Giansenio Egidio Candido Giansenista sfacciato, che *i Teologi e Cardinali eletti ad esaminare il libro di Giansenio non avevano mai lette le Opere di S. Agostino, e che molti di loro non capivano nè tampoco i termini della materia di cui si trattava*; e nell'ascoltare molto più dalla sacrilega bocca dell'insidioso Quesnello e del suo avvocato Van Espen, che la massima parte de' Cardinali non intende nulla⁽⁷⁸⁰⁾, e che suole uniformarsi ai sentimenti dei Consultori⁽⁷⁸¹⁾: e come poi non si vergogna egli di ripeterlo di tutti allorchè si tratta di rendere odiosi i Padri Domenicani? Così esala dalla stessa bocca il caldo e il freddo; e tanto l'accieca una malnata passione. Io però senza punto alterarmi mi dolgo altamente dei pessimi trattamenti usati coi Cardinali e Prelati più rispettabili di Roma, e da gran tempo compiangio la misera condizione, alla quale è stato ridotto dall'altrui malvagità ed invidia il rispettabile Ordine Domenicano, posto già dal mal'umore di chi lo perseguita tra due forze di opinioni ripugnanti e contrarie, che presso de' meno illuminati e meno cauti lo fanno comparire assai diverso da quello che è sempre stato, e coll'ajuto di Dio è da sperarsi che sia per conservarsi mai sempre. Se ascoltiamo gli annalisti di Parigi e Toscana altro non fanno i Domenicani da gran tempo e dalle loro cattedre e colle stampe che favorir quel partito che tanto stava a cuore del nostro commentatore; ed il Gotti, il Ricchini, il Mamachi, il Soldati e la Minerva intera altro più non sono che Domenicani

⁽⁷⁸⁰⁾ *Caus. Quesnel. art. 13.*

⁽⁷⁸¹⁾ *Jus Eccles. Univ. p. 1. Tit. 12.*

Molinizzanti, che per la vile loro apostasia hanno contribuito moltissimo alle condanne delle opinioni giansenistiche e de' libri di questo partito, e segnatamente de' loro fogli periodici, del Catechismo del Mesanqui, dell'Analisi del Tamburini⁽⁷⁸²⁾, della Teologia di Lione e di tant'altri libri refrattarj, ereticali e scismatici. Se ascolto il commentatore con varj suoi aderenti, non d'altro mai sono stati solleciti che di proteggere il giansenismo per far prevalere la massima dell'antica loro scuola contro il contrario partito, e tutti li spaccia dispostissimi a sacrificare i dommi più sacrosanti della cattolica Religione ai particolari, ch'egli chiama gentilmente giansenistici, loro sentimenti sulla Predestinazione e sulla Grazia. Si fa un torto manifesto ad un'Ordine quanto costante a sostenere [338] colla permissione della S. Sede una dottrina che crede dell'Angelico suo santo Dottore, tanto pronto a sacrificar tutto in ossequio della S. Sede medesima ed a secondare colla voce, colla penna e col silenzio ancora qualunque suo cenno: e ne sono un'autentica prova le varie questioni che quasi più non s'incontrano ne' scritti d'autori Domenicani dopo che la cattedra di S. Pietro ha imposto silenzio, e le dispute stesse sulla Predestinazione e sulla Grazia per sì lunga stagione sepolte in una lodevole dimenticanza quando parve che questo fosse il desiderio di Roma, e tutti i libri in fine scritti a sola difesa delle incontrastabili verità definite dalla S. Sede contro i moderni novatori e settarj. Se di loro si lagnano i Giansenisti, non si lagnano a torto, che in loro appunto hanno incontrato il maggiore ostacolo nelle irragionevoli loro ed erronee pretensioni: ma non ha ragione di lagnarsene il commentatore, che incontrerà nelle migliori loro Opere moltissimi lumi e ragioni onde sostenere con maggior forza le cattoliche verità, e sodi fondamenti e principi onde procedere con sicurezza tra due opposti estremi ed abbattere con più felice successo l'error contrario. Ma non è affare del presente carteggio il cercar ragioni di torti sì grandi. Sono stati vindicati abbastanza, e, continuerà con ugual fortuna a vindicare gli oltraggi recati con tant'ingiustizia e all'Ordine e ai suoi più bravi scrittori chi ha di me più lena e valore: e restringendo io il mio ragionare alle sole cose che interessano il tribunal della Fede, prendo a dimostrarvi quanto sia dicevol cosa e plausibile che le Inquisizioni restino in mano de' Regolari, e quanto inette siano e ridicole le congetture e riflessi che porta il commentatore per ispogliarneli. Risulta la prima parte dalle diverse doti e prerogative che si ritrovano nell'uno e nell'altro clero: nasce l'altro dall'insussistenza e sciocchezza di tutto ciò che il grand'uomo del commentatore ha saputo inventare per dimostrare il contrario.

Sono i Regolari per indispensabile condizione del loro stato addetti ad una vita più metodica e perfetta e sciolta da ogni ingombro di mondane occupazioni e comparse. Nati sono per loro istituto a sussidio del clero secolare, e sono stati introdotti nella Chiesa a coadjutori degli altri, come furono introdotti da Mosè nel governo del Popolo di Dio i Centurioni, i Quinquagenarj, i Decani, e come furono chiamati da S. Pietro nella sua navicella operarj stranieri a scarico dell'abbondante sua pesca. Sono inoltre, a scanso d'ogni variazione nella regolare loro osservanza, per liberale [339] concessione del supremo Gerarca del cristianesimo in più cose esenti dalla vescovile giurisdizione ed al Romano Pontefice in modo speciale soggetti, e per pia affezione de' popoli e de' sovrani hanno per tutte le parti del mondo, quelli almeno de' più vasti istituti, comodi stabilimenti e case religiose di diritto comune. Sono queste le più generali e vere prerogative che distinguono sostanzialmente l'uno dall'altro cetto, e sono queste appunto le doti e prerogative che approvano l'uso che ha la S. Sede di commettere ai Regolari il tribunal della Fede, e che io prendo ora a sicuro argomento del primo mio assunto scorrendo per ognuna delle medesime.

La loro professione di vita più umile ritirata e perfetta, che nobilitata anche meglio dai loro voti solenni diviene più luminosa e pregevole, è stata addotta da S. Tommaso e da S. Bonaventura per dimostrare che non ripugnava ma era anzi conveniente, che i Regolari avessero luogo nelle Università, e che fossero promossi anch'essi a gradi accademici, e si esercitassero in quegl'impieghi che venivano loro contrastati dalle ardite opposizioni di Guglielmo di S. Amore: e chi considera tutto il tenore del loro ragionare tosto s'avvede che non iscema, ma cresce di forza se venga applicato al soggetto di cui parliamo, che persone esige e più istruite ne' sagri scudj e di più caldo

⁽⁷⁸²⁾ Pietro Tamburini, *Analisi del libro delle prescrizioni di Tertulliano con alcune osservazioni*, Pavia, 1781. Fu posto all'Indice nel 1786. (N. d. R.)

zelo accese e meno distratte da terrene e domestiche occupazioni; e non può non essere che una vera pazzia il pretendere ch'essi divengano meno atti ai sagri impieghi, perchè professano una vita più morigerata e perfetta. Ma più ancora della loro perfezione approvano il nostro piano le altre doti. E chi può essere mai più atto a servire d'ajuto e sollievo ai Chierici secolari di quelli che sono stati istituiti per questo? chi può meglio servire la S. Sede in qualità di suo special delegato di uno che da lei sola dipende, e vi resta soggetto in modo speciale? Io non voglio detrarre al clero secolare punto di quella lode che si è meritata col valore di tant'uomini sommi in probità e dottrina, e che nella sublimità e grandezza punto non cedono al merito dei Regolari: dico solo che se leggerete la bell'orazione composta dal Padre Segneri in favore di questi, e se entrerete in qualunque discreta libreria, e vi farete a considerare lo stato e la condizione degli autori che la compongono, vi vedrete per lo più costretto di preferire questi a quelli. Quand'anche però in tanta disuguaglianza di numero tra l'uno e l'altro ceto vi restasse qualche divario, non [340] sarebbero ciò non ostante nell'impiego del S. Ufficio da posporli i Regolari ai Chierici secolari e per la speciale loro subordinazione e dipendenza dal Romano Pontefice e pel totale loro disimpegno da ogni cura terrena e per l'umile e disagiata vita che professano e per l'estensione in fine e vasti stabilimenti de' rispettivi loro istituti, che sono le altre doti tutte caratteristiche e proprie de' Regolari. Li rende la prima più disposti a sostenere una tale delegazione senza gelosia delle diverse diocesi, alle quali si stende per ordinario la loro giurisdizione, senza contrasto de' diversi gradi che al clero secolare appartengono, senza difficoltà di fissare in uno piuttosto che in altro luogo la loro residenza, e senza risentimento di alcuno se uno piuttosto che un'altro ministro subalterno venga scelto ne' vicini distretti. Li rende l'altra più solleciti e pronti nel geloso disbrigo delle loro. incombenze. La terza fa sì che riesca meno gravoso il loro mantenimento: e la quarta in fine loro lo somministra per ogni dove senz'aggravio e molestia d'alcuno, anche in tempo delle maggiori persecuzioni e contrasti. Vantaggi sono questi che si spererebbono in vano, almeno con pari facilità e prontezza, dai Chierici secolari, i quali e per l'ordinaria subordinazione che hanno ai loro Pastori e per le distrazioni che ricevono dalle temporali loro incombenze non lascierebbono mai di far temere o un grande rammarico ne' primi, se li vedessero distolti dall'immediato loro servizio per accudire a quello della S. Sede, o una maggiore gelosia in quelli delle altre Diocesi che non fossero stati riconosciuti capaci di un tale impiego, e in tutti in somma non piccolo torpore e riserva nell'assistenza e nell'esercizio del difficile impiego per mille altri straordinarj emergenti.

Anche le gare e contrasti, che nascerebbono spesso per sostenere con decoro le convenienze del loro distinto grado, riuscirebbono molestissime, e di non piccolo ostacolo allo spedito e facile disimpegno di così grandi incombenze. Finchè resta il tribunale in mano de' Regolari vedo i suoi amministratori così nascosti tra le oscurità del loro chiostro e così ristretti tra le umili divise del loro santo istituto, che si mostrano appena al di fuori, e non trovano ormai più con chi contendere di precedenza e convenevolezza. Vedo i due insigni Ordini Domenicano e Francescano impegnatissimi a somministrar loro quanto occorre al religioso loro mantenimento. Li vedo bene alloggiati. dove risiedono per esercitare con quiete la loro [341] carica, e non che mantenuti di vitto e vestito ma anche provveduti di religiosi vicarj, notari, conversi a spese per lo più de' Conventi: e se avviene talvolta che dai malevoli perseguitati vengano costretti ad abbandonare le loro residenze, li vedo accolti con uguale zelo e premura in altri Conventi, come è stato praticato con Michele Gisiglieri⁽⁷⁸³⁾, che fu poi Pio V., fuggito da Bergamo e ricevuto con molta liberalità in Como ed in Roma, con l'Inquisitore Granara scacciato da Mantova e rifugiato in Ancona, ed a nostro ricordo cogli'Inquisitori Ciacca e Mabil, che da Piacenza e da Avignone si sono trasferiti in Pesaro ed in Rimino, e con due Inquisitori Francescani, che nella loro caduta hanno ritrovato ne'loro Conventi di Toscana sostentamento e rifugio. Ma fate che passi l'impiego dei Regolari in mano dei Chierici secolari; dove troveranno questi spedito e facile l'asilo in tempo di resistenza e opposizione? e sussistendo pacifici nel loro impiego, chi potrà provvedere al più magnifico loro sostentamento? Chi porrà termine ai frequenti contrasti che nascer debbono necessariamente tra persone di distinto

⁽⁷⁸³⁾ Così nel testo per "Ghisleri". (N. d. R.)

carattere, autorizzate alla stessa incombenza, ed impegnate egualmente dal loro stato a comparire con decenza e a niuna cedere di quelle decorazioni e diritti, anche di pura convenienza, che ad esso convengono? Sarebbe bastevole a questo intento la Corte di Roma? ma di quale ostacolo non riuscirebbe mai alla facile composizione de' dispareri la diffidenza, in cui cadrebbe presso non pochi mal'informati Presidenti e Pastori per questa medesima novità e per la nuova comparsa e pompa esteriore di tanti e sì rispettabili delegati apostolici? Provvederebbe all'altro la Camera apostolica? ma qual non soffrirebbe ella aggravio insopportabile dalla moltipliche, di tanti e sì dispendiosi individui, quanti esser dovrebbero gl'Inquisitori, che il ben pubblico chiama e moltiplica per ogni dove? I Vescovi? ma se non hanno per ordinario come supplire al proprio mantenimento ed a quello de' poveri della loro diocesi, come potranno assoggettarsi al nuovo dispendio? Le Comunità rispettive? ma se riuscì loro gravoso un tempo il mantenimento delle Carceri e de' carcerati, e furono per ciò esentate da un tal peso, che sarebbe l'aggiunta di ministri così dispendiosi? Non avrebbero a mio credere alcun termine le dissensioni, ed altro rifugio non troverebbe la loro sussistenza che o ricorrere alla pietà de' Fedeli, che somministrasse loro quanto bisogna o alla soppressione di qualche monastero o Beneficio, che trascurate le pie intenzioni [342] de' fondatori, volgesse le rendite al conveniente mantenimento de' nuovi delegati apostolici. E questo sarebbe al certo assai coerente alla moderna pratica, che nulla sa fare di bene senza distruggere un'altra cosa ben fatta; e quello sarebbe conforme all'antica religiosità de' primi Cristiani: ma l'uno sembra a me quasi impossibile, l'altro non è affatto esente da moltissimi inconvenienti.

Non essendo le fatiche degl'Inquisitori così frequenti e sensibili, come quelle degli altri sacerdoti, che annunciano la parola di Dio ed amministrano ogni giorno i sacramenti, chi può sperare che in tanta decadenza di fervore e pietà, le obblazioni de' Fedeli fossero per riuscire sufficienti, se spontanee, o non odiose e rincrescevoli, se carpite a forza delle loro mani? E le soppressioni de' monasteri e de' Benefici quanto non diverrebbero per gl'Inquisitori Preti odiosa cosa, se moltiplicate di troppo facessero di continuo risovvenire ai Regolari, che non occupano solo le cariche, che per tanti secoli sono state uno de' lustri maggiori del ceto regolare, ma che vivono ancora a loro spese e discapito? E le Chiese che resterebbono per questo nuovo provvedimento chiuse alla divozione de' Fedeli, e le scienze e le arti ed i poveri, nudriti sì spesso dai monasteri, che resterebbero privi di sì opportuno sovvenimento, e quelli che aspirano al conseguimento de' Beneficj, e quelli che hanno il diritto di dispensarli non reclamerebbero tutti contro la disgustosa risoluzione di unir tutto in un solo Monsignor delegato della Sede apostolica? Sa il commentatore di qual disesto riuscì un tempo il solo trasporto di una assai meno interessante incombenza da uno in altr'Ordine Regolare, e non paventa alcun disastro se il trasporto succeda di sì grande incombenza e di tanti beni da quella de' Regolari in mano de' Chierici secolari? Motivi sono questi assai forti che disapprovano ogni innovazione in questa parte, e rendono tanto più plausibile il presente sistema quanto si scorge più coerente alla condizione di Regolare, più adattato ai bisogni del tribunale e più opportuno alla quiete e convenienza di tutti: cresce però a dismisura la loro forza e valore, se vengono paragonati colla vanità e leggerezza di quelle congetture e riflessi, che porta il commentatore per accreditare il nuovo progetto. Anch'egli presume di trovare ne' Preti singolari prerogative che persuadono di adottarlo, e ne' Regolari tante imperfezioni e difetti, che esigono ad ogni costo la loro esclusione: ma non sono che sogni di sua fantasia troppo alterata codeste [343] prerogative e difetti, e colle inutili sue sofisticherie altro non fa che aggiungere inezie ad inezie, ingiurie ad ingiurie ed a tante cavillazioni una ben lunga serie d'inutili ciancie, che invece di procacciare a lui quel nome immortale che s'era forse ideato di conseguire con questa sua produzione, ed un colpo mortale a danno dei Padri Domenicani e degli Inquisitori, fa che meglio risplenda la gloria delle lodevoli occupazioni di questi, e che meglio si scopra l'inutilità di que' sforzi che il nostro commentatore ha usati per acquistare per così obliquo sentiero un qualche nome.

I Regolari, dic'egli, nati sono ad ubbidire e dipendere, non a presiedere e comandare, che è proprio solamente de' Preti secolari: e quest'è la base che questo bravo architetto pianta per inalzare

il grande edificio del suo progetto, ed è la prima indisposizione che trova ne' Regolari onde escluderli dal loro impiego. Ma se la base è sì debole, qual sarà la sodezza di quell'edificio che sopra s'inalza? I Regolari nati non sono a governare: ma che intende egli con questo? che niuno forse debba farsi Frate o Monaco coll'unica o principal mira di giungere ad un tale impiego? ma ciò non ai soli Regolari, ma è disdetto anche ai Preti secolari, i quali se ne renderebbono affatto indegni se con tale ambizione o si consagrassero al divin culto o s'inoltrassero nell'assunta carriera. Che niuno de' Regolari riceva nella sua ordinazione l'attuale giurisdizione che li abiliti a funzioni di esteriore regime e governo? ma questo ancora è proprio dell'uno e dell'altro clero, che sono egualmente ordinati, e non può non essere che indegna cosa e ridicola il pretendere, che i Regolari divengano inetti ai sagri impieghi solo perchè professano una vita più mortificata e soggetta. Che niuno finalmente de' Regolari a differenza de' Preti secolari la possa esercitare neppur quando venga a lui comunicata da legittima podestà? ma quest'è quel sistema che oltre le trionfanti ragioni, che hanno addotte per confutarlo negli aurei loro opuscoli S. Tommaso e S. Bonaventura, ha meritato dal primo in Guglielmo di S. Amore l'obbrobriosa taccia di zelo audacissimo acceso da indegna avversione piuttosto che da stimolo di lodevole carità, ed è meritevole di que' rimproveri che si leggono nel Decreto di Graziano compresi ne' seguenti termini: *Sunt nonnulli nullo dogmate fulti, audacissimo quidem zelo magis amatitudinis quam charitatis inflammati, asserentes, Monachos, qui mundo mortui sunt, & Deo vivunt, sacerdotalis officii [344] potentia indignos*⁽⁷⁸⁴⁾. Restino pure i Regolari tra i limiti della loro umile e disagiata fortuna, e godano i Preti gli splendori e i comodi delle loro dignità e Beneficj, e come porta il principio troppo noto e comune, *saecularia Saecularibus, regularia Regularibus tribuantur*⁽⁷⁸⁵⁾: ma per questo appunto devono essere i Regolari all'Inquisizioni trascelti, perchè tale è la consuetudine ed è impiego che suol'essere conferito ai Regolari, e perchè giova la loro condizione al più pacifico e pronto esercizio di una tal carica. Il pretendere che ne siano affatto incapaci è una sciocchezza. Il dire che sono stati dalla S. Sede sinora malamente impiegati in quest'affare è un'ingiuria che si fa a tanti Papi e Cardinali, che per tanti secoli ne hanno approvata la scelta. Il volerneli poi spogliare dopo sì lungo e lodevole servizio sarebbe lo stesso che disanimar tutti d'intraprenderlo con uguale zelo e coraggio.

Porta seco, non v'ha dubbio, il tribunale del S. Ufficio qualche sorta di governo e comando: ma chi può credere che disdica ai Regolari un governo siffatto, il quale non pubblica editti che provenienti dalla S. Sede, non s'ingerisce che in affari di Fede, e nulla risolve senza l'intelligenza e consenso dell'Ordinario? O pretende il bravo nostro commentatore che l'obbedire sia così proprio de' Regolari, che niun comando e governo possa loro convenire, neppur per comando e dispensa apostolica; e distrugge ogni prelatura e superiorità de' loro Ordini medesimi, e va a ruinarli nel tempo stesso che finge di volerli sostenere e difendere: o accorda loro il governo almeno interiore de' loro Ordini, Provincie e Conventi; e resterà a lui il carico superiore anche alla sua fantasia, benchè feconda di tante invenzioni e chimere, di dimostrare come ai Regolari disdica la speciale incombenza, che è stata per tanto tempo affidata loro dalla S. Sede, di esercitare la giurisdizione nel tribunale esteriore della Fede, e non quella ch'hanno naturalmente di governare i loro Ordini e Conventi, che con tanto maggior'estensione tutte spiega le insegne di governo e dominio esteriore: come sia cosa utile e conveniente che l'esercitino i Preti, che sono per la loro stessa condizione ai rispettivi Pastori in [345] ispecial modo soggetti e nelle loro convenienze e vantaggi in mille incontri dipendenti dal loro volere, e non lo siano i Frati stretti con nodi straordinarj alla S. Sede, e nel religioso loro mantenimento e nelle loro esenzioni, prerogative e privilegj a lei soggetti in modo speciale: come convenga ai Preti distratti per lo più da mille imbarazzi della famiglia e del secolo in cui vivono, e non a quelli che hanno abbandonato tutto per consagrarsi con maggiore zelo al divin culto, alla difesa della Religione e alla salute dell'anime.

Nè ci dia ad intendere il commentatore che fu questo un tempo il pregio de' Regolari, ma non lo è ai dì nostri, ne' quali si sono ormai resi non meno degli altri spossati e distratti. Nol dica costui; chè l'eroiche azioni usate dai bravi ministri del tribunale anche ai dì nostri e nello scoprire le occulte

⁽⁷⁸⁴⁾ *Quaest. 1. caus. 16. cap. 25.*

⁽⁷⁸⁵⁾ *Conc. Trid. Sess. 14. cap. 10. de Reform.*

trame degl'increduli più perniciosi e nell'impugnare i nemici più formidabili e nel sostenere i proprj diritti bastano a smentirlo. E per nulla dire delle varie combriccole d'increduli distrutte non è gran tempo in Roma, in Romagna ed altrove, e de' Massoni o delle loro Loggie scoperte in tante parti d'Europa, mi servirò della sola intrepidezza e coraggio mostrato dal buon'Inquisitore Gio: Battista Mabil nel punto che i Costituzionali di Francia cospiravano alla distruzione del suo tribunale d'Avignone: chè basta questo solo fatto a mostrare che non sono i Regolari dissimili da quelli di prima dove e l'antica loro disciplina ed il loro tribunale ha potuto sussistere. Stipato da varj seguaci si presentò alla residenza del P. Mabil un ministro della Costituzione o municipalità del luogo per intimargli il fatale decreto; ed egli niente atterrito dal truce aspetto e dalla molta forza, dalla quale veniva accompagnato, gli diede la seguente memoranda risposta in iscritto coll'ordine espresso che fosse presentata a chi lo avea spedito: *Vous avez promis, Mrs., fidélité⁽⁷⁸⁶⁾ au souverain Pontife. C'est lui qui m'a confié ma juridiction⁽⁷⁸⁷⁾, & c'est lui seul qui peut me l'ôter. Il n'y a que la violence qui peut m'en empêcher l'exercice. Si vous l'employais, mon devoir n'oblige de vous déclarer⁽⁷⁸⁸⁾, que les auteurs & participants de la violence ont encontre l'excommunication porte par les Bulles des Papes = Fr. Mabil Inquisiteur général.* Dispiacque, com'era da credersi, una sì forte e solenne risposta alla Costituzione; ma non se ne mostrò per questo mal soddisfatto il valoroso Mabil, e ben lontano dal ritrattarla alla nuova istanza che gliene venne fatta anche con [346] maggior'apparato d'armi e d'armati, la rinnovò, e replicò, colla maggiore intrepidezza, che tale era il suo dovere, e che non vi avrebbe mancato mai ancorchè fosse stato costretto d'andare alla lanterna, e fu sì fermo in questa risoluzione, che non la ritrattò giammai, nè si partì d'Avignone se non quando vide inutile affatto la sua presenza, imminente il pericolo, ed ebbe ottenuta dai Superiori, ai quali è tuttora accettissimo, la licenza di passare altrove. Così rinnovò egli gl'illustri esempj di quegl'invitti campioni del sagra tribunale, che in ogni tempo e più che mai nel secolo decimoterzo e decimosesto s'esposero ad ogni rischio in difesa della Fede di Gesù Cristo e della S. Sede, e così ha potuto smentire anche in questi tempi infelicissimi le imposture di tanti sfaccendati, che vorrebbero far comparire affatto spenta in loro l'antico valore, e spacciare tutti i Regolari per molto dissimili da quello che sono stati una volta.

Rovesciata per tal modo la base dell'edificio, resta a vedersi se siano di maggior consistenza i materiali che il commentatore adopera per inalzarlo, e se le altre prerogative che rileva nel clero secolare, e le altre imperfezioni che scopre ne' Regolari siano di tal peso, che più delle addotte poc'anzi per istabilire la decenza e l'utilità del presente sistema vagliano queste a dimostrare la convenienza ed i vantaggi del nuovo. Io per verità altro non vi trovo che la debolezza, e vanità della base; e credo che sarà questo anche il vostro sentimento dopo che le avrete esaminate a dovere. Non sono i Regolari, così continua egli i suoi sublimi riflessi, di quelle cognizioni forniti e di quella nobiltà, che serve al miglior disimpegno della carica; e lo stesso metodo di vita e le stesse massime, che pel loro istituto regnano in tutti, ed i partiti, ai quali sì volentieri si abbandonano, non li caratterizzano pei giudici migliori e più imparziali che aver si possano: e vi sarà sempre a temere che a cattivi Inquisitori siano per succedere altri di peggior'indole, e che cresca sempre quell'odiosità, che ha procacciata al tribunale la loro condizione. Non pare a voi di vedere in queste poche ragioni rinnovata l'arte, che usò Guglielmo di S. Amore nel libro de' pericoli degli ultimi tempi per allontanare i Regolari da ogni azione di gerarchico ministero, e per escluderli anche dai gradi accademici? Ricorse egli in mancanza di sode ragioni, come assicura S. Tommaso, al ripiego d'infamar quelli che presi aveva a perseguire. Fa lo stesso il nostro commentatore: e se v'è qualche cosa che li [347] distingua, altro non è che la poca cautela che ha usata nell'imitarlo. Persuaso egli forse che bastasse il credito del suo raro talento ed il favore de' suoi aderenti a verificare ogni cosa, non ha avuto ribrezzo di spacciare le più note imposture e le favole più screditate per ottenere il suo intento, senza punto curarsi d'ingombrare il falso sotto qualche sembianza di vero, o di coprirlo per modo che non comparisse agli occhj di tutti, come pure procurò di fare Guglielmo. La scienza e

⁽⁷⁸⁶⁾ Nel testo: "fidelite"! (N. d. R.)

⁽⁷⁸⁷⁾ Nel testo: "jurisdiction"! (N. d. T.)

⁽⁷⁸⁸⁾ Nel testo: "declare". (N. d. T.)

nobiltà di moltissimi Regolari è tanto palese, che a rendersi ridicolo basta volerli spacciare per ignoranti ed abbjetti: e la mischianza che sussiste nel vasto loro cetto di qualche ignorante ed ignobile chi può riprenderla, se ad altro non mirano che a raccogliere non chi risplende per fasto mondano o per letterario decoro, ma chi è disposto di servire con maggior fervore il Signore? e chi può crederla svantaggiosa agl'impieghi, se ai più luminosi e difficili non vengono mai promossi gl'ignoranti? e se vi giunge talvolta qualcuno di bassa estrazione, ha già compensata per tal modo colla probità della vita e coltura delle scienze l'oscurità de' natali, che non si possono sperare dalla sua probità e sapere che felici successi? Il solo aver'accennato un sì meschino riflesso scredita la sua causa; e l'averne poi egli fatto gran caso lo fa comparire e poco informato de' più strepitosi avvenimenti dell'ecclesiastica storia, e dimentico affatto di que' poveri pescatori, dei quali si è servito Gesù Cristo per fondar la sua Chiesa, e di quella non curanza delle mondane vanità, della quale ha voluto adorni gli umili e modesti seguaci de' suoi divini ammaestramenti. Neppur Fr. Paolo ha data a questa sciocchezza quell'estensione che ha dal nostro commentatore. Non la stende egli a tutti i Regolari e ad ogni pubblico impiego, ma si contenta di dire soltanto, essersi dato l'ufficio dell'Inquisizione a persone che non hanno altro che fare, e per la loro bassezza tengono ad onor grande l'esercitarlo⁽⁷⁸⁹⁾: e si può credere che la bassezza da lui indicata più che i natali vada a ferire le loro massime, o che non tutti almeno li abbia voluti involgere nel medesimo avvillimento, come fa il commentatore più capriccioso di lui, ma ridicolo egualmente.

Hanno i Regolari, non v'ha dubbio, l'istessa educazione, [348] specialmente se appartengono allo stesso istituto, e sono addetti alle stesse massime. Ma l'istituto è stato dalla Chiesa approvato, come conducente con minore difficoltà alla perfezione: e le massime in materia di Religione sono state mai sempre conformi alla verità della Fede, che non ha mai sofferto negli Ordini alcuna alterazione per qualche individuo, che abbia tralignato talvolta: e se è bastato alla S. Sede per sopprimerli il solo crederli inutili e decaduti dal loro antico splendore, che non farebbe se li scoprisse eretici e refrattarj? Tant'è poi lungi dai potersi credere l'uniformità di educazione e costumi, che ai Regolari conviene, contraria all'esercizio delle gerarchiche azioni, che anzi S. Tommaso da quest'istessa uniformità ne inferisce la maggiore abilità e proporzione. Perchè uniformi nell'educazione, per questo si sono mostrati tutti in più incontri impegnatissimi e molto conformi nella difesa della cattolica Religione: e se sono stati talvolta tra loro discordi in affari di scuola, ciò non ha influito ad altro, che ad accrescere l'emulazione e le scienze, e non mai a recare alcun pregiudizio alla Fede. Basta riflettere al valore e coraggio, ch'hanno dimostrato gli Agostiniani contro Lutero, i Domenicani contro Bucero, contro i Fraticelli i Francescani, il Servita Sermarino contro Fr. Paolo, e tutti gli altri Ordini contro chiunque de' loro membri sia stato scoperto refrattario ed impugnatore dei dommi cattolici, per rimaner convinto che l'uniformità dell'istituto non pregiudica, ma giova anzi moltissimo alla miglior difesa della Religione cattolica: ed invece di temere per questo motivo collo sgraziato nostro commentatore, che a cattivi Inquisitori siano per succedere Inquisitori peggiori, dovranno anzi aspettarsi sempre ottimi successori di que' perfetti, che hanno vantati in gran numero ed in ogni tempo i rispettabili Ordini Domenicano e Francescano. Che se poi si pretende, che riuscir possa d'ostacolo all'imparzial disimpegno di una tale incombenza l'essere addetti talvolta ad una piuttosto che ad altra opinione scolastica; io dico che questo costume non è a tutti i Regolari comune ma a pochi, e che le particolari opinioni d'alcuno tanto meno influir possono ne' giudizi del tribunale, quanto più si scostano dai dommi di Fede: e il non essersi mostrati in questi partiti meno impegnati il Tournely, il Vitasse, il Lazzarini, il dall'Oca e tant'altri Preti secolari, del Gonet, del Danieli, del Berti, del Billuard e di altri Regolari dimostra ad evidenza, che è vanissimo il ripiego che progetta il commentatore per evitare il disordine, e [349] che manca quel disordine stesso che con sì poco fondamento fa nascere da siffatta adesione.

È poi una vera malignità quella che fa tradurre tutti i Domenicani per inerti spettatori de' progressi che il giansenismo andava facendo in Francia, e alcuni ministri del tribunale per fautori, e

⁽⁷⁸⁹⁾ *Discorso dell'origine &c. nella nota al cap. 11.*

seguaci de' loro errori pel soverchio amore che professavano alle opinioni della loro Scuola. Nè la Scuola tommistica applaudita maisempre dalla S. Sede aveva bisogno di quest'inazione per sostenersi, nè il giansenismo, che tende a svellerla dai fondamenti, poteva riuscire a lei di alcun'ajuto e presidio. Che se nel primo mostrarsi sotto lenocinj e vani abbigliamenti non suoi ha trovato qualch'uno men premuroso e sollecito di combatterlo di quello che sarebbe stato conveniente, e qualch'altro meno ripugnante e contrario di quello che meritava, mostra che non è stata la malizia de' Giansenisti minore di quella de' primi Eresiarchi nell'ingannare i Cattolici, e che con fina ipocrisia hanno saputo affettare l'aspetto d'innocenti agnelletti quand'erano lupi rapaci; non prova che alcuno dei veri Agostiniani e Tommisti sia mai stato per impegno di scuola affezionato all'errore. Questi hanno sempre distinti i dommi definiti dalla S. Sede dalle opinioni da lei permesse all'arbitrio delle Scuole, lo che non so se sia stato fatto con pari esattezza dal bravo nostro commentatore; e non meno valorosi nel sostenere i primi che liberi nell'adottare ed aderire all'altre hanno sempre combattuto con grande intrepidezza i novatori e settarj senza punto scostarsi dagli antichi loro impegni e doveri, nè sono per discostarsene giammai finchè la Chiesa non comanda diversamente. A smentire poi le calunnie di parzialità e d'indolenza, che il commentatore non cessa di vomitare contro i rispettabili Ordini di S. Agostino e di S. Domenico: bastano gli scritti e voti del Paludano, del Van-Wauret, del Selleri, del Manso, del Desirant, del Lucini, del Mamachi, del Gazzaniga, del Soldati, del Cabalieu e di cent'altri Agostiniani e Domenicani, che senza dimenticare le antiche sentenze delle loro Scuole hanno combattuto il giansenismo con non minor forza ed effetto del Card. Albici, dello Zaccaria, del Bolgeni, del Volpi. Qualche refrattario, che sia nato tra loro, il quale o abbia adottato un qualch'errore de' Giansenisti, o con isciocche appellazioni e ricorsi si sia mostrato poco ossequioso e divoto alle determinazioni e decreti della S. Sede, non deve pregiudicare al loro istituto più di quello [350] pregiudichi al rispettabilissimo ceto del clero secolare l'esservi stati e l'esservi tuttora fra loro varj Vescovi e Parrochi e Preti d'ogni condizione, che ne hanno adottate le massime, e proteggono anche adesso con tanto ardore quest'insano ed ormai troppo noto e screditato partito in Olanda, in Francia, in Italia ed altrove.

Che cosa sia poi quell'odiosità, che vorrebbe escludere togliendo ai Regolari l'incombenza di accudire a questi affari, non ben s'intende: che non pare credibile, ch'egli abbia nudrito pei loro Ordini tanta pietà dopo aver procurato d'infamarli in tante guise. Sarà forse l'odiosità che incontra presso i malvagi il tribunal della Fede: ma questa è inevitabile in ogni stato, e basta credere per incontrarla; e se il solo servire il S. Ufficio ne fosse l'origine, qual vantaggio sarebbe per la Chiesa di Dio, o quale non soffrirebbe piuttosto grave discapito, se fosse importata nel ceto più nobile? chè non posso certamente figurarmi il commentatore sì zotico da immaginarsi, che l'odiosità, che incontra il tribunale presso i malvagi, fosse per cessare, qualora venisse amministrato da Preti secolari con uguale zelo. I buoni l'avran sempre in gran pregio qualora venga servito con quel coraggio e quella integrità, che in lui si ammira presentemente: ed i cattivi l'odieranno sempre egualmente; ed allora solo cominceranno a parlarne meno male, quando lo scopriranno meno attivo e molesto ai loro traviamenti, e meno vantaggioso alla Chiesa.

Che importa poi, o che può giovare alle mire del commentatore se i Domenicani stanchi una volta e intimoriti dalle stragi che facevano gli Eretici de' loro Inquisitori hanno cercato d'essere dispensati da un'impiego, che li esponeva a tanto rischio? si può dedurre da questo, che non la loro professione adunque è stato, ma il solo officio dispiaceva ai cattivi, il quale non potendo mutar'indole e natura in qualunque mano ritrovisi, se pure deve riuscir vantaggioso, non può essere che ridicolo e sciocco il progetto di chi vorrebbe farlo passare dalle mani de' Regolari in quelle de' Chierici secolari. Fu ben lontano dal pensare così strambamente il gran Pontefice Gregorio IX., che invece di accettare la loro dimissione, li esortò a continuare con coraggio, assicurandoli che divenivano per tal modo tanto più accetti ai buoni e vantaggiosi alla Chiesa, quanto più odiosi agli empj e formidabili all'empietà ed all'errore; e nella lettera che scrisse a Giovanni Inquisitor di Vicenza, che sembrava più degli altri avvilito [351] pei molti strapazzi che riportava dai miscredenti, lo animò ad incontrarli con cristiana fermezza, ed a continuar nell'impiego,

assicurandolo che più delle sue pene avrebbe risentito con dispiacere il suo abbattimento⁽⁷⁹⁰⁾: *Nihil magis metuimus, quam si erubescere te gloriosum crucis opprobrium sentiremus. Non est super magistrum discipulus, nec supra dominum suum servus. Si patremfamilias vocaverunt Belzebug, quid de discipulis suis dicturi sunt et facturi?*

Incoraggiati da queste paterne ammonizioni del Padre universale de' Credenti hanno deposto i Domenicani e Francescani ogni ripugnanza a così santa incombenza; ed avendola poi continuata con quella fedeltà e intrepidezza, che raccontano le storie, sono riusciti di quel vantaggio alla Fede, di quel presidio alla Chiesa e di quella gloria al loro stess'Ordine, che non può ignorarsi se non da chi chiude gli occhj a bella posta per non vederla. In vista poi di sì gran bene non crederò mai che i due Ordini rispettabilissimi siano per ricercare adesso d'essere dispensati da un tale impiego. Egli è divenuto da gran tempo uno de' loro maggiori ornamenti ed uno de' mezzi più efficaci per conseguire il fine per cui furono istituiti, e conservare quello splendore di dottrina e pietà che li ha distinti mai sempre. Vengono per lui tutti i loro alunni animati prima di conseguirlo a continuare con coraggio la lodevole carriera dello studio e della perfezione, sicuri d'avere in fine come impiegare utilmente il loro talento se si distinguono dagli altri; e tutti ricevono dalla religiosità e buon'esempj di quelli, che l'hanno già conseguito, nuovi stimoli ed eccitamenti a non istancarsi giammai nell'intrapresa carriera: chè non possono soggetti così qualificati e distinti non riuscire di grande edificazione ai confratelli in ogni maniera di regolare osservanza, di gran lume negli affari più intralciati delle Provincie e Conventi e di grande ajuto e presidio nelle cose di maggior'importanza. E quest'è che oltre lo zelo della cattolica Religione ha resi ne' tempi da noi non molto lontani (e non lo poteva ignorare il curiosissimo commentatore) i detti Ordini premurosissimi di conservare quest'impiego nel loro ceto. Quest'è che li impegnerà sempre ad assisterlo con ogni premura finchè piacerà alla S. Sede di servirsi dell'opera loro in sì gelosa incombenza: e questo [352] è in fine che renderà sempre inutili tutti gli sforzi e del commentatore e di quant'altri volessero succedergli in quest'impegno per degradarli.

Convien dire però che anche il commentatore si sia avveduto della difficoltà di una tale impresa, e più ancora delle meschine forze che usava per eseguirla, se abbandonata la mal sicura e sempre incerta strada delle congetture a quelle si è appigliato dell'autorità e della speranza, le più doviziose bensì e le più sicure, ma le più facili ancora e le più opportune per imposturare e sorprendere; e di questa dà per malevadrice l'Inquisizione di Spagna, dove è stato da gran tempo eseguito il suo piano, di quella spaccia per pietra fondamentale la Bolla di Paolo III., dalla quale lo suppone prescritto. Ma queste strade non riescono per lui meno intralciate e scoscese dell'altre. Per quanto commendevole sia il sistema dell'Inquisizione di Spagna, non potrà mai dare ad intendere ad alcuno che sia da preferirsi a quello d'Italia. Io disapprovo ciò che spargono i maligni contro la prima, e ciò che hanno fatto e in Olanda e in Francia e in Napoli allorchè Carlo V. ed il Card. di Lorena cercavano d'introdurla in quelle contrade: ma non lascio di vedere per questo quanto maggiori appigli somministri ai malevoli per iscreditarla, e quanto può giovare al commentatore per invogliarne i paesi d'Italia. Quegli stessi, che ne lodano il metodo assaissimo, non lasciano di fiancheggiare i loro elogi colla situazione e circostanze di quel clima e paese: e v'è tra loro chi con tutta ingenuità confessa che quant'è utile e commendevole in quello Stato, tanto diverrebbe nocivo e disgustoso portato altrove. Che puossi adunque concludere dal suo lustro e favore per dimostrare che non sarebbe mal fatto il cambio degl'Inquisitori di Regolari che sono in Preti Secolari? Troverebbe forse in altre parti i principi o così a portata di cambiare l'antico sistema o così impegnati negli affari ecclesiastici, e gli Ecclesiastici stessi così ben provveduti da poterne sostenere con equal facilità la magnificenza e decoro, ed i popoli in fine così ben'animati e disposti ad accoglierla altrove come nelle Spagne? e si potrà sperare che senza queste favorevoli disposizioni possa essere introdotta e sussistere con ugual fortuna? e non si deve piuttosto temere che l'essere solo progettata altrove una simil riforma fosse per riuscire così pernicioso come fu vantaggioso alla Spagna l'averla potuta eseguire? [353]

⁽⁷⁹⁰⁾ Bull. Ord. Praed. tom. 1. const. 95. Tuas recepimus.

Per verità non è senza gran mistero che venga progettato ai di nostri un tale sistema, dopo che si sa e che il proporlo altrove fu lo stesso che distruggere affatto il tribunal della Fede, e che la sua distruzione è stata per lo più preceduta da qualche importuna innovazione: nè io credo di poter'essere tacciato di molta imprudenza, se a fronte della premura che mostra talvolta per sostenerlo io concepisco qualche sospetto della cattiva intenzione dell'astuto commentatore, che ha concepito un tal progetto. Sin dal suo nascere era stata introdotta in Napoli l'Inquisizione delegata, e per munificenza di quei sovrani vi si era mantenuta pacificamente sino al principio del secolo XVI.. In questo tempo si cominciò a parlare di mutazione e riforma, e in questo tempo appunto cominciò a decadere per modo che incontrò finalmente una totale ruina. Ferdinando lo voleva sotto la forma di Spagna, ma nol permisero que' popoli troppo intimoriti dal suo imponente apparato. Intanto non ebbe luogo la nuova forma, e l'antica fu indebolita per modo che non poté più agire colla solita libertà e vigore. Rinnovò le premure di Ferdinando l'Imperator Carlo V., che vide più forza nel tribunale del S. Ufficio per frenare la luterana perfidia che nelle sue armi; ma andò a voto anche questa volta il disegno: e perchè invece di avvivare e rinforzare lo zelo de' primi Inquisitori non si pensò ad altro che a fare in un genere così delicato novità sostanziali, ora con deputare Secolari a trattar materie di Fede, come fece l'Imperatore in Manfredonia, rigettati giustamente da quei cittadini che risposero non esser questi affari di principe laico ma del Papa⁽⁷⁹¹⁾, ora con procurare di far sostituire dal Papa i Preti ai Regolari, come il Rebiba Vescovo di Motula vicario generale dell'Arcivescovo di Napoli, al quale sono poi succeduti in seguito varj altri vicarj generali sino al 1661., ora col fissare la carica nel Nuncio apostolico, che fu destinato per successore al Piazza Vescovo di S. Severino e vicario anch'esso dell'Arcivescovo nell'anno suddetto, ora qualch'altro Vescovo nazionale, il primo de' quali fu Mons. Crescenzo Vescovo di Bitonto, che assunse quella incombenza due anni dopo, e durò una tale pratica sino a Giberto Vescovo della Cava esercitata da lui con gran valore sino al 1691.. Ma che riuscì tra tante mutazioni [354] e riforme? È cessata infine l'Inquisizion delegata in quel regno, e l'ordinaria vescovile podestà, che sussiste tuttora, priva del forte braccio del supremo Gerarca del Cristianesimo che la istruisca e sostenga temo assai che abbia conosciuto per prova che è assai debole per sola resistere alla torbida piena di tanti superstiziosi ed increduli che disturbano quel felice soggiorno. A questo forse aspirava il bravo nostro commentatore a dispetto delle molte lodi che profonde a favore del tribunal delegato.

Io ne temo con gran ragione: e finch'egli non mostra minore impegno per l'avvilimento e distruzione de' presenti suoi amministratori, non mi persuaderà mai del contrario. Ma checchè ne sia, quello che più importa al mio assunto, e che dimostra quanto male a proposito si porti un tale esempio per mostrare il bisogno di questo cambio, si è il sapersi da noi che la riforma di Spagna è nata da tutt'altro motivo che dalla poca abilità che avessero dimostrata que' Religiosi, che soli avevano sostenuta l'Inquisizione sino a quel punto, o da poca soddisfazione che avessero allora i monarchi delle Spagne dell'Ordine Domenicano. Non hanno mai i Domenicani avuti in quel regno uomini più grandi e zelanti d'allora: e l'essersi il Papa ed i sovrani serviti di varj di loro anche dopo la seguita riforma ed anche dopo il famoso Tommaso Turrecremata, che fu il primo de' suoi generali Inquisitori, l'essere stato destinato per loro soli un posto fisso nel gran Consiglio del tribunale, e l'aver ricevuto in quel tempo appunto la Spagna dall'Ordine Domenicano dopo tant'altri vantaggi anche quello che in lei risultava amplissimo della scoperta e conquista del nuovo mondo, che, al riferire di Vincenzo Baronio⁽⁷⁹²⁾, Cristoforo Colombo attribuiva in gran parte all'assistenza e sapere del gran Prelato Diego Deca Domenicano, che gli agevolò la strada all'impresa, è più che bastevole a persuadere chiunque che se l'Inquisizione è passata allora da quella de' Regolari in mano di alcuni Vescovi, questo non è certamente nato da inabilità e difetto de' primi amministratori, ma da circostanze particolari di quella nazione, come vi ho fatto vedere in altra mia lettera.

Molto meno poi il commentatore mi darà ad intendere che la Bolla di Paolo III. prescriva un tale metodo. Il Pontefice stesso [355] ha mostrato di non capirla in questo senso, avendo provvedute come prima le Inquisizioni di Regolari; e quanti sono da poi venuti e Papi e Cardinali incombenzati

⁽⁷⁹¹⁾ *Raynald. ad ann. 1510.*

⁽⁷⁹²⁾ *Apologia lib. 5. sect. 1. § 3.*

di tale provvisione hanno per ben tre secoli continuato sul piede medesimo. Possibile che tanti Papi e Cardinali non abbiano mai inteso ciò che giunse a scoprire verso la metà del secolo XVIII. la gran mente del nostro commentatore? o che siano stati di animo così mal disposti da non voler'eseguire un'ordine manifesto del supremo loro Capo? Ma che dissì di non voler'eseguire? da resistere, dir doveva, e contraddire a dirittura al medesimo; che sono troppo noti i decreti della Suprema, che vietano agl'Inquisitori di far vicarj Preti ove sussistono Conventi di Regolari; ed è notissima la Bolla di Benedetto XIV. più volte mentovata, nella quale rinnova l'ordine medesimo. Sarebbe il grand'uomo il nostro commentatore, se giunto fosse a scoprire ciò che non videro il de Luca, il Baronio, il Bellarmino, il Noris e la mente incomparabile del gran Benedetto. Io temo però che chiunque ha senno in capo sarà sempre disposto a preferire i pensamenti d'uomini sì rari, dati dalla provvidenza divina a comune istruzione e a gran decoro e presidio del nostro tribunale, a quelli di un oscuro commentatore, che non iscrive che a sfogo di malnate passioni. Quant'egli abbia sbagliato nel valutare i disordini del sistema presente l'abbiamo già veduto: ci resta ora ad esaminare quanto sia mal pratico nel mestiere di rilevare i sentimenti delle Bolle apostoliche. Basta leggerla una sola volta per iscoprire che o nulla capisce, o l'appoggio che vanta di ritrovare nella Bolla di Paolo III. altro non è che un pretesto preso da lui per far pompa d'ingegno o per vendicarsi piuttosto di un tribunale e di un'Ordine, de' quali senza alcun ragionevole motivo si era dichiarato in più incontri assai malcontento. Fissa Paolo III. in questa Bolla sei Cardinali Inquisitori generali in Roma, e dà loro la facoltà di suddelegare in altre terre e città quant'altre persone ecclesiastiche stimeranno opportune: *Alias personas ecclesiasticas idoneas, litteratas, & Deum timentes, in Theologia magistros, seu in altero jurium Doctores, Licentiatos, Baccalaureos, in aliqua Universitate studii generalis graduatos, in trigesimo eorum aetatis anno ad minus constitutos, seu ecclesiarum cathedralium Canonicos, vel alias dignitate ecclesiastica praeditos.* Udiste? non le ecclesiastiche dignità e canonicati, ma basta al conveniente rimpiazzo della carica, che i delegati siano quali esser [356] sogliono i Regolari Maestri in teologia, Baccellieri o Licenziati in qualche Università: e l'esser questi nominati in primo luogo, e la particola disgiuntiva *sive*, che divide gli uni dagli altri, mostra assai chiaramente, che sebbene bastino i canonicati perchè possano essere eletti anche senz'alcuna laurea, questa però è quella che vien riputata più utile; altrimenti non della disgiuntiva *sive*, ma si sarebbe servito della particola congiuntiva *et*. Coll'accrescere il numero delle qualifiche, ha voluto facilitare la scelta, non restringerla per modo, che si trovasse a stento come supplire al bisogno, ciò che succederebbe bene spesso se i soggetti da promoversi all'Inquisitorato esser dovessero di tutte quelle prerogative adorni, che si cumulano nel testo citato. Quello però che rende anche più ridicolo il commento del nostro autore si è che anche ammessa la strambissima e prima di lui non mai ideata spiegazione, non giungerebbe all'intento di escludere i Regolari; non mancando tra loro e Abati e Dignità e Canonici, che potrebbero essere trascelti a quest'impiego: ed ha il bravo nostro commentatore la disgrazia non solo d'aver faticato malamente per ottenere un fine cattivo, ma d'aver faticato inutilmente, perchè tuttociò che porta di più autorevole invece di procurarlo esclude il suo intento, e conferma i Regolari in quell'impiego ch'hanno da gran tempo ottenuto dalla S. Sede.

Io nulla trovo in quest'infelice commento che meriti approvazione; e vivo sicuro che niuno imparziale e giusto estimator delle cose si scosterà mai dal saviissimo sentimento di Monsignor Devoti, che alludendo forse a questa ridicola produzione scrisse⁽⁷⁹³⁾, che *est reprehensionis causa injusta & inanis, quod Inquisitores sunt Regulares, qui forte partium studiis abripi posse videntur. Principio quid vetat Summum Pontificem, qui omnium Ecclesiarum curam & sollicitudinem gerit, ex Regularibus familiis, quae optime de re christiana merita sunt, ac saepe functae cum magna laude sua & aliorum utilitate, amplissimis difficilisque legationibus, eligere viros doctos & probos, quorum consilio auctoritate, sapientia ubique integra Religio conservetur?* Aggiunge all'autorità del delegante e merito dei delegati anche la diligenza e premura che usa il tribunale per impedire gli abusi, dicendo; *ubi hi sunt* (parla degl'Inquisitori [357] Regolari) *haud ipsis quidlibet*

⁽⁷⁹³⁾ *Inst. Canon. Lib. 4. tit. 8. num. 10.*

audere licet, cum subsint supremae Inquisitioni, cui Pontifex ipse praeest, poenisque gravissimis provisum sit, ne quis eorum a recta judiciorum methodo, a legibus, a veritate & aequitate discedat: e l'aggiunta è quanto opportuna altrettanto efficace a smentire quanto il commentatore ha avuto l'ardire di pubblicare colle stampe a scredito dei gran personaggi che reggono il supremo tribunale di Roma, e de' subalterni.

E questo basti per una qualunque soluzione del vostro dubbio: che quanto alla confutazione dell'opuscolo è anche troppo, perchè assai più che dalle private scritture resta disapprovato da quei fulmini, che ha meritati dalla S. Sede al primo comparire alla luce: ed io lo avrei lasciato volentieri in quella dimenticanza e in quel obbrobrio in cui cadde al primo comparire alla luce, se voi non m'aveste eccitato a parlare, e se non mi fosse sembrato cosa mal fatta il trascurare affatto questa meschinissima produzione, che tratta, benchè con sì poco sale e criterio, del nostro argomento, dopo d'aver parlato dell'*Inquisizion processata*, della *Riforma d'Italia* e di tant'altre infamità tipografiche, che discorrono dello stesso soggetto. Furono per verità i fulmini della S. Sede assai più miti contro la medesima di quelli, che l'autore stesso, consapevole delle atroci falsità che spargeva, aveva predetti nella sua prefazione, e che varj altri avevano creduti assai convenienti: ma i giudici supremi nel risparmiare al libro quella maggiore infamia, non è, a mio credere, che la giudicassero eccedente un reato sì grande, ma vollero forse smentir col fatto quella temeraria asserzione, colla quale vengono ivi in più luoghi spacciati per inerti seguaci e vilissimi approvatori delle opinioni de' Commissari, e de' consultori, Il commentatore non è più in caso di ravvedersi del suo fatto: e Dio voglia che lo abbia detestato almeno prima di passare al tribunale di Dio. Ma noi, che lo vediamo adesso nel suo vero aspetto, disapproviamolo almeno come conviene, e facciamo ai Regolari, che hanno sostenuto sinora con tanta gloria il tribunale del S. Ufficio, quella giustizia che loro è dovuta, credendoli opportuni, decorosi e utilissimi a un tale impiego. Presto vedrete che non sono stati maltrattati con minor torto i suoi ministri inferiori. Amatemi intanto, che io non lascerò mai d'essere

LETTERA TRIENTESIMA

Il tribunale del S. Officio dev'essere assistito dai suoi Patentati.

Oltre il cambio de' suoi principali ministri che il nostro commentatore ha progettato per ruinarlo, vuole altresì privare il tribunale del S. Officio de' suoi Patentati, ossia de' ministri inferiori, perchè mancante così di capo e di braccia divenga un tronco informe ed un peso inutile di quella società, della quale fu per sì lunga stagione ornamento e sostegno. Anche in questo si mostra non poco incoerente a se stesso: poichè essendo i vicarj foranei, i consultori, gli avvocati fiscali e de' poveri, i notari ed esecutori in gran numero o Preti o Secolari, pare a me che si sarebbe dovuto compiacere piuttosto di vedere in qualche parte già eseguito il suo piano, che di cercarne la rimozione. Ma non ha alcun limite il disordine in chi posseduto da ceca passione prende a secondarne gl'impulsi. I sofismi più manifesti compariscono ai suoi sguardi dimostrazioni evidenti, i vizj più deformi segnalate virtù; e a lui si mostra disordinato e guasto tutto ciò che non è al suo mal talento conforme. Così è avvenuto al misero commentatore e dopo averlo scoperto delirante e ceco nella mutazione che progetta de' Commissarj ed Inquisitori vedetelo ceco egualmente allorchè parla de' loro Patentati e ministri. Non reca a lui minor dispiacere il vedere alla testa del tribunale un Frate, e veder questi attorniato da tanti ministri ed ufficiali subalterni quanti ne sa immaginare la fervida sua fantasia per concepirlo mal'organizzato: e pieno di quella rabbia e malcontento, che lo divora, sclama al capo 8.; *Sancti Officii Patentes, uti vocant, ad nauseam populorum, gubernatorum, Episcoporum distribuunt, aut verius vendunt, magno scelere et sceleratorum patrocinio.* Al rimbombo di sì strepitose espressioni voi penserete forse di vedere adesso il Commissario e gl'Inquisitori alla testa di una folta schiera di viziosi Patentati, che, come una volta contro gli Eretici a Capi de' buoni Crocesegnati e a difesa della Religione, vadano ora a mano armata contro i Vescovi e governi per frastornarli nelle gravi loro [359] incombenze. Ma sappiate che questo è un sogno del nostro ingegnoso impostore. Hanno i Crocesegnati abbandonato il primo loro esercizio di assistere colla forza e col denaro i P. Inquisitori contro l'ereticale perfidia, ed appigliatisi coll'approvazione della S. Sede a quello della penitenza e dell'orazione, più non li giovano, che con questi mezzi nè ricevono altra ricompensa che il conseguimento di quelle copiose indulgenze, che piace alla S. Sede di accordar loro ed una caritatevole assistenza e protezione in questo nuovo esercizio, che ricevono gratuitamente dai rispettivi loro Inquisitori. All'immediato servizio del tribunale, sono succeduti i Patentati, non però così numerosi e cattivi, come col bugiardo Fr. Paolo⁽⁷⁹⁴⁾ si figura il commentatore, nè di quelle prerogative adorni e di quelle esenzioni, ch'egli s'immagina. Dopo i replicati decreti della sagra Congregazione resi in fine a tutti notissimi colla famosa Bolla di Benedetto XIV., che comincia *Ad supremum justitiae solium*⁽⁷⁹⁵⁾, appena tre Patentati s'incontrano privilegiati in que' luoghi e città, dove non ha sede l'Inquisitore, e cinque dove risiede; e se molti di più se ne contano in Roma, servono per la maggior parte a decoro piuttosto della Casa, ed a miglior regolamento dell'economia domestica, che a servizio del tribunale. Que' famigliari e ministri semplici, che oltre a questi s'incontrano negli altri tribunali, non hanno alcuna esenzione o privilegio reale o personale, se la delazione si eccettua di quell'armi che sono divenute ormai comuni a tutti i cittadini; e non altro premio aspettano dal fedele e dispendioso

⁽⁷⁹⁴⁾ *Discorso dell'origine &c. nella nota al cap. 13.*

⁽⁷⁹⁵⁾ *Bull. Benedict. XIV. Tom. 4. Const. 46.*

servigio, che somministrano talvolta al sacro tribunale, che le spirituali indulgenze, parte comunicate loro da' Padri Inquisitori autorizzati a farlo in certe occorrenze dalla S. Sede, parte dalla S. Sede stessa immediatamente, le quali quanto più giovano ai loro interessi dell'anima, tanto meno recar possono d'aggravio e disturbo ai governi ed ai popoli.

Ma lo recano almeno que' pochi, che in ricompensa del più intimo e geloso loro servigio forz'è che godano del beneficio del foro e di qualch'altra esenzione e privilegio? La sola necessità d'avere questi pochi ufficiali, e d'averli da altri indipendenti, ha indotto la S. Sede a volerli: chè non sarebbe che ridicolo [360] quel tribunale, il quale sparso in più luoghi non avesse un giudice almeno subalterno che lo reggesse, un cancelliere che registrasse e scrivesse i suoi atti, ed un balio che chiamasse opportunamente in giudizio; e molto più poi se dove far devonsi gli atti maggiori mancasse di opportuno avvocato fiscale che li dirigesse, e di avvocato de' poveri che le parti prendesse de' rei. Soffrirebbero forse d'esserne privi, o si contenterebbero di sì pochi ministri que' Preti, che il commentatore vorrebbe sostituiti ai Regolari, e sotto la direzione de' quali egli prevede che tutto camminerebbe a dovere? Si contentano di questi soli i Vescovi e gli altri giudici anche inferiori della Fabbrica, degli Spogli, e di qualunque tribunale anche minore, che stenda la sua giurisdizione in un territorio di qualch'estensione? Che sarebbe poi se questi pochi ministri o non avessero ricompensa alcuna delle incessanti loro fatiche, o potessero sott'altri pretesti essere maltrattati dai malcontenti e vessati a piacere in qualsisia tribunale, anche in odio del buon servigio che prestano al tribunale maggiore? Non sarebbe egli questo un volere la sussistenza del tribunale, e distruggerne l'esercizio? un volerlo e non volerlo nel tempo medesimo? Non pensa così incoerentemente la S. Sede; e non mai ripugnante a se stessa lo ha voluto nella sua istituzione e nella sua riforma munito de' ministri opportuni: e per cautelarsi da ogni inconveniente ha voluto in ogni tempo, che nè il loro numero fosse superfluo, nè viziosa la scelta. Ha ottenuto il primo intento col levare dal ruolo de' privilegiati i troppo numerosi Crocesegnati. Ottiene il secondo collo sciegliere le più savie e costumate persone, che aver si possono ne' rispettivi paesi, e con limitare le loro esenzioni per modo, che col minore possibile aggravio degli altri riescano vantaggiose al solo più libero esercizio del suo tribunale. I vicarj sono Monaci, Preti, Canonici, Frati; e le persone più cospicue ed accreditate, ch'abbiano i rispettivi paesi, sono gli altri; e tutti hanno la probità e dottrina che è proporzionata all'impiego. E chi può temere da sì scarso numero di persone sì probe quelle vessazioni e disturbi, che il commentatore s'immagina?

Eppure non hanno mai fine per lui i disordini nel presente sistema; e si moltiplicano, egli dice, i Patentati *ad nauseam populorum, gubernatorum, Episcoporum*: e di questo forse più che d'altro si lagna costui. Ma questa molteplicità è falsa dopo i tanti decreti riferiti dalla mentovata Bolla Benedettina, che li ha ridotti [361] all'indicato numero; e la loro diminuzione è non meno della Bolla anteriore di molto al suo commento, nè poteva ignorarsi dal nostro autore. È falsa egualmente la nausea de' popoli, che non avendovi alcun'interesse, neppur riflettono se siano o troppi o pochi: ed io posso assicurarvi, ch'è maggiore l'inquietudine che soffrono gl'Inquisitori e la suprema Congregazione degli E. mi Cardinali per resistere alle frequenti istanze delle Comunità, che vorrebbero introdurre col tribunale anche i Patentati, dove non sono, a propria onorificenza ed a vantaggio della Religione e pietà, che quella che soffrono nell'ascoltare le lagnanze d'alcune altre, che vanno a ferire non resistenza delle Patenti, ma l'inevitabile difetto di qualch'uno di loro, che corretto poi dal tribunale con quella severità e prontezza, che appena sperar potrebbesi da altra parte, tanto è lungi dal recar loro noja e molestia, che anzi riparato a tempo e con soddisfazione de' ricorrenti riuscir suole feconda sorgente di benedizioni e di gaudio. Tutto era noto al bravo nostro commentatore: ma, astuto com'è, lo ha dissimulato con arte, e non pochi ma tutti i Patentati ha tradotti per prepotenti e viziosi per ricoprirli d'infamia, e prender quindi motivo di crederli quale spregevole oggetto della pubblica avversione; ed ha fatto appunto quello che rimprovera S. Agostino⁽⁷⁹⁶⁾ ai Laici che odiano gli Ecclesiastici, i quali *cum de aliquibus, qui sanctum nomen profitentur, aliquid criminis vel falsi sonuerit, vel veri patuerit, instant, satagunt, ambiunt, ut de*

⁽⁷⁹⁶⁾ *Epist. 78. al. 137.*

omnibus hoc credatur. Ma se riesce a lui d'ingannare con quest'arti i deboli, non l'otterrà coi savj e prudenti, che distinguendo ne' ministri del tribunale alcuni perversi dai molti esemplari e piissimi, dal castigo, che quelli incontrano frequentemente, prenderanno motivo d'ammirare la giustizia e lo zelo de' loro Superiori, e dalla pietà degli altri la perfezione ed il merito del tribunale.

Andiamo avanti, e vediamo se i governi ed i Vescovi almeno hanno pei Patentati quella nausea, che i popoli aver non vogliono. E qui non posso negarvi, che se si trova in qualche paese un giudice affamato o avaro, il quale si veda volentieri moltiplicar le cause fra le mani per ritirarne un maggior lucro, a questi non può piacere, che le cause dei Patentati privilegiati [362] vadano sul tavolino degli Assessori del tribunale del S. Ufficio, i quali per altro non sono mai Frati, ma Preti o Laici, come appunto desidera il commentatore. Sono poche, è vero, ma anche il poco piace a chi non è mai sazio, ed a chi crede perduto tuttociò che va in altrui mano. Ma se si tratta di giudici integerrimi, che più de' privati vantaggi hanno in mira l'obbedienza dovuta alle sovrane disposizioni della S. Sede, e più che i proprj comodi desiderano il buon'ordine ed il pubblico bene; sappiate che non rincresce loro nè punto nè poco questa privativa, che è poi così ragionevole e discreta, che invece di padrocinare chi ha il torto, come sogna costui, o li giudica con maggior'esattezza e giustizia di quello che far sogliano gli altri tribunali, o li priva de' privilegj, de' quali vogliono abusare, e li lascia bene spesso in balia dell'altrui giurisdizione e potere. Non v'ha dubbio che restino per tal modo moltiplicati i tribunali, e ne discapitino talvolta i proventi d'altrui. Ma che; vorrebbe forse il commentatore ridurre tutto ad'un solo tribunale, e disapprovare insieme e la militare giurisdizione, che tanti sudditi esenta dalla civile podestà, e la giurisdizione ecclesiastica, che giudica privatamente di tante cause e persone? Se la giurisdizione si moltiplica utilmente in tanti dicasterj, perchè sarà cosa mostruosa ed orribile, che vi si aggiunga anche quella del tribunale della Fede? Vi sarà, non v'ha dubbio, un tribunale di più: ma non lo attribuirà a disordine chiunque sappia da Giusto Lipsio, che la molteplicità de' tribunali tant'è lungi dal recare collisione e disordine, che anzi per le gelosie, che risvegliano, e per la necessità in cui si trovano di usare maggior'attenzione e cautela per non rimanere pregiudicati, si moltiplicano con molto vantaggio: e molto meno poi può essere suscettibile di un tale rimprovero il tribunale del S. Ufficio, che dalle Bolle pontificie è stato modellato in maniera da recare agli altri minor'aggravio e disturbo.

È stata la S. Sede in questa parte circospetta e discreta per modo, che non ha trascurata alcun'avvertenza, limitazione o riserva per ottenere un tal fine. Leggete la Bolla di Benedetto XIV., e vedrete che appunto per questo vuole che le cause civili de' Patentati non siano rimosse da quel tribunale, qualunque siasi, in cui col consenso del Patentato sono state introdotte; e solo è lasciato luogo all'appellazione, avuto che abbia in quello il suo corso. Vuole che rei abbiano i litiganti nelle cause criminali il diritto di restare nel loro tribunale, ma [363] quando sono attori comanda che là chiamino le parti, dove sono destinate dalla loro condizione e carattere. Nulla godono, se le cause sono feudali o fiscali o della Fabbrica, o quando si tratta di pagamenti di collette o gabelle: nulla, se mancano ne' pubblici magistrati ed impieghi: nulla in quelle cause, nelle quali i Chierici delinquenti non godono il privilegio del foro; e poco assai se cancellieri, artisti, bottegaj o di qualunque altra condizione cadono in commesso fraudando i pubblici dazj e le particolari imposizioni. E si lagneranno i Vescovi ed i governatori prudenti di così pochi privilegiati e di privilegj sì moderati e discreti? Eh vada il commentatore a raccontare queste favole a chi nulla sa di tribunale e di convenienza! e noi non perdiamo più tempo a rispondere ad un'Opera, che non merita che disapprovazione e disprezzo. Quest'inezie disprezzate cadono da se in seno del nulla; ed impugunate vestono se non le sembianze di verità una cert'aria almeno di serietà, che non hanno abbandonate a quel disprezzo che meritano.

Più che la baldanza del commentatore, che o tutti o in gran parte vorrebbe distrutti i ministri del tribunale, sarà opportuno che dilegui le calunnie di varj altri suoi nemici, i quali insidiandolo con più sopraffina malizia, se non di tutti, procurano di privarlo de' suoi più degni e decorosi ufficiali, e confondendo il generoso servizio che da questi si presta al tribunal della Fede di Gesù Cristo coll'interessato e vile che prestano gli altri ministri ai tribunali comuni, lo vanno pregiudicando per modo, che mentre in tempi meno infelici si recavano a gloria i più distinti

personaggi d'essere arrolati nel numero de' Patentati del S. Officio, ora non si trova in alcuni di loro la stessa disposizione, e non pochi s'incontrano che arrolati ancora si vergognano di prestare la loro assistenza ed azione così onorifica. Ah! se mai v'incontraste in qualch'uno di quest'infelici, disingannatelo, ve ne prego, e rammentate al medesimo che è tutto parto di questo secolo tenebroso un tal rimprovero, e che non è mai stato in tempi meno infelici di questi d'alcun obbrobrio il difendere la cattolica Religione, e come i patiboli più infami innalzavano allora a gloria immortale tutti coloro, che vi ascendevano a suo sostegno e difesa, così lo era il difenderla a mano armata contro gli Eretici. Erano chiamati allora questi bravi difensori milizie di Gesù Cristo, campioni della Chiesa, atleti del santuario: e i Principi stessi ed i personaggi più illustri non ricusavano di porgere la nobil destra a sì [364] onorata operazione, ed ai governatori e prefetti si ergevano statue, quando avevano mostrato nel procurarla impegno maggiore, come di Olrado Treseno Podestà di Milano si legge nel Corio⁽⁷⁹⁷⁾, cui il Senato eresse una statua sulla pubblica piazza, anche perchè *Catharos, ut debuit, ussit*: e non isdegnavano i monarchi stessi d'intervenire talvolta alle più terribili esecuzioni, e prestare la nobil mano alla religiosa ed esemplare vendetta. Come la Fede è la stessa, e non è diversa nella generosità la maniera, colla quale procede ora il suo tribunale; così è decoroso anche adesso il servirlo, e non sono che insussistenti menzogne del mondo ingannato quelle, che si spacciano in contrario, nè si può loro prestare orecchio senza esporsi al pericolo di perire con lui. Si scioglieranno una volta per divina misericordia sì dense tenebre; e posta allora allo splendore dell'antica Religione e pietà la cosa nel suo vero aspetto, ritornerà in tanto maggior gloria il servizio del tribunale in chi lo avrà prestato fedelmente, quanto maggiori sono stati e più frequenti gl'impulsi d'abbandonarlo. Ed eccovi rassodata la base, e consolidata la mirabile struttura di quel tribunale, che il commentatore sgraziato aveva cercato di screditare nelle principali sue parti. Altro più non resterà in appresso a sua totale giustificazione e difesa, che il purgarlo da qualche difetto accessorio, che venga a lui attribuito dai suoi ingegnosi oppositori; lo che io mi esibisco di fare colle prescritte riserve, se voi colla solita avvedutezza e criterio mi continuerete il piacere de' vostri comandi: e intanto passo a dirmi

⁽⁷⁹⁷⁾ *Istorie Milanese part. 2. pag. 222.*

LETTERA TRENTESIMAPRIMA

Il tribunale del S. Ufficio non è riuscito d'alcun pregiudizio ai sovrani.

Dileguate le nubi, che l'insidioso commentatore aveva innalzate ad offuscare la luce di quel tribunale, che ho preso a difendere, e reso per tal modo nel pieno del suo sistema irreprensibile, passo ora a purgarlo da due altre macchie, le quali come che estrinseche e riguardanti oggetti al tribunale esteriori sembrar potessero di minore importanza, non hanno lasciato però di recare a voi qualche apprensione, e sono, a ben riflettere, delle precedenti più interessanti e nocive. Consistono queste nel pregiudizio, che i nostri contraddittori decantano a piena voce, che l'istituzione del S. Ufficio ha recato al principato ed al vescovato, della qual calunnia non si può ideare nè la più maliziosa nè la più insussistente. Maliziosa, perchè tende a metterlo in cattivo aspetto presso que' sovrani e que' Pastori medesimi, dai quali aspetta assistenza e soccorso. Insussistente, perchè non trova dove appoggiarsi. Già vi ho detto in altra mia quanto ha fatto la Chiesa a favor de' sovrani: vi dico ora, che se questa ha proibito in generale i libri e le dottrine che si opponevano alla loro maestà, il tribunale del S. Ufficio ha secondato le sue buone intenzioni, procedendo con ogni zelo e premura contro chiunque ha avuto l'ardire di sostenerle e difenderle: e se vi è stato chi con Giuda Galileo antico Eresiarca ha osato di negar loro ogni legittima podestà, e se qualche Obbesiano l'ha dichiarata infame parto dell'umana prepotenza ed astuzia, o coll'empio Rousseau ha detto che le si resiste lecitamente quante volte si può impunemente; ha tosto alzato l'autorevole suo braccio il tribunale della Fede, e colla solita sua attività e vigore ha posto freno al temerario loro ardimento: e sel sanno tanti Valdesi chiamati per questo ancora in giudizio e castigati con ogni rigore: sel sanno i Fraticelli ridotti sì spesso fra le tenebre d'oscuro carcere per la loro avversione ad ogni terrena podestà: e lo sanno finalmente tanti moderni novatori e Masonisti dalla sua vigilanza scoperti e depressi in tanti luoghi. [366] Ha fatto lo stesso in favore de' Vescovi: e quando sorsero i semplici sacerdoti a spacciare superbamente una sognata eguaglianza coi loro Vescovi; e quando vantarono i Regolari alcuni privilegi che pregiudicavano ai diritti del corpo gerarchico; e quando Regalisti indiscreti tentarono d'inceppeare con ingiusti aggravj l'ecclesiastica podestà, non tardò punto a condannare le perverse loro dottrine e i libri infami, e procedette, potendo, col dovuto rigore contro chiunque avesse avuto ardimento di sostenerle e proteggerle: ed è sempre stato dell'una e dell'altra podestà amico così fedele e costante, che le ha sempre volute al fianco in ogni sua operazione, rendendo questa partecipe delle sue processure e giudizj, affidando all'altra le esecuzioni delle sentenze più clamorose e pesanti. Se quest'è un'offendere i loro diritti, lascio a voi il giudicarlo. Certo che niun ministro del S. Ufficio si sarebbe mai lagnato di certi Vescovi e di certi sovrani, se avessero mostrata pel proprio tribunale la centesima parte di quella propensione, ch'egli ha dimostrata per loro. Ma parliamo d'entrambi divisamente, chè riuscirà per tal modo la nostra difesa più convincente e metodica.

Avete già inteso da altra mia lettera che gli affari di Fede alla sola podestà ecclesiastica appartengono per disposizione di quel supremo Signore, dal quale dipendono le umane cose e la stessa podestà de' sovrani; e che questa non è un'incerta opinione di qualche dottore, ma sentimento fermissimo di tutti i Fedeli, non mai contraddetto da quei sovrani medesimi, che senza cessare d'esser cattolici sono stati i più gelosi custodi e difensori del loro scettro reale: e questo è tanto vero, che S. Ambrogio, scrivendo all'Imperator Valentiniano⁽⁷⁹⁸⁾, fa le meraviglie, se si dà un solo Fedele che non lo sappia, e dice che questo diritto è appoggiato ed alla Scrittura ed alla pratica: *Certe si vel*

⁽⁷⁹⁸⁾ Ep. 21. al. 32. num. 4. tom. 2. Oper.

Scripturarum seriem divinarum, vel vetera tempora retractemus, quis est qui abnuat in causa Fidei, in causa, inquam, Fidei Episcopos solere de Imperatoribus Christianis, non Imperatores de Episcopis judicare? Anzi lo confessa lo stesso Guglielmo Beveregio, benchè Protestante, dove dice⁽⁷⁹⁹⁾, che *si de Fide loquamur christiana, et legibus [367] ad ecclesiasticam spectantibus disciplinam, ipsi etiam Imperatores Christiani ingenue multoties professi sunt, nihil sibi juris in hujusmodi sancendis rebus tributum esse... Quia ipse etiam omnium peritissimus legum Imperator Justinianus in ea fuit sententia, leges nempe civiles non praecedere debere, sed sequi ecclesiasticas, idque sine dedignatione.* E merita correzione in questa parte, come ho accennato altrove, il celebre Ab. Gauchat, che per trasporto di zelo e forse per desiderio troppo ardente di levare ogni ombra di mal'intesa odiosità al nostro tribunale si è lasciato cader dalla penna⁽⁸⁰⁰⁾, che gli Ecclesiastici paghi d'aver dichiarati i colpevoli convinti di empietà, *non sottoscrivono giammai ai decreti, i quali non vengono formati che da giudici secolari, l'autorità de' quali emana dal principe, e che l'Inquisizione anzi che usurpare i suoi diritti, li esercita a suo nome.* Regge appena in parte il discorso, se si parla di soli decreti di mutilazione e di morte, ma non è poi vero che i giudici ecclesiastici non formino giammai decreti di condanna trattandosi di pene più moderate e discrete, ed è poi sempre falso che gl'Inquisitori esercitino a nome del principe il loro impiego. È questa una dell'Imposture di Fr. Paolo, che lo disse nella sua storia un tribunale del principato, e fu smentita con molta energia dal Cardinal Albici nella risposta alla storia medesima: ed è molto più uno sproposito dell'ignorantissimo P. Morardi, che chiamò non ha molto i magistrati secolari *Inquisitori nati della Fede*, deriso e confutato colla sua solita lepidezza e valore dall'eruditissimo Sig. Can. Guasco nella sua lettera antimorardica⁽⁸⁰¹⁾. Io ho parlato di ciò nelle lettere 15. e 16.: e supponendo ora quello ch'ivi ho provato, dico che se i sovrani non hanno alcun diritto nelle cause di Fede, e se le loro leggi devono essere in questi affari pedissequae non padrone dell'ecclesiastiche disposizioni, niun pregiudizio possono essi aver riportato dai giudici delegati del Romano Pontefice. Niuno perde ciò che non ha: e prescindendo da qualche incongrua circostanza, esser dee cosa indifferente pel principato, che queste cause siano giudicate piuttosto dalla sola ordinaria podestà de' Vescovi, che dalla stessa unita alla delegata dai Romani Pontefici; [368] e purchè resti intatta in loro quell'onorificenza, della quale li ha fregiati la provvidenza divina, di potersi mostrare nell'occasione protettori e difensori della cattolica Religione, non hanno di chi lagnarsi, nè possono soffrire alcun danno da un tribunale, che spesso implora e desidera la loro assistenza. Ma che dissì l'implora e desidera? se ne mostra, dir doveva, così premuroso e sollecito, che atto non v'è di convenienza e d'ossequio, che non usi per ottenerla, e non v'è atto di riconoscenza, che non presti dopo d'averla ottenuta.

Tal deferenza e riguardo ha avuto la S. Sede pe' rispettivi sovrani nel sistamarlo, che restano ben compensati i sussidi, che prestano, dalle liberali sue concessioni. Ha accordato loro o in tutto o in gran parte le confische di que' beni, che appartenevano agli Eretici condannati. Inalterabile ha voluto che fosse verso di loro la venerazione e rispetto de' suoi ufficiali; ed essi non meno dei Vescovi restano immuni dalle ordinarie loro processure, nè vi è Inquisitore che ardisca di ricevere contro di loro alcuna deposizione. Leggete il capitolo *Inquisitores* delle Decretali di Bonifacio VIII.⁽⁸⁰²⁾, e sappiate che sebbene parli dei Vescovi, il Pegna però ed altri, classici autori insegnano, che comprende ed esenta ogni altra persona di molta distinzione e riguardo. E non è che parto del gran talento di M. Antonio de Dominis quel terrore, dal quale suppone sorpresi i sovrani a fronte di un tribunale così ossequioso della loro maestà: e tanto è lungi dall'essere vero che *fraternosi Inquisitores*, come egli dice⁽⁸⁰³⁾, *facti sunt vel ipsis principibus formidabiles*, che anzi ad altro non aspirano per ordine espresso della S. Sede che a renderseli affezionati e benevoli, e si vedono bene spesso prostrati ai piedi del loro trono per implorar protezione e soccorso. Ma v'è anche di più.

⁽⁷⁹⁹⁾ *Synodic., seu Pandec. Can. Proleg. num. 2.*

⁽⁸⁰⁰⁾ *Lettere critiche o Analisi e confutazione di diversi scritti &c. lettera 18.*

⁽⁸⁰¹⁾ *Opusc. Critic. tom. 2. opusc. 6.*

⁽⁸⁰²⁾ *Cap. 16. de Haeret. in 6.*

⁽⁸⁰³⁾ *De Repub. Eccles. lib. 7. cap. 8. num. 26.*

Neppure nel sistemarlo ha ricusata la S. Sede la loro assistenza e consilio, e si è prestata per quanto è stato possibile al loro genio e piacere; e pochi sono i luoghi ne' quali sia stato introdotto senza le precedenti preghiere ed istanze de' rispettivi sovrani, come si sa essere accaduto nelle Spagne, in Portogallo, in Venezia ed ultimamente anche in Parma. In nessun regno o provincia è stato eretto senza il preventivo consenso [369] di quel governo che dominava in quel tempo, nè ha ottenuta in alcun luogo altra forma che quella, la quale i principi stessi hanno desiderato che avesse. Hanno voluto alcuni Re di Napoli, che gli Inquisitori non eseguissero veruna commissione senza parteciparla al sovrano, ed ottenerne il consenso, e che passasse dal Chiostro al palazzo arcivescovile e dalle mani de' Frati in quelle de' Preti; e a giudizio di Pietro Giannone medesimo lo ricercavano⁽⁸⁰⁴⁾, e vi è passato talvolta, come ce ne assicurano le più recenti e viridiche storie. Ha voluto la Repubblica di Venezia che ad ogni esame fossero presenti i suoi ministri, senza però interloquire; e vi stanno presenti: ha voluto la Spagna sostituire in più luoghi ai Religiosi i Chierici, ai Teologi i Canonisti, e sono stati sostituiti: ha voluto il gran Maestro di Malta intervenire ai giudizj del tribunale, quando si tratta di alcuni de' suoi Cavalieri; e v'interviene: ha voluto la Repubblica di Genova che prima della carcerazione si cercasse il braccio secolare, e si manifestasse il delitto in genere; e si cerca e si manifesta: ha voluto il Re di Sardegna ridurre gl'Inquisitori del suo Stato alla semplice denominazione di Vicarj; e li ha ridotti. Ha in somma il Romano Pontefice messa in pratica con tutti i sovrani l'istruzione, che Giulio III. diede a Mons. Achille Grassi spedito in Venezia per sistemare gli affari di quelle Inquisizioni, al quale prescrisse di dare alle medesime qualunque forma fosse stata di maggior soddisfazione della Repubblica, purchè non venisse accordato al tribunale laico la cognizione e sentenza di queste cause. *Ci contentiamo*, sono queste le sue parole riportate da Fr. Paolo al cap. I., *ci contentiamo d'ogni forma grata alla Repubblica, purchè sia citra cognitionem et sententiam*. Anzi si è estesa tanto in questa parte la condiscendenza de' Romani Pontefici, che ne hanno sofferta con pazienza anche la perdita, dove è riuscito ai malevoli colle imposture e raggiri di ottenerla: e come v'ho detto in altra mia, non hanno mai fatto alcun passo, trattandosi di coazione temporale, se hanno potuto prevedere che riuscir potesse di poca soddisfazione de' sovrani medesimi, meno lontani dal lasciar' impunito un trascorso di qualche perverso Cristiano, che di irritare i prediletti loro Figli, dai quali aspettano sempre protezione e favori: ed è giunta tant'oltre la loro condiscendenza [370] che ad una semplice preghiera de' sovrani di Napoli hanno mutato talvolta parere cambiando il finale abbandono in una semplice emenda, e prendendo cura speciale degli stessi colpevoli che avevano meritati i più severi castighi, come si legge di Lorenzo Valla⁽⁸⁰⁵⁾. E sarà questo un'impugnare e pregiudicare l'autorità de' sovrani? E non sarà anzi un'autentica prova di ciò, che confessa indotto dall'evidenza l'istesso autore del trattato della libertà del Clero Gallicano, dove dice che è tutto proprio della Chiesa, e diremo noi della S. Sede, imitare il governo di Dio, stendendo la sua autorità per tutto il mondo cattolico con efficacia e dolcezza? Per questo non si dimentica dell'onore dovuto ai principi, conserva illesi i loro diritti, venera la dignità de' Vescovi, si adatta alle inclinazioni ed usi dei popoli, e matura tutto per tal modo, che piuttosto che carpirlo con violenza, impetra il consenso e l'obbedienza, ed alletta più coll'amore, che sforzi per timore, e condiscende talvolta nonchè alla debolezza altrui, ma anche alla malizia, quando niun pericolo sovrasta alla cattolica Religione: *Solemne est Ecclesiae*; è l'autore testè citato che parla, *ut in gubernandis Fidelibus divinum regimen imitetur, nec solum a fine usque ad finem attingat fortiter, sed etiam disponat omnia suaviter. Itaque honoris principibus debiti meminit, illorum jura servat illaesa, ordine et dignitatem Episcoporum veneratur, populorum studia et usum attendit, omniaque ita ponderat, ut consensum et obedientiam potius obtineat, quam extorqueat, amore alliciat, quam timore impellat, nec infirmitati solum, sed interdum etiam malitiae cedit in iis, quae cum Religionis periculo non sunt conjuncta.*⁽⁸⁰⁶⁾

Ma perdo il tempo nel dimostrare una verità così evidente, che non ha potuto essere oscurata dai malevoli neppure agli occhj di que' sovrani, che sono stati i più avveduti ed i più gelosi del

⁽⁸⁰⁴⁾ *Stor. Civ. lib. 32. cap. 5.*

⁽⁸⁰⁵⁾ *Soecul. synodale, verb. Laurentius Valla, et Jac. Brucker. Hist. Philosoph. tom. 4. part. 1. pag. 32. edit. Lips. 1743*

⁽⁸⁰⁶⁾ *Lib. 2. cap. 3.*

principato; tra i quali non ha certamente l'ultimo luogo l'Imperator Carlo V., che, a dispetto delle molte calunnie sparse dai Protestanti contro il tribunal della Fede, ha fatto assai più per istabilirlo e nelle Fiandre e in Napoli, di quello abbia [371] potuto fare la Chiesa per sostenerlo. E prima ancora di lui s'erano dimostrati del medesimo sentimento Federico II., che lo stese per tutto il vasto suo impero, S. Lodovico, che lo cercò con premura perchè fosse introdotto nella Francia, Alfonso in Valenza, Giovanni III. in Portogallo e varj altri principi ne' loro rispettivi paesi. Basta riflettere ai vantaggi, che la cattolica Religione reca alla società ed al trono, esposti già da me nella lettera 5., e contestati da Ferdinando III. Imperatore, da cui fu chiamata la Religione cattolica *non tantum sui, verum etiam omnium regnorum basis & fundamentum*, per restar convinti del gran bene che porta loro quel tribunale, che la difende e conserva: nè si troverà solo irragionevole il dubbio di chi volesse proporre solamente per modo di problema il quesito, se convenga o no il sopprimerlo, ma ragionevolissimo anzi e parto di somma avvedutezza e prudenza il contegno di Paolo V., dal quale, come vi ho accennato altrove, erano accarezzati moltissimo i ministri di questo tribunale, perchè da lui creduti uno de' più validi sostegni della sua pontificale tiara. Il sentimento è di Leonardo Vellio, che ne stende la massima a tutti i Sovrani cattolici, de' quali egli non crede che si possa dubitare, *quin Reges prudentissimi longo temporis experimento docti austriacae ditioni perniciem semper ab Haereticis intentari, dudum conceperint animo sensum eundem, ut reputent ab iisdem* (i ministri del S. Officio) *sceptrum sibi regnumque vindicari*⁽⁸⁰⁷⁾. Non si pensa così, almeno da molti ai giorni nostri, e v'è pur troppo e chi dubita dell'utilità della sua esistenza e chi l'ha giudicata così perniciosa, che non ha avuto difficoltà di sopprimerlo. Ed io credo che non avrebbe potuto trattenerne le lagrime il buon Vellio suddetto, se dal florido stato, in cui lo vide ai suoi giorni, lo vedesse ora ridotto in tanta calamità e miseria: e interrogato da chi lo ha debilitato o soppresso di ciò che sembrasse a lui di una tale impresa, credo che non avrebbe saputo rispondere che colle parole di quel Cavalier Romano, il quale interrogato dall'Imperator Valentiniano di ciò che credesse intorno la morte data ad Ezio valoroso capitano dell'Impero, intrepido rispose che *hoc ipse videret bene an male; se tantum scire, quod sibi dexteram [372] altera manu incidere*⁽⁸⁰⁸⁾. Non altra risposta aspettar si potrebbe certamente dal Vellio interrogato al nostro proposito; e si darebbe da lui con tanto maggior senno, quant'è, a parere di S. Fulgenzio⁽⁸⁰⁹⁾, l'esercizio della Religione: più di quello dell'armi utile alla sicurezza e tranquillità de' regni e de' sovrani: *magis enim christianum regitur & propagatur Imperium, dum ecclesiastico statui per universam terram consulitur, quam cum in parte quacumque terrarum pro temporali securitate pugnatur*. Bastò infatti, ai Compromissarj d'Olanda d'aver'ottenuta qualche mitigazione o sospensione del tribunale del S. Officio per avanzarsi con maggior facilità a quelle ribellioni ed a quelle stragi, che raccontano le storie⁽⁸¹⁰⁾: ed è bastato ai Protestanti in Germania, ed agli Ugonotti in Francia l'averne ottenuta in quei paesi la totale estinzione per dilatarsi ampiamente anche a dispetto de' sovrani divieti, ed a fronte di armate milizie, che li minacciavano. Io però non dico tanto, nè voglio presagire ai Cattolici, ai quali auguro ogni bene, avvenimenti funesti, e rispetto con tutto l'ossequio ogni sovrana disposizione. Mi basta solo di aver dimostrato, che dall'istituzione del S. Officio non possono i principi aver riportato alcun danno, e che sono chimeriche ed insussistenti e le lesioni, che si fingono fatte alla Sovranità, e il danno, che il favoloso Voltaire s'immagina ch'abbiano riportati i loro Stati, ne' quali pensa che siasi per sua cagione e diminuito il commercio e resa più difficile la conversion degli Eretici. Lo mentisce il fatto; perchè fiorisce assai più il commercio in Cadice, in Cartagena, in Lisbona, in Genova, in Venezia, in Ancona, in Bologna ed in Roma, dove il tribunale sussiste, che in tant'altri paesi dove manca. Che se in qualch'uno di quelli, che son privi non che del tribunal della Fede ma della Fede stessa, si mantiene tuttora nel più florido stato, questo vantaggio è da attribuirsi a tutt'altra cagione che a questa mancanza; ed io credo che non sarebbe per decader punto ma che anche i paesi più commercianti aumenterebbero di molto il loro traffico, se unita a tant'altre congrue

⁽⁸⁰⁷⁾ *Nell'approvazioni dell'opera de Officio S. Inquisit. del Carena.*

⁽⁸⁰⁸⁾ *Procop. lib. 1. de bello Vandalico.*

⁽⁸⁰⁹⁾ *de verit. Praedest. lib. 11. cap. 22.*

⁽⁸¹⁰⁾ *Fiumi Schol. verit. p. p. narr. 1. cap. 12. num. 19.*

circostanze vi regnasse col tribunal della Fede la cattolica Religione, la quale, come abbiamo [373] già veduto, non distrugge nè deteriora le cose umane, ma le perfeziona ed accresce. Quanto all'altro danno che accenna il Voltaire, è anche più favoloso del primo; e tanti Eretici, che senza difficoltà e timore si accostano continuamente ai ministri del S. Ufficio per essere riuniti al grembo della S. Madre Chiesa, e ottengono l'intento, mostrano assai chiaramente e la sicurezza che essi hanno d'essere ricevuti e la prontezza che ha il tribunale d'accogliarli benignamente.

Dovrei parlare adesso dell'ingiuste querele, che movono alcuni col loro antesignano Fr. Paolo per irritare contro del tribunale la dignità vescovile; ma siccome quest'argomento merita un più maturo esame, e molto mi sono diffuso in questa, che tocca ormai i confini dell'altre, così a scanso di qualche mancanza, in cui mi potesse condurre il timore d'annoiarvi con un troppo lungo discorso, o di qualche inesattezza, nella quale cadrebbe facilmente la mia penna già stanca dalla sofferta fatica, mi riservo d'istruirvi su questa seconda parte del vostro dubbio nel venturo ordinario, e mi protesto intanto

LETTERA TRENTESIMASECONDA

*Neppure i Vescovi hanno sofferto alcun danno
dall'istituzione del S. Ufficio.*

Ripiglio ora dopo breve riposo la penna, e pago d'aver posto in sicuro, com'era dovere l'autorità de' sovrani passo ora a parlare con più coraggio di quella de' Vescovi, nel protegger la quale contro le pretese usurpazioni del S. Ufficio nè sono i nostri nemici meno imprudenti, perchè operano senza ragione, nè sono meno incoerenti a loro stessi, perchè mostrano di ammettere nella sorgente, da cui deriva, quella coazione, che detestano ne' colpevoli che va a ferire. Vantano costoro una libertà senza freno, allorchè temono che la loro empietà sia per ricevere il meritato castigo; e tutto è ingiusto ciò che si opera contro di loro; ma se si tratta di abbassar l'autorità del Pontefice, purchè questa non regga, sono pronti a sostenere qualunque altra, nè hanno difficoltà di abilitare a punire gli Eretici non che i sovrani ma anche i Vescovi. Io non voglio spogliare nè gli uni nè gli altri delle loro rispettive prerogative, accordando al Papa i suoi diritti: dico solo, che parlando coerentemente non sono nella stessa libertà moltissimi de' nostri avversarj dopo d'aver stesi così ampiamente i limiti della loro tolleranza indiscreta, e che l'autorità del Papa e de' suoi delegati se non è riuscita di alcun pregiudizio ai sovrani e perchè per loro natura incapaci di seder giudici di queste cause e perchè trattati con molta condiscendenza e favore dalla S. Sede, com'è stato già dimostrato, non solo non pregiudica all'ordinaria giurisdizione de' Vescovi, ma serve ai medesimi di forte ajuto e soccorso alla più facile e sicura esecuzione di una delle più premurose loro incombenze. Ed è stato un mero irragionevole trasporto di passione vilissima, che ha indotto Quesnello ad esclamare fuor d'ogni ragione⁽⁸¹¹⁾, essere un rovesciamento orribile, che venga preferito un picciol Frate chiamato Inquisitore ai successori degli Apostoli: nè può che per pura passione aver ciò adottato il commentatore da me [375] altrove confutato, il quale in ogni altra cosa si mostra tanto contrario ai sentimenti di quest'impostore.

Che non pregiudichi ai Vescovi l'autorità che esercita nelle loro diocesi il Romano Pontefice l'ho accennato altrove⁽⁸¹²⁾, e vel ripeto adesso colle autorevoli parole e proteste che fece S. Gregorio M. al Vescovo Natale⁽⁸¹³⁾ ed alla Chiesa di Milano⁽⁸¹⁴⁾, allorchè scrisse al primo; *Absit hoc a me, ut statuta majorum consacerdotibus meis in qualibet Ecclesia infringam; quia mihi injuriam facio, si fratrum meorum jura perturbo:* e all'altra; *sicut ab aliis nostra exigimus, ita singulis sua jura servamus.* E lo dimostrò anche meglio coi fatti Gregorio IV., il quale dopo d'aver'esposto quant'egli aveva operato a sollievo d'un Vescovo perseguitato ed impedito nelle vescovili sue incombenze, *sicut*, così scriss'egli a conforto di tutti i Vescovi d'Europa⁽⁸¹⁵⁾, *sicut praedicto Fratri S. Petri & nostrae Sedis auctoritate succurrimus, ita omnibus quibus necesse fuerit &. debemus, subvenire impigre volumus.* Che poi niun pregiudizio abbia recato alla loro autorità collo spedire gl'Inquisitori, perchè a difesa della Fede cattolica facessero dovunque le sue veci, lo ha deciso Bonifacio VIII., riferito dal gran Lambertini⁽⁸¹⁶⁾, in quel canone, in cui si esprime con questi termini: *Per hoc, quod negotium haereticae pravitatis alicui, vel aliquibus ab Apostolica Sede generaliter in aliqua provincia, civitate vel dioecesi delegatur, dioecesanis Episcopis, quin & ipsi auctoritate ordinaria vel delegata (si habent) in eodem procedere valeant, nolumus derogari.* Prima di lui lo aveva

⁽⁸¹¹⁾ *Caus. Quesnell. art. 13.*

⁽⁸¹²⁾ *Lett. 21.*

⁽⁸¹³⁾ *lib. 2. indict. 10. epist. 37.*

⁽⁸¹⁴⁾ *lib. 2. indict. 11. epist. 29.*

⁽⁸¹⁵⁾ *Bull. Rom. t. 1. const. 4. p. 177.*

⁽⁸¹⁶⁾ *De Syn. dioeces. lib. 9. cap. 4. num. 3.*

testificato anche S. Bonaventura⁽⁸¹⁷⁾, assicurando che le straordinarie delegazioni fatte dai successori di S. Pietro servivano di decoro e non di pregiudizio alla podestà de' Pastori: *pie providet, ei dice, saluti animorum, et in nullo praejudicat auctoritati Pontificum, tamquam ornans non deornans ecclesiasticam hierarchiam*: ed aveva detto altrove⁽⁸¹⁸⁾, che *non est eis praejudicium, quia non minuitur jurisdictionis eorum potestas ex tali cooperatione aliorum, sed tantum pondus sollicitudinis et laboris*. [376]

È stato, è vero, dopo quest'istituzione insinuato loro di procedere nelle cause di Fede col metodo e stile del S. Ufficio se Clemente V. dichiara nulle le loro sentenze, se, dove sussiste, vengono date senza l'assistenza dell'Inquisitor delegato⁽⁸¹⁹⁾, e difettosi i processi fatti nelle cause di Fede secondo il metodo delle cause concernenti i delitti comuni: ma chi dirà mai che opportune istruzioni e leggi salutari prescritte loro dalla prima Sede Madre e maestra di tutto il mondo cattolico riuscir possano di pregiudizio alla loro autorità ordinaria, e che vi perda qualche cosa allorchè acquista nuovi lumi ed ajuti e con più stretti nodi resta a lei più subordinata e congiunta? Ogni Essere, al dir dell'Angelico, divien maggiore per l'avvicinamento al suo superiore; e lo dimostra assai chiaramente tutta la serie delle create cose, che hanno tanto maggior perfezione quanto più s'avvicinano all'Esser supremo fonte e sorgente d'ogni bontà. Ma la giurisdizione de' Vescovi nasce da Dio per mezzo del Romano Pontefice, che li chiama a parte delle sue sollicitudini, ed è fonte e principio di tutta l'ecclesiastica giurisdizione: non può dunque da lui ricevere alcun pregiudizio allorchè resta per la delegazione, che fa il Papa di chi deve sedere ai loro fianchi per far le sue veci nelle cause più gravi e difficili, alla S. Sede più subordinata e vicina, diviene anzi tanto più rispettabile, più temuta e perfetta quanto più ponderate riescono le sue consulte, meno esposta la sua autorità, e le sue risoluzioni più maturate ed autentiche.

A che cercare però o autorità che approvino la nostra asserzione, o speculazioni che ne dimostrino la verità, quando abbiamo dalla stessa sperienza argomenti palmari, che la manifestano, e nella cautela incredibile usata dai Papi nel sistemarlo una sicura caparra dell'ottima loro intenzione e della loro venerazione verso la vescovile podestà, di cui non manca un'ingenua confessione de' Vescovi stessi che la confermano? Anche prima dell'istituzione del S. Ufficio, già vel dissi colle parole dello stesso Febronio, ha avuto in costume la S. Sede di spedire in virtù del suo primato Responsarij, Apocrisarij, Legati a latere, Legati messi, Legati nati ed altri ministri, che le sue veci esercitassero in diverse guise per tutto il mondo cattolico. Parlano di loro Pietro de Marca⁽⁸²⁰⁾ ed [377] il Tommasino⁽⁸²¹⁾. Niun Vescovo allora, niun Metropolitan o Concilio non affatto dimentico de' suoi doveri o non compreso da spirito di diabolica ambizione li ha mai creduti infesti alla loro autorità: e se lo furono talvolta, è da attribuirsi a vizio delle persone, che un tal ministero esercitavano, non al ministero medesimo, checchè ne pensi in contrario l'anonimo autore del libro *de Legatis et Nunciis Pontificum* stampato in Germania nel 1785., chè sono troppo chiare le espressioni di S. Leone, colle quali dichiara che commettendo un tale officio ad Anastasio Vescovo di Tessalonica, vuole salvo ed intatto qualunque vescovile diritto⁽⁸²²⁾; ed è celebre l'esempio di Bonifacio che per trentasei anni esercitò in Germania un tale impiego sotto varj Pontefici senza rinascimento e querela d'alcuno. Ce ne assicura Pietro de Marca, che di lui scrisse così⁽⁸²³⁾; *Bonifacius Episcopus Moguntinus a Sede apostolica missus est ad erudiendos in Fide populos Germaniae idolis addictos, et ut Episcopus in Gallia restitui procuraret, qui vicariatum suum exercuit cum consensu Regum et Episcoporum, quorum intererat, nulla iniuria facta juri principium et Conciliorum*. Ma se con tanta pace e tranquillità e senza lesione alcuna sono state praticate ne' tempi più felici della Chiesa sì ampie delegazioni, chi può temere qualche grave danno

⁽⁸¹⁷⁾ *Apol. Pauper. opus. 2. c. 3. §. 14.*

⁽⁸¹⁸⁾ *Opusc. 4. tract. Quare &c.*

⁽⁸¹⁹⁾ *Cap. 7. de Haeret. in 6., Clement. 1. eod.*

⁽⁸²⁰⁾ *Concor. lib. 5. cap. 4.*

⁽⁸²¹⁾ *de Eccles. Discipl. lib. 1. cap. 108. & lib. 2. cap. 18.*

⁽⁸²²⁾ *Bull. Rom. Tom. 1. pag. 31.*

⁽⁸²³⁾ *Concor. lib. 5. cap. 4.*

e ruina da quelle, che per soli affari di Fede si fanno adesso di semplici Religiosi, ai quali oltre la vastità delle molteplici incombenze manca ancora il potere di agire senza la presenza e l'assistenza de' Vescovi, e più che giudici aver si possono per semplici relatori, e meri esecutori delle loro cause? Avrebbe luogo un tale sospetto, se queste delegazioni nascessero da chi non ben sicuro della propria autorità e ristretto tra confini troppo limitati ed angusti potesse trovare qualche vantaggio nel dilatarla a spese altrui: ma nata dal Papa, fonte e principio di tutta l'ecclesiastica giurisdizione, dal Papa, che non riconosce alcun limite nella pienezza di quella podestà che ha ricevuta da Dio, dal Papa finalmente, che non trova ne' Vescovi che fratelli amatissimi chiamati a parte delle sue sollicitudini, chi può temere che voglia riuscir loro di pregiudizio e d'aggravio? Chi ne può dubitare che sappia la soda base, su cui si fonda la pontificia autorità, il molto vantaggio che trova nella [378] Vescovile assistenza ed i molti riguardi che ha avuti pe' Vescovi quando ha voluto col mezzo de' suoi. Delegati ajutarli e soccorrerli?

Udiste dall'antecedente mia lettera quanto ha fatto la S. Sede per mostrare in quest'incontri venerazione e rispetto verso i sovrani: sentite ora quanto è stata liberale e propensa colla dignità vescovile. Niun'Inquisitore intraprende l'impostogli ministero senza prima presentare al Vescovo una lettera della Congregazione, che raccomanda alla sua assistenza e la persona e l'ufficio. Niuno di loro si trattiene in qualunque luogo senza ricevere pressanti lettere, nelle quali viene loro ingiunto di passarsela coi Vescovi in buona armonia, e di prestar loro i convenienti officj di venerazione e rispetto. Niuno ha mai avuta autorità ordinaria di procedere contro di loro: chè nell'antico sistema era loro vietato dalle citate decretali di Bonifacio VIII., nel nuovo da Paolo III.⁽⁸²⁴⁾ I Vescovi ancora sono chiamati prima di ultimare le cause: e se ambi, come possono di fatti, hanno proceduto, si comunicano in fine gli Atti. Non si pronuncia sentenza, nè si prende alcuna gravosa risoluzione d'esame rigorosa⁽⁸²⁵⁾ o di qualche castigo senza il loro consenso; e se discordano talvolta, non cede il Vescovo all'Inquisitore, ma resta sospesa la risoluzione finchè non giunga l'oracolo supremo della S. Sede: e nell'informazioni e suppliche tanto si deferisce loro dagl'Inquisitori e dalla Suprema, che più che congiudici e socj del tribunale delegato sembrar potrebbero i Vescovi talvolta direttori ed arbitri del medesimo. Può darsi di questo favore e convenienza maggiore? Que' soli Vescovi non riconoscono una sì grande parzialità, e si lagnano di una compagnia sì vantaggiosa e discreta, i quali o privi di zelo non curano i mezzi più efficaci per supplire alle gravi loro incombenze, o privi di cognizioni non fanno la decorosa maniera, colla quale vengono assistiti. I più colti ed informati hanno sempre pensato ed operato diversamente, ed hanno cercato d'introdurre gl'Inquisitori dove non erano, ed hanno procurato con ogni premura di farli ritornare dov'erano stati banditi, confermando per tal modo colla loro approvazione quella convenienza e rispetto pel loro carattere, che v'ho accennato poch'anzi, e che è inseparabile dal tribunal della Fede. Sentite come ne parla Mons. Devoti nelle sue celebratissime Istituzioni Canoniche: *Officium hoc* (di castigar gli Eretici), *et haec potestas [379] Episcopo non adimitur per Inquisitores, sed hi instituti sunt, ut ei opem ferant, ut quas ipse neglexit partes expleant, ut pluribus subjecta oculis tutior sit integritas Fidei, ut qui unam particularem, et qui totam universalem Ecclesiam regit simul collatis consiliis et opibus custodiant Religionem, qua nihil christiano homini antiquius esse debet*⁽⁸²⁶⁾. Varj sono gli esempj, che addur potrei di queste premure; ma per non dilungarmi mi contenterò di quelli che sono o più noti o a noi più vicini. Furono privati ai giorni nostri di questo sussidio i Vescovi dello stato di Parma; ma ne piansero la fatale caduta, e pronti si mossero a ricercarlo avidamente e al Romano Pontefice e al loro sovrano pietosissimo: nè lo ricercarono invano. Lo richiesero dalle più remote contrade del Malabar nel 1599. in un suo Sinodo diocesano Mons. Alessio di Molessis, scrivendo, *Venerabundo et obsequenti animo una cum omnibus Sacerdotibus ac fideli populo hujus dioeceseos se subjicit haec Sinodus sancto, integro, justo et necessario S. Officii tribunali in his partibus esistenti.... Supplicat etiam dom. Inquisitoribus, ut velint, ne opportunum remedium animabus desit,*

⁽⁸²⁴⁾ *apud Eymer. ad calc. director. Const. In apostolici culminis.*

⁽⁸²⁵⁾ "Esame rigorosa": leggi "tortura". (N. d. R.)

⁽⁸²⁶⁾ *lib. 4. tit. 8. num. 6.*

Commissarios suos instituere in hac dioecesi⁽⁸²⁷⁾. Lo hanno ricercato, non sono molti anni, gli Arcivescovi di Firenze, di Pisa, e di Siena, i quali, scoperto appena che il nuovo concordato di Benedetto XIV. coll'Imperatore Francesco aveva messe quell'Inquisizioni in qualche pernicioso inazione, furono i primi a lagnarsene presso Clemente XIII. suo successore, e furono i più efficaci promotori di quelle istanze, che per riparare al disordine passarono dal trono pontificio alla Maestà dell'Imperatore⁽⁸²⁸⁾. E si può dire in qualche vero senso, che lo ricercano anche adesso tant'altri, i quali si lagnano, incessantemente presso la prima Sede dell'impossibilità, in cui si trovano di riparare senza questo sussidio all'inondante incredulità e dissolutezza, e cercano dal tribunale di Roma direzione e consiglio.

Nè i soli Vescovi sparsi per le varie parti del mondo cattolico si sono mostrati di questo giustissimo sentimento, ma l'hanno conservato anche congregati in Concilio, e l'hanno spiegato assai bene: e per non ripetere ciò che ho accennato altrove, passo sotto silenzio quanto a sua gloria e presidio s'incontra ne' Concilj Viennense, Costanziense e in quelli di Siena e di Basilea, ed in cent'altri provinciali e nazionali Concilj; solo mi [380] contenterò di descrivere ciò che leggiamo nella storia del Concilio di Trento⁽⁸²⁹⁾, nel quale, non hanno i Vescovi mostrato minore zelo per sostenere il decoro della loro dignità, che premura per conservare il tribunal della Fede. Si mostrò quello nelle molte cose che ordinò a moderazione e riforma dell'eccessive esenzioni de' Regolari: comparve questa: nella prudente ritirata che fecero dalle concertate risoluzioni, per solo sospetto, che potessero riuscire di qualche pregiudizio al medesimo, e nella cortese udienza che prestarono all'energico discorso del P. Gio: Battista Burgos Agostiniano, che predicando nella seconda domenica dell'Avvento li esortò ad usare ogni diligenza per estirpare nello spuntare de' primi germogli i nuovi errori, *vocatis etiam ad eam rem, qui opem ferant*; e nelle lodi finalmente che diede alla Spagna per la molta felicità, che trovava nel suo tribunale di vincere l'eresia e di espugnare gli. Eretici⁽⁸³⁰⁾. È vero che nè il Concilio nè il Papa si dimostrarono molto propensi alle premure del Re Cattolico, che cercava di dilatare il sistema dell'Inquisizione di Spagna anche ne' paesi d'Italia: ma anche Fr. Paolo⁽⁸³¹⁾ accenna, che questa riserva non nacque che dal desiderio di preservare intatta l'autorità vescovile, che in quel sistema non sembrava ad alcuni risparmiata abbastanza: e per dileguare ogni ombra e sospetto d'aggravio hanno preferito al più forte il metodo più favorevole alla vescovile podestà⁽⁸³²⁾, quale era appunto quello d'Italia, contro del quale non nacque in quel venerabile consesso alcuna benchè minima lagnanza. Eppure non era ancora ridotto in quel tempo a quella perfezione, che acquistò in appresso. Eppure agiva allora con minore circospezione e riserva. L'apostata stesso Marc'Antonio de Dominis, che fu il primo tra i Vescovi, al quale dispiacque la sua istituzione, perchè nulla volle approvare di ciò, che avevano fatto i Pontefici, lo vide sì poco molesto alla giurisdizion vescovile, che sebbene sussistesse sin dai suoi tempi in Dalmazia dove egli era Vescovo, pure appena lo tocca in questo aspetto, e solo si sforza, ma inutilmente, di mostrare, che è stato di pregiudizio alla maestà dei sovrani ed alla libertà della Fede⁽⁸³³⁾. Sapete chi prima e [381] più d'ogni altro si è riscaldato su questo punto? uno che non è stato mai Vescovo, ma ha desiderato di esserlo⁽⁸³⁴⁾ con quel trasporto di ambizione, che tanto disdice ad un tal grado, e per divina disposizione suol'andar sempre deluso; vi si è riscaldato più d'ogn'altro Fr. Paolo, il quale in quest'istituzione vede una mortale ferita data alla podestà vescovile; e ne' ripieghi che finge inventati dai Papi per acquietare i loro clamori, scorge una nuova insidia per ingannarli. Ma nemico com'egli si mostra di tutto l'Ordine ecclesiastico, e sostenitore troppo appassionato della podestà secolare, non merita alcuna fede; ed i savj e religiosi Pastori non cesseranno mai di approvare i sentimenti giustissimi del Seripando riportati dal Cardinal Pallavicini

⁽⁸²⁷⁾ *Concil. Labb. Supplem. Tom. 6. p. 53.*

⁽⁸²⁸⁾ *Memoria al Nuncio di Vienna*

⁽⁸²⁹⁾ *Sess. 24. cap. 5. de Reform.*

⁽⁸³⁰⁾ *Tom. 20. Concil. Labb*

⁽⁸³¹⁾ *Stor. del Concil. lib. 8. pag. 740.,*

⁽⁸³²⁾ *Pallavic. Stor. del Conc. lib. 22. cap. 8.*

⁽⁸³³⁾ *de Repub. Eccles. lib. 6. cap. 5. num. 162.*

⁽⁸³⁴⁾ Una calunnia di comodo: cfr. *Vita del Padre Paolo* di Fulgenzio Micanzio. Testo su www.liberliber.it. (N. d. R.)

nella storia del Concilio di Trento⁽⁸³⁵⁾, che nel sostenere i privilegi dei Regolari meritavano l'approvazione di tutti, a differenza di Monsig. Martelli, il quale incontrò il comune disprezzo per aver voluto riprovare con soverchio ardire le piccole esenzioni, privilegi e diritti che si lasciavano ai Regolari più a difesa della loro attività e a loro migliore regolamento interiore, che a ricompensa delle loro fatiche⁽⁸³⁶⁾. Io non farò che adattare agl'Inquisitori ciò che disse allora il Seripando parlando della sola predicazione, che quadra a meraviglia anche al nostro proposito, e mostra ad evidenza come la vescovile dignità viene dalle loro fatiche sollevata piuttosto che avvilita e depressa. Nascere diss'egli la loro opportunità non dalla incapacità e negligenza de' Vescovi, come pure si è immaginato taluno, ma dalla misera condizione della natura umana, che inferma e debole com'è non basta a supplire alle gravi e moltiplicate incombenze senza il soccorso di molti, e dall'esser le cure del Vescovato, e per la molteplicità de' Fedeli, e per esser giunte al più bel colmo di sua perfezione, cresciute per modo, che non può il solo Vescovo supplire a tutto esattamente e siccome ha bisogno e di Parrochi e Pastori inferiori, fra i quali divider la cura dell'amministrazione dei sacramenti, e per una più immediata e frequente assistenza alle sue pecorelle di altri coadiutori ministri, che le pascano senza ritardo con salutari istruzioni; così ha bisogno di giudici delegati, che a lui si uniscano per castigare gl'increduli: e quest'aiuto essere tanto più da desiderarsi da loro, quanto è maggiore l'influsso che riceve dalla [382] principale sorgente della loro grandezza, quanto più intralciati e difficili riescono per ordinario questi affari, e quanto è più pericoloso il correggere che l'istruire.

Sono dunque favole quelle, che con Fr. Paolo vi hanno raccontato le vostre gazzette; e potete adesso viver sicuro che sono vane chimere e maliziosi pretesti i pregiudizj recati dal S. Ufficio all'Ordine vescovile, che spacciano i malevoli per iscreditarlo. Volete sapere quello che ha fatto realmente, ed è forse la sola cagione di tante calunnie e rimproveri? Ve lo indica l'autore anonimo nella lettera, che scrisse il 10. maggio 1763. sul decreto del Parlamento di Parigi, colle seguenti espressioni: *L'Inquisizione fu stabilita per arrestare i progressi dell'errore; ed ella ha ottimamente adempiuto al fine della sua istituzione presso i nostri vicini. Alle funzioni di un tal tribunale la Spagna in particolare è debitrice di non aver mai vedute le sue provincie bagnate del sangue de' suoi cittadini armati dall'eresia e dal fanatismo. Alle funzioni di questo Tribunale i Re stessi di Spagna debbono il non essere stati esclusi dal trono per arresto del Consiglio di Castiglia, il non essere stati ridotti a soggiogare sudditi indocili, che abusassero della Religione per santificare la loro rivolta. Perchè nella Spagna vi è un'Inquisizione, non ci si veggono Eretici, nè si sono vedute leghe, barricate, guerre civili. In una parola, tutti questi errori sono sconosciuti ne' paesi d'Inquisizione. Sono eglino per preferenza venuti a piombare sugli Stati, che non conoscono questo tribunale. La nostra patria n'è stata più d'una volta, e n'è ancora la vittima..... Se questo tribunale stabilito da principio tra noi avesse potuto perpetuarsi, noi avremmo più oltremontanismo; ma avremmo noi de' Filosofi? avremmo noi degli Enciclopedisti? avremmo noi degli scrittori pronti ad ingiuriare il Capo della Chiesa, e la corte di Roma?* aggiungerò io: tutto l'Ordine sacro ed il principato? Nè la sola Inquisizione di Spagna è stata sì profittevole alla Chiesa ed allo Stato, ma anche quella d'Italia; e ce n'assicura il celebre Lodovico Muratori⁽⁸³⁷⁾, che alla sua vigilanza e attività attribuisce il ritardo de' progressi de' Protestanti in molte parti d'Europa e la totale preservazione dell'Italia. Sono questi i pregiudizj, che la S. Sede ha recati all'una e all'altra società coll'istituzione del tribunale del S. Ufficio. Sono queste [383] le conseguenze non immaginarie, ma vere, che porta seco dove egli sussiste. Sono questi i vantaggi che fa sperare dovunque è rimosso. Tutto il frutto delle instancabili sue opposizioni e fatiche ridonda in altrui sollievo; ed alla S. Sede non resta che l'inevitabile odiosità, che porta seco presso i malvagi la noiosa incombenza di doverli molestare e correggere, la quale per altro viene compensata abbastanza e dall'applauso ed approvazione, che riscuote per questo da tutti i buoni e costumati Cristiani, e dall'utile stesso che ne riportano e la civile e la cattolica società. E finchè non riesce ai nemici del tribunale di dimostrare,

⁽⁸³⁵⁾ lib. 7. cap. 5. num. 9.

⁽⁸³⁶⁾ ibid. lib. 7. cap. 4. num. 12. & 13.

⁽⁸³⁷⁾ de Ingen. Moderat. Lib. 2. e 9., & t. 5. Antiqu. Ital. Dis. 60.

che il sostenere, com'ha fatto tante volte la S. Sede, sulla testa de' sovrani le vacillanti corone, il pacificarli coi nemici più formidabili, il rendere i loro sudditi più obbedienti e soggetti ai loro cenni, è riuscito loro di gran pregiudizio e ruina; e finchè non potranno mostrare che è stato di grave danno ai Vescovi il difendere, com'ha fatto maisempre, i loro beni, perchè da mani rapaci ed ingorde non fossero involati, il sostenere le essenziali loro prerogative, il sottrarli da incompetenti soggezioni e dipendenze, e il proteggerli perseguitati, l'accoglierli fuggitivi ed il mantenerli mendici; s'adopreranno in vano per far credere che abbia dato la S. Sede un minimo contrassegno non dirò d'avversione ma neppure di poca premura e rispetto pel loro grado. Gli argomenti, che vanno mendicando dall'istituzione del tribunale del S. Ufficio, sono tanto inetti a giovare a quest'intento, che dimostrano piuttosto il contrario, e non possono essere usati con profitto se non da chi fa i principi Capi della cattolica Religione, i Vescovi Papi nelle loro diocesi, ed altro non vede nel vero Papa che un puro Vescovo, che non ha fuori di Roma alcuna ingerenza e potere. Ma queste sono eresie che fanno inorridire chiunque le ascolta: non possono dunque servire di alcun presidio alle chimeriche loro dimostrazioni, che ogni ragion vuole che siano accolte con quel disprezzo che meritano i principj dai quali discendono. Disprezzatele anche voi con quel coraggio, che v'ispira la Religione che professate, e persuaso che dall'istituzione del tribunale del S. Ufficio non possono i Vescovi ed i sovrani riportare che onore e vantaggio, raccogliete quant'altri difetti sono stati attribuiti al medesimo, e andatemeli proponendo successivamente; che pronto io a darvi in tutto un'abbondante soddisfazione, avrete voi sempre nuovi ed incontrastabili argomenti di valutarmi qual sono

LETTERA TRENTESIMATERZA

*A torto si dà al S. Officio la taccia di rigoroso
e crudele.*

Convien dire che abbiate trovata assai volte ripetuta l'imputazione d'inumano e crudele a carico del tribunale del S. Officio, o che l'abbiate almeno veduta effigiata a colori assai vivi, se a fronte della vantaggiosa opinione, che ha destata in voi il giusto e vero ritratto, che ve ne ho fatto, vi lasciate uscir dalla penna, che non può negarsi che sia stato talvolta e si conservi tuttora alquanto severo: e sebbene voi cercate di scusarlo colle circostanze de' tempi e colla gravità dei pericoli, le quali esigono talora asprezza e rigore; non lasciate però di crederlo tuttora suscettibile di maggiore moderazione e dolcezza. Io non debbo lasciarvi in quest'inganno: e perchè questa è una calunnia tanto più insussistente, quanto più ripetuta, io m'impegno a dimostrarvelo colla maggior evidenza. E vi dico, in primo luogo, che convien distinguere dalla crudeltà il rigore; e se quella è sempre viziosa, perchè eccede i limiti della giustizia, non lo è sempre questo, che li rispetta con tanta premura, che ne conserva ogni apice: e non sono pochi i casi, nei quali si verifica ciò, che scrisse S. Agostino a Vincenzo⁽⁸³⁸⁾, che *meliora sunt vulnera amici, quam voluntaria oscula inimici; melius est cum severitate diligere, quam cum lenitate decipere.....& qui phreneticum ligat, & qui lethargicum excitat, ambobus molestus ambos amat*. Voi stesso avete accennato poc'anzi la maniera, colla quale possono essere giustificati gli antichi rigori, se pure son veri: ma io non ho bisogno di questo ripiego; perchè, come ho detto, parlo non dell'antico ma del tribunale presente, e lo considero non secondo i fatti particolari, che si dicono accaduti, ma secondo le generali sue regole e massime fondamentali, che ha sempre osservate con gelosia; ond'è che per altra strada prendo ora a mostrarvi, [385] che non soffre una tale eccezione; e mi dica pure chi ha l'ardire di sostenere il contrario in qual maniera eserciti la crudeltà, ch'io son pronto a dargli la conveniente soddisfazione. È egli crudele nell'impor pene eccedenti la gravità del delitto, o nel modo di procedere inumano e crudele? Nell'una e nell'altra guisa voi dite, che viene a lui rinfacciata la crudeltà: e le ultime storie, quella cioè di Colonia e di Firenze, non contente d'averle colle parole esagerata quest'inumana fierezza, l'hanno voluta delineare anche in alcuni rami, ne' quali si mettono sottocchio e quegl'infelici, che vengono abbruciati e quei miserabili, che sono assoggettati ai tormenti per poterli abbruciare. Io però non so conciliare tanta fierezza colla costante massima della Chiesa di trattare gli Eretici con quella maggiore possibile dolcezza, che è conciliabile colla comune salvezza e tranquillità della Chiesa. L'affettazione stessa, colla quale si procura dagli accennati storici di persuaderla a forza d'invenzioni e di rami, capaci di sorprendere i soli ignoranti e deboli, mi persuade che la cosa sia assai diversa da quello che dicono; e credo questa una delle solite calunnie inventate per iscreditarlo. Che se si volesse ascrivere tanto rigore non al tribunale supremo, ma ai soli Inquisitori Domenicani, ai quali pare che vogliano restringerlo in ispecial modo il Fleury ed il Van-Espen, e con maggiore impudenza ancora il tante volte summentovato commentatore della Bolla di Paolo III., dirò che questo ancora mi sembra incredibile; sì perchè i Domenicani non sono uomini dissimili agli altri, come anche perchè nelle occorrenze questi più degli altri hanno dati contrassegni evidenti di moderazione e dolcezza. Per darvene qualche prova non vi rammenterò le preghiere, che non interpose indarno S. Domenico per liberar dalla morte alcuni impenitenti, de' quali aveva motivo di credere che si sarebbero poi ravveduti; nè la premura, colla quale il P. Matteo Ory⁽⁸³⁹⁾ si adoprò e in Parigi e in Roma per liberar S. Ignazio da quelle ingiustissime vessazioni ed accuse, che lo molestavano. Fu il primo un tratto d'illustrazione e provvidenza straordinaria, che

⁽⁸³⁸⁾ *Ep. 9. al. 48. cap. 2. num. 4.*

⁽⁸³⁹⁾ *Maffejus in Vita S. Ignatii lib. 1. cap. 20.*

non poco serve a dimostrare le naturali disposizioni di quelli, che sono succeduti nella sua carica: ed era troppo bella in S. Ignazio la luce delle sue eroiche virtù per non cattivarsi l'amor dell'uomo [386] anche più inumano e selvaggio. M'asterrò altresì dall'accennarvi la compassione ed il coraggio, che mostrò Monsignor Hennuyer nell'arrestare in Luxieux sua diocesi la strage detta di S. Bartolomeo; perchè sebbene il P. Graveson nella sua storia del secolo XIV. e varj altri antichi e moderni scrittori lo chiamino Domenicano, v'è però chi lo nega: e non trovandolo io nominato tra i Vescovi nel Bollario dello stesso Ordine, dubito assai se gli si debba attribuire. Dirò soltanto che non fu il solo Gerardo Vescovo di Parigi, che il primo alzasse la voce contro il tirannicidio sostenuto dal libro di Giovanni Petit; l'alzò con lui anche Giovanni Pollet Inquisitore Domenicano. Dirò che fu Domenicano quel Cremonese, di cui parla l'Echard all'anno 1520., che tra i primi si mosse a procurare il ravvedimento dell'empio Lutero con valore non minor di tant'altri, ma con maggiore soavità e dolcezza; e che Monsignor Bartolomeo de las Casas, il quale tanto scrisse contro le crudeltà usate dagl'ingordi soldati nell'Indie, ed il Vittoria, ed il Bannes, che adottarono i medesimi sentimenti, furono anch'essi Domenicani. Nè ad altri che al brevissimo Pontificato del Beato Benedetto XI. è da attribuirsi la pace restituita in quei giorni all'Italia, anzi a tutta l'Europa; al Domenicano Gabriele Gosmano la pacificazione tra [1] Impero e la Francia, della quale parla il Ferronio⁽⁸⁴⁰⁾; ed al Beato Giovanni da Vicenza la cessazione di tante guerre ed odj intestini, che ardevano a' suoi giorni in Italia⁽⁸⁴¹⁾. La sola compassione mostrata dal P. Pietro Banchieri in difesa della fanciulla Gioanna d'Arch, che da tutti perseguitata egli solo prese a difendere con gran coraggio, minacciando i divini flagelli a que' giudici, che la condannavano, come riferisce il Mezeray scrittore accurato degli avvenimenti della Francia⁽⁸⁴²⁾; e la clemenza usata da S. Pio V. con tanti colpevoli, e specialmente con Sisto Senese, che da Commissario del S. Ufficio in Roma lo accolse con benignità, benchè ricaduto nel giudaismo, e ricoperto delle proprie vesti lo cambiò in un mansueto agnelletto, e lo rese alla Chiesa non meno che alle lettere utilissimo; e la valida difesa che fece Melchior Cano di quell'infelice, [387] che essendo in procinto di essere dichiarato Eretico formale dall'Inquisizione di Spagna, mostrò ai penetranti suoi sguardi colle replicate contraddizioni in vece di un'Eretico un meschino ignorante, e trovò nel pietoso suo cuore il più amorevole e valido difensore⁽⁸⁴³⁾; e la pietà in fine usata dal P. Commissario Maccolani col Galileo, con impetrare da Urbano VIII. il trasporto di lui dal disagiato ritiro del S. Ufficio al delizioso soggiorno della villa Medici: tutti questi e cent'altri fatti incontrastabili, io dico, che si potrebbero addurre di Domenicani portati alla moderazione e clemenza, presso un giusto ed imparziale estimator delle cose bastar potrebbero a smentire la calunnia, che si volesse loro addossare, d'essere troppo rigorosi e crudeli: ma non bastano nel tribunale degli inesorabili nostri contraddittori, i quali guidati dall'empio Voltaire, col solo nome di Tommaso Turrecremata, uomo, al dir del Paramo⁽⁸⁴⁴⁾, *ipsis Pontificibus, tum Regibus valde gratus atque dilectus.... admirabili judicio praeditus, prudentia insigni, egregia parsimonia, singularique virtute praeditus*; e del quale i più accreditati scrittori, al dire dell'Echard⁽⁸⁴⁵⁾, hanno parlato mai sempre con somma lode, ma ch'essi spacciano per l'uomo più crudele del mondo, pretendono d'aver diritto di tradurre tutti i Domenicani per inumani e crudeli. Sono troppo ostinati nel sostenere la loro cabala; ed ha un bel dire Innocenzo IV. nella Bolla, che comincia *Inter alia*, data nel 1248.⁽⁸⁴⁶⁾, che ha scoperta opportunissima la loro prudenza e destrezza per sostenere un sì difficile impiego; *In Inquisitione facienda contra Haereticos eorumdem Fratrum solertiam novimus plurimum opportunam*; e può ripetere mille volte il Suarez⁽⁸⁴⁷⁾, che *strenui propugnatores Fidei ex hoc Ordine tamquam ex equo trojano profecti sunt ad destructionem munitioum ab Ecclesiae hostibus appositarum*; che non cesseranno mai costoro di tradurli per

⁽⁸⁴⁰⁾ *Stor. di Francia all'anno 1544.*

⁽⁸⁴¹⁾ *Echard. Scriptorum &c. ad ann. 1256.*

⁽⁸⁴²⁾ *Histoire de France tom. 2. ann. 1431.*

⁽⁸⁴³⁾ *de Loc. theol. 12. c. 9.*

⁽⁸⁴⁴⁾ *de Origine &c. lib 2. tit. 2. c. 5.*

⁽⁸⁴⁵⁾ *Script. Ord. Praed. tom. 1. pag. 802.*

⁽⁸⁴⁶⁾ *Bullar. Ord. Praed. tom. 1. pag. 184.*

⁽⁸⁴⁷⁾ *de Relig. tract. 9. lib. 2. cap. 6. num. 12.*

indiscreti e crudeli: e per confermare questo loro ingiustissimo sentimento adottano quante calunnie e menzogne [388] raccontano le favole più screditate, ed inventano quante può mai ideare falsità e chimere il livore e la cabala più maliziosa.

N'abbiamo una prova evidente in ciò che narrano dell'Inquisitore Roberto, uno dei primi e più celebri sostenitori del nostro tribunale. Di lui ha scritto falsamente Matteo Paris⁽⁸⁴⁸⁾, (o piuttosto così hanno scritto gli Eretici interpolatori della sua storia, i quali non saprei indovinare per qual fatale combinazione siano stati con sì poca avvedutezza seguitati in questa parte dallo Spondano⁽⁸⁴⁹⁾ e da Odorico Rainaldo⁽⁸⁵⁰⁾) ch'egli fu un'Inquisitore crudele, e che per l'eccessivo rigore non la durò molto nell'impiego, e fu condannato a perpetuo carcere. Basta questo ai nemici del tribunale per collocarlo nel numero dei barbari persecutori, ed in vece d'inferire, com'era dovere, dal supposto castigo che dunque il tribunale non è per indole e sistema crudele, deducono dalle sognate crudeltà del ministro ch'egli è inumano. E non è molto che una delle vostre gazzette avanzò tant'oltre i rimproveri, che prese a criticare il Pontefice, perchè aveva con troppa moderazione castigata la di lui crudeltà. Di questo grand'uomo troverete una valida difesa nel Bollarlo Domenicano⁽⁸⁵¹⁾: e dalla nota alla Bolla *Dudum* di Gregorio IX. imparerete, che fu uomo di molta integrità e saviezza, e di tal valore nel malagevole impiego di difendere la cattolica Religione, che meritò d'essere animato dallo stesso Pontefice a ritenerlo quand'era in disposizione di esentarsene. Ma che monta ciò presso costoro? Matteo Paris lo chiama crudele: questo basta perchè si creda tale, e si giudichino insussistenti le sue discolpe, ed ingiusto quel Papa, che, supposto ancora che l'avesse condannato a perpetuo carcere, lo avrebbe castigato con troppa moderazione. Così si fanno essi malevadori delle favole più insussistenti, quando giovano al loro intento, e con una incoerenza inaudita prendono la difesa ora della moderazione ora del rigore, come più torna loro in acconcio. Nulla vi dico dell'abuso, che fanno a pregiudizio di tutti Domenicani, del fatto crudelissimo che viene attribuito a Frà Giacomo Clemente: chè è troppo facile il persuaderselo. A nulla [389] vagliono a discolpar lui nell'inesorabile loro tribunale i sodi fondamenti e le efficaci ragioni, che ha raccolte il Padre Graveson per dimostrare che non fu Fr. Giacomo Clemente Domenicano l'assassino d'Enrico III, ma un'altro coperto con frode delle sue divise⁽⁸⁵²⁾: nè basta a salvar gli altri dall'obbrobriosa taccia di regicidi il sapersi la somma detestazione, che ha sempre mostrato l'Ordine stesso di così orribile eccesso, e la prontezza colla quale il P. Serafino Banchi Domenicano, a detta dell'autore de' *Fatti attinenti etc.*⁽⁸⁵³⁾, accorse a salvare la vita d'Enrico IV., quando fu insidiata la prima volta da Pietro de la Barrere⁽⁸⁵⁴⁾, e la solenne condanna che fece in Parigi, come ho già detto, della pernicioso opinione del tirannicidio l'Inquisitore Polet. La reità del primo, quantunque non dimostrata abbastanza serpeggia per ogni dove e si comunica a tutti: e la pietà, compassione e giustizia degli altri, che, quanto al primo ed ultimo fatto almeno, è incontrastabile, o si mette in dubbio, o si confina nel cuore di que' soli Domenicani, ai quali viene attribuita, perchè non giovi ad alcuno. Ma sia pure ciò ch'essi vogliono. Hanno perduta la causa, se riducono i difetti del S. Ufficio a vizio delle persone particolari. Io ho preso a difendere non gl'Inquisitori, ma il sistema del tribunale, e dico che non è mai stato crudele nè quanto alle pene che ha fulminate, nè quanto al metodo, che ha osservato nel castigare gli Eretici; e le crudeltà arbitrarie, che può aver'usate talvolta un qualche non lodevole Inquisitore, sono tanto meno da attribuirsi al tribunale, quanto sogliono essere castigate con più rigore, se avvenga che siano dedotte al tribunale superiore. Scorrete di grazia le ottime provvidenze prese da Clemente X. e dal Ven. Innocenzo XI. al solo ricorso che fecero alcuni

⁽⁸⁴⁸⁾ *Hist. Angl. Ad ann. 1236.*

⁽⁸⁴⁹⁾ *ad ann. 1235. num. 1.*

⁽⁸⁵⁰⁾ *ad ann. 1238. num. 52.*

⁽⁸⁵¹⁾ *tom. 1. pag. 81.*

⁽⁸⁵²⁾ *Hist. Eccles. tom. 7.*

⁽⁸⁵³⁾ *pag. 147.*

⁽⁸⁵⁴⁾ Nella sua foga di difensore d'ufficio e pur di controbattere gli avversari anche facendo uso di mezze verità, l'autore finge di ignorare il seguito del racconto: infatti viene narrato che per tale vicenda l'Inquisizione tentò di catturare P. Banchi al fine d'incarcerarlo e sottoporlo a giudizio ad Avignone. Solo l'intervento personale di Enrico IV, consentì al Domenicano di rifugiarsi a Firenze, sua patria, e godere della protezione del Granduca. (N. d. R.)

colpevoli carcerati in Lisbona, per dar loro la meritata soddisfazione, e mitigare quel soverchio rigore, che si era introdotto colà; poi ditemi, se ad istanza del più potente monarca si potevano prendere più pronte risoluzioni, e se si poteva porgere più sollecito e più conveniente riparo alle sciagure di un'innocente di quello che prestò la S. Sede per sollevare da trattamenti indiscreti infelici colpevoli? Quest'è la pratica costante del supremo tribunale di Roma⁽⁸⁵⁵⁾, che d'ogni altro è norma e base, la quale non influisce [390] meno a purgare se stesso, che i tribunali subalterni da quelle imputazioni d'ingiusto gravame, che nato fosse talvolta dall'indiscreto procedere di qualche ministro malpratico. Che se nel chiamarlo crudele non a qualche sbaglio nato accidentalmente si ha riguardo, ma al suo sistema, e le pene si vogliono criticare e i tormenti, de' quali fa uso ne' giudiziali processi, qui è dove io pretendo che con maggiore ingiustizia venga accusato; e tosto m'accingo a dimostrarvelo con ogni evidenza.

Quanto alle pene voi avete già inteso in altre mie chi sia stato, che contro gli Eretici ha decretato i più severi castighi. Sono stati quei principi cristiani, che autorizzati dal nobile incarico di proteggere la cattolica Religione, dal quale furono onorati da Dio quando li ricevette nel numero de' suoi fedeli adoratori, si sono creduti in dovere di munire le troppo miti disposizioni della Chiesa con le più forti sanzioni, ed hanno creduta cosa ben fatta lo spaventare con pene più rigorose coloro, che non erano atterriti abbastanza dalle censure ed altre pene ecclesiastiche. Il voler tacciare di crudeli queste disposizioni, dice assai bene il P. Richini⁽⁸⁵⁶⁾, è lo stesso che rivolgere i rimproveri contro i Costantini, i Teodosj, gli Onorj e cent'altri piissimi legislatori, che le hanno stabilite, confermate ed accresciute secondo che portava il loro zelo ed il bisogno della cattolica Religione: è un disapprovare tutti quegli eccellenti dottori e celebri giureconsulti, che nelle loro collezioni e raccolte hanno dato un'onorifico luogo a queste leggi medesime, nè le hanno mai citate senza premetterne il giusto encomio: anzi è un rimproverare la Chiesa stessa, che consapevole dell'intrinseca loro equità e giustizia le ha confermate più volte anche nei generali Concilj, le ha volute inserite nel corpo del diritto canonico, e non solo non ha mai disapprovato alcuno, che le abbia messe in pratica legalmente, ma ha condannati i Valdesi, i Wicleffisti, gli Hussiti, i Luterani, i Quesnellisti e quanti altri Eretici sono insorti in varj tempi a dichiararle crudeli ed ingiuste: *Quid demum*, dice colla solita sua erudizione ed eleganza il suddetto Padre, *severitatis habet Quaesitorum tribunal, quod edicta Regum non habeant? Nullae profecto a Fidei censoribus in [391] causa haereseos poenae infliguntur, quas sacri canones non praescripserint; mitiores vero a juri pontificio, graviores ac longe plures in iisdem Religionis causis a Caesareo indictae sunt, quarum severitatem vel ipse Genevensis Senatus, agente Calvino, adversus Michaelem Servetum haereseos insimulatum aliquando exercuit. Damnent igitur oportent Concilia, Pontifices, Imperatores, suos ipsos magistratus, qui eam ob rem de sacro Fidei tribunali praepostere adeo atque injuriose obloquuntur.* Già vi ho dimostrato in altra mia, che la morte stessa non è pena che ecceda il reato di chi indocile si ostina nell'eresia, nella quale non è stato educato: ond'è che il disapprovarla non è un'opporci soltanto ai diritti dell'una e dell'altra legislazione, ma alle stesse dimostrazioni più manifeste e palmari. Pensate poi se saranno eccedenti i ritiri, le carceri, i flagelli e le penose fatiche, le quali usa adesso il tribunale comunemente, e che sono tanto distanti da quel rigore, che usò la Chiesa fin dal suo nascere per riconciliare i peccatori, quanto il cielo dalla terra. Era ben'altro tenere allora gli uomini in penitenza per un sol peccato quindici o vent'anni, come confessa il Fleury che si praticava ne' primi secoli della Chiesa per tradizione apostolica⁽⁸⁵⁷⁾, e talvolta per tutto il corso della vita; tenerli per anni intieri fuori della porta della chiesa esposti al disprezzo di tutto il mondo; poi per altri anni farli stare dentro la chiesa prostrati a terra; obbligarli a portar cilicj ai lombi, cenere sul capo, incolta la barba ed i capelli, digiunare per mesi interi a pane ed acqua, ed a passare e settimane e mesi ed anni ancora nella più rigida osservanza di monasteri austerissimi; era, dissi, ben'altro questo rigore che soffrire la vergogna di una pubblica abjura, il ritiro di qualche mese, e qualche discreto digiuno e breve esercizio di pietà, al quale è ridotto adesso per ordinario il castigo

⁽⁸⁵⁵⁾ Battaglini *Annali etc. ann. 1681. num. 6. e 7.*

⁽⁸⁵⁶⁾ *Dissert. 1. praefixa oper. Ven. Monetae advers. Catharos et Waldens. N. 6. pag. 30. 31.*

⁽⁸⁵⁷⁾ *Disc. 2. num. 8.*

che dà il tribunale agli Eretici. Eppure quelli non possono essere ascritti a crudeltà de' primi Pastori del cristianesimo, come dimostra Fleury nel citato luogo. E perchè adunque si chiama adesso crudele il nostro procedere?

Non è però questa sola incoerenza, che fa comparire i nostri oppositori per que' meschini imbroglianti che sono, e che mostra ad evidenza, che ad altro non mirano le loro ciancie che [392] a scansare il meritato castigo. Anche nella supposizione che questi castighi fossero ingiusti è incoerente il rimprovero che ne fanno al tribunale del S. Officio, da cui non sono uscite codeste leggi, ma sono state venerate soltanto ed eseguite religiosamente, com'era dovere. *Finchè queste leggi resteranno in vigore*, lo confessò colla sua filosofica franchezza l'istesso Re di Prussia detto dai moderni novatori ed increduli il gran Federico⁽⁸⁵⁸⁾, che parlando del fatto d'Amiens e delle giuste risoluzioni prese contro l'incredulo Cavaliere de la Barrere di un tale d'Erallonde, *i magistrati*, disse, *non potranno dispensarsi dall'uniformarvi i loro giudizj*: sarà egli presso costoro un'oracolo in tutto il resto, e in questo solo diverrà bugiardo e ridicolo? Incoerenza ed ingiustizia anche maggiore s'incontra in quest'imputazione al vedere che oggi più che mai si trova esagerata dai nemici del tribunale, oggi, dico, che in lui più non sussistono i passati rigori, ed è divenuto sì mite, che le ordinarie e più frequenti sue pene sembrano piuttosto, come le chiama il Tommasino⁽⁸⁵⁹⁾, un'ombra ed immagine dell'antico rigore, che un'adequata vendetta di tribunal contenzioso. Ma che sarà poi, se contra questo solo sono rivolte le avvelenate saette, e vengono risparmiati tutti gli altri tribunali, ne' quali e si sono usate una volta crudeltà inaudite, e si fulminano tuttora castighi gravissimi? Troppo chiara si mostra la maligna intenzione, che hanno costoro, d'infamar questo solo; e si scopre troppo bene che non l'amore dell'umanità e dolcezza, ma la sola miscredenza e livore li move a spargere tante incoerenze e calunnie.

Ma delle pene abbastanza. Passiamo ora ai tormenti, i quali essendo stati praticati fin dai tempi di Giobbe, vale a dire sin da quelli di Mosè, a cui Giobbe è creduto dalla comune dei più dotti scrittori contemporaneo, come mostrano chiaramente le sue espressioni nel decimo capo del verso 4. *Numquid oculi carnei* sino al 7., riferite da S. Tommaso⁽⁸⁶⁰⁾ a questo costume; ed essendo poi stati in uso in tutte le più colte nazioni, anche presso gli Ateniesi, come riferisce il Montesquieu⁽⁸⁶¹⁾, [393] e presso i Romani e gli Ebrei, come accennano il Mattei⁽⁸⁶²⁾ ed Alberto de Simoni⁽⁸⁶³⁾; e venendo anche approvati dal diritto civile romano⁽⁸⁶⁴⁾, dove si dice colle parole di un rescritto imperiale, *efficacissimas quaestiones esse ad inquirendam veritatem*, non pareva che dovesse saltare in capo a certi eruditi alla moda di riformarne la pratica, traducendola come un'invenzione barbara ed un mal sicuro ripiego trovato per iscoprire i delitti in quei tempi infelici, ne' quali una densa caligine tutta ricopriva la faccia dell'Universo. Non è questo il luogo di giustificare l'uso dei tormenti per estorcere la confessione dei delitti e dei complici da quei colpevoli, che non convinti o non soli nel commettere i delitti sanno usare ogni maliziosa maniera per occultarli e sottrarre così e se stessi e gli altri con non piccol danno e pericolo della pubblica tranquillità al meritato castigo. Solo dirò che tutti hanno riconosciuta questa pratica per un estremo rimedio; tutti i criminalisti ne hanno rilevata in ogni tempo l'imperfezione ed i pericoli; e che nulla ha detto di nuovo chi dalla robustezza delle fibre di un nerboruto villano e dalla effeminata delicatezza di un'incredulo libertino ha voluto argomentarne i difetti. Li ha fin dai suoi tempi rilevati assai meglio S. Agostino⁽⁸⁶⁵⁾, il quale dice; *Cum quaeritur, utrum sit nocens, cruciatur, et innocens luit pro incerto scelere certissimas poenas, non quia illud commisisse detegitur, sed quia non commisisse nescitur, ac per hoc ignorantia iudicis plerumque est calamitas innocentis*. Ha mai saputo dir tanto un'erudito

⁽⁸⁵⁸⁾ *Oevres posth tom. 9. pag. 374.*

⁽⁸⁵⁹⁾ *Traité des Edicts tom. 2. chap. 12.*

⁽⁸⁶⁰⁾ *Exposit. in cap. 10. Job. lect. 1.*

⁽⁸⁶¹⁾ *Esprit des loix lib. 6. chap. 17.*

⁽⁸⁶²⁾ *De Crimin. lib. 48. c. 5.*

⁽⁸⁶³⁾ *Tratt. del furto e sua pena §. 33.*

⁽⁸⁶⁴⁾ *Leg. 8. ff. de Quaest.*

⁽⁸⁶⁵⁾ *De Civ. Dei. lib. 19. cap. 6.*

moderno? Ma anche prima di S. Agostino l'aveva accennato assai bene Ulpiano⁽⁸⁶⁶⁾ dicendo; *Res est fragilis et periculosa, et quae veritatem fallat*: ed Aristotele⁽⁸⁶⁷⁾, scrivendo che *quibus necessitas adhibetur, ii non minus falsa, quam vera dicere solent: nam vel dolorem tollerantes verum occultant, vel facile mentiuntur, ut citius a cruciatu liberentur*: e lo ha confermato con tanti esempj nella sua teorica criminale il Gotofredo⁽⁸⁶⁸⁾, che è superfluo il cercarne dei nuovi. Contuttociò dicano pure ciò che vogliono e sanno costoro, sarà sempre ne' tribunali cosa assai vantaggiosa lo sconvolgere ne' rei [394] più maliziosi quel fisico sistema, che li rende più arditi e pertinaci in faccia del giudice, e colla forza de' tormenti indurre in loro quella necessità di dire il vero, che accenna Cicerone nei Tropi, e nascer suole negli uomini perlopiù dal dolore, dal desiderio, dalla rabbia, dal timore e da qualunque altra violenta perturbazione. E per quanto si vogliano dai più misericordiosi risparmiati i colpevoli, saranno sempre da eccettuarsene certi casi, nei quali tutti i dottori con Giulio Claro⁽⁸⁶⁹⁾ hanno dichiarata la tortura necessariissima, perchè non venga trascurato alcun mezzo conducente o a salvar l'innocente, o a condannare con maggior sicurezza il colpevole, e ut *reus salvus sit innocentiae et supplicio*, come con Ulpiano dice il Boemero dove insegna di proporzionare la tortura alla qualità degl'indizj ed all'altre circostanze, o perchè lo esige l'atrocità del delitto e la molteplicità dei delinquenti, come vuole il Mattei⁽⁸⁷⁰⁾, tutto che non molto favorevole ai tormenti. Lo stesso S. Agostino⁽⁸⁷¹⁾, che loda Marcellino, perchè anche nei maggiori delitti non cercava la confessione per mezzo dell'eculeo o degli uncini o del fuoco, approva però che la cercasse con quelle verghe e flagelli, che usava anche la Chiesa ne' suoi giudizi. Non possono adunque i nostri contraddittori servirsi con buona fede, della di lui autorità, se non per escludere quelle indiscrete torture e barbare carnificine, che non ha mai nè approvate nè usate il tribunale del S. Officio: tanto più che nel luogo stesso, di cui tanto abusano i nemici delle questioni criminali, confessa che non è da omettersi una tal pratica, e che la esige il bene della civile società: *In his tenebris*, sono le sue parole, *vitae sociali sedebit iudex ille sapiens, an non sedebit? sedebit plane. Constringit enim eum, et ad hoc officium pertrahit humana societas, quam deserere nefas ducit*: alle quali parole facendo eco S. Isidoro Pelusiota, così scrisse ad Ausonio; *Cum sapiens veritatis inventum habeas multiplicem tormentorum machinam, timore ad iudicium utere: quandoquidem te terrorem improbis divina lex constituit*⁽⁸⁷²⁾.

Il timore che mostrano di avere gli umanissimi nostri contraddittori, che si confonda in tal guisa il colpevole coll'innocente secondo la varia loro disposizione e struttura, è ridicolo per chi [395] sa con qual riserva si venga dai tribunali al passo di un rigoroso esame, quante cautele siano prescritte, perchè nel caso non succedano i temuti disordini, e quanta libertà si accordi al reo di reclamare contra la sua stessa confessione, quando specialmente è stata estorta a forza di tormenti e violenze. Tutto cospira ad impedire ogni aggravio; ed a quello, cui non hanno potuto provvedere le leggi nella pratica dei tormenti, supplisce nei casi particolari l'umanità di chi è destinato ad infliggerli, alla quale vengono i pazienti raccomandati dalle medesime leggi assaissimo. Che se ciò nulla ostante l'aggravio degl'innocenti resta tuttora possibile, ciò non può recare alcun fastidio a chi ha imparato dal Lessio⁽⁸⁷³⁾, che non sono nelle cose umane da trascurarsi le utili provvidenze per qualche disordine, che succeder possa talvolta accidentalmente; e che a renderle plausibili anche in mezzo ai disordini basta solo che restino evitati i maggiori: *Satis est, dic'egli, ea media, easque cautiones adhiberi, quibus majora vitentur, etsi eisdem interdum minora praeter intentionem eveniant*. In ogni caso non è mai da porsi in dimenticanza la provvidenza di Dio, che modera le cose umane, e per segrete vie e mirabili sa opporsi quando bisogna alle ingiuste oppressioni, ed impedire gl'inconvenienti: e se i nostri contraddittori, che di questa prima fonte e sorgente dell'umane vicende

⁽⁸⁶⁶⁾ *L. 1. ff. de quaestionibus §. 23.*

⁽⁸⁶⁷⁾ *Rhet. lib. 1. cap. 15.*

⁽⁸⁶⁸⁾ *Tract. Reatum quaest. 19.*

⁽⁸⁶⁹⁾ *quaest. 64. num. 3.*

⁽⁸⁷⁰⁾ *de criminib. lib. 48. cap. 5.*

⁽⁸⁷¹⁾ *Ep. 133. al. 159. num. 2.*

⁽⁸⁷²⁾ *Lib. 1. epist. 116.*

⁽⁸⁷³⁾ *De Just. lib. 2. cap. 29. dub. 17. num. 151.*

mostrano di fare sì poco conto, avessero considerato nella conversione di S. Efrem Siro e l'influenza ch'ella ha in questi affari e l'esito felice ch'ebbero allora i tormenti, non sarebbero così arditi nello screditarli. Leggetelo voi nella narrazione suddetta, ed anche nella confessione di S. Efrem, che si hanno tradotte da Gerardo Vossio, e presso il Bollandò nel tomo 1. di febbrajo; e se trovate che allora giovarono i tormenti non che a salvar gl'innocenti ed a punire i colpevoli, ma anche a far sì che S. Efrem istesso per esservi stato presente restasse viemeglio persuaso della dipendenza che hanno le cose nostre da Dio, e ricevesse maggiori stimoli a continuare la gloriosa carriera di santità, che consumò poi felicemente, voi conchiudete che tra i pericoli, che s'incontrano in questi casi, non mancano da sperarsi molti vantaggi ed ajuti opportuni. Anche nel punto, in cui sembra che la veemenza del dolore o l'imperizia del giudice sia [396] per soverchiare l'innocenza de' miseri processati, non si può diffidare della provvidenza divina, che accorse più volte in loro difesa, e coll'interposizione de' più fervorosi suoi servi e con espressi prodigj li salvò dal non meritato castigo, come si legge nella vita di S. Tommaso di Villanova e di varj altri Santi.

Io per altro sono persuaso, che se i nemici di questa pratica invece di scorrere con occhio veloce questa materia sopra certi moderni libercoli⁽⁸⁷⁴⁾, che si contentano di accennare con affettata oscurissima brevità le cose, ch'hanno trovate esposte con eguale inesattezza sopra altri libretti consimili, o che non hanno copiate dai libri antichi, e forse dai soli dizionarj, che le obbiezioni e gli errori, si fossero posti a studiarla con maturità sopra i principali dottori, che hanno trattato di questa materia con grande accuratezza, come in Domenico Bannes⁽⁸⁷⁵⁾, che dimostra ad evidenza la necessità de' tormenti, e scioglie quante mai sode difficoltà far si possono in contrario, in Leonardo Coqueo⁽⁸⁷⁶⁾, che chiama l'opposto sentimento contrario all'autorità de' SS. PP., ed in Tommaso Hurtado⁽⁸⁷⁷⁾, che lo chiama erroneo e temerario; e se avessero avuta la degnazione d'informarsi meglio da qualche savio giudice di ciò che succede in simili incontri, avrebbero imparato ciò che mostrano di non sapere, cioè che anche adesso, come ai tempi di Tertulliano⁽⁸⁷⁸⁾, *etiam confessis difficile creditur*, e che adesso ancora si usa tutta la diligenza, *ne quid omnino*, com'egli soggiunge, *mali hominis delitescat, aut desit aliquid instruendae ad sententiam veritatis*, e si vuole che la confessione estorta fra i tormenti sia corredata dallo scoprimento di quelle più minute circostanze del fatto, che non possono esser note se non a chi ha commesso il delitto, e verificate in processo e ratificate poi dal reo stesso fuori della tortura lasciano appena un qualche luogo all'inganno. Un cieco solo può non distinguere il più delle volte chi vinto dal tormento confessa un delitto non suo da quello che esterna una verità che prima non aveva voluto confessare: e sembra più difficile che per questa strada battuta a dovere venga oppresso un innocente per [397] la delicatezza delle sue membra, di quello che si salvi un nerboruto colpevole per la sua robustezza e vigore⁽⁸⁷⁹⁾. So che anche questa è cosa malfatta; ma non è colpevole, se è inevitabile: ed è meglio, come rescrisse ad Assiduo Severo Trajano⁽⁸⁸⁰⁾, *impunitum relinquere facinus nocentis, quam innocentem damnare*. Nè questo disgraziato accidente può recar dispiacere agli umanissimi nostri contraddittori, i quali distrutta la pratica de' tormenti s'inoltrano arditi a disapprovare coi Farisei⁽⁸⁸¹⁾, coi Cattari, Valdesi, Anabattisti ed altri Eretici anche ne' delitti comuni la convenienza e giustizia dell'estremo supplicio: e non andrà molto, che cambieranno le carceri in ampj palazzi e deliziosissimi appartamenti, perchè non abbiano i sicarj e i ladri a soffrire la noja dell'angustia del carcere.

E ciò sia detto in caso che nel S. Ufficio anche adesso siano in uso la corda, gli zuffoli ed i flagelli o per ricavare dalla bocca di un reo non convinto la confessione del fatto ereticale o per

⁽⁸⁷⁴⁾ Con probabilità si riferisce a "Dei delitti e delle pene" di Cesare Beccaria, apparso nel 1764 e ben presto messo all'Indice, nel 1766. Testo su www.liberliber.it (N. d. R.)

⁽⁸⁷⁵⁾ *de Just. & Jur. quaest. 70. art. 2. conc. 1.*

⁽⁸⁷⁶⁾ *in lib. 19. de Civit. Dei cap. 6.*

⁽⁸⁷⁷⁾ *Disput. de Torment.*

⁽⁸⁷⁸⁾ *ad Nation. lib. 1. cap. 2.*

⁽⁸⁷⁹⁾ Qui l'autore cerca evidentemente di controbattere una delle principali obiezioni che vengono espresse nel libro di Cesare Beccaria al Capitolo XVI – Della tortura. (N. d. R.)

⁽⁸⁸⁰⁾ *L. 5. ff. de poenis*

⁽⁸⁸¹⁾ *Giuseppe Antic. lib. 13. Cap: 18.*

iscoprire i complici o per risapere da chi lo confessa l'interna sua intenzione e credenza, che tanto interessa il tribunale della Chiesa. Degli altri tormenti, che indicano i vostri libri e rami ridicoli, è certissimo, che o non sono mai stati in uso, o se li ha praticati quand'erano a tutti comuni, fuor di proposito ci si oppongono dopo che ha cessato d'usarli. Credo però che, appena regga ai dì nostri la fatta supposizione: perchè io so da buona parte, che è divenuto sì mite, che ha ormai sostituito ai tormenti⁽⁸⁸²⁾ la terrizione e minaccia, alla quale se reggono costanti i rei nelle loro negative, il tribunale non passa più oltre; ed il sospetto di quel delitto, che non è stato purgato abbastanza con tortura sì lieve, lo purga con penitenze mitissime, e per lo più col ritenerlo nelle proprie carceri ben diverse da quei pozzi e tugurj angustissimi e malsani, che descrivono le vostre gazzette, per ivi istruirlo, pascerlo e fornirlo di ogni più utile e spirituale e temporale sussidio. Nè altro si poteva aspettare dalle pietose viscere di quella dolcissima Madre, che nata a por termine alla barbarie degli antichi Idolatri, appena comparsa non solo disapprovò i crudelissimi giuochi de' gladiatori, e proibì ai suoi di esserne spettatori, non ispirò solo in tutti sentimenti più miti ed [398] umani, e rese più moderate le collere degl'indocili vincitori; e meno frequenti le stragi de' suicidi, ma alto alzò la voce contro le fiere costumanze de' duelli e le indegne prove dell'acqua e del fuoco, che la barbarie de' Goti aveva introdotte ne' più colti paesi. Non usa adesso per ordinario, torno a ripeterlo, che terrizioni e minacce per ricavare dalla bocca de' colpevoli le verità, che interessano il tribunale: e sarà questo tormento sì grave che meriti tanti e sì replicati rimproveri? Tragedie saranno queste, alle quali tanto disdica ad un Chierico il trovarsi presente, quanto pensava uno dei vostri ridicoli gazzettieri? credo che se i tormenti dati dal foro ecclesiastico fossero sempre stati di questo carattere, non sarebbe mai ricorso Innocenzo IV. al braccio secolare per supplire al bisogno, nè sarebbe mai caduto in mente di Clemente IV, il dubbio se potessero o no assistervi gli Ecclesiastici, nè la Chiesa avrebbe avuta in mira la sola necessità della loro presenza per accordarla, nè mai S. Agostino avrebbe lodato l'uso dei flagelli, che erano ai suoi tempi comuni a tutti i tribunali. Adesso però anche questa è divenuta crudele; e non si vuole che gli empj siano molestati in alcun modo. Ma io rispondo a codesti disapprovatori di tutte le pratiche della Chiesa con S. Agostino medesimo⁽⁸⁸³⁾ nella lettera a Bonifacio Conte, che non la terrizione del S. Officio, ma la loro dolcezza sì bene è inumana e crudele; *Ipsa potius mansuetudo falsa crudelis est*; e che essi soli, per servirmi della frase del profeta Michea, tra le bugiarde loro jattanze di tolleranza e dolcezza altro non fanno che usare con tutti le più esecrabili crudeltà; *mordent dentibus, & praedicant pacem*⁽⁸⁸⁴⁾. Sono crudeli con tutto l'uman genere esposto per ogni dove a tante stragi quante ne sa fare l'eretica perfidia per dominare: crudeli con tutti i buoni Cristiani, che dopo le tante maldicenze e calunnie che hanno vomitate, e per le quali è riuscito loro di debilitare un tribunale così rispettabile, più non trovano nei loro Inquisitori o Vescovi l'antica libertà e potere: crudeli colla repubblica, cui spogliano del maggior presidio e sostegno: crudeli colla Chiesa, contro la quale armano tante destre a trafiggerle il seno, quanti sono gli Eretici che vanno impuniti: crudeli finalmente contra gli Eretici stessi e tutti gli altri malfattori, ai quali procurano con una soverchia indulgenza l'eterna [399] irreparabile ruina nell'altro mondo ed i più pesanti flagelli della divina giustizia anche nella vita presente.

Fossero almeno colle strane loro novità di qualche alleviamento ai colpevoli nel foro umano! ma a rendere senza limite la loro barbarie si aggiunge che anche in questo riescono loro di gran pregiudizio ed aggravio. Imperciocchè a non voler'esentare affatto da ogni castigo la maggior parte dei più scellerati colpevoli, conviene che chi nega l'uso dei tormenti accordi doversi dare ai rei indiziati gravemente di delitti capitali senza che possano purgare gl'indizj colla tortura, la molestia almeno straordinaria di una lunga carcerazione, di esilio o altra consimile, le quali se non giungono a punire il delitto, non lo lasciano però affatto immune da ogni correzione e servono agli altri di qualche freno e riparo. Questo è lo stato a cui riducono un preteso infelice colpevole tutti coloro, che non vogliono che sia tormentato. Egli ha da comparire necessariamente colpevole agli occhj del

⁽⁸⁸²⁾ La tortura corporale (della corda, del fuoco e dell'acqua) verrà abolita nello Stato della Chiesa solo nel 1815 sostituita da metodi più raffinati. (N. d. R.)

⁽⁸⁸³⁾ *Epist. 185. al. 50. cap. 2. num. 7.*

⁽⁸⁸⁴⁾ *cap. 3. vers. 5.*

pubblico, e ha da soggiacere nel foro esteriore per indispensabile disposizione a lunghe e penose molestie. Or qual sarà mai se non è questo un nuovo genere di crudeltà inaudita? Togliere ad un'infelice ogni mezzo onde provvedere alla propria riputazione e salvezza, e rendere a lui inevitabili quelle pene, che forse non ha meritate in alcun modo, e contro le quali si possono ritorcere tutti i rimproveri, ch'essi promovono contro i tormenti? E agitati da tante furie, lordi di tanto sangue e fra tante incoerenze e sciocchezze hanno l'ardire di raccomandare agli altri la moderazione e dolcezza? E possono senz'arrossire raccomandarla ai tribunali ecclesiastici e specialmente a quello del S. Officio, in cui s'incontrano ad ogni passo contrassegni evidenti di singolare moderazione e clemenza? Ah! Non meritano d'essere da voi ascoltati: e dopo d'aver'inteso con quanto torto oppongano al tribunale del S. Officio la crudeltà e rigore, confessate colla solita vostra ingenuità, che le maldicenze e calunnie dei nostri avversarj allora sono più insussistenti, quando sono replicate con maggiore asseveranza e franchezza; e riconoscete nel tribunale quella moderazione, che conviene ad un tribunale della Chiesa, ed in me quell'invariabile desiderio di servirvi, che conviene ad un vero amico e in attenzione di ulteriori comandi mi dichiaro

LETTERA TRENTESIMAQUARTA,

*Neppur nelle cause di streghe e maliardi il S. Officio è stato
ingiusto e troppo severo.*

Dispiace a voi, che avendo io preso a difendere nell'altra mia il tribunale del S. Officio da quella taccia d'ingiusto e crudele, che viene ad esso attribuita dai suoi ingiustissimi calunniatori, nulla abbia detto delle streghe e maliardi, dei quali spacciano colla consueta loro temerità che ha fatto in ogni tempo un rio⁽⁸⁸⁵⁾ governo. Ma io ne provo piacere, perchè questa dimenticanza mi dà motivo di trattare di quest'argomento più di proposito, e di farvi vie meglio conoscere la premura che ho d'istruirvi e disingannarvi colla maggiore esattezza. In questa lettera parlerò di questo solo argomento; e vi mostrerò, che il tribunale non è stato mai disordinato ed ingiusto neppure in queste cause, e che, se v'è stato talvolta qualche difetto, è da attribuirsi a tutt'altro, che al suo regolamento e sistema. Per verità supposte ancora vere e proprie del tribunale le irregolarità ed ingiustizie, ch'essi divulgano, non avrebbero luogo i loro schiamazzi; poichè gli utili tribunali, se hanno qualche irregolarità e difetto, si emendano, non si strapazzano; e se gli sbagli, che sono succeduti talvolta, bastano a giustificarne la soppressione, dice bene Filoteo contro Romero, che *pauca brevis vel nulla erunt in mundo tribunalia*. Siccome però dovrebbero riputarsi meno maligni i loro rimproveri, se qualche cosa avessero di vero apparente o reale, cui appoggiarsi; così a farli comparire, quali sono in fatti, ridonati di malignità e livore prendo a schiarir meglio l'indicato argomento, e a dimostrare quanto male a proposito si accusi nelle cause di streghe e maliardi di crudeltà e d'ingiustizia, e quanto irragionevolmente si prenda di costoro la protezione e difesa.

Se la strega ed il mago coll'assistenza del comune nemico infernale giungesse all'intento di ammazzar le persone, o di recar loro altri gravissimi danni, direste voi che ingiusta fosse la legge di Gregorio XV.⁽⁸⁸⁶⁾ che li abbandona braccio secolare? [401] Lasciate che dica questi spropositi chi vorrebbe sbandita la giustizia dal mondo; e voi non vi scostate giammai dal sentimento dei saggi, che hanno sempre creduto, che non deve vivere chi non vive che all'altrui danno e ruina, e che l'omicida ed il ladro non merita miglior trattamento quando a questi criminosi attentati aggiugne patti sacrileghi ed un'enorme strapazzo della cattolica Religione. Non permette il nostro legislatore (dice Filone⁽⁸⁸⁷⁾ dopo d'aver riportati alcuni testi del vecchio Testamento, che condannano i maghi ad un sollecito e severo castigo) che si differisca la punizione di costoro, perchè la dilazione reca loro opportunità di nuocere, e incute agli altri fondato timore d'essere offesi, i quali credono che tanto manchi alla propria sicurezza, quanto s'aggiunge loro di vita. Le vipere, gli scorpioni ed altre bestie velenose si ammazzano anche prima che mordano: e perchè devono essere trattati diversamente quelli, che colle loro arti malvage non solo conducono in errore gl'incauti, ma li precipitano in gravissime calamità? *Non sinit noster legislator procrastinari veneficorum supplicia, sed absque mora vult exigi: quod dilatio noxiis opportunitatem peccandi praebeat, caeteris metum afferat, existimantibus, quidquid illorum vitae accedit, suae securitati decedere. Idcirco sicut viperas, scorpiones aliasque venenosas bestias, priusquam mordeant, aut sauciant, aut etiam se commoveant, sine mora ad primum aspectum occidimus, praecavendo naturalem eorum malitiam priusquam noceant; eodem modo hujusmodi homines plectendi sunt, qui magicis suis artificiis et maleficis artibus incautos homines non solum errore implicant, sed in graves calamitates intrudunt.*

Questi ammazzamenti appunto, voi dite con Reginaldo Scoto⁽⁸⁸⁸⁾, col Vierio⁽⁸⁸⁹⁾, col

⁽⁸⁸⁵⁾ "rio" = cattivo (N. d. R.)

⁽⁸⁸⁶⁾ *Const. 101. Omnipotentis Dei t. 5. part. 5. Bull. Rom. p. 27.*

⁽⁸⁸⁷⁾ *Libro de Special. Legib.*

⁽⁸⁸⁸⁾ *Detect. artis magicae.*

Tomasio⁽⁸⁹⁰⁾ e con molti altri, e questi calamitosi effetti dell'opere superstiziose e diaboliche sono quelli, che non reggono all'esame della più soda filosofia e della critica più imparziale; ond'è che gli accennati rigori non possono riputarsi che crudeli ed ingiusti. Vi prego però a non decidere con tanta franchezza, ove trattasi di cose, che possono interessare anche i dommi di Religione, e possono in bocca [402] de' nostri nemici aver ben'altra mira da quella che voi vi andante ideando. Io temo forte, e lo temeva anche l'Angelico Dottor S. Tommaso⁽⁸⁹¹⁾, che molti neghino le operazioni del Demonio per non ammetterne l'esistenza, e levarsi così dal fastidio di doverlo temere tormentatore e carnefice nell'altra vita. Comunque sia però questo sentimento di pochi è contraddetto dai più savj e più dotti scrittori, anzi dal comune consenso di tutte le genti e nazioni, che dai maghi e sortilegi hanno temuto mai sempre le più funeste sciagure, e vi sono andate incontro colle provvidenze opportune e coi più severi castighi: colla lapidazione gli Ebrei⁽⁸⁹²⁾, collo schiacciamento del capo tra due marmi i Persiani⁽⁸⁹³⁾, colla fustigazione, coll'esilio, colla morte ed altre pene i Romani⁽⁸⁹⁴⁾. Io per me credo, che il negare generalmente ogni effetto ai sortilegj e magie sia almeno un'intollerabile temerità, e che punto non giovi a conciliar loro quella condiscendenza e pace, che pur vorrebbero i nostri contraddittori. Non parlo dei tempi dell'antica alleanza, nei quali i tristi effetti della magia diabolica e l'esercizio dell'arte infame sono così ripetuti e contestati nelle sagre Scritture, che converrebbe cancellarne gran parte per non ammetterli. Esercitarono quest'arte diabolica e i maghi aboliti da Saulle⁽⁸⁹⁵⁾, e i Pseudoprofeti consultati da Acabbo⁽⁸⁹⁶⁾, e le Lamie, delle quali parla Geremia⁽⁸⁹⁷⁾, e gli Astrologi descritti da Isaia⁽⁸⁹⁸⁾, e quant'altri maghi, indovini e incantatori sono nominati dal vecchio Testamento⁽⁸⁹⁹⁾: ed è assai probabile, che fossero effetti dell'arte medesima e le mirabili cose operate dai maghi di Faraone⁽⁹⁰⁰⁾, e lo spettro di Samuele⁽⁹⁰¹⁾ richiamato dalla Pitonessa, e le grandini ed i flagelli, de' quali parla Davide⁽⁹⁰²⁾. Io parlo dei tempi posteriori a Gesù Cristo; e dico, che anche in questi è troppo ardita l'espressione di Francesco Mengotti⁽⁹⁰³⁾, che chiama follie tutte le stregonerie e sortilegj [403] che vi si dicono praticati, e pretende che dopo d'averle seriamente e per molto tempo credute e punite siamo ora sorpresi d'averlo fatto. Sono stati, non v'ha dubbio, in questo tempo meno frequenti gli effetti orribili, non è stato però nè meno nota l'arte sacrilega nè meno autentica e sicura la pratica, ed è anche adesso il castigarla e necessario e giustissimo.

Certo che dopo la solenne vittoria, che il Redentore del mondo riportò sul calvario, descritta nell'Apocalisse al capo 20., del qual testo fa tanto caso il Marchese Maffei, non ha più il Demonio quella libertà di nuocere, che aveva avanti: e se prima poteva offenderci quasi dispoticamente, ed era necessario un'espresso divieto di Dio, perchè non esercitasse contro di noi l'antico mal concepito livore, ricercasi ora un'espressa permissione, perchè lo faccia, come insegna S. Agostino⁽⁹⁰⁴⁾, spiegando appunto il testo citato: e gli oracoli degl'Idoli ridotti a silenzio, ed i prestigj dei Sacerdoti infedeli divenuti sì rari, e l'arte stessa resa ai di nostri sì screditata e spregevole assicurano assai bene, che la facilità e libertà di nuocerci non è nel Demonio più quella che è stata in addietro; e se a lui non manca la voglia, e forza di farlo, manca almeno la divina permissione e consenso: *scientia*

⁽⁸⁸⁹⁾ *de Praestigiis Daemonum.*

⁽⁸⁹⁰⁾ *de Crimine Magiae.*

⁽⁸⁹¹⁾ *4. sent. dist. 34. art. 3., Quodlib. 11. art. 10.*

⁽⁸⁹²⁾ *Levit. 20. ver. 6., Exod. 20. ver. 6. Deuter. 18. ver. 10. 11. 12.*

⁽⁸⁹³⁾ *Plutarc. in Artaxer. tom. 1. Oper.*

⁽⁸⁹⁴⁾ *Tot. tit. Cod. de Malef. & Mathem.*

⁽⁸⁹⁵⁾ *I. Reg. 18. ver. 3.*

⁽⁸⁹⁶⁾ *3. Reg. 22. v. 6.*

⁽⁸⁹⁷⁾ *Thren. c. 4. v. 3.*

⁽⁸⁹⁸⁾ *Esai. c. 47. ver. 12. & 13.*

⁽⁸⁹⁹⁾ *Deut. 18. v. 10., Levit. 20. v. 17.*

⁽⁹⁰⁰⁾ *Exod. cap. 7. & 8:*

⁽⁹⁰¹⁾ *I. Re. 28. 15.*

⁽⁹⁰²⁾ *Psal. 77.*

⁽⁹⁰³⁾ *Il Colbertismo Cap. 9. pag. 96.*

⁽⁹⁰⁴⁾ *de Civit Dei lib. 20. cap. 8. num. 21.*

ista, come avvertì Tertulliano, *usque ad Evangelium fuit concessa, ut Christo edito, nemo exinde nativitate alicujus de coelo interpretaretur*. Ma che Iddio non permetta giammai adesso che il nemico infernale ci maltratti e c'inganni, e che noi permetta talvolta in vista dei sacrilegi attentati di quei malvagi Cristiani, che abbandonano lui per chiedere al Demonio assistenza e favore; e che il Demonio non possa essere adesso dai suffumigi ed altre cose corporee allettato e mosso, *non ut animalia cibis*, come dice S. Agostino⁽⁹⁰⁵⁾, *sed ut Spiritus signis*, e come spiega l'Angelico⁽⁹⁰⁶⁾, *in quantum haec iis exhibentur in signum divini honoris, cujus ipsi sunt cupidi*; questo è che a parer mio non si può negare senz'incorrere la taccia di troppo ardita temerità, che spalleggiata da piccole congetture fa fronte e si oppone non alle sole più veridiche storie e alle replicate testimonianze dei Padri e scrittori più accreditati, ma anche alla Scrittura ed alla Chiesa. Non poche sono le vessazioni date ai miseri mortali dal [404] nemico comune anche dopo la nascita e morte del Redentore, delle quali si hanno da' scrittori del nuovo Testamento autentici documenti. Non sono pochi i fatti che raccontano a questo proposito le più veridiche storie. Si parla ne' vangeli di S. Matteo⁽⁹⁰⁷⁾, di S. Marco⁽⁹⁰⁸⁾, di S. Luca⁽⁹⁰⁹⁾ ed altrove di un lunatico, di un muto, di uno compreso da spirito immondo e di cent'altri molestati dal Demonio crudelmente; nè si tace l'amorosa cura, che di loro si prese il Redentore per liberarli: e perchè non era per cessare sì presto il bisogno dello stesso sovvenimento, volle partecipar della medesima podestà anche gli Apostoli, e per via di sacri riti ed ordinazioni la perpetuò nei loro successori. La fanciulla, che con bugiarde profezie e diaboliche illusioni ingannava i Filippesi⁽⁹¹⁰⁾; e quell'Elima, che colle sue frodi e pessimi suggerimenti distoglieva dalle salutari istruzioni il Proconsole Sergio⁽⁹¹¹⁾; e la Pitonessa, di cui si parla al cap. 16. degli Atti degli Apostoli; e quel Simone, che portò anche in Roma le sue diaboliche superstizioni; e tutti que' Gentili, che deride Eusebio⁽⁹¹²⁾, perchè adoravano divinità che *variis artibus egregia numina praestigatoribus subjiciuntur*; non esercitavano essi anche dopo la passione di Gesù Cristo quell'arte infame, di cui parliamo? E se a troncargli il corso a tanta malvagità fu creduto da S. Pietro e da S. Paolo ben'impiegata la podestà dei miracoli, accecando questi il mago Elima, precipitando quegli dall'alto Simon Mago; e se S. Paolo ha stimato bene di scacciare il Demonio da quella donna di Tiatira, in cui nascondevasi, e di prevenire i Tessalonicesi⁽⁹¹³⁾, anche ad istruzione e vantaggio di tutti i Cristiani, de' molti prestigj e delle ingannevoli comparse, che dal Demonio assistito sarà per fare un dì l'Anticristo; e se ad impedire tante idolatriche superstizioni e malvagità hanno creduto gli antichi nostri santi Padri e maestri ben fatto l'incendiare molti profani tempj e delubri; perchè dovrem noi dire inutili e vane le provvidenze, che al medesimo fine somministra adesso il tribunale del S. Ufficio?

So che per escludere ogni attività nel Demonio ed ogni efficacia in quest'arte, che potrebbe chiamarlo a' nostri danni, [405] rincorrono i moderni filosofi alla difficoltà, che incontrano nel cercare come uno Spirito possa agire nel corpo, o come segni materiali e corporei possano allettare uno Spirito a secondare l'altrui desiderio e comando: e per isbrigarli da tutti quei fatti che lo dimostrano hanno sempre in pronto la fantasia delle donne troppo facile a riscaldarsi e deluderle. Io però dico, che non è sempre impossibile quello che non s'intende; e non sono poche le cose, dell'esistenza delle quali siamo certissimi, sebbene oscurissimo sia il modo con cui succedono. So che l'anima quantunque spirituale move il corpo comunque le aggrada; nè mi sorprende punto, che Spiriti superbissimi, come sono i Demonj, possano essere allettati e commossi da cose esteriori quantunque materiali e corporee, quando vengono dirette a prestar loro quel culto, che alla divinità

⁽⁹⁰⁵⁾ *De Civ. Dei lib. 21. c. 6.*

⁽⁹⁰⁶⁾ *P. p. quaest. 115. art. 5. ad 3.*

⁽⁹⁰⁷⁾ *cap. 17. ver. 15., cap. 9. ver. 29.*

⁽⁹⁰⁸⁾ *cap. 9. ver. 17.*

⁽⁹⁰⁹⁾ *cap. 4. ver. 35. cap. 8. ver. 29.*

⁽⁹¹⁰⁾ *Act. cap. 16. ver. 16.*

⁽⁹¹¹⁾ *Act. cap. 13. v. 8.*

⁽⁹¹²⁾ *de Praep. Evang. lib. 5. capp. 8. 9. 10.*

⁽⁹¹³⁾ *2. ad Thessal. c. 2.*

è dovuto. E credo col martire S. Pionio⁽⁹¹⁴⁾ i Demonj così pronti e disposti anche adesso, permettendolo Iddio, a molestarci, come sono pronti gli Angeli buoni ad assistere chi se la passa bene con Dio: *Sicut omnibus, qui Deum pura mente suspiciunt, Angeli adesse festinant; ita veneficis vel incantatoribus, vel sortilegis, vel furorem per devia rura vendentibus Daemones obsequuntur.* Non è poi sempre illusorio e fallace ciò, che lo è stato talvolta; e la debolezza della fantasia delle donne non è così difficile a scoprirsi, che abbia avuto bisogno della luce del secolo presente per essere rilevata, nè così esente da ogni insulto ed azione del Demonio, che non possa talvolta essere da lui eccitata ed accesa con maggior'impeto, e non meriti anch'essa più volte un rigoroso castigo. Sono già varj secoli, che ne ha parlato l'Eimerico nel suo Direttorio⁽⁹¹⁵⁾, dove chiama i viaggi delle streghe parto della loro fantasia, senza lasciare però di crederli talvolta opera insieme del Demonio, perchè *Daemonum illusionibus & phantasmatibus seductae credunt & profitentur nocturnis horis cum Diana Dea Paganorum, vel cum Herodiade, & innumera multitudine mulierum equitare super quasdam bestias, & multarum terrarum spatia intempestae noctis silentium pertransire;* e molto prima di lui ne ha parlato l'antichissimo Concilio Ancirano⁽⁹¹⁶⁾, dal [406] quale furono riportati come illusioni ed inganni i racconti, che fanno le streghe de' loro viaggi con Diana e con Erodiade; e ne ha parlato anche S. Agostino⁽⁹¹⁷⁾ assicurando, che non tutte le cose maravigliose, che su tal particolare si raccontano, *naturalia sunt, sed pleraque humano ingenio modificata, pleraque autem Daemonum arte composita:* e sebbene dopo d'ogni altro, lo ha però avvertito con maggiore accuratezza di tutti il supremo tribunale del S. Ufficio di Roma, il quale non meno intento a castigare i colpevoli, che a preservare anche i meno rei da non meritati castighi, ha da gran tempo ammoniti gl'Inquisitori dell'illusione, alla quale possono esser soggette le fantasie femminili, perchè non siano troppo facili a prestar fede alle loro confessioni e racconti. Siccome però i nostri antichi Padri e maestri non hanno quindi dedotto, che impossibili fossero gli effetti dei sortilegi e magie, ma hanno invece suggeriti i mezzi opportuni per impedirli; così non possiamo noi senza temerità rigettarli tutti come impossibili, e molto meno riprendere quel tribunale, che nel castigare gli artefici infami procura di arrestarli nella loro stessa sorgente e principio.

Siavi pure, come v'è di fatti, un gran divano non solo tra la molteplicità dei fatti superstiziosi e sortilegi succeduti ai tempi dell'antica alleanza paragonati con quelli dei tempi evangelici, ma anche tra quelli, che si raccontano dagli antichi nostri santi Padri, e che erano così frequenti ai tempi di S. Antonio e dei solitarj delle Nitrie e delle Tebaidi, e quelli che succedono ai tempi nostri; che io ben lungi dal volere col fanatico Gasnero ammettere che vi sia tuttora una prodigiosa molteplicità di vessati per tal modo dal nemico comune, il quale viene a ragione e sprezzato e deriso dal bravo archiatro imperiale Antonio de Haen nel suo bel libro *de Miraculis*⁽⁹¹⁸⁾, accorderò volentieri, che pochissimi sono ai dì nostri quelli, ai quali riesca d'infestare il mondo e maltrattare l'altrui vita e salute con maleficj e magie: mi guarderò però sempre dal dedurre dalla scarsezza presente la loro impossibilità, ed invece di negare col Padre Ferdinando Stertzinger ogni commercio tra il Demonio e l'uomo, e credere al presente impossibile ogni effetto di magia diabolica, [407] benedirò piuttosto con S. Guglielmo la provvidenza divina, che con grande accorgimento e clemenza, ci preserva, adesso per lo più da vessazioni sì orribili. S. Giovanni Canonico Regolare, di cui parla il Surio sotto i 10. ottobre⁽⁹¹⁹⁾, cercò a S. Guglielmo, perchè mai fossero nei primi tempi della Chiesa i Demonj così facili a spaventare con sembianze orribili i nostri primi Padri, e non lo fossero più ai suoi tempi; cui S. Guglielmo così rispose: *Antiquorum Patrum animum non fallax splendor, et inanis gloria, sed divina Gratia illustrarat: itaque facile illi fraudulentas inimici machinationes praevidentes, ceu pugiles invicti, illum fortiter expugnarunt. Quod ille superbus non ferens, difficillima tentationum certamina illis objiciebat, monstruosas formas, et teterrimos impetus eis*

⁽⁹¹⁴⁾ *Acta Mart. ad Ostia Tiberina diss. 6. cap 2. §. 3.*

⁽⁹¹⁵⁾ *part. 2. quaest. 43. num. 8.*

⁽⁹¹⁶⁾ *caus. 26. quaest. 5. can. 12.*

⁽⁹¹⁷⁾ *de Civ. Dei lib. 18. cap. 18. et lib. 21. cap. 6.*

⁽⁹¹⁸⁾ *cap. 5.*

⁽⁹¹⁹⁾ *cap. 12. pag. 772.*

inferens, ut vi illos protruderet in peccata. Nos vero, qui ei facile obedimus, occultis tentationum jaculis cito prosternit, etiam si nullam nobis tetram speciem repraesentet. Nasce dunque o dalla debolezza nostra, o dalla tenera compassione che ha Iddio per noi, se mancano oggi in gran parte le antiche vessazioni e prestigj del nemico comune, non dall'esser questi divenuti impossibili: e per conseguenza non è riprensibile la diligenza, che usa oggi il tribunale per impedirli. Ed io a fronte di ragioni, autorità e conferme così efficaci, che ho recate per dimostrare la sussistenza e veracità di alcuni magici avvenimenti, temo assai di essere stato troppo mite finora nel dare la sola qualifica di temeraria alla contraria opinione; e l'avrei forse con più avvedutezza chiamata erronea, come, al riferir di Gersone⁽⁹²⁰⁾, la disse la Facoltà di Parigi il 19. settembre 1398., se pure non la riputò anche eretica, come giudica il Pegna⁽⁹²¹⁾. Comunque sia, voi in vista di un giudizio così ben ponderato e maturo siate in avvenire quanto circospetto e difficile nel prestar fede ai vani racconti, che fanno in queste materie le vecchiarelle e la plebe, tanto alieno dal credere impossibili tutte le conseguenze funeste della magia diabolica, la quale, se non frequentemente, ha pur troppo talvolta funestissimi effetti.

Ma qui mi prenderete in parola; e dall'aver io concesso [408] che non sono questi avvenimenti succeduti con frequenza in questi ultimi secoli, e che minore è l'attività, che ha il demonio per nuocere nello stato presente, vi crederete forse in diritto di poter conchiudere, che se non sempre, ha però il tribunale ecceduto più volte in tante streghe, che in questi tempi medesimi nella Germania, nelle Spagne, nella Francia, nell'Italia ed in tanti altri paesi abbandonate al braccio secolare e sono state abbruciate. Non è corrispondente a tanta debilità e scarsezza il loro numero; ond'è che non può negarsi, che il tribunale abbia in questa parte almeno ecceduto. Io però voglio primieramente che dal numero di tante streghe abbruciate leviate tutte quelle moltissime, che si moltiplicano a capriccio per accrescere la mole di quelle crudeltà, le quali si vanno ideando a scredito del tribunale. Scoperti che avete i suoi nemici in tanti punti bugiardi, come volete supporli esatti in questi computi difficili a farsi con esattezza, e fondati per lo più sulle sole ciancie inutili del volgo e sulle fallacissime relazioni d'impostori e gazzette? A buon conto prima dell'anno 1484. non era così ben radicata negl'Inquisitori delegati la giurisdizione contra questi colpevoli, e così liberi d'esercitarla, che non abbiano avuto bisogno di una Bolla d'Innocenzo VIII. per essere stabiliti nel suo incontrastabile e libero esercizio⁽⁹²²⁾. Dopo la quale dichiarazione sono venute in seguito dalla S. Sede e del tribunale del S. Ufficio tante istruzioni, avvisi e riserve pel buon regolamento di queste cause, che rendono impossibile la frequenza di que' disordini che si vanno esagerando a scredito del tribunale. Chi può credere che o nel tempo in cui non era dichiarata abbastanza la loro autorità in questo genere di delitto da non poter'essere contrastata, almeno ne' paesi indicati nella suddetta Bolla, o fra tante cautele venute in seguito siano state commesse dall'Inquisitori tante ingiustizie e crudeltà quante ne vanno ideando i nostri calunniatori? Voglio inoltre che più non siano, come sono state sinora nella falsa immaginazione degl'ignoranti, a carico del S. Ufficio tant'altre streghe, che non dal nostro tribunale, ma erano condannate dal tribunale laico in tempo che altra ingerenza non aveva il S. Ufficio che o di ricevere le loro abjure, se i sortilegj [409] erano qualificati, del che abbiamo una prova nel decreto del 1589., in cui s'ingiunge all'Inquisitor di Ferrara di restituire al foro laico una strega, *si capta a iudice saeculari ob delicta ad ipsum spectantia, aut homicida, aut infanticidia*, ed in quelli del 1603. 1629. e 1630. per le Inquisizioni di Mantova e di Padova, o di difenderle dalle riportate condanne quando era troppo notoria e sicura la loro innocenza, come è succeduto in Milano nel 1620. Il popolo stesso si sollevava talvolta tumultuariamente contra costoro, e senz'ordine de' tribunali le uccideva: del che abbiamo un'esempio non molto posteriore agli anni indicati in Gubbio, dove una di queste infelici condannata dal tribunale alla frusta nel 1633. fu dal popolaccio oppressa coi sassi: e convien dire che l'abuso fosse assai più universale e frequente in Francia, se mosse l'Arcivescovo Gerardo a ricercare al Pontefice Leone VII. se a questa sorta di rei *vario modo mortificatis a populo aliqua*

⁽⁹²⁰⁾ *Trac. circ. Art. Magicam. tom. 1. Oper.*

⁽⁹²¹⁾ *Direct. part. 2. quaest. 43. com. 68. pag. 370.*

⁽⁹²²⁾ *Ad calc. Director. Eymer. int. Litt. apost. Innoc. VIII. Bulla quae incipit Summis desiderantes.*

poenitentia debeat exigi. Rispose il Papa nella Bolla diretta a tutti i Principi e Vescovi della Francia, Germania, Baviera ed Alemagna⁽⁹²³⁾, che doveva farsi ogni sforzo per convenirli e difenderli dalla spada vendicatrice, e allora solo potevano essere abbandonati al rigor delle leggi, quando avessero disprezzati i giudizj della Chiesa: *Nos etiam tales nostris exhortationibus ad poenitentiam trahere debemus: ut magis ecclesiastico iudicio poenitendo vivant, quam gladio vindice puniantur.... Quod si ecclesiastica iudicia spreverint, humanis subjaceant legibus.* Dalle quali parole rilevasi chiaramente e la molta moderazione usata in ogni tempo dalla S. Sede con simili delinquenti, e l'ingiustizia di quelli che a lei vogliono attribuire i cattivi trattamenti e le vessazioni e violenze che incontravano fra quei buoni Fedeli, che accesi di caldo zelo per la difesa e decoro della cattolica Religione, non avevano poi lumi e virtù bastevoli a moderarne i trasporti: e più di queste lo dimostrano le providenze date dal S. Ufficio che ha ingiunto più volte ai suoi Inquisitori di frenare l'insolenza di quelli, che senz'autorità e senza previo formale giudizio offendevano le così dette streghe e stregoni tumultuariamente: ed a ragione il P. Federico Spee nell'Opera stampata su quest'argomento a disinganno de' giudici laici, che in queste cause hanno ripristinato in Germania l'antico sistema, desidera [410] in questi la moderazione degli Ecclesiastici⁽⁹²⁴⁾, e scopre a noi l'ingiustizia di coloro che vogliono attribuire al S. tribunale qualunque disordine sia succeduto in questa parte. Voglio in terzo luogo che si sottraggano da voi tutte le altre, che sebbene non abbiano conseguito l'intento, hanno però accompagnati i segni esteriori di evidente infedeltà coll'apostasia interiore e coll'eresia formale, ed ostinate in esse si sono mostrate impenitenti; il delitto delle quali siccome non è dissimile a quello d'ogni altro Eretico, così non è ingiusto se sono state trattate egualmente. Neppure le illuse, come ho accennato di sopra, sono sempre da annoverarsi tra le punite con ingiustizia; dovendo anche esse riportare il meritato castigo, e perchè, come osserva il dotto Simanca⁽⁹²⁵⁾, dopo le loro immaginazioni diaboliche consentono talvolta alle sognate empietà, ed in esse si ostinano, e perchè questi sogni non si destano perlopiù senza precedente cooperazione e consenso.

Fatta questa sottrazione, oh quanto poche ne resteranno da perdonarsi allo zelo eccessivo di qualche Vescovo o Inquisitore indiscreto, che mosso più dall'atrocità del delitto che dall'efficacia delle prove non abbia usata la possibile diligenza per evitare ogni sbaglio! Quanti saranno pochi gli errori da imputarsi ad Enrico Institutore ed a Giacomo Sprengero deputati di concerto coll'Imperatore Massimiliano da Innocenzo VIII nel 1484.⁽⁹²⁶⁾ ad estirpare le streghe inondanti a que' tempi gran parte della Germania! Resteranno sì pochi, che a fissarne il vero numero non basterà certamente la diminuzione dei due terzi che fa l'ab. Nonnotte⁽⁹²⁷⁾ al numero di quegli Eretici, che il bugiardo Voltaire dice essere stati abbruciati nelle Spagne dal Turrecremata. Vi fa sapere il dotto ab. Spedalieri⁽⁹²⁸⁾, che niuna strega è mai stata abbruciata dal S. Ufficio in Roma; e da ciò argomentate, quanto esser debba esagerato il numero di quelle, che si fingono abbruciate per opera del S. Ufficio in Italia ed in altri luoghi dove ha avuta sempre tanta ingerenza questo supremo Capo dell'Inquisizione delegata: e per qualcuna che pure vi restasse, chi ne [411] potrà formare un delitto irremissibile al tribunale suddetto? Quale è quel tribunale, che tra le molte giustizie con rettitudine amministrata, e nella lunga serie de' valorosi suoi Presidenti non conti o qualche ingiustizia commessa inavvedutamente per mancanza dei lumi, ch'erano necessari per evitarla, o qualche

⁽⁹²³⁾ *Bull. Rom. tom. 1. Const. Si instituta pag. 248.*

⁽⁹²⁴⁾ *Cautio criminalis Solisbac. 1695.*

⁽⁹²⁵⁾ *De Cath. Instit. tit. 37. de lamiis num. 14.*

⁽⁹²⁶⁾ Con la Bolla *Summis desiderantes affectibus* promulgata da Innocenzo VIII il 5 dicembre 1484, venne dato incarico ai padri domenicani Heinrich Institore e a Jakob Sprenger (*Enrico Institutore e Giacomo Sprengero*) di inaugurare una nuova epoca per l'Inquisizione: la caccia alle streghe, affinchè venissero "punite, incarcerate e corrette" dal crimine dell'eretica pravità. Messisi immediatamente all'opera, nell'inverno 1486/1487 pubblicarono il patologico "Malleus Maleficarum" (Il martello delle streghe), che divenne il manuale ecclesiastico per la persecuzione delle streghe. Dopo la sua prima edizione ne seguirono, sino al 1669, ben altre trentaquattro, che confermarono il suo immenso successo. (N. d. R.)

⁽⁹²⁷⁾ *Error. di Voltaire tom. 1. cap. 35. pag. 222.*

⁽⁹²⁸⁾ *Anal. dell'esame crit. del Freret cap. 10. §. 5.*

giudice appassionato e vizioso, che si è mostrato più avido di ostentare autorità e rigore, che ansioso di amministrare la giustizia? Se per questi motivi non si dice, nè si può dir con ragione di alcun'altro tribunale, che è pernicioso e cattivo, come potrà dirsi di quello del S. Ufficio, che ha sempre puniti con ogni severità questi disordini, e colle opportune istruzioni e colle più utili provvidenze ha procurato sempre d'impedirli? Scorrete tutti gli autori, che trattano del tribunale del S. Ufficio; leggete le Pratiche e manoscritte e stampate, che si fanno girare da gran tempo in mano dei Padri Inquisitori; riandate i decreti fatti sino dai tempi di S. Pio V. a questo proposito; e troverete in tutti la gran premura, che ha sempre avuta il tribunale supremo, di prevenire, impedire e correggere gli sbagli e le irregolarità indicate: troverete i replicati ordini dati a tutti i giudici subalterni di osservare le regole più esatte della giuridica processura; il divieto fatto a tutti d'inoltrarsi in queste inquisizioni senza prima avere stabilito nelle dovute forme il corpo del delitto; l'avviso a tutti dato di non far conto in questi casi della stessa confessione delle streghe, se non precedono gli atti e le prove più convincenti e più chiare. Si hanno nella Pratica, che girava per mano degli Inquisitori, e fu poi arricchita dal Carena di ottime note e commenti, le gravi riprensioni e minacce fatte a tutti gl'Inquisitori, che in questa causa si sono allontanati dal prescritto sentiero; ivi si leggono i replicati decreti, nè si tacciono i castighi, che si sono stesi sino a rimuovere dall'ufficio quegl'Inquisitori, che non avevano in queste cause osservata la dovuta esattezza e diligenza. Poteva far di più per evitare ogni ingiustizia e disordine? E se dopo tante leggi e premure alcuni ne sono accaduti, a chi dovrà attribuirsi la colpa? al tribunale, che ha usata ogni diligenza per evitarli, o a chi ha trasgredite tutte le sue leggi per commetterli?

E questo sia detto in giustificazione del tribunale relativamente a quelle esecuzioni, nelle quali si pretende che sia stato crudele per aver proceduto talvolta all'estremo abbandono, anche quando i sortilegi non sono stati accompagnati da formale [412] pertinace eresia, o non hanno conseguito que' funestissimi effetti, pe' quali motivi soltanto, come già si è detto, secondo le pontificie disposizioni possono essere in tal modo puniti. Poichè se di altro genere di pena si vuole ragionare, e si pretende, che quando i maleficj sono senz'effetto e senza cattiva ostinata credulità non possono essere che con ingiustizia e crudeltà castigati colle flagellazioni, colle carceri e con opere laboriose e servili, colle quali vengono dalle leggi canoniche moderatamente puniti, allora, io ripiglio, la calunnia è maggiore, e dopo averli mostrati ingiusti nella taccia che danno al tribunale per irregolarità commesse talvolta in queste cause, vi farò comprendere quanto siano irragionevoli i suoi nemici nel prendere la protezione e difesa di questa gente inumana. Non fu con loro sì mite il Concilio di Parigi, il quale anche prima dell'istituzione del S. Ufficio ai tempi di Gregorio IV. decretò nel 829., che *ut fuerint ita comperti viri seu foeminae, in tantum disciplina et rigore principis acrius corrigendi sunt, in quantum manifestius ausu nefando et temerario servire Diabolo non metuunt*: e molto prima di lui il Sinodo di Ancira riportato dallo stesso Sinodo di Parigi, aveva detto; *qui divinationes expetunt, et more Gentilium subsequuntur, aut in domo stia hujusmodi homines introducunt exquirendi aliquid arte malefica, aut expiscandi causa, sub regula quinquennii lateant secundum gradus poenitentiae definitos. Oportet enim haec in omnibus et maxime in iis locis, ubi illicitae et impune multi se posse hoc perpetrare confidunt, ut studiosius et diligentius admoneantur, et severius corrigantur.*

L'impunità delle streghe e maliardi non può cadere in mente se non di chi o è così ignorante, che non sappia che si facciano costoro per arrivare al loro intento, o così empio, che si prenda gioco della Religione, come di cosa non meno cattiva e spregevole della stessa magia. O tenda questa a indovinare segreti eventi e futuri, o a produrre mirabili effetti, non v'è cosa così rispettabile che non calpesti, non v'è culto ed ossequio così religioso che non offra al Demonio per averlo propizio. Le Scritture più sagrosante e divine, le orazioni più efficaci, i segni più venerabili, i sagri incensi, gli olj e cere e palme benedette, l'ostia stessa consagrada ed il real corpo e sangue di Gesù Cristo si fanno servire benespesso al mal'ideato funestissimo intento: e se qualch'uomo e fanciullo non è sempre la vittima dell'inique sue [413] intraprese, è più volte però uno dei mezzi che adopera per eseguirle, e coi soliti stromenti della crudeltà ammazza qualcuno per servirsi del suo sangue e delle sue ossa, e rovinare sortilegamente molti altri: e se non sempre segue lo spoglio di chi non è stato sì

debole da lasciarsi ingannare da' sacrileghi loro esperimenti, gli esperimenti però sono indubitati e sicuri. Consiste in questo il delitto delle streghe e maliardi, i quali a porre il colmo ad una tanta empietà accompagnano talvolta gli atti esteriori con una totale apostasia e interiore dissenso dalle verità della cattolica Religione, e si mostrano ancora nei loro errori ostinati e protervi: e questo è che, supposto ancora impossibile l'evento, deve restare impunito nella supposizione di costoro, ed è stato sempre punito ingiustamente. Se ciò dicessero, perchè la moderazione e pietà della Chiesa, quando non li scopre impenitenti, e non hanno ottenuto l'effetto di uccidere qualche infelice e di danneggiare gravemente o le Chiese o gl'incauti, che sono restati dalle loro fallacie e sacrileghe imposture ingannati, dispensa loro la pena di morte stabilita già da tutti e gli antichi e moderni legislatori contra simili delinquenti, sarebbero riprensibili pel nome che mutano alle cose, chiamando ingiusto ciò che è grazioso, e facendo nascere da ingiustizia ciò che non è parto che di clemenza e pietà. Ma chi crederà mai che costoro chiamino ingiusto il castigo dato alle streghe per questo motivo, se cercano di ampliare in maniera la pietà della Chiesa, che la conducono entro i confini della stupidità e indolenza? Vogliono che il castigo delle streghe sia sempre stato ingiustissimo, perchè vogliono che il loro delitto non sia mai stato punibile, e che gli orribili loro attentati abbiano meritato sempre più compassione che vendetta; e questo è ch'io chiamo una pazzia insoffribile. Abbia o no l'effetto il sortilegio, è questo un'atto esterno d'infedeltà, che merita severo castigo, e secondo le maggiori o minori indisposizioni dell'animo di chi lo commette, dev'essere più o meno punito. Non può forse la strega divenire infedele, se resta delusa nelle sue malconcepite speranze? non può ostinarsi ne' suoi errori? o la sua interiore o esteriore infedeltà è così dissimile a quella degli altri, che meriti trattamento diverso? Pazzie sono queste, che non possono venire in capo che di gente stravolta; nè io credo che importi molto il sapere, se per opera delle streghe alcuno è impazzito o venuto meno o è stato danneggiato notabilmente, o se i racconti, ch'esse fanno, d'essere in forma di qualche animale o insetto [414] intervenute ai notturni congressi col Demonio, e di avere avuti con lui nefandi commercj o sotto la noce di Benevento in Italia o sul monte Blokberg in Germania, siano falsi, per giudicarle colpevoli, quando è certo, che per ottenere questi ed altri fini perversi hanno fatte tutte o gran parte delle indicate empietà. Serve l'effetto a rendere il delitto più qualificato e completo; ond'è che non sono da condannarsi le diligenze, che pratica il S. Ufficio per accertarsene; ma escluso anche questo, troppo resta da purgare alla strega prima che possa pretendere di andare impunita; e troppo di più dovrebbe fare il S. Ufficio di quello che fa, perchè si potesse imputare a lui non mai l'ingiustizia e crudeltà, ma solo qualche austerità e rigore. Leggete il Torreblanca, che ha trattato con molt'estensione e criterio di quest'argomento, e troverete più vaste notizie a discolpa e lode del tribunale di quelle che vi posso io scrivere in una lettera. Quello per altro che vi ho detto sin qui pare a me che sia sufficientissimo a dileguare quei dubbj, che avevano risvegliati in voi le dicerie di que' libercoli, che a parer mio non per altro motivo hanno preso a difender le streghe, se non perchè i loro autori si sono lusingati o di potere con questo mezzo aprirsi la strada a spargere con più riserva la loro infedeltà sull'esistenza de' Spiriti, o si sono immaginati, che messo in salvo quest'orrendo attentato, tutto debba andare impunito. Io son tanto lontano dal crederlo crudele per quello che ha praticato colle streghe, che temo anzi che possa essere rimproverato talvolta di troppa condiscendenza, o almeno che debba dirsi più premuroso di stabilire regolamenti, onde rendere impossibile ogni ingiusto gravame, che sollecito di procurarne il castigo. Ma di questo difetto non parlo, perchè come v'ho detto, tale non può comparire ai nostri avversarj; nè può esser tale in un tribunale, che ha fissata nella pietà la base del suo contegno, e non castiga che mosso e sforzato dalla necessità. Non sia questa la norma e misura de' vostri comandi, ma ogni benchè lieve motivo, v'induca a farmene partecipe: ed assicurandovi che mi riusciranno tanto più graditi quanto più liberi e frequenti, mi dico al solito

LETTERA TRENTESIMAQUINTA

L'Editto del S. Officio è ragionevole e giusto.

Mi fate torto con premettere tante scuse e complimenti al quesito, che mi fate nell'ultima vostra, se possa o no essere attribuito a crudeltà l'Editto del S. Officio, che obbliga tutti i Fedeli a denunciare gli Eretici e Sospetti di eresia; e a denunciarli anche senz'aver premessa quella fraterna correzione, che è tanto conforme allo spirito della carità evangelica. Io vi ho promesso di prestarmi prontamente ad ogni vostra ricerca; e voi dovete servirvi di quella libertà, che vi accorda e l'antica nostra amicizia e la mia promessa, senza tante scuse e complimenti importuni. E questo sia detto una volta per sempre. Rispondo ora alla vostra interrogazione, e dico che l'Editto del S. Officio, fondato sulle provvide disposizioni della Costituzione di Gregorio IX.⁽⁹²⁹⁾ e di varj altri Sommi Pontefici, non solo non è crudele, ma provvido e giusto; e chi pensa al contrario mostra o di non averlo ponderato abbastanza, o di non averne compresa l'importanza e lo scopo. Altro non è l'Editto del S. Officio che una provvidenza e disposizione della Chiesa, che usando di sua autorità procura di scoprire que' nemici, che riuscir possono più perniciosi ed infesti alla cattolica società; nè ad altro tende che a preservare il divin Gregge dai Lupi insidiatori, e dalla corruzione e ruina la Fede di Gesù Cristo. E qual di questa può darsi mai più giusta e lodevole disposizione? Se fu saggia la provvidenza d'Arcadio e di Onorio, che assoggettò a castighi gravissimi chiunque consapevole di qualche sedizione o congiura non l'avesse manifestata⁽⁹³⁰⁾; se con ragione, a detta del Farinaccio⁽⁹³¹⁾ e di tutti i Dottori, vengono assoggettati ai castighi medesimi anche gli occultatori di chi trama insidie al trono ed alla repubblica; se niuno ha osato di riprendere le leggi romane, che castigavano tutti [416] quelli che non indicavano gli autori e macchinatori dei ratti, dei parricidj e dei delitti di lesa maestà umana⁽⁹³²⁾; chi può soffrire la disapprovazione, che si move adesso contro l'Editto del S. Officio, che con pena di scomunica obbliga i Fedeli a denunciare gli Eretici? Basta il grave danno temporale, che sovrasta al ben pubblico, per indurre in chi lo sa l'obbligo di denunciare il colpevole danneggiatore; e non basterà la sovversione e ruina, che l'Eretico minaccia alla Chiesa ed allo Stato, per giustificare quell'Editto, che obbliga a denunciarlo? Non può celarsi senza colpa, giusta l'insegnamento di S. Tommaso⁽⁹³³⁾, neppure chi tende aguati, e procura la morte di qualche privato innocente: e si potranno poi occultare i rei di manifesta eresia, che oltre la temporale cercano la rovina spirituale dell'anime, e come si spiega S. Paolo⁽⁹³⁴⁾, *mali homines, et seductores proficiunt in pejus errantes, et in errorem mittentes?* Furono ben discordi da questi i sentimenti degli antichi nostri santi Padri e Dottori, i quali incoraggiati dalle espressioni della sagra Scrittura, che in tanti luoghi del vecchio Testamento ne prescriveva lo scoprimento⁽⁹³⁵⁾, e mossi dall'evidente pericolo, cui nella loro inazione restava esposta la cattolica Religione, conobbero la necessità di manifestare sì fatti colpevoli, e li pubblicarono espressamente: e non sì tosto acquistò la Chiesa all'ombra de' sovrani fedeli libertà e pace, che non mancarono di scoprire a tutti questo preciso dovere, e di ricercarne bene spesso un puntuale adempimento: *Magna est pietas, diceva S. Leone⁽⁹³⁶⁾, prodere latebras impiorum, et ipsum in eis, cui serviunt, Diabolum debellare.... Cavendi sunt, segue a dire poco dopo, ne cuiquam noceant, prodendi sunt, ne in aliqua civitatis nostrae parte consistant:* e S.

⁽⁹²⁹⁾ *Eymer. Part. 2. comm. 2.*

⁽⁹³⁰⁾ *L. 5. Quisquis Cod. ad L. Jul. Maj.*

⁽⁹³¹⁾ *de Indiciis & furt. quaest. 51.*

⁽⁹³²⁾ *L. un. Cod. De raptu Virginum.*

⁽⁹³³⁾ *2. 2. quest. 70. art. 1. ad 2.*

⁽⁹³⁴⁾ *2. ad Timoth. Cap. 3. ver. 13.*

⁽⁹³⁵⁾ *Deut. cap. 13. ver. 6. Levit. cap. 5. ver. 1.*

⁽⁹³⁶⁾ *Sermo 8. de Collect. 4.*

Ambrogio⁽⁹³⁷⁾ aveva già insegnato, che *in causa Dei, ubi contaminationis periculum est, etiam dissimulare peccatum est non leve*. E specificando anche meglio S. Agostino quelle accuse, delle quali parliamo, avvisa il Vescovo Dauterio⁽⁹³⁸⁾, come udiste dalla 23. mia lettera, di non assolvere e riconciliare alcuno, se prima non iscopre tutti coloro, che [417] conosce infetti del medesimo errore: *petenti autem poenitentiae locum tunc credatur, si et alios, quos illic novit esse, manifestaverit vobis*. Nè l'insegnò soltanto, ma lo praticò anche con molta esattezza S. Epifanio, il quale si vanta⁽⁹³⁹⁾ d'aver'usata diligenza per iscoprire e manifestare ai Vescovi que' laidissimi Eretici, de' quali aveva conosciuto gli errori, e deluse con eroica virtù le insidiose violenze: *studium adhibuerim, ut etiam Episcopis illius loci illos ostenderem, et nomina in Ecclesia occultata deprehenderem, quo idem⁽⁹⁴⁰⁾ civitate ejicerentur*. E S. Leone⁽⁹⁴¹⁾, non contento d'aver ripetuta più volte la stessa massima, minaccia inoltre dal più alto della sua apostolica sede i giudizj di Dio a chi avesse avuto l'ardire di trascurarla: *Contra communes hostes, sclama egli acceso di santo zelo, pro salute communi una communis debet esse vigilantia, ne de alicujus membri ulcere etiam alia possint membra corrumpi, et qui tales non prodendos putant, in judicio Christi inveniuntur rei de silentio, etiamsi non contaminentur assensu*. Che se riprese S. Gregorio⁽⁹⁴²⁾ il soverchio rigore di Domenico Vescovo di Cartagine, che aveva condannato a perdere i beni e dignità chiunque si fosse mostrato meno pronto ad investigare e manifestare gli Eretici, non disapprovò per altro il suo zelo, e cercò solo che fosse esercitato con più discrezione e prudenza.

Molte altre testimonianze d'antichi Padri e dottori voi troverete presso il Suarez⁽⁹⁴³⁾, che io ometto per brevità; e solo vi dico in generale, che continuarono sempre i Vescovi ne' medesimi sentimenti; e le savie ordinazioni de Concilj Remense⁽⁹⁴⁴⁾, Rotomogense⁽⁹⁴⁵⁾, Avignonese⁽⁹⁴⁶⁾, e Lateranense IV.⁽⁹⁴⁷⁾, e varie altre conciliari disposizioni, che nel sesto, nel nono e nel duodecimo secolo eccitarono i Vescovi ad usare ogni diligenza per iscoprire gli Eretici, e sforzare i Fedeli a denunciarli, e la Bolla specialmente di Gregorio IX.⁽⁹⁴⁸⁾, che colla [418] scomunica, (la quale per altro da varie risoluzioni della suprema sagra Inquisizione dopo varj dubbj e consulte è stata dichiarata non riservata) manifestò maggiormente l'importanza di questa obbligazione, ed i varj decreti replicati sì spesso dalla suprema sagra Congregazione di Roma, che incontrar potrete nell'Arsenale del Menghini mi servono d'autentica prova, e di prova tale che non ha bisogno nè della legge di Platone altrove citata, nè della profana costumanza d'altre genti e nazioni per essere rinforzata. A tutta ragione adunque il tribunale del S. Ufficio conserva anche ai dì nostri la stessa pratica, e sulla scorta di sì luminosi esemplari sforza tutti i Fedeli a denunciare gli Eretici e Sospetti di eresia ai tribunali ecclesiastici. Ed a chi volesse opporre ad una tal costumanza e la legge del Codice, che comanda, *Ut invitus agere vel accusare nemo cogatur⁽⁹⁴⁹⁾*, e la fraterna correzione prescritta da Gesù Cristo a tutti i Fedeli⁽⁹⁵⁰⁾, e l'ordine stesso dato da S. Paolo a Tito prima di scomunicare l'Eretico⁽⁹⁵¹⁾, nulla direbbe a proposito. Parla quella dell'accusa, non della denuncia: e parla de' delitti privati e meno atroci, non di questo, che è pubblico ed atrocissimo. E quanto all'altre testimonianze, mal si confondono le massime, che dà S. Paolo a tutti i Fedeli pel privato loro regolamento e governo, con quelle che dà ai Vescovi pel buon'ordine del pastorale loro ministero.

⁽⁹³⁷⁾ lib. 2. Offic. c. 4.

⁽⁹³⁸⁾ Ep. 136. al. 74.

⁽⁹³⁹⁾ Haeres. 26.

⁽⁹⁴⁰⁾ Nel testo: "iidem". (N. d. R.)

⁽⁹⁴¹⁾ Ser. 15. et 5. de jejuniis.

⁽⁹⁴²⁾ lib. 5. epist. 5.

⁽⁹⁴³⁾ de Fide disp. 20. sect. 4. num. 3.

⁽⁹⁴⁴⁾ Concil. Labb. tom. G. pag. 1431.

⁽⁹⁴⁵⁾ Ap. Regin. lib. 2. de eccles. discip. n. 2.

⁽⁹⁴⁶⁾ Spicil. Dacher. tom. 1. pag. 710.

⁽⁹⁴⁷⁾ Concil. Labb. tom. 13. pag. 93.

⁽⁹⁴⁸⁾ Const. Excommunicamus ad calc. Direc. Eymer. p. 3.

⁽⁹⁴⁹⁾ L. un. Cod. Ut invitus agere.

⁽⁹⁵⁰⁾ Matt. cap. 18. ver. 15.

⁽⁹⁵¹⁾ cap. 3. ver. 10.

Egli ha insegnato in cento luoghi a tutti d'armarsi a vicenda, e di procurare la salute de' loro prossimi nella più plausibile maniera, che non esclude, come abbiamo detto, ma esige piuttosto la controversa denuncia. Insegna in questo luogo in qual modo Tito, che era Vescovo, ha da procedere contro l'Eretico giudicialmente, e dice che lo condanni ad essere evitato da tutti, e che egli stesso si astenga dal comunicare con lui, premesse che abbia le ammonizioni dovute. Così intende questo passo il dottissimo Pegna⁽⁹⁵²⁾; e la sua interpretazione, oltre l'aver il seguito di molti altri autori di gran nome, è anche appoggiata ai sentimenti di S. Tommaso, che nel prologo alla spiegazione di [419] questa lettera dice, che *Apostolus instruit Titum, quomodo regat Ecclesiam*. In questo aspetto chi è che non veda, che non solo non giova a provare la storta opinione di coloro, che pretendono di tacciare d'ingiustizia un Fedele, che ommessa la previa correzione privata, denuncia ai tribunali esteriori chi dà sospetto d'infedeltà; ma dimostra anzi evidentemente ciò ch'essi ricusano di confessare, cioè che fino dai tempi apostolici sussisteva nella Chiesa il foro esteriore, che nel fulminare la scomunica e nel dichiarare gli scomunicati si regolava a un dipresso per ordinario come al presente, e che finalmente un tal metodo invece di abbatterlo, giustifica anzi a meraviglia quell'Editto medesimo, di cui parliamo, il quale, a comodo e scampo di chi è obbligato a denunciare, tre ammonizioni premette di fatti dopo quel mese, che accorda di dilazione, prima che proceda a dichiararlo incorso nella suddetta scomunica?

Comanda è vero, Gesù Cristo nel luogo citato la correzione fraterna: ma che risponderanno mai i nostri contraddittori, se nello spiegare l'estensione e qualità del comando dicessi, che non si deve stendere al delitto d'eresia, o perchè non è da annoverarsi tra i fratelli chi abbandona la Fede, o perchè questo delitto è di tale enormità e gravità da non esser confuso coi delitti comuni? Eppure non è quest'opinione priva affatto d'approvatori e seguaci. Io però non ho di essa bisogno per difendere l'Editto del S. Ufficio. Regge egli anche nella sentenza più applaudita e comune, che confessa essere quello della correzione fraterna un precetto naturale e divino, e che non può essere escluso dall'ampia sua estensione qualunque difetto, che recar possa qualche pregiudizio alla salute del prossimo. Ma che pretenderanno perciò gl'implacabili nemici del tribunale, e certi ridicoli protettori della severa morale pronti egualmente ed alla rilassatezza ed al rigore, purchè si tratti di contraddire a qualche pontificia costituzione, che è poi in fine l'unico scopo degli ambiziosi loro vaneggiamenti? Forse che non possa l'Eretico essere soggetto ad altro fuori che alla correzione evangelica, perchè s'emendi? Li smentisce la pratica della Chiesa medesima, troppo venerabile a chi non si è dimenticato affatto d'essere suo Figlio, e formidabile ai suoi nemici istessi per quell'autorità, della quale la abbiamo mostrata da Gesù Cristo ben fornita per castigarli. Forse che niuno debba inoltrarsi a questo passo senza che sia preceduta l'ammonizione segreta? Ma quest'opinione, al riferire del [420] Card. Albici⁽⁹⁵³⁾, meritò nel 1660. la disapprovazione di Alessandro VII: e tanti inconvenienti s'incontrano per lo più nell'eseguire cogli Eretici questo caritatevole ufficio, e tante occorrono ragioni e scuse per dispensarsene, che sebbene non siavi (e ne assicura l'immortal Lambertini⁽⁹⁵⁴⁾) alcuna espressa legge, che lo proibisca, è però assai plausibile il sentimento de' migliori canonisti e teologi, che, oltre al confessare con Alessandro VII. che non è necessario il premetterlo, dicono che non è bene il farlo, e procurano di distorre i confessori dall'opinione contraria. Anche prima di averli corretti, osserva da suo pari Melchior Cano⁽⁹⁵⁵⁾, è evidente in costoro la pertinacia, quando fanno di contraddire alla Chiesa e la voce di tutti i Fedeli supplisce non che ad una, ma a mille private ammonizioni; e chi disprezza il giudizio della Chiesa è da riputarsi peggiore di colui, che le correzioni disprezza d'infiniti giurisdicenti e teologi: *Ante hominum hortatus istos, crede mihi, vera Haereticorum pertinacia reperitur, eorum scilicet, qui minime ignorant opiniones suas contra Fidem Ecclesiae venire. Ipsa vero omnium Fidelium vox, idemque communis sensus, non pro una monitione dico, sed pro mille sufficit. Quapropter Ecclesiae unam vocem qui spernit, hic multo pertinacior est, quam qui sexcentos aut Theologorum aut*

⁽⁹⁵²⁾ *ap. Caren. Prax. Inquisit. lib. 1. c. 6.*

⁽⁹⁵³⁾ *de Inconst. in Fide cap. 35. num. 44.*

⁽⁹⁵⁴⁾ *de Synodo lib. 6. cap. 11. num. 9.*

⁽⁹⁵⁵⁾ *de Locis lib. 12. cap. 9.*

Judicum contempsisset. Non è già che io in questa lettera pretenda di decidere la lite, e fissare immobilmente, se possa o no chi è obbligato a denunciare premettere la correzione fraterna. Benedetto XIV. nel luogo poc'anzi citato avvisa i Vescovi a non interporre ne' Sinodi diocesani la loro autorità su questo punto: molto meno io debbo o posso farlo ora. Solo ripeto con franchezza, appoggiato all'autorità dei più accreditati teologi, che sarà sempre miglior consiglio l'ommetterla; e che quella legge che obbliga a denunciare gli Eretici senza riguardo alla correzione precedente, è ragionevole e giusta. Il ben pubblico, che senza questa legge resterebbe esposto alle insidie e violenze de' più scaltri e formidabili persecutori, e la facilità ed audacia di sedurre, che negl'increduli diverrebbero sempre maggiori, assicurati che fossero di non potere essere denunciati senza previa correzione ed avviso, [421] la giustificano abbastanza; e più ancora i disordini, che nelle private correzioni si possono con gran fondamento temere o per parte del correttore mal pratico, o del malizioso ed astuto delinquente, e la poca o niuna speranza che resta di ottenere per questa strada l'emenda. In questi casi insegna S. Tommaso⁽⁹⁵⁶⁾, che non è necessario premettere l'ammonizione alla denuncia; anzi incoraggisce a denunciare senza ritardo, assicurando che non ne risente alcun pregiudizio il divino comandamento, sì perchè il peccato di cui si parla, non è solo contro del denunciante, ma contra molti altri; *primo quidem quia peccatum istud, quod vergit in periculum multorum, non est solum in te, sed est in multos: Dominus autem dicit, si peccaverit in te frater tuus; come ancora perchè Cristo non parla de' peccati futuri, che devono essere impediti, ma de' soli passati; secundo quia Dominus non loquitur de culpa futura cavenda, sed de culpa praeterita jam praecommissa.* Che se vi fosse qualche novatore mal pratico, che prendesse a criticare un tal precetto, perchè munito di censura *ipso facto incurrenda*, e col pretesto di qualche umana disposizione intendesse d'insinuare che una tal pratica è contraria al divino e naturale diritto, io lo pregherei di guardarsi dal cadere in così manifeste contraddizioni, ed a leggere attentamente la Bolla *Auctorem Fidei*, che condanna la 46. proposizione concernente questa materia, come temeraria e contraria alla pratica, alla legge ed all'autorità della Chiesa.

Tutto è vero, direte voi, e tutto sussiste, trattandosi di Eretici formali e pertinaci; ma come può aver luogo in tanti poveri ignoranti, i quali senz'aver mai dato un minimo indicio d'infedeltà, o per trasporto di collera o per ignoranza prorompono in qualche atto o parola soggetta al tribunale della Fede? In questi siccome è sicura l'emenda ad un semplice avviso, così non par giusto, che senza di questo siano dedotti al tribunale esteriore. V'è chi l'accorda; ed anche a fronte del decreto. d'Alessandro VII.⁽⁹⁵⁷⁾, che comanda di denunciare i leggermente Sospetti, ed a fronte dell'Editto del S. Ufficio, che parla di tutti in generale, sostengono alcuni, che non debba, nel caso [422] esposto aver luogo la formale denuncia, e possa colla sola privata ammonizione procurarsi l'emenda del delinquente. Io non sono così facile a mitigare senza necessità il rigore delle leggi; e tanto più volentieri m'appiglio al sentimento contrario, quanto lo vedo più applaudito da' dottori di maggior grido, che voi potrete incontrare presso Giacomo Pignatelli⁽⁹⁵⁸⁾, e quanto più spero che ne possa riportare maggior vantaggio e decoro il tribunale, difeso che sia anche da quelle accuse, che sono appoggiate a principj non ammessi da tutti universalmente. Accordo adunque con molta liberalità, che anche nell'indicato caso, ed anche dopo premessa l'ammonizione, l'editto del S. Ufficio obblighi a denunciare; e sostengo insieme che neppure in questo caso è irragionevole e ingiusto. Sovvengavi quanta ragione abbia la Chiesa di temere insidie, finzioni e sorprese dagli Eretici così facili a vestire le divise di mansueti agnelletti per sedurre a man salva, e così difficili a scoprirsi da chi non ha la necessaria pratica ed accortezza. Riflettete inoltre ai danni gravissimi, che hanno cagionato talvolta alcuni empj di più raffinata malizia, che comparivano al di fuori prodigiosi esemplari di cristiana pietà; poi ditemi se il suo tribunale non ha ragione di mettersi in guardia ad ogni rumore, e di voler'essere informato di tutto ciò, che può avere qualch'ombra o sentore di seduzione. Tanto più che nel cautelarsi così altro non fa, che provveder meglio alla sicurezza⁽⁹⁵⁹⁾ e integrità della Fede, nè

⁽⁹⁵⁶⁾ *de Verit. quaest. 3. art. 2. ad 10.*

⁽⁹⁵⁷⁾ *ap. Thom. del Bene inter Decreta et Constit. recent. Pont. tom. 2. pag. 657.*

⁽⁹⁵⁸⁾ *Noviss. Consult. tom. 2. Consult. 143.*

⁽⁹⁵⁹⁾ Nel testo "*sicurezza*"! (N. d. R.)

reca al denunciato, quando sia innocente, alcun pregiudizio o gravame. E qual danno può riportare l'innocente da un tribunale facile ad accogliere amorevolmente anche i più maliziosi colpevoli, qualor si convertano? O come non dovrà aspettarsi di essere accolto tra le amoroze braccia d'un Padre amoroso, che lo istruisca, chi ha mancato per ignoranza o sorpresa, se trova appena un vero giudice chi ha spropositato ad occhj aperti e con ogni avvertenza possibile? Supplirà in questo caso l'ammonizione del Superiore a quella del denunciante; e l'essere anche il Superiore fatto consapevole dei mancamento, riuscirà di tanto minore aggravio al colpevole, quanto minore scoprirà l'estensione della colpa, e più pronta ed accertata l'emenda; e costretto com'è da religioso dovere a nascondere tra i cupi seni del cuore quant'ha saputo, si verificherà appena che [423] sia stato altrui manifestato il colpevole. Accorda S. Tommaso⁽⁹⁶⁰⁾, che in ogni occorrenza di correzione evangelica possa chi è persuaso che la voce del Superiore esser debba più efficace, ommessa la privata e segreta, a lui ricorrere preventivamente di propria elezione, perchè come padre amoroso supplisca alle sue veci, e provveda al bisogno. E non potrà farlo col Superiore, che regge il tribunale del S. Ufficio, padre anch'egli non men che giudice indotto da una legge saviissima, che lo determina ad un tal passo? Vendano costoro codeste favole a chi o per sciocchezza o per malizia è disposto a crederle: a noi non già, che istruiti abbastanza e delle soavi maniere del tribunale del S. Ufficio e dell'equità di quell'Editto, che lo regge e sostiene, siamo preparati non che ad escludere, ma a dimostrarne altresì l'insussistenza e malizia.

D'una sola cosa vi devo avvertire, ed è di guardarvi dal dare a quest'obbligo maggior'estensione di quella che ha veramente, e dilatarlo per modo, che inchiuda anche gli Eretici o i Sospetti di eresia, che riesce ad un Confessore di scoprire non per altra strada che per quella della sacramental confessione. Il bugiardo Voltaire asserisce che è stato imposto un tal'obbligo ai Confessori e relativamente ai delitti di trame e cospirazioni e rapporto a quello di sollicitazione, ed appoggia la prima sua asserzione ad una decisione del Parlamento di Parigi del 1610., l'altra a qualche pontificia determinazione. Ma ommessa la prima, che non vacillerebbe solo per l'intrinseca sua ingiustizia, ma anche per l'incompetenza del tribunale che l'ha proferita, è falsa certamente l'altra e calunniosa. I soli penitenti sollecitati devono essere obbligati dal Confessore a denunciar quelli, dai quali sono stati sollecitati, giusta le savie disposizioni di Paolo IV., Pio IV., Clemente VIII. e Gregario XV.; i Confessori non già, ai quali con tanta premura viene da tutte le leggi e divine ed umane raccomandato il sigillo sacramentale, e si vuole che sia rispettato anche a costo della vita in qualunque caso. Ma non è strano che l'ignorasse o lo sfigurasse il comico Voltaire, che non ha mai applicato alle cose sagre che per deriderle, ed ha creduto di poter imparare dai Parlamenti di Francia i doveri del Confessore.

Credo d'avere per tal modo soddisfatto appieno al vostro quesito; e che voi dopo tante prove e ragioni; che giustificano l'Editto [424] del S. Ufficio, non penerete molto a disprezzare le ciancie e clamori di cert'increduli libertini, che per timore d'essere denunciati spacciano quest'azione per poco onestà e civile, e confondendo insieme chi per vile guadagno e per lo più non senza tradimento e calunnia riporta ai tribunali i delitti comuni con chi mosso da giusto zelo e spinto dall'autorità della Chiesa scopre senz'astio e doppiezza le ingiurie, che si fanno alla cattolica Religione, spacciano questo non men di quello disonorato ed infame; e mentr'essi non hanno vergogna di propalare a tutti le umilianti cadute di quelle infelici fanciulle, che hanno sedotte empicamente, allora solo le spacciano per disonorate e vili, quando tocche dalla grazia del Signore ed ubbidienti al comando della Chiesa depongono nel tribunale della Fede la loro empietà per convertirli. Così si confondono ai giorni nostri cose tra loro assai disparate e dissimili; e tutto si guasta e travisa per procurare impunità al più vergognoso libertinaggio. Furono ben lontani dalla delicatezza de' giorni nostri, che disapprova le semplici denuncie, i rigori d'Egitto, che assoggettavano alla pubblica indignazione delle leggi chiunque trovavasi presente ad un'omicidio, nè la cura si prendeva non che d'accusare, ma anche di arrestare il colpevole. Dalle quali disposizioni non si scostò molto la legislazione di Atene e di Roma; ed una ve n'ha tuttora in Inghilterra, che frena per tal mezzo l'ingordigia de' ladri.

⁽⁹⁶⁰⁾ *Quodlibet. 11. art. 13.*

Fu poi di queste assai più risoluto e più forte lo zelo di molti antichi Cristiani, de' quali abbiamo parlato altrove, i quali al manifestarsi di qualunque Eretico la cura si prendevano di renderne ben presto consapevoli i Pastori, e non si vergognavano talvolta di condurli essi stessi ai rispettivi tribunali, e di assoggettarli al meritato castigo. Ma nulla serve a disinganno di costoro. Atene, Roma e gli antichi Cristiani sono capi d'opera e degnissimi d'essere imitati, quando parlano ed operano a modo loro: divengono bestie e fonghi vilissimi, se per poco si scostano dai perversi loro sentimenti.

Ma di questo abbastanza; chè non può che sconcertare assai ed affliggere fuor di modo il fermarsi a discorrere a lungo de' troppo noti ed obbrobriosi deliri del secolo illuminato. Una cosa sola voglio aggiungere relativamente all'Editto, la quale può giovare se non a schiarire meglio il dubbio proposto, che credo dilucidato abbastanza, a farvi almeno vie più comprendere quanto grande sia stata la clemenza del nostro tribunale sino dal suo nascere, e quanto siasi perfezionata in appresso; ed è il [425] divario che passa tra la presente e l'antica pubblicazione dell'Editto. Destinato una volta l'Inquisitore a sostenere l'apostolico suo ministero in qualche città o provincia, e passati i dovuti officj di convenienza coi Vescovi e magistrati, non cominciava subito l'esercizio di sua giurisdizione dal comandare ai Fedeli di denunciare gli Eretici o Sospetti di eresia; ma nella solita predica detta *Verbum Crucis* invitava tutti i colpevoli a ravvedersi, e si fissava con un'Editto, detto *di grazia*, un tempo determinato, nel quale si permetteva un generoso perdono a chiunque si fosse presentato ai piedi dell'Inquisitore, e pentito avesse cercato d'essere riconciliato alla Chiesa: e si manteneva a tutti con ogni lealtà la fatta promessa. Passato questo tempo, succedeva l'altro Editto detto *di giustizia*; e in questo, chiuso ogni adito a pensieri più miti, si comandavano le necessarie denuncie, indi si ricevevano colle prescritte formalità, e si procedeva contro i denunciati con quel rigore che prescrivono le leggi. Adesso si pratica in altra maniera; e siccome gl'Inquisitori hanno stabili e fisse le loro residenze e la giurisdizione quasi ordinaria ne' rispettivi distretti, così non ha più luogo il primo Editto di grazia, e contra i denunciati si procede in ogni tempo, quando lo esiga la gravità della causa, giudizialmente. Pare a Fr. Paolo, che la Chiesa o la S. Sede si sia in questa mutazione scostata alquanto da quella pietà, che usava una volta con questi infelici; ma parla egli al solito senza ragione: e se l'antica avversione, che ha sempre mostrata contro il tribunale del S. Officio, lo avesse lasciato riflettere a quella Spontanea, che ammette ai di nostri non per soli due mesi, come allora, ma in qualunque tempo, ed alla generosa maniera, colla quale perdona agli Spontanei ogni grave pena non solo quando non prevenuti confessano ingenuamente il loro reato, ma anche quando si sono accumulate contro di loro molte prove ed indizj, nel qual caso si trattano adesso con gran dolcezza, e si spediscono come se fossero *sponte* comparenti, avrebbe veduto che la clemenza presente è nel tribunale assai maggiore dell'antica, e che non solo ingiuste, ma sono anche insussistenti e ridicole le sue querele. In somma dovunque si volga, lo sguardo, s'incontrano in lui contrassegni evidenti di misericordia e clemenza; e chi lo accusa d'ingiusto e crudele fa a lui più torto di quello che voi fareste a me, cessando un sol momento di credermi quale con tutta la stima mi dichiaro

LETTERA TRENTESIMASESTA.

*Il Metodo che usa il S. Officio non è contrario
ma favorevole ai rei.*

Se sono false le accuse finora proposte contra il tribunale del S. Officio, i suoi nemici hanno perduta la causa. Quello che aggiungono contra il metodo, che osserva nel giudicare, non basta all'intento che hanno di screditarlo e distruggerlo: ed ha un bel dire l'autore della storia dell'Inquisizione nel fine del primo libro, che in questo tribunale *formalitates sunt omnes novae, modi, ut pereant accusati, facillimi*; ed ha un bel pretendere l'autore del Diritto Pubblico Ecclesiastico Francese, che a scanso d'ogni abuso che vi si potrebbe introdurre si eriga in ogni luogo un tribunale di altra specie, al quale appartenga e di rivedere le sue sentenze e d'impedire i disordini che fossero già stati introdotti o si volessero introdurre⁽⁹⁶¹⁾; che non riuscirà mai nè all'uno nè all'altro di darlo ad intendere, se non a quei soli, i quali o hanno non meno di loro l'animo preoccupato da rabbia e livore contro le costumanze della Chiesa Romana, o sono così ignoranti e storditi, che o nulla sanno o nulla sono capaci d'intendere. Quando considero costoro così affaccendati nel criticare ogni cosa che manchi, e nel biasimare ogni parola, ogni passo, ogni decreto che faccia il nostro tribunale, mi sembra di vedere in essi quegli sfortunati avvocati, i quali avendo una cattiva causa per le mani, e non potendo addurre sode ragioni per discolpare i rei, attaccano il processo, e nella tela giudidaria cercano pretesti e cavilli per liberarli dalla temuta sentenza. Hanno cercato finora d'impugnare l'autorità e giustizia del tribunale, la decenza de' suoi Presidenti, l'onestà de' ministri; hanno chiamate ingiuste le sue leggi, tirannico il suo Editto, il delitto impunito, le pene crudeli, la sua indipendenza usurpata; ma respinti efficacemente dalla troppo evidente falsità delle loro asserzioni, eccoli ora rivolti a criticare il metodo, che usa ne' suoi giudizi [427] per vedere pure se vi è qualche strada che conduca a distruggerlo: nel che sono di tanto inferior condizione agli avvocati suddetti, quanto è meno riprensibile chi si studia di salvare con troppo fine e ricercate maniere un'infelice colpevole, di quello che con maliziose arti e maligne invenzioni procura di rovinare un tribunale integerrimo, cui tanto deve la pubblica e privata felicità. Seguitiamoli ciò nulla ostante in ogni loro movimento, e vediamo quale aver possano codeste nuove mosse più utile riuscimento. Amico *ventum est ad Triarios*; e se questo colpo va male, è finita per sempre; non hanno come risorgere; e voi resterete sempre meglio convinto, che tutte le loro opposizioni sono falsità, scioccherie e calunnie; ma fin d'adesso vi assicuro che non può andare che malissimo: e prima di discendere a quei punti particolari, dei quali voi mi avete interrogato, parlerò del modo di procedere in generale, e vi farò conoscere evidentemente, che non solo non è riprensibile e di aggravio ai colpevoli; ma anzi meritevole di molta lode ed ai rei utilissimo.

Tre sono le parti principali di ogni processo criminale; una, che informa il giudice del commesso delitto; l'altra, che sente il supposto colpevole; la terza, che parla in sua difesa e favore, alla quale viene in seguito o l'assoluzione del medesimo, se si scopre innocente, o la dimissione senza castigo, se il delitto non è provato abbastanza, o la sua condanna, se è confesso o convinto. Ognuna di queste parti si trova anche nei processi, che fa il tribunale della Fede. S'informa anch'esso del fatto ereticale: sente anch'esso e difende i colpevoli, ma in una maniera più esatta e più vantaggiosa di ogni altro, e li assolve o condanna, ma in una forma ai supposti colpevoli assai più vantaggiosa. Quanto alla prima parte trovo in molti disapprovato il metodo, che usa talvolta il nostro tribunale, di procedere per via d'inquisizione: ma perchè lo disapprovino trattandosi di scoprire nemici tanto insidiosi e perniciosi, quanto altrove vi ho fatto vedere, e non in tant'altri

⁽⁹⁶¹⁾ *Histoire du Droit etc. tom. 2. diss. 7.*

tribunali, allor che trattasi di segrete macchinazioni contro il principe e la patria, nol dicono essi: ond'è ch'io non mi credo in obbligo di rispondere loro se non che una sì grande parzialità reca un ben fondato sospetto, che i loro rimproveri nascano da tutt'altro principio che dal troppo rigore o dannevole irregolarità di procedere del tribunale. Non posso però dispensarmi dal diffondermi alcun poco nel confutare Pietro Giannone, il quale dopo d'aver adottato il suddetto [428] principio, ch'egli attribuisce al Vossio, ed è certamente di moltissimi Protestanti, soggiunge così⁽⁹⁶²⁾: *Nel che, come nota Vossio, fu maggiore la clemenza di Trajano Gentile contro i Cristiani, che delli stessi nostri Cristiani, non pur contro i Maomettani, ma contro i Cristiani medesimi imputati di eresia.* È sembrato poco a costui il disapprovare con un Protestante la pratica della Chiesa cattolica, che ha voluto anche rendersi ridicolo con approvare, se pur son vere, le sue sciocchezze. Si può ideare pazzia maggiore del paragone che fa del decreto di Trajano colla pratica della Chiesa? Trajano tratta della maniera che si deve usare contro persone, che il Prefetto aveva dichiarate non colpevoli. La Chiesa non agisce nel caso nostro, che contro i colpevoli di uno de' più orrendi misfatti. Quello risparmia ai primi la sola inquisizione; ma accusati li condanna ai più ingiusti rigorosi castighi: questa tenta ogni strada per punirli colpevoli, ed assolverli innocenti. Quello uccideva gli eroi della Fede di Gesù Cristo: questa castra i precursori dell'Anticristo. Giannone però non si è contentato di delirare col Vossio nel paragone indicato e nella strana conseguenza che ne deduce, ma per rendersi più ridicolo ha aggiunto ancora qualche cosa del suo, chiamando quella, che Vossio aveva detta connivenza co' Cristiani, clemenza contro i Cristiani; e mette nel rango stesso gli Ebrei, i Maomettani e gli altri Infedeli coi Cristiani, quasi che la clemenza fosse virtù ordinata all'altrui danno, e non piuttosto all'altrui salvezza e favore, e il tribunale del S. Officio procedesse nella stessa maniera e contra gli Eretici e contra i Maomettani ed Infedeli che non sono mai stati battezzati. E quando mai cesserà costui di freneticare, e distinguerà gli Eretici dagl'Infedeli non battezzati, ed imparerà da Tertulliano, che il rescritto di Trajano fu iniquo per ogni parte; *Oh sententiam necessitate confusam?* Così esclama egli nel suo Apologetico: *Negat inquirendos ut innocentes, et mandat puniendos ut nocentes. Parcit et saevit: dissimulat et animadvertit. Quid temetipsum censura circumvenis? Si damnas, cur non inquiris? Si non inquiris, cur non et absolvis? Latronibus vestigandis per universas provincias militaris statio sortitur; in reos majestatis et publicos hostes omnis homo miles est; ad socios, ad conscios usque inquisitio extenditur. Solum Christianum inquiri non licet, offerri [429] licet; quasi aliud esset actura inquisitio, quam oblatio. Damnabis ergo oblatum, quem nemo voluit requisitum?* Sarà bene che impari altresì da tutti i migliori Pubblicisti, e scrittori che il procedere per inquisizione in delitti gravissimi, quale è quello di eresia, non solo non è riprensibile, non solo non è recentissimo, com'egli suppone, essendo stato praticato da S. Leone e da S. Epifanio anche prima del tribunale sistemato nella forma presente, ma è assai commendevole e moderato, sì perchè lo sfregio delle accuse il più delle volte suole riuscire più pernicioso che utile, come ancora perchè usato colle cautele, riserve e ponderazioni, che non mai si trascurano dal tribunale del S. Officio, riuscir suole più vantaggioso ai colpevoli che al fisco.

Non meno che in questa il tribunale è favorevole ai rei in ogni altra parte del processo informativo: e quanto alla pratica di esaminare tutti i testimonj informati, previo il loro giuramento, di sentirli senza suggestione ed inganni, e di esporre diligentemente i loro detti ed il motivo e le cause delle loro asserzioni, conviene con tutti gli altri tribunali. Questo solo il nostro ha di proprio e di più favorevole ai rei, che dà il giuramento anche al denunciante o accusatore; e lo dà dopo di averlo avvertito del gravissimo peccato che commette calunniando chiunque in materia di Fede, e delle gravissime pene e spirituali e temporali, alle quali si espone dicendo il falso. Non fa precedere al giuridico alcun'altro esame stragiudiciale, per iscoprire donde ricavar possa i pregiudizi maggiori: non iscrive soltanto ciò che può gravare i colpevoli, ma incarta ancora le loro scuse e discolpe; e nota con ogni diligenza tutto ciò che può rendere o meno chiari i loro detti, o meno sicura la loro testimonianza.

È vero che in questo tribunale hanno luogo alcuni testimonj di vile condizione o infami o

⁽⁹⁶²⁾ *Stor. Civil. di Nap. lib. 1. cap. 11.*

deboli, che negli altri sarebbero esclusi. Ma non sono sempre esclusi negli altri in ogni genere di delitti; nè si possono escludere in questo, che è più grave d'ogni altro, e può dalle persone vili ed infami avere schiarimenti maggiori. Sono queste, come vi ho accennato nella quinta mia lettera, o le prime ad inventare gli errori, o le più facili ad essere sedotte, o almeno le assediate dagli Eretici prima e più scopertamente dell'altre, per trarle nel loro partito. La donna, dice S. Massimo⁽⁹⁶³⁾, *usitatus ad decipiendum sexus [430] est: fraudis suae vasculum in Ostiaria Diabolus recognoscit, quia fideles viros non nisi per mulierem oppugnare consuevit*. Lo sanno gli Eretici, e procurano d'imitarlo; e donne infami furono quelle, delle quali si servivano i Gnostici per sedurre i Fedeli, e ne sperimentò le insidie anche S. Epifanio, come narra egli stesso⁽⁹⁶⁴⁾. Achilla discepolo di Ario, ed Ario stesso si servivano anch'essi di donne per propagare i loro errori; e se ne lagna S. Alessandro Vescovo d'Alessandria nella sua lettera che scrive ad Alessandro Vescovo di Costantinopoli⁽⁹⁶⁵⁾, nella seguente maniera: *Et nunc quidem ad iudicium tribunalia nos trahunt per interpellationem mulierum disciplinam non servantium, quas ipsi in errorem induxerunt, nunc christianae Religioni probrum atque infamiam adspargunt, dum juvenulae ipsorum per omnes vicus et compita turpiter circumcursant*. E se prestiamo fede a S. Girolamo⁽⁹⁶⁶⁾, furono femine quelle che in ispecial modo professarono e propagarono l'error di Pelagio. E Pikardo ristoratore dell'infame setta degli Adamiti nella Boemia non si servì, come racconta Enea Silvio ovvero Pio II⁽⁹⁶⁷⁾, della plebe più vile per ottenere il vergognoso suo intento? E, come racconta il Varillas⁽⁹⁶⁸⁾, non fu riputata utile dall'empio Gulielmo Farel l'opera di teneri fanciulletti e di sordidi bettoglieri per dilatare con oscene canzoni il calvinismo in Ginevra? E per sostenere e dilatare il giansenismo in Francia non si servirono i moderni settarj e del vilissimo Diacono Paris e di cento donne visionarie e convulse? Non è dunque irragionevole, che si senta nel tribunale del S. Officio gente sì fatta; nè questo ridonda in aggravio dei pretesi colpevoli, se tutte quelle diligenze e cautele si usano, che prescrivono le regole e pratiche esattissime per evitarlo. Vogliono queste che non dei soli loro detti, ma della stessa loro condizione, età, stato e credito si tenga esattissimo conto, nè permettono che si valuti la loro testimonianza più di quello che merita la condizione di ciascuno. Quindi è, che in questo tribunale, a differenza d'ogni altro, non si procede mai, almeno in cause di qualche mole, ad atti irrettrabili, senza che preceda un lungo esame ed un'intero processo per rilevare colla possibile sicurezza tuttociò, che può accrescere o debilitare il [431] il credito de' testimoni fiscali, e rendere più o meno efficace la loro deposizione; e tanto più crescono le diligenze, quanto maggiore è il pericolo; nè mai si omettono nelle cause di sollicitazione, nelle quali essendo stati per necessità delle cause medesime abilitati a far prova anche i testimonj singolari (giacchè nei delitti, che ammettono contestura, la singolarità dei testimonj è soggetta alle medesime regole, le quali vegliano negli altri tribunali), questa necessità, che tornar potrebbe a danno degl'inquisiti, è compensata da mille altri riguardi, che si hanno prima di venire a qualche gravosa risoluzione.

Ridotto per tal modo a buon termine il processo informativo, l'ordine della causa esige che si senta il colpevole; e quel passo irrettrabile della carcerazione, che negli altri tribunali si fa al primo indizio di qualche peso, a quello del S. Officio non costa meno delle seguenti diligenze e cautele. Si distribuisce un minuto sommario di tuttociò che si è attirato sino a quel punto; e dopo di aver accordato a tutti i Consultori quel tempo, che è sufficiente a ponderarne ogni sillaba, si adunano insieme, e di tutti si sente il parere, e tutti sono obbligati, come avvisa l'Albici⁽⁹⁶⁹⁾, a fare più le parti di difensori che di giudici e consultori; e qui è appunto, come mi ha assicurato uno di quelli, che vi è stato molt'anni presente, dove vengono in campo tutte le eccezioni pretesti e scuse, che gli autori accennano, per sollevare il preteso colpevole. La collera, che lo ha trasportato, la

⁽⁹⁶³⁾ *Homil. 53.*

⁽⁹⁶⁴⁾ *Haeres. 26. n. 17.*

⁽⁹⁶⁵⁾ *ap. Theodor. lib. 1. Hist. Eccl. cap. 4.*

⁽⁹⁶⁶⁾ *Epist. ad Cresiph. cont. Pelag.*

⁽⁹⁶⁷⁾ *Hist. Bohemic. cap. 41.*

⁽⁹⁶⁸⁾ *Hist. de l'Eresie lib. 11. tom. 3. pag. 17.*

⁽⁹⁶⁹⁾ *de Inconst. in Fide part. 1. cap. 27. num. 15.*

passione, dalla quale può essere stato accecato, l'inconsideratezza, l'ignoranza, che possono avere avuto luogo nelle sue operazioni, qualunque difetto, che sia occorso negli Atti, la qualità e condizione stessa della famiglia del reo, il suo carattere e credito; quello de' testimonj, tutto è rilevato con esattezza, per vedere pure se qualche cosa s'incontra, che lo discolpi e sollevi: e basta una sola ombra d'inconvenienza, d'inimicizia o di aggravio, perchè si venga nel sentimento più mite, e si sospenda qualunque atto irrettrabile, e si aspettino nuovi schiarimenti e conferme o favorevoli o contrarie per procedere ad atti ulteriori. Che se dopo un'esame così diligente ed un'esatta consulta nulla si scopre di concludente a favore del reo, voi vi anderete ideando, che sia concluso l'affare, e che *actum sit de Sejano*. Eppure non è così. Resta ancora un'altro esame non meno [432] diligente e pietoso o avanti il S. Padre, se la causa lo merita, o avanti i soli Eminentissimi Inquisitori generali, se la causa non esige d'essere portata al trono pontificio; i quali avendo sott'occhio col sommario della causa anche il parere de' Consultori, ne considerano il valore, e bencompresi tutti i meriti della causa, piegano per lo più alla più mite risoluzione, se pure dopo tante diligenze ed esami al sorgere di qualche dubbio o il S. Padre o gli Eminentissimi Cardinali non obbligano gli avvocati a dare in iscritto il loro voto, com'è succeduto talvolta. Ed è sì cauta la sagra Congregazione nel procurare che in queste esecuzioni non segua cosa alcuna, che riuscir possa di aggravio degl'inquisiti, che vuole che si registri la maniera di tali esecuzioni, e si fa contestare dai rei medesimi nei loro costituiti, per vendicarne gli oltraggi, se fossero mai stati strapazzati dai suoi ministri in mal punto. Io venero e rispetto ogni altro tribunale, che veglia instancabilmente alla difesa e sicurezza della repubblica e de' cittadini, e tengo per certo che in ognuno si osservi per lo più con ogni esattezza ciò che prescrivono le leggi: trattandosi però di carcerazione, sono certo che niuno ha mai usate, nè può usare diligenze sì grandi per non errare, nè alcuno ve n'ha, che vantar si possa di essere in questa parte così favorevole ai rei, come è quello del S. Ufficio.

Vediamo ora se siano proporzionate alle antecedenti le diligenze e cautele, che si usano nel sentire giuridicamente i colpevoli, e costituirli in giudizio. Anche in questa parte ha moltissime leggi comuni ad ogni altro tribunale: anche ai suoi giudici è proibito di sentire alcuno nelle carceri, di parlar loro stragiudicialmente, di usare interrogazioni suggestive, d'ingannarli con finte promesse e menzogne, di minacciarli ed ammonirli fuor di tempo e proposito, di metterli tra i rei senza sufficienti prevenzioni ed indicj, e di escluder ciò ch'essi addur volessero in loro giustificazione e discolpa. Anche nel S. Ufficio hanno i rei la libertà di dare e ai giudici subalterni e ai testimonj quelle eccezioni, che sono ragionevoli. È stato, è vero dispensato da Innocenzo, Alessandro ed Urbano IV. e da Bonifacio VIII. dall'obbligo di procedere collo strepito e rigorosa forma degli altri tribunali; ma una tale dispensa, come è stata spiegata dalle posteriori costituzioni di Clemente V., e dalle utili note del Pegna⁽⁹⁷⁰⁾, contribuisce assai alla più sollecita spedizione della causa, [433] ed a salvarlo da quei maneggi e raggiri, che userebbero gli Eretici per liberarsi dai meritati castighi; ma punto non iscema di quel favore, che accorda ai colpevoli. L'essere anzi questa maniera di giudicare sommaria e *de plano* comune in varie cause anche ad altri tribunali ed anche antichissima presso molte nazioni fa che non possa essere imputata a vizio del nostro, che nella gravità delle cause non la cede ad alcuno, ed ha motivi tanto maggiori di adoprarla, quant'è maggiore l'astuzia degli Eretici di quella d'ogni altro colpevole. Che nuoce il minore strepito e la piana forma e spedita di procedere, la quale, giusta la spiegazione di Clemente V.⁽⁹⁷¹⁾, *necessario libellum non exigit, litis contestationem non postulat, tempore etiam feriarum ob necessitates hominum inductarum a jure procedere valet, amputat dilationum materiam, litem, quantum poterit, facit breviorum, exceptiones, appellationes dilatorias et frustatorias repellendo: Partium, advocatorum et procuratorum contentiones et jurgia, testimonumque superfluum multitudinem refranando*: che nuoce, dissi, questa disposizione, se ommesse anche tutte queste cose, che ad altro non servono per l'ordinario, che ad impedire o ritardare la giustizia, e a dar luogo ad impegni e raggiri, devono i processi nelle cose sostanziali esser formati sì bene, come se non godessero di alcun privilegio? Abbracciano queste

⁽⁹⁷⁰⁾ in *Direct. Eymer. p. 3. quaest. 55. comm. 104.*

⁽⁹⁷¹⁾ *Clement. Saepe contigit ult. De Verb. Significat.*

cose sostanziali, come insegna il Pegna⁽⁹⁷²⁾, *citationem, juramenti praestationem de veritate dicenda, probationes legitimas, exceptiones utiles, appellationes necessarias, inducias seu terminos competentes, et alia hujusmodi, sine quibus aut vere delictum probari non posset, aut reus non posset se jure defendere, et caetera, quae reo competunt non tam civili quam naturali ratione. Haec enim omnia*, così poi soggiunge, *et si quae sunt similia, praeteriri non possunt ab Inquisitoribus virtute hujus amplissimi privilegii.*

Avrete letto in alcune gazzette e libricciuoli alla moda, che i rei nel S. Officio sono interrogati solamente in genere del loro delitto, e che si lascia ad essi la pena d'indovinarne la specie e [434] qualità individua: ma dalle già dette cose voi potete comprendere, che questo è uno degl'infiniti sbagli, ch'hanno presi codesti autori, che trasportati dalla rabbia o per ingordigia di un vile guadagno scrivono ciò che non sanno, e siate pur persuaso, che supposta una legittima prevenzione dovunque può aver luogo questione rigorosa, gl'interrogatorj non si fanno solamente in genere, ma anche in individuo; e ve ne possono assicurare tutte le pratiche, che sono stampate a comune disinganno: e se le interrogazioni in genere precedono le altre, non è che per giovare i colpevoli in caso che si risolvano di confessare così i loro delitti, e meritarsi con questa confessione, che si chiama spontanea, trattamenti più miti. In questa parte altro non ha di diverso dagli altri tribunali, che l'occultazione di quei nomi e di quelle circostanze, che senza profitto del reo servir possono a manifestare con loro danno e pericolo le persone, che sono state sentite in processo; la quale occultazione se è di qualche aggravio ai colpevoli, resta assai ben compensata da altri vantaggi e favori. E non è al certo piccol vantaggio del reo l'obbligo, che hanno i giudici, e che si eseguisce fedelmente, se qualche straordinario accidente non esige il contrario, (ma lo ignora l'imperito Annalista di Firenze) di sentirlo dentro tre giorni, e di non lasciarlo languire ozioso nelle carceri e settimane e mesi ed anni, come succede in tanti altri. Vantaggioso è altresì al medesimo, che non si facciano i costituiti senza l'intervento dell'avvocato, come si praticava una volta con tutti, ed ora si usa almeno nelle cause maggiori; e trattandosi di persone di distinta condizione e carattere senza l'intervento anche dell'Assessore e de' più qualificati personaggi, come fu praticato col de Dominis e col Galileo. Volete di più? Si accorda ai rei la dilazione a rispondere, se pure, la cercano: si fa loro animo a difendersi, se pur mostrano di parlare con cristiana ingenuità e schiettezza; e quando anche non ne diano essi alcun cenno, si eccitano apertamente a scoprire se hanno mai avuta alcuna inimicizia per liberarli da quelle oppressioni, che nascer potrebbero da questa feconda sorgente di calunnie e di aggravj.

Quello però che più d'ogni altra cosa dimostra il favore e vantaggio, che trova ogni reo nel S. Officio, si è la terza parte, nella quale, dopo che il reo ha legittimato il processo in quella maniera che è piaciuta a lui medesimo, gli si accorda libero il campo a fare le sue difese, gli si consegna la copia del processo, [435] e gli si destina non il solo avvocato o procuratore del S. Officio; come dice falsamente l'autore della Storia Fiorentina più volte citato, ma quello sibbene che piace a lui di scegliere tra tutti i possibili⁽⁹⁷³⁾; e può dire, scrivere e parlare quanto vuole coll'avvocato stesso per discolarsi e difendersi. Quattro ne cercò Marc'Antonio de Dominis; e tutti furono a lui accordati. È vero che mossi i rei per lo più dalla pietà, che ne' loro costituiti hanno scoperto essere il singolar carattere di questo Tribunale, non si curano di altra difesa, che di quella che si aspettano da lei medesima: ma non tralascia per questo il tribunale di commettere al suo avvocato, che li difenda *ex officio*. E qui è appunto dove più segnalata si scopre la sua moderazione e pietà. Quante eccezioni si possono dare ai testimonj, tutte si danno in queste difese; qualunque buon senso ammettano le parole e i fatti che a delitto si ascrivono, è indicato apertamente. Se v'è oscurità o discordanza ne' detti dei testimonj; se v'è irregolarità nelle interrogazioni del giudice; se v'è difetto negli atti; tutto è

⁽⁹⁷²⁾ *Comm. 104. in 3. part. quaest. 55.*

⁽⁹⁷³⁾ Possibili = naturalmente, com'è prassi, tra quelli graditi e nominati dal Tribunale e dopo aver prestato giuramento di fedeltà all'Inquisizione.

Si può avere idea della procedura adottata dal Tribunale - all'epoca del nostro autore - leggendo la relazione che scrisse Tommaso Crudeli sulla sua carcerazione, pubblicata alla fine di *Fatti attinenti all'Inquisizione e sua istoria generale e particolare di toscana* del Rastrelli, alias Francesco Becattini, reperibile su [\[www.liberliber.it\]](http://www.liberliber.it). (N. d. R.)

messo in comparsa a vantaggio del reo, e tutto viene valutato dai giudici pietosissimi nel pronunciar la sentenza; la quale se pur lo condanna a qualche castigo, è sempre minore di quello che si è meritato, e che ricercano gli Atti presi a tutto rigore, e in parità di voti sempre la più mite e più favorevole al delinquente. Viene poi intimata fra tante salutari esortazioni, accompagnata da officj così caritatevoli ed amorosi, raddolcita da sì fondata speranza di diminuzione e sollievo, che se voi v'incontraste in uno di questi rei o nell'atto di ricevere la sentenza, o dopo di averla ricevuta, lo direste piuttosto accolto tra le amoroze braccia di un padre, che usa i rimedj più forti per ricuperar la salute del figlio indisposto che punito da un giudice, il quale vendica i torti fatti a Dio ed alla Chiesa.

Anche quando la sua empietà è giunta al sommo, e si dichiara impenitente, nè il tribunale trova modo di liberarlo dalle mani di chi è destinato da Dio a vendicare con più pesanti colpi le ingiurie della Religione, della Chiesa e dello Stato, non si dimentica delle sue dolci maniere: e prima di venire a questo passo tutta impiega l'energia degli uomini, che ha il paese, celebri per pietà e sapere, per ottener col ravvedimento del reo anche la consolazione di salvarlo; e per riuscirvi, non si stanca per settimane e mesi ed anni⁽⁹⁷⁴⁾, e consiglia e prega e minaccia e insiste indefessamente, e tutti in somma adopera i mezzi che [436] suggerisce la cristiana carità per ottener l'intento. Due mesi stette ostinato Antonio Maria Leoni, uno de' primi e principali discepoli e seguaci di Michele Molinos, ne' suoi errori senza volerli abjurare, e due mesi soffrì pazientemente la sua ostinazione il pietosissimo tribunale di Roma; e moltiplicando invece dei castighi gli officj amorosi per guadagnarlo, vi riuscì finalmente, e lo liberò di fatti dal meritato supplicio. Era stato anche più paziente con Girolamo Vecchietti, del quale sopportò per cinque anni l'ostinazione inflessibile, e dopo d'aver usata invano l'opera de' migliori teologi per illuminarlo, al semplice sospetto che sopravvenne di fantasia alquanto alterata, cessò dall'intrapreso giudizio, e lo restituì all'amorosa cura de' parenti ed amici, per tentare anche per questa via la sua emenda e salute. Ed oh quante volte ha replicati in Roma ed altrove consimili trattamenti coi più ostinati colpevoli!

Volete di più? Anche quando dall'insuperabile e pernicioso loro pertinacia è costretto d'abbandonare i rei al rigor delle leggi, non lascia di esercitare molte parti di madre amorosa, e prega perchè sia mitigato per lui il rigor delle leggi, e vuole che sia accompagnato al supplicio da pie persone, e fa che si usi ogni sforzo per vincerlo in quegli estremi momenti. Che se all'aspetto del rogo acceso o dell'infame patibolo si scuote l'ingrato e pentesi, non è tardo il ravvedimento per lui. Lo accoglie di nuovo fra le sue braccia, procura di rassodarlo ne' buoni suoi sentimenti, nè altro più da esso esige, che segni non dubbj del suo costante ravvedimento, per liberarlo non che dalla morte ma da ogni ulteriore vessazione⁽⁹⁷⁵⁾. Tanto fu praticato in Roma col disgraziato Giacomo Paleologo, che giunto nel campo di Flora disse di volersi ricredere di quegli errori, ne' quali si era per lungo tempo ostinato; e questo bastò, perchè sospesa da Gregorio XIII. l'esecuzione fosse ricondotto alle carceri, e fossero rinnovati i più gagliardi tentativi per assicurarsi del sincero suo ravvedimento, e salvarlo: ma finse il perfido, ed allora solo diede qualche lodevole contrassegno di compunzione, quando colle lunghe finzioni e colle troppo moltiplicate ricadute aveva già reso indispensabile un'esemplare castigo. Così era avvenuto molto prima nelle Spagne a Bononato Eresiarca, che mostrò pentimento quando cominciavano ad abbruciarlo quelle fiamme, fra le quali l'aveva condotto la sua ostinazione; e bastò questo perchè restasse sospeso il meritato supplicio, che allora solo incontrò senza compassione e [437] riserva, quando dopo sì grande clemenza ebbe l'insoffribile temerità di ricadere e professare ostinatamente le stesse eresie. L'istesso Giuseppe Boni, benchè condannato già contumace ed abbandonato al braccio secolare, e già abbruciato in istatua, caduto

⁽⁹⁷⁴⁾ Ne sperimentarono gli effetti suor Gertrude e frate Romualdo che, nel secolo del nostro autore, furono arsi vivi a Palermo dopo 25 anni di carcerazione, torture e ossessionanti tentativi di "conversione". Sull'evento vedi su www.liberliber.it: *L'Atto pubblico di fede celebrato a Palermo il 6 aprile 1724* di Mons. A. Mongitore, anche sul serio problema, per la Chiesa, degli impenitenti. (N. d. R.)

⁽⁹⁷⁵⁾ Ciò è previsto solo per la conversione dei pertinaci non relapsi, ossia per coloro che non fossero già stati, a qualsiasi titolo, condannati precedentemente dall'Inquisizione. Per i relapsi, anche di fronte all'eventuale pentimento, la condanna a morte deve essere eseguita, magari a mezzo del "più mite" strangolamento al posto del rogo. (N. d. R.)

poi in mano del tribunale fu in tempo di cambiare col pentimento l'ultimo supplicio col carcere⁽⁹⁷⁶⁾. Che se succede talvolta, ciò che ai dì nostri è divenuto rarissimo, che il tribunale intraprenda la causa di qualche Eretico già trapassato, neppur'allora si dimentica egli delle soavi sue maniere; e sempre costante nel suo metodo favorevole ai rei, per supplire a quelle difese, che far non possono per se stessi, non li molesta per puro sospetto, non si contenta delle prove ordinarie, ma esige le straordinarie, nè li condanna, se la formale loro eresia non è notoria e provata a tutta evidenza, e non ha sentiti quanti avvocati e congiunti vogliono parlare in loro discolpa. Tutte in somma adopera in queste cause quelle cautele e più miti e favorevoli pratiche, che troverete raccolte ne' più accreditati scrittori, e mancano negli altri tribunali, qualora si tratta di condannare la memoria di chi ha offesa la maestà di un sovrano.

Se questo contegno e metodo di procedere, che si ha indicato in tutti i libri, i quali trattano di materie spettanti al S. Officio, che io non vi ho citati minutamente nel riferire le sue pratiche per non istancarvi con un'infinita serie d'inutili citazioni, contenga cosa discorde dal retto ordine della giustizia e dalla pietà della Chiesa, lascio a voi la libertà di deciderlo. Io dico francamente che chi lo disapprova è irragionevole; chi lo chiama ingiusto è un calunniatore; chi crede che sia crudele è un pazzo. Disapprova il Boemero la preghiera, che fa il tribunale per salvar la vita de' rei che abbandona⁽⁹⁷⁷⁾; e non è solo irragionevole, ma anche maligna la sua disapprovazione, e perchè a detta del Carpzovio⁽⁹⁷⁸⁾ e del Van-Espen⁽⁹⁷⁹⁾ anche in alcuni paesi de' Protestanti è in uso la degradazione secondo la forma prescritta da Bonifacio VIII., e perchè se non è disdetto a chiunque il pregare per un condannato, molto meno lo deve essere [438] alla Chiesa per quelli che abbandona, de' quali può essere in qualche caso minorata la pena, ed anche privi di questa speranza possono da questa istessa preghiera argomentare di quanto mala voglia sia giunta a questo passo durissimo la dolce Sposa del Redentore, e che non sono debitori che a se stessi delle loro disgrazie.

Ma voi ritornate ai vostri quesiti, e fra tante buone maniere, che usa nel suo procedere, mi replicate di nuovo che non lascia il tribunal della Fede di dare ai rei il giuramento di dire la verità, e di costringerli per tal modo anche prima del tempo a dichiararsi colpevoli di que' delitti, dei quali non sono forse ancor prevenuti: li tormenta anche confessi per iscoprire l'intenzione e credulità interiore: tace loro i nomi dei testimonj; ed in tutta la sua condotta conserva un certo misterioso contegno ed affettato silenzio, che sembra contrario a quell'ingenuità e candore, che usar deve un tribunale, che procede con lealtà e giustizia. Chi sa che non siano queste le provvidenze e pratiche, che all'autore della Storia politica sono sembrate abusi enormissimi bisognevoli di quel tribunale straniero, che egli progetta, come v'ho detto, per rimediarvi? Ma non andrà molto che le vedrete in miglior'aspetto e niente contrarie a quel favor ragionevole, che è dovuto ai colpevoli. Intanto a maggior vostra istruzione vi dico che questo tribunale di straniera revisione ed appello, ch'egli desidera, sarebbe d'ogni altro abuso il peggiore. Abuso grande per la diffidenza che mostrasi del tribunale della Chiesa; abuso maggiore per l'incompetenza⁽⁹⁸⁰⁾ d'ogni altro foro che non sia ecclesiastico in questi affari; abuso pessimo finalmente per le mire, che hanno i suoi promotori d'assoggettar per tal mezzo la spirituale podestà alla temporale, l'anima al corpo, il Cielo alla terra. Lo so, che dove ha scritto l'autor politico era già stato introdotto l'appello per ragioni d'abuso, il *Pareatis* e qualch'altra costumanza assai svantaggiosa alla libertà ed alla maestà della Chiesa; ma so altresì che niuna dipendenza da tribunale laico è soffribile ove trattasi di affari dommatici, ne' quali appena note obbligano le definizioni della Chiesa, nè possono dipendere che da quel magistero infallibile, che Gesù Cristo ha eretto a comune istruzione e governo; e so ancora che anche in altre materie, che interessano la disciplina esteriore, simili dipendenze non sono suscettibili di grande estensione dopo che S. Niccolò I. ci ha avvertito che *Dominus Jesus Christus sic officia potestatis utriusque discrevit, ut chirstiani Imperatores Pontificibus* [439] *indigerent, et Pontifices pro cursu*

⁽⁹⁷⁶⁾ *Albici de Inconst. In Fide part. 1. cap. 21.*

⁽⁹⁷⁷⁾ *J. E. P. lib. 5. tit. 7. de Haeret.*

⁽⁹⁷⁸⁾ *Lib. 3. Jurisprud. defin. 117.*

⁽⁹⁷⁹⁾ *J. Ec. part. 3. tit. 11. num. 60.*

⁽⁹⁸⁰⁾ Nel testo: "incompetenza". (N. d. R.)

temporalium tantummodo rerum imperialibus rebus uterentur⁽⁹⁸¹⁾. L'estensione che dà il Van-Espen⁽⁹⁸²⁾ a queste dipendenze e ricorsi non è per verità di data molto antica, e non l'ebbero certamente ai tempi di Filippo Valesio, quando ne fu dato, come io credo, per la prima volta un qualche cenno; e forse non altro s'intese allora che di accordare all'una e all'altra podestà l'arbitrio di quel vicendevole suggerimento, che loro accorda in certi affari il dotto autore Camaldolese⁽⁹⁸³⁾, il quale però non permette che in ultima analisi gli affari vadano a risolversi fuori di quel tribunale, al quale per loro natura appartengono. Certo che non hanno avuta una tale estensione ai tempi di Carlo Magno, che lodò il canone di un Sinodo, in cui si ha, che *synodali decreto sancitum est, ne Laici vel Soeculares de viris Deo dicatis Ecclesiaeque facultatibus aliqui ad se putent vel praesumant praeter reverentiam pertinere, quorum quiarumque Sacerdotibus disponendo indiscusse a Deo cura commissa docetur. Si quis contra haec venire praesumpserit, anathemate, feriatur*⁽⁹⁸⁴⁾. Il pretendere di più non è un secondare e difendere i canoni, ma un trasgredirli, come osserva da suo pari il Padre Bianchi⁽⁹⁸⁵⁾.

Non è già ch'io voglia confondere la morale e i dommi colla disciplina esteriore, e che pretenda che siano d'ugual calibro le risoluzioni che prende la Chiesa nell'una e nell'altra parte. I giudizj della morale e dei dommi sono rivolti ad oggetti immutabili, e riposano sicuri ed invariabili su quella promessa, che ha fatta Gesù Cristo, di non voler permettere che manchi la Fede di S. Pietro, e che prevalgano contro di lei le furie d'Averno; *Ego rogavi pro te, Petre, ut non deficiat Fides tua, et tu aliquando conversus confirma fratres tuos*⁽⁹⁸⁶⁾; *Portae Inferi non praevalent*⁽⁹⁸⁷⁾. La rettitudine del governo e della disciplina esteriore [440] riguarda azioni mutabili, e dipende in gran parte dalle circostanze de' tempi e de' luoghi e dai rapporti e testimonianze umane non mai infallibili: ond'è che la disciplina vantar non può, almeno in alcuni casi particolari, i privilegi della morale e della Fede. La cura speciale però, che ha sempre mostrata per la diletta sua Sposa il divin Redentore, avvalora per modo ogni sua disposizione, che quand'anche in questa parte si potesse temere un qualche sbaglio, non per questo si potrebbe credere soggetta a revisioni e dipendenze straniere, che con debilitare e rendere meno efficace la podestà della Chiesa riuscirebbono di maggiore discapito all'una e all'altra società dello sbaglio medesimo. Non mancano mezzi meno ingiuriosi e nocevoli per emendarlo senza ricorrere a quest'estremo di troppo recente invenzione e sempre disapprovato dagli autori cattolici i più accreditati, tra i quali il Bianchi ed il Mamachi. Anche nel caso di abusi eccessivi, che sono incredibili allorchè parlasi di spiritual podestà, suggeriscono e l'uno⁽⁹⁸⁸⁾ e l'altro⁽⁹⁸⁹⁾ ripieghi meno pericolosi di questo per ripararvi. E questo sia detto come per incidenza di una questione, che troverete diffusamente trattata da moltissimi canonisti, ed anche lasciata da voi in disparte non sarà d'alcun'impedimento nella disapprovazione, che far dovrete del progetto del nostro autore, dopo che avrò dissipate le altre nubi, e date le acconcie spiegazioni e risposte a varj altri dubbj e questioni, che avete affastellate poch'anzi, e ch'io procurerò di sbrigare più presto che potrò ne' successivi ordinarj. Mi dico intanto

⁽⁹⁸¹⁾ *Epist. 8. ad Imp. Michaelem.*

⁽⁹⁸²⁾ *de Promulg. Leg. Eccles., et Tract. de Recursu etc. tom. 9. edit. Venet. 1789.*

⁽⁹⁸³⁾ *Raccolta di dissertazioni di Franc. Zaccaria tom. 15. diss. 1. §. 35.*

⁽⁹⁸⁴⁾ *Capitul. Reg. Franc. lib. 7. cap. 207.*

⁽⁹⁸⁵⁾ *Podestà della Chiesa lib. 2. cap. 3. §. 2. nu. 10. tom. 4.*

⁽⁹⁸⁶⁾ *Luc. cap. 12. ver. 32.*

⁽⁹⁸⁷⁾ *Matth. cap. 16. ver. 18.*

⁽⁹⁸⁸⁾ *lib. 1. §. 1. tom. 3.*

⁽⁹⁸⁹⁾ *origin, etc. lib. 4. cap. 2. §. 4. num. 5.*

LETTERA TRENTESIMASETTIMA.

Il giuramento, che il S. Officio dà ai rei, e qualunque altra maniera particolare che usa, scostandosi dalla pratica degli altri tribunali, non riesce loro d'aggravio.

Cent'anni fa, ed anche più tardi voi non avreste proposto alcun dubbio sopra il giuramento che dà il S. Officio ai rei per obbligarli a dire la verità e confessare il delitto, del quale o sono da gagliarde prove prevenuti, o pienamente convinti. Questo era allora il costume di quasi tutti i tribunali d'Italia: e sebbene dopo i decreti de' rispettivi sovrani sia cessato quest'uso in Toscana, in Savoia ed in Mantova, e poc'anzi per ordine del Concilio Romano del 1725. anche nello Stato del Papa, si conserva però tuttora, come mi vien supposto, in qualche altro nè mancano autori, che lo difendono dove non è dalle leggi proibito. Oh vedete il gran difetto che opponete al S. Officio! O non è tale, o non può nuocere a lui senza ferir prima tutti i tribunali passati, ed alcuni di quelli che sussistono tuttavia in varie parti del mondo. Io non voglio riprendere la caritatevole moderazione, che ha usata il santo Pontefice Benedetto XIII., levando questo costume nel suo Stato, nè quella degli altri principi, proibendolo ne' rispettivi loro tribunali, nei quali il confessare il delitto punto non giova per lo più ai colpevoli. Ha la disposizione nell'amor proprio di ognuno de' processati, che li guida bene spesso a cercare la propria impunità e salvezza anche a costo di menzogne e spergiuiri, qualche ragion sufficiente, che la spalleggia e difende; e le sode riflessioni fatte da S. Basilio⁽⁹⁹⁰⁾, per provare che era ingiusto il giuramento che si dava ai sudditi per indurli a pagar le gabelle, e che piegarono gl'Imperatori Carlo e Lotario ad abolirlo⁽⁹⁹¹⁾ relativamente alle decime, militano forse anche meglio contro di quello che si dava ai rei per estorcere [442] dalla loro bocca la confession del delitto. Dispensati da un tal giuramento, sono tolti così al pericolo di spergiuire, se hanno quello di mancare al proprio dovere non confessando il delitto, del quale vengono interrogati legittimamente. Ma questa ragione nel S. Officio non regge: ed è stata assai commendevole l'eccezione, che la suprema Congregazione del S. Officio, coerentemente alle disposizioni del capitolo 4. del Sinodo di Beziers, ed alla Bolla di Martino V. *Inter cunctas*, promulgata nel Sinodo di Costanza alla sessione 45., ha fatto delle cause, che al nostro tribunale appartengono, il quale non essendo stato nominato dal Concilio Romano, non si poteva supporre incluso nel conciliare decreto. In queste cause non solo il bene della Fede, che interessa sopra di ogni altra cosa, vuole che si usi ogni possibile maniera per iscoprire chi può offenderla di più, ma non è vero il pericolo di spergiuire, come negli altri, perchè il confessare il delitto a chi è nelle forze del S. Officio non pregiudica, ma serve a renderlo meno reo e meno punibile. O confessa egli cose, delle quali non è prevenuto; ed è spedito come sponte comparente con generosa liberalità e perdono: o le confessa dopo che sono state ridotte negli atti quelle prove ed indizj, che bastano perchè possa aver luogo fra i rei, e gli si possa contestare la lite senza alcuna irregolarità; e tanto è lungi dal nuocergli, che anzi lo giova moltissimo. Se non si ha allora come chi non prevenuto comparisce a confessare il suo mancamento, si ha però come sponte confesso, il quale, giusta l'insegnamento di varj dottori presso il Carena⁽⁹⁹²⁾, *mitissime tractatur*. Tanto può giovare ai rei del S. Officio la loro confessione, che in qualche caso di abbondante convinzione e certezza può trasportarli dallo stato d'impenitenti a quello di ravveduti, e cambiar loro l'estremo supplicio in poche e discretissime penitenze. Dico in poche e discretissime penitenze, e dico il vero: nè voi dovete formalizzarvi nel leggere, che gli Eretici penitenti si condannano ad essere immurati, ossia a carcere perpetuo, chè tanto importa l'indicata

⁽⁹⁹⁰⁾ *Epist. 305.*

⁽⁹⁹¹⁾ *Reg. Franc. lib. 2. cap. 39. et Leg. Longob. lib. 3. tit. 3. cap. 6. et 8.*

⁽⁹⁹²⁾ *Par. 3. tit. 8. de Confess. §. 7.*

espressione; che questa perpetuità, come assicura il Simanca⁽⁹⁹³⁾, non si stende che a tre anni, quando non mancano sicuri segni di pentimento, e non è per altri giusti motivi tolta ogni speranza di grazia, o ad anni otto sopravvenendo anche alla formola [443] *absque spe gratiae* un pentimento sincero, come insegna il Carena⁽⁹⁹⁴⁾ con molti altri. Vedete il gran divario che passa in questa parte tra il nostro e gli altri tribunali, e quanto poco militi in questo quella ragione, che dispensa negli altri il reo dal giuramento suddetto.

Nè mi dite, che in virtù di questo giuramento viene il reo ad essere obbligato a manifestare i suoi difetti anche prima di sapere di essere interrogato nelle debite forme, ch'io vi rispondo, che non potrebbe lagnarsi di un tal'obbligo, se pur lo avesse, il quale sarebbe solo diretto al suo bene e vantaggio: ma aggiungo inoltre che non lo ha di fatto, e come in virtù della soggezione, che deve al Superiore, non è obbligato a scoprire i proprj mancamenti, se non dopo che sa di essere legittimamente interrogato, così per forza del giuramento che ha dato, punto non si anticipa la sua obbligazione e dovere, ma resta nello stato di prima; e coll'aggiugnere all'obbligo di obbedienza quello di Religione, acquista nuova forza e vigore non senza suo gran profitto e vantaggio, come si è detto. Ma di ciò abbastanza; poichè non è questa una difficoltà, che abbia incontrata in molti autori; e la tacciano forse i più accorti, perchè vedono che invece di giovare alla cattiva intenzione di farlo comparire ingiusto e crudele, reca loro un grandissimo pregiudizio: e la toccano i meno cauti, o perchè credono scioccamente di poter'ottenere col numero dell'opposizioni quello, che disperano di conseguire dalla natia loro forza, o perchè pensano di aprirsi per tal modo la strada più facile a procacciarsi ulteriori vantaggi sull'esempio di Alfonso d'Arezzo, il quale nell'indicato opuscolo⁽⁹⁹⁵⁾ dalla giustizia de' tormenti ti passa a negare quella del giuramento, e da questo s'inoltra a chiamar in dubbio ne' giudici il diritto d'interrogarli, e ne' colpevoli l'obbligo di rispondere alle loro interrogazioni. Non ha mai fine la malvagità di chi si è accinto una volta a disapprovar'il buon'ordine. In qualch'altra cosa si scosta il nostro tribunale dalle comuni pratiche; ma anche in queste può con eguale facilità essere sostenuto e difeso. Una di queste si è, non v'ha dubbio, il costume che ha d'interrogare i rei fra i tormenti anche dopo che hanno confessato i fatti ereticali, per rilevare non i soli complici ma anche se abbiano o no creduto cattolicamente: nel che si [444] mostra in vero assai diverso da tutti gli altri, i quali, paghi per lo più di aver cavata dalla bocca del reo la confessione del fatto criminoso, punto non si curano di rilevare le interne disposizioni del delinquente; e qualunque buona intenzione egli abbia avuta, punto non giova per sottrarlo al meritato castigo. Questa diversità però non è stata introdotta senza ragione, nè punto pregiudica ai delinquenti. Imperocchè il delitto di eresia soggetto al foro esteriore non essendo nè così interno, che non si mostri per lo più anche al di fuori, nè sempre così esterno che non abbia talvolta le radici nell'animo, nè potendo sempre i testimonj deporre come sul fatto esteriore così sulla vantata dallo stesso colpevole interiore incredulità, convien distinguere uno stato dall'altro per poterlo castigare a dovere, e dopo che il giudice si è assicurato del fatto esteriore, che somministra una legittima presunzione dell'interiore infedeltà di chi lo ha commesso, deve inoltrarsi a ricercare se sussista o no realmente la presunta interiore infedeltà: nè può usare altro mezzo per iscoprirlo, che quello dei tormenti, i quali o cangiano la presunzione in una evidente verità confessata dalla bocca stessa del delinquente, e diviene delitto di eresia formale, o dilegua dalla mente del giudice ogni presunzione o sospetto, ed altro non gli resta a purgare che il fatto esteriore, il quale è per se stesso meritevole di correzione ed emenda, e suol'essere castigato con pene assai moderate e discrete. Senza di questo mezzo come potrà mai il giudice regolarsi nel fissar la pena di quelli, che non sono convinti e confessi d'altro che d'aver parlato ed operato ereticalmente? Condannerà egli alla pena degli Eretici chiunque ha dati segni esteriori d'infedeltà? Ma quanti, che non sono che involti nelle tenebre di una crassa e supina ignoranza, sarebbero trattati da Eretici, ed invece di paterne istruzioni ed emende incontrerebbero le pene gravissime fissate agli Eretici? Dannerà egli tutti come puramente Sospetti a pene assai miti e discrete? Ma qual giusta pena corrisponderà poi al delitto gravissimo di colui,

⁽⁹⁹³⁾ *de Catholicis Instit. tit. 16. num. 21.*

⁽⁹⁹⁴⁾ *De officio S. Inq. part. 2. tit. 1. §. 32.*

⁽⁹⁹⁵⁾ *Exercit. de Tortura part. 2. §. 14.*

che con animo ereticale oltraggia la cattolica Religione, e con parole e con fatti strapazza e calpesta quanto vi ha di più sagro e in Cielo e in terra? Come distinguerà il reo ostinato dal docile e penitente, ed il formale da quello che non è presunto tale che per equivoci segni esteriori? il convinto e confesso dall'Eretico negativo? Non è egli miglior partito usar la forza per discernere gli uni dagli altri, e castigar tutti secondo [445] che porta il loro delitto, che ommetterla colla sicurezza o di eccedere per lo più nell'imposizione della pena più rigorosa e pesante, o usando in ogni caso la più mite e discreta, lasciar sempre impunita l'eresia formale, che è il delitto maggiore? Quella necessità insomma, che anche a parere di S. Agostino⁽⁹⁹⁶⁾ obbliga il savio giudice ad esplorare talvolta per via di tormenti il fatto criminoso; *constringit enim eum*, com'egli dice, ed è stato riferito altrove, *et ad hoc officium pertrahit humana societas, quam deserere nefas ducit*; obbliga anche il giudice della Fede ad investigare per via di tormenti l'interiore credulità de' colpevoli; ed in questo solo si distingue dagli altri tribunali, che dove in questi è assai molesta e pericolosa la pratica (non mai disapprovata da S. Agostino, come francamente asserisce Alberto de Simoni⁽⁹⁹⁷⁾ appoggiato a debolissimi fondamenti), nel tribunal della Fede è assai più sicura, vantaggiosa e discreta. E voi stesso me lo accorderete con ogni facilità, se a formarne una giusta idea comincerete dallo spogliarvi affatto delle bugiarde rappresentanze di que' rami ridicoli, che avete trovati inseriti nella storia di Colonia ed in quella di Toscana, e più non ingombreranno la vostra fantasia nè il fuoco che abbrucia, nè l'acqua che gonfia violentemente, o qualunque altro più penoso stromento, che sia stato o sia tuttora in uso negli altri tribunali.

Fin da quando nella 33. mia lettera vi ho parlato dei tormenti, che dà il tribunale del S. Ufficio per iscoprire o il fatto criminoso o la cattiva intenzione, vi ho detto che non sono mai stati o non sono da gran tempo più in uso altri tormenti che la corda, gli zuffoli ed i flagelli; sappiate però che questi stessi ai dì nostri si adoprano con tanta discrezione e così di rado, che ormai *recesserunt ab aula*: e adesso ama piuttosto il tribunale di venire a pene straordinarie mitissime, quando il delitto è provato abbastanza, che ricercare con rimedj più forti di gius e di fatto quella verità, che scoperta sebbene giusta le leggi meriterebbe i più severi castighi, pure secondo il presente metodo di procedere non incontrerebbe che compassione e pietà: e questo si pratica non solo quanto all'intenzione, ma anche quanto all'esteriorità di fatti ereticali, della quale non sono i rei pienamente convinti. Anzi [446] trattandosi di scoprire la sola interiore credulità, la tortura è anche più mite; e non solo non hanno luogo gl'indicati tormenti, ma la corda stessa non li sospende, nè reca per lo più ai rei altra pena, che quella di lasciarsi vedere pendenti da una ruota preparata a sospenderli. Vi par questo un tormento da fare orrore alla misera umanità, cui disdica ad un Chierico il ritrovarsi presente, e capace di ricolmar di spavento tutto il genere umano, come parlando de' tormenti del S. Ufficio spacciano i novatori? Questa maniera di tormentare o non è pena alcuna per chi sa che il tormento si vede ma non si prova, o se dà qualche fastidio a quelli almeno, che per ignoranza temer possono di essere sollevati da terra, è troppo ben compensato dal vantaggio e spirituale e temporale, che riportano da questa loro afflizione, A questa comparsa, quando si tratta di fatti i quali non mostrano per loro natura cattiva intenzione e credenza, ma non lasciano di indicarla con molta forza, o confessano il loro mal'animo, ed incontrano è vero, più grave la pena, ma rimediano a quella piaga d'infedeltà, che portano impressa altamente nell'animo, e nascosta non avrebbe avuti quei rimedj opportuni, che somministra la Chiesa per rimarginarla e sanarla; o negano di avere avuta cattiva credulità, e spenta coll'abbjura competente quella sospicione, che resta tuttora dopo una tortura sì lieve, altro più non rimane al colpevole, che il peso di soffrir quella pena che ha meritata per aver parlato ed operato in guisa da far sospettare che credesse male; la qual pena è piuttosto medicinale ed esemplare, che punitiva. Ma siamo pur buoni a prenderci fastidio di certe difficoltà, che non sono mai state di aggravio a nessun'altro tribunale: e se niuno ha mai ripreso il Senato di Milano, quando nell'anno 1629. comandò che fosse tormentato Vincenzo Corva, reo di percussione, *super qualitate et deliberatione animi*, e Cecilia Martinenghi, per risaper da lei *quo animo dixerit fratri suo, pecunias ab hero suo absconditas fuisse*; e se per disposizione delle leggi

⁽⁹⁹⁶⁾ *de Civit. Dei. lib. 9. cap. 6.*

⁽⁹⁹⁷⁾ *del Furto e sua pena §. 33.*

civili si ha, che deve purgare gl'indizj del dolo chi si protesta di aver commessa qualche mancanza senza colpa o malizia; chi potrà riprendere con ragione il tribunale del S. Officio, che ha tanto maggior diritto d'insinuarsi ne' segreti nascondigli dell'animo, e che non può rilevare abbastanza la gravità del delitto e la reità del delinquente, senza che ne scopra l'intenzione e credenza? [447]

Un'altra particolarità s'incontra nel tribunale del S. Officio, che voi non avete avvertita, ma che potrebbe esservi opposta da chi *quaerit nodum in scirpo* per iscreditarlo; e non ho trovato sinora chi ne faccia gran caso fuori di Fr. Paolo, che ne parla assai male⁽⁹⁹⁸⁾, anche dopo che la Bolla di S. Pio V.⁽⁹⁹⁹⁾ aveva tolte di mezzo tutte le contese degli antichi legali, e che erano state sciolte le molte difficoltà, che s'incontrano su tal proposito, scorrendo le Opere di Corrado Bruno⁽¹⁰⁰⁰⁾. Negli altri tribunali le sentenze assolutorie passano *in rem judicatam*; anzi fatta la sola pubblicazione del processo, come osserva il Zuffo⁽¹⁰⁰¹⁾, si ha conchiusa la causa e nelle condanne non resta al giudice l'arbitrio di moderarle dopo che le ha pronunciate. Non così nel tribunale della Fede, dove *favore Fidei* resta sempre libero il campo di riassumere ed impinguare la causa stessa anche dopo che il reo ne ha ottenuta una pienissima assoluzione, e resta libera all'Inquisitore la podestà di variare la pena. Il primo privilegio sembrava indicato abbastanza nelle Decretali⁽¹⁰⁰²⁾; ma lo ha poi espresso sì bene S. Pio V. nella suddetta Costituzione che non vi può restare alcun dubbio; nè v'è autore al presente che lo neghi. Per verità la cosa non è così propria del tribunale del S. Officio, che non abbia in qualche raro caso sussistenza anche negli altri, ne' quali, al dir del Guazzini, basta che sia provato essere nell'assoluzione intervenuta la prevaricazione, perchè possa essere riassunta la causa⁽¹⁰⁰³⁾; *Definitive absolutus non potest amplius molestari, nisi fuerit absolutus per praevaricationem*. Siccome però pare che in questo ammetta maggiore estensione, e quand'anche non l'ammettesse, non è da sperarsi per lui quella facilità, che incontrano presso i nostri contraddittori tutti gli altri tribunali, nè molto si valuta da costoro il favor della Fede, al quale i nostri Maggiori hanno creduto dicevol cosa il sacrificare tutti loro stessi; così non sarà male ch'io ne parli qualche poco. Dico dunque con tutta ragione, che ne' termini, nei quali è stato da S. Pio V. accordato al tribunale della Fede [448] questo privilegio, non è ingiusto ma ragionevole e retto; e preso generalmente non può riuscire di alcun'ingiusto gravame ai colpevoli, ma è utilissimo a quelli, che fossero per avventura aggravati senza demerito. Bastar potrebbe a persuadervi l'autorità di sì gran Pontefice, grande senza dubbio non solo nella pietà ma anche nella cristiana prudenza e sapere. Ma a convincervi sempre più dell'equità del suo moto proprio ha voluto accompagnarlo colle seguenti ragioni. Nota egli nel principio della sua costituzione, che l'ostinazione e malizia degli Eretici era giunta a tal segno, che in vece di ravvedersi, e cercare dalla Chiesa quella pietà che non ha mai negata ad alcuno, avevano trovata la strada di nascondersi sotto mentite sembianze; e se pur talvolta erano dedotti al tribunale del S. Officio, con nuove frodi e finzioni avevano trovato il modo di scansare il meritato castigo. Con falsi testimonj, che deponavano della loro cristiana condotta, purgavano ogni sospetto che fosse insorto contro di loro; e dai Vescovi, dagli Inquisitori, dallo stesso Romano Pontefice riusciva talvolta alla raffinata loro malizia di carpire sentenze assolutorie o decreti, coi quali resi impunibili pe' passati loro delitti, acquistavano ardir maggiore per commetterne de' nuovi: *Multi rei*, così egli espone nella sua Bolla la malizia e le frodi di costoro, *et in officio, seu alibi coram locorum Ordinariis, et haereticarum pravitate Inquisitoribus processati, ac de haeretica pravitate inquisiti falsos testes ad eorum defensam examinari faciendo, ac compurgatorum de eorum vita, et doctrina minime informatorum opera et testimonio se juvantibus, ac diversis aliis illicitis modis, excogitatisque dolosis excogitationibus, et malitiis praedictum sacrum Officium sanctissimae Inquisitionis, caeterosque iudices, et etiam Romanos Pontifices deludendo et decipiendo, plures etiam velati innocentes definitivas a praedictis processibus et Inquisitionibus assolutorias, et*

⁽⁹⁹⁸⁾ Stor. Dell'Inquisiz. di Venez. cap. 28.

⁽⁹⁹⁹⁾ Bullar. Rom, Const. 33. Inter multiplices curas tom 4. p. 2. pag. 325.

⁽¹⁰⁰⁰⁾ Lib. 4. de Haereticis cap. 8. in fin.

⁽¹⁰⁰¹⁾ Quaest. 112. num. 3.

⁽¹⁰⁰²⁾ Cap. Ut commissi 12. de Haereticis in 6.

⁽¹⁰⁰³⁾ Defens. 2. cap. 7 num. 6.

praecedente canonica purgatione eorum assertae bonae, et catholicae Fidei, vitae, et doctrinae declaratorias sententias, seu decreta ab eodem sanctissimo Officio, aliisque locorum Ordinariis, sive Delegatis, et Inquisitoribus, ac etiam Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris obtinuerunt, seu extorserunt &c. Dice inoltre, che con quest'arte non pregiudicavano soltanto a loro stessi ed alla salute dell'anima propria, perchè *nunquam ad gremium Ecclesiae vere redibant*, ma pregiudicavano anche agli altri, e riuscivano di gran danno e [449] pericolo alla cristiana repubblica, perchè *eorumdem aliorum animos corrumpere et inficere, ac in suas haereticas opiniones trahere de facili potuerunt in totius reipublicae christianae non modicum scandalum et praejudicium*. Quindi è che per impedire un danno sì grande, e toglier di mezzo un pericolo così notevole si appigliò saggiamente al partito di determinare, che qualunque sentenza e decreto passato e futuro concernente le cause di Fede non si dovesse mai considerare immutabile, e disse con ogni precisione, *sententias etiam definitivas, et decreta... numquam fecisse, nec in futurum posse facere transitum in rem judicatam*.

Ma qual termine, direte voi, avrà mai la vessazione di un'infelice, che abbia avuta la disgrazia di essere denunciato una volta a questo tribunale, se i giudici delle cause di Religione saranno sempre in libertà d'inquietarlo e di agire nella medesima causa? Io vi rispondo, che avrà quel termine, ch'egli vorrà prefiggerle col sincero suo ravvedimento. Tolga alle giudiciali sue deposizioni colla dovuta cristiana sincerità ogni ombra di finzione e d'inganno; parli, operi e si mantenga in un contegno così religioso e cristiano, che nuovi pregiudizj non sopravvengano contro di lui; e potrà vivere quietissimo: giacchè la legge di S. Pio V. ha tutta la sua forza, *novis praesertim supervenientibus indiciis ejusdem, vel alterius speciei haeresis, tempus praeteritum etiam respicientibus, vel ubi appareret per aliqua indicia, quod illicitis modis, prius ipse delatus & inquisitus, fuisset absolutus*. Nè tanto vale la quiete di un particolare in qualche modo sospetto d'infedeltà, che debba essere preferita al ben pubblico della Fede cattolica, e debba posporre il pericolo di questa alla sicurezza di quella: tanto più che, come osserva il Carena⁽¹⁰⁰⁴⁾, non è la indicata disposizione così contraria a quelli che sono denunciati al sacro tribunale, che serva ad aggravarli soltanto, quando o non abbastanza puniti o malamente assoluti sono dimessi dal tribunale, ma vale ancora, perchè si riassuma la loro causa, e si difendano, quando si scoprissero gravati ingiustamente: *Hoc habet locum, così egli, non solum in sententiis absolutoriis, sed etiam in condemnatoriis...& sicut ex superveniente probatione delicti removetur [450] absolutio, ita ex superveniente probatione innocentiae auferri debet condemnatio*. Ond'è che la legge è per se stessa giustissima, e presa in tutta la sua estensione non è di solo peso, ma riuscir può utilissima a tutti quelli, che fossero senza loro colpa aggravati.

Che poi abbiano i giudici delle cause di Fede, e si riservino nelle loro condanne l'autorità di crescere e sminuire la pena, sapete che vuol dir ciò? vuol dire, che i rei del S. Officio trovano in questo tribunale quel favore, che sperar non potrebbero in verun'altro; cioè che si lascia in qualche modo in loro arbitrio il soggiacere o no al castigo, che è loro stato imposto; e non hanno in questo altro male, che quello che vogliono avere per loro propria elezione. Vuol dire, che qualunque pena abbiano riportata nella loro condanna, può divenire e diviene di fatti mitissima, quando col loro pentimento e colla savia loro condotta fanno comparire assai chiara la sincerità del loro ravvedimento; e che condannati ancora al carcere perpetuo possono ottenere con facilità e il cambio in qualche religioso ritiro ed anche la piena loro libertà, se sanno meritarsela. E quello che in altri tribunali è grazia speciale, che non si accorda che a pochi, in quello del S. Officio è stile, e diviene talvolta disposizione di equità dovuta a tutti; E siccome egli è più inclinato alla misericordia, che al rigore, e basta un solo dubbio, come è stato detto altrove, per arrestarlo da ogni penale risoluzione, ed un lampo solo di vero pentimento per piegarlo alla più mite condiscendenza; così non è da temersi, che la libertà, la quale riserva a se stesso il giudice, di accrescere o diminuire la pena possa mai riuscire ai colpevoli di alcun aggravio; ma è da credersi al contrario, che questa medesima libertà riesca loro di gran sollievo e vantaggio. Ma che dissì mai essere questo da credersi, quando

⁽¹⁰⁰⁴⁾ *part. 3. tit. 11. §. 5.*

la quotidiana sperienza ci assicura che succede sempre così, e non solo di stile ordinario i rei del S. Officio non soffrono mai più della metà della pena imposta, ma per lo più molto di meno, e ne abbiamo avuto un'esempio chiarissimo verso la metà del secolo scorso in Carlo Scalandrone Eretico formale, ma pentito, il quale dopo una pubblica abbiura condannato al carcere perpetuo, come richiedeva la legge, fu dopo pochi mesi liberato dalla somma pietà del santo tribunale? Che dite adesso? È questo un metodo che chiamar si possa svantaggioso ai colpevoli? Ma voi mi aspettate al colpo di [451] riserva per vedermi meno franco ed intrepido nella mia difesa; e sperate forse, che io sia per accordarvi, che manchi almeno nella difesa de' rei, perchè nasconde loro i nomi dei testimonj. Con questa sola arma crede di trionfare l'autore del libro dedicato a Carlo III.; e questa è che in aria di trionfanti adoprano tutti quelli, i quali hanno preso a combattere il suo sistema. Anche questo colpo potrei io rivolgerlo contro i suoi autori, poichè il nascondere il nome de' testimonj non è così svantaggioso ai rei, che a parere dell'Eimerico⁽¹⁰⁰⁵⁾ e di varj altri autori non incomodi anche il fisco, e non serva loro talvolta di alleviamento e difesa. Oh quanti sono condannati per questo a pene straordinarie e mitissime, che convinti pienamente dai testimoni presenti sarebbero riservati a più rigorosi castighi! Siccome però questo è quel colpo di riserva, che i nostri nemici credono irreparabile; così io non mi contento di rivolgerlo semplicemente contro gli stessi impugnatori, ma voglio ribatterlo in più maniere; e ne parlerò con maggior'estensione in altra mia. Fin d'adesso però vi dico, che punto non temo questa spada, che si crede di tempra sì fina e di taglio così penetrante e sicuro, che non vi sia scudo o giacco sì forte da rintuzzarla: ed invece di prevenirvi a mio favore vi prego a rileggere quanto avete mai incontrato in detestazione di un tanto abuso. Tutto lo vedrete ridotto in minutissima polvere nell'ordinario venturo; e scoprirete anche meglio, che le querele dei nemici allora sono più vane ed insussistenti, quando sono più clamorose e comuni. Intanto credetemi

⁽¹⁰⁰⁵⁾ *Direct. part. 3. quaest. 71.*

LETTERA TRENTESIMOTTAVA.

*La religiosa segretezza dei ministri del tribunale del S. Officio,
e l'occultazione delle persone & nomi de' testimonj
non sono nè irragionevoli nè ingiuste.*

Eccoci alle prese: e dopo aver difeso lo strepito, che fa il tribunale del S. Officio colle sue esecuzioni e giudizj, eccomi pronto a difenderlo anche nelle sue cautele e silenzio. Di qual silenzio volete voi ch'io parli in primo luogo? Di quello che usa il tribunale coi rei, nascondendo loro i nomi e le persone dei testimonj? o dell'altro che sogliono praticare i suoi ufficiali e ministri, nell'occultare a tutti quelle notizie, che alle cause di Fede appartengono? Se del primo, vi dico che non è ingiusto, ma utilissimo; se dell'altro, sostengo che è prudentissimo. Discorriamo prima di questo, che si può spedire con maggior brevità; e parlerò poi dell'altro più diffusamente. Vi dico adunque, che il silenzio, il quale da rigoroso dovere sono obbligati di osservare tutti gli ufficiali e ministri del sagra tribunale, altro non mostra che circospezione e prudenza; e se l'Inquisitore di Sicilia in una sua lettera scritta al Re di Napoli ha chiamato poco prima della sua soppressione questo segreto *l'anima del S. Officio*, non ha detto cosa, che non s'incontri in cento accreditati scrittori, e meriti i rimproveri, che leggonsi presso lo storico fiorentino. Quel mistero fecondo di frodi ed insidie, che in lui travede la malignità dei nostri contradditori, è un sogno; ed il religioso segreto ad altro non mira che al buon'ordine e migliore riuscimento di questi affari gravissimi. E qual'è mai quell'uomo prudente, che nell'agire un'interesse di grande importanza, che può essere attraversato dall'altrui astuzia e malignità, non procuri di occultare, quand'è possibile, i suoi passi e maneggi? È forse la prudenza sbandita dai tribunali? o sono i giudici o dalle leggi o dalla natura stessa delle cause costretti a propalarne i meriti prima del tempo, e spargerli per ogni piazza e ridotto? Leggo anzi presso Scipione⁽¹⁰⁰⁶⁾, che il notaro ed il giudice [453] di qualunque tribunale non devono manifestare ad alcuno i meriti della causa, che hanno per le mani, e che non vanno immuni da ogni pena, se mancano a questo dovere: *Notarius nemini pandere debet secreta et merita causae ante publicationem processus, sub poena falsi, et punitur poena extraordinaria, et idem est in iudice*. Anzi neppure i testimonj possono, parlando a rigore, scoprire ciò che hanno depresso, come insegna il Deciano⁽¹⁰⁰⁷⁾. E perchè dunque si dovrà condannare uno stile consimile in un tribunale, nel quale è tanto più necessario, quanto è maggiore la debolezza de' soggetti che sono esposti all'altrui vessazioni, più ostinata e fina la malvagità de' nemici impegnati a deluderli, e più rilevante e gelosa la gravità e l'importanza de' suoi affari? Quel timore salutare che hanno tutti del sagra tribunale non può nascere dalle pene, che sono rare e mitissime, ma nasce dal solo silenzio, che fa apprendere in lui que' rigori, che non vi sono mai stati, o non vi sono certamente da qualche secolo. Or qual può mai idearsi nel vasto regno dell'umana provvidenza di questa più salutare e lodevole, che col solo nascondere i suoi andamenti viene ad impedire moltissimi delitti senza recare se non che a pochi la molestia del meritato castigo? Non è questo il costume, che vien lodato comunemente, della serenissima Repubblica di Venezia, ed è di sì gran vantaggio alla sicurezza e quiete de' felici suoi Stati?

Voi però avete che replicare, e mi dite, che se gli altri tribunali osservano il silenzio, questo non è perpetuo, e se non sempre, nel termine almeno della causa si pubblicano i processi, e fanno i rei a suo tempo a chi debbono restar'obbligati delle loro vessazioni ed angustie. Non così nel S. Officio, che tace sempre, e nasconde anche i nomi dei testimonj a quegli'infelici che risentono il danno dalle loro deposizioni. Oh quanta premura avete voi mai di passare alla seconda parte di

⁽¹⁰⁰⁶⁾ *ap. Matth. Ant. Bassani Theorica prax. crim. lib. 4. c. 1. n. 35.*

⁽¹⁰⁰⁷⁾ *Tractat. Crimin. tom. 2. lib. 7. cap. 17. num. 15.*

questa lettera! Fermatevi ancora un poco sulla prima; perchè sebbene nella vostra replica vi siate mostrato abbastanza disingannato di ciò che viene opposto al prudentiale contegno e religioso silenzio del tribunale, mi resta però ancora da rimuovere dal vostr'animo quell'opinione, che mostrate di avere, che mai [454] non si pubblichino le cause del S. Officio, la quale per verità è falsissima. Non si pubblicano per le ciarle sempre mal sicure ed incerte di private persone, dalle quali sarebbe da desiderarsi appunto che non si pubblicassero giammai neppure negli altri tribunali: ma per vie giuridiche, o coll'autorità del tribunale medesimo chi vi ha detto che non si pubblicano? E la copia del processo, che si decreta e si consegna sempre al reo ed a' suoi avvocati, perchè facciano le sue difese, ed il ristretto, che alla presenza de' testimoni si legge sempre in ogni condanna, e talvolta anche pubblicamente nelle pubbliche abjure, e quello che in tante consulte vien distribuito a moltissime persone savie e da bene, perchè ne considerino ogni sillaba, non sono pubblicazioni sufficientissime a dileguare ogni dubbio di misterioso silenzio e d'ingiurioso gravame? Ma qui è, voi dite, dove il tribunale manca assai. In queste copie si sopprimono i nomi de' testimoni, e qualunque circostanza che possa condurre a scoprirli, e lo stesso si fa in tutti i sommarj e ristretti; nè vi può entrare in capo che quest'irregolarità ammetta scusa e difesa. In somma voi vi dichiarate convinto quanto alla prima parte, e volete ad ogni modo che io passi a discorrere dell'altra, nella quale vi sembra di potere sperare più favorevole successo. Io vi seguirò dove più vi aggrada; ma se incontrate sempre la stessa sorte, non dovrete lagnarvi che delle cattive guide, che avete avuto in addietro, le quali non hanno fatto altro che sorprendervi con falsi principj e maliziose imposture.

Ditemi di grazia, perchè credete voi, che lo stile del S. Officio non ammetta in questa parte alcuna giustificazione? perchè toglie, voi rispondete con quanti scrittori hanno preso ad impugnarlo sinora, a tutti i rei la naturale e conveniente difesa, la quale far non si può senza dare ai testimoni le opportune eccezioni, e queste dar non si possono senza conoscerli; ed è cosa a Tertulliano⁽¹⁰⁰⁸⁾ ed a quanti hanno qualche sentimento di umanità più che evidente, che *non liceat indefensos et inauditos omnino damnari*. Più colpi avete vibrati frettolosamente in questa breve risposta, ed avete vinta la causa, se regge la loro forza ed attività a fronte dell'esame imparziale, che ora ne intraprendo. [455]

È dunque naturale che i rei abbiano le loro difese, io ve l'accordo, e so che anche Iddio interrogò Adamo del commesso delitto prima di assoggettarlo al meritato castigo; ed è indicato abbastanza nelle canoniche⁽¹⁰⁰⁹⁾ e civili⁽¹⁰¹⁰⁾ disposizioni: Ma questo diritto sussiste egli poi in ogni caso, ed è così inviolabile, che non ammetta alcuna moderazione o riserva? Qui è dove credo che zoppichi alquanto la prima delle massime, alle quali è appoggiato il vostro discorso; e non trovo, che dagli autori e dalla pratica sia ammessa concordemente. Il Novello⁽¹⁰¹¹⁾ ed il dal Pozzo⁽¹⁰¹²⁾ con varj altri sostengono, che la difesa non ha luogo ove trattasi dei più atroci delitti, o in que' casi almeno, come soggiunge il Passerino nella sua Pratica⁽¹⁰¹³⁾, ne' quali è notorio e il delitto ed il delinquente. Cercano inoltre i giuristi, se l'assoluta autorità del principe, che non manca in verun modo nel Romano Pontefice e nella Chiesa in tutto ciò, che alla Religione appartiene, stendasi a tanto, che possa in qualche caso senz'ingiustizia negare ai rei le difese; ed il medesimo Passerino nel luogo citato, benchè di contrario sentimento, giudica che non sia da disprezzarsi chi propende in tale opinione, la quale è del Covaruvia e di varj altri. Una sola che venga ammessa di queste massime ed eccezioni non crolla dai fondamenti quest'opposizione, che gli avversarj chiamano invincibile? E non abbiamo noi in questo solo tutta la ragione di maravigliarci e di dolerci della temeraria loro presunzione, i quali mai non si acquietano, se non hanno da noi sodi principj e matematiche dimostrazioni, e pretendono poi che con ogni docilità e prontezza ci prestiamo alle loro, che sono appoggiate per lo più a false supposizioni, o almeno a opinioni contrastate e non più che probabili? Io però non ho bisogno di questo scampo per non restare offeso, e voglio accordar

⁽¹⁰⁰⁸⁾ *Apologet. adver. Gent. pag. 804. edit. Basileens. 1550.*

⁽¹⁰⁰⁹⁾ *Can. 2. distinct. 87.*

⁽¹⁰¹⁰⁾ *L. 1. §. 3. ff. de Just. et Jure.*

⁽¹⁰¹¹⁾ *ap. Guazzin. de Defens. Reor. pag. 728.*

⁽¹⁰¹²⁾ *de Sindic. verb. Condemnatio cap. 4. num. 13.*

⁽¹⁰¹³⁾ *quaest. 26. art. 1. num. 11.*

loro con ogni liberalità quell'obbligo di difesa, del quale abbisognano per fare il colpo che vanno meditando: e per verità è ammesso da molti, e pare che sia posto fuor di dubbio dalla Clementina *Pastoralis*⁽¹⁰¹⁴⁾, nella [456] quale si dice, che questa mancanza non può essere sanata dalla podestà del sovrano, perchè il diritto della difesa *a jure provenit naturali*, e non è lecito neppure all'Imperatore il togliere quelle cose, *quae juris naturalis existunt*. È però eccessivo il vantaggio, che trar vogliono da quest'ingenua concessione, se pretendono, che debba quindi conchiudersi, che è ingiusto il tribunale del S. Ufficio, perchè nasconde ai rei i nomi dei testimonj. Lunga ed assai disastrosa via resta loro a trascorrere prima di giungere a questo termine; e non vi arriveranno giammai, se prima non mostrano ad evidenza, che questo scoprimento è sempre necessario alla loro difesa, e non mai pernicioso; e questo è che io reputo malagevol cosa ed impossibile da ottenersi.

Ha la difesa i suoi limiti; e non qualunque cavillosa e superflua, ma quella sola è da credersi necessaria, che senza oltraggiare la giustizia, provvede abbastanza al bisogno degl'inquisiti. Per questo obbliga il nostro tribunale ad abbandonare i clienti, quando s'ostinano nell'errore e mostrano di voler'abusare delle loro difese. Per questo si dà talvolta agli avvocati il giuramento, detto di calunnia: per questo non hanno più luogo, che in casi rarissimi, come attesta il Boemero, le difese, dopo che è data la sentenza, e quando è imminente l'esecuzione: e per questo in fine hanno le leggi escluse certe ridicole eccezioni ed appellazioni inopportune, le quali ad altro non servivano, che a rendere inutili i tribunali, e i delitti impuniti. Non è dissimile a queste la manifestazione de' testimonj, di cui parliamo. È superflua per lo più; perchè fatte quelle diligenze, che prescrive S. Gregorio⁽¹⁰¹⁵⁾ in una delle sue lettere, e furono adottate poi da vari Concilj e dal nostro tribunale medesimo, dal quale viene con ogni premura inculcato, che *de personis accusantium et testificantium subtiliter quaerendum est, cujus conditionis, cujusque opinionis, aut ne inopes sint, aut ne forte aliquas contra accusatum inimicitias habuissent*; anzi raddoppiate in S. Ufficio queste diligenze medesime appunto per questo, perchè si celano i nomi de' testimoni, come coi Sinodi di Narbona e di Beziers insegna il Cardinal Fulcodio poi Clemente IV.⁽¹⁰¹⁶⁾, io non vedo qual'eccezione si possa dare alle persone [457] de' testimonj, scoperti che siano i loro nomi, che non l'ammettano anche prima. È forse il nome materiale, che giovar possa al colpevole? o vi resta qualch'eccezione da dare alla persona nominata, che dar non si possa alla stessa descritta nelle principali e più interessanti sue circostanze e qualifiche? Ma il danno e pericolo, che da una tale manifestazione ridonda non solo ne' testimonj, ma nel tribunale stesso e in tutta la società de' Fedeli, è della superfluità stessa più atto a giustificare l'accennato segreto; e se per motivi consimili si celano talvolta senz'ingiustizia anche negli altri tribunali, come insegna il Guazzino⁽¹⁰¹⁷⁾, e specialmente ne' delitti di lesa maestà, come riporta l'Ancajano⁽¹⁰¹⁸⁾ appoggiato ad una legge dell'Imperator Federico, anzi trattandosi ancora di prove di nobiltà, di visite contro i regj ministri, di contrabbandi ed altri affari anche di minore importanza; perchè sarà un delitto inespiable se lo fa il tribunale del S. Ufficio in difesa della cattolica Religione?

Nè voi vi dovete ideare che l'occultazione dei nomi de' testimonj sia stato un capriccio nato in testa di qualche ozioso fanatico; ma è da riconoscersi per una risoluzione presa a ragion veduta dagli uomini più assennati del mondo. Aveva già il Concilio Lateranense IV. sotto Innocenzo III⁽¹⁰¹⁹⁾ a tutte le cause prescritta la solita forma della pubblicazione di processo; ma la costante sperienza di molte cause, ed una lunga serie di tragici avvenimenti ha fatto conoscere ai suoi successori di quanto pregiudizio riusciva una tal pratica nelle cause di Fede ed al tribunale ed ai testimonj, restando questi esposti alle vessazioni crudeli dei processati colpevoli, e quello abbandonato dai ricorrenti, che non volevano somministrare a lui le necessarie notizie con tanto loro danno e pericolo. Succedeva a questi ciò che leggesi avvenuto a S. Ilario, il quale, come vien

⁽¹⁰¹⁴⁾ *Cap. 2. de Senten. et re judic. in Clem.*

⁽¹⁰¹⁵⁾ *lib. 3. epist. 45. al. 52.*

⁽¹⁰¹⁶⁾ *quaest. 15. ap. Carenam ad calc. Oper. de Offic. S. Inquisit.*

⁽¹⁰¹⁷⁾ *Defens. 24. cap. 3.*

⁽¹⁰¹⁸⁾ *Consult. 287.*

⁽¹⁰¹⁹⁾ *Tom. 13. Concil. Labb. pag. 943.*

riferito e dal Baronio⁽¹⁰²⁰⁾ e dallo stesso Santo⁽¹⁰²¹⁾, essendo stato scoperto accusatore ed impugnatore di Ausenzio ostinatissimo Ariano, seppe costui con tanta astuzia nascondersi, e con tante frodi occultare il suo errore, che gli riuscì di far comparire il Santo per un maligno calunniatore, e di costringerlo come tale a partire dalla città di Milano. Quindi è che la Chiesa [458] non meno sollecita della difesa della Fede cattolica, che della sicurezza e salute de' Fedeli fin dall'anno 1235. nel Concilio di Narbona stabili, che nel tribunale del S. Ufficio si nascondessero i nomi de' testimonj⁽¹⁰²²⁾; e fu poi lo stesso ordine rinnovato e da Innocenzo IV. nella sua Costituzione *Cum negotium Fidei*, e da Urbano IV. nell'altra *Prae cunctis*⁽¹⁰²³⁾, e da varj altri Papi e Concilj. Se non che scemata col crescere dell'attività del tribunale la prepotenza degli Albigesi, e non mai diminuita quella premura, ch'ebbero sempre gl'Inquisitori grandissima di procedere con quelle riserve e cautele che difendono i rei da ogni pericolo d'ingiusto gravame; non ostante le disposizioni indicate non trascurarono mai alcuna strada, che stimassero opportuna o più favorevole ai colpevoli, e procurarono di compensare la pubblicazione de' testimonj con altri ripieghi, che senza esporli ad alcun pericolo li scoprisse in qualche modo ai colpevoli. Davano alcuni, come raccontano l'Eimerico ed il Pegna⁽¹⁰²⁴⁾, i nomi confusi in una carta separata senza quell'ordine che avevano nel processo, acciocchè se non sapevano precisamente le accuse d'ognuno, sapessero almeno gli accusatori. Altri aggiungevano ai veri altri nomi di persone non mai comparse, perchè niuno de' testimonj fosse nascosto ai colpevoli, e non potessero questi fissare le loro vendette contro alcuno di loro determinatamente. Altri prima del delitto l'interrogavano, se avevano nemici per escluder quelli, che per questo motivo avessero potuto gravarli con ingiustizia: altri facevano lo stesso dopo d'aver esposto loro i detti de' testimonj: ed altri finalmente sotto rigoroso segreto li pubblicavano ai Consultori, incaricandoli o di scoprire, se le sapevano, o d'informarsi di quelle connessioni e rapporti, che aver potessero i testimonj coi delinquenti. E fu ai rei così parziale e propensa la S. Sede, che credendosi verso il principio del secolo 14. ridotta a tal segno di sicurezza e di pace da non poter più temere dai miscredenti prepotenze e tumulti, Bonifacio VIII.⁽¹⁰²⁵⁾ restrinse la pratica di non pubblicarli al solo caso, in cui sovrastasse loro qualche pericolo. Ma il credereste? Non andò guari, che una fatale speranza [459] fece conoscere il bisogno delle precedenti disposizioni; e siccome il solo timore di poter'essere scoperti ritardava i denunciati dal comparire; e le diligenze e cautele usate dagl'Inquisitori non erano tutte plausibili; così fu duopo ripigliare in fine l'antica pratica, che si conservò poi senz'alcuna alterazione anche in vista delle generose esibizioni, che fecero gli Ebrei a Ferdinando il Cattolico per abolirla nelle Spagne, e a dispetto de' tumulti e contrasti eccitati in Portogallo ed in Napoli ai tempi d'Innocenzo XI. e XII., e a fronte delle dispute, che nacquero in Roma sotto Pio IV.. L'illuminatissima mente di questi gran Pontefici, la soda apologia del Padre Torrexillas e la rara avvedutezza dell'incomparabile Cardinal Ximenes scoprì la frode degli oppositori; e lo stile del S. Ufficio, che esenta gl'Inquisitori dall'obbligo di manifestare i nomi de' testimonj, acquistò fra i contrasti nuove approvazioni e conferme. Anzi la legge di Pio IV., che la approva e raccomanda⁽¹⁰²⁶⁾, fu conosciuta in appresso così vantaggiosa e necessaria, che ai tempi di S. Pio V. non solo fu rinnovato l'istess'ordine, ma per meglio provvedere all'indennizzazione e salvezza del tribunale e dei testimonj fu giudicata espediente la pubblicazione della Bolla *Si de protegendis*⁽¹⁰²⁷⁾, la quale oltre al lodare il già fissato sistema, assoggetta ai più rigorosi castighi tutti coloro, che scoprendo a caso, quelli che hanno avuta parte nelle loro cause, avessero ardire di offenderli o con parole o con fatti. Tanto fu conosciuta pronta alle offese l'eretica perfidia, e fu creduto così necessario l'accorrere con efficaci ripieghi alla difesa del tribunale. So, che il raccoglitore della storia francese mette questa Bolla fra le

⁽¹⁰²⁰⁾ *ad ann. 369. num. 65.*

⁽¹⁰²¹⁾ *Epist. contra Ausentium,*

⁽¹⁰²²⁾ *tom. 13. Concil. Labb. pag. 1333.*

⁽¹⁰²³⁾ *Eymeric. Direct. Part. 2. pag. 129. & 136.*

⁽¹⁰²⁴⁾ *Eymeric. Direct. part. 3. comrn. 29.*

⁽¹⁰²⁵⁾ *Cap. 20. Statuta de Haereticis in 6..*

⁽¹⁰²⁶⁾ *Const. Cum sicut ad calc. Direct. Eymeric.*

⁽¹⁰²⁷⁾ *Int. Litt. Apostol. ad calc. Director.*

ingiuste leggi, che osserva il tribunale del S. Officio; ma io non vedo com'esser possa ingiusta una legge, che si oppone alle inique oppressioni, e non so com'egli la possa chiamar crudele nel tempo stesso, che disapprovandola espone senza pietà tanti innocenti all'ostinato furore degli Eretici, e dopo che sa o deve sapere con quanta moderazione sia sostenuta ed interpretata dal sacro tribunale, il quale non vuole che regga se non ne' luoghi ov'è stata pubblicata, non vuole che offenda se non che quelli che per solo odio e detestazion dell'officio impediscono l'esercizio [460] del tribunale, ed insultano i suoi ministri, come si rileva da varie sue istruzioni e decreti.

Supposte le indicate premure favorevolissime ai rei, e le diligenze ed esami che sono stati premessi prima di stabilire universalmente la legge del segreto, chi non si sarebbe immaginato, che dovesse tacere per sempre la vana politica, e persuasa che il tribunale non vuole la morte dei rei, ma la loro conversione e salute, fosse per vivere tranquilla sull'integrità dei personaggi, che vi presiedono, e sull'equità e giustizia delle leggi che lo assistono, che non lasciano luogo al minimo aggravio del più disgraziato colpevole? Ma costei ha tutt'altra mira, che la difesa di pochi scellerati ed increduli; e questo è il motivo, per cui non ha mai cessato di molestarlo per questo lato, che ha creduto meno corredato di opportune difese e ripari. Perchè tace e nasconde i nomi de' testimoni, il S. Officio non può essere tollerato. Quest'è la più ripetuta ed esagerata opposizione, che s'incontri contro di lui. Non v'è libro scritto per iscreditarlo, che non la ripeta sì spesso, che ne prendono talvolta nausea gli stessi nemici del tribunale; e l'autore delle considerazioni sopra la lettera di Carlo III. vi s'impegna per modo che non prende a considerare che questo punto, e lo svolge ed assottiglia con tante cavillazioni e sofismi, che mostra assai meglio l'impegno ch'egli ha di combattere la pratica del S. Officio, che di dimostrare l'irragionevolezza e l'ingiustizia della medesima. Ma intanto giace il libro in quell'oscurità, che si è meritata più per le sue falsità ed inezie, che pel nome odioso del suo autore, e la pratica del tribunale sussiste tuttora nella conveniente osservanza, ed il saggio tribunale senza esporre ad alcun pericolo quelli, che in qualunque maniera cooperano con lui alla difesa della cattolica Religione, pone freno ai seduttori ed increduli, e disprezza con ogni ragione tutte le sciocchezze che si vanno inventando contro di lui.

E non è certamente sciocchezza di piccola mole quella, che l'autore suddetto e varj altri scrittori, specialmente napoletani, avanzano per disapprovare il segreto, di cui parliamo, qualor s'accingono a dimostrarlo non che contrario alla giustizia, ma anche alla maestà de' sovrani, ai quali, com'essi pensano, si viene a dare la taccia o di deboli o di trascurati, come quelli che o non possono o non vogliono reprimere l'audacia de' miscredenti, quando la vedono armata a danno di que' Fedeli, che si sono [461] trovati in dovere di denunciarli. Conoscono pur male costoro gli Eretici, se credono che debbano esser confusi cogli altri colpevoli; e si mostrano troppo ignoranti dell'una e dell'altra storia, se non sanno l'influenza che ha avuta mai sempre la Religione negli affari politici, e l'abilità ed impegno che hanno mostrato i settarj nel sostenere i loro aderenti e fautori anche a fronte delle autorevoli opposizioni dei più temuti sovrani e degli eserciti stessi destinati a combatterli. La storia delle rivoluzioni accadute in Europa in materia di Religione descritta dal Signor di Varillas li può fornire delle più utili notizie a loro disinganno; e per non dipartirmi dalle cose di Napoli, li prego a riflettere per poco alle stragi che fu d'uopo impiegare per metter freno in Sicilia al temerario ardire di **Enno Siro**, di cui parla **Floro**⁽¹⁰²⁸⁾, il quale con pretesti di Religione ebbe l'abilità di sollevare sessanta mila Siciliani, che *ad libertatem et arma, quasi numinum imperio, concitavit*; ed a richiamare alla memoria i fieri contrasti, che incontrò il Duca d'Alcalà per estinguere quelle reliquie de' Valdesi, che rifugiatesi inosservate nella Calabria, al nascere della riforma de' Luterani ripresero lena e vigore; e le sollevazioni in fine e tumulti mossi in Napoli ai tempi di Ferdinando, di Carlo V. e di Filippo III., delle quali cose trattano diffusamente **Uberto Foglietta**⁽¹⁰²⁹⁾, il **Tuano**⁽¹⁰³⁰⁾, **Pietro Giannone**⁽¹⁰³¹⁾ e varj altri scrittori ed annalisti: e preso tutto nella dovuta considerazione, ripetano poi i Signori Napoletani, se dà loro l'animo, che fa torto ai sovrani chi teme ogni male dalla

⁽¹⁰²⁸⁾ *lib. 3. cap. 19.*

⁽¹⁰²⁹⁾ *de' Tumulti Napoletani.*

⁽¹⁰³⁰⁾ *lib. 2. Hist. & in epist. dedicat.*

⁽¹⁰³¹⁾ *Stor. civ. di Napoli lib. 32. cap. 5. num. 1. c. 2.*

prepotenza e dalle insidie degli Eretici e de' loro fautori, e che è irragionevole quel timore, che aver devono e i testimonj, scoperti che siano, d'essere molestati, ed il tribunale stesso d'essere abbandonato divenuto men cauto nelle sue riserve. E creda pure l'appassionato Giannone che se è stata l'alienazione che egli chiama innata nei Napoletani che ha fatto nascere tanti disturbi per motivo del Sant'Officio, l'alienazione stessa non è nata che dalla malizia de' miscredenti, cui non ha potuto resistere una volta la pietà e costanza del governo che a costo di grandi stragi e disturbi, e forse moltiplicata troppo [462] in seguito non ha creduto bene di combattere nella stessa maniera il non men savio e prudente governo che domina presentemente. Che quest'avversione sia nata dall'indicata sorgente si può rilevare assai bene dal libro 32. della sua storia e da varj altri libri d'increduli usciti alla luce colà anche ai giorni nostri. Nè altro si doveva aspettare e dai clamori e calunnie di que' Mori ed Ebrei, che scacciati dalle Spagne ebbero asilo nel regno di Napoli, e dalle insidie e maldicenze de' Valdesi mentovati poc'anzi, e da quella intemperante libertà di filosofare che dopo aver preso piede in Germania, in Francia ed in Inghilterra occupò rapidamente anche la misera Italia, ed in Napoli specialmente a detta dello stesso Voltaire fu accolta con maggior applauso, ed incontrò più colti veneratori e seguaci, e si diffuse poi ampiamente anche nell'animo de' meno istruiti e perspicaci. Ma torniamo al segreto di cui meno di tutti può lagnarsi Pietro Giannone, che non lascia di raccontare a lungo nel libro indicato⁽¹⁰³²⁾ gli sconcerti nati in Napoli nell'anno 1641. per l'incauta pubblicazione del processo di **Suor Giulia di Marco**, e le funeste conseguenze, che ne vennero in seguito. Eppure si riscalda anch'egli moltissimo su questo argomento, e vuole che il silenzio del tribunale del S. Officio sia alla giustizia ed allo Stato ingiuriosissimo. Così mutano costoro il nome alle cose, o per dir meglio, prevengono le accuse per evitare que' rimproveri, ch'essi soli hanno meritato. Imperocchè, a prendere l'affare senza passione e nel suo vero aspetto, non è il tribunale del S. Officio, che colle sue pratiche riesca ingiurioso ai sovrani; sono que' scrittori napoletani, che per disapprovarle in qualunque maniera recano una gravissima ingiuria al loro Stato, mentre per dimostrare il bisogno della controversa manifestazione de' testimonj portano per lo più l'infedeltà di quei popoli, e la facilità che hanno di deporre il falso anche con giuramento per ogni piccolo lucro e motivo; e vengono quindi a spacciare tutto quel regno, i di cui cittadini sono stati sempre la gloria della cattolica Religione e veri difensori della Chiesa Romana, come li chiamò Leone IV., per un'unione di gente facile agli spergiuri ed. inganni, maligna, infedele e bugiarda, senza che possa essere frenata non che dalle umane ma neppur dalle leggi e naturali e divine. [463]

Ho addotti fin'ora i motivi più forti che persuadono il contrastato segreto: questi però non bastano forse nello scrupoloso vostro tribunale a farvi decidere che egli è irreprensibile, e che sono ingiusti tutti i clamori di chi lo combatte; ed il potersi dare un qualche caso, in cui sia così necessaria la manifestazione dei testimonj, che senza di lei debba ad ogni modo l'innocenza soccombere, e cader vittima infelice della crudeltà e dei calunniatori, che la perseguitano, e del tribunale, che li ha malamente ascoltati, e con maggiore irregolarità li ha nascosti, vi tiene forse ancor sospeso circa la ragionevolezza ed equità di uno stile, che non preclude ogni strada all'ingiustizia ed aggravio. A questo passo appunto io vi aspettava per disgombrare dall'animo vostro ogni contraria apprensione, e riparare il tribunale del S. Officio da quel colpo, che i suoi nemici credono il più sicuro e mortale. Può darsi il caso, voi dite, che la manifestazione, de' testimonj sia necessaria. E che perciò? È egli credibile, che questo caso succeda spesso? e non essendo facile ad accadere, sarebbe egli ingiusto il tribunale se li nascondesse anche in questo caso? li nasconde egli allora? Dalla risposta che darò a questi tre quesiti spero che sia per risultare il compito vostro disinganno ed una pienissima giustificazione del tribunale.

Comincio dal primo, e dico, che chi teme che dall'occultazione de' nomi dei testimoni nascer possa qualche pregiudizio ai colpevoli, mostra di non sapere le provvidenze opportune, ch'hanno date i Concilj ed i Papi per evitarlo. Il Sinodo di Narbona, che prima d'ogni altro vide la necessità di tacere, non ha perduto di mira l'inimicizia che poteva animare i testimoni all'ingiustizia e calunnia, e

⁽¹⁰³²⁾ *lib. 32. cap. 5. num. 3.*

comandò, che gl'inimici capitali fossero esclusi affatto; e per rendere sempre più sterile questa feconda sorgente di disturbi e calunnie fu fissata la pena del taglione contro que' testimonj, che impongono falsamente il delitto di eresia. Leggete il Pegna⁽¹⁰³³⁾, e vedrete questa disposizione abbracciata dai più accreditati scrittori, e corroborata da un rescritto di Leone X., che si ha in fine del Direttorio nella Bolla che comincia *Intelleximos*. Si abilita in questo l'Inquisitore di Spagna all'abbandono de' testimonj falsi al braccio secolare senza timore d'incorrere l'irregolarità, e vuole che siano soggetti alle medesime pene [464] anche gl'istigatori a così grande scelleratezza. E perchè il danno può accadere con maggiore facilità, e si può evitare più difficilmente dove la necessità della causa abilita i testimonj singolari; così in questi è stata più severa la provvidenza de' Romani Pontefici, ed alle pene comuni a tutti i falsi testimonj Benedetto XIV. aggiunse⁽¹⁰³⁴⁾ la riserva dell'assoluzione al solo Romano Pontefice, fuori del punto di morte, dell'orribile peccato di coloro, che impongono il delitto di sollecitazione a sacerdoti innocenti. Nè queste sono minacce, che non si siano mai ridotte ad effetto; sono castighi usati più volte contra costoro, e ne potete rincontrare gli esempj assai chiari presso il Carena⁽¹⁰³⁵⁾. Poteva far di più la Chiesa ed il tribunale per impedire i disordini, che nascer possono dall'occultazione de' nomi dei testimoni? Si potevano usar più cautele per rendere l'aggravio del reo, se non impossibile, almeno assai raro? Eppure avrete trovato tra i suoi impugnatori chi ha l'ardire di scrivere, che nel tribunale del S. Ufficio i falsarj ed i calunniatori vanno sempre impuniti. Oh malignità inaudita! Le storie di Napoli e di Milano e di tant'altri paesi, che raccontano sì spesso calunniatori frustati per quelle contrade e cacciati in esilio o multati gravissimamente o confinati in qualch'ergastolo o galera, ed i moltiplicati decreti della suprema romana Inquisizione, che sussistono tuttora negli archivj o de' loro Vescovi o del S. Ufficio, ed hanno suggerite queste condanne, sono cose ai giorni nostri notissime a tutti; eppure non si cessa ancora il replicare una sì enorme calunnia.

Sappiate però che tutto questo non è bastato alla delicatezza dei nostro tribunale. Ha fatto assai di più colle istruzioni date ai suoi Inquisitori, nelle quali prescrive loro ogni cautela e ripiego, perchè niuno resti aggravato ingiustamente. Vuole in primo luogo come v'ho detto altrove, che avanti di ricevere qualunque deposizione, non solo diano il giuramento di dire la verità, ma che li ammoniscano dell'orrendo peccato che commetterebbero, e delle gravissime pene, alle quali si esporrebbero facendo il contrario. Vuole in secondo luogo, che prima di chiudere qualunque atto s'interroghi ognuno se ha odio o inimicizia colla persona, che resta aggravata, e se è stato mosso [465] a farlo dal solo dovere di buon Cristiano, o da altrui insinuazioni ed impulso. Vuole in terzo luogo, che non al solo esaminato si cerchi conto, se viva, da buon Cristiano, ma che si prenda di ciò esatta informazione dai Parrochi e altre pie persone, e quando lo esiga la gravità della causa, si formi sulla possibile inimicizia e cattiva qualità dei testimonj una formale impinguazione del processo. Vuole per ultimo che al reo stesso, quando dimostra di voler'essere negativo, si cerchi se ha nemici, dai quali possa temere di essere stato gravato ingiustamente, ed allora cessa da ulteriori ricerche, quando risponde di non averne; ma se ne nomina alcuni, che abbiano potuto aver parte nel suo processo, qui è dove crescono le premure del giudice per rilevarne la sussistenza, l'origine, i rapporti, e far sì che o cessi ogni ombra di sospetto d'inimicizia, o resti affatto esclusa la loro deposizione; E dopo tutto ciò temerete ancora, che pel segreto del tribunale possa essere frequente il caso d'ingiusto gravame? e non potendo essere frequente, pretenderanno ancora i nostri contraddittori, che il S. Ufficio sia obbligato a scoprire in ogni processo i nomi de' testimonj? Il nasconderli, come abbiamo detto, giova alla Fede ed al libero esercizio di quella giurisdizione, che la difende e sostiene, principale motivo, pel quale è stato ordinato il segreto, come fu scritto sul principiare del secolo passato dal tribunale di Roma al Vescovo di Melfi; *juramentum restringitur solum ne inferatur praejudicium Causis S. Officii*. Il pubblicarli può giovare talvolta a qualche inquisito; ma è per ordinario inutile, e nuoce al tribunale ed alla Fede, e spesso ancora alla sicurezza e decoro di molte rispettabili famiglie, che restano involte e nominate nel processo. L'abbiamo

⁽¹⁰³³⁾ *Direct. P art. 3. quaest. 73. comm. 122.*

⁽¹⁰³⁴⁾ *Const. Sacramentum Poenitentiae tom. 15. Bullar. Rom. part. 1. pag. 50.*

⁽¹⁰³⁵⁾ *part. 2. tit. 17. & 16.*

veduto sinora, ed è stato replicato molto spesso al governo di Napoli, che più d'ogni altro si è abusato di questo pretesto per escludere il S. Ufficio. Venga adesso la giustizia, e decida se questo bene a quello, o quello a questo è da preferirsi o posporli. Essa non mai anteporrà per certo il privato al ben pubblico, la parte al tutto. Lo vieta l'ordine della natura, che, al dir di Cicerone, *sanxit, ut omnia, quae reipublicae salutaria sunt, legitima et justa habeantur*: e uomo non v'è così rozzo ed insensato, che non esponga al ferro ed al fuoco qualunque parte del corpo, ancorchè sana, quando giova a difenderlo e salvarlo; e Giustiniano ci avvisa⁽¹⁰³⁶⁾ che, *quae contingunt raro, non impedimentum [466] faciunt universis, eo quod nihil inter homines sic est indubitatum, ut non possit, licet aliquid sit valde justissimum, tamen suscipere quamdam sollicitam dubitationem*. Non sarebbe adunque ingiusta quella disposizione, che nella supposizione indicata fa sì che la necessaria difesa di qualche innocente ceda il luogo alla più libera e sicura punizione dei colpevoli. Ma che direte poi, se la supposizione stessa altro non è nel caso indicato, che una chimera ed un sogno?

I nomi dei testimonj dal tribunale del S. Ufficio si nascondono ai rei per lo più, perchè per l'ordinario ad altro non servirebbe lo scoprirli, che a sconcertare le cause, e danneggiare gl'innocenti; e quello che succede comunemente, non qualche accidentale avvenimento deve dar norma alle canoniche disposizioni. Ma se avviene talvolta, che la causa esiga la manifestazione de' nomi ed il confronto delle persone per assicurar meglio l'equità del giudizio, è falso che nel S. Ufficio non si pratichi quest'ulteriore diligenza. La prescrisse nell'indicata Decretale Bonifacio VIII⁽¹⁰³⁷⁾, quando far si possa senza danno e pericolo. E dalle posteriori disposizioni abbiamo bensì che gl'Inquisitori non sono obbligati a scoprirli, ma non è mai loro stato proibito di manifestarli, quando il bisogno lo richiegga. Si permette anzi che lo facciano in quei rari casi, nei quali prese le opportune misure perchè non seguano disordini, si crede a proposito, perchè nulla manchi al fisco, onde maggiormente gravarli, nulla ai rei, onde difendersi efficacemente. Leggete il Sagro Arsenale ristampato in Roma nel 1730. perchè serva di regola a tutti gl'Inquisitori nell'esercizio dell'ecclesiastico loro ministero, leggete quante Pratiche vi capitano alle mani e manoscritte e stampate, e quelle specialmente dello Scaglia, del Mazza, del Menghini, del Cortini e del de Orestis, e troverete in tutte la maniera di confrontare i testimoni cogli'inquisiti, e quando convenga o no il nasconderli. Che se alle regole desiderate di avere anche accoppiato un qualche esempio, vi dico che furono pubblicati nella causa, che sotto Giovanni XXII. si fece contra Matteo Visconti, e lo attesta il Corio nella sua storia⁽¹⁰³⁸⁾: furono pubblicati in Cambray nell'anno 1411. nel processo contra [467] Vellelmo di Hildenissen, come apparisce dagli atti impressi da Stefano Baluzio⁽¹⁰³⁹⁾, il quale anche rapporta⁽¹⁰⁴⁰⁾ la sentenza data contra F. Bernardo Delizioso, la causa di cui fu giudicata nel 1319. nella stessa maniera; nè altro stile, per tacere di molti altri, usò il Sinodo di Costanza nel condannare Gioanni Hus e Girolamo da Praga: e di queste pubblicazioni fatte per cause urgentissime da varj tribunali particolari del S. Ufficio se ne possono addurre varj altri esempi, tra i quali uno di Milano del 1633. e due di Torino del 1597. e del 1635.. È dunque falso che li nasconda sempre; ed è certissimo che allora solo lo fa con savia avvedutezza, quando il pubblicarli sarebbe o pernicioso o inutile. Ed ecco dov'è andato a finire quel colpo di riserva, col quale credono i suoi nemici di trionfare del tribunale del S. Ufficio. Altro non è, considerato bene bene in ogni sua parte, che un miserabile sofisma, che mal si regge ne' suoi principj, ed è anche appoggiato ad una falsa supposizione. Suppone che il tribunale taccia i nomi dei testimonj, ed è falso; e fissa per massima che il nasconderli sia sempre contrario alla necessaria difesa, ed è falso anche questo, o almeno in più incontri incertissimo: essendo più che plausibile il sentimento del Pegna⁽¹⁰⁴¹⁾, dal quale sappiamo che *non potest videri denegata facultas defensionis ei, cujus causa tam diligenter tractatur, et in qua tam accurate ante condemnationem omnia expenduntur*.

⁽¹⁰³⁶⁾ *Cons. Nov. 44. §. 3.*

⁽¹⁰³⁷⁾ *Cap. 20. Statuta de Haereticis in 6.*

⁽¹⁰³⁸⁾ *Stor. di Milano pag. 429. edit. Venet. ann. 1565*

⁽¹⁰³⁹⁾ *tom. 2. Miscellan. pag. 277.*

⁽¹⁰⁴⁰⁾ *tom. 2. Vit. Pont. Avinion. pag. 345.*

⁽¹⁰⁴¹⁾ *Direct. part. 3. q. 71. com. 120.*

Dove siate per rivolgervi adesso per sostenere la vasta mole di questa ideale e cadente opposizione, io non lo vedo; e spero nell'innata docilità e sincerità dell'animo vostro, che siate per confessare che non meno in questo che in ogni altro punto siate restato sorpreso; e vinto da quanto vi ho potuto dire a vostro disinganno, non tarderete punto a confessare, che il tribunale del S. Officio, nascondendo come fa il più delle volte i nomi dei testimonj, non solo non è ingiusto e crudele, ma provvido anzi e prudentissimo. E se maturerete anche meglio la cosa tra voi medesimo resterete sempre più convinto, che più della manifestazione dei testimonj la diligenza indicata dal Pegna può evitare quei pericoli, che si temono nel tribunale del S. Officio, [468] perchè nè confronta sempre i testimonj, nè pubblica i loro nomi; la quale se avviene che manchi, saranno sempre inutili le altre cautele. Nulla forse mancava delle ricercate formalità ai giudizj, de' quali parlano Arnobio⁽¹⁰⁴²⁾ ed Atenagora⁽¹⁰⁴³⁾; ma perchè mancò l'integrità e la diligenza de' giudici, *alii*, dice il primo, *gloria et virtute et existimatione pollentes acerbissimarum mortium experti sunt formas, ut Aquilius, Trebonius, Regulus: Sic et Pithagoras*, aggiunge il secondo, *cum trecentis aliis igne combustus est. Democritus ab Ephesiis pulsus, Herclitum Abderitae tamquam insanum exilio, Socratem Athenienses morte affecerunt*. È succeduto lo stesso, e forse per le medesime cause, in varj altri giudizj riportati da Cicerone, da Tertulliano, da Paolo Diacono, dal Baldo e da alcuni altri. Ma io non voglio stancarvi con inutili storie ora che vi credo persuaso abbastanza, che è da preferirsi la diligenza, che usa a favor dei colpevoli il tribunale del S. Officio, alle formalità e pubblicazioni degli altri. Se altro vi occorre, comandatemi, che sono

⁽¹⁰⁴²⁾ *lib. 1. adv. Gentes p. 23. edit. Lugd. Bat. 1651.*

⁽¹⁰⁴³⁾ *in Legat. pro Christian. Num. 31. int. Oper. S. Just. Martyris.*

LETTERA TRENTESIMANONA

*Il tribunale del S. Officio, non è mai stato
nè avaro nè ingordo.*

La leggerezza del dubbio, che mi proponete nell'ultima vostra, mi fa sperare, che siano ormai svaniti i vostri pregiudizj, e che il nostro carteggio in materia del S. Officio si vada avvicinando al suo termine. Voi mi cercate, se il S. Officio ha mai dato motivo di farsi credere avaro ed ingordo. E quest'è appunto quel dubbio, ch'io chiamo di pochissima considerazione, non perchè non sappia essere l'avarizia il maggior difetto che rimproverar si possa ad un Tribunale, leggendosi nell'Esodo⁽¹⁰⁴⁴⁾, che *munera excaecant prudentes, & subvertunt verba justorum*; nè perchè mi riesca nuova una tale imputazione, ripetuta così spesso e con tanta impudenza in tanti libri; ma perchè il S. Officio ha tante maniere, onde smentire questa calunnia, che è impossibile che faccia alcun colpo anche presso i meno perspicaci ed accorti. Un tribunale, che per disposizione di Clemente VIII. esenta i rei dal pagare anche gli atti necessarj per agire la loro causa, e poveri li sostiene liberalmente, e ricchi li serve e mantiene senz'altro peso, che di compensare quello che consumano pel loro vitto e vestito, e di riconoscere a loro piacimento chi li serve ed assiste; che non solo rinuncia al regio fisco i beni confiscati, ma ricusa talvolta, com'è succeduto nel 1701. nell'Inquisizione di Faenza, anche quei beni e terreni, che vengano a lui esibiti in dono dalla liberalità de' Fedeli; che ha ministri, quali d'altro non si curano, che del solo onore di essere considerati difensori della cattolica Religione, e del guadagno di quell'indulgenze, che ha concesse loro la Santa Sede; povero di fabbriche, povero di rendite, povero di tuttociò che può contribuire all'esteriore magnificenza e grandezza, non può temere di essere riputato dai Saggi ingordo ed avaro. Siccome però è stata sì grande la malignità dei suoi contradditori, che per non lasciare, cred'io, alcuna di quelle opposizioni, che i Donatisti hanno fatto a S. Agostino, [470] non hanno ommesso di toccare anche questa; & *nobis objiciunt*, dirò anch'io col suddetto Santo nella lettera a Bonifacio⁽¹⁰⁴⁵⁾, *quod res eorum concupiscamus et auferamus*; così è necessario accennar di volo i varj contrassegni ed i più sicuri argomenti, che lo mostrano alienissimo da questo vizio.

A dire il vero però non tutti sono stati di ugual coraggio, ed i meno imprudenti si sono vergognati di spacciare un'impostura, che al solo gettare uno sguardo sul religioso accompagnamento e corredo di un povero Inquisitore poteva essere smentita; ma non sono mancati non pochi, che hanno avuta la temerità di toccare anche questo tasto; e lo tocca non so se con maggiore malignità o sciocchezza il raccoglitore della storia francese, che al libro 3. ha l'ardire di spacciare con Fr. Paolo, che fuori dello Stato di Venezia tutte le confische vanno in mano degl'Inquisitori, i quali non hanno atteso ad altro, che a spogliare dei loro beni quelli, che erano rei di tutt'altro che d'eresia, intenti soltanto a *dépouiller de leurs biens une infinité d'innocents*⁽¹⁰⁴⁶⁾ *sous prétexte de l'hèrésie, dont ils n'et oient*⁽¹⁰⁴⁷⁾ *rien moins que coupables*. Se accennasse costui le sole confische fatte a causa finita, e se le confische restassero tuttora o in tutto o in parte a vantaggio del tribunale, avrei potuto rispondere a lui ciò, che S. Agostino rispose a Petiliano⁽¹⁰⁴⁸⁾, e dire che non è questo un'involare la roba altrui, ma un godere di ciò che la provvidenza divina ha trasferito in dominio dei suoi servi, e ministri; giacchè non senza sua autorità si confiscano i beni giuridicamente; *Quia vobis ablata nobis Dominus dedit, non ideo concupiscimus aliena; quia illius*

⁽¹⁰⁴⁴⁾ *cap. 33. vers. 8.*

⁽¹⁰⁴⁵⁾ *Epist. 185. al. 50. cap. 9. num. 35.*

⁽¹⁰⁴⁶⁾ Nel testo: "*innocens*". (N. d. R.)

⁽¹⁰⁴⁷⁾ Nel testo: "*n'etoient*". (N. d. R.)

⁽¹⁰⁴⁸⁾ *lib. 2. cont. Litter. Petilian. Cap. 59. num. 124. tom. 1. Oper.*

imperio, cujus sunt omnia, facta sunt nostra, et juste nostra sunt, vos enim his utebamini ad praecisionem, nos ad unionem. Ma siccome egli parla non solo di confische, ma anche di estorsioni ingiuste; e non mancano tanti altri calunniatori, che ripetono adesso le stesse accuse, sebbene siano cessate le confische, o più non appartengano al S. Ufficio; così convien battere un'altra strada, e sciogliere in altra maniera il dubbio, che avete proposto. E perchè chi ha avuto il coraggio d'imputare al S. Ufficio un sì vergognoso difetto non ha saputo additare, oltre le confische già [471] dette, alcuna prova o indizio dell'accennato vizio, avremo noi il peso non solo di rispondere all'ingiusta loro opposizione, ma anche d'indovinare a quali debolissimi fondamenti pretendono di appoggiare l'accusa. Ma lo soffriremo assai volentieri, e perchè il soggetto lo merita, e perchè la malignità dei nostri nemici non creda di aver guadagnato questo punto, se rimane senza la dovuta dilucidazione. Scorrerò per l'economia interiore del tribunale, indi passerò agli esteriori proventi, e passando di uno in altro capo, che somministrar potrebbe qualche apparente colore a quest'accusa, vi farò conoscere ad evidenza, che è per ogni parte insussistente e falsissima.

E quanto alla prima, siccome non è composto il tribunale di Angeli che pascansi di un cibo invisibile, ma di uomini, i quali hanno bisogno di vitto e vestito per mantenersi; e uomini sono altresì di egual condizione quelli, che sono chiamati a render conto della loro credenza.; così non ad ingordigia, ma a pura necessità è da attribuirsi ciò che cerca, ed ha sempre cercato a questo semplice effetto. Il solo eccesso potrebbe ascriversi a qualche soverchia avidità: ma come crederlo in questa parte eccedente, se eccettuate due sole tra tante Inquisizioni, che sussistono nello Stato del Papa, dove ha avuto sempre maggior favore, e una o due fuori di questo Stato, niun'altra ve n'ha che abbia il conveniente mantenimento; e quelle, che in fine fanno qualche avanzo, non lo impiegano a vantaggio proprio, ma viene distribuito a qualche sollievo di tant'altre, che non hanno come supplire alle spese occorrenti? Io temo di screditare il loro impiego, se scopro ciò che hanno gl'Inquisitori comunemente per mantener se stessi ed il loro tribunale, perchè in più luoghi non si scosta molto da una vera indigenza: ma pur voglio dirlo a maggior confusione dei nostri calunniatori, sicuro che il tribunale non riceverà alcun discapito presso quelli, che hanno la giusta idea della povertà, che professa la maggior parte di quelli, che presiedono alle Inquisizioni particolari; e basterà questo solo a dileguare ogni dubbio su questo punto. Poche sono le Inquisizioni, le rendite delle quali sorpassino i duecento scudi, e ve ne sono assai che vi restano indietro di molto; e questa è tutta la sussistenza dell'ufficio, dei ministri e dei carcerati poveri. Voi ne fate le meraviglie: ma siate certo ch'ella è così, e che gl'Inquisitori sono così poveri, che se le rispettive loro Religioni non supplissero in gran parte al bisogno, non avrebbero come vivere; [472] e la loro ingordigia è stata così sfortunata e mal pratica nel mestier di far roba e denaro, che nel lungo giro di tanti secoli non ha saputo accumulare che angustie e miserie. Io non esagero, amico; nè dico cosa che mi vada ideando a capriccio. Mi sono informato dai depositarj di varie Inquisizioni; ho rincontrato lo stato attivo e passivo di alcune altre, e sono così sicuro di quello che vi dico, come sono certo che esistono le Inquisizioni stesse.

Fossero almeno le poche rendite, che hanno, effetto della loro industria e maneggi? chè non avrebbero da rimproverare a se stessi i nostri calunniatori altro che di averle esagerate più del dovere; ma il male si è che neppur questo sussiste; onde la calunnia è una preta e vera loro invenzione. Fu già un tempo che, come osserva anche Fr. Paolo⁽¹⁰⁴⁹⁾, il mantenimento del tribunale andò a carico di quelle provincie nelle quali era stato innalzato, ed ogni Comunità era obbligata per ordine d'Innocenzo IV.⁽¹⁰⁵⁰⁾ a somministrare ai suoi carcerati il necessario sostentamento, paga di quella ricompensa, che avrebbe riportata dalla difesa della cattolica Religione tanto vantaggiosa alla Religione non solo ma anche allo Stato. Ma questo regolamento fu di corta durata; perchè essendosi conosciuto che riusciva d'aggravio alle Comunità non molto ben provvedute ed il più delle volte peggio amministrate, dopo molti esami e consulte finalmente fu abolito, e la sussistenza del tribunale fu abbandonata alle caritatevoli sovvenzioni, che di loro spontanea volontà offerivano agl'Inquisitori i buoni Crocesegnati, che pieni di zelo per la cattolica Religione hanno somministrato

⁽¹⁰⁴⁹⁾ *Discorso dell'orig. Dell'Inquisiz. pag. 344. tom. 1. Oper.*

⁽¹⁰⁵⁰⁾ *Const. Ad extirpanda ad calc. Direct. Eymer.*

per lungo tempo quanto era necessario per sostenerla e difenderla. Fu poi provveduto o di qualche discreta pensione, o di qualche beneficio vacante, o di poche e piccole sovvenzioni di qualche benevolo o piuttosto compassionevole protettore; e queste sono le ricche sorgenti dei vasti tesori, che possiede presentemente: e quello che ha il S. Ufficio di Roma, che provvede all'indigenze degli altri, è tutto dono della liberale bontà di S. Pio V., che per supplire ai bisogni di sì utile tribunale ha assegnata una pingue tenuta della Camera Apostolica, Dov'è fra questi acquisti che [473] spicchi l'industria dei Padri Inquisitori, o del tribunale? dov'è che si mostri la loro avidità e ingordigia? Se tal'una delle Inquisizioni, che sono rarissime, possiede qualche piccolo avanzo di beni confiscati, chi può dire che per questi soli si sia arricchita, e che questi avesse in mira nel perseguire gli Eretici, come hanno il coraggio d'imporre con Fr. Paolo gli storici di Colonia e di Firenze?

Le confische dei beni furono fin dal nascere del S. Ufficio per disposizione pontificia addette in più luoghi alla Camera o fisco del principe rispettivo, che sentiva allora il peso di mantenere il tribunale: ne furono fatte in appresso tre parti, delle quali una fu accordata al regio fisco, l'altra al Vescovo, la terza all'Inquisitore; e questa medesima provvidenza riuscì di sì corta durata, e fu ridotta in pratica in così pochi paesi, che appena ha luogo a comporre una piccola porzione di quelle meschine rendite di quaranta, di cento, o cencinquanta scudi, ch'hanno per ordinario i tribunali particolari; giacchè l'entrate dei più provveduti altro non sono che pensioni dei rispettivi vescovadi, che sollevati dagl'Inquisitori da molte fatiche, ed arricchiti da S. Pio V. di molti beni dei soppressi Umiliati, pagano volentieri quella scarsa pensione, che ha loro imposta il Pontefice pel sostentamento di un tribunale così necessario. Fate voi adesso il calcolo, e mettendo in una parte il numero infinito di Eretici, che in questi ultimi tre secoli si fingono abbruciati senza pietà dal S. Ufficio per occupare i loro beni, e nell'altra i beni e l'entrate, che gode, e le varie sorgenti dalle quali provengono, ditemi, qual fede meritano cedeste accuse? come può stare un numero sì grande di confische con una somma tanto miserabile di rendite? tanta crudeltà con tanta miseria?

Quello che si è detto delle confische si può dire a un dipresso delle multe pecuniarie, alle quali sebbene sia proporzionata l'autorità degl'Inquisitori abilitati ad infligerle dalla Bolla di Alessandro IV., che comincia *Super extirpatione*⁽¹⁰⁵¹⁾, per togliere però ogni dubbio di estorsione e vile guadagno, e per viemeglio manifestare, che il S. Ufficio ad altro non aspira che alla salute dell'anime, il supremo tribunale di Roma l'ha ristretta e vincolata in guisa, che più non possono usarne senza sua [474] intelligenza e consenso: nè vi consente giammai senz'eseguir ciò, che portano i decreti sin dal 1593. e 1595., i quali proibiscono di applicarle non solo a vantaggio del S. Ufficio; e furono osservati esattamente anche coll'Arcivescovo di Napoli, al quale proibì Paolo V. nel 1608. di servirsi di una multa di questo genere per la fabbrica o risarcimento delle carceri del nostro tribunale; ma di qualunque Povero ancora, o Luogo Pio, che sia in qualche modo dipendente dal tribunale o dal Convento, dove sussiste; e fu di fatti nel 1595. distribuita in Genova la vistosa multa di duemila scudi non al S. Ufficio o a qualche suo Patentato o ministro, non a qualche Chiesa o Convento, ma ai Poveri della Città. Nè altro poteva aspettarsi dalla S. Sede, la quale si è mostrata in ogni tempo così premurosa della riputazione e decoro del suo tribunale, e tante volte replicò i decreti spettanti a questa materia e dal sublime soglio del Vaticano e dall'augusto consesso della Minerva, quante voi ne troverete registrate ne' migliori autori che li riportano fedelmente, tra i quali il Pegna, che ne parla a lungo⁽¹⁰⁵²⁾ e cita varj altri.

Nè crediate che queste leggi sì replicate e pressanti siano state occasionate da qualche notevole abuso che si fosse introdotto di tempo in tempo nel nostro tribunale. Sono nate col tribunale medesimo, e si leggono anche nel Sinodo Narbonese, che per ordine di Gregorio IX. instrui gl'Inquisitori delle maniere, che usar dovevano per procedere con ogni moderazione e prudenza, ed Alessandro IV.⁽¹⁰⁵³⁾ sopra d'ogni altra cosa raccomandò il disinteresse ai suoi ministri. Vollero i Papi e Concilj levare con queste leggi ogni pretesto ai suoi calunniatori di poterlo infamare su questo punto, anche prima di vedersi in obbligo di correggere un notevole abuso che si fosse già

⁽¹⁰⁵¹⁾ *Int. Litter. Apost. pro Offi. Inquisit. ad calc. Director.*

⁽¹⁰⁵²⁾ *Direct. part. 3. quaest. 103. 104. 108. comment. 152. 153. 157.*

⁽¹⁰⁵³⁾ *Const. Quod super nonnullis ad calc. Direct.*

introdotta: e lo indica a tutta evidenza il decreto di Urbano VIII., che avendo nel 1632. sospesa la facoltà anche ai Cardinali Inquisitori generali *reis imponendi mulctas pecuniarias, et poenas corporales eisdem reis impositas in mulctas pecuniarias commutandi, nisi facto verbo et habito consensu Sanctitatis suae*, disse di farlo principalmente *ad retinendam aequitatem, majestatem atque integritatem S. Officij, quod sicut aliis tribunalibus auctoritate et respectu [475] rerum, quae in eo tractantur, antecellit, ita etiam praeter animarum salutem ab omni alio mundano interesse alienum debet esse.*

Nemmeno i regali e doni gratuiti, che pure, quando sono discreti e non diretti che a fomentare la vicendevole benevolenza, esser sogliono di privato diritto di ogni anche onesta persona servir possono a provare questa solenne impostura. Imperocchè quantunque questi sussistessero in quella quantità, che disdice ad un giudice religioso ed onesto, non sarebbero da attribuirsi al tribunale, che li ha vietati, ma all'ingordigia piuttosto di qualche ministro particolare, che senza sua saputa e consenso li avrebbe malamente accettati. Temo però, che questa soverchia abbondanza non possa essere prodotta dai nostri contraddittori senza ripugnare a se stessi: mentre se è vero, che gl'Inquisitori sono sempre stati odiosissimi, come vanno spargendo per ogni ridotto, non è possibile che tanti siano concorsi ad ossequiarli, e siano stati così copiosi i regali. Qual'odio è mai questo di nuova invenzione, che invece di dispetti ed aggravj altro non ha prodotto che finezze e favori? Io poi domando inoltre chi siano mai stati i più liberali e prodighi con questi che erano odiati da tutti e potevano contribuire sì poco al vantaggio degli altri? Sono stati forse i rei o i loro aderenti, i quali per liberarsi dai meritati castighi abbiano corrotta l'integrità dei giudici con officiosi regali? Ma questo non è combinabile con le molte e severe giustizie, che vanno esagerando ogni poco per far comparire odiosissimi gl'inquisitori; e ripugna al loro stesso carattere, che se non si deve credere, com'è di fatti, onestissimo, ha almeno tutto il diritto di non essere riputato affatto dissoluto ed infame, come diverrebbe infatti, se a fronte di tante pene e censure, che in questo più che in altro tribunale sovrastano a chi è venale nell'amministrazione della giustizia, si lasciassero corrompere da ossequj e regali: e la loro ingordigia, e la sciocca prolusione di chi donasse loro qualche cosa a questa fine si potrebbe appena scusare dalla taccia di vera pazzia; non potendo questi nudrire alcuna speranza di ottenere l'intento, perchè le cause per lo più non dagli Inquisitori particolari, ma hanno il loro compimento dalla suprema Congregazione, nella quale, liberalissima com'è con tutti, non può in alcuna maniera cadere un tal sospetto nè potendo quelli lusingarsi con ragione che restasse nascosto e andasse impunito il grave loro misfatto, [476] perchè sono sempre malcontenti gli Eretici, ed è troppo ampia la strada, che lascia alle querele e ricorsi il tribunale di Roma, e troppo costante il rigore, che usa in simili mancamenti.

Hanno un solo rifugio, al quale appigliarsi, i nemici del tribunale, e sono gli ufficiali e ministri del tribunale medesimo, i quali affezionatissimi ai loro Inquisitori, oltre al pronto servizio che prestano con grave loro spesa ed incomodo negli affari correnti, non tralasciano di dimostrare talvolta la loro stima ed affezione con presenti e regali. Sarebbe in vero da desiderarsi che tutti gl'Inquisitori fossero altrettanti Catoni, che nulla prendessero da chiunque, com'egli si protesta d'aver fatto in ogni sua legazione: *Cura essem, inquit Cato*, così leggesi presso Isidoro⁽¹⁰⁵⁴⁾, *in provincia Legatus, quamplures ad Praetores et Consules vinum honorarium dabant; numquam accepi ne privatus quidem*: toglierebbero così ogni ansa agli avversarj di esagerare le piccole cose, che talvolta ricevono, per farle comparire un giusto fomento della più grande ingordigia. Dall'altra parte ci avvisa Ulpiano⁽¹⁰⁵⁵⁾, con una lettera degl'Imperatori Severo e Caracalla, che *valde inhumanum est a nemine accipere, sed passim, vilissimum, et omnia, avarissimum*; ed il voler negare ai sudditi e dipendenti ogni maniera di ossequiare il loro Superiore, ed il pretendere che questi non possa accettare quelle piccole cose, che a lui vengono offerte spontaneamente a solo titolo di amorevolezza e rispetto, sembra cosa alquanto gravosa e non necessaria. Non è che non meriti lode l'Inquisizione di Spagna, la quale, come leggesi presso il Simanca nelle sue

⁽¹⁰⁵⁴⁾ *lib. 20. Originum sive Etymologiar. cap. 3.*

⁽¹⁰⁵⁵⁾ *L. 6. §. 3. ff. de Off. Procos.*

Istituzioni⁽¹⁰⁵⁶⁾, proibisce agl'Inquisitori ben provveduti altronde di un più che sufficiente⁽¹⁰⁵⁷⁾ mantenimento, sotto pena di scomunica e di raddoppiare i regali e di privazione dell'ufficio il riceverli: ma non è per questo meritevole di condanna la permissione, che si lascia loro in Italia, dove sono poverissimi; tanto più che il non permetterlo punto non gioverebbe a far tacere la malignità de' loro calunniatori, come non tacque, nella Storia di Wolfgang⁽¹⁰⁵⁸⁾ relativamente agl'Inquisitori di Spagna. Il solo eccesso, che si potrebbe introdurre in questo genere di [477] liberissima contribuzione, come udiste dagl'Imperatori testè mentovati, potrebbe rendere riprensibile una tal permissione: ma l'immortal Lambertini col prescrivere ai regali i giusti confini, lo ha impedito in maniera, che più non v'è che temere: *La concessione*, egli dice nella sua Bolla *ad Supremum* emanata nel 1755.⁽¹⁰⁵⁹⁾ *di dette Patenti privilegiate dovrà farsi in tutto gratis; onde per ottenere dagli Inquisitori locali la nomina di detti officj privilegiati si proibisce espressamente ai medesimi Inquisitori di ricevere sotto qualsivoglia titolo, o pretesto promessa o donativo di sorte veruna, tanto avanti che dopo la nomina; come pure si proibisce agli stessi Inquisitori, e a quelli, che saranno da loro nominati, di promettere o dare alli ministri ed ufficiali di Roma, e rispettivamente a questi di ricever danaro o altra benchè minima cosa per la spedizione e consegna delle Patenti: e contravvenendo alcuno di essi, oltre la privazione dell'ufficio e di ogni altro impiego nella Sagra Inquisizione, vogliamo che incorrano ipso facto nella scomunica maggiore riservata a noi e nostri successori, e di più, se saranno Regolari, cadano parimenti ipso facto nella privazione della voce attiva e passiva, e nella inabilità perpetua a qualunque grado della loro Religione.* Ecco provveduto ad ogni possibile disordine, ed alzato un'argine insuperabile a quell'ingordigia che sognano i nostri contraddittori. Perchè però era noto al gran Pontefice quanto la reciproca contribuzione di discreti regali e favori contribuir possa a conservar quella buona armonia ed affezione vicendevole, che deve passare tra il Capo del tribunale ed i rispettivi ufficiali e ministri; e perchè sapeva pur troppo, che molti dei Padri Inquisitori avevano bisogno di qualche sussidio per sostenere i pesi del tribunale medesimo, non ha voluto proibire ogni sorta di regali, ma li ha limitati in guisa, che possano sollevarli alcun poco dalla loro indigenza, ma non mai servire di pascolo ad una vergognosa ingordigia: *permettendosi solamente* (così si legge dopo le indicate parole) *il dare e rispettivamente ricevere da chi voglia spontaneamente darli, quei donativi di esculenti e poculenti, che si sogliono dare e ricevere nelle Feste del Santo Natale e nel principio d'Agosto, purchè i suddetti [478] donativi si facciano senza fraude e possano consumarsi in tre giorni.* Oh vedete qual lauto pascolo ha lasciato la S. Sede alla temuta ingordigia dei Padri Inquisitori! vedete che doviziose sorgenti di beni stabili e di danari ha ella aperte per arricchirli!

Scoperto per tal modo tutto il piano economico del tribunale del S. Ufficio, e le copiose sorgenti, dalle quali provenir possono le ideate sue ricchezze e tesori, io non dubito punto, che si coprirebbero di rossore, se ne fossero capaci, tutti coloro i quali hanno l'ardire di spacciar con franchezza, che è stato, ed è tuttavia dove sussiste, avaro ed ingordo. Maggiore ancora scoprirebbero l'ingiustizia se paragonar volessero il tribunale del S. Ufficio con moltissimi altri, dai quali sebben credo l'ingordigia del tutto sbandita, nulla però si fa mai che non sia ricompensato con ogni esattezza a spese degl'inquisiti. Gli atti, la custodia, il servizio, le copie, le difese, le esecuzioni, tutto è messo a loro conto, e cresce per lo più la somma a tal segno, che i delinquenti risento per ordinario maggior danno dalle spese, alle quali sono costretti a soccombere, che dalle pene, che si sono meritate. Eppure quando mai avete voi sentito riprenderne alcuno, se non eccede nelle tasse ordinarie? Qual'assistente o ministro di altro tribunale è mai stato chiamato ingordo e crudele, perchè ha voluto ciò, che per legale disposizione era dovuto alla sua fatica ed impiego? E il tribunale del S. Ufficio, che esenta tutti i rei anche da queste spese, si potrà chiamare avaro ed ingordo? Siamo in un tempo in cui tutto si travisa e confonde; e ne abbiamo vedute e sentite tante, che nulla ci deve sembrare strano, e nulla sorprendere. Soffriamo adunque anche questa calunnia

⁽¹⁰⁵⁶⁾ tit. 34. num. 45.

⁽¹⁰⁵⁷⁾ Nel testo: "sufficiente". (N. d. R.)

⁽¹⁰⁵⁸⁾ *Histoire de l'Espagne* tom. 5. liv. 12.

⁽¹⁰⁵⁹⁾ *Bullar. Bened. XIV.* tom. 4. ù. 10. pag. 274.

ingiustissima, e preghiamo il Signore, che mandi giorni più quieti e sereni, onde io abbia tutt'altra occasione che questa di dovere smentir calunnie sì mal fondate e maligne per ubbidire ai vostri comandi, e dimostrarmi qual sono

LETTERA QUARANTESIMA.

*Confutazione di un libro stampato in Pavia in difesa
della tolleranza indiscreta.*

Non sono andato lungi dal vero quando dalla leggerezza del dubbio, che avete mosso nella penultima vostra, ho argomentato che nulla o poco più vi restava da ricercare sul soggetto, di cui trattiamo. Mi ringraziate di fatti nell'ultima lettera dell'incomodo, che mi sono preso per istruirvi, e vi protestate obbligatissimo alla mia attenzione, che ha avuto il buon esito di spregiudicarvi affatto in cosa di tanto rilievo. Se è così, io mi rallegro con Voi; ma non accetto ringraziamenti, perchè il vostro disinganno è un compenso più che bastante alle passate fatiche; e dopo di aver soddisfatto per quanto ho potuto alle mie promesse altro più non mi resta, che aggiungere qualche altra cosa per confermare vie meglio quanto vi ho già detto, e farvi conoscere sempre più il desiderio che ho ardentissimo di giovarvi in ogni possibile maniera. È uscito anni sono in Pavia dalle stampe del Galeazzi un libretto⁽¹⁰⁶⁰⁾ su questo argomento, il quale all'usanza de' Protestanti più indiscreti chiama il tribunale del S. Ufficio *terrificum tribunal Inquisitionis haereticae pravitatis, plenum minarum et caedis quod rudioribus saeculis, ac dominante feroci quodam hominum ingenio inventum, Religiosis viris demandatum est*. Tanto sono discordi i giorni nostri dal sesto e nono secolo, ne' quali e gli Ennodj di Pavia scrivevano con grande zelo e plauso in difesa de' Papi e de' giudizj di Roma, ed i Concilj colà celebrati s'impegnavano a sostenere e proteggere i privilegi tutti della S. Sede⁽¹⁰⁶¹⁾! Chiunque sia l'autore di quest'infelice Operetta, che mi vien supposto assai diverso dal sostenitore delle tesi, che si leggono nel fine del libro, certa cosa è che si è lasciato trasportare infelicemente dalla torbida piena di quelle perniciose novità e sistemi, che inonda per ogni dove, e l'ha resa anzi colla soverchia sua applicazione e industria più [480] abbondante e sfrenata; perchè dopo d'aver raccolto dai libri più screditati le più nere calunnie ed i sofismi più insidiosi, che siano stati inventati finora e contra l'intolleranza discreta e contra il tribunale della Fede, ha procurato inoltre di vestirli con tale gravità di stile, aria di novità, apparato d'erudizione e ricercate imponenti maniere di zelo e pietà, che in questo suo libro più che altrove

⁽¹⁰⁶⁰⁾ Si tratta del *De tolerantia ecclesiastica et civili* uscito nel 1783. Era indicato come autore il Conte di Trautmansdorf, allora studente di teologia a Pavia, e più tardi vescovo di Königgrätz (1790), Arcivescovo di Olmütz (1795), ed infine Cardinale (1816). *L'opera dedicata all'Imperatore Giuseppe II, sembra sia frutto, in realtà, della cooperazione tra il giansenista Pietro Tamburini, professore di teologia all'Università di Pavia, e del collega Giuseppe Zola. Questo trattato si propone di illustrare i diritti dei principi sulla disciplina esteriore della Chiesa nelle attinenze col bene pubblico e colla tranquillità dello stato: definisce le competenze e le funzioni della Chiesa e dello stato separatamente, ognuno nel proprio recinto; dimostra che la Chiesa, qualora volesse punire tutti gli individui che si rifiutano di riconoscere la sua podestà, potrebbe privarli dei soli beni che ad essa è dato concedere; non adunque la libertà, nè la integrità personale, nè il possesso delle cose, nè il godimento dei diritti civili e politici, la cui tutela è affidata allo Stato; assale violentemente il tribunale dell'Inquisizione e propugna l'inviolabilità della coscienza individuale, (qui ricorda un poco gli scritti di Spinoza e di Locke contro l'intransigenza cattolica) principio che fu il caposaldo di tutta la feconda operosità dei giansenisti italiani. (Così scriveva all'inizio del secolo scorso Ettore Rota in uno studio dedicato a Pietro Tamburini di Brescia "Teologo Piacentino"). Nel 1785 ne fu pubblicata a Modena la traduzione italiana con il titolo: *Trattato sopra la tolleranza ecclesiastica, e civile del sig. Taddeo Maria conte di Trautmansdorf*.*

Questa Lettera è dedicata completamente alla feroce polemica sulla libertà religiosa innestata con la pubblicazione di quest'opera. Primi a dare il grido d'allarme furono Luigi Cuccagni e P. Mamachi che scesero in campo a difesa della tradizionale dottrina della Chiesa, pubblicando una serie di libercoli, alcuni citati nella lettera stessa, all'insegna guerresca del *Giornale ecclesiastico di Roma*. Seguirono numerose repliche e controrepliche a testimonianza dell'attualità e dell'interesse che destava l'argomento. (N. d. R.)

⁽¹⁰⁶¹⁾ *Concil. Labb. Tom. 11. pag. 606.*

divengono attissimi a confondere, se non altri, almeno i meno istruiti e meno colti. Voi non siete più la Dio mercè nel numero di questi. Siccome però in questo genere di combattimento siete ancora inesperto e nuovo, così non credo inutil cosa il trattenervi alcun poco per iscoprirvi i più insidiosi agguati di quest'occulto avversario, e farvi conoscere che con tutti gli sforzi maggiori delle sue ciance e figure, e con tutta la pompa di quella triviale erudizione, della quale comparisce adorno fuor di proposito, e a dispetto della premura che mostra per la purità della cattolica Religione non è meno empio e meno debole ed incoerente degli altri. E questo è ciò che voglio aggiugnere al nostro carteggio. Nè crediate, che per far questo io debba impiegare molto studio e fatica. Egli non ha fatto altro, come ho detto, che copiare quelli, che avevano scritto prima di lui; ed io ho avuto il piacere di vederlo confutato nelle passate mie lettere anche prima di leggerlo. Altro adunque non mi rimane a fare per vostra maggiore istruzione e vantaggio; che sviluppare il suo sistema da quel laberinto di noiose ripetizioni, enormi imposture e riflessioni inutili, fra i tortuosi giri delle quali ha procurato nascondere, perchè comparisca ad una semplice occhiata tutta la sua deformità: indicarvi in appresso i luoghi, ne' quali sono state da me disciolte le sue obbezioni; e premesso un picciol saggio delle molte incoerenze e contraddizioni, che vi s'incontrano, e che vi scopriranno anche meglio il merito dell'Opera e l'abilità dell'autore, aggiugnere qualche cosa di più a quello, che è stato già detto nella lettera 10., a maggiore schiarimento di quelle testimonianze di antichi Padri e scrittori, che egli crede favorevoli al suo irreligioso sistema. Sarà questo l'argomento della presente mia lettera. Mi riservo poi a parlare in un'altra della mente di S. Agostino, ch'egli dopo Giacomo Picenino ha avuto l'ardire di pretendere favorevole al suo partito, e di negare che sia mai stato difensore di quella discreta e prudente intolleranza, che ho sostenuta finora; ed epilogando in tal modo colle parole di così accreditato maestro quanto ho esposto nel presente [481] carteggio, avrà la presente apologia il suo compimento, ed il contrario sistema riceverà scossa così gagliarda e mortale, che sarà impossibile al Tollerantista Pavese che lo sostenga e rialzi.

Accorda egli alla Fede dei Cattolici una libertà così ampia, che non ha da temere altro freno, che quello di un giudice invisibile, il quale deve punire gl'increduli nell'altra vita (nel che si scosta alquanto dalle perniciose massime e dall'indegno parlare del Bartolotti, che, come abbiamo, detto altrove, move dubbj e questioni anche su questo relevantissimo punto) e raccomanda poi non che ai Fedeli, ma agli stessi tribunali della Chiesa una mansuetudine così mostruosa, che anche posta in private persone, alle quali una sì bella virtù è raccomandata principalmente, andrebbe a risolversi in una mera insensibilità e viziosa dissimulazione, ed altro non conserverebbe di virtuoso che il semplice nome. Su questa vacillante e debolissima base, anzi su questa chimera di mostruosa moderazione e dolcezza innalza egli il ruinoso edificio della sua tolleranza indiscreta, e pretende, che chi ha già abbracciata e professata la Fede cattolica, goder debba nel conservarla di quella libertà, che ha Iddio lasciata agl'Infedeli nel riceverla, e come con questi, perchè vi si assoggettino, così con quelli per contenerli ne' doveri incontrati nel santo battesimo non vuole che si usi altra forza, che quella della persuasione e preghiera; e sebbene sembri, che si penta talvolta di avere accordata ai Cattolici una libertà troppo estesa, e conceda alla Chiesa la podestà di scomunicarli ostinati e protervi, pure con tante precisioni e riserve rende così difficile il farlo, ed estenua in modo codesta pena spirituale, che sembra piuttosto un'accorto ripiego per coprire l'enormità del sistema che ha preso a difendere, che un riparo proposto con sincerità per impedire il disordine; e crede in realtà, che quasi sempre ne soffra e la libertà della Fede, e la moderazione della Chiesa, se alla persuasione si aggiunga qualche violenza o rigore. Quanto alle pene temporali, dopo aver negato alla Chiesa con Fr. Paolo, col raccoglitore francese e molti altri moderni novatori ogni diritto di usarne in qualunque maniera, anche quello che compete al padre col figlio indocile e collo scolaro al maestro, e quello che non si stende che a pene mitissime di multe e sequestri, e non si esercita che per mano della fedele sua alleata e protettrice la cattolica civile podestà, passa ad esaminare se far lo possa per suo privativo diritto un [482] sovrano; e stabilito il principio, che egli non ha la facoltà di usare della forza coattiva, se non in difesa e vantaggio della temporale tranquillità e sicurezza dello Stato, inferisce in primo luogo, che non può usare pene temporali contra coloro, i quali paghi di essere e di dimostrarsi increduli non recano alcun disturbo alla società, ma si stanno pacifici ne' loro

errori senza molestar quelli, che sono di sentimento discorde. Conchiude in secondo luogo, che qualche forza e rigore, ma non mai la pena di morte può usar con quelli, che non contenti di spargere, e colla voce e colla penna la loro empietà, o insegnano massime distruggitrici delle sociali virtù, o con altre violenze, minacce e tumulti riescono alla società di peso ed aggravio. Spiega anche meglio queste stesse massime antievangeliche la difesa che contra l'Ab. Cuccagni⁽¹⁰⁶²⁾, che le aveva impugnate, ne ha presa forse lo stesso autore col nome di Teologo Piacentino⁽¹⁰⁶³⁾, nella quale pianta un principio non meno pernicioso di quelli, che vi ho accennati sinora, e non avendo saputo come provarlo procura d'insinuarlo nell'animo de' leggitori con ripeterlo cento volte. Il principio è questo: è di originario diritto del principato tutto ciò che nasce da umana disposizione e non appartiene di originario diritto alla Chiesa se non quello che è stato istituito e prescritto da Gesù Cristo e concerne la disciplina interiore. Quello che riguarda l'esterior disciplina lo dice così proprio e radicato nella podestà secolare, che non può essere trasferito in altrui mano che per sua liberale concessione o per istraordinaria disposizione del Cielo. Quindi è che involge in questa medesima legislazione non che le pene temporali, delle quali ho parlato poc'anzi, ma anche i beni a Dio consacrati, le persone addette al divin culto, i tempj, gli altari ed ogni privilegio ed esenzione, ed il celibato stesso ed ogni altra cosa, che aver si può per appendice ed accessoria delle principali ed interne, e che ogni ragion vuole, come riflette bene il detto ab. Cuccagni nell'altr'opera in cui fa l'apologia del suo trattato⁽¹⁰⁶⁴⁾, che si creda anche per questo *aeque ac Religio Sacerdotibus divinitus concessa, non autem Regibus et magistratibus terrae, quibus data non est revelatio divina.* [483]

Nell'accozzare insieme tante stravaganze ed errori, voi ben vedete, che non ha fatto altro, che ripeter ciò che a danno della Chiesa cattolica e della S. Sede è stato inventato dagli antichi Eresiarchi, esposto con maggior'estensione da Marsilio di Padova e da Arnaldo di Brescia, e dilatato ampiamente da Wicleffo, dai Protestanti Grozio e Boemer, e da Richerio ed altri Giansenisti moderni, e riprovato già dalla Chiesa. Egli però niente commosso e sbigottito nè dalle guide infedeli, che prendeva a seguire, nè dalla colonna di verità, dalla quale si scostava in questi suoi traviamenti, non diffida di poter ritrovare e nelle Scritture e nei Padri chi lo spalleggi e sostenga; e va ripetendo tutte quelle parabole e testimonianze della Scrittura, nelle quali si raccomanda la moderazione e pietà, tutte quelle sentenze dei SS. Padri, colle quali si oppongono essi alle ingiuste e disordinate persecuzioni, tutte quelle congetture; e sofismi in somma, che hanno adottati ed inventati i nemici del S. Officio per abbattere or l'una or l'altra di quelle incontrastabili verità, che lo fiancheggiano.

Cade da se, spogliato di quei rinforzi di puerile eloquenza e di erudizione triviale, coi quali il Pavese, ha procurato di premunire codesto mal inteso sistema. Ma se mai aveste bisogno di qualche lume per liberarvi di quelle insidie e cavillosi sofismi ai quali lo ha appoggiato, lo troverete nelle passate lettere. Parla la settima e l'ottava della libertà, che si può accordare ai Fedeli ed agl'Infedeli nel credere; e questa è la sola ragionevole e giusta, non quella illimitata e viziosa, che sostituisce il Pavese per levare ogni freno alla scandalosa libertà di pensare, che domina presentemente. Avete nella lettera decimottava la giusta idea dell'ecclesiastica moderazione e dolcezza; ed al confronto di questa, che è di tutti i SS. Padri e dottori, vedrete chiaramente, che l'altra che vi sostituisce costui non è vera moderazione, ma una pernicioso dissimulazione e connivenza vilissima. Le giuste collere, dice pur bene a nostro proposito S. Basilio⁽¹⁰⁶⁵⁾, stanno ai fianchi dei buoni, come il soldato a quelli del capitano, o a lato del pastore il cane, pronte a servire nell'esercizio di molte virtù: *est enim pars animae irascibilis nobis ad multa virtutis opera necessaria: quoniam velut miles quidam apud ducem arma sumens paratus est ejus jussu auxilium praebere, sic iracundia rationi adjutrix contra peccatum* [484] *nefficitur, et velut canis pastori, sic rationi obediens.* L'impedirle

⁽¹⁰⁶²⁾ *Tractat. De Mutuis Eccles. Et Imper. Offic.*

⁽¹⁰⁶³⁾ *Rifless. Del Teologo Piacentino.*

⁽¹⁰⁶⁴⁾ *Lett. Pacifiche p. 67.*

⁽¹⁰⁶⁵⁾ *Homil. de Ira.*

irragionevolmente ad altro non serve, al dire di S. Gio. Grisostomo⁽¹⁰⁶⁶⁾, che a sparger vizj, fomentare la pigrizia, e ad allettare al male non che i cattivi, ma anche i buoni: *Si enim, dic'egli, stantibus legibus, et timore, atque minis vix malignae voluntates coercentur; si haec ablata fuisset cautio, quid impediret ne malitia dominaretur?* Ond'è che Ochino stesso nell'empio suo dialogo 28., cui forse perchè più conforme ai suoi sentimenti deferisce più volentieri il Pavese che ai SS. Padri, ripete spesso che *non potest quisquam spiritum habere justitiae quin et misericordiae habeat*. Ma tiriamo avanti e seguitiamo ad accennare i luoghi del passato carteggio, ne' quali restano confutati gli spropositi di questo nuovo impugnatore del nostro tribunale.

Non si può senza sfigurarla affatto concepire altr'idea della spirituale e temporale podestà dell'una e dell'altra repubblica, e della stessa connessione e bella armonia, che nelle cattoliche società deve passare tra l'una e l'altra giurisdizione, se non quella, la quale con varj SS. Padri vi ho data nelle lettere 19. e 20.; e voi attenetevi a questa senza lasciarvi sorprendere dalla chimerica e vana, che si è immaginata il Pavese per estinguere del tutto la sagra de' Pastori e adular troppo la temporal podestà de' sovrani, ai quali accorda una somma autorità anche in affari di Religione, e solo quando si tratta di difenderla dagl'increduli procura di rendere inoperosa e meno forte. Dice bene il Sig. Cuccagni nella sua Lettera pacifica, che questo sistema adottato dal Tollerantista Pavese e difeso dal Teologo Piacentino toglie alla Chiesa ogni forma regolata di società esteriore, ogni ordine di gerarchia, ogni ragione di Stato, ogni podestà legislativa, e la riduce alla misera condizione di un Boemeriano collegio. Riflettete a quanto ho scritto nelle mie lettere, 7. e 8., se vi preme di avere la giusta intelligenza di quelle poche Scritture, che porta in conferma dell'indiscreta sua tolleranza, e le troverete spiegate con molta facilità e sodezza. Vedrete dissipate, come nebbia in faccia al vento, quelle meschine congetture ed inutili sofismi, che va spargendo nell'opera contra l'antica intolleranza, che abbiano sostenuta, riducendovi a memoria ciò che ho detto dalla 3. alla 23. lettera. E se vi preme finalmente di scoprire la falsità di quegli errori e disordini [485] ch'egli colla fervida sua fantasia si va immaginando di quando in quando a danno del tribunale del Sant'Ufficio, torni la vostra mente alle lettere, che vengono in seguito, dove li troverete cambiati in altrettanti tratti bellissimi di cristiana carità e dolcezza, che fa ogni sforzo per salvare i più empj, e non potendo altrimenti, col loro castigo provvede caritatevolmente alla salvezza dei buoni.

A rendervi però sempre più odiosa e spregevole quest'infelice Operetta a quanto ho scritto contro le perverse sue massime voglio aggiungere adesso le principali incoerenze e contraddizioni, nelle quali l'autore o troppo frettoloso nello scrivere, o tradito dai suoi perversi disegni è caduto talvolta senza forse avvedersene; difetto per altro, il quale sebbene si scansi difficilmente da chi ha una cattiva causa per le mani, non lascia però giammai di screditare moltissimo chi non l'ha saputo evitare. Anche in questo si è mostrato fedele discepolo dei tenebrosi autori, che vi ho accennati nella prima mia lettera; ma siccome in questo solo ha avuta l'abilità di superare anche i maestri, così merita special riflessione. Sentite se dico il vero.

Egli prevede un'implacabil guerra e contrasto⁽¹⁰⁶⁷⁾ tra i membri della cattolica Chiesa, se vi ha luogo qualcuno, che discordi in un solo dei più minuti dommi della cattolica Religione; il perchè non vuol menar buono ai Protestanti, che alla stessa Chiesa appartengano tutti quelli, i quali convengono negli articoli fondamentali della Religione, e discordano negli altri: *quid enim notius, sclama egli, in humani generis historia, quam varietate opinionum discordias foveri, pacem vero unitate doctrinae?* Ma più non si cura di questa pace, ove trattasi di civile società; e sebbene abbia detto, che grande è l'influenza, che hanno le massime nei costumi de' popoli, e strettissima la connessione, che hanno fra loro la Fede e le sociali virtù, pure egli pensa, che in questa società punto non possa pregiudicare la mischianza delle diverse sette, e che giovi anche alla pace il tollerar quelli, che le professano ostinatamente; *tunc, egli dice*⁽¹⁰⁶⁸⁾, *reipublicae tranquillitati non nocebit sentetiarum diversitas*. Se domandate a lui d'onde nascano l'eresie, e perchè gli uomini divengano

⁽¹⁰⁶⁶⁾ *Homil. 16. in Matth. Num. 6*

⁽¹⁰⁶⁷⁾ *pag. 31.*

⁽¹⁰⁶⁸⁾ *pag. 336.*

Eretici, vi risponde con franchezza⁽¹⁰⁶⁹⁾, che [486] *illos aut ignorantia, aut novitatis amor, aut ambitio, aut alia quaevis cupiditas impellit vel ad veterem Ecclesiae doctrinam obscurandam novis cavillationibus, vel ad nova commenta excogitanda, eaque proponenda Fidelibus sub specie antiquae doctrinae*. Ma se poi prendete quindi il destro di concludere, che sono dunque e colpevoli e punibili, trova egli nelle sue incoerenze sicuro scampo, e ve li descrive tutti come poveri ignoranti, che d'altro non abbisognano, che d'istruzione e preghiera: *quilibet enim suae sectae adhaerens sibi videtur pro veritate pugnare*⁽¹⁰⁷⁰⁾. E perchè non si creda che la loro persuasione nasca da cattiva disposizione di animo, ripete con Salviano il sentimento, che attribuisce a tutti i Padri, e dice⁽¹⁰⁷¹⁾ che *bono animo errant, non odio, sed affectu Dei*. Non è a queste dissimile la contraddizione, che io scopro tra la pagina 160. e la 325., nella prima delle quali parlando di quegli Eretici, che sono negligenti nel ricercare la verità, o non vogliono credere per non essere obbligati ad operare, ma non recano altro danno o molestia dice schietto, che *juste inferri posunt corporales paenae, quibus negligentia considerandae veritatis excutitur, ac volens amplectitur quod antea nolebat, vel si cognitae veritati pertinaciter resistit, merito plectitur vitium voluntatis*: ma se ne dimentica all'altra pagina, e dice francamente, che *princeps injustam vim pacifico Haeretico inferre intelligitur, si in eum legibus paenalibus saeviat*. A queste pene assoggetta⁽¹⁰⁷²⁾ tutti quelli che non contenti di creder male, spargono studiosamente il loro errore: *quo in casu ultro, fatemur, ei dice, seductorem per paenas ab iis, ad quos id spectat, coerceri posse, ac debere*: ma li assolve poco dopo⁽¹⁰⁷³⁾, dove dice, *Imperatorem animadvertere jure posse in Haeticos inquietos ac perturbatores publicae Religionis, non vero in pacificos, qui vel domi alienam Religionem colunt, vel solis rationibus pugnare contenti, nihil adversus publicum cultum ac societatem moliantur*. Pacifico chi combatte? nulla attenda contra il pubblico culto chi colle ragioni lo impugna? Chi può digerire sì grossolane bestialità?

Non la finirei mai, se tutte accennar volessi le incoerenze e contraddizioni, che va spargendo in più luoghi dove spiega e [487] prescrive i confini, all'una ed all'altra podestà. Una di queste, perchè autorizzata a procurare la temporale tranquillità degli Stati, può disporre di tutti i mezzi che ad essa conducono, benchè affidati alla spiritual podestà e conducenti direttamente ad un fine superiore: l'altra ordinata alla santificazione dell'anime ed alla beata immortalità non può stender la mano a quelle cose temporali ed inferiori, sopra le quali lo spirituale edificio sussiste e maestoso s'inalza. Tutto fa dipendere dalla podestà dei sovrani ciò che può influire in qualche modo al ben pubblico: *ipsam Religionem, qua parte societatis formam attingit, iis subordinatam esse voluit*⁽¹⁰⁷⁴⁾. Ecce tua subito le massime ed i giudizj di Fede: *dempta Fidei, morumque doctrina*, della quale aveva già detto⁽¹⁰⁷⁵⁾; che siamo istruiti abbastanza dalle storie *quantum influxum habuerint in societatis bonum principia quaedam theoretica; quae pure speculativa videbantur*: e ripete poi⁽¹⁰⁷⁶⁾, che *sicut pietas ad omnia utilis est, sic falsitas, error, superstitio in perniciem demum vergit societatis*. Non cessa la podestà de' sovrani di esser temporale, se stende anche all'incensiere la mano per giovare al ben pubblico; cessa la podestà della Chiesa di essere spirituale, o diviene podestà di questo mondo⁽¹⁰⁷⁷⁾; se tocca una sola cosa dell'ordine temporale ed inferiore: quella non è più sovrana in alcun ordine, se è costretta talvolta ad ascoltare ed ubbidire a questa; ma questa nulla perde se in tutto ciò, che è esteriore e visibile, divien soggetta e pedissequa della podestà temporale. A sentir lui⁽¹⁰⁷⁸⁾, queste furono le massime degli Apostoli: *his praeceptis et institutis formati Apostoli fuerunt, qui praeterea nihil aliud unquam opposuerunt hostibus Fidei, nisi patientiam, lenitatem; mansuetudinem*: ma

⁽¹⁰⁶⁹⁾ pag. 47.

⁽¹⁰⁷⁰⁾ pag. 220.

⁽¹⁰⁷¹⁾ pag. 238.

⁽¹⁰⁷²⁾ pag. 225.

⁽¹⁰⁷³⁾ pag. 341.

⁽¹⁰⁷⁴⁾ pag. 314.

⁽¹⁰⁷⁵⁾ pag. 38.

⁽¹⁰⁷⁶⁾ pag. 355.

⁽¹⁰⁷⁷⁾ pag. 315.

⁽¹⁰⁷⁸⁾ pag. 215.

poco dopo assicura⁽¹⁰⁷⁹⁾, che *constat aliquando inflictas fuisse corporales poenas* (parla di Cristo e degli Apostoli) *ad contumaciam Infidelium vel Haereticorum frangendam*. Non è riprovabile il suo sentimento, che dichiara reo di grave delitto chiunque non crede qualche domma della cattolica Religione; nè si può biasimare lo zelo, che lo trasporta ad inveire con gran calore contra i Casisti, che hanno voluto scusare l'erronea persuasione di alcuni⁽¹⁰⁸⁰⁾; ma chi potrà poi conciliare [488] questi medesimi sentimenti con quello che adotta parlando degli Eretici creduti da lui innocenti, o almeno immeritevoli di ogni castigo, come que' martiri, che in odio delle cattoliche verità erano trucidati dal furor de' Gentili?

Foss'egli stato almeno fedele nell'osservare le sue stesse regole e principj, dopo essere ne' suoi detti così ripugnante; ma anche in questo è assai difettoso e mancante. Stabilisce qual regola invariabile⁽¹⁰⁸¹⁾ il non fondar massime e principj generali sopra fatti particolari; *peculiaris facta generalem agendi rationem non sancire*: ma l'inazione, in cui egli ha posta la Chiesa altro non ha per base che fatti particolari succeduti in tempi e circostanze così diverse dalle nostre, come sono i tempi di umiliazione da quelli dell'esaltamento, quelli di persecuzione da quelli di pace, la Chiesa adulta da quella che vagiva bambina nella Palestina e nel Lazio. Non vuole che si deducano conseguenze maggiori delle premesse, e che nel dedurle, si passi da uno all'altro genere⁽¹⁰⁸²⁾; e tutto è in regola, e lo insegnano i primi elementi della logica: ma questi precetti stessi che il Trausmandorf aveva imparati nel Collegio Germanico di Roma, mostra d'averli dimenticati in Pavia, dove dalle ingiuste ed indiscrete persecuzioni de' Gentili contra i Cristiani deduce l'ingiustizia delle discrete e giuste de' Cristiani contra gli Eretici: e dall'essere stati gli Imperatori de' Gentili padroni ed arbitri de' riti idolatrici inferisce che anche i principj cristiani lo siano delle cose sagre, che alla vera Religione appartengono, e che giustamente hanno ritenuto l'appellazione di Pontefici Massimi, *ut facilius ipsi universas Religiones et sacra in sua haberent manu*⁽¹⁰⁸³⁾. Guai se uno ha l'ardire di portare un testo di qualche autore a favore dell'intolleranza senz'aver prima ben considerato il contesto, lo scopo del trattato, e le più minute circostanze non che dell'Opera ma dell'autore medesimo: manca ai primi principj dell'arte critica e della buona fede; e lo sa Pietro Bayle, che passa in quest'Opera per trascurato ed incauto, perchè non ha usate maggiori diligenze per rilevare la mente di S. Agostino. Ma egli poi prende tutto all'ingrosso; e se v'è chi loda la cristiana mansuetudine, benchè non parli nè di pubblica autorità, nè di ben pubblico che è in pericolo, nè in tempi ne' [489] quali poteva aver luogo il rigore, non importa, egli è nemico dell'intolleranza anche discreta, che usano i legittimi magistrati contra i nemici del santuario, anche quando da un tal rigore si può aspettare un gran bene. Se v'è chi per frenare la barbarie de' Gentili, che in sì strane e crudeli maniere vessavano gl'innocenti Cristiani, e li sacrificavano alle bugiarde loro Divinità, chiama ingiusta la loro condotta, ed in affari di Religione preferisce la persuasione alla forza, questo basta perchè si abbiano per disapprovatori delle pene temporali, che si danno agli Eretici dopo d'averli istruiti, le quali poi non sono mai gravi, se a dispetto delle paterne ammonizioni e consigli non s'ostinano nel loro errore⁽¹⁰⁸⁴⁾. Quegli stessi, che con insoffribile errore hanno dichiarati innocenti gli Eretici, e per aver errato di buona fede li hanno esentati non che dai presenti ma anche dai futuri castighi dell'altra vita, sono opportuni al suo intento.

Esagero io forse, e trasportato dall'impegno di sostenere le pratiche della Chiesa romana attribuisco al nostro Pavese sentimenti e pratiche, che non ha ammesse giammai? Leggete questa meschina Operetta, e vedrete che non esagero; e comparirà anche meglio la sua mala fede e stranissima maniera di pensare e di ragionare, se vi farete ad esaminare le sentenze di que' Padri, dell'autorità de' quali presume di poter'abusare per sostenere l'indicato suo ruinoso sistema. Il solo addurli dimostra un gran dissesto di mente: imperciocchè quand'anche fosse a lui riuscito di

⁽¹⁰⁷⁹⁾ pag. 226.

⁽¹⁰⁸⁰⁾ pag. 7.

⁽¹⁰⁸¹⁾ pag. 226.

⁽¹⁰⁸²⁾ pag. 7.

⁽¹⁰⁸³⁾ cap. 14. §. 4.

⁽¹⁰⁸⁴⁾ È il principio che sorregge e giustifica tutta l'attività e la storia dell'Inquisizione: *consenso o repressione*. (N. d. R.)

trovarne qualcuno, il quale o troppo pieno di quell'eroica sofferenza, che la Chiesa ancor bambina aveva praticata ne' primi tre secoli, o poco informato di quello stato di prosperità e splendore, che le andava preparando la provvidenza divina ne' fedeli sovrani, avesse confuso il diritto col fatto, e da quello che aveva lasciato di eseguire in addietro avesse dedotto fuor di regola, come facevano i Donatisti, e fa il Tollerantista Pavese⁽¹⁰⁸⁵⁾, che non lo doveva eseguire giammai, non ne riporterebbe alcun danno la nostra causa, non dovendo recar meraviglia che nella gran variazione di cose succedute dopo i tempi infelici dell'idolatriche persecuzioni siano risultati discordi e varj i sentimenti degli uomini. Nelle grandi mutazioni, come v'ho detto altrove, non è questa cosa insolita e rara ad avvenire. Lo [490] confessa nella lettera dedicatoria anche il Pavese, e noi potremmo ripetere con lui, che *quod semper accidisse novimus, ubi aliqua nova quaestio orta est, etiam in re nostra contingere debuit, ut in varias partes hominum ingenia scinderentur, atque hinc inde ad extrema divergerent.* Vi fu un tempo, e mostra di saperlo anche il nostro autore, in cui taluno invaghito di una sofferenza troppo indiscreta, e non distinguendo abbastanza i consigli, che facilitano la strada della perfezione, dai precetti divini, che si devono osservare necessariamente per vivere da buon Cristiano, negò ai Fedeli anche il diritto di combattere nelle giuste battaglie, piatire nei fori, e di ingerirsi in qualche modo ne' giudizj di sangue: ma quest'eccessivo rigore di massima indiscreta fu corretto dalla più giusta idea ch'ebbero molti altri, della cristiana moderazione; ed il sentimento contrario, che prevalse non solo negli scritti di tutti i migliori dottori, ma anche nei canoni della Chiesa e nella pratica di tutti i tempi, corresse in maniera lo sbaglio dei primi, che più non meritavano di essere ascoltati quelli, che alla scoperta insegnavano l'opposto errore, ed ebbero una benigna interpretazione alcuni altri, che nello spiegare la cristiana dolcezza, non lo avevano saputo scansare con molta precisione e destrezza. Se nell'affare, di cui trattiamo, fosse succeduto lo stesso, non sarebbe gran fatto; e tanto servirebbe l'autorità dei troppo pietosi per provare l'ingiustizia della punizione degli Eretici, che difendiamo, quanto è valevole quella degli altri a concludere, che niuno può combattere senza colpa, nè litigare giustamente. Varie altre risposte generali, che sole bastano a snervare qualunque più energica espressione d'antichi scrittori che ben non combini colle cattoliche verità, le troverete esposte nella duodecima mia lettera; nè starò io qui a ripeterle inutilmente, chè v'è ben altro che questo nel suddetto libro, che lo spoglia d'ogni forza e valore. Niuno de' testi che porta serve al suo intento: e perchè di Tertulliano, di Lattanzio, di Atenagora, di S. Atanasio, di S. Ilario e di S. Martino ho già detto quanto basta nell'indicata lettera, non ne parlerò in questa, e restringerò tutt'il mio ragionare alle testimonianze di S. Cipriano, Arnobio, Salviano, Beda e S. Bernardo, che colla scorta dei suoi fidi Limborch e Voltaire aggiunge costui agli altri già detti. Sono pochi, è vero, in paragone di tanti, che con incontrastabili testimonianze hanno stabilito il contrario, se del sentimento di tutti i buoni [491] Fedeli, che pensano diversamente: ma pochi bastano a chi è istruito da un maestro che non cede che all'unanime sentimento di tutti, e con ardire incredibile è disposto a cozzare anche colla S. Sede, quand'ha pochissimi ed anche un sol Vescovo che lo assista. Ma che sarà poi se questi stessi Padri e scrittori non dicono ciò ch'ei vorrebbe, e sono anch'essi di sentimento contrario? Li avrebbe egli in caso citati in mal punto, e ad altro non servirebbono che a screditar sempre più la sua proscritta Operetta. Ma così appunto succede nel nostro Caso; e gli autori da lui citati altro non fanno che disapprovare le ingiustizie degl'Idolatri e degli Eretici, e raccomandare la cristiana mansuetudine: il che tanto si oppone al nostro sistema, come v'ho detto altrove, quanto si oppone la 6. alla 10. mia lettera, nelle quali ho dimostrato che gli Eretici meritato severo castigo, ma che si dà qualche caso in cui possono essere tollerati. Nè la sola crudeltà de' Gentili disapprovano S. Cipriano ed Arnobio ne' luoghi citati, ma provocandoli ad abbandonare la vendetta dell'offese ai loro idoli, come Lattanzio ed Atenagora, con maniere assai prudenti li sforzano a riflettere alla loro debolezza, e procurano di ridurli per tal modo non che alla conveniente moderazione, ma anche a miglior senno. *Si quid Diis tuis numinis et potestatis est, ipsi in ultionem suam surgant: ipsi se sua majestate defendant. Aut quid praestare colentibus possunt, qui se de non colentibus vindicare non possunt?* così S. Cipriano⁽¹⁰⁸⁶⁾, così Arnobio⁽¹⁰⁸⁷⁾. Non

⁽¹⁰⁸⁵⁾ pag. 218.

⁽¹⁰⁸⁶⁾ ad Demetrianum.

s'impugna in queste testimonianze la giustizia, che si userebbe nel difendere con temporali castighi la Religion vera; solo si disapprova la coazione usata per sostenere la falsa, e si disapprova con tant'avvedutezza, che fanno travedere in qualche modo, che la sola qualità dell'oggetto è il motivo della loro disapprovazione.

Che dirò di Salviano così inesatto nelle sue espressioni (vizio, di cui lo rimprovera anche il Cardinal Bellarmino), che uguaglia talvolta⁽¹⁰⁸⁸⁾ la condizione nostra a quella degli Eretici, e dice che Dio li soffre, perchè sbagliano *affectu piae opinionis*? dirò che dove disapprova la crudeltà de' Gentili ammette la risposta medesima: e dove lascia in dubbio, se debbano gli [492] Eretici, che credono il Figlio minore del Padre, essere o no condannati nel dì del giudizio, si oppone non a noi, che parliamo delle pene di questo mondo, ma all'autore che abbiamo preso a confutare, che dice essere la pena dell'altra vita un freno efficacissimo per ricondurre gli Eretici e contenere i Fedeli ne' cristiani doveri: onde portando l'autorità di costui, altro non fa che ricadere in una delle sue solite incoerenze e contraddizioni. E sbaglia anche peggio quando dalla moderazione e dolcezza, che raccomandano i Padri, pretende d'inferire che sono ingiuste le pene temporali, che si danno agli Eretici. Non è lo stesso, torno a ripeterlo, raccomandare la piacevolezza e disapprovare il castigo; e può secondo la diversità dello Stato e delle circostanze e l'uno e l'altra essere del pari plausibile ed opportuna. Quindi è che Beda, il quale loda Edilberto Re d'Inghilterra, perchè convertito alla Fede non usò violenza cogli altri, affinchè lo imitassero ma li allettò a seguirlo colle dolcezze e favori, dopo d'aver riportata altrove⁽¹⁰⁸⁹⁾ l'apostasia dei due Re Ostrico ed Eanfrido, approva come giusta la vendetta, che ne fece l'empio Re Cedualla uccidendoli; *nec mora utrumque Rex Britonum Cedualla impia manu, sed justa ultione, peremit*; e dopo aver detto⁽¹⁰⁹⁰⁾, che il Re Earcomberto fu il primo a proibire l'idolatria nel suo regno, ed a comandare il digiuno di quaranta giorni, chiama degne e competenti quelle pene, che aveva fissate contra i trasgressori: *hic primus Regum Anglorum in toto regno suo Idola relinquit ac destrui simul, et jejunium quadraginta dierum observari principali auctoritate praecepit, quae ne facile a quopiam posset contemni, in transgressores dignas et competentes punitiones proposuit*.

Potrei tacere di S. Bernardo, di cui ho detto abbastanza nella lettera 10.: ma perchè meglio comparisca l'impudenza di costui e la sua facilità di contraddire alle regole stesse da lui stabilite di non dedurre conseguenze maggiori di quelle che esigono le premesse, e di non inalzar dommi e sistemi universali sopra fatti particolari, mi fermerò alcun poco sopra la disapprovazione, che fa il S. Dottore, d'alcune violenze ch'erano state usate contra alcuni Eretici, della quale abusa il Pavese per unire anche questo Padre ai pochi che vanta del suo partito. Notate di grazia quant'è ridicolo. [493] Nel luogo suddetto⁽¹⁰⁹¹⁾ non parla il Santo che di violenze usate tumultuariamente e con privata autorità. Ma che ha da far questo colle metodiche e giudiciali, che noi sosteniamo praticate dalla pubblica e legittima autorità della Chiesa? Vi è di più. Il medesimo Santo non le disapprova del tutto, ma si contenta di dissuaderle soltanto, e poco contento com'era del fatto non lascia di approvare lo zelo di chi l'aveva intrapreso; *approbamus zelum, sed factum non suademus, quia Fides suadenda est, non imponenda*: ed a scanso d'ogni sinistra apprensione aggiunge, che il fatto stesso sarebbe stato meritevole di approvazione, se si fosse intrapreso colla dovuta autorità: *quamquam melius procul gladio coercerentur, illius videlicet, qui non sine causa gladium portat, quam in suum errorem multos trajicere permittantur*. A che serve però andar mendicando storpiature particolari fatte di alcune sentenze di Padri per rilevare la meschinità di questo spropositato libro, quando tutto il complesso altro non è che un'impasto d'inezie, contraddizioni e spropositi? L'autore non ha fatto altro che rinnovare le massime ed il sistema de' Donatisti: non ha saputo che addurre le loro congetture e sofismi per sostenerlo. Non ha che aggiunte nuove falsità, imposture e calunnie per renderlo meno incredibile, come potete vedere confrontando il libro colle

⁽¹⁰⁸⁷⁾ *lib. I.*

⁽¹⁰⁸⁸⁾ *Divin. Instit. lib. 2. cap. 4.*

⁽¹⁰⁸⁹⁾ *lib. 3. cap. I.*

⁽¹⁰⁹⁰⁾ *Ib. cap. 8.*

⁽¹⁰⁹¹⁾ *Ser. 66. in Cantic. Num. 12.*

passate mie lettere e colle Opere altrove citate dall'ab. Cuccagni. E che volete di più per giudicarlo meritevole di quelle tenebre, nelle quali ormai giace sepolto, e più di confutazione degno di abominazione e disprezzo? Quand'anche reggesse il pessimo principio che domina nella sua scuola, ed è indicato anche in questo libro, che le verità di Fede possono essere dalla malvagità ed astuzia de' suoi contraddittori oscurate per modo, che dopo d'aver dominato per lungo tempo nel cuor de' Fedeli cessino d'obbligare all'esterior professione, ed esentino dal crederle tutti quelli che restano avvolti tra le insorte caligini, egli con le sue ciance e sofismi giunto non sarebbe certamente ad oscurare la podestà di stabilire e sanzionare la disciplina esteriore, di cui ha sempre fatt'uso la Chiesa, e di comandare per via di leggi, non di consigliare soltanto e persuadere, obbligando e sforzando i trasgressori con giudizj esteriori e pene salutari, la qual [494] podestà è stata riconosciuta sempre e venerata da tutti i Fedeli. Le sciocchezze, ch'egli porta per ottenebrarla, la fanno risplendere maggiormente presso tutti coloro che sanno; ed è stata messa in tal luce dalla Bolla dommatica del nostro Sommo Pontefice PIO SESTO colla condanna della 4. e 5. delle proposizioni estratte dagli Atti del Sinodo di Pistoja, che chiara si mostra anche agli occhi de' meno istruiti. Ma il peggio si è che la massima stessa è dichiarata eretica colla condanna della prima tra le 85. proposizioni e dottrine riprovate in detta Bolla: e ben' a ragione, chè è questo un malizioso ripiego usato dai Giansenisti per tor di mezzo non che la giusta punizione degli Eretici, ma ogni cattolica verità, ed è direttamente contraria a tutti i SS. Padri, che dalle scritture autorizzati hanno confessato mai sempre d'unanime consenso essere la divina rivelazione lucerna risplendentissima accesa dalla sovranatural provvidenza perchè non resti giammai estinta, e per mano della Chiesa si diffonda la sua luce utilmente per tutto il mondo a schiarimento d'ogni utile verità, e sgombramento d'ogni tenebra che s'alzi per ingombrarla; e la Chiesa descrivono a foggia di ben munita città, che situata sull'alture di un monte non può restar nascosta a chiunque va in traccia de' suoi celesti ammaestramenti. Si sforzino pure le furie d'Averno di spargere tutte le tenebre del tetro loro carcere sopra qualunque delle verità già definite e rivelate chiaramente; chè queste resteranno bensì sempre involte fra quelle sagre caligini, che nascondono ai viatori i divini misteri, i quali non sono evidenti che ai comprensori beati, ma non resteranno mai meno certe e sicure la loro sussistenza ed evidente credibilità a chi le ricerca con docilità, ed è disposto a professarle sinceramente. Nel miglior'uopo alzeranno la voce i buoni Pastori del divin Gregge, e uniti ai sentimenti infallibili della suprema cattedra di verità spezzeranno il pane ai famelici, nè lasceranno che ai buoni Fedeli resti punto nascosto di ciò, che si deve credere con fermezza. L'oscuramento e difetto in materie dommatiche è sempre stato il pretesto usato dai novatori per distorre i Credenti dalla vera Fede: e riuscirà sempre tanto più inutile e riprensibile quanto si scoprirà sempre più ripugnante e contrario alle parole e promesse di Gesù Cristo, che mandò agli Apostoli quello Spirito illuminatore, che avrebbe schiarita loro ogni verità; *Docebit vos omnem veritatem*; e volle che si diffondesse per bocca di quei [495] Pastori, che scortati dal Romano Pontefice loro Capo e maestro aveva posti a reggere il sacro Ovile.

Di questi il Tollerantista Pavese ascolti la voce, e cessi una volta di riuscire di scandalo a tutti i buoni Fedeli con tante novità ed errori. Invano però cercheranno essi d'essere ascoltati da chi ha fissato di non voler sentire che se stesso: ed io l'ultima delle pecorelle del divin Gregge devo contentarmi dell'approvazione e disinganno vostro, che la Dio mercè avete sortite disposizioni assai più favorevoli per secondare e ricevere le celesti istruzioni. Chi ha da gran tempo adottato il contrario ereticale partito non è da sperarsi che possa essere persuaso, se non che da lui che può togliere agli uomini il cuor di pietra e sostituirvi quello di carne. A Dio dunque ricorriamo, perchè voglia felicitare e benedire le nostre buone intenzioni: e fermi sempre e costanti in quelle incontrastabili verità, che ho procurato d'epilogare in questa mia, aspettiamo da lui che dia alle medesime quell'incremento e fortuna, che aver non possono in altro modo. Resta ora che vi parli della mente di S. Agostino, sulla quale ho promesso di diffondermi alquanto. Compiacetevi però di attendere un'altra lettera, in cui vi parlerò di questo solo argomento, chè non voglio essergli di pregiudizio per troppa fretta di richiamarlo ad esame. Oh le molte cose che mi restano a dirvi su questo proposito nel venturo ordinario! Prendo adesso il necessario riposo, e mi dico di cuore.

LETTERA QUARANTESIMAPRIMA.

*Nuovi errori del Libro Pavese, e mente di S. Agostino
sul soggetto del presente carteggio.*

Tale è la stima ch'io faccio della sublime virtù del sapere incomparabile del gran Dottor della Chiesa S. Agostino che se l'avessi trovato contrario ai miei sentimenti, sebbene egli solo non sarebbe bastato in tant'abbondanza di validissimi fondamenti a far sì che li abbandonassi, avrei però avuta assai minor lena e coraggio nel sostenerli. Ogni giusto estimatore del merito avrà sempre in gran conto sì gran maestro, ed in somma abbominazione l'errore di que' fanatici condannati con grande avvedutezza dall'Inquisizione di Spagna, i quali a colmo dell'altre loro palesi follie asserivano, *utrum Augustinus contra quod sentimus sentiat non admodum referre*. Importa assai che si sappia come egli pensò in ogni controversia di Religione, della quale egli è stato sempre considerato dalla Chiesa per uno de' più valorosi sostenitori. Moltissimo poi nella controversia presente, che ha richiamata a rigoroso esame, ed ha dovuto trattar lungamente coi Donatisti più eloquenti e più dotti. Anche il Tollerantista Pavese ha sentito il peso ed ha scoperto il vantaggio di sì luminosa autorità, ed ha fatto perciò ogni sforzo per profittarne. Ma se con quest'impegno ha offerto il giusto tributo di stima e venerazione a sì gran Padre, non ha potuto però dalla sua autorità ricavare alcun profitto per la sua causa. Egli è tutto nostro; ed il dissertatore Pavese non impedirà mai colle sue ciance che gl'Intollerantisti possano *tanti Doctoris auctoritate gloriari*. Quell'alienazione stessa che S. Agostino scrivendo a Vincenzo confessa d'aver avuta una volta a quelle nuove e più aspre maniere di procedere contro gli Eretici, che nell'uno e nell'altro foro s'introducevano allora nell'Africa, poichè si cambiò in lui nel sentimento contrario, e nella costante determinazione di sostenerle e difenderle contra chiunque avesse pensato diversamente, come aveva già fatto delle più miti e leggiere, che approvò in più luoghi, e le vide sempre di buon'animo usate anche ne' tribunali ecclesiastici, lo dichiara sempre più a nostro [497] favore; ed io credo meno incauto il consiglio di Barbeyrac⁽¹⁰⁹²⁾, di Giovanni Clerc⁽¹⁰⁹³⁾ e di Pietro Bayle, che lo disapprovano con troppo ardire, ma confessano con sincerità, che è di sentimento contrario di quello del nostro autore, il quale fa ogni sforzo per tirarlo al suo partito. Il Muratori⁽¹⁰⁹⁴⁾ ha creduto ben'impiegata la sua penna immortale nel vendicare la sentenza di S. Agostino dalle accuse e rimproveri dei primi; non sarà per me inutil cosa l'impiegare una lettera per dimostrare, che non è stata a lui attribuita a torto una tale sentenza. E per ridurre la cosa all'ultima evidenza non m'impegno a meno, che a farvi toccar con mano che sono di S. Agostino tutte le prove, che ho addotte nel mio carteggio per giustificare quell'intolleranza discreta che pratica il tribunale del Sant'Officio, che da S. Agostino medesimo sono state prese quell'efficaci risposte, che ho date a tutti gli argomenti e sofismi dei moderni Tollerantisti ed increduli, e che il franco nostro avversario, che pur vedeva la necessità di avere dal suo partito un tanto dottore, ha avuta la disgrazia di non trovare nelle vaste sue Opere una sola parola che lo favorisca apertamente, nè ha potuto profittare che delle sole obbjezioni de' refrattarj e scismatici, che ha trovate raccolte e sciolte magistralmente negli aurei volumi di sì gran Santo. Se è possibile che chi scrive e parla così sia contrario al nostro partito, si vanti pure il Pavese dell'autorità di S. Agostino; ma voi non ne paventate l'incontro, che un tal nemico non offende ma giova. Se poi non è possibile, come non lo è senza dubbio, voi avete a vostro favore l'autorità di così eccellente maestro, che nella controversia presente sola basta a rendervi vittorioso e sicuro. E

⁽¹⁰⁹²⁾ *Tract. mor. §. 29.*

⁽¹⁰⁹³⁾ *lib. Inscr. Pherepon.*

⁽¹⁰⁹⁴⁾ *lib. 2. de moderam. ingenior.*

per farvene sempre più persuaso, sentite.

Vi ho dimostrato nel passato carteggio il diritto e bisogno che ha la Chiesa di sforzare gli Eretici a ravvedersi, usando oltre alla spirituale anche la temporal coazione o per se stessa immediatamente, se è medicinale e discreta, o per mezzo dei fedeli sovrani, se è più rigorosa e pesante, e colla gravità del delitto, che è per se stesso enormissimo, e colla vanità delle scuse, che si vanno mendicando e dall'ignoranza de' colpevoli e dall'indifferenza del culto per discolparli, e coi tristi funestissimi effetti, che lo [498] accompagnano, perniciosissimi all'una e all'altra società, e coll'autorità finalmente delle Scritture e dei Padri, che accordano ai Superiori ecclesiastici l'autorità di reggere il divin Gregge, ed ai principi fedeli l'obbligo di giovarlo e proteggerlo. Or queste appunto sono le prove, che S. Agostino porta e ripete sovente in tutti i suoi libri contra i Donatisti per convincerli, che erano ingiuste le lagnanze e querele, che movevano contra i rigori, che i Cattolici avevano impetrato a loro castigo ed a propria giustificazione e salvezza. L'enormità del delitto di eresia e gli immensi danni, che arreca alla Chiesa, li espone diffusamente nel libro 2. contra Petiliano, nel quale rivolgendosi contro di lui quelle calunnie e rimproveri, ch'esso a torto faceva ai Cattolici, chiama i Donatisti empj, traditori, omicidi, falsarj, ipocriti, aspidi velenosi, sepolcri aperti, persecutori dei buoni, lupi rapaci e figli del Diavolo; perchè come questi rovinò tutto il genere umano nel Paradiso terrestre, così essi con sedurli uccidono i Fedeli della Chiesa di Dio: *Quod tunc Paradisus*⁽¹⁰⁹⁵⁾ *hoc nunc Ecclesia: Diaboli ergo filii sunt, qui homines ab Ecclesia seducendo interficiunt.* Che poi una tanta empietà e furore non debba andare impunita, lo dice alquanto dopo soggiungendo⁽¹⁰⁹⁶⁾: *Si fieri potest, ut aliquando recte per vim corporalem resistatur violentis; nec ideo praeceptum violetur, quod audimus*⁽¹⁰⁹⁷⁾ *a Domino: Ego autem dico vobis; non resistere*⁽¹⁰⁹⁸⁾ *malo cur non etiam hoc fieri potest, ut per ordinatas & legitimas potestates de sedibus, quae illicite usurpantur, vel ad injuriam Dei retinentur pius expellat impium, & justus injustum?* e scrivendo a Bonifacio, accenna anche meglio il dovere che hanno i sovrani di stendere il loro braccio a queste vendette, e pazzi dichiara coloro, che fossero per credere diversamente. *Quis mente sobrius Regibus dicat; nolite curare in regno vestro a quo teneatur vel oppugnetur Ecclesia Domini vestri? Non ad vos pertinet in regno vestro quis velit esse sive religiosus sive sacrilegus; quibus dici non potest; non ad vos pertinet in regno vestro quis velit pudicus esse vel impudicus? Cur enim, cum datum sit divinitus homini liberum arbitrium, adulteria legibus puniuntur, sacrilegia permittuntur? An fidem non servare levius est, animam Deo quam foeminam viro?* Per lui l'ignoranza non iscusava affatto; [499] che anzi aggiunge poco dopo, che *si ea, quae non contemptu sed ignorantia Religionis committuntur, mitius vindicanda, numquid ideo negligenda sunt?* ed è poi così lontano dall'ammettere l'indifferenza in affare di Religione, che, come vi ho accennato altrove, neppure ha creduto possibile che un'opinione sì stramba cader potesse in mente umana. Non v'è castigo, ch'egli creda maggiore di un tanto eccesso, e la multa di dieci libbre d'oro fissata da Teodosio, che avevano allegata i Cattolici, per difendersi dalle vessazioni dei Donatisti: la chiama mitissima⁽¹⁰⁹⁹⁾; *Quid autem*⁽¹¹⁰⁰⁾ *mansuetius sit quam ut coercitione damnorum tanta vestra scelera multarentur?* Giusta chiama nella lettera a Vincenzo⁽¹¹⁰¹⁾ la confisca dei beni, che decretò Costantino, il quale *primus constituit in hac causa, ut res victorum et veritati pervicaciter resistentium fisco vindicarentur.* Mite chiama l'esilio, ch'era loro intimato dalle leggi sovrane⁽¹¹⁰²⁾; *mitiora in eos constituit Imperator propter mansuetudinem christianam; exilium vobis voluit inferre, non mortem:* e lo spoglio dei beni sacrilegamente usurpati, e le deposizioni dai loro gradi ed impieghi, e le stesse opere laboriose, alle quali fossero condannati utilmente, perchè, come scrive ad

⁽¹⁰⁹⁵⁾ cap. 13. num. 30.

⁽¹⁰⁹⁶⁾ cap. 19. num. 43.

⁽¹⁰⁹⁷⁾ Nel testo: "audivimus". (N. d. R.)

⁽¹⁰⁹⁸⁾ Nel testo: "resistite". (N. d. R.)

⁽¹⁰⁹⁹⁾ cap. 83. num. 184.

⁽¹¹⁰⁰⁾ Nel testo: "enim". (N. d. R.)

⁽¹¹⁰¹⁾ Ep. 93. al. 48. cap. 4. num. 14.

⁽¹¹⁰²⁾ lib. 1. cont. Gaudent. cap. 19. num. 21

Apringio⁽¹¹⁰³⁾, *illa, quae nefandis operibus exercebant, alicui utili operi integra eorum membra deserviant*, le crede tutte pene non meno giuste, che moderate, vantaggiose e discrete; e crede che scoperta ch'essi abbiano la loro empietà, si lagnino a torto di queste persecuzioni che soffrono, perchè non devono attribuirle che a loro stessi: *restat ergo*, così conchiude scrivendo a Petiliano⁽¹¹⁰⁴⁾, *ut nihil aliud requirendum esse fateamini, nisi utrum juste an impie vos separaveritis a communione orbis terrarum: nam si hoc inventum fuerit, quod impie feceritis, non miremini, si non desunt ministri Deo⁽¹¹⁰⁵⁾, per quos flagellemini, quia⁽¹¹⁰⁶⁾ persecutionem patimini non a nobis, sed, sicut scriptum est Sapient. XI., ab ipsis factis vestris⁽¹¹⁰⁷⁾*. La morte stessa e l'estremo supplicio non è creduto da lui così eccedente il merito di questo delitto, che non convenga usarlo talvolta: ed aveva un bel dire Petiliano⁽¹¹⁰⁸⁾, *si sacrilegus [500] sum, a te occidi non debeo*; ch'egli risponde francamente, che non avrebbe usata ingiustizia chi fornito della legittima podestà l'avesse fatto: *quicumque te occiderit secundum potestatem legitime a Domino datam, juste fècerit*. E quando si lagnava Parmeniano, che avesse Costantino fatti condurre, come egli credeva, al supplicio alcuni Donatisti, che convinti di eresia nel tribunale ecclesiastico si erano ostinati nei loro errori: *conqueri audet Parmenianus, quod eos Constantinus ad campum, id est ad supplicium, duci iussit, qui victi apud ecclesiasticos iudices, nec apud ipsum, quae dicebantur, probate potuerunt, et adhuc in sanctae Ecclesiae praecisione sacrilego furore ferebantur*; che risponde egli a queste querele? mette in dubbio se l'eresia dei Donatisti debba essere castigata anche con pene temporali? confessa essere eccedente la pena di morte, quando il reo è giudicato dal tribunale ecclesiastico formale Eretico, e si mostra ostinato ed impenitente? nega ogni connessione tra l'uno e l'altro tribunale? Niente di ciò: chiama anzi nell'accennate parole temerità il lagnarsene; *conqueri audet Parmenianus*; e dice che non hanno costoro che riprendere, se prima non provano di non essere Eretici: *prius enim probent se non esse Haereticos, vel Schismaticos; tunc demum de indignis poenis suis lividam emittant vocem⁽¹¹⁰⁹⁾*. Senza questa dicolpa dichiara, che tutto è giusto ciò che soffrono; *juste patiuntur*; giusto per la reità del commesso delitto, giusto per l'autorità dei giudici autorevoli, che si uniscono a condannarli, *juste patiuntur et merito criminum, et ordine potestatum*. E riflettendo⁽¹¹¹⁰⁾ che S. Paolo scrivendo ai Galati ed ai Romani tra le opere punibili della carne mette anche l'eresia, dal castigo dovuto agli altri delitti argomenta egli pure, come ho fatto io altrove, quello che compete agli Eretici; e riprendendoli domanda loro; *cur in veneficos rigorem legum exerceri juste fateantur, in Haereticos autem atque impias dissensiones noluit fateri, cum in iisdem iniquitatis fructibus auctoritate apostolica numerentur?* E siccome lodavano essi, come scrive a Vincenzo⁽¹¹¹¹⁾, le leggi capitali fatte dagl'Imperatori contra i sacrificj degl'Idoli, delitto anch'esso appartenente al tribunale della Chiesa; *quis nostrum, [501] quis vestrum non laudat leges ab Imperatoribus datas adversus sacrificia Paganorum? Et certe longe ibi poena soevior constituta est; illius quippe impietatis capitale supplicium est*; da questa loro approvazione prende motivo di rinfacciare e nei libri contra Parmeniano e in questa lettera medesima l'incoerenza dei loro giudizj, tutti rigore contro gli apostati e tutti condiscendenza e dolcezza coi Donatisti, dei quali, com'egli scrive a Vincenzo⁽¹¹¹²⁾, *impietas etiam idololatriam forsitan superat*. È vero che scrivendo a Marcellino⁽¹¹¹³⁾, lo prega che non istenda sino alla morte la loro punizione, ma non lo fa perchè la creda ingiusta, ma solo perchè non crede conveniente alla mansuetudine e coscienza di un Ecclesiastico il ricercarla, come non lo crede neppur'oggi la Chiesa, che prega per la vita di quegli stessi che abbandona al rigor delle leggi:

⁽¹¹⁰³⁾ Ep. 134. al. 160. num. 4.

⁽¹¹⁰⁴⁾ lib. 2. cap. 19. num. 43.

⁽¹¹⁰⁵⁾ Nel testo: "Dei". (N. d. R.)

⁽¹¹⁰⁶⁾ Nel testo: "qui". (N. d. R.)

⁽¹¹⁰⁷⁾ Nel testo: "a factis vestris". (N. d. R.)

⁽¹¹⁰⁸⁾ lib. 2. cap. 23. num. 43.

⁽¹¹⁰⁹⁾ lib. cont. Parmenian. cap. 8. num. 13.

⁽¹¹¹⁰⁾ ivi. cap. 10.

⁽¹¹¹¹⁾ Epist. 93. al. 48. cap. 3. num. 10.

⁽¹¹¹²⁾ cap. 3. num. 10.

⁽¹¹¹³⁾ Epist. 139. al. 158. num. 2.

poena sane illorum, quamvis de tantis sceleribus confessorum, rogo te ut praeter supplicium mortis sit et propter conscientiam nostram et propter catholicam mansuetudinem commendandam: ma quanto all'altre pene temporali anche le più severe e pesanti le approva tutte, e le dice minori di quello che merita il loro reato: in tanta enim crudelitate, così egli poco dopo, quaecumque praeter sanguinem vindicta processerit, magna lenitas apparebit.

Vi prego, amico carissimo, a meditare con qualche attenzione le testimonianze da me accennate in succinto; poi ditemi se poteva il S. Dottore confermar meglio ciò che vi ho scritto nel passato carteggio, e con più chiare espressioni manifestare il sistema cattolico affatto contrario a quello de' Tollerantisti indiscreti, e meglio epilogare quanto v'ho detto sinora e della gravità del delitto e della convenienza delle pene e del modo di decretarle ed infligerle. Pianta per base delle sue risposte la gravità del delitto, accenna i disturbi che arreca ad ogni Ordine e Stato, tocca la distinzione dei due tribunali, ed il particolare diritto che ad ognuno compete. Parla di Eretici che dal tribunale ecclesiastico sono passati a quello dei sovrani, ed accenna assai bene ciò che compete al dovere dei fedeli sovrani ed alla lenità della Chiesa, qualora si tratta della stessa pena di morte, Ma non basta ancora. Per rovesciare sin dai fondamenti questa infame torre di Babele confuta ancora e mette in orrore quello [502] stesso indifferentismo ch'io ho combattuto nella 7. mia lettera. Udite come ne parla negli aurei libri della Città di Dio, e come ne descrive a minuto le funestissime conseguenze. *Non jubeantur dura, non prohibeantur impura..... Nullus ducatur ad judices, nisi qui alienae rei, domui, saluti, vel cuiquam⁽¹¹¹⁴⁾ invito fuerit importunus aut noxius: ceterum⁽¹¹¹⁵⁾ de suis, vel cum suis, vel cum quibusque volentibus faciat quisque quod libet. Abundent publica scorta vel propter omnes, quibus frui placuerit, vel propter eos maxime, qui privata habere non possunt. Extruantur amplissimae atque⁽¹¹¹⁶⁾ ornatissimae domus, opipera convivia frequententur, ubi cuique libuerit et potuerit, die noctuque ludatur, bibatur, vomatur, diffluatur. Saltationes undique concrepent, theatra inhoneste letitiae vocibus atque omni genere sive crudelissimae sive turpissimae voluptatis exaestuent. Ille sit publicus inimicus, cui haec felicitas displicet: quisquis eam mutare vel auferre temptaverit⁽¹¹¹⁷⁾, eum libera multitudo avertat ab auribus, evertat⁽¹¹¹⁸⁾ a sedibus, auferat⁽¹¹¹⁹⁾ a viventibus. Illi habeantur Dii veri, qui hanc adipiscendam⁽¹¹²⁰⁾ populis procuraverint, adeptamque servaverint. Colantur, ut voluerint, ludos exposcant quales voluerint, quos cum suis vel de suis possint habere cultoribus, tantum efficiant, ut tali felicitati nihil ab hoste, nihil a peste, nihil ab ulla clade timeatur. Quis hanc Rempublicam sanus non dicam romano Imperio, sed domui Sardanapali comparaverit⁽¹¹²¹⁾?* Leggete il capo intero, e vedrete come bene abbia descritto sin dai suoi giorni la giacobinica indifferenza e libertà, che desiderano i moderni Tollerantisti, e quanta forza aggiunga a quel poco ch'io ho saputo accennarvi nel luogo citato.

Io non vi ho detto cosa che voi non possiate scorgere o dedurre facilmente e da questa e da varie altre testimonianze, che vi ho sinora trascritte. Sappiate per altro che troverete assai di più, se avrete tempo di scorrere tutte l'Opere, che ha scritte contra i Donatisti a questo proposito. Leggete i libri contra Parmeniano, Petiliano, Cresconio e Gaudenzo: scorrete le lettere dirette a Vincenzo, ai Donati, a Marcellino, ad Olimpico, a Dulcizio, a Festo, ad Apringio ed a varj altri, e troverete ogni più minuta prova del passato carteggio. Egli è che [503] riconosce la forza corporale coattiva in quella verga, che S. Paolo e S. Giovanni mettono in mano dei Pastori cattolici: egli, che al medesimo intento porta in più luoghi l'esempio di Gesù Cristo, che rimprovera i Farisei, flagella i profanatori del Tempio, prostra ed accieca i Sauli persecutori, e di S. Pietro, che uccide Anania e Zaffira, e di S. Paolo, che fa tormentare dal Demonio Alessandro ed Imeneo, accieca il mago, e minaccia i più severi castighi a quelli di Corinto. Egli, che propone multe pecuniarie contra gli

⁽¹¹¹⁴⁾ Nel testo: "cuicumque". (N. d. R.)

⁽¹¹¹⁵⁾ Nel testo: "caeterum". (N. d. R.)

⁽¹¹¹⁶⁾ Nel testo: "et". (N. d. R.)

⁽¹¹¹⁷⁾ Nel testo: "tentaverit". (N. d. R.)

⁽¹¹¹⁸⁾ Nel testo: "avertat". (N. d. R.)

⁽¹¹¹⁹⁾ Nel testo: "avertat". (N. d. R.)

⁽¹¹²⁰⁾ Nel testo: "adipiscendi". (N. d. R.)

⁽¹¹²¹⁾ lib. 2. cap. 20

Eretici, loda tutte le leggi promulgate contro di loro dai pietosi sovrani, ne promuove la pubblicazione, e ne sostiene contra chi osa impugnarle l'equità e la forza: ed egli è finalmente, che confessa essere stato questo fin dai suoi tempi, sì poco distanti da quelli del gran Costantino, il sentimento della maggior parte dei Vescovi sapientissimi, che reggevano allora il divin Gregge, e che nel Concilio di Cartagine avevano usate con lui tutte le più convenienti maniere per distorlo da quei troppo miti pensieri, che rappresentavano alla sua immaginazione meno vantaggioso quel metodo, che si praticava allora coi Donatisti.

Testimonianze sì chiare sarebbero più che bastanti per farci gloriare giustamente dall'autorità di tanto maestro: ma a nostro maggior conforto ed a maggior confusione del Tollerantista Pavese vi è di più, S. Agostino non ha solo rovesciati i principali fondamenti di quella tolleranza indiscreta, ch'egli sostiene, e sono a tutti comuni, ma si è opposto anche a quelle particolari supposizioni, colle quali egli con alcuni altri ha procurato di renderla meno difforme ed odiosa. Quelle pene spirituali, che con tant'economia e riserva permette il Pavese che si possano usare talvolta contra gli increduli, non bastano a S. Agostino, neppure se si trattasse di Eretici mansueti e pacifici; e non vuole, che lo zelo dei sovrani e della Chiesa abbia bisogno dei disturbi della società per castigarli, e crede che la sola offesa divina maestà lo autorizzi abbastanza. Si trovano, è vero, tutte queste riserve e cautele nei libri di S. Agostino; ed in quelli specialmente contra Parmeniano e Petiliano si ha, che sebbene i sacrilegj siano cose esecrabili, *non tamen ad Imperatorum potestatem haec coercenda et punienda pertinere*; e che per nome di spada, colla quale vengono indicate talvolta nella Scrittura le pene dovute agli empj, *intelligitur vindicta spiritualis, quae excommunicationem operatur*. Ma sapete [504] chi è che parla così nei suoi libri? Sono i Donatisti: e sapete come ha accolte il gran Santo le giudiziose loro riserve? non le chiama con altro nome, che di superstizione ed inezie. E quanto all'interpretazione data alla spada, limitandola alla sola pena della scomunica, *nonnulli, dice⁽¹¹²²⁾, eorum sane ineptissimi hoc intelligere solent de honoribus ecclesiasticis dictum esse, ut gladius intelligatur vindicta spiritualis, quae excommunicationem operatur, cum providentissimus Apostolus consequenti contextione lectionis satis aperiat quid loquatur*. Quanto all'autorità dei sovrani esclusa da questi delitti, *superstitio est, dice⁽¹¹²³⁾, quod erga ista curam Imperatoris reprehendis, quam suscepit exequendam hujus Religio*. E per non lasciare senza eccezione la stessa distinzione di Eretico mansueto e pacifico, che prima del Pavese avevano già proposta a S. Agostino i Donatisti, egli suppone primieramente, che il solo offendere Iddio e ribellarsi alla Chiesa sia reità punibile dai sovrani fedeli; e nel libro contra Gaudenzo dice, che senza disordine si puniscono le offese della divina maestà e della Chiesa: *ea potestate temporali plectuntur, qui nolunt ejus voluntati servire...*⁽¹¹²⁴⁾; e che non senza ragionevol motivo *ad suam curam judicant pertinere, ne vos adversus eam* (cioè la Chiesa) *rebelletis impune*. Nella lettera poi a Festo⁽¹¹²⁵⁾ esclude espressamente la necessità di quei disturbi della società, che il Pavese esige per giustificare i castighi, dicendo che questi si usano con giustizia *adversus eos, quos sola caligo haeretici erroris, involverat, pro quo sacrilegio poenas dignissimas luerent, nec tamen ulla quemquam violenta insania laedere auderent*: e nega altrove, come è stato detto, che dar si possano Eretici mansueti e pacifici.

Anche l'azione immediata, che può aver la Chiesa quando trattasi di pene medicinali e discrete, e la particolare ingerenza, che ha in queste cause il Romano Pontefice, dimostrata da me con invincibili argomenti nelle lettere 15. e 16. è una delle chiare istruzioni e delle massime, che si trovano ripetute più spesso in S. Agostino contra gl'indocili Donatisti; e dopo aver [505] premesso nel trattato sopra S. Giovanni⁽¹¹²⁶⁾, che Sara nel maltrattare Agar per ridurla ai suoi doveri è stata figura della Chiesa, che castiga i cattivi Cristiani perchè si ravvedano, ha approvate nella lettera ad

⁽¹¹²²⁾ *lib. 2. cont. Parmen. cap. 10. num. 16.*

⁽¹¹²³⁾ *lib. 2. cont. Gaudent. cap. 12.*

⁽¹¹²⁴⁾ *Cap. 35. num. 45., et cap. 34. num. 44.*

⁽¹¹²⁵⁾ *Epist. 89. al. 67. num. 2.*

⁽¹¹²⁶⁾ *Trac. 11. in Evangel. Joann. num. 13.*

Apringio quelle flagellazioni e tormenti, che, com'egli altrove⁽¹¹²⁷⁾ si esprime, *etiam in iudiciis solent ab Episcopis adhiberi*. E chi potrà mai pretendere ch'egli le abbia in qualche luogo disapprovate, se non di altra podestà fornito che di quella, che accordava a lui il suo Vescovado d'Ippona, si fece promotore e difensore delle multe pecuniarie e di altre pene più miti; *ipsas leges levissimae coercionis adversus vos movemus*⁽¹¹²⁸⁾? se di questa sola armato procurò che fosse bandito dalla sua diocesi l'Eretico Vittorino? e se parlando della stessa pena di morte, sebbene accordi che disdica all'ecclesiastica lenità e piacevolezza il volerla e cercarla direttamente, dichiara però⁽¹¹²⁹⁾, che non ne risente alcun danno, se permette solo che venga eseguita dalla podestà secolare: *ab eorum interitu dissimulare possemus, qui non accusantibus nostris, sed illorum notoria, ad quos tuendae publicae pacis vigilantia pertinebat, praesentati videantur examini*: e vuole⁽¹¹³⁰⁾, che un Vescovo abbia soddisfatto abbastanza alla paterna sua moderazione e dolcezza, quando in questi casi d'inevitabile necessità non ha risparmiato le suppliche per impetrare il perdono, ed ha usata ogni diligenza per ottenere la salute di quest'infelici: *cum ergo ad talem vindictam necessitas cogit, humilitas lugentium debet impetrare misericordiam, quam repellit superbia saevientium; nec illius ipsius, qui de medio fratrum tollitur, debet negligi salus?*

Quanto alla podestà del Romano Pontefice non è meno conforme all'indicato sistema. Ricorda ai Donatisti, che nella Chiesa Romana vi fu sempre il Primato sopra tutte l'altre: *in Romana Ecclesia semper apostolicae Cathedrae viguit Principatus*⁽¹¹³¹⁾: protestasi⁽¹¹³²⁾, di essere stato condotto a Cesarea dalla necessità di dover'ubbidire a Zosimo Vescovo [506] della Sede apostolica; *quo nosi injuncta nobis a venerabili Papa Zosimo apostolicae Sedis Episcopo ecclesiastica necessitas traxit*. Chiama altrove⁽¹¹³³⁾ finita la causa dei Pelagiani dopo il rescritto del Papa; *de hac causa duo Concilia missa sunt ad Sedem apostolicam; inde etiam rescripta venerunt; causa firata est*. E parla anche più chiaramente al nostro proposito nel libro 2. dell'Opera imperfetta contra Giuliano, dove⁽¹¹³⁴⁾ lo rimprovera perchè cercava nuovi esami dopo il giudizio di Roma, e dice che dopo la condanna della S. Sede altro più non resta a cercare che il forte braccio di potente sovrano, che la protegga casticando i contraddittori ostinati: *ergo haeresis ab Episcopis non adhuc examinanda, sed coercenda est a potestatibus christianis*. Tanto ebbe in pregio S. Agostino quelle opinioni, che il Tollerantista Pavese nel capo 16. chiama scioccamente *opiniones rudioribus saeculis natas, quibus dominatio Curiae Romanae superextracta fuerat!* E così approvò egli quello spirito di ragionevole coazione, che in cattivo senso e non senza cattiva intenzione di screditare questa lodevole pratica della S. Sede chiama il Pavese nello stesso capo *spiritum illum persecutionis, quo eadem Curia animata est, suosque animat adversus Haereticos*.

Restava solo a pieno disinganno di tutti, ch'egli si facesse carico di quelle difficoltà che propone il nostro avversario: e questo stesso non ha lasciato di fare da suo pari; nè dal Pavese è stata indicata alcuna obbiezione, che prima di lui non sia stata proposta a S. Agostino dai Donatisti, e non abbia egli sciolta con ogni forza e vigore. Perchè però lunga cosa sarebbe il volerle tutte qui riportare minutamente; così stimo cosa necessaria il lasciar da parte quelle, che nelle passate lettere troverete dissipate colle parole dello stesso Santo in ordine a varj testi della Scrittura, dei quali abusavano anche i Donatisti per iscansare ogni coazione e castigo. Spiega egli in più luoghi la parabola delle zizzanie, e dice che quella riserva, che ha voluto insinuare Gesù Cristo con questa non ai soli Ecclesiastici, ma a tutti i Fedeli, non riguarda i soli delitti di Fede, ma tutti i delinquenti; e dice che il solo pericolo di cagionare un. maggior danno può [507] giustificare la nostra inazione, come io stesso ho detto nella lettera 10. Esclude nella lettera a Donato Prete⁽¹¹³⁵⁾ quel rifugio, che

⁽¹¹²⁷⁾ *Epist. 183. al. 159. ad Marcell. num. 2.*

⁽¹¹²⁸⁾ *Lib. de Unitat. Ecclesiae cont. Donatist. cap. 20. num. 55.*

⁽¹¹²⁹⁾ *Epist. 133. al. 159. num. 1.*

⁽¹¹³⁰⁾ *lib. 3. cont. Parmenian. cap. 1. num. 3.*

⁽¹¹³¹⁾ *Ep. 162. al. 43.*

⁽¹¹³²⁾ *Ep. 190. al. 157. num. 1.*

⁽¹¹³³⁾ *Ser. 131. al. 2. de verb. Apostoli ad cap. 10.*

⁽¹¹³⁴⁾ *cap. 103.*

⁽¹¹³⁵⁾ *Epist. 173. al. 204. num. 10.*

come i Tollerantisti moderni cercavano i Donatisti una volta nella libertà, che accordò Cristo agli Apostoli, se, come i discepoli, risoluti si fossero di abbandonarlo; *Numquid et vos vultis abire*⁽¹¹³⁶⁾? Spiega altrove tutte le altre testimonianze, che recano dalla Scrittura i Donatisti; e voi potete rincontrare le sue risposte, addottate tutte da me nelle passate mie lettere. Siccome a tre capi riduce il nuovo avversario le principali dimostrazioni della sua tolleranza indiscreta; così su queste, benchè siano state toccate anch'esse a sufficienza, mi fermo qualche poco, perchè restiate vie meglio persuaso, che nulla ha lasciato S. Agostino senz'efficace risposta, e che i Tollerantisti moderni dopo tanti secoli non hanno saputo opporre altro, che quello ch'era stato inventato una volta dai Donatisti, e sciolto in più luoghi dal medesimo S. Dottore. Vogliono costoro essere tollerati nei loro errori; 1. perchè così porta la cristiana ed ecclesiastica lenità e dolcezza; 2. perchè così ci hanno insegnato col loro esempio Gesù Cristo e gli Apostoli; 3. perchè così esige la natura di nostra Fede, che non è vera e gradita, se non è volontaria, nè per altra strada dev'essere insinuata, che per quella dell'istruzione e consiglio. Il primo argomento lo trovate ripetuto più volte in ogni capitolo del libro pavese; il secondo lo accenna in più luoghi, e specialmente alla pagina 216., dove dice; che sebbene gli Apostoli avessero ricevuta da Cristo la podestà anche straordinaria, *nunquam eadem usi sunt ad interimendos Haereticos et seductores*; e più diffusamente in tutto l'ultimo capo: il terzo finalmente alla pagina 203., dove dice della Chiesa, che *nullum excipit, nisi credentem; nullus autem credit, nisi volens*; e nel suddetto ultimo capo, dove aggiugne, e colle sue solite ciance pretende di sostenere, che *jus gladii restringitur... a privata civium conscientia, quae vna ab humana potestate non patitur*. Tutto è stato proposto, e tutto è sembrato insussistente e ridicolo a S. Agostino. L'argomento preso dalla cristiana mansuetudine e dolcezza pare che, come dei Tollerantisti moderni, così sia stato una volta la delizia di Petiliano, che lo ha [508] ripetuto tante volte negli eloquenti suoi scritti, che giunse quasi a stancare l'eroica sofferenza di sì gran Santo. Quest'è la nenia, dic'egli⁽¹¹³⁷⁾, che senza sapere ciò che si dicano hanno in bocca con maggior frequenza: emendateci con dolcezza: *Hoc est quod isti non intelligentes inter calumnias suas solent habere praecipuum: emendet me justus in misericordia, et arguat me*. Ma che conto ne fece S. Agostino di sì ripetuti clamori? Li dispreggò sempre costantemente, e coi più giusti rimproveri e colle più sode risposte li mostrò in più luoghi insussistenti e ridicoli. *Quaere, dice*⁽¹¹³⁸⁾, *persecutionis vel causam vel modum, et noli tanta imperitia generaliter malorum persecutores reprehendere*. Tolta la causa ingiusta ed il modo disordinato, egli crede giusta qualunque vendetta; e lo insegna in più luoghi, ma con maggior'energia nel libro contra il medesimo Petiliano, ove dice, che tanto è lontana la cristiana moderazione e dolcezza dal risentirne alcun danno, che anzi l'approva ed esige: *et si Reges, dic'egli*⁽¹¹³⁹⁾, *vobis propterea damna, vel damnationem minantur, quia estis Haeretici, terrent vos illi non crudeliter, sed misericorditer; vos autem non fortiter, sed pertinaciter non timetis*. E scrivendo a Nettario⁽¹¹⁴⁰⁾ dice, che il solo non cercare direttamente i più severi castighi, che usar suole la podestà secolare, basta anche all'ecclesiastica piacevolezza, perchè in queste ferali esecuzioni non ne risenta alcun danno: *Severiore censura nemo plectatur neque a nobis, neque ab alio ullo, intercedentibus nobis..... Veniam quoque non tantum nostris, verum et aliorum instamus delictis mereri, quod impetrare nisi pro correctis omnino non possumus*. Questo è che basta a lui, perchè nelle capitali sentenze non soffra alcun danno la moderazione della Chiesa; e posto ciò, approva l'equità della pena, e i mezzi suggerisce, onde può il tenerissimo cuore di questa dolcissima Madre alleggerire il rammarico delle sue perdite, riflettendo che *tollerabilius longe pauciores pertinacissimi vestri suis praecipitiis vel submersionibus vel ignibus pereunt, quam innumerabiles populi, illis eorum [509] salutem impediuntibus, incendio cum illis aeterni ignis ardebunt*: così a Gaudenzo⁽¹¹⁴¹⁾. Avete altrove più chiare testimonianze del dispreggio, che S. Agostino ha sempre

⁽¹¹³⁶⁾ Joann. 6. ver. 68.

⁽¹¹³⁷⁾ lib. 3. cont. Parmen. cap. 2.

⁽¹¹³⁸⁾ lib. 2. cont. Petilian. cap. 39. num. 176.

⁽¹¹³⁹⁾ lib. eod. cap. 98. num. 226

⁽¹¹⁴⁰⁾ Epist. 91. al. 202. num. 7.

⁽¹¹⁴¹⁾ lib. 1. cont. Gaudent. cap. 22. num. 25.

mostrato di queste meschine obiezioni; ond'io, per non istancarvi inutilmente, passo al secondo argomento riputato dal S. Dottore non meno stravagante e ridicolo.

Ecco com'egli se lo propone in bocca dei Donatisti nella lettera a Vincenzo⁽¹¹⁴²⁾: *non invenitur exemplum in evangelicis et apostolicis Literis, aliquid petitum a Regibus terrae pro Ecclesia contra inimicos Ecclesiae*. L'obbezione è concepita ne' termini stessi, coi quali viene oggi proposta contra i rigori che usa la Chiesa. Ma che risponde egli mai il S. Dottore? nient'altro che quanto abbiamo risposto anche noi ai Tollerantisti moderni nella lettera 20.; e dice che altro era lo stato della Chiesa sotto i principi idolatri, e persecutori, altro quello, cui doveva essere innalzata sotto i sovrani cattolici. Allora quelli fremevano contro di lei; adesso sono pronti ed obbligati a proteggerla: onde non deve recare alcuna meraviglia, se sofferiva allora pazientemente le loro persecuzioni, e implora adesso il loro ajuto, e permette e vuole che esercitino a suo scampo e difesa quell'incombenze, che loro ha imposte la provvidenza divina, ed hanno essi incontrate nel santo battesimo: *Quis negat non inveniri? Sed nondum implebatur illa prophetia: Et nunc Reges intelligite: Erudimini qui judicatis terram; servite Domino in timore*. Allora imitavano, egli dice, i sovrani il Re Nabucco, che sforzava i buoni ad adorar gl'Idoli, ed abbruciar faceva quelli, che non volevano ubbidirlo: adesso devono questi imitare lo stesso Re, che umiliato decretò pene gravissime contra coloro, che lo bestemmiavano: *decrevit in regno suo, ut quicumque blasphemaret Deum, Sidrac, Misac, et Abdenago paenis debitis subjaceret*. Allora stendeva, come con Isaia scrive a Donato, la Chiesa bambina profonde le sue radici nella cristiana umiltà; spiega adesso le gloriose divise di trionfatrice sovrana: ond'è che se accordava allora ai discepoli la libertà di abbandonarlo qui in terra impunemente, e li sgridava quando impazienti volevano vendicarsi, adesso [510] accorda alla Chiesa ed agli Ecclesiastici, purchè non l'usino con animo invidioso ed ostile, ogni diritto *ad terrenarum potestatum jussa contra Schismaticos vel Haereticos vel impetranda vel exercenda*, come scrive a Vincenzo⁽¹¹⁴³⁾: e già aveva e poco prima e altrove indicati quei chiari segni, che Gesù Cristo e gli Apostoli hanno dato della podestà, che la Chiesa protetta dai sovrani suoi figli avrebbe esercitata in appresso. Anzi giustifica⁽¹¹⁴⁴⁾ il ricorso che fa la Chiesa ai sovrani per difendersi dagli Eretici coll'esempio di S. Paolo, che per difender se stesso da' suoi ingiusti persecutori si rivolse ai Tribuni; e dice di più che mancò allora chi se ne lamentasse, ma dar si volle un'esempio sì illustre per escludere le future ingiuste querele dei Donatisti, e dirò io, del nostro Pavese. *Quadragesima Judaei*, ecco le sue parole, *conjuraverant, ut interficerent eum* (S. Paolo), *quando fecit hoc Tribuno innotescere, ut eorum insidias armato milite septus evaderet. Sed nondum erat qui ei diceret: quid tibi est non cum Regibus, sed cum Tribunis armisque regalibus? non erat qui ei diceret: audes per milites quaerere tuitionem, cum Dominus tuus per eos ductus sit ad passionem? Nondum erant ista deliramenta, sed contra haec futura jam tunc illa parabantur exempla*. Così si ride egli, è disprezza le ciance del nostro. autore e dei Donatisti e dà indi le più sode risposte per confutarle.

Resterebbe ora a dileguarsi lo scrupolo preso dalla libertà, il quale non meno dell'autore Pavese è stato una volta il più frequente rifugio dell'Eretico Donato, che, come riferisce S. Agostino⁽¹¹⁴⁵⁾, non si stancava di ripetere, che voleva spropositare a suo modo, e rovinarsi a capriccio, se non restasse rilevata abbastanza la mente di S. Agostino su questo punto nelle passate mie lettere: siccome però nella risposta, ch'egli da a Petiliano⁽¹¹⁴⁶⁾, epiloga molte cose, che nel passato carteggio io ho esposte colle sue stesse parole; così credo bene, diffusa com'è, di tutta trascriverla in questo luogo intieramente. *Ad Fidem quidem*, così risondegli all'accennato argomento, *nullus est cogendus [511] invitus; sed per severitatem, immo et per misericordiam Dei tribulationum flagellis solet perfidia castigari. Numquid quia mores optimi libertate voluntatis eliguntur, ideo mores pessimi non legis integritate puniuntur? Sed tamen male vivendi ultrix disciplina praepostera est; nisi cum praecedens bene vivendi doctrina contemnitur. Si quae igitur adversus vos leges constitutae sunt,*

⁽¹¹⁴²⁾ *Ep. 93. al. 48. cap. 3. num. 9.*

⁽¹¹⁴³⁾ *Ep. 93. al. 48. cap. 4. num. 12.*

⁽¹¹⁴⁴⁾ *lib. 2. cont. Litt. Petilian. cap. 91.*

⁽¹¹⁴⁵⁾ *Epist. 73. al. 204.*

⁽¹¹⁴⁶⁾ *lib. 2. cont. Petil. cap. 83. num. 184.*

non eis bene facere cogimini, sed male facere prohibemini. Num bene facere nemo poteriti, nisi elegerit, nisi amaverit, quod est in libera voluntate; timor autem poenarum, etsi nondum habet delectationem bonae concientiae, saltem intra [claustra cogitationis coercet malam cupiditatem. Passa quindi a giustificare, le leggi che i sovrani avevano promulgate contra i Donatisti, e le chiama giuste, perch'essi erano empj e sacrileghi, ed i sovrani erano autorizzati da Dio a promulgarle: *qui tamen adversus vos leges constituerunt, quibus vestra comprimatur audacia, nonne hi, de quibus dicit Apostolus, quia non sine causa gladium portant? Ministri enim Dei sunt, vindices in iram ei, qui male agit. Tota igitur quaestio est, utrum vos non male agatis, quibus tanti schismatis sacrilegium obijcit orbis terrarum: cajus quaestionis discussione neglecta, superflua loquimini, et cum vivatis ut latrones, mori vos jactatis ut martyres.* Loda anch'egli la persuasione e consiglio, ma non disapprova per questo la forza; anzi indicando quando e l'una e l'altra debbano aver luogo, e sciogliendo acconciamente ciò che opponevano i Donatisti nella lettera a Bonifacio più volte citata, la discorre così: *Melius quidem esse quis dubitaverit ad Deum colendum homines doctrina duci, quam poenae timore vel dolore compelli? Sed non quia isti meliores sunt, ideo illi, qui tales non sunt, negligendi sunt; multis enim profuit prius timore vel dolore cogi, ut possint postea doceri, aut quod jam verbis didicerunt, opere sectari. Proponunt quidem sententiam cjusdam saecularis auctoris (Terentii in Adelph.) qui dixit, pudore & libertate liberos retinere satius esse credo, quam metu* (che disgrazia, che questo S. Padre non sia stato noto al Tollerantista Pavese!), ma della sua autorità non fa alcun caso il S. Dottore, e seguita da suo pari a confutarlo così: *hoc quidem verum est; sed sicut meliores sunt, quos dirigit amor, ita plures sunt, quos corrigit timor; nam ut ipso auctore ipsis respondeamus* (oh poveri Tollerantisti, che non hanno dal loro [512] partito neppure i Gentili!) *apud illum etiam leguntur: tu nisi malo coactus recte facere nescis. Porro Scriptura divina non solum servum, sed etiam filium indisciplinatum plagis coercendum dicit.* Ed usa anche la carità di rispondere agl'indicati clamori di Donato dicendo; *noli ergo jam dicere, quod te asserere audio dicentem, sic volo errare, sic volo perire. Melius enim nos hoc omnino non permittimus, quantum possumus.* Sono così chiare le espressioni di S. Agostino, che a ragione lo stesso Limborch assicura⁽¹¹⁴⁷⁾, che *luce meridiana clarius liquet, probasse Augustinum poenas legibus civilibus in errantes constitutas.* E quando io le considero attentamente, mi verrebbe il capriccio d'aggiugnere alla questione di S. Agostino un'altra questione, e cercare, se il nostro autore, il quale vanta così francamente che non possono gl'Intollerantisti gloriarsi dell'autorità di S. Agostino, lo abbia mai letto, o avendolo letto, se lo abbia mai inteso a dovere, se non temessi di favorirlo troppo attribuendo a semplice sbaglio i suoi spropositi, e non trovassi che cita in realtà qualche testo a suo conto. Ma quai testi, Dio immortale! quai testi! Due soli ne porta nel capo 12., dove ciancia diffusamente su questo punto, e si può dire che sono stati addotti a qualche proposito: uno in cui dice, che i buoni Cattolici non hanno mai approvate, se pur sono succedute, le morti di alcuni Donatisti fatte tumultuariamente con privata illegittima autorità; l'altro in cui prega Apringio a non voler condannare alla morte alcuni Donatisti, che erano convinti di omicidio e vessazioni incredibili. Ho detto *a qualche proposito*, poichè tutti gli altri che porta per provare che S. Agostino ammette e loda o la lenità della Chiesa o la libertà della Fede, altro non sono che una conferma di quei principj, che noi ammettiamo, e, come si è già detto, punto non giovano alla sua causa. Le morti adunque date tumultuariamente e disapprovate da S. Agostino, e le preghiere interposte sempre da lui e dalla Chiesa per salvare anche i più ostinati e ribaldi, sono quelle sole, che si adducono con qualche apparente ragione? ma burla egli o vaneggia? o si è dimenticato, che niuno tra gl'Intollerantisti cattolici avrebbe con S. Agostino per lecita altra coazione, che quella la quale si fa *per ordinatas potestates & ordinata judicia?* e che col [513] medesimo Santo sostengono, che giusta l'antica consuetudine indicata anche da S. Agostino non devono i Vescovi lasciar d'interporre le loro preghiere a favore di ogni sorta di rei, anche quando è più giusta la pena; le quali se restano vote di ogni effetto (adesso specialmente che la Chiesa è stata costretta dalla malignità e furore dei nuovi Settarij di obbligare sotto severissime pene i Sovrani, perchè sull'esempio dei gloriosi loro

⁽¹¹⁴⁷⁾ lib. 1. cap. 6.

zelanti predecessori non trascurino l'indispensabile dovere di difenderla da nemici così insidiosi e potenti anche colla pena di morte) non lascia però di rammentare la pratica degli antichi Pastori, e scoprire lodevolmente quelle materne viscere amorose, che nudre per tutti, e vorrebbe pure stendere anche agli Eretici ostinati, se lo permettesse il comun bene? Richiami alla memoria il vostro Pavese i sentimenti già indicati e ripetuti tante volte da S. Agostino, e si penta di avere attribuite a lui con tant'impudenza opinioni contrarie; e si contenti ch'io creda, che se non ha traveduto nel leggere S. Agostino, trasportato dall'impegno in cui era di sostenere una tolleranza indiscreta, ha dovuto essere meno sincero degli altri. E voi appoggiato ad una autorità così evidente e sicura fatevi largo fra le nemiche schiere; e se trovate chi vesta bugiardamente le sue divise, come il Pavese, o chi la dispreggi, come fa il Limborch, il quale ha la temerità di dire, che S. Agostino è stato tollerante finchè ha dovuto combattere coi Manichei, dei quali aveva un tempo approvati gli errori, ma era poi divenuto intollerante coi Donatisti; e come fa il Bartolotti, che nella sua esercitazione ha il coraggio di scrivere, che S. Agostino è stato tollerante finchè ha avuto in mente i prepotenti Ariani, ed è poi divenuto intollerante quando ha veduto di poter prevalere contro i Donatisti; non usate con costoro altre armi, che quelle della derisione e dispreggio; che non merita l'onore di seria risposta chi non sa combattere che con isciocchezze, e con ingiurie e menzogne. Se poi v'incontrate con chi fornito d'altre ragioni ed argomenti voglia rinnovare con voi la stessa tenzone, fatevi coraggio, e combattete da forte appoggiato ai sodi principj di S. Agostino, che io vi ho sviluppati nel passato carteggio, chè siete sicuro della vittoria, e non può la contesa aver'altro fine che quello ch'ebbero in Cartagine le conferenze dei Cattolici coi Donatisti: *Confutatos a Catholicis Donatistas omnium documentorum manifestatione pronuncians*. Manifesto fu dichiarato allora, a detta [514] di S. Agostino⁽¹¹⁴⁸⁾, da un giudice imparziale il torto dei Donatisti, e trionfante la ragione dei cattolici. In non dissimil guisa giudicherete voi adesso e quant'altri hanno senno in capo la causa che abbiamo trattata a favore del tribunale della Fede. Tutto è conforme all'attaccamento che voi professate alla cattolica Religione, alle prove invincibili che vi ho addotte ricavate in gran parte dalla S. Scrittura, dalla costante tradizione di tutti i Padri, dall'unanime consenso di tutte le genti, e ciò che ci deve assicurar maggiormente, dalla costante pratica ed approvazione della Chiesa. Inutili avete scoperte altresì insussistenti e ridicole tutte le invenzioni, scuse e ragioni, che si sogliono addurre in contrario. Non v'è chi possa prevalere contro di voi in un combattimento nel quale lo stesso Sant'Agostino vi ha somministrate le armi di più fina tempra ed i più sodi ripari per assalire e difendervi valorosamente. Ed ecco soddisfatto in tal modo le già fatte promesse, e dileguati del tutto que' dubbj importuni nei quali vi aveva condotto un'inconsiderata lettura di libri cattivi, la quale è uscita a me di tanto rammarico quant'è l'affetto e premura che nutro per la degna vostra persona. Non crediate però che il compimento del presente carteggio esser debba il termine de' vicendevoli nostri officj e dell'amorevole nostra corrispondenza. Ella deve essere eterna: e siccome i novatori moderni non cesseranno mai di somministrare nuovi argomenti onde occuparci utilmente, così non avrà mai alcun termine il letterario nostro commercio. Ogni vostro cenno sarà considerato sempre da me per un rigoroso comando, nè cesserò mai d'essere colla penna e col cuore ed in qualunque maniera vi piacerà d'impiegare i miei scarsi talenti quale colla maggior tenerezza d'affetto mi dò il piacere di protestarmi

Tutto Vostro
D. S.

⁽¹¹⁴⁸⁾ *In breviculo collat. cum Donatist. in fine t. 7. edit. Lovanien.*

INDICE ALFABETICO
DELLE COSE PIÙ NOTABILI

A

ABati Cistercensi. Delegati dal Papa contra gli Albigesi. pag. 288.

Abbiura. Sempre esatta dalla Chiesa dai Sospetti d'eresia e dai ravveduti. 233. e seg.

Agostiniani. Scrittori di quest'Ordine che hanno impugnato con forza il giansenismo. 349.

Agostino; S. Ha proceduto formalmente contra Vittorino reo di manicheismo, e contra altri Manichei. 280. e seg. Ha riconosciuta la pratica de' tormenti ne' giudizj criminali pericolosa. Vedi Tormenti. Si cangia di sentimento circa il modo di punire gli Eretici. 496. Vedi Bartolotti. Limborch. Approva i rigori delle leggi contra i Donatisti. dalla 498. alla 501. e contra tutti gli Eretici 511. e seg. Non ammette la totale impunità degli Eretici ignoranti. 498. e seg. Descrive i mali orribili, che cagiona l'indifferentismo in materia di Religione. 502. Non restringe la pena degli Eretici a sole pene spirituali. 503. e seg. Approva le pene temporali che usa la Chiesa contra gli Eretici. 505. Approva anche l'abbandono degli Eretici al braccio secolare. ivi. Sostiene il Primato del Papa e l'universale ingerenza, che a lui compete in virtù del Primato nelle cause di Fede. ivi e seg. Nega che alla punizion degli Eretici si opponga la cristiana ed ecclesiastica lenità. 508. Distingue i tempi della Chiesa, e nega che la sua sofferenza ne' tempi di persecuzioni convenga a lei dopo la conversion de' sovrani. ivi.

Alberico. Inquisitore in Germania. 291.

Albigesi. Vedi Abati, Chiesa. Loro arti ed errori. 286. Danno motivo all'istituzione del tribunale del S. Ufficio. 286. e seg.

Alcala, Duca d'. Sue difficoltà nel soggiogare i Valdesi in Calabria. 461.

Alessandro VII. Condanna alcune proposizioni di rilassati Casisti e Quietisti. 221. Disapprova l'opinione che ammetteva l'ammonizione segreta prima della denuncia degli Eretici. 419. e seg.

Alvarez, Card. Giovanni. Uno dei promotori della riforma del S. Ufficio in Italia. 309.

Andrea, Domenicano. Inquisitor di Cipro delegato da Gregorio IX. 291.

Apollonio Tiane. Quale opinione avesse della morte. 153.

Arcadio ed Onorio, Imperatori. Stabiliscono pene contra chi è consapevole di qualche congiura e non la manifesta. 415.

Arch, Giovanna d'. Vedi Banchieri.

Ariani. Vedi Sinodo Niceno.

Ario. Vedi Atanasio. Patriarca d'Alessandria.

Aristotele. Vedi Tormenti.

Arnaldisti. Condannati dal Lateranense II. 277.

Articoli di Fede. Il fine che hanno alcuni nel distinguere gli articoli fondamentali di Fede dai non fondamentali è ingiurioso a Dio, alla rivelazione ed alla Chiesa. 35.

Atanasio, S. Non disapprova il castigo degli Eretici. 150. Procura nel Concilio Niceno dall'Imperatore l'esilio d'Ario. ivi.

Atenagora. Non disapprova nella Chiesa il castigo degli Eretici. 148. e seg.

Aunoy, Contessa d'. Contraria al Sant'Ufficio. 7.

Ausenzio. Vedi Ilario.

Azioni cattive. Quando ereticali. 107.

B

BAjo, Michele. Vedi Pio V.

Banchi, Serafino Domenicano. Si crede ch'abbia salvata la vita ad Enrico IV. quando fu insidiata la prima volta da Pietro de la Barrere. 389.

Banchieri, Pietro Domenicano. Difende la fanciulla Giovanna d'Arch. 386.

Bannes, Domenico. Dimostra la necessità de' tormenti ne' giudizj criminali. 396.

Barbeirac, Giovanni. Impugnatore del S. Ufficio. 9.

Barleo, Gaspare. Contrario al S. Ufficio. 8. Sua opinione circa l'origine del S. Ufficio. 292.

Bartolotti. Calunnia S. Agostino. 513.

Basilio, S. Persuade agl'Imperatori Carlo e Lotario la convenienza di abolire il giuramento che si dava ai sudditi di pagar le decime. 441.

Bayle, Pietro. Contrario al S. Ufficio. 9.

Beguardi. Cosa insegnavano. 220. Vedi Sinodo Viennense

Belarmino, Card. Rimprovera Salviano d'inesattezza. 491.

Benedetto XI. Benchè malcontento d'alcuni Inquisitori protegge il tribunale del S. Ufficio, ricolmandolo di nuovi favori. 328. Restituisce

- la pace all'Europa. 386.
- Benedetto XIII. Toglie nel suo Stato il costume di dare nei tribunali il giuramento ai rei di dire la verità. 441.
- Benedetto XIV. Vedi Borde. Patentati. Non crede conveniente che i Vescovi interpongano la loro autorità nella questione, se possa o no chi è obbligato a denunciare gli Eretici premettere la correzione fraterna.. 420. Riserva a se l'assoluzione dalla scomunica, che incorrono i testimonj singolari falsi nelle cause di Fede. 464. Proibisce agli Inquisitori di ricevere regali fuori di certi limiti. 477.
- Beneficj. La ricchezza de' Beneficj ecclesiastici è utile alla società civile. 56.
- Beni temporali della Chiesa. Non cagionano ipocriti. 93.
- Beveregio, Guglielmo Protestante. Confessa che gli affari di Fede appartengono alla sola podestà ecclesiastica. 366. e seg.
- Biasimo. Equivale alla lode de' buoni il biasimo de' malvagi. 314.
- Biorno II, Re di Svezia. Vedi Religione cattolica.
- Boemero. Smentito dove nega alla Chiesa il diritto di giudicare nelle cause di Fede. 275.
- Bogomili. Abbruciati in Costantinopoli. 277.
- Bolle. Spettanti al S. Ufficio dirette ai Domenicani. 291.
- Bonaventura, S. Dimostra che le straordinarie delegazioni de' Romani Pontefici: sono decorose ai Vescovi. 375.
- Bonifacio, Vescovo di Magonza. Delegato in Germania dalla S. Sede per affari di Fede vi esercita la sua incombenza per 36. anni sempre in perfetta armonia coi Vescovi e sovrani. 377.
- Bonifacio VIII. Dichiarò che le delegazioni straordinarie della S. Sede contra gli Eretici non devono pregiudicare all'ordinaria autorità de' Vescovi. 375.
- Bononato. Pietà usatagli dal tribunale del S. Ufficio. 436.
- Borde, P. de la. Suo libro condannato da Benedetto XIV. 196.
- Borri, Gius. Pietà usatagli dal S. Offic. 437.
- Bruys, Pietro de. Condannato dal Lateranense II, ed abbruciato. 277.
- Burgos, Gio: Battista Agostiniano. Esorta con una predica i PP. del Concilio di Trento ad usare ogni diligenza per estirpar l'eresia, e viene applaudito. 380.
- Sadoletto. 62.
- Candido, Egidio giansenista. Vilipende temerariamente gli esaminatori del libro di Giansenio. 337.
- Cano, Melchioro Domenicano. Difende un'infelice, che era vicino ad essere condannato come Eretico formale. 387.
- Caraffa, Card. Gio: Pietro. Uno dei promotori della riforma del S. Ufficio in Italia. 309.
- Carlo V. La sua interposizione è adoperata in vano dal Romano Pontefice per la conversione di Lutero. 62.
- Carlo M. Vedi Religione cattolica. Approva un canone che non ammette nessuna dipendenza della Chiesa dalla podestà temporale. 439.
- Casisti. Vedi Innocenzo XI.
- Cassiodoro. Cosa dica d'Origene. 147.
- Cattolici. Vedi Donatisti.
- Cause di Fede. Vedi Religione.
- Celestino, Papa. Spedisce Germano Vescovo Antisiodorensis contra gli Eretici della Bretagna. 282.
- Chiesa. In che consista l'incombenza che ha di pascere il divin Gregge. 16. È interprete della divina rivelazione. 31. e seg. Le sue disposizioni perchè abbiano nel suo Ordine il valore di pubblica legge non hanno bisogno dell'approvazione delle podestà secolari. 33. Non è soffribile la dipendenza della Chiesa dalla podestà secolare neppure negli affari disciplinari. 439. e seg. Tra tutte le società è la più perfetta. 40. Usa varj mezzi per convertir gli Albigesi. 61. e seg.. Quale autorità abbia la Chiesa sugli'Infedeli che non hanno ricevuto il battesimo. 115. 116. e seg. Quali mezzi usa per dilatare il suo regno spirituale. 118. e seg. Ha in suo potere tutti que' mezzi, che sono necessarj alla sua conservazione. 173. e seg. Nelle cause di Fede non appartiene solo alla Chiesa il decidere in che consista l'errore, come pensa Fr. Paolo Sarpi, ma ancora il giudicare del fatto. 175. 176. e seg. Disapprova molte procedure delle podestà temporali in cause di Fede. 185. Le procedure delle podestà temporali in cause di Fede, che sono state fatte col consenso della Chiesa, non provano che a lei non appartengano privatamente. ivi.
- Chiesa. Le cose terrene non disdicono alla Chiesa, benchè regno spirituale. 201. e seg. Vedi Ottato. Quanto abbia fatto la Chiesa in difesa delle podestà temporali. 221. e seg. Non può riuscir d'aggravio alle podestà temporali. 223. e seg. Devesi astenete dal decretare ed eseguire pene di mutilazione e di morte. 232. Quando abbia incominciato ad abbandonare al braccio secolare gli Eretici. 265. Anche prima di

©

- CAIUNNIA. Più è atroce più s'insinua negli animi. 321.
- Calvino. Sordo alle ammonizioni del Cardinal

- Costantino M. ha proceduto contra gli Eretici, dalla 267. alla 271. Ha proceduto contra gli Eretici in ogni tempo, ed ha sempre fatt'uso contra i medesimi di pene temporali. dalla 180. alla 183. e dalla 267. alla 273.
- Ciacca, Inquisitore Domenicano. Scacciato da Piacenza si ricovera in Pesaro. 341.
- Cipriano, S. Come si debbano spiegare quelle sue parole, dove dice che i Vescovi hanno *in solidum* l'autorità nelle loro Diocesi. 260.
- Cirillo Alessandrino, S. Suoi sentimenti verso il Romano Pontefice. 251. e seg.
- Clemente, Giacomo Domenicano. Il suo regicidio non è dimostrato. 389.
- Clemente, S. Scrive ai Corintj, e spedisce loro Legati in difesa della Fede. 246.
- Clemente V. Benchè malcontento d'alcuni Inquisitori, protegge il tribunale. del S. Ufficio. 328. Obbliga i Vescovi a procedere nelle cause di Fede coll'assistenza dell'Inquisitore, dove sussiste il S. Ufficio, e dichiara difettosi i processi fatti senza il metodo del S. Ufficio nelle medesime cause. 376.
- Clemente X. Ascolta benignamente il ricorso di alcuni carcerati in Lisbona dal S. Ufficio. 389.
- Clemente XI. Condanna 101. proposizioni di Quesnello. 104.
- Clemenza. In che consista. 212.
- Clerch, Gio. Impugnatore del S. Ufficio. 9.
- Coazione. Vedi Pene.
- Comentatore della Bolla *Licet ab initio* di Paolo III. Vedi Inquisitori. Disapprova che l'Inquisizione sia amministrata dai Regolari. 335. Scaglia molte calunnie contra i medesimi e contra il tribunale della Fede. 336. 346. Sua incoerenza. 336. e seg. Pretende che i Regolari non possano presiedere e comandare. 343. e seg. Vedi Agostiniani. Domenicani. Paolo III. Regolari.
- Concilj. Vedi Sinodi. Molti Concilj hanno inculcato ai Vescovi di usare ogni diligenza per iscoprire gli Eretici, e di costringere i Fedeli a denunciarli. 417.
- Condanna delle persone. Si distingue da quella dei libri. 15. e seg.
- Condanna dopo morte. La proibizione degli encomj e del culto delle persone morte, l'occultazione delle loro ceneri e la privazione della sepoltura ecclesiastica non suppongono sempre la condanna delle persone morte e della loro memoria. 166. e seg. Come si proceda nelle condanne degli Eretici dopo morte, e contra qual genere di Eretici abbiano luogo. 167. Il principio legale *mors omnia solvit* non ha luogo nelle condanne che si fanno dopo morte per delitti molto importanti. 168. Esempi di condanne dopo morte. 169.
- Condizione. Non dalle persecuzioni, ma dai motivi delle medesime deve calcolarsi la condizione di chi vien perseguitato. 324.
- Confessori. Non è stato loro imposto di palesare i delitti di trame, cospirazioni e di sollicitazioni, che hanno scoperti per mezzo della confessione, come asserisce. Voltaire. 423.
- Consultori del S. Ufficio. Loro principale incombenza. 310. Uomini celebri, che hanno occupato quest'impiego. 312.
- Contratto. Vedi Rousseau.
- Coqueo, Leonardo. Chiama il sentimento di quelli, che disapprovano i tormenti ne' giudizi criminali, contrario all'autorità dei SS. PP. 396.
- Corrado di Marburg. Delegato dal Papa Inquisitore per la Germania. 291.
- Costantino Pagonato, Imperatore. Punisce i Monoteliti. 275.
- Crescenzo, Vescovo di Bitonto. Gli viene addossata la carica d'Inquisitore. 353.
- Crociate. Si giustificano le spedizioni delle Crociate, ed altre militari intraprese contra gl'Infedeli. 119. e seg.
- Crudeltà. Deve distinguersi dal rigore. 384.
- Cuccagni, Luigi. Difende i diritti della Chiesa sopra tutte le cose ecclesiastiche. 482.

D

- DE**cani. Vedi Rettori.
- Delegazione della S. Sede. Vedi Bonaventura. Bonifacio VIII. Papa. Sede.
- Delitto. Vedi Distinzione. Delitto di eresia. vedi Eresia. Quando i delitti possano essere tollerati. 113. e seg.
- Delon. Contrario al S. Ufficio. 7.
- Demonio. Perche fosse, ne' primi tempi della Chiesa tanto facile a spaventare con sembianze orribili i primi Padri. 407. Vedi Segni.
- Denuncia degli Eretici. Non è utile al pubblico bene che sia preceduta dall'ammonizione segreta. 420.
- Devoti, Mons. Suoi favorevoli sentimenti verso il S. Ufficio e i Regolari, che lo amministrano. 356. e seg. 378. e seg.
- Difesa giudiciale de' rei. Non tutti gli scrittori ammettono la difesa de' rei in ogni delitto. 455. Deve avere i suoi limiti. 456.
- Dio. Sua indifferenza per ogni Religione da chi inventata ed ammessa. 80. Assurdità di quest'opinione. 82. e seg. Dio de' Cristiani come rappresentato dagl'Idolatri. 322.
- Diritto. Chi può giudicar del diritto può anche del fatto. 177.
- Distinzione. Tra gli articoli fondamentali di Fede e

- non fondamentali. Vedi Articoli. Tra il senso del libro e quello della condanna. Vedi Libri cattivi. Pio VI. In che senso distinguano i delitti dai peccati i SS. Padri. 38. Vedi Donatisti. Distinzione tra la condanna degli errori e quella delle persone. Vedi Libri cattivi.
- Divinità. Offesa si deve vendicare dagli uomini. 71. e seg. Deve essere vendicata appunto perchè dev'essere onorata. 72. Vendicata anche dai Gentili. 74. Dall'impossibilità dell'umana Legislazione di dare condegna soddisfazione alla divinità oltraggiata non si deve dedurre l'assoluta impunità dell'Eretico. 91.
- Domenicani. Calunniati da varj scrittori. 337. e seg. Tacciati ingiustamente di giansenismo dal comentatore della Bolla di Paolo III. 349. Scrittori Domenicani, che hanno impugnato il giansenismo, ivi. Domandano a Gregorio IX. d'essere dimessi dall'impiego dell'Inquisizione stanchi ed intimoriti dalle stragi che facevano di loro gli Eretici. 350. Scrittori Domenicani, ch'hanno disapprovate le crudeltà commesse dagl'ingordi soldati nell'Indie. 386.
- Domenico, S. Creduto primo Inquisitore. 287. Suddelegato dagli Abati Cistercensi contra gli Albigesi. 288. Delegato immediatamente e stabilmente dal Papa contra i medesimi. Ivi e seg. Riceve l'abbjura di Ponzio Rugero. 289. Accorda Indulgenze a Raimondo Guglielmo d'Altaripa. ivi. Vedi Simone. Fu venerato dovunque si portò. 300. Libera dalla morte colla sua mediazione alcuni impenitenti, de' quali aveva motivo di sperare il ravvedimento. 385.
- Dominis, Marc'Antonio de. Impugnatore del S. Ufficio. 6. 380. Descrive gli abusi che sono ne' Prelati Anglicani. 66. Benchè Vescovo e nemico del S. Ufficio non fa gran caso della taccia data da alcuni a questo tribunale d'essere pregiudicevole ai Vescovi. 380.
- Donatisti. Incoerenti circa la tolleranza di Religione. 5. Distinguevano i delitti dai peccati, non ammettendo questi nessuna pena umana. 37. Deludono le caritatevoli ammonizioni de' Pastori cattolici. 61. Abusavano delle parole di Gesù Cristo: *Numquid & vos abire vultis?* 122. Privati della comunione de' Fedeli, e puniti anche da varj Imperatori. 274. Esito delle loro conferenze coi Cattolici in Cartagine. 513 e seg.
- Dottori. Vedi Padri.
- Dunaan. Vedi Elesbaan.
- con maggior'esattezza degli altri. 211. Quali pene non si possano conciliare colla mansuetudine degli Ecclesiastici. 218.
- Editto del S. Ufficio. Suo fine. 415. Comandando ai Fedeli di denunciare gli Eretici o Sospetti d'eresia non si oppone alla legge del diritto civile, che non vuole che nessuno si possa costringere da essere attore o accusatore. 418. Neppur si oppone all'ordine dato da S. Paolo a Tito prima di scomunicare l'Eretico. 418. e seg. Non è contrario al precetto di Gesù Cristo, che comanda a tutti i Fedeli la fraterna correzione. dalla 419. alla 423. Differenza tra l'antica e la presente pubblicazione dell'Editto. 425.
- Eduardo, Re d'Inghilterra. Protegge una vergine sacra rapita. 278.
- Efrem Siro, S. Vedi Tormenti.
- Eleonora, Regina d'Inghilterra. Suoi sentimenti verso la S. Sede. 221. e seg.
- Elesbaan, Re d'Etiopia. Punisce di morte l'apostata Dunaan. 275.
- Enno Siro. Mette in sollevazione la Sicilia col pretesto di Religione. 461.
- Epifanio, S. usa diligenza per iscoprire i gnostici. 282.
- Erasmus. Rinfaccia ai Riformati i loro disordini. 66. Vedi Facoltà di Parigi.
- Eresia. Cosa sia. 26. Sue funeste conseguenze. 60. 64. e seg. Il delitto di eresia è punibile dalla giustizia umana, perchè disturba la civile società. 68 e seg. perchè disturba la religiosa società de' Fedeli. 69. e seg. perchè oltraggia la Divinità. 70. e seg. perchè lo esige ancora la carità verso l'Eretico. 77. e seg.
- Eretici. Vedi Infedeli. Chi debba dirsi Eretico. 26. L'Eretico offende se stesso. 27. Offende la rivelazione divina. 29., e seg. Offende la Chiesa nel suo magistero. 31. e seg. Offende la podestà di regime e governo, che alla Chiesa compete. 32. Offende Dio nelle sue perfezioni. 34. e seg. Gli Eretici sono sempre pronti a sedurre gli altri. 41. La viltà di condizione degli Eretici o la loro ignoranza non impedisce ch'abbiano seguaci. 42. e seg. e 430. Ancorchè siano nauseanti e ridicoli i loro errori, hanno talvolta favorevole incontro. 43. e seg. Vedi Tommaso. Tentano di togliere alla Chiesa lo stato di società. 45. Le stragi e le ribellioni degli Eretici devono attribuirsi alla loro malvagità, non all'impazienza de' Cattolici. 61. 62. e seg. Tutti gli Eretici sono turbolenti. 63. e seg. e 110.
- Eretici. Non è cessato in noi l'obbligo di punire gli Eretici coll'antica alleanza, come pensano alcuni. 73. 74. e 136. La carità richiede che

non si tralasci di castigare gli Eretici, perchè ciò è un mezzo di convertirli. 77. e seg. Gli Eretici sono ignoranti per lo più nelle cose di Fede. 85. La loro ignoranza nelle cose di Fede non li esenta dal meritato castigo. ivi. e seg. L'infedeltà dell'Eretico è libera fisicamente, e perciò punibile, 90. Vedi Pene. Pena di morte. Eretici distrutti dal S. Ufficio. 318. e seg. Loro premura singolare di ruinare il S. Ufficio da che cagionata. 324. Come abbiano potuto riuscirvi in qualche luogo. ivi. Vedi Agostino.

Esenzione. Vedi Immunità.

Eugenio, Papa. Vuole che tutti i Vescovi abbiano le carceri. 276

Eunomiani. Vedi Grisostomo.

Eusebius captivus. Vedi Libri anonimi.

F

Facoltà di Parigi. Censura la proposizione d'Erasmus, che lascia in dubbio se i principi possano uccidere gli Eretici. 157. e seg. Censura l'altra proposizione d'Erasmus, *Veteribus Episcopis ultima pœna erat anathema*. 179. Giudica erronea, e secondo qualche autore eretica, l'opinione, che non ammette magie e stregonerie. 407.

Fatto. Vedi Diritto.

Federico, Re di Prussia. Vedi Impugnatori.

Felice, Vescovo d'Urgel. Condannato dal Sinodo d'Aquisgrana. 276.

Ferdinando, Re di Castiglia. Promove la riforma del S. Ufficio ne' suoi Stati. 305.

Ferdinando III., Imperatore. Come chiami la Religione cattolica. 371.

Filone. Dimostra la giustizia delle leggi del vecchio Testamento, che comandano la sollecita punizione de' maghi. 401.

Fleury, Claudio. Impugnatore del S. Ufficio. 8. Sua opinione circa l'origine del S. Ufficio. 293. Calunnia l'Inquisizione dicendo che rende i popoli ignoranti ed ipocriti. 308.

Francescani. Benignamente accolti e venerati in ogni luogo sin dalla loro origine. 300. 302. Due Inquisitori Francescani scacciati dalle loro residenze si ricoverano ne' loro Conventi in Toscana. 341.

G

GAetano, Card. Vedi Lutero. Come interpreti quel passo del vecchio Testamento, dove si stabilisce la morte contra gl'increduli. 154.

Galileo. Vedi S. Ufficio. Maccolani.

Gauchat. Sue inesatte espressioni circa il diritto di punire gli Eretici. 177. 367.

Gelasio, Papa. Rimprovera ad Onorio Vescovo di

Dalmazia il suo poco rispetto verso la S. Sede. 246.

Gerarchia della Chiesa. Utile alle civili società. 56. e seg.

Gerardo, Vescovo di Parigi. Impugna l'errore di Giovanni Petit, che sosteneva il tirannicidio. 386.

Germano. Vedi Celestino.

Gersone. Ammette nella Chiesa la podestà d'infliger pene temporali. 189. Ammette la subordinazione de' Vescovi al Papa. 258.

Gesù Cristo. Cosa abbia voluto dire con quelle parole, *Numquid & vos abire vultis?* 122. Fa uso di pene temporali contra gli empj. 202. e seg. Quelle sue parole, *Regnum meum non est de hoc mundo*, come si debbano spiegare. 206. Chi ne abbia abusato. 201. e seg. Perchè non obbligò S. Pietro a deporre, ma bensì a riporre nel fodero la spada, che aveva sguainata contra i suoi assalitori. 215. e seg.

Giannone, Pietro. Disapprovatore del S. Ufficio. 9. Attribuisce alla cura dei Romani Pontefici la preservazione del regno di Napoli dall'eresia d'Ario e Pelagio. 247. Suo errore circa l'origine del S. Ufficio. 294. Vedi Inquisitori. Disapprova nella Chiesa il procedere contra gli Eretici per inquisizione. 428.

Giansenio, Vescovo d'Ipri. Suo elogio rimosso giustamente dal suo sepolcro dal Vescovo successore. 166.

Giansenisti. Perniciosi alle due podestà. 103. Loro artifizj nel pubblicare le loro massime. Ivi e seg. Vedi Clemente XI. Pio VI. Loro ostinazione, 105. Si è negata ad alcuni di loro giustamente la sepoltura ecclesiastica. 166.

Gilberto, Vescovo della Cava. Ultimo Inquisitore delegato tra i Vescovi nel regno di Napoli. 353.

Giorgio di Sassonia. Rinfaccia a Lutero i disordini della Riforma. 65.

Giovanni, B. da Vicenza Domenicano. Restituisce la pace all'Italia. 386.

Giovanni IX. Usa indulgenza verso i Pagani convertiti di nuovo alla Fede cattolica. 278.

Giovanni XXII. Vedi Marsilio. Benchè malcontento di alcuni Inquisitori protegge ed arricchisce di nuovi privilegi il tribunale del S. Ufficio. 328.

Gioviniano. Vedi Onorio.

Giovino. Fatto in pezzi da femine per azione ereticale. 276.

Girolamo, S. Cosa dica di Lattanzio. 147.

Giudici. Quando debbano procedere contra i rei. 113. È forza che i giudici errino qualche volta. 329.

Giuliano Apostata, Imperatore. Richiama il primo a se le cause di Religione. 175.

- Giulio III. Istruzione che diede a Mons. Grassi spedito da lui a Venezia per sistemarvi l'Inquisizione. 369.
- Giuramento. Fu in uso una volta presso tutti i tribunali di dare ai rei il giuramento di dire la verità ne' giudicj criminali. 441. Le ragioni di abolire il giuramento dei rei negli altri tribunali non reggono in quello del S. Officìo. 442. e seg. Non ostante il giuramento che dà il reo, non è obbligato di confessare il delitto prima di essere interrogato legittimamente. 443.
- Giurisdizione. Non si deve misurare dall'utilità, ma dal fine, cui una Podestà. è diretta. 181. e seg.
- Giurisdizione ecclesiastica. Il suo debilitamento produce funesti effetti. 222. e seg.
- Giustiniano Imperatore. Vuole che il giudizio de' delitti ecclesiastici spetti ai Vescovi. 175. Riconosce la suprema podestà del Papa per tutta la Chiesa. 445. e seg. Ad insinuazione di Pelagio ed altri Pontefici promulga leggi contra i Monoteliti. 275.
- Giustiniano giunior, Imperatore. Fa abbruciare i Manichei. 276.
- Giustino. Promulga leggi contra i Monoteliti. 275. Fa tagliar la lingua al bestemmiatore Severo. 275.
- Gnostici. Vedi Epifanio.
- Godescalco, Monaco. Condannato dal Sinodo di Chiersy. 276.
- Gosmano, Gabriele Domenicano. Autore della pace tra l'Impero e la Francia. 386.
- Granara, Inquisitore. Scacciato da Mantova si ricovera in Ancona. 341.
- Graziano, Imperatore. Vedi Orsi.
- Gregorio Magno, S. Protesta alla Chiesa di Milano e ad un Vescovo che l'autorità che a lui compete nelle altrui diocesi non pregiudicherà mai a nessuno. 375. Spedisce Legati a Costantinopoli a trattar cause di Fede. 246. Sue premure per frenar l'eresia. 275. Approva la punizione degli Eretici. 150. e seg.
- Gregorio IV. Protegge un Vescovo perseguitato, e promette la sua assistenza a tutti gli altri Vescovi. 375.
- Gregorio IX. Sua più antica Bolla, che conferisce l'officìo dell'Inquisizione permanente ai Domenicani. 290. Vedi Andrea. Incoraggisce i Domenicani, che gli avevano cercata la dimissione dall'impiego del S. Officìo. 350. e seg. Vedi Domenicani. Dichiara scomunicati que' Fedeli, che non denunciano gli Eretici che conoscono. 417. e seg.
- Gregorio XV. Comanda giustamente che le streghe e i maliardi siano abbandonati al braccio secolare. 400. e seg.
- Grisostomo, S. Gio: Procura il primo la pena di morte contra chi dà ricovero agli Eunomiani e Montanisti. 152. Procura la punizione de' bestemmiatori. ivi.
- Guasco, Canonico. Vedi Morardi.
- Guglielmo d'Altaripa. Vedi Domenico.
- H
- Hennuyer, Vescovo di Luxieux. Si oppone coraggiosamente agli autori della strage di S. Bartolomeo nella sua Diocesi. 386.
- Hojeda, Domenicano. Scopre un'adunanza di Giudaizzanti nelle Spagne. 305.
- Hurtado, Tommaso. Chiama erroneo e temerario il sentimento di quelli che disapprovano i tormenti nei giudicj criminali. 396.
- Hus, Giovanni. Disprezza le ammonizioni del Sinodo di Costanza. 62.
- I
- I Dolatri. Loro calunnie contra i primi Fedeli. 322.
- Ignazio, S. Creduto uno dei promotori della riforma del S. Officìo in Italia. 309. Vedi Ory.
- Ilario, S. Non disapprova il castigo degli Eretici, 105. Incoraggisce con prodigiosa apparizione il Re Clodoveo a perseguir gli Eretici. ivi. Vitupera Costanzo Imperatore. Ivi. Le astuzie d'Ausenzio Ariano lo fanno comparire un calunniatore. 457.
- Immunità ed esenzioni ecclesiastiche. Utili alle civili società. 56.
- Impugnatori del S. Officìo. Sono per lo più Protestanti, e perchè. 5. 320. e seg. Loro produzioni confutate da varj scrittori. 323. Possono dividersi in due classi. 5. Loro discrepanze circa l'origine, propagazione e decadenza del S. Officìo. 11. e seg. Loro incoerenze. 12. e seg. Loro ingiustizia, confessata anche da Federico Re di Prussia, nel rimproverare al tribunale della Fede la crudeltà delle pene contra gli Eretici. 392.
- Infedeli. Loro diverse condizioni. 114. Gl'Infedeli puramente interni non si possono punire. 115. Gl'Infedeli non battezzati come debbano essere trattati dalla Chiesa. 115. e seg. Gl'Infedeli battezzati ed allevati cattolicamente devono essere puniti. 121. 127. e seg. Come trattar si debbano gl'Infedeli battezzati ed allevati tra gli Eretici. 123. e seg. Il numero degl'infedeli può esser cagione che siano tollerati. 126. Vedi Eretici.
- Infedeltà. Delitto di lesa divina maestà nell'antica e nella nuova alleanza. 136. e seg. Vedi Eresia.
- Innocenzo III. Creduto primo istitutore del S. Officìo, 287.
- Innocenzo IV. Loda la diligenza degl'Inquisitori.

387. Rinnova gli ordini del Concilio di Narbona circa l'occultazione de' testimonj nel S. Ufficio. 458.

Innocenzo VIII. Deputa in Germania di concerto coll'Imperator Massimiliano Enrico Istitore e Giacomo Sprengero ad estirpar le streghe. 410.

Innocenzo XI. Condanna certe proposizioni di alcuni Casisti e Quietisti. 221. Favorisce i ricorsi di alcuni colpevoli carcerati in Lisbona dal S. Ufficio. 389.

Inquisitori. Vedi Libertà della stampa. Istituiti da Teodosio contra i Manichei. 279. Spediti da Carlo Magno in Sassonia. ivi. Con quali nomi si distinguevano i primi Inquisitori. 289. Come pubblicavano ai Fedeli la loro delegazione. ivi. I primi Inquisitori non erano solamente concionatori, come pretendono Giannone ed il comentatore della Bolla di Paolo III. 294. 295. e seg. Gl'Inquisitori di Roma sono scelti tra i Cardinali. 310. Uomini celebri, che hanno occupata questa carica, 312. Gl'Inquisitori de' paesi particolari sono subordinati all'Inquisizione di Roma. 311. Uomini celebri in quell'impiego. 313. 328. e seg. Quali calunnie scagli contra gl'Inquisitori il Riformatore d'Italia. 314. Inquisitori, che scacciati dalle loro residenze trovano ricovero in varj Conventi del loro Istituto. 341.

Inquisitori. Non hanno libertà di procedere contra i sovrani. 368. Neppur possono procedere contra i Vescovi. ivi. e 378. Qual parte debbano eseguire coi Vescovi prima d'intraprendere il loro ministero. 378. Non possono sempre agire senza la presenza ed il consenso del Vescovo rispettivo. 377. e seg. Se discordano col Vescovo nella sentenza, qual ripiego si usi. 378. Dipendenze e leggi, che hanno sempre avute gl'Inquisitori nell'imporre le multe. 473. e seg. Non è possibile quella quantità di regali fatti agl'Inquisitori, che narrano alcuni. 475. La discreta quantità di regali, che è permesso di ricevere agl'Inquisitori, non è riprensibile. 476. e seg. Vedi Bened. XIV.

Inquisizione. È commendevole il procedere in delitti gravissimi per inquisizione. 429.

Inquisizione in materia di Fede. Così detta dai tempi antichissimi. 279. e seg. Vedi Sant'Ufficio.

Inquisizione processata. Vedi Libri anonimi.

Istitore, Enrico. Vedi Innocenzo VIII.

Itacio. Vedi Martino.

L

L'Attanzio. Non disapprova nella Chiesa la coazione temporale. 148. e seg.

Leggi. Le leggi civili de' Romani assoggettano a pene gravissime coloro che fanno gli autori e macchinatori dei ratti, parricidj e delitti di lesa maestà, e non li manifestano. 416. Leggi d'Egitto rigorose contra chi trovandosi presente ad un'omicidio non si prendeva cura d'impedirlo. 424. Leggi civili e canoniche contra gli Eretici quante e da chi raccolte. 25. e seg. Leggi civili, che comandano l'esecuzione delle pene contra gli Eretici dopo i giudizj ecclesiastici. 235. Vedi Chiesa.

Leone, S. Spedisce Legati contra gli Eretici. 283. 377. Suo riguardo per la podestà vescovile. 377.

Leone VII. Sua clemenza verso i rei di magia e sortilegio, che sono stati maltrattati dai popoli. 409.

Leone X. Suo rescritto, che condanna i testimonj falsi in cause di Fede all'abbandono al braccio secolare. 463.

Liberi Muratori. Vedi Setta.

Libertà. Sorgente d'ogni nostro merito e demerito. 89. Si deve distinguere la libertà fisica dalla morale. 90. L'uomo ha la libertà fisica di credere o non credere le verità rivelate. ivi. La libertà morale di credere o non credere le opere di Fede non si può ammettere in nessun senso. 90. e seg.

Libertà della stampa. Perniciosa alla società. 23. e seg. Non sono rimproverabili quegli'Inquisitori, ch'hanno corretti gli errori ne' libri stampati o in quelli che si volevano stampare. 24.

Libri anonimi.

- *Commentarium in Bullam Pauli III. Licet ab initio.* Vedi Comentatore.

- *Considerazioni sulle Lettere di Carlo III.* Contrario al S. Ufficio. 9.

- *Eusebius captivus.* Cosa contenga e quando proibito. 6.

- *Inquisizione processata.* Quando proibito, e suoi difetti. 7.

- *Memorie per servire alla storia dell'Inquisizione.* Contrario al S. Ufficio. 9.

- *Storia dell'Inquisizione &c.* Opuscoli varj. Contrarj al S. Ufficio. 9.

- *Trattato delle leggi contra gli Eretici.* Contrario al S. Ufficio. 7.

Libri cattivi. Non si deve permettere dalla Chiesa il loro spaccio. 17. Non fu permesso nell'antica disciplina della Chiesa. ivi. Gl'Imperatori cristiani ajutarono in questo le disposizioni ecclesiastiche. ivi e seg. I libri cattivi di autori cattolici non devono essere punto risparmiati. 18. Il contener qualche cosa di utile non deve impedire la proibizione de' libri. Ivi. La distinzione che fanno i Giansenisti tra il senso

del libro e quello della condanna è assurda. 19. e seg. Più assurda di quella di Fr. Paolo tra la condanna degli errori e quella delle persone. 176. Vedi Pio VI.

Limborch, Filippo a. Impugna il S. Ufficio in varie sue Opere. 8. È disapprovato anche dai nemici di questo tribunale. ivi. Calunnia S. Agostino. 513.

Locke, Giovanni. Impugnatore del S. Ufficio. 9.

Lode. A quali cose si debba per la sola intrapresa anche prima della loro perfezione. 327.

Lucifero Calaritano. Disapprova le persecuzioni di Costanzo Imperatore. 149. 156. Approva la pena di morte contra gli Eretici. 156.

Luterani. Prima cagione della decadenza del S. Ufficio. 320. e seg.

Lutero, Martino. Ricusa di convertirsi al Cardinal Gaetano. 62. Nascosto in Abstad scrive nuovi libri. 161. Un Domenicano Cremonese si move tra i primi a procurare con dolcezza il suo ravvedimento. 386.

M

Mabil. Inquisitore d'Avignone. Perseguitato si ricovera in Rimino. 341. Suo zelo e coraggio in difesa [\[del\]](#) tribunal della Fede. 345. e seg.

Macolani. Commissario del S. Ufficio. Sua pietà verso il Galileo. 387.

Maghi. Vedi Gregorio XV. Magia. S. Ufficio. Puniti presso tutte le più colte nazioni. 402. Loro delitti. 412. e seg.

Magia. È temerario il sentimento di coloro che dubitano della verità della magia e de' sortilegi, e de' loro perniciosi effetti. 401. e seg. Vedi Facoltà. Fu esercitata ai tempi dell'antica alleanza. 402. Sono più rari nella nuova alleanza i perniciosi effetti della magia e de' sortilegi, non vi mancano però del tutto. 403. e seg.

Male. Deve misurarsi la sua gravezza dalla qualità del bene, cui si oppone. 27.

Maliardi. Vedi Maghi.

Malvagio. Non loda il giudice che lo condanna. 324.

Manichei. Esiliati da Simaco ed Ormisda. 275. Vedi Giustiniano giuniore. Abbruciati in Orleans ed in Italia. 277.

Mansuetudine. Vedi Ecclesiastici. Cosa sia. 212. L'inopportuna mansuetudine diviene crudeltà. 398.

Marco, Suor Giulia di. Funeste conseguenze in Napoli della pubblicazione del suo processo. 462.

Mario, Girolamo. Il primo tra quelli che hanno impugnato il S. Ufficio. 6. Il suo libro

Tractatus de arte & modo Inquirendi Hæreticos quando pubblicato e proibito. ivi. Vedi Protestanti.

Marsilio di Padova. Cosa insegnava. 195. La Sua dottrina è condannata da Giovanni XXII. 196.

Martelli, Mons. Disapprova nel Concilio di Trento i privilegj dei Regolari, e vien disprezzato. 381.

Martino, S. Disapprova lo zelo imprudente d'Itacio, che procurò presso di Massimo Imperatore la morte di Priscilliano e compagni. 151. Perseguita l'idolatria. ivi.

Masollier. Impugnatore del S. Ufficio. 9.

Massimiliano. Vedi Pelagio.

Massimo, Imperatore. Vedi Orsi.

Mendozza, Cardinal di. Uno degli autori della riforma del S. Ufficio nelle Spagne. 305.

Mengotti, Francesco. Nega temerariamente esser vere le stregonerie ed i sortilegj, contra i quali è stato proceduto dai tribunali. 402. e seg.

Ministri della cattolica Religione. Vedi Religione cattolica.

Misteri. Vedi Religione cattolica.

Molessis, Alessio di, Vescovo del Malabar. In un suo Sinodo domanda che sia introdotto il tribunale del S. Ufficio nella sua diocesi. 379.

Monoteisti, Vedi Costantino Pagonato. Giustiniano. Giustino.

Montanisti. Vedi Grisostomo.

Morardi, P. Confutato dal Canonico Guasco dove chiama i magistrati secolari Inquisitori nati della Fede. 367.

Muratori, Ludovico. Attribuisce all'attività del S. Ufficio il ritardo de' progressi de' Protestanti in molte parti d'Europa, e la totale preservazione dell'Italia. 382. Difende S. Agostino rimproverato da alcuni autori. 497.

Muzzarelli, Conte. Come interpreti le espressioni di alcuni Padri, che sembrano opporsi alla coazion temporale in delitti di Fede. 146. Suoi dubbj non plausibili circa l'utilità e integrità del S. Ufficio. 315. e seg.

N

Niceforo, Patriarca. Stimola l'Imperatore Michele Curopalata a stabilire la pena di morte contra i Manichei. 157.

Nicolaiti, setta dei. Chi contribuì alla sua origine. 109.

Noodt, Gerardo. Impugnatore dell'intolleranza. 9.

Nuncio apostolico in Napoli. È fatto Inquisitore del S. Ufficio. 353.

O

ODiosità. È maggiore in chi è più diligente negli affari odiosi. 301.

Onorio, Imperatore. Punisce Gioviniario e i suoi seguaci. 274. Vedi Arcadio.

Onorio, Vescovo di Dalmazia.. Vedi Gelasio.

Ordine. Vedi Giurisdizione. Podestà di giurisdizione.

Ordine religioso di S. Domenico. Incontra favori per tutto sin dalla sua istituzione. 300. e seg. Vedi Domenicani.

Ordine religioso di S. Francesco. Vedi Francescani.

Ormisda. Vedi Manichei.

Orsi, Cardinale. A che attribuisca le felicità temporali dell'Imperator Massimo, e le disgrazie dell'Imperator Graziano. 151.

Ory, Matteo Domenicano. Sue premure per liberar S. Ignazio da ingiuste vessazioni. 385.

Ottato Milevitano, S. Cosa abbia voluto dire con quelle sue parole, *Non respublica est in Ecclesia, sed Ecclesia in respublica est.* 207. e seg.

Ⓟ

Padri, SS. Non hanno mai creduto che coll'antica alleanza sia cessato in noi l'obbligo di castigare gli Eretici. 73. In tre classi possono dividersi que' SS. Padri, le espressioni dei quali sembrano opporsi alle coazioni temporali che usa la Chiesa contra gli Eretici. 145. Eccezione che si vuol dare ad alcuni di loro. 146. Loro Opere contra gli Eretici. 266. Mostrano ai fedeli il loro dovere di manifestare gli Eretici che conoscono. 416 e seg. Vedi Agostino ed altri.

Paleario, Aonio. Vedi Pio V. Sua ostinazione nell'errore. 332. e seg.

Paleologo, Giacomo. Pietà, usatagli dal S, Officio. 436.

Paolo III. Autore della riforma del S. Officio in Italia. 309. e seg. La sua Bolla *Licet ab initio* non disapprova che il S. Officio resti in mano de' Regolari, come vuole il suo comentatore. 355. e seg. Vedi Comentatore.

Paolo V. Conferma la condanna del sentimento, che sostiene esser lecito il tirannicidio, fatta dal Sinodo di Costanza, 221. Ha sentimenti molto favorevoli ai ministri dell'Inquisizione. 317.

Papa. Sua autorità e prerogative. 242. e seg. Appartengono a lui le cause di Fede di tutto il mondo cattolico. 243. 250. L'obbedienza dovuta ai rispettivi Vescovi non sottrae i Fedeli delle altrui diocesi dalla podestà del Papa. 244. e seg. Origine della podestà universale del Papa. 245. Questa podestà è riconosciuta dall'Imperator Giustiniano. Vedi Giustiniano. Esercitata dai Sommi Pontefici nell'occorrenze. 246. Esercitata sempre con

somma moderazione e con gran vantaggio altrui. 247. 375. Vedi Giannone. Il Papa ha diritto di contenere nell'unità della Fede tutti i Fedeli del mondo cattolico coi suoi giudizi dommatici. 250. Vedi Cirillo. È capo del tribunale del S. Officio. 310. Le delegazioni straordinarie, che fa nelle altrui diocesi per affari di Fede, riescono vantaggiosa all'autorità ordinaria de' Vescovi. 375. e seg. Vedi Primato. Sede.

Paris, Diacono. Con ragione fu proibito il suo culto, e furono occultate le sue ceneri. 166.

Passione. Accieca i lumi della mente. 358.

Patareni. Sono puniti. 277.

Patentati del S. Officio. Loro discreto numero, 359. Sono necessarj al tribunale. 360. Mezzi, che usa la S, Sede perchè i Patentati non riescano d'aggravio a nessuno. 360. I Patentati del Sant'Officio non sono mal veduti dai popoli. 361. Non sono pregiudicevoli ai governi ed ai Vescovi. 362. e seg. I loro privilegi sono limitati da una Bolla di Benedetto XIV. ivi.

Patriarca d'Alessandria. Procedo formalmente contra Ario e suoi fautori. 281.

Peccato. Vedi Distinzione.

Pelagio, Papa. Spedisce Legati a trattare le cause contra gli scismatici Tracio e Massimiliano. 246. Vedi Giustiniano.

Pena di morte. Stabilita da Dio nel vecchio Testamento contra gl'increduli e profanatori del vero culto. 154. È stabilita anche nel nuovo. 155. È difesa dai SS. PP. 156. e seg. La ragione persuade giusta la pena di morte contra gli Eretici. 158. e seg. Contra qual sorta d'Eretici sia stabilita. 159. e seg. La pena di morte decretata contra gli Eretici non è sempre cagione di finti Credenti. 162. Non si dovrebbe disapprovare ancorchè cagionasse qualche ipocrita. ivi. La pena di morte è utile agli Eretici medesimi che vi soggiacciono. 163. Non toglie agli Eretici il potere di pentirsi. 164.

Pene. Ne' delitti particolari di Fede come si debbano misurate. 130. Da chi giustificata ogni specie di pena ne' delitti di Fede. 131. Quando la pena sia utile. ivi. Necessarie contra gli Eretici. 133. Sempre praticate. 134. Le pene moderate non si oppongono alla carità cristiana. 145.

Pene spirituali. Sono di sola ispezione della Chiesa. 178.

Pene temporali, che usa la Chiesa contra gli Eretici. Approvate dai SS. PP. dalla pag. 138. alla 141. Usate sempre dalla Chiesa. Vedi Chiesa. Supposto ancora che la Chiesa nel suo principio non avesse usate pene temporali, non si potrebbe quindi dedurre che non ha diritto

d'usarne. 184. S'arguisce nella Chiesa la podestà d'infliger pene temporali in cause di Fede dall'indole della Religione cattolica. 190. e seg. Vedi Penitenze. Obbligo di ammettere nella Chiesa la podestà di decretare pene temporali. 196. Motivi, che persuadono convenire alla Chiesa oltre il potere di decretarle anche quello d'avere ministri proprj, che le mettano in esecuzione, quando sono medicinali e leggiere. 197. Il tacciare di crudeli le pene temporali stabilite contra gli Eretici è un rimproverare i migliori sovrani e i più celebri giureconsulti insieme colla Chiesa. 390.

Penitenze. Furono in uso nella Chiesa anche prima della conversione di Costantino le penitenze sensibili e corporali. 191. e seg. 391. Conformità di quelle penitenze colle pene temporali, che usa adesso la Chiesa. 193.

Pericolo. Come si eviti il pericolo di estirpar nella Chiesa il frumento insieme colla zizzania. 94.

Persecuzioni. Vedi Condizioni.

Petit, Giovanni. Vedi Gerardo. Pollet.

Pietro Martire, S. Domenicano. Riceve onori in vita e dopo morte. 300. e seg.

Pio IV. Rinnova l'antica pratica abbandonata di occultare i nomi de' testimonj nelle cause di Fede. 459.

Pio V., S. Condanna gli errori di Michele Bajo. 103. Sua clemenza verso Aonio Paleario. 333. Perseguitato in Bergamo si ricovera in Como, ed indi in Roma. 341. Sua clemenza verso Sisto Senese. 386. Stabilisce che le sentenze assolutorie del tribunale del S. Ufficio non passino *in rem judicatam*, e perchè. 447. 448. e seg. Sua Bolla in difesa de' testimoni scoperti a caso dal denunciato al S. Ufficio. 459.

Pio VI. Vedi Sinodo Pistoiese. Inculca ai Vescovi di levare con ogni diligenza dalle mani dei Fedeli i libri cattivi. 13. Censura la distinzione, che fanno i Giansenisti, tra il senso del libro e quello della condanna. 19. Avvisa l'Arcivescovo di Cagliari del bisogno presente di opporsi alle insidie degli Eretici. 110. Sue premure per restituire la pace all'Europa. 222. Conferma nella Chiesa la podestà sulla disciplina esteriore, e condanna il sentimento di chi pretende che le verità di Fede possano essere oscurate sino a non obbligar più. 494.

Platone. Ammette la condanna dopo morte in certe mancanze di Religione. 168.

Podestà. Non ripugnano, ma anzi sono vantaggiose nel medesimo Stato le due podestà, spirituale e temporale. 228. 229 e seg.

Podestà di giurisdizione. Non si deve confondere con quella d'Ordine. 256. L'opinione, che fa

nascere ne' Vescovi la podestà di giurisdizione da Dio per mezzo del Papa, è la più probabile. *ivi*. Niuno di quelli, che hanno creduta la giurisdizione vescovile proveniente immediatamente dal Papa, l'ha mai creduta d'istituzione puramente umana. 257.

Podestà del Papa. Vedi Papa.

Podestà temporale. Non è spettatrice indolente dell'ecclesiastiche coazioni. 229. Deve secondare le ecclesiastiche determinazioni senza ricercare ed esaminare il protesto della curia ecclesiastica. 233. e seg. Nell'eseguire le pene di mutilazione e di morte contra gli abbandonati dalla Chiesa al braccio secolare esercita un suo officio, ed osserva le stesse sue leggi. 234. e seg. Qual parte abbia nelle cause, nelle quali la Chiesa abbandona i rei al suo braccio. 236. L'esecuzione, che fa delle pene di mutilazione e di morte nelle cause della Chiesa, non pregiudica alla necessaria unità della causa. 138. e seg.

Pollet, Giovanni Inquisitore Domenicano. Condanna l'opinione di Giovanili Petit, che difendeva il tirannicidio. 386.

Pontefice. Vedi Papa.

Ponzio Rugero. Vedi Domenico.

Predicazione evangelica. Suoi felici progressi. 120.

Primato del Papa; Utile alle società civili. 56. e seg. Vedi Papa. È un domma di Fede definito nel Concilio di Firenze. 242.

Principi cristiani; Come debbano dominare. 203. e seg.

Priscilliano. Ammonito dai Sinodi di Saragozza e di Bordeaux. 61.

Privilegj. Quando divengano irrevocabili, e come diritti originarj. 194.

Processo criminale. Sue parti. 427. Vedi S. Ufficio..

Protestanti. Vedi Impugnatori. Loro incoerenza circa la tolleranza. 5. Approvano i castighi temporali contra gli Eretici 136. 142. Loro sentimenti circa il diritto che hanno i Vescovi d'infliger pene. 178. e seg. Pubblicano il libro *Trattato dell'arti e modo d'inquirere contra gli Eretici* pieno d'imposture contra il tribunale del S. Ufficio. 321.

Punizione degli Eretici. Non accresce il numero dei cattivi e finti Credenti. 93. e seg. Vedi Pena di morte.

Q

Quesnello. Vedi Clemente XI.

Quietisti. Vedi Innocenzo XI.

R

RAimondo Guglielmo d'Altaripa. Vedi Domenico.

Rebiba, Vescovo di Motula. Sostituito ai Regolari nell'Inquisizione. 353.

Regolari. Vedi Agostiniani ed altri. Utili alle civili società. 57. Loro più distinte prerogative. 338. e seg. La loro professione di vita più ritirata e perfetta li rende più atti dei Chierici secolari all'amministrazione del tribunale del S. Ufficio. 339. Lo stesso deve dirsi della loro immediata dipendenza dal Romano Pontefice. ivi. Anche il loro totale disimpegno dalle cure terrene, e la molteplicità de' stabilimenti dei loro Istituti in varie parti del mondo li rendono preferibili ai Preti secolari nell'impiego del S. Ufficio. 340. 341. e seg. I Regolari non sono inabili a presiedere e comandare, come pretende il comentatore. della Bolla *Licet ab initio* di Paolo III. 343. e seg. A torto il medesimo comentatore asserisce essere i Regolari sforniti di quelle cognizioni e di quella nobiltà, che serve al miglior disimpegno del tribunal della Fede. 346. e seg. Lo stesso metodo di vita e le stesse massime che hanno i Regolari del medesimo Istituto non possono essere un'ostacolo al miglior servizio del tribunal della Fede, come pretende il suddetto comentatore. 348.

Rei. Vedi Difesa.

Religione. Vedi Società civile. Tra tutte le Religioni la cristiana è la più conveniente alle civili società. 520 e seg.

Religione cattolica. Sua indole. 190. Giova alle società civili più dell'altre Comunioni de' Cristiani. 54. e seg. I riti e misteri della cattolica Religione sono vantaggiosi alle Società civili. 55. La molteplicità de' suoi ministri giova al ben pubblico. 56. Introdotta ne' suoi Stati a pubblico vantaggio da Biorno II. Re di Svezia, così consigliato da Carlo Magno. 58. Si può dare un'ignoranza invincibile delle verità della cattolica Religione. 84. Vedi Eretici. Danni che riceve la Religione cattolica dall'irreligioso operare e pensare de' Fedeli. 109. Perché la Religione cattolica reca sommi vantaggi alla civile Società non perciò a questa spettano le cause di Fede nè privativamente nè cumulativamente, dalla 180 alla 186.

Repubblica. Vedi Ottato. Società civile.

Rettori. Ricercavano ai Decani delle parrocchie *de omni opere pravo* per riferirne il risultato ai Sinodi provinciali. 282.

Riforma del S. Ufficio. Vedi S. Ufficio.

Rigore. Vedi Crudeltà.

Riti. Vedi Religione cattolica.

Rivelazione divina. Cosa sia, e suoi effetti. 28. Necessità che ha l'uomo della rivelazione. ivi.

e seg. Vedi Chiesa.

Roberto, Inquisitore. Tacciato ingiustamente di crudeltà da alcuni. 388.

Rousseau, G. G. Assurdità del suo Contratto sociale. 225. e seg.

Rugero, Ponzio. Vedi Domenico.

S

SAdoleto, Cardinale. Vedi Calvino.

Salviano. Vedi Belarmino.

Sant'Ufficio. Vedi Albigesi. Impugnatori. Nel proibire i libri, che lo impugnano, procede secondo le regole prescritte dai canoni. 20. e seg. In queste cause il S. Ufficio in ultima analisi non è giudice in causa propria. 22. Il S. Ufficio sotto Innocenzo X. censura come ereticale una proposizione, che negava che la podestà del Papa si estendesse a tutte le cose temporali, che influir possono al bene della Fede. 195. L'origine del S. Ufficio sotto due aspetti si può risguardare. 287. Discrepanze d'autori circa l'origine del S. Ufficio. 288. 292. e seg. Chi abbia parlato più esattamente della sua origine. 292. Non può avere avuta origine da un discorso di Nestorio coll'Imperator Teodosio, come pensano Barleo e varj altri. ivi. La sua origine non si deve attribuire a politica dei Romani Pontefici, come hanno detto alcuni. 293. Non può aver avuta origine da un Concilio di Verona, come vuole il Fleury. Vedi Giannone. Il S. Ufficio è assistito, protetto ed arricchito di privilegi dai Sommi Pontefici prima di Paolo III. 297. e seg. È favorito da varj Concilj e sovrani. 298. I contrasti, cui è stato soggetto in qualche luogo, non provano che fosse odiato. 299. Appena istituito è ricercato in molti paesi. 302.

Sant'Ufficio. Sue imperfezioni nella prima sua forma. 304. Sua riforma nelle Spagne, ed occasione della medesima. 305. Suoi vantaggiosi effetti. 307. 382. Encomiata e difesa da varj autori. 307. e seg. 382. Sua riforma in Italia. 309. 310. e seg. Dove sussista oggi il S. Ufficio. 318. Sue imprese di questo secolo o poco prima. ivi. e seg. e di altri tempi. 319. Suo più florido stato. 320. Prima origine della sua decadenza. Vedi Luterani. Dove sia decaduto prima. 321. La sua decadenza presente ridonda in sua lode. 324. Trattandosi de' meriti o difetti del S. Ufficio non si deve confondere il tribunale colle persone che lo amministrano. 328. La sua perfezione e integrità non deve valutarsi dalle cause particolari, che ha trattate. 329 e seg. Le cause particolari, che tratta il S. Ufficio, non possono

- essere perfettamente note a tutti. 330. e seg. Alcune procedure del S. Ufficio giustificate da varj scrittori. 331. e seg. Motivi ch'ebbe il S. Ufficio di agire contra il Galileo. 332. Il tribunale è ingiustamente biasimato in quella causa. *ivi*. La forma, in cui è stato ridotto nelle Spagne, non è assolutamente preferibile a quella che conserva altrove. 352. I progetti di riforma del S. Ufficio in Napoli sono stati la prima cagione della ruina totale del tribunale in quel regno. 353. e seg. Mutazioni, alle quali è stato soggetto nel regno di Napoli. 353.
- Sant'Ufficio. Sue imprese a favor de' sovrani. 365. e seg. Vedi Sovrani; La sua estinzione ed il suo indebolimento e stato cagione in alcuni paesi di ribellioni e tumulti, ed ha fatto moltiplicare gli Eretici. 372. Il S. Ufficio non fa che si diminuisca il commercio di quel paese dove sussiste. *ivi*. Non rende più difficile la conversion degli Eretici. 373. Fuor di proposito si taccia il S. Ufficio di crudeltà nell'usare i tormenti più gravi. 397. Si astiene anche dal dare i tormenti più miti. 397. e seg. 445. e seg. Vedi Tormenti. Il S. Ufficio di Spagna condanna l'errore di certi fanatici, che disprezzavano l'autorità di S. Agostino. 496. Cautele del S. Ufficio in tutte le cause, e specialmente di quelle di streghe e maliardi. 406. 411. Il S. Ufficio di Roma non ha mai fatto abbruciare nessuna strega. 410. Vedi Streghe. Sua clemenza presente riguardo alla pubblicazione dell'Editto maggiore dell'antica. 425. Vedi Editto. Osserva fedelmente tutte le parti che deve avere ogni processo criminale. 427. 429. Cautele del S. Ufficio prima di procedere ad atti irrettrabili. 430. e seg. Sue diligenze nell'esaminare i rei. 432.
- Sant'Ufficio: Il privilegio che hanno dato i Romani Pontefici al S. Ufficio di poter procedere sommariamente nelle cause di Fede è commendevole, e punto non nuoce ai rei. 432. e seg. I rei nel S. Ufficio sono interrogati anche in ispecie del loro delitto. 434. Il S. Ufficio lascia libera ai rei la scelta dell'avvocato difensore. 435. Sue premure verso gli Eretici impenitenti. 435. e seg. Sue cautele nelle cause degli Eretici morti. 437. La preghiera, che fa il tribunale per salvare la vita dei rei, non è riprovabile. *ivi*. È assurdo il progetto di taluno d'introdurre per le cause del S. Ufficio un tribunale straniero. 438. e seg. Non pregiudica al reo nel tribunale del S. Ufficio la confessione del proprio delitto. 442. e seg. Giova ai rei la libertà, ch'hanno i giudici del S. Ufficio, di mutare le pene dopo la condanna. 450. e seg. Prudenza del S. Ufficio nell'imporre il silenzio ai suoi ministri. 452. e seg.. Non ommette l'opportuna pubblicazione de' processi. 453. e seg. Ha manifestati per qualche tempo i nomi dei testimoni in varie maniere. 458. Perniciosi effetti di simile manifestazione, e necessità di levarla. 459. 462. Sue cautele circa l'occultazione dei nomi de' testimonj. Vedi Testinionj. Sua liberalità. 469. 478. Stato economico del tribunale del S. Ufficio. 471. e seg. Origine delle loro rendite. 472. e seg.
- Sarpi, Fr. Paolo. Impugnatore del S. Ufficio. 6. 381.
- Scalandrone, Carlo. Pietà usatagli dal S. Ufficio. 450.
- Scomunica. Non è pena sufficiente pel delitto d'eresia, benchè molto proporzionata. 132. Vedi Pene spirituali. Non è riprovabile l'uso di scomunicare *ipso facto*. 421.
- Secolari. Deputati dall'Imperatore in Manfredonia a trattar materie di fede, vengono ricusati. 353.
- Sede, S. Vedi Papa. Qual riguardo abbia avuto ai sovrani nel sistemare il tribunale del S. Ufficio. 368. Si è prestata per quanto è stato possibile al loro genio e piacere. 369. Sua clemenza verso Lorenzo Valla a riguardo del Re di Napoli. 370. Anche prima dell'istituzione del S. Ufficio ha spediti nelle altrui diocesi ministri straordinarj, che vi esercitassero le sue veci. 376. e seg. In quanta considerazione abbia avuta l'autorità dei Vescovi nel sistemare il S. Ufficio. 378.
- Segni esteriori. Giovano a scoprire gli Eretici. 101. Come possano allettare i Demonj a secondare gli altrui desiderj. 405.
- Sentenze assolutorie. Non passano *in rem judicatam* nel tribunale del S. Ufficio. 448. Vedi Pio V. Necessità di questa pratica. *Ivi*. Essa non è pregiudicevole ai rei assoluti. 449.
- Seripando. Sostiene nel Concilio di Trento i privilegi dei Regolari, e viene applaudito. 381.
- Setta de' Liberi Muratori. Perniciosa agli Stati. 102. Sua pretesa origine. 109.
- Severo. Vedi Giustino.
- Simaco. Vedi Manichei.
- Simone di Monfort. Abbruciava gli Eretici abbandonati da S. Domenico. 289.
- Sinodi.
- D'Ancira. Comanda la punizione de' maghi e sortilegi. 412.
 - D'Aquisgrana. Vedi Felice.
 - Di Bordeaux. Vedi Priscilliano.
 - Calcedonense. Dichiarò degno di morte chi si scosta dai sentimenti della Chiesa 156.
 - Di Chiesy. Vedi Godescalco.
 - Costantinopolitano. Vedi Teodoro.
 - Costanziense. Condanna il sentimento di quelli

che sostenevano esser lecito il tirannicidio. 221. Condanna quella proposizione di Wicleffo, in cui negava alla Chiesa la potestà d'abbandonare al braccio secolare. 196. 233. Vedi Hus.

- Di Firenze. Vedi Primato.
- Lateranense II. Vedi Arnaldisti. Bruys.
- Lateranense IV. Proibisce ai Laici di procedere ne' delitti di Fede. 174.
- Di Narbona. Ordina che si occultino i nomi dei testimoni nelle cause del S. Ufficio. 458. Vedi Innoc. IV. Urbano IV.
- Niceno. Scomunica gli Ariani. 274. Vedi Atanasio.
- Di Parigi. Approva ed inculca la punizione de' maghi e sortilegi. 412.
- Di Pistoja. Libro contenente i suoi Atti condannato da Pio VI. 105. 172. 196.
- Di Saragozza. Vedi Priscilliano.
- Di Tolosa. Stabilisce il metodo da usarsi nel procedere contra gli Eretici. 291.
- Di Trento. Sua premura per la conservazione del Tribunal della Fede. 380. e seg. Vedi Burgos. Martelli. Seripando.
- Viennense. Condanna l'errore de' Beguardi. 220. Corregge alcuni difetti del S. Ufficio. 320.

Siricio, Papa. Spedisce a Milano Legati per procedere contra i Manichei. 282.

Sisto IV. Approva la riforma del S. Ufficio nelle Spagne. 306.

Sisto Senese. Vedi Pio V.

Smidelino, Giacom'Andrea. Confessa la scostumatezza de' Luterani. 66.

Società civile. Donde nasca. 212. Suoi pregj. 48. Non può sussistere senza Religione. 49. La pluralità delle Religioni pregiudica alle civili società. 50. e seg. La tranquillità delle cattoliche società non è invidiabile. 59.

Società sagra.. Vedi Chiesa. Eretici.

Sorbona. Per commissione del Papa esorta invano Calvino a convertirsi. 62.

Sortilegj. Vedi Magia.

Sospetti d'eresia. Vedi Segni. Siccome in varie maniere mancano al loro dovere, così in varie maniere si devono punire e correggere. 108. Danni che cagionano alla Religione. 109. Si devono punire con riserva per isfugire il pericolo d'un'ingiusta oppressione. 106. 111.

Sovrani. Molti sovrani hanno desiderato ne' loro Stati e protetto il tribunale del S. Ufficio. 370. e seg.

Sprengero, Giacomo. Vedi Innocenzo VIII.

Streghe. Non sono tante quante si raccontano le streghe condannate dal S. Ufficio. 408. e seg. Per qualche tempo sono state condannate dai tribunali laici. ivi. Alcune sono state uccise

tumultuariamente dai popoli. 409. Loro delitti. 412. e seg. Vedi Gregorio XV. Magia. Sant'Ufficio. Stregonerie.

Stregonerie. Non sono sempre parto della fantasia femminile alterata. 405. Vedi Facoltà

T

TArquinio Prisco. Condanna i suicidi dopo morte. 169.

Teodoro di Mopsuestia. Condannato dopo morte nel Concilio Costantinopolitano non senza contese. 168. e seg. Donde nascessero le dette contese. 170. Ragioni, che opponevano i protettori di Teodoro per impedirne la condanna. ivi. Sono dimostrate insussistenti. 171.

Teodosio, Imperatore. Esaudisce le suppliche dei Fedeli perseguitati nella Persia stimolato dal Vescovo di Costantinopoli. 273.

Tertulliano. Non disapprova nella Chiesa ogni coazion temporale. 147. e seg. Vedi Trajano.

Testamento. Gl'increduli sono condannati a morte nel Testamento vecchio. 154. ed anche nel nuovo. 155. Il vecchio Testamento comanda che siano manifestati gli Eretici da chi li conosce. 416.

Testimonj. È necessario in qualche caso di ammettere nel S. Ufficio i testimonj singolari. 431. Cautele del tribunale perchè non pregiudichi ai rei questa pratica. ivi. Non pregiudica ai rei l'essere ammessi nel tribunale del S. Ufficio i testimonj di vile condizione o infami. 430. Necessità di ammettere simili testimonj nelle cause di Fede. 429. e seg. Necessità di occultare i nomi dei testimoni nelle cause di Fede, 457. e seg. 465. e seg. Col tener'occulti i nomi dei testimonj nelle cause di Fede non si fa un torto ai sovrani, com'ha pensato taluno. 461. Neppure si può temere, un qualche pregiudizio ai rei da questa pratica. 463. 464. e seg. La manifestazione de' nomi de' testimonj è renduta superflua nei processi del Sant'Ufficio dalle cautele che egli usa. 456. e seg. I nomi dei testimonj nelle cause di Fede si occulterebbero giustamente ancorchè potesse la loro manifestazione giovare a qualche inquisito. 465. e seg. Il S. Ufficio manifesta i nomi dei testimonj quando la causa assolutamente lo esige. 466. Esempj di pubblicazioni dei nomi de' testimonj in cause di Fede. 466. e seg.

Tolleranza. Vedi Donatisti. Protestanti. Trautmansdorf.

Tommaso d'Aquino, S. Riconosce nei Fedeli l'obbligo di obbedire al Pontefice non meno

che ai rispettivi Pastori. 244. Paragona gli Eretici ai monetarij falsi. 44. Non ammette l'ammonizione segreta prima della denuncia degli Eretici. 421. Insegna che l'ordine sovranaturale presuppone l'ordine della natura. 201. e che quello ha qualche somiglianza con questo. 174.

Tormenti. Sono stati praticati ai tempi di Giobbe. 392. Usati dalle più colte nazioni. ivi. 393. 446. Approvati dal diritto civile romano. 393. La pratica dei tormenti è riconosciuta imperfetta, pericolosa e da servirsene per un'estremo rimedio da tutti i criminalisti, ed anche da S. Agostino, Aristotele ed Ulpiano. ivi Sono necessari e vantaggiosi in qualche caso a parere anche dei migliori Dottori e dello stesso S. Agostino. 394. È vano il timore d'alcuni che si confonda per mezzo dei tormenti il colpevole coll'innocente. 394. e seg. Cautele che si usano nei tribunali nel darli. 395. Effetti vantaggiosi dei tormenti nella persona di S. Efrem Siro. 395. Scrittori, che hanno trattato accuratamente dei tormenti. 396. Vedi S. Ufficio. L'abbandonar l'uso dei tormenti invece di giovare nuoce ai rei. 399. Necessità di dare i tormenti agli Eretici per iscoprire la loro interna credenza. 444. e seg.

Tracio. Vedi Pelagio.

Trajano, Imperatore. Sua legge intorno ai Cristiani dichiarata iniqua da Tertulliano. 428.

Trattato delle leggi contra gli Eretici. Vedi Libri anonimi.

Trautmansdorf, Taddeo de. Errori del libro stampato in Pavia sotto questo nome in difesa della tolleranza. 481. e seg. Sue contraddizioni. Dalla 485. alla 488. Vi si fa abuso dell'autorità dei Ss. Padri dalla 490. alla 493.

Treseno, Orlado, Podestà di Milano. Per aver perseguitati gli Eretici è onorato dal Senato coll'erezione di una sua statua. 364.

Tribunale. L'integrità e perfezione di un tribunale donde debba valutarsi. 330. La molteplicità dei tribunali riesce vantaggiosa agli Stati. 362. I tribunali utili, che hanno qualche imperfezione, devono essere riformati, non distrutti. 400. Non è soffribile in nessun caso la dipendenza del tribunale ecclesiastico dal secolare. 438. e seg.

Tribunale del S. Ufficio. Vedi Sant'Ufficio.

Turrecremata, Tommaso Domenicano. Uno degli autori della riforma del S. Ufficio nelle Spagne. 305. e seg. Accusato ingiustamente di crudeltà. 387.

UI

Ulpiano. Vedi Tormenti.

Urbano IV. Rinnova gli ordini del Concilio di Narbona circa l'occultazione dei nomi de' testimonj nelle cause di Fede. 458.

V

Valdesi. vedi Alcalà.

Valentiniano, Imperatore. Qual risposta avesse da un Cavalier romano, che fu da lui interrogato sulla morte che aveva fatto soffrire ad Ezio suo Capitano. 371. e seg.

Valla, Lorenzo. Vedi Sede.

Vescovi. I Vescovi, che ricusano la dovuta soggezione al Papa, pregiudicano a loro stessi. 248. e seg. 261. e seg. Protetti dalla S. Sede anche nella condanna del libro contenente gli Atti del Sinodo di Pistoja. 262. Loro primigenj ed originarij diritti. 258. e seg. Con quali nomi siano stati distinti. 261. Vedi Bonifacio VIII. Gregorio IV. Assistono alle cause del S. Ufficio. 377. e seg. Loro premure presso la S. Sede perchè fosse introdotto nelle loro diocesi il S. Ufficio. 379.

Vilgardo. Punito di morte in Ravenna. 278.

Vittorino. Vedi Agostino.

Voltaire. Impugnatore del S. Ufficio. 10. Vedi Confessori.

W

Wicleffo. Vedi Sinodo Costanziense